



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 41/12

di iniziativa della GIUNTA REGIONALE recante:

"Adozione del Programma Regionale Calabria FESR/FSE Plus 2021-2027, in attuazione del Reg. (CE) n. 1060/2021 e del Rapporto Ambientale di VAS"  
relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 122 del 28/03/2022);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/03/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/03/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 31/03/2022

## Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 4

*che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.*

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 43

*relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.*

REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 77

*recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.*

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 142

*recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.*

## Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Artt. 6, 13, 15) pag. 235

*Norme in materia ambientale.*

## Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 246

*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.*

Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 pag. 253

*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.*

## Documentazione citata

Documento di lavoro dei Servizi della Commissione nell'ambito del Semestre europeo 2019 pag. 306

*Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.*

Proposta di Accordo di partenariato 17 gennaio 2022 pag. 405

*Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027.*

- Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 15.06.2020 pag. 491  
*Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027*
- Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 03.05.2021 pag. 497  
*Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020.*
- Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 24.05.2021 pag. 655  
*Percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027- atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.*
- Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 28.03.2022 pag. 665  
*PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione Intelligente 2021/2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3" e dei relativi Annex.*

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 24 giugno 2021**  
**che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I 20 principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I 20 principi del pilastro dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus («FSE+»). Per contribuire all'attuazione del pilastro, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo») costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti unionali o nazionali.

Esse dovrebbero inoltre aiutare a utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai programmi finanziati dall'Unione a titolo, ove pertinente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, i cui obiettivi specifici e portata del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, del FSE+, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e del programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> (programma InvestEU).

<sup>(1)</sup> GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 245.

<sup>(2)</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 324) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

- (3) Mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio <sup>(7)</sup> sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Il testo di tali orientamenti è stato allineato ai principi del pilastro, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafi 2 e 4, TFUE nonché, ove appropriato, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», e del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom», nonché le raccomandazioni del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani, e, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.
- (4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle sue politiche che affrontano le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS, tra l'altro eliminando le forme estreme di povertà (OSS 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (OSS 4); promuovendo la parità di genere (OSS 5); promuovendo una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (OSS 8); e riducendo le disuguaglianze (OSS 10).
- (5) Gli sviluppi recenti e in corso hanno aggravato le sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e l'incremento delle minacce per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro, nonché le sfide derivanti dai crescenti squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Le transizioni verde e digitale e la trasformazione degli ecosistemi industriali europei comporteranno probabilmente molte nuove opportunità, se accompagnate dal giusto insieme di competenze e di politiche e misure occupazionali e sociali. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, in istruzione, formazione e apprendimento permanente rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, considerando nel contempo la sostenibilità economica e industriale, la mobilità professionale e l'obiettivo di creare un mercato del lavoro equilibrato sotto il profilo del genere.
- (6) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> stabilisce il quadro d'azione per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* — JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, il FEAMPA, Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e fissa, in particolare, gli obiettivi strategici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

<sup>(7)</sup> Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag.159 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (7) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> («regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»), comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Il cofinanziamento per le sovvenzioni può provenire da risorse proprie del beneficiario, redditi generati dal progetto ovvero contributi finanziari o in natura da parte di terzi. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
- (8) Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando opzioni semplificate in materia di costi, incluse le somme forfettarie.
- (9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, e dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale, istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, dovrebbero essere integrate nel FSE+. Il FSE+ dovrebbe articolarsi in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), da attuare in regime di gestione concorrente, e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»), da attuare in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
- (10) Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che gli obiettivi per quanto riguarda: aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso all'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e accrescerne la qualità, al fine di favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e formazione, promuovere l'inclusione sociale, facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e contribuire a eliminare la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma anche, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente EaSI.
- (11) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del FSE+, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie <sup>(13)</sup>. Esso dovrebbe specificare la dotazione per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e la dotazione per le azioni da attuare nell'ambito della componente EaSI.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

<sup>(13)</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

- (12) Al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi specifici e operativi della componente EaSI, il FSE+ dovrebbe sostenere le attività connesse all'assistenza tecnica e amministrativa, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, mentre le attività di comunicazione e diffusione dovrebbero fare parte delle azioni ammissibili nell'ambito della componente EaSI.
- (13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, specialmente attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, dei disoccupati di lungo periodo, dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e delle persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione e di potenziare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
- (14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per il miglioramento della qualità, dell'inclusività, dell'efficacia e dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale, della convalida dell'apprendimento non formale e informale e dello sviluppo professionale del personale docente, al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, in particolare per quanto riguarda le competenze di base, compresa l'alfabetizzazione in materia sanitaria e nell'utilizzo dei media, le competenze imprenditoriali, le competenze linguistiche, le competenze digitali e le competenze utili allo sviluppo sostenibile di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità al fine di facilitare la piena partecipazione di tutti alla società, e contribuire alla competitività, anche mediante il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, e all'innovazione economica e sociale sostenendo in tali settori iniziative sostenibili in grado di essere applicabili su larga scala, e adattate ai diversi gruppi destinatari, come le persone con disabilità. Tale aiuto, sostegno e contributo potrebbe essere realizzato per esempio attraverso l'apprendimento online, la formazione basata sul lavoro, i tirocini, i sistemi duali di istruzione e formazione e gli apprendistati, come definito nella raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in stretta collaborazione con le imprese, l'aggiornamento dei materiali didattici e dei metodi di presentazione, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, la formazione dei formatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento, il riconoscimento delle qualifiche e delle certificazioni fornite dalle imprese.
- (15) Il sostegno erogato dal FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione di qualità, non segregate e inclusive, dall'educazione e cura della prima infanzia — dedicando nel contempo particolare attenzione ai minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati — attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, in particolare gli apprendistati, fino al livello terziario, e attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento degli adulti, anche attraverso attività culturali e sportive. Il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno mirato ai discenti in difficoltà e ridurre le disparità nel campo dell'istruzione, compreso il divario digitale, prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, promuovere la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, rafforzare i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(14)</sup>, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità ai fini dell'apprendimento.

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

- (16) Il FSE+ dovrebbe promuovere opportunità flessibili di miglioramento delle competenze e di acquisizione di competenze nuove e diverse per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali e le competenze per l'economia verde e gli ecosistemi industriali, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa». In linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e con la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze<sup>(15)</sup>, il FSE+ dovrebbe sostenere percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari che permettano di acquisire certificazioni, al fine di fornire alle persone delle competenze che siano adeguate per le esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, le transizioni verde e digitale, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, la facilitazione della riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, l'occupabilità, il riorientamento professionale, la mobilità geografica e settoriale e sostenendo in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e gli adulti con bassi livelli di competenze. Il FSE+ dovrebbe inoltre agevolare l'erogazione di un sostegno alle persone con riguardo alle competenze integrate, anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai disoccupati, mediante strumenti quali i conti individuali degli apprendimenti.
- (17) Le sinergie con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione — istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(16)</sup> («Orizzonte Europa») dovrebbero garantire che il FSE+ sia in grado di integrare e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.
- (18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire all'eliminazione della povertà, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo gli ostacoli, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze in termini di salute. Per tale sostegno è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dal loro sesso, orientamento sessuale, età, religione o convinzioni personali, origine razziale o etnica, in particolare le comunità emarginate come i Rom, le persone con disabilità o malattie croniche, i senzatetto, i minori e gli anziani. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi economici, sostenibili e di alta qualità, che promuovano l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità anche per le persone con disabilità.
- (19) Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e dovrebbe promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Alla luce dell'obiettivo complessivo di destinare al sostegno alle persone indigenti, a livello dell'UE, almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. La fornitura di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base alle persone indigenti non dovrebbe sostituire le prestazioni sociali esistenti loro erogate dai sistemi sociali nazionali o conformemente alla legislazione nazionale. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali, è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale delle persone indigenti.
- (20) Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nell'ambito del FAMI, del FESR e di altri fondi dell'Unione che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi.

<sup>(15)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).



- (21) Data l'importanza dell'accesso all'assistenza sanitaria, il FSE+ dovrebbe garantire sinergie e complementarità con il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(17)</sup>, e l'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere l'accesso ai servizi sanitari per le persone in situazioni di vulnerabilità.
- (22) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, accesso ai servizi sanitari da parte delle persone vulnerabili, assistenza di lunga durata, istruzione e formazione, che contribuiscano all'eliminazione della povertà. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+, tenendo conto del pilastro, del quadro di valutazione degli indicatori sociali, quale riveduto in seguito all'adozione dei nuovi obiettivi stabiliti nel piano d'azione del pilastro sociale, e delle specificità regionali.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione quali il JTF, il FESR, il programma EU4Health, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(18)</sup>, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(19)</sup>, il FEAMPA, Erasmus+, il FAMI, Orizzonte Europa, il FEASR, il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(20)</sup>, il programma InvestEU, il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(21)</sup>, il corpo europeo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(22)</sup>, e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(23)</sup>.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

- (23) Sostenendo gli obiettivi specifici stabiliti dal presente regolamento, contribuendo fra l'altro all'obiettivo strategico «Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ continuerà a contribuire alle strategie di sviluppo territoriale e locale al fine di attuare il pilastro. Sosterrà gli strumenti di cui all'articolo 28 di detto regolamento e in tal modo contribuirà anche a realizzare l'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, anche attraverso misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere al fine di affrontare le disuguaglianze socioeconomiche nelle città e nelle regioni.
- (24) Al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>(19)</sup> Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

<sup>(22)</sup> Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

<sup>(23)</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (25) Al fine di tenere conto del livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione e conformemente al principio 11 del pilastro, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero programmare un importo adeguato delle rispettive risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per l'attuazione della garanzia per l'infanzia per attività volte a contrastare la povertà infantile, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+, che consentono di programmare risorse per le azioni che sostengono direttamente i minori per quanto riguarda la parità di accesso all'assistenza all'infanzia, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali attività. Le operazioni che contribuiscono a questo requisito di concentrazione tematica dovrebbero essere conteggiate ai fini del requisito di concentrazione tematica del 25 % per l'inclusione sociale se programmate nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici.
- (26) Al fine di favorire una ripresa economica inclusiva in seguito a una grave crisi e di sostenere l'occupazione giovanile in un mondo del lavoro in evoluzione, e in considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, è necessario che gli Stati membri continuino a investire un importo adeguato delle rispettive risorse del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e delle competenze, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(24)</sup>, destinate ai singoli, nonché degli insegnamenti tratti, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi di reinserimento basati su un'occupazione e un'istruzione e formazione di qualità e investire in misure di prevenzione precoce e sensibilizzazione efficace, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure in adeguata capacità dei servizi per l'impiego, per poter fornire ai giovani un sostegno olistico e su misura e offerte più mirate. Integrando pienamente l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel FSE+, la realizzazione di azioni mirate per l'occupazione giovanile sarà più efficace ed efficiente e l'ambito di applicazione sarà esteso a misure e riforme strutturali, garantendo così una migliore corrispondenza tra il sostegno finanziario dell'Unione e l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata.

Il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di competenze nuove e diverse dovrebbe aiutare i giovani a cogliere le opportunità offerte dai settori in crescita e a prepararli alla natura mutevole del lavoro, sfruttando nel contempo le opportunità derivanti dalle transizioni digitale e verde e dalla trasformazione degli ecosistemi industriali dell'Unione. Gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero pertanto assegnare almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali azioni.

- (27) In conformità dell'articolo 349 TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994<sup>(25)</sup>, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'Unione. A causa di vincoli permanenti, come lo spopolamento, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
- (28) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile. È pertanto essenziale che gli Stati membri assegnino un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per garantire una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione dovrebbe comprendere gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione. Gli Stati membri oggetto di una raccomandazione specifica per paese riguardante lo sviluppo delle capacità delle parti sociali o delle organizzazioni della società civile dovrebbero assegnare a tal fine almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a causa delle esigenze specifiche che presentano in tale settore.

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

<sup>(25)</sup> GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9.

- (29) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali, nonché incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e il sostegno specifico da parte del FSE+ è quindi giustificato. Le imprese dell'economia sociale potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel realizzare l'innovazione sociale e nel contribuire alla resilienza economica e sociale. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nella normativa nazionale nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. Inoltre, al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze e pratiche, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire le loro azioni di cooperazione transnazionale in regime di gestione concorrente nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+.
- (30) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e la progressione di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità dell'articolo 10 TFUE, promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità al fine di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, rafforzando in tal modo la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita. La promozione di tale accessibilità dovrebbe rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 2021/1060 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
- (31) Tutte le operazioni dovrebbero essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che le denunce siano valutate tempestivamente, comprese le denunce relative a violazioni della Carta, e dovrebbe informare l'autore della denuncia dell'esito della valutazione, in linea con la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione».
- (32) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere quanto più semplici possibile. Ove tali dati siano disponibili in registri o in fonti assimilate, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
- (33) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup>. La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali delle operazioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale» dovrebbero essere garantiti. Al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione, le persone che ricevono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non dovrebbero essere tenute a identificarsi quando ricevono il sostegno e quando partecipano a indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del FSE+.

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (34) La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee — e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata — e applicare le idee fattibili su scala più ampia, se del caso, o trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.
- (35) Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri, la Commissione e le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare tramite partenariati transfrontalieri, e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
- (36) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e l'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Nell'ambito della componente EaSI, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nel quadro dell'ambito di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU. Le imprese dell'economia sociale, ove siano definite a norma del diritto nazionale, dovrebbero essere considerate imprese sociali nel contesto della componente EaSI, indipendentemente dal loro status giuridico, nella misura in cui tali imprese rientrano nella definizione di impresa sociale di cui al presente regolamento.
- (37) Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli OSS. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti nelle azioni del FSE+, come opportuno e a condizione che tali fondazioni e donatori non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, in particolare quelle azioni volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.
- (38) Sono necessari orientamenti nell'ambito della componente EaSI per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sociali e dei servizi correlati, in particolare per l'edilizia sociale, l'assistenza all'infanzia e l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza di lunga durata, comprese le strutture per assistere il passaggio dai servizi di assistenza in istituti a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità e tenendo conto dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
- (39) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici <sup>(27)</sup> e realizzare gli OSS, il presente regolamento contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione e riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.
- (40) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio <sup>(28)</sup> le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità della componente EaSI e le disposizioni applicabili allo Stato membro cui i pertinenti paesi e territori d'oltremare sono connessi.
- (41) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(29)</sup>, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

<sup>(27)</sup> GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

<sup>(28)</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 344 del 19.12.2013, pag. 1).

<sup>(29)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (42) È opportuno stabilire gli indicatori ai fini della rendicontazione nell'ambito della componente EaSI. Tali indicatori dovrebbero essere basati sulle realizzazioni, obiettivi, facilmente reperibili e proporzionati alla quota della componente EaSI nell'ambito dell'intero FSE+. Dovrebbero riguardare gli obiettivi operativi e le attività di finanziamento nell'ambito della componente EaSI, senza richiedere la fissazione di target finali corrispondenti.
- (43) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(30)</sup> e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 <sup>(31)</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96 <sup>(32)</sup> e (UE) 2017/1939 <sup>(33)</sup> del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(34)</sup>. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (44) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso a un'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, come pure gli obiettivi perseguiti nell'ambito della componente EaSI non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(35)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di

<sup>(30)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(31)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>(32)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>(33)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(34)</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

<sup>(35)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (47) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello di indagine strutturata presso i destinatari finali siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(36)</sup>, tenuto conto della natura di questo modello.
- (48) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FSE+ in risposta a tali circostanze, con un termine massimo di 18 mesi. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali e inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del FSE+, senza modificare i requisiti di concentrazione tematica. Inoltre, le competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso del sostegno del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere conferite alla Commissione senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione di tali misure è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure temporanee. Qualora la Commissione ritenga necessario modificare il presente regolamento a causa di circostanze eccezionali o inconsuete, la modifica non dovrebbe riguardare i requisiti di concentrazione tematica relativi all'occupazione giovanile né il sostegno alle persone indigenti, poiché spesso i giovani e le persone indigenti sono i più colpiti dalle situazioni di crisi. È quindi necessario garantire che tali gruppi destinatari continuino a ricevere un sostegno adeguato.
- (49) Nell'amministrazione del FSE+ la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di cui all'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»). Per poter disporre di tutte le informazioni necessarie e ottenere un'ampia gamma di opinioni dei pertinenti portatori di interessi, il comitato FSE+ dovrebbe poter invitare rappresentanti senza diritto di voto, a condizione che l'ordine del giorno della riunione richieda la loro partecipazione, compresi i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e delle pertinenti organizzazioni della società civile.
- (50) Al fine di garantire che le specificità di ciascuna componente del FSE+ continuino a essere affrontate, il comitato FSE+ dovrebbe istituire gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+. Il comitato FSE+ dovrà definire la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro, i quali dovrebbero avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della società civile e altri portatori di interessi. I compiti dei gruppi di lavoro possono includere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del FSE+, compresi la consultazione sul programma di lavoro della componente EaSI, la sorveglianza dell'attuazione di ciascuna componente del FSE+, lo scambio di esperienze e buone prassi all'interno delle componenti del FSE+ e tra di esse e la promozione di potenziali sinergie con altri programmi dell'Unione.
- (51) Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe stabilire i necessari collegamenti con i comitati pertinenti attivi nel settore sociale e dell'occupazione, quali il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale o il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
- (52) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di

<sup>(36)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

- (53) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- (54) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo per quanto concerne la componente EaSI, dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## INDICE

Parte I	Disposizioni generali
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione
Articolo 4	Obiettivi specifici del FSE+
Articolo 5	Bilancio
Articolo 6	Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione
Parte II	Attuazione in regime di gestione concorrente
Capo I	Disposizioni comuni sulla programmazione
Articolo 7	Coerenza e concentrazione tematica
Articolo 8	Rispetto della Carta
Articolo 9	Partenariato
Articolo 10	Sostegno alle persone indigenti
Articolo 11	Sostegno all'occupazione giovanile
Articolo 12	Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Capo II	Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 13	Ambito di applicazione
Articolo 14	Azioni sociali innovative
Articolo 15	Cooperazione transnazionale
Articolo 16	Ammissibilità
Articolo 17	Indicatori e rendicontazione
Capo III	Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Articolo 18	Ambito di applicazione
Articolo 19	Principi
Articolo 20	Contenuto della priorità
Articolo 21	Ammissibilità delle operazioni
Articolo 22	Ammissibilità delle spese
Articolo 23	Indicatori e rendicontazione
Articolo 24	Audit
Parte III	Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Capo I	Obiettivi operativi
Articolo 25	Obiettivi operativi
Capo II	Ammissibilità
Articolo 26	Azioni ammissibili
Articolo 27	Soggetti idonei
Articolo 28	Principi orizzontali
Articolo 29	Partecipazione di paesi terzi
Capo III	Disposizioni generali
Articolo 30	Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione
Articolo 31	Programma di lavoro



Articolo 32	Sorveglianza e rendicontazione
Articolo 33	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Articolo 34	Valutazione
Articolo 35	Audit
Articolo 36	Informazione, comunicazione e pubblicità
Parte IV	Disposizioni finali
Articolo 37	Esercizio della delega
Articolo 38	Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 39	Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE
Articolo 40	Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 41	Disposizioni transitorie per la componente EaSI
Articolo 42	Entrata in vigore
ALLEGATO I	Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
ALLEGATO II	Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma
ALLEGATO III	Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
ALLEGATO IV	Indicatori per la componente EaSI

## PARTE I

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
  - 1) «apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
  - 2) «cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
  - 3) «assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
  - 4) «gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;
  - 5) «competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;
  - 6) «persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
  - 7) «destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);
  - 8) «innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

- 9) «misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;
- 10) «sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;
- 11) «partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;
- 12) «microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
- 13) «impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:
  - a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
  - b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
  - c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;
- 14) «valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;
- 15) «costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
- 16) «microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;
- 17) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 18) «soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 19) «indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;
- 20) «indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.

2. Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

*Articolo 3***Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione**

1. Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
2. Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
3. Il FSE+ è attuato:
  - a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e
  - b) in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).

*Articolo 4***Obiettivi specifici del FSE+**

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060
  - a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
  - b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
  - c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
  - d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;
  - e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;
  - f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
  - g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
  - h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

- i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
- j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;
- k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;
- m) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:

- a) un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
- b) un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.

3. Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:

- a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;
- b) l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

4. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+.

5. La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7, a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

#### Articolo 5

#### Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE+ per il periodo 2021-2027 è fissata a 87 995 063 417 EUR, a prezzi 2018.

2. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per contribuire all'obiettivo «investimenti a favore dell'occupazione e della crescita negli Stati membri e nelle regioni» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 è pari a 87 319 331 844 EUR a prezzi 2018, di cui 175 000 000 EUR sono assegnati alla cooperazione transazionale per accelerare il trasferimento, e facilitare l'applicazione su larga scala, delle soluzioni innovative di cui all'articolo 25, lettera i), del presente regolamento, e 472 980 447 EUR a prezzi 2018 destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (protocollo n. 6).

3. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI per il periodo 2021-2027 è fissata a 675 731 573 EUR, a prezzi 2018.

4. L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione della componente EaSI, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informativi istituzionali.

#### Articolo 6

### **Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione**

Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.

Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.

#### PARTE II

### **ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE**

#### CAPO I

### ***Disposizioni comuni sulla programmazione***

#### Articolo 7

### **Coerenza e concentrazione tematica**

1. Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l).

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.

5. Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.

Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.

6. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.

Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

7. I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6.

8. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.

#### Articolo 8

#### Rispetto della Carta

1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2. In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.

3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

#### *Articolo 9*

### **Partenariato**

1. Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

#### *Articolo 10*

### **Sostegno alle persone indigenti**

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.

#### *Articolo 11*

### **Sostegno all'occupazione giovanile**

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l).

#### *Articolo 12*

### **Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese**

Le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, a sostegno dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e nell'ambito di una o più priorità, che possono essere priorità plurifondo.



*CAPO II****Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente****Articolo 13***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica al sostegno dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) (sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente).

*Articolo 14***Azioni sociali innovative**

1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).
4. Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
5. Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
6. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

*Articolo 15***Cooperazione transnazionale**

Gli Stati membri possono sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

*Articolo 16***Ammissibilità**

1. Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
  - a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
  - b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

#### Articolo 17

#### **Indicatori e rendicontazione**

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2. Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.

3. Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

4. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

5. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.

6. Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.

*CAPO III***Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale***Articolo 18***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m).

*Articolo 19***Principi**

1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(37)</sup>, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevenano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4. Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti, nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

*Articolo 20***Contenuto della priorità**

1. Una priorità relativa al sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), definisce:

a) il tipo di sostegno;

<sup>(37)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- b) i principali gruppi destinatari; e
  - c) una descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.
2. Nel caso di programmi limitati al sostegno di cui al paragrafo 1 e alla relativa assistenza tecnica, la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

#### Articolo 21

### **Ammissibilità delle operazioni**

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

#### Articolo 22

### **Ammissibilità delle spese**

1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
  - a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
  - b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
  - c) i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e
  - e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).
2. I costi per l'elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica o altra forma e i costi operativi corrispondenti sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica a condizione che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, o a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e).
4. Non sono ammissibili i costi seguenti:
  - a) interessi passivi;
  - b) acquisto di infrastrutture; e
  - c) costi di beni di seconda mano.

*Articolo 23***Indicatori e rendicontazione**

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
3. Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'allegato III.

*Articolo 24***Audit**

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

## PARTE III

**ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA**

## CAPO I

**Obiettivi operativi***Articolo 25***Obiettivi operativi**

Gli obiettivi operativi della componente EaSI sono i seguenti:

- a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni locali;
- b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, per offrire assistenza nell'elaborazione delle opportune misure politiche;

- c) sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e sviluppare la capacità dei portatori di interessi, a livello nazionale e locale, di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della scala dei progetti sviluppati dai portatori di interessi locali nel settore dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;
- d) agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando e fornendo specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (come le persone in situazioni di vulnerabilità);
- e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle create da persone in situazioni di vulnerabilità o che danno loro impiego;
- f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione malattia, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
- g) sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
- h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1; e
- j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

## CAPO II

### **Ammissibilità**

#### *Articolo 26*

### **Azioni ammissibili**

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni:
  - a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
    - i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
    - ii) sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali;
    - iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
  - b) attuazione delle politiche, in particolare:
    - i) partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
    - ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

- iii) sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
  - iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare, di:
- i) reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
  - ii) punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI;
  - iii) amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
  - iv) portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
- i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
  - ii) guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
  - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
  - iv) eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.

#### *Articolo 27*

#### **Soggetti idonei**

1. In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:
  - a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
    - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
    - ii) un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
    - iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
  - b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29 sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.

#### *Articolo 28*

#### **Principi orizzontali**

1. La Commissione provvede affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI.

2. La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione della componente EaSI si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

#### *Articolo 29*

### **Partecipazione di paesi terzi**

La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione:

- a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo:
  - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
  - ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
  - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI;
  - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

#### *CAPO III*

### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 30*

### **Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione**

1. La componente EaSI può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario per i contributi finanziari, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
2. La componente EaSI è attuata direttamente, come stabilito all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente EaSI sono attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.



*Articolo 31***Programma di lavoro**

1. La componente EaSI è attuata sulla base dei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il contenuto di tali programmi di lavoro è stabilito in linea con gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 del presente regolamento e con le azioni ammissibili stabilite all'articolo 26 del presente regolamento. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione raccoglie competenze sull'elaborazione dei programmi di lavoro consultando il gruppo di lavoro di cui all'articolo 39, paragrafo 8.
3. La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra il FSE+ e altri strumenti pertinenti dell'Unione, come pure tra le componenti del FSE+.

*Articolo 32***Sorveglianza e rendicontazione**

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della componente EaSI nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 figurano nell'allegato IV.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati della componente EaSI.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

*Articolo 33***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

Allorché partecipa alla componente EaSI in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale, o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

*Articolo 34***Valutazione**

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia della componente EaSI, sulla base delle informazioni sufficienti disponibili sulla sua attuazione.

La Commissione valuta la performance del programma a norma dell'articolo 34 del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI.

La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 32, al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento.

3. Entro il 31 dicembre 2031, al termine del periodo di attuazione, la Commissione effettua una valutazione finale della componente EaSI.

4. La Commissione presenta le conclusioni delle valutazioni intermedia e finale, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

#### *Articolo 35*

##### **Audit**

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

#### *Articolo 36*

##### **Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla componente EaSI, sulle azioni svolte a titolo della componente EaSI e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 25.

#### PARTE IV

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 37*

##### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, o dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 38***Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente**

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 39***Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»).
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
4. Il comitato FSE+, compresi i suoi gruppi di lavoro di cui al paragrafo 7, può invitare i rappresentanti senza diritto di voto dei portatori di interessi a partecipare alle sue riunioni. Possono essere invitati anche i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, nonché delle pertinenti organizzazioni della società civile.
5. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 in caso di sostegno della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+;
6. Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
  - a) questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre europeo, quali programmi nazionali di riforma;
  - b) questioni relative al regolamento (UE) 2021/1060 pertinenti per il FSE+;
  - c) questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

7. Il comitato FSE+ istituisce gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+.
8. La Commissione consulta il gruppo di lavoro incaricato della componente EaSI in merito al programma di lavoro. Informa tale gruppo di lavoro del modo in cui ha tenuto conto dell'esito di tale consultazione. Tale gruppo di lavoro provvede affinché si proceda alla consultazione dei portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, in merito al programma di lavoro.

*Articolo 40***Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente**

Il regolamento (UE) n. 1304/2013, il regolamento (UE) n. 223/2014 o qualsiasi altro atto adottato a norma di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute a norma di tali regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

*Articolo 41***Disposizioni transitorie per la componente EaSI**

1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1296/2013 si intendono fatti al presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. I rimborsi provenienti da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1296/2013 sono investiti negli strumenti finanziari dell'«ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523.
5. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

*Articolo 42***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 per quanto riguarda la componente EaSI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
Il presidente  
A. P. ZACARIAS

## ALLEGATO I

## INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO GENERALE DALLA COMPONENTE DEL FSE+ IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » <sup>(1)</sup>).

Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per tali risultati non devono essere rilevati o comunicati.

Se del caso, gli indicatori comuni di output possono essere comunicati in base al gruppo destinatario dell'operazione.

#### 1. Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

##### 1.1. Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (\*),
- disoccupati di lungo periodo (\*),
- persone inattive (\*),
- lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (\*),
- numero di minori di 18 anni (\*),
- numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (\*),
- numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (\*),
- titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) (\*),
- titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (\*),
- titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (\*),
- numero totale dei partecipanti <sup>(2)</sup>.

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), a eccezione degli indicatori «numero di minori di 18 anni», «numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni», «numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni» e «numero totale dei partecipanti».

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

##### 1.2. Gli altri indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- partecipanti con disabilità (\*\*),
- cittadini di paesi terzi (\*),
- partecipanti di origine straniera (\*),
- minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (\*\*),
- senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (\*),
- partecipanti provenienti da zone rurali <sup>(3)</sup>.

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

Per gli indicatori elencati nel punto 1.2 gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali, a eccezione degli indicatori «cittadini di paesi terzi» e «partecipanti provenienti da zone rurali».

<sup>(1)</sup> In conformità della legislazione nazionale.

<sup>(2)</sup> Questo indicatore è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa, fatta eccezione per il sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), nel qual caso occorre comunicare il numero totale dei partecipanti.

<sup>(3)</sup> Questo indicatore non si applica al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

## 2. Indicatori comuni di output per gli enti

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

- numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
- numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

## 3. Indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

- partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (\*),
- partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (\*),
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (\*),
- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (\*).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

## 4. Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (\*),
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (\*).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono comunicati entro il 31 gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 di detto regolamento.

Come requisito minimo, gli indicatori comuni a lungo termine per i partecipanti sono basati su un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k). La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.

---

(\*) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(\*\*) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

## ALLEGATO II

## INDICATORI COMUNI PER LE AZIONI DEL FSE+ MIRATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE INDIGENTI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO STABILITO ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA I), IN LINEA CON L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria »<sup>(1)</sup>).

## 1. Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

## 1.1. Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- numero totale dei partecipanti,
- numero di minori di 18 anni (\*),
- numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (\*),
- numero di partecipanti di età pari o superiore a 65 anni (\*).

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.1 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

## 1.2. Gli altri indicatori comuni di output sono:

- partecipanti con disabilità (\*\*),
- cittadini di paesi terzi (\*),
- numero di partecipanti di origine straniera (\*), minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (\*\*),
- senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (\*).

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

---

(\*) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(\*\*) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

---

(1) In conformità della legislazione nazionale.

## ALLEGATO III

## INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE

## 1. Indicatori di output

## 1.1 Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti:

1.1.1. valore totale del sostegno alimentare <sup>(1)</sup>;

1.1.1.1. valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

1.1.1.2. valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari;

1.1.2. Valore totale dei beni distribuiti <sup>(2)</sup>;

1.1.2.1. valore monetario totale dei beni per i minori;

1.1.2.2. valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

1.1.2.3. valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

1.2. Quantità totale dei prodotti alimentari distribuiti (in tonnellate) <sup>(3)</sup>:

1.2.1. quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e il magazzinaggio sono stati pagati dal programma (in %);

1.2.2. quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %).

I valori degli indicatori elencati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

## 2. Indicatori comuni di risultato

## 2.1. Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

— numero di donne;

— numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

— numero di destinatari finali con disabilità (\*);

— numero di cittadini di paesi terzi (\*);

— numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (\*);

— numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (\*).

## 2.2. Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

— numero di donne;

— numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

— numero di destinatari finali con disabilità (\*);

— numero di cittadini di paesi terzi (\*);

— numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (\*);

— numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (\*).

## 2.3. Numero di destinatari finali che beneficiano di buoni o carte

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

<sup>(1)</sup> Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

<sup>(2)</sup> Questi indicatori non si applicano ai beni forniti indirettamente attraverso buoni o carte.

<sup>(3)</sup> Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.



- numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
- numero di donne;
- numero di destinatari finali con disabilità (\*);
- numero di cittadini di paesi terzi (\*);
- numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (\*);
- numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (\*).

I valori degli indicatori elencati nel punto 2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

---

(\*) È possibile avvalersi di definizioni nazionali.

*ALLEGATO IV*

## INDICATORI PER LA COMPONENTE EaSI

Indicatori per la componente EaSI

- numero di attività di analisi;
- numero di attività di scambio di informazioni e di apprendimento reciproco;
- numero di sperimentazione sociale;
- numero di attività di sviluppo delle capacità e di creazione di reti;
- numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità.

I dati per l'indicatore «numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità» sono raccolti solo ogni due anni.

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 24 giugno 2021**  
**relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, e gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce norme comuni applicabili al FESR, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che operano nell'ambito di un quadro comune.
- (4) Al fine semplificare le norme che erano applicabili al FESR e al Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

<sup>(1)</sup> GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

<sup>(2)</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 566) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nonché i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, e assicurino l'accessibilità coerentemente con l'articolo 9 dell'UNCRPD, e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, il FESR e il Fondo di coesione, in sinergia con il FSE+, dovrebbero essere attuati in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità e dovrebbero perseguire i loro obiettivi al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'eliminazione della povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nessun fondo dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, entrambi i fondi dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.
- (6) Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 adottato a seguito della 21a Conferenza delle Parti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, entrambi i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale del FESR a detti obiettivi. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero contribuire per il 37 % della dotazione finanziaria globale del Fondo di coesione a detti obiettivi. Inoltre, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Entrambi i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e assicurino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. I programmi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero tenere conto del contenuto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati nel quadro della *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.

- (7) Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni del FESR e del Fondo di coesione a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.
- (8) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, che si basa su un approccio di *governance* a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. L'attuazione di entrambi i fondi dovrebbe garantire il coordinamento e la complementarità con il FSE+, il Fondo per una transizione giusta, il FEAMPA e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (9) È necessario stabilire disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» («Interreg»).
- (10) Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno a carico di entrambi i fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (11) Poiché le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la colonna portante dell'economia europea, il FESR dovrebbe continuare a sostenere il loro sviluppo rafforzandone la competitività e la crescita sostenibile. Tenendo inoltre conto dell'impatto potenzialmente profondo della pandemia di COVID-19 o di altre situazioni di crisi potenziali che potrebbero insorgere in futuro e avere ripercussioni sulle imprese e sull'occupazione, il FESR dovrebbe sostenere la ripresa da tali situazioni di crisi sostenendo la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi.
- (12) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità multimodale, senza inquinamento e sostenibile, incentrata in particolare sui trasporti pubblici, sulla mobilità condivisa e sugli spostamenti a piedi e in bicicletta, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.
- (13) Al fine di cogliere le opportunità offerte dall'era digitale, il FESR dovrebbe contribuire allo sviluppo di una società digitale inclusiva in cui i cittadini, le organizzazioni di ricerca, le imprese e le pubbliche amministrazioni sfruttino appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Un'amministrazione elettronica efficace a livello nazionale, regionale e locale comporta lo sviluppo di strumenti nonché una riconsiderazione dell'organizzazione e dei processi, al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori. In particolare, le tecnologie digitali e delle telecomunicazioni dovrebbero essere utilizzate per potenziare le reti e i servizi tradizionali a beneficio delle comunità locali attraverso lo sviluppo di progetti quali «città e piccoli comuni intelligenti».
- (14) Il sostegno a carico del FESR nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 (OS 1) dovrebbe basarsi sullo sviluppo di capacità per le strategie di specializzazione intelligente, che stabiliscono priorità a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli, per aumentare il loro vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza della ricerca e dell'innovazione e facendoli coincidere con le esigenze delle imprese e le competenze necessarie attraverso un processo di scoperta imprenditoriale. Il processo dovrebbe consentire agli attori a livello imprenditoriale, tra cui l'industria, le organizzazioni nel settore dell'istruzione e della ricerca, le pubbliche amministrazioni e la società civile, di individuare i settori più promettenti per uno sviluppo economico sostenibile fondato sulle strutture e sulla base di conoscenze specifiche di una regione. Poiché il processo di governance della specializzazione intelligente è fondamentale per la qualità della strategia, il FESR dovrebbe fornire sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità necessarie per un efficiente processo di scoperta imprenditoriale e per la preparazione o l'aggiornamento di strategie di specializzazione intelligente.
- (15) Al fine di promuovere il conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, tenendo debitamente conto delle conseguenze sociali ed economiche che ne derivano, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a affrontare la povertà energetica. In tale contesto rivestirebbero particolare importanza gli investimenti nell'efficienza energetica, compresi i regimi di risparmio energetico, nelle energie rinnovabili sostenibili conformemente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup>, nei sistemi energetici intelligenti, nonché gli investimenti volti a prevenire le catastrofi e a promuovere la biodiversità e le infrastrutture verdi, comprese la conservazione, la valorizzazione e la messa in evidenza delle aree naturali protette, come pure altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, quali la conservazione e il ripristino di aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ivi incluso mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di scarico o la riduzione delle emissioni nei prodotti o processi industriali. Inoltre, dovrebbero essere sostenuti gli investimenti volti a ridurre ogni forma di inquinamento, tra cui l'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso.

<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (16) Nella preparazione dei programmi cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione occorre tenere conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che delincono le politiche e le misure e che sono volti ad affrontare la povertà energetica e le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione della povertà energetica stabiliti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, il FESR dovrebbe sostenere in particolare i miglioramenti dell'efficienza energetica nell'edilizia, compresa quella abitativa, in linea con la direttiva modificata (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(\*)</sup>, per contribuire alla decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, riducendo in tal modo il consumo energetico e creando risparmi per le famiglie in condizioni di povertà energetica.
- (17) Per migliorare la connettività dei trasporti, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, mediante investimenti in infrastrutture per il trasporto ferroviario, il trasporto per vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo e il trasporto multimodale, comprese misure di riduzione del rumore. Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero inoltre sostenere la mobilità nazionale, regionale e locale, transfrontaliera e urbana. A tal fine, entrambi i fondi dovrebbero prestare attenzione al miglioramento della sicurezza, in particolare dei ponti e delle gallerie esistenti.
- (18) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. È pertanto opportuno che il FESR, nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, presti attenzione alle sfide demografiche. Al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire sostegno, al livello territoriale più appropriato, per facilitare l'integrazione a lungo termine e inclusiva dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, a beneficio dello sviluppo sociale ed economico, adottando un approccio volto a proteggere la loro dignità e i loro diritti.
- (19) Al fine di promuovere l'innovazione sociale e l'accesso inclusivo a un'occupazione di elevata qualità, il FESR dovrebbe sostenere soggetti dell'«economia sociale» quali cooperative, mutue, associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali.
- (20) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate, è necessario migliorare, ivi incluso attraverso le infrastrutture, l'accesso ai servizi sociali, educativi, culturali e ricreativi, compresi gli sport, tenendo conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità, dei bambini e degli anziani.
- (21) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, prestando particolare attenzione al quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce le misure di integrazione delle famiglie a basso reddito, comprese le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonché dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali. In particolare, in linea con il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero poter sostenere la fornitura di alloggi sociali. Tenendo conto delle sfide cui devono far fronte le comunità rom emarginate in termini di accesso ai servizi di base, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a migliorare condizioni di vita e prospettive di sviluppo di queste comunità.
- (22) Al fine di rafforzare la preparazione in materia di istruzione e formazione a distanza e online in modo socialmente inclusivo, il FESR dovrebbe, nel suo compito di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, contribuire in particolare a promuovere la resilienza nell'apprendimento a distanza e online. Gli sforzi volti a garantire la continuità dell'istruzione e della formazione durante la pandemia di COVID-19 hanno messo in luce gravi carenze nell'accesso alle apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alla connettività necessarie da parte dei discenti che provengono da contesti svantaggiati e si trovano in regioni remote. In tale contesto, il FESR dovrebbe sostenere la messa a disposizione delle apparecchiature TIC e della connettività necessarie, promuovendo in tal modo la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione per l'apprendimento a distanza e online.

(\*) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

- (23) Per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta rapida e ripresa dei sistemi sanitari pubblici in caso di emergenze sanitarie, il FESR dovrebbe contribuire anche alla resilienza dei sistemi sanitari. Inoltre, poiché la pandemia senza precedenti di COVID-19 ha messo in luce l'importanza della disponibilità immediata di forniture essenziali per fornire una risposta efficace a una situazione di emergenza, l'ambito d'intervento del FESR dovrebbe essere ampliato per consentire l'acquisto di forniture necessarie per rafforzare la resilienza alle catastrofi e la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche per promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità. In occasione dell'acquisto di forniture per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, queste dovrebbero essere coerenti con la strategia sanitaria nazionale e non andare oltre, nonché garantire complementarità con il programma «UE per la salute», istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>, e con le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>.
- (24) Il FESR dovrebbe sostenere e promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità o su base familiare attraverso strutture di sostegno che cerchino di prevenire la segregazione dalla comunità, facilitino l'integrazione delle persone nella società e cerchino di garantire condizioni di vita indipendente.
- (25) È opportuno prevedere un obiettivo specifico dedicato per sostenere le economie regionali fortemente dipendenti dai settori della cultura e del turismo. Ciò consentirebbe di sfruttare appieno il potenziale della cultura e del turismo sostenibile per la ripresa economica, l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, lasciando impregiudicate le possibilità di fornire un sostegno a carico del FESR a tali settori nell'ambito di altri obiettivi specifici.
- (26) Gli investimenti a sostegno delle industrie culturali e creative, dei servizi culturali e dei siti del patrimonio culturale potrebbero essere finanziati a titolo di qualsiasi obiettivo strategico, a condizione che contribuiscano agli obiettivi specifici e che rientrino nell'ambito d'intervento del FESR.
- (27) Il turismo sostenibile richiede un equilibrio tra sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. L'approccio a favore di un turismo sostenibile dovrebbe essere conforme alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 dal titolo «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo». In particolare, dovrebbe tenere conto del benessere dei turisti, rispettare l'ambiente naturale e culturale e garantire lo sviluppo socioeconomico e la competitività delle destinazioni e delle imprese attraverso un approccio strategico integrato e olistico.
- (28) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia, concorrendo in tal modo alla costruzione di società più inclusive e più sicure.
- (29) Per garantire lo sviluppo armonioso delle aree urbane e non urbane, il FESR dovrebbe fornire in modo integrato, nell'ambito dell'obiettivo strategico 5 (OS 5), un sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale basato su strategie territoriali intersettoriali utilizzando strumenti di sviluppo territoriale integrato. Inoltre, nello sviluppo delle aree urbane, si dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alle aree urbane funzionali, data la loro importanza nello stimolare la cooperazione tra le autorità locali e i partner al di là delle frontiere amministrative e nel rafforzare i collegamenti tra aree urbane e rurali.
- (30) Il FESR dovrebbe promuovere il turismo sostenibile in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei territori funzionali. Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche dovrebbero cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone. Le azioni sostenute nel settore del turismo sostenibile dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche in questo settore, ad esempio l'approccio del «distretto turistico».

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

- (31) In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi strategici che il Fondo di coesione deve sostenere.
- (32) Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario autorizzare misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
- (33) Al fine di incoraggiare e promuovere misure di cooperazione nel quadro dei programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito di Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile». I partner potrebbero dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, in una strategia macroregionale o in una strategia per i bacini marittimi o una combinazione di queste due tipologie di strategie.
- (34) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione, promuovendo mediante ciò la resilienza regionale. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060. È pertanto opportuno che il sostegno a carico del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC» e «un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile». Le risorse destinate alla mobilità urbana sostenibile e agli investimenti nella banda larga potrebbero essere in parte prese in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Negli accordi di partenariato gli Stati membri dovrebbero decidere se rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni o a livello nazionale per tutto il periodo di programmazione. La concentrazione tematica a livello nazionale dovrebbe essere stabilita da tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo e consentire una certa flessibilità sul piano dei singoli programmi. Poiché anche il sostegno a carico del Fondo di coesione potrebbe contribuire alla concentrazione tematica, è opportuno stabilire le condizioni per tale contributo. Inoltre, la metodologia usata per classificare gli Stati membri dovrebbe essere definita dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e delle regioni nordiche scarsamente popolate.
- (35) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è altresì opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.
- (36) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito di Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR dovrebbe poter sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>.

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).



- (37) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(14)</sup>, ad eccezione degli investimenti specifici di cui al presente regolamento.
- (38) Nel contesto del sostegno del FESR agli investimenti produttivi è opportuno chiarire che gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi e contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Occorre altresì prevedere che, a determinate condizioni, il FESR e il Fondo di coesione possano sostenere investimenti in imprese diverse dalle PMI. Inoltre, sulla base dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero sostenere anche investimenti in imprese diverse dalle PMI, compresi in particolare i servizi di pubblica utilità, quando riguardano investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico nei settori dell'energia, dell'ambiente e della biodiversità, dei trasporti e della connettività digitale.
- (39) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE, compreso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore della rete TEN-T e dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente. In tale contesto, il Fondo di coesione potrebbe altresì sostenere l'adeguamento energetico e sismico combinato. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco delle attività dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno, dovrebbe essere semplificato. Il FESR dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture – comprese le infrastrutture commerciali di ricerca e innovazione per le PMI – gli alloggi per le comunità emarginate e i gruppi svantaggiati, le famiglie a basso reddito e i migranti, la cultura e il patrimonio, le infrastrutture per il turismo sostenibile e i servizi alle imprese, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate, emarginate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i Fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di strutture e di risorse umane e i costi connessi alle misure rientranti nell'ambito di applicazione del FSE+.
- (40) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup> devono continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa («regolamento MCE per il periodo 2021-2027»).
- (41) Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>, al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva e gli investimenti nelle imprese in difficoltà quali definite nel regolamento (UE) n. 651/2014 <sup>(17)</sup>, salvo se autorizzati nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali. Il FESR e il Fondo di coesione non dovrebbero inoltre sostenere determinati investimenti negli aeroporti, negli impianti per il conferimento in discarica e per il trattamento dei rifiuti residui o nei combustibili fossili. È pertanto opportuno che il FESR possa sostenere misure mirate di mitigazione ambientale e di sicurezza negli aeroporti regionali purché l'obiettivo primario degli investimenti sia chiaramente individuato in termini di norme dell'Unione in materia di ambiente, sicurezza o protezione e sia in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.

<sup>(14)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

<sup>(16)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Nel caso degli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, per rifiuti residui si dovrebbero intendere principalmente i rifiuti urbani indifferenziati e gli scarti del trattamento dei rifiuti. Si potrebbe sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento efficienti secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>, in conformità degli obiettivi fissati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, si potrebbero sostenere l'uso di caldaie per il teleriscaldamento alimentate da una combinazione di gas e fonti energetiche rinnovabili. In tali casi, il sostegno a carico dei entrambi i fondi dovrebbe corrispondere proporzionalmente alla quota di energia rinnovabile immessa in tali caldaie. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR o del Fondo di coesione.

- (42) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se pertinente, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine l'insieme dei principali indicatori figurante nell'allegato II.
- (43) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(19)</sup>, è opportuno che il FESR e il Fondo di coesione siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti di entrambi i fondi sul terreno.
- (44) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta, gli Stati membri dovrebbero poter presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti attivati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione. La Commissione dovrebbe valutare tale richiesta in base al patto di stabilità e crescita e al codice di condotta.
- (45) Il FESR dovrebbe affrontare i problemi delle zone svantaggiate – in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino demografico – per quanto concerne l'accesso ai servizi di base, compresi i servizi digitali, rendendo più attrattivi gli investimenti, anche attraverso gli investimenti delle imprese e la connettività con i grandi mercati. A tal fine, il FESR dovrebbe prestare attenzione alle sfide specifiche in materia di sviluppo con cui devono misurarsi alcune regioni insulari, frontaliere o di montagna. Inoltre il FESR dovrebbe prestare particolare attenzione alle difficoltà specifiche delle zone, scarsamente popolate, di livello NUTS 3 e a livello delle unità amministrative locali, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>, conformemente ai criteri di cui al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, vale a dire quelle zone con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato, o le zone che hanno subito una diminuzione media annua della popolazione pari almeno all'1 % nel periodo 2007-2017. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di piani d'azione volontari specifici a livello locale per tali zone, al fine di contrastare queste sfide demografiche.
- (46) Allo scopo di massimizzare il contributo volto ad affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e demografici, come previsto dall'articolo 174 TFUE, le azioni nel settore dello sviluppo territoriale dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e rurali, e prestare attenzione ai collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno

<sup>(18)</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e cittadine, delle parti economiche e sociali, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. Le strategie territoriali dovrebbero anche poter beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il ricorso al FESR, al FSE+, al FEAMP e al FEASR.

- (47) Per migliorare la resilienza delle comunità nelle zone rurali e le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, il sostegno a carico del FESR dovrebbe essere utilizzato per sviluppare progetti quali i piccoli comuni intelligenti di cui alla risoluzione del Parlamento europeo, del 3 ottobre 2018, su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche, in particolare sviluppando nuove opportunità, tra cui servizi decentrati, soluzioni energetiche nonché tecnologie e innovazioni digitali.
- (48) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno alle aree urbane potrebbe assumere la forma di un programma distinto o di una priorità distinta e dovrebbe poter beneficiare di un approccio plurifondo. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno l'8 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.
- (49) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa urbana europea, da realizzare in regime di gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe comprendere tutte le aree urbane, tra cui quelle funzionali, e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea. Per stimolare la partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici nell'ambito dell'agenda urbana, il FESR dovrebbe sostenere i costi organizzativi connessi a tale partecipazione. L'iniziativa potrebbe comprendere la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, in particolare la cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nelle fasi di gestione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente gli Stati membri, le autorità regionali e locali. Le azioni concordate nell'ambito di tale modello di gestione potrebbero comprendere scambi che coinvolgano i rappresentanti regionali e locali. Le azioni intraprese nell'ambito dell'iniziativa urbana europea dovrebbero promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali all'interno delle aree urbane funzionali. La cooperazione con la rete europea per lo sviluppo rurale riveste particolare importanza a tale riguardo.
- (50) La commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale dovrebbero essere promosse su tutto il territorio dell'Unione attraverso i nuovi investimenti in materia di innovazione interregionale, che saranno gestiti dalla Commissione. Sostenendo progetti di innovazione nei settori della specializzazione intelligente, compresi progetti pilota e misure di sviluppo delle capacità, essi andranno a beneficio, in particolare, delle regioni meno sviluppate, stimolandone gli ecosistemi di innovazione e la capacità di integrarsi in catene del valore dell'Unione più ampie. Dovrebbero inoltre contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 dal titolo «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», in particolare per sostenere le piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori critici.
- (51) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE che prevede una dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione dovrebbe essere in grado di coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi del servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti impedimenti. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero potere coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le

spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale dotazione non dovrebbe essere soggetta ai requisiti di concentrazione tematica. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

- (52) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali e inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che potrebbero verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FESR in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del fondo. Inoltre, le decisioni di esecuzione in relazione a una misura temporanea per l'uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere adottate senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alla misura stabilita dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure.
- (53) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce un elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (54) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite nonché delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare sia FESR che il Fondo di coesione in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI COMUNI .....	71
Articolo 1	Oggetto .....	71
Articolo 2	Compiti del FESR e del Fondo di coesione .....	71
Articolo 3	Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione .....	71
Articolo 4	Concentrazione tematica del sostegno del FESR .....	73
Articolo 5	Ambito d'intervento del FESR .....	75
Articolo 6	Ambito d'intervento del Fondo di coesione .....	76
Articolo 7	Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione .....	76
Articolo 8	Indicatori .....	78
CAPO II	DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE .....	78
Articolo 9	Sviluppo territoriale integrato .....	78
Articolo 10	Sostegno alle zone svantaggiate .....	78
Articolo 11	Sviluppo urbano sostenibile .....	79
Articolo 12	Iniziativa urbana europea .....	79
Articolo 13	Investimenti in materia di innovazione interregionale .....	80
Articolo 14	Regioni ultraperiferiche .....	80
CAPO III	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	81
Articolo 15	Disposizioni transitorie .....	81
Articolo 16	Esercizio della delega .....	81
Articolo 17	Riesame .....	82
Articolo 18	Entrata in vigore .....	82
ALLEGATO I	INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 .....	83
ALLEGATO II	INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO .....	91

## CAPO I

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Articolo 1

**Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

## Articolo 2

**Compiti del FESR e del Fondo di coesione**

1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.
3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

## Articolo 3

**Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione**

1. In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:
  - a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:
    - i) sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
    - ii) permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
    - iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;
    - iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;
    - v) rafforzare la connettività digitale;
  - b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a:
    - i) promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
    - ii) promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;
    - iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E);

- iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;
  - v) promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile;
  - vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
  - vii) rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;
  - viii) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio;
- c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a:
- i) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;
  - ii) sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;
- d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:
- i) rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale;
  - ii) migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza;
  - iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;
  - iv) promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;
  - v) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;
  - vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale;
- e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (OS 5), provvedendo a:
- i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;
  - ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

Il sostegno nell'ambito dell'OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all'articolo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell'ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo.

3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3.

4. Nell'ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», se tali attività:

- a) migliorano la capacità delle autorità del programma;

- b) migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma; o
- c) rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

#### Articolo 4

### Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall'assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9.

2. Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3. Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060. Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione.

4. Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue:

- a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);
- b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);
- c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»).

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3.

5. Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue:

- a) regioni più sviluppate;
- b) regioni in transizione;
- c) regioni meno sviluppate.



6. Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica:
- gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l'85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 30 % all'OS 2;
  - gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;
  - gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.

Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente.

7. Qualora uno Stato membro assegni all'OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall'assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l'assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2.

8. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

9. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

11. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato.

12. Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.

## Articolo 5

**Ambito d'intervento del FESR**

1. Il FESR sostiene:
  - a) gli investimenti in infrastrutture;
  - b) le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;
  - c) gli investimenti legati all'accesso ai servizi;
  - d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
  - e) attrezzature, software e attività immateriali;
  - f) le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;
  - g) l'informazione, la comunicazione e gli studi; e
  - h) l'assistenza tecnica.
2. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:
  - a) se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);
  - b) se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);
  - c) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup> mediante strumenti finanziari; o
  - d) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).
3. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.
4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l'acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.
5. Nell'ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:
  - a) la condivisione di strutture e di risorse umane; e
  - b) gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.
6. Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
7. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

8. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l'impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

9. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

#### Articolo 6

##### **Ambito d'intervento del Fondo di coesione**

1. Il Fondo di coesione sostiene:

- a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente, con particolare attenzione per l'energia rinnovabile;
- b) gli investimenti nella TEN-T;
- c) l'assistenza tecnica;
- d) l'informazione, la comunicazione e gli studi.

Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.

#### Articolo 7

##### **Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione**

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
  - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
  - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
  - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
  - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  - iii) gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(22)</sup> a fini pubblici; e
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2. L'importo totale del sostegno dell'Unione agli investimenti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

- a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell'RNL medio dell'UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell'1,55 %;
- b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dell'1 %;
- c) per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3. Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4. Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall'autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.

5. Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell'edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.

6. I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(23)</sup>.

<sup>(22)</sup> Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

<sup>(23)</sup> Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 8***Indicatori**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
3. Conformemente all'obbligo di rendicontazione previsto all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(24)</sup> («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. La Commissione valuta il modo in cui l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell'attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

## CAPO II

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE***Articolo 9***Sviluppo territoriale integrato**

1. Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.
2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 10***Sostegno alle zone svantaggiate**

A norma dell'articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine.

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

*Articolo 11***Sviluppo urbano sostenibile**

1. Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell'articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell'ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

2. Almeno l'8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060.

3. La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

4. Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.

*Articolo 12***Iniziativa urbana europea**

1. Il FESR sostiene anche l'Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l'agenda urbana per l'UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell'agenda urbana per l'UE.

2. L'Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti:

- a) il sostegno delle azioni innovative;
- b) il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l'Iniziativa urbana europea.

3. Il modello di governance dell'Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile.

#### Articolo 13

##### **Investimenti in materia di innovazione interregionale**

1. Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
2. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee.
3. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura:
  - a) un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell'innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;
  - b) un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate.
4. Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell'ambito dei due elementi costitutivi.
5. La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta.
6. Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l'equilibrio di genere.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

7. Nell'attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059.
8. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(25)</sup> («regolamento Orizzonte Europa»).

#### Articolo 14

##### **Regioni ultraperiferiche**

1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

<sup>(25)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

2. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:
  - a) le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 5 del presente regolamento;
  - b) in deroga all'articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:
  - a) le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
  - b) gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
  - c) le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;
  - d) gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### *Articolo 15*

#### **Disposizioni transitorie**

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

##### *Articolo 16*

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.



6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 17*

**Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

*Articolo 18*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

## ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 <sup>(1)</sup>

Tabella 1

## Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione \*\*

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Output	Risultati
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)	i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	RCO <sup>(1)</sup> 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)* <sup>(2)</sup> RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*	RCR <sup>(3)</sup> 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno* RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*
		RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari* RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario* RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno* RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) <sup>(3)</sup> * RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi* RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*
		RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione RCO 10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca RCO 96 – Investimenti interregionali per l'innovazione in progetti dell'Unione*	RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa* RCR 06 - Domande di brevetto presentate* RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello* RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno
	ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese*	RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*

<sup>(1)</sup> Da utilizzare, per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), nonché per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e, per Interreg, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1059 (Interreg).

		RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali*	RRCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese* RRCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*
	iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	RCO 15 - Nuova capacità di incubazione* RCO 103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*	RRCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato* RRCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi* RRCR 19 - Imprese con un maggiore fatturato* RRCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*
	iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	RCO 16 – Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale RCO 101 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*	RRCR 97 – Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI RRCR 98 – Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (?) *
	v) Rafforzare la connettività digitale	RCO 41 - Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità RCO 42 - Imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità	RRCR 53 - Abitazioni con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità RRCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)	i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento RCO123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi	RRCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (?) RRCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra* RRCR 105 - Emissioni stimate di gas a effetto serra causate da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un'alimentazione a combustibili fossili solidi a un'alimentazione a gas
	ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (?) * RCO 97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*	RRCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (?) *

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/85

		RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile*
iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)	RCO 23 - Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica RCO 124: Reti di trasporto e distribuzione del gas recentemente costruite o migliorate	RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti RCR 34 - Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti
iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali* RCO 122 — Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane RCO 25 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni, RCO 106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturare per l'adattamento ai cambiamenti climatici* RCO 27 – Strategie nazionali e subnazionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici* RCO 28 - Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi RCO 121 - Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)	RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi) RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*
v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue

	<p>RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue</p> <p>RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue</p>	<p>RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico</p>
vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	<p>RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti</p> <p>RCO 107 - Investimenti in impianti per la raccolta differenziata</p> <p>RCO 119 - Rifiuti preparati per il riutilizzo</p>	<p>RCR 103 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata</p> <p>RCR 47 - Rifiuti riciclati</p> <p>RCR 48 - Rifiuti usati come materie prime</p>
vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	<p>RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento</p> <p>RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno</p> <p>RCO 39 - Area dotata di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico</p>	<p>RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria*</p> <p>RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate*</p> <p>RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi, o per altri scopi</p>
viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	<p>RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane</p> <p>RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate</p> <p>RCO 57 - Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo*</p> <p>RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno*</p> <p>RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)*</p> <p>RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati</p>	<p>RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati</p> <p>RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate</p> <p>RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti</p>

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/87

<p>3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)</p>	<p>i) Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente e resiliente ai cambiamenti climatici</p>	<p>RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - TEN-T (*)</p> <p>RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - TEN-T</p> <p>RCO 108 - Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T</p> <p>RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - TEN-T</p> <p>RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T</p> <p>RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - TEN-T</p> <p>CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - TEN-T</p>	<p>RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate</p> <p>RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura stradale</p> <p>RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria</p> <p>RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate</p> <p>RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci</p> <p>RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne</p>
	<p>ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera</p>	<p>RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - non TEN-T</p> <p>RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 110 - Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T</p> <p>RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - non TEN-T</p> <p>RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - non TEN-T</p> <p>RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 53 - Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate*</p> <p>RCO 54 - Connessioni intermodali nuove o modernizzate*</p>	

4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)	i) Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi o modernizzati
	ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	RCO 66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	RCR 70 - Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate
	iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati* RCO113 - Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati*	RCR 67 - Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
	iv) Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	RCO 63 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate	RCR 66 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate
	v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	RCR 72 - Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

		RCO 70 - Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)	RCR 74 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate
	vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*	RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)	i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	RCO 74 - Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato* RCO 75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno* RCO 76 - Progetti integrati di sviluppo territoriale	
	ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo beneficiarie di un sostegno* RCO 112 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato RCO 114 - Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane*	

\*\* Per motivi di presentazione, gli indicatori comuni di output e di risultato sono raggruppati per obiettivo specifico nel quadro di un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. In particolare, l'OS 5 può utilizzare gli indicatori comuni pertinenti elencati per gli OS 1-4. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori comuni contrassegnati con un asterisco (\*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli OS 1-4.

(<sup>1</sup>) RCO: indicatore comune di output REGIO.

(<sup>2</sup>) Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(<sup>3</sup>) RCR: indicatore comune di risultato REGIO.

(<sup>4</sup>) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Tabella 2

### Indicatori comuni di output e di risultato supplementari per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg	RCO 81 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero RCO 115 - Eventi pubblici organizzati congiuntamente a livello transfrontaliero RCO 82 - Partecipazione ad azioni congiunte per la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati congiuntamente RCO 84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell'ambito di progetti	RCR 79 - Strategie e piani d'azione congiunti adottati da organizzazioni RCR 104 - Soluzioni adottate o potenziate da organizzazioni
-----------------------------------	--	---



L 231/90

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2021

<p>RCO 116 - Soluzioni elaborate congiuntamente</p> <p>RCO 85 - Partecipazione a programmi di formazione comuni</p> <p>RCO 117 - Soluzioni a ostacoli amministrativi o giuridici identificati a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici congiunti sottoscritti</p> <p>RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 118 - Organizzazioni che cooperano per la governance multi-livello delle strategie macroregionali</p> <p>RCO 90 - Progetti per le reti di innovazione a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 120 - Progetti a sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero per accrescere i legami tra zone urbane e rurali</p>	<p>RCR 81 - Completamento di programmi di formazione congiunti</p> <p>RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici attenuati o risolti a livello transfrontaliero</p> <p>RCR 83 - Persone interessate da accordi amministrativi o giuridici comuni sottoscritti</p> <p>RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto</p> <p>RCR 85 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto</p>
--	---

## ALLEGATO II

**INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO**

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Output	Risultati
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)	i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	CCO <sup>(1)</sup> 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	CCR <sup>(2)</sup> 01 – Piccole e medie imprese <sup>(3)</sup> (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti, processi, marketing o organizzazione
	ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	CCO 03 - Imprese e istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi digitali	CCR 02 – Numero annuale di utenti di prodotti, servizi e processi digitali nuovi o aggiornati
	iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per rafforzare la crescita e la competitività	CCR 03 - Posti di lavoro creati in imprese beneficiarie di un sostegno
	iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	CCO 05 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	CCR 04 – Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
	v) Rafforzare la connettività digitale	CCO 13 - Abitazioni e imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità	CCR 12 - Abitazioni e imprese aggiuntive con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed	i) Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare la prestazione energetica	CCR 05 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria
	ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	CCO 07 – Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile	CCR 06 - Energie rinnovabili supplementari prodotte
	iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)	CCO 08 - Sistemi di gestione digitali per sistemi energetici intelligenti	CCR 07 - Utenti aggiuntivi allacciati a sistemi energetici intelligenti
	iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	CCO 09 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofe	CCR 08 - Popolazione aggiuntiva che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)	v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue
	vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti	CCR 10 - Rifiuti aggiuntivi riciclati
	vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi	CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria
	viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane	CCR 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate
3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)	i) Sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale	CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate	CCR 13 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura stradale CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da trasporti ferroviari migliorati
	ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera	CCO 22 - Rete non TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate CCO 23 - Rete non TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate	
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)	i) Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	CCO 17 - Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	CCR 16 - Numero annuale di utenti delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego
	ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	CCO 18 - Capacità delle strutture scolastiche e per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	CCR 17 - Numero annuale di utenti che utilizzano le strutture scolastiche e per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate
	iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi	CCO 19 - Capacità delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate CCO 25 - Popolazione interessata dai progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle	CCR 18 - Numero annuale di utenti delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/93

	svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	
	iv) Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	CCO 26 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate	CCR 20 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate
	v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	CCO 20 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	CCR 19 - Numero annuale di utenti dei servizi sanitari nuovi o modernizzati
	vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	CCO 24 – Siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	CCR 21 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)	i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	CCO 21 - Popolazione interessata da strategie di sviluppo territoriale integrato	
	ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane		

(<sup>1</sup>) CCO: principale indicatore comune di output REGIO.

(<sup>2</sup>) CCR: principale indicatore comune di risultato REGIO.

(<sup>3</sup>) Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 2021****recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È anche necessario adottare disposizioni specifiche riguardanti l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni e, ove pertinente, paesi partner e paesi terzi, cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo nonché la gestione finanziaria.

<sup>(1)</sup> GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

<sup>(2)</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 247) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

- (3) La promozione dell'Interreg è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle piccole e medie imprese per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti della cooperazione territoriale europea (CTE) è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione <sup>(6)</sup> e anche gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la componente sugli aiuti a finalità regionale di tale regolamento contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Considerata l'esperienza acquisita in 30 anni e tenuto conto del basso valore finanziario dei progetti e della scarsa probabilità di un impatto negativo sugli scambi e sulla concorrenza, da un lato, e dell'elevato valore aggiunto apportato dai programmi esistenti alla coesione territoriale in Europa, dall'altro, l'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il finanziamento dei progetti CTE dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante una futura modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, esonerando così in larga misura il finanziamento pubblico dei progetti Interreg dall'obbligo di notifica preventiva e facilitando notevolmente l'attuazione di tali progetti.
- (4) Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo Interreg. In tale processo, è opportuno tenere conto dei principi di partenariato e di governance multi-livello, assicurando che la dimensione del partenariato per programma permanga efficace.
- (5) Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (6) La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 da titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» («comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza, le aree dei programmi per la cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere identificate come le regioni e le aree frontaliere o separate dal mare da una distanza massima di 150 km in cui possa effettivamente avere luogo l'interazione transfrontaliera o si possano individuare aree funzionali, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.
- (7) La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri o loro regioni e uno o più paesi o regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.
- (8) La componente «cooperazione transnazionale» dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità dell'Unione, nel pieno rispetto della sussidiarietà. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione e attorno ai bacini marittimi con un massimo di flessibilità per assicurare la coerenza e la continuità dei programmi di cooperazione, compresa la precedente cooperazione transfrontaliera marittima esterna entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la possibilità di creare sottoprogrammi e specifici comitati direttivi.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (9) Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice. Nell'ambito di tale componente, potrebbero essere lanciati inviti a presentare proposte per un finanziamento combinato a titolo del FESR, dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («NDICI») istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup> e dall'associazione d'oltremare istituita con decisione 2013/755/UE<sup>(9)</sup>, attraverso modalità di gestione da concordare tra gli Stati membri e le regioni e i paesi terzi partecipanti.
- (10) Sulla base dell'esperienza acquisita con i programmi di cooperazione interregionale a titolo dell'Interreg, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe essere incentrata sulla promozione dell'efficacia della politica di coesione attraverso quattro programmi specifici: un programma volto a consentire lo scambio di esperienze, approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici, e l'obiettivo specifico Interreg «una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»; un programma dedicato allo scambio di esperienze e allo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, compreso il sostegno alle azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058, a integrazione dell'iniziativa di cui all'articolo 12 di detto regolamento e in coordinamento con la stessa; un programma destinato allo scambio di esperienze, agli approcci innovativi e allo sviluppo di capacità per armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg, per armonizzare e semplificare le azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, e per promuovere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), già istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>, nonché delle strategie macroregionali; e un programma volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. I quattro programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.
- (11) È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>.
- (12) È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), l'NDICI e la decisione sull'associazione d'oltremare, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione interregionale e della cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Tuttavia, per i fondi IPA III allocati alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC») e i fondi NDICI allocati alla cooperazione transfrontaliera per l'area geografica del vicinato («NDICI-CBC»), il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III-CBC e dell'NDICI-CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 489/2009 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

<sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

- (13) L'assistenza dell'IPA III deve essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA III a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA III deve continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA III per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA III deve interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.
- (14) Per quanto attiene all'assistenza NDICI, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.
- (15) È importante continuare ad osservare il ruolo del servizio europeo per l'azione esterna istituito dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio <sup>(12)</sup> e quello della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI.
- (16) In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i paesi e territori d'oltremare («PTOM») e i paesi terzi, sempre tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE». Dovrebbe essere possibile realizzare tale cooperazione in stretto partenariato con le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe sancire la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.
- (18) È necessario stabilire le risorse stanziare per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti.
- (19) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di conseguire un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
- (20) Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi strategici della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi strategici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, in modo da consentire interventi di tipo FSE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup> attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

<sup>(12)</sup> Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).



- (21) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la cooperazione e la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le specificità di tale programma, quest'ultimo dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito, integrato in tale programma tra le entrate con destinazione specifica esterna. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg: un obiettivo volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi, accrescere la fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone; e un secondo obiettivo volto a far fronte a questioni di cooperazione in materia di sicurezza, gestione dei valichi di frontiera e migrazione.
- (23) La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Le sinergie e le complementarità fra le componenti dell'Interreg dovrebbero essere rafforzate.
- (24) Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, agli audit delle operazioni e alla trasparenza e comunicazione dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.
- (25) Dovrebbero essere mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate effettivamente comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare nello sviluppo e nell'attuazione, nonché nella dotazione di organico o nel finanziamento o in entrambi e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in due di queste quattro dimensioni di cooperazione, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.
- (26) Nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, i progetti che prevedono contatti tra persone (*people-to-people*) e su piccola scala sono strumenti importanti ed efficaci, con un elevato valore aggiunto europeo, per eliminare gli ostacoli transfrontalieri e connessi alle frontiere, promuovere i contatti tra le popolazioni a livello locale e avvicinare tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. Sino ad ora sono stati sostenuti tramite fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, sebbene non siano mai stati oggetto di disposizioni specifiche, il che rende necessario chiarire le norme che disciplinano tali fondi. Al fine di preservare il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti *people-to-people* e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a somme forfetarie.
- (27) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali, noti anche come «antenne», che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le autorità competenti, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre, laddove possibile, gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che beneficiano di un sostegno limitato dell'Unione o i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica, anche per le succursali regionali di segretariati congiunti e punti di contatto istituiti per essere più vicini ai potenziali beneficiari e partner.

- (28) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»<sup>(14)</sup> del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei finanziamenti sul terreno.
- (29) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione e complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e il diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione<sup>(15)</sup> adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.
- (30) È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico. In tale contesto, dovrebbe essere istituita un'entità giuridica transfrontaliera, comprese le euroregioni, con personalità giuridica ai sensi della legislazione di uno dei paesi partecipanti; dovrebbe inoltre essere garantita la partecipazione delle autorità regionali e locali di tutti i paesi partecipanti.
- (31) Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, ossia dalla Commissione al partner capofila attraverso l'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, a meno che ciò comporti doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano l'importo complessivo del contributo del rispettivo fondo dell'Unione in toto e nei tempi concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.
- (32) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario»)<sup>(16)</sup>, le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi Interreg, in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione annuale di controllo e agli audit delle operazioni dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.
- (33) Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. È opportuno stabilire disposizioni per la responsabilità di Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, nel senso che sia lo Stato membro a rimborsare l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero.

<sup>(14)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(15)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (34) Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento finanziario. È opportuno stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.
- (35) Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dovrebbe poter essere attuata in regime di gestione indiretta. È opportuno stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.
- (36) Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>, è opportuno che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione dovrebbe conservare determinati diritti relativi alla selezione di tale tipo di progetti.
- (37) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per adottare e modificare gli elenchi dei settori del programma Interreg destinati a ricevere un sostegno e l'elenco dell'importo totale del sostegno dell'Unione destinato a ciascun programma Interreg. È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>. Benché tali atti siano di natura generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico. Se del caso, i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento finanziario esterno dovrebbero anche rispettare la procedura di cui al regolamento IPA III e al regolamento (UE) 2021/947.
- (38) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di approvazione dei programmi Interreg e delle modifiche degli stessi. Ove applicabile, i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite ai sensi del regolamento IPA III e del regolamento (UE) 2021/947 relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.
- (39) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L77 del 15.3.2014, pag. 27).

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (40) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare l'Interreg in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPONENTI INTERREG
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Componenti dell'Interreg
SEZIONE II	COPERTURA GEOGRAFICA
Articolo 4	Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
Articolo 5	Copertura geografica per la cooperazione transnazionale
Articolo 6	Copertura geografica per la cooperazione interregionale
Articolo 7	Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche
Articolo 8	Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno
SEZIONE III	RISORSE E TASSI DI COFINANZIAMENTO
Articolo 9	Risorse del FESR per i programmi Interreg
Articolo 10	Disposizioni per i sostegni da più fondi
Articolo 11	Elenco delle risorse dei programmi Interreg
Articolo 12	Restituzione di risorse e sospensione
Articolo 13	Tassi di cofinanziamento
CAPO II	OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA
Articolo 14	Obiettivi specifici dell'Interreg
Articolo 15	Concentrazione tematica
CAPO III	PROGRAMMAZIONE
SEZIONE I	PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI INTERREG
Articolo 16	Preparazione e presentazione dei programmi Interreg
Articolo 17	Contenuto dei programmi Interreg
Articolo 18	Approvazione dei programmi Interreg
Articolo 19	Modifica dei programmi Interreg
SEZIONE II	SVILUPPO TERRITORIALE
Articolo 20	Sviluppo territoriale integrato
Articolo 21	Sviluppo locale di tipo partecipativo
SEZIONE III	OPERAZIONI E FONDI PER PICCOLI PROGETTI
Articolo 22	Selezione delle operazioni Interreg
Articolo 23	Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg
Articolo 24	Sostegno a progetti di volume finanziario modesto
Articolo 25	Fondi per piccoli progetti
Articolo 26	Compiti del partner capofila
SEZIONE IV	ASSISTENZA TECNICA
Articolo 27	Assistenza tecnica

CAPO IV	SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE
SEZIONE I	SORVEGLIANZA
Articolo 28	Comitato di sorveglianza
Articolo 29	Composizione del comitato di sorveglianza
Articolo 30	Funzioni del comitato di sorveglianza
Articolo 31	Riesame
Articolo 32	Trasmissione di dati
Articolo 33	Relazione finale sulla performance
Articolo 34	Indicatori per i programmi Interreg
SEZIONE II	VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE
Articolo 35	Valutazione durante il periodo di programmazione
Articolo 36	Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
CAPO V	AMMISSIBILITÀ
Articolo 37	Regole in materia di ammissibilità delle spese
Articolo 38	Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
Articolo 39	Costi per il personale
Articolo 40	Spese d'ufficio e amministrative
Articolo 41	Spese di viaggio e soggiorno
Articolo 42	Costi per consulenze e servizi esterni
Articolo 43	Spese relative alle attrezzature
Articolo 44	Spese per infrastrutture e lavori
CAPO VI	AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG, GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT
Articolo 45	Autorità dei programmi Interreg
Articolo 46	Funzioni dell'autorità di gestione
Articolo 47	Funzione contabile
Articolo 48	Funzioni dell'autorità di audit
Articolo 49	Audit delle operazioni
CAPO VII	GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 50	Impegni di bilancio
Articolo 51	Pagamento e prefinanziamento
Articolo 52	Recuperi
CAPO VIII	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
Articolo 53	Disposizioni applicabili
Articolo 54	Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
Articolo 55	Metodi di gestione
Articolo 56	Ammissibilità
Articolo 57	Grandi progetti di infrastrutture
Articolo 58	Appalti
Articolo 59	Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente
Articolo 60	Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

## CAPO IX DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRECTA

Articolo 61 Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

## CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 Esercizio della delega

Articolo 63 Procedura di comitato

Articolo 64 Disposizioni transitorie

Articolo 65 Entrata in vigore

## ALLEGATO Modello per i programmi interreg

Mappa Mappa dell'area del programma

Appendice 1 Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Appendice 2 Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Appendice 3 Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## SEZIONE I

**Oggetto, ambito di applicazione e componenti Interreg**

## Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

Il presente regolamento stabilisce altresì le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'Interreg («programmi Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo di programmazione 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione 2013/755/UE (congiuntamente denominati «strumenti di finanziamento esterno dell'Unione») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce obiettivi specifici supplementari come anche l'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

Il regolamento (UE) 2021/1060 e il regolamento (UE) 2021/1058 si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando il regolamento (UE) 2021/1060\* possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «beneficiario dell'IPA III»: un paese o territorio elencato nel pertinente allegato del regolamento IPA III;
- 2) «paese terzo»: paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con destinazione specifica esterna;
- 3) «paese partner»: un beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
- 4) «entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti;



- 5) «organizzazione di integrazione e cooperazione regionali»: nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando tale regolamento fa riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento è inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ai «Fondi» elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento o al regolamento (UE) 2021/1058, si intende che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

### Articolo 3

#### Componenti dell'Interreg

Nell'ambito dell'Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, sostengono le componenti seguenti:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe («Interreg A»):
  - a) cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2; o
  - b) cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:
    - i) beneficiari dell'IPA III;
    - ii) paesi partner sostenuti dall'NDICI; o
    - iii) la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi o attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi, nei paesi partner e nei PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («Interreg B»);
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione («Interreg C»), promuovendo:
  - a) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» («programma Interreg Europe»);
  - b) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi urbane in materia di sviluppo integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, sostenendo le azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058 nonché integrando in maniera coordinata l'iniziativa delineata all'articolo 12 di tale regolamento («programma URBACT»);
  - c) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità al fine di («programma INTERACT»):
    - i) armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg nonché contribuire alla capitalizzazione dei loro risultati;
    - ii) armonizzare e semplificare le possibili azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d, punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060;

- iii) sostenere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
  - d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale («programma ESPON»);
- 4) la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («Interreg D»).

## SEZIONE II

### **Copertura geografica**

#### *Articolo 4*

#### **Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera**

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.
2. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.
3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

#### *Articolo 5*

#### **Copertura geografica per la cooperazione transnazionale**

1. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.
2. Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un programma di cooperazione transnazionale, detto programma può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione:
  - a) le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino;
  - b) i PTOM;
  - c) le Isole Fær Øer;
  - d) le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI.
4. Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

*Articolo 6***Copertura geografica per la cooperazione interregionale**

1. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, è ammesso al sostegno del FESR.
2. I programmi di cooperazione interregionale possono interessare l'intero territorio di paesi terzi, paesi partner e altri territori, o parti di esso, o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 7, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

*Articolo 7***Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche**

1. Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.
2. I programmi Interreg che coinvolgono le regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner, o parti di essi, sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal programma paesi e territori d'oltremare (PTOM) o entrambi.

*Articolo 8***Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno**

1. Ai fini degli articoli da 4 a 7, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come programmi «Interreg A IPA III CBC» (IPA III-CBC) o come «programmi Interreg A NEXT» (NDICI-CBC).

2. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma contengono anche un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o che contribuiscono al bilancio dell'Unione mediante entrate con destinazione specifica esterne.

*SEZIONE III***Risorse e tassi di cofinanziamento***Articolo 9***Risorse del FESR per i programmi Interreg**

1. Le risorse del FESR a favore dei programmi Interreg ammontano a 8 050 000 000 EUR a prezzi del 2018 delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:
  - a) il 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima («componente A»);
  - b) il 18,2 % (vale a dire, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione transnazionale («componente B»);

- c) il 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale («componente C»);
- d) il 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche («componente D»).
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti A, B e D, secondo la metodologia di cui all'allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060, ripartiti per anno.
4. Per ciascuna delle componenti A, B e D, ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria da una di tali componenti a una o più delle altre.
5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

#### Articolo 10

### Disposizioni per i sostegni da più fondi

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i documenti di strategia pluriennali relativamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e transnazionale sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dal FESR e dall'IPA III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento e, ove opportuno, con il dovuto rispetto della procedura di cui al regolamento IPA III.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947.

Con riguardo ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'IPA III, l'atto di esecuzione disciplina anche, ove pertinente, la partecipazione dei beneficiari dell'IPA o dei paesi partner ai programmi Interreg C e D.

2. Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III-CBC o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI-CBC è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

I rispettivi contributi dell'IPA III e dell'NDICI ai programmi Interreg B, C e D tengono conto della composizione del rispettivo partenariato del programma da parte degli Stati membri, dei beneficiari dell'IPA e dei paesi partner. Tali contributi sono stabiliti nei documenti di strategia pluriennali di cui al primo comma del paragrafo 1.

3. Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI-CBC nel quadro dei pertinenti documenti di programmazione strategica. Tale contributo è limitato all'importo massimo stabilito nel regolamento IPA III o nel regolamento (UE) 2021/947.

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per gli anni rimanenti, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle opzioni seguenti:

- richiedere l'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
- continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC; o
- combinare le opzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5. Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) 2021/947 e i PTOM nel quadro della decisione 2013/755/UE, o entrambi, nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947 o all'articolo 87 della decisione 2013/755/UE o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della decisione 2013/755/UE o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi comuni dei programmi Interreg B, C o D o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 59 del presente regolamento che sono stabilite e attuate ai sensi del presente regolamento.

#### Articolo 11

### Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
2. Tali atti di esecuzione contengono anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, suddivisi per Stato membro.

#### Articolo 12

### Restituzione di risorse e sospensione

1. Se per gli esercizi 2022 e 2023 non sia stato presentato alcun programma transfrontaliero esterno alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato, il contributo annuale del FESR a favore di tale programma che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.
2. Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, il contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.
3. Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:
  - a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 59; o
  - b) il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FESR di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

4. Per quanto attiene a un programma Interreg B già approvato dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b).

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono richiedere che:

- a) il programma Interreg sia sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM;
- b) la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili; o
- c) il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di PTOM.

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b), il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg B al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg B, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5. Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto ai sensi del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento IPA III, del regolamento (UE) 2021/947 o della decisione 2013/755/UE.

6. Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 del presente articolo.

#### Articolo 13

##### **Tassi di cofinanziamento**

1. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è superiore all'80 %.
2. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg D non è superiore all'85 % tranne nel caso in cui sia stabilita una percentuale più elevata nella decisione 2013/755/UE o in qualsiasi atto adottato a norma della stessa ovvero, ove applicabile, a norma del regolamento (UE) 2021/947, o di qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso.
3. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III CBC e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, nel regolamento IPA III o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.
4. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI da solo, o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'UE, nel regolamento (UE) 2021/947 o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

#### CAPO II

##### **OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA**

#### Articolo 14

##### **Obiettivi specifici dell'Interreg**

1. Il FESR, entro il suo ambito d'intervento stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1058, e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

2. Nel caso del programma transfrontaliero PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

3. Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

4. Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», mediante una o più delle azioni seguenti:

- a) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi (tutte le componenti);
- b) il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere (componenti A, C, D e, ove opportuno, B);
- c) l'accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni *people-to-people* (componenti A, D e, ove opportuno, B);
- d) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi, nonché altre strategie territoriali (tutte le componenti);
- e) il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche (tutte le componenti che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, paesi partner e PTOM); e
- f) altre azioni per meglio sostenere la governance della cooperazione (tutte le componenti).

5. Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione e l'integrazione economica e sociale dei cittadini di paesi terzi, ad esempio i migranti e i beneficiari di protezione internazionale.

#### Articolo 15

### Concentrazione tematica

1. Almeno il 60 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione allocato a ciascun programma Interreg A, B e D, è allocato ripartendolo all'obiettivo strategico 2 e su a massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne allocano almeno il 60 % del contributo del FESR agli obiettivi strategici 2 e 4 e a un massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Fino a un massimo del 20 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione destinate a ciascun programma Interreg A, B e D, può essere assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione» e fino a un massimo del 5 % all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

3. Quando un programma Interreg B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno l'80% del contributo del FESR e, ove applicabile, parte delle dotazioni degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per priorità diverse dall'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.

4. Tutti gli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e l'obiettivo specifico dell'Interreg di «Una migliore governance della cooperazione», possono essere selezionati per i programmi Interreg Europe e URBACT. Per quanto riguarda i programmi INTERACT ed ESPON, il contributo complessivo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono assegnate all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione».

### CAPO III

## PROGRAMMAZIONE

### SEZIONE I

#### **Preparazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg**

#### *Articolo 16*

#### **Preparazione e presentazione dei programmi Interreg**

1. L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere attuati integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, d'intesa con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previa consultazione dei portatori di interessi.

2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato nell'allegato per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060. Nella preparazione dei programmi Interreg B che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando gli attori pertinenti e assicurano che tali attori a livello macroregionale e di bacino marittimo siano riuniti all'inizio del periodo di programmazione, in linea con detto articolo.

I paesi terzi o i paesi partner o, ove applicabile, i PTOM partecipanti coinvolgono anche i partner del programma, comprese le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

4. Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro il 2 aprile 2022 a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM o delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti.

Tuttavia, qualora un programma Interreg sostenga uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione, lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta il programma Interreg alla Commissione non oltre nove mesi dopo l'adozione da parte della Commissione dei pertinenti documenti di programmazione strategica pluriennali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in conformità all'atto legislativo di base rispettivo di tale strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.



In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM interessati o delle deliberazioni delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 62 al fine di modificare l'allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

#### Articolo 17

### Contenuto dei programmi Interreg

1. Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e la comunicazione dei suoi risultati.

2. Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

Ciascuna priorità corrisponde a un solo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg e consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

3. Ciascun programma Interreg stabilisce:

- a) l'area del programma, compresa, ogniqualevolta sia possibile, una mappa della stessa in un documento separato;
- b) una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:
  - i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale;
  - ii) la necessità comune di investimenti e la complementarità e le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento;
  - iii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
  - iv) le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;
- c) una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici o delle azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;
- d) obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg per ciascuna priorità;
- e) per ciascun obiettivo specifico o per ciascuna azione nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg:
  - i) le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto a tali obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
  - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
  - iii) i principali gruppi di destinatari;
  - iv) un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
  - v) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari; e
  - vi) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

- f) un piano finanziario contenente le tabelle seguenti senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato:
  - i) una tabella che specifichi, per anno, l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per l'intero periodo di programmazione;
  - ii) una tabella che specifichi, per ciascuna priorità, l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;
- g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 nella preparazione del programma Interreg e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in questione;
- h) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; e
- i) un'indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti.

Quando uno Stato membro presenta il programma, provvede affinché il programma sia corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e di un calendario.

4. Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 3, per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera f) di tale paragrafo e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, tali dotazioni finanziarie sono presentate come segue:

- a) per i programmi Interreg A sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo (IPA III CBC o NEXT CBC) che combina i contributi della rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale» e della rubrica 6 «Vicinato e resto del mondo»;
- b) per i programmi Interreg B e C sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal PTOM, sotto forma di un unico importo («fondi Interreg») che combina i contributi della rubrica 2 e della rubrica 6 oppure suddivisi per strumento di finanziamento FESR, IPA III, NDICI e PTOM, in funzione della scelta dei partner del programma;
- c) per i programmi Interreg B sostenuti dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR e PTOM);
- d) per i programmi Interreg D sostenuti dall'NDICI e dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR, NDICI e PTOM, come opportuno).

5. Per quanto attiene al paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto vi), del presente articolo, le tipologie di intervento sono basate su una nomenclatura riportata all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060.

6. Il programma Interreg:

- a) individua le autorità del programma e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;
- b) stabilisce la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
- c) stabilisce la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

7. L'autorità di gestione comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), senza necessità di una modifica del programma.

8. Per quanto riguarda i programmi Interreg A, B o D, se un programma A riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

9. In deroga al paragrafo 3, il contenuto dei programmi Interreg C è adattato al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), non sono richieste;
- b) le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e g), sono fornite in maniera sintetica;
- c) per ciascun obiettivo specifico sono fornite le informazioni seguenti:
  - i) per quanto riguarda INTERACT ed ESPON la definizione di un unico beneficiario o un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;
  - ii) le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto agli obiettivi specifici;
  - iii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
  - iv) i principali gruppi di destinatari; e
  - v) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

#### *Articolo 18*

### **Approvazione dei programmi Interreg**

1. La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e ove opportuno, la sua coerenza con il documento di strategia pluriennale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento o con il pertinente quadro di programmazione strategica ai sensi dell'atto legislativo di base rispettivo di uno o più di tali strumenti.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva ciascun programma Interreg entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
5. Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione del «comitato IPA III», conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III, e del «comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947.

#### *Articolo 19*

### **Modifica dei programmi Interreg**

1. Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'impatto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la conformità della richiesta modifica con i regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e il presente regolamento e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4. La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che approva la modifica di un programma Interreg non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dell'autorità di gestione.

5. Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione, durante il periodo di programmazione, può trasferire fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Il trasferimento e le relative modifiche non sono considerati rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma Interreg da parte della Commissione. I trasferimenti sono effettuati comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3), lettera f), punto ii), unitamente alle eventuali relative modifiche del programma.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o redazionale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

## SEZIONE II

### **Sviluppo territoriale**

#### *Articolo 20*

### **Sviluppo territoriale integrato**

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale responsabili della redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale elencate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, o coinvolti nella selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, di tale regolamento, o coinvolti in entrambi i processi rappresentano almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

Qualora un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT attui un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1060, o un altro strumento territoriale ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera c), di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

#### *Articolo 21*

### **Sviluppo locale di tipo partecipativo**

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

## SEZIONE III

### **Operazioni e fondi per piccoli progetti**

#### *Articolo 22*

### **Selezione delle operazioni Interreg**

1. Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 28.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

Se l'accettazione scritta di cui al quarto comma del presente paragrafo non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o qualunque altra istituzione finanziaria per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Tale garanzia è inserita nel documento di cui al paragrafo 6.

2. Per la selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento.

3. Su richiesta della Commissione, prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

4. Nella selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
- b) garantisce che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie definite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o definite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup> siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

<sup>(19)</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; e
- j) garantisce che, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sia effettuata una valutazione degli impatti previsti dei cambiamenti climatici.

5. Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 riguardo al CLLD e all'articolo 24 del presente regolamento.

6. Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento ove sono esposte le condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 52. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.

### Articolo 23

#### **Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg**

1. Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg A, B e D coinvolgono partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg Europe e URBACT coinvolgono partner di almeno tre paesi partecipanti, dei quali almeno due sono beneficiari di Stati membri.

I beneficiari che ricevono sostegno da fondi Interreg e i partner che partecipano all'operazione ma che non ricevono sostegno economico da tali fondi (denominati congiuntamente «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

2. Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4. I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico o di relativo finanziamento o di entrambi.

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg D, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

5. Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

6. Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi di Interreg A, B e D, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

Nei programmi Interreg Europe e URBACT, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario, un fondo di fondi di partecipazione o un fondo per piccoli progetti, se del caso, può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

7. Un partner unico deve essere registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

#### Articolo 24

### **Sostegno a progetti di volume finanziario modesto**

1. I programmi Interreg A, B e D sostengono progetti di volume finanziario modesto:
  - a) direttamente nell'ambito di ciascun programma; o
  - b) nell'ambito di uno o più fondi per piccoli progetti.
2. Se un programma Interreg B o D non è in grado di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, le ragioni per le quali non è stato possibile adempiere l'obbligo devono essere illustrate nel documento di programma conformemente al punto 6 del modello riportato nell'allegato.

#### Articolo 25

### **Fondi per piccoli progetti**

1. Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del programma Interreg.

I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2. Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione.

Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.

Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

3. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:
  - a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;
  - b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse;
  - c) valuti le domande di sostegno;
  - d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;
  - e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060; e
  - f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni stabilite all'articolo 36.

4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

5. I costi per il personale e gli altri costi corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 43 generati a livello del beneficiario per la gestione di un fondo o fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile di tale fondo o fondi per piccoli progetti, rispettivamente.

6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfetarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti.

Quando si ricorre al finanziamento a tasso fisso, le categorie di costi cui si applica il tasso fisso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

#### Articolo 26

### Compiti del partner capofila

1. Il partner capofila:

- a) definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
- b) assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg; e
- c) assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6.

2. Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi a favore degli altri partner.

3. Qualunque partner in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa a un'operazione Interreg può essere designato come partner capofila.

#### SEZIONE IV

### Assistenza tecnica

#### Articolo 27

### Assistenza tecnica

1. L'importo dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), e non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico.

2. L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso fisso applicando le percentuali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2021/1060, a seconda dei casi.



3. Le percentuali del contributo FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

- a) per i programmi di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: il 7 %;
- b) per i programmi transfrontalieri esterni di cooperazione sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è pari o inferiore al 50 % e per i programmi della componente D, sia per il contributo FESR che per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: il 10 %; e
- c) per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è superiore al 50 % e per i programmi della componente C, sia per il contributo FESR che, se del caso, per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: l'8 %.

4. Per i programmi Interreg con una dotazione FESR totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

5. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale FESR è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato a norma dell'articolo 18.

#### CAPO IV

### SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

#### SEZIONE I

#### **Sorveglianza**

#### *Articolo 28*

#### **Comitato di sorveglianza**

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'articolo 18.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

#### *Articolo 29*

#### **Composizione del comitato di sorveglianza**

1. La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma, e assicura la rappresentanza equilibrata:

- a) delle autorità competenti, compresi gli organismi intermedi;
- b) degli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT; e

- c) dei rappresentanti dei partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

2. L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
3. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

#### Articolo 30

### Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina:
- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;
  - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;
  - c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;
  - d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;
  - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
  - f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture; e
  - g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
2. Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:
- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060;
  - b) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
  - c) le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5; e
  - d) la relazione finale in materia di performance.

#### Articolo 31

### Riesame

1. La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

Il riesame può essere effettuato per iscritto.

2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro un mese, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 30, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti a disposizione degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, paesi partner e PTOM.

3. Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
4. L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi dalla data del riesame, informa la Commissione delle misure adottate.

#### Articolo 32

##### **Trasmissione di dati**

1. Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

2. I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti:

- a) il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
- b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

- a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 62 di tale regolamento;
- e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

#### Articolo 33

##### **Relazione finale sulla performance**

1. Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance del proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello stabilito conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 30, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo.

3. La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi dalla ricezione delle osservazioni in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie da parte dell'autorità di gestione. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.
4. L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

#### Articolo 34

### **Indicatori per i programmi Interreg**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1058 e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto ii), e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2. Ove pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in aggiunta agli indicatori selezionati in conformità del paragrafo 1.

Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento 2021/1058 possono essere utilizzati anche per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi strategici 1-5 o, ove pertinente, nell'ambito degli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

#### SEZIONE II

### **Valutazione e comunicazione**

#### Articolo 35

### **Valutazione durante il periodo di programmazione**

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Oltre alle valutazioni di cui al paragrafo 1, entro il 30 giugno 2029 è effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5. L'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma Interreg.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma Interreg.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

*Articolo 36***Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione**

1. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg. Un responsabile della comunicazione che può essere responsabile di più di un programma.
2. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
3. È di applicazione l'articolo 49, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) 2021/1060 sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
4. Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno fornito da un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiagate per strumenti finanziari a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060 nei modi seguenti:
  - a) fornendo, sul sito web o sui siti dei social media ufficiali del partner, ove tali siti esistano, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal fondo Interreg;
  - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al grande pubblico o ai partecipanti;
  - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, in relazione a operazioni sostenute da un fondo Interreg il cui costo totale superi 100 000 EUR;
  - d) per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo pubblicamente almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg, salvo laddove il beneficiario sia una persona fisica;
  - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il termine «Interreg» è utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Per i fondi per piccoli progetti e gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica sull'operazione Interreg.

Per gli strumenti finanziari, il destinatario finale rende nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantisce la visibilità, in particolare quando promuove azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

6. Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi:
  - a) al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; o
  - b) al destinatario finale che non rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

## CAPO V

## AMMISSIBILITÀ

## Articolo 37

**Norme in materia di ammissibilità delle spese**

1. Un'operazione Interreg può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del rispettivo programma Interreg.

2. Fatte salve le regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo per le categorie di spese non contemplate da dette disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano il programma Interreg nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali regole aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le regole aggiuntive sono adottate prima della selezione delle operazioni.

3. Per questioni non disciplinate dalle regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle regole adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

4. Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente all'ammissibilità stessa di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

5. I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

## Articolo 38

**Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo**

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 39 a 44.

2. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

3. Non sono ammissibili i costi seguenti:

- a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
- b) i costi dei regali; o
- c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

4. Quando si ricorre al tasso fisso di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per calcolare i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale di un'operazione, tale tasso non è applicato ai costi diretti per il personale calcolati sulla base del tasso fisso di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo delle spese pagate in un'altra valuta è convertito in euro da ciascun beneficiario proveniente da paesi che non hanno adottato l'euro utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale tali spese sono state presentate per verifica.

#### Articolo 39

### Costi per il personale

1. I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le modalità seguenti:

- a) a tempo pieno;
- b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
- c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o
- d) su base oraria.

2. I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito:

- a) spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
- b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>, a condizione che tali costi:
  - i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
  - ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
  - iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a) del primo comma, i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di lavoro o di impiego possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto è considerato un atto di impiego.

3. I costi per il personale possono essere rimborsati:

- a) conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, dimostrati dall'atto di impiego e dalle buste paga; o
- b) nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/1060;
- c) in base a un tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; o
- d) in base a una tariffa oraria ai sensi dell'articolo 55, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne i costi diretti per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo pieno nell'ambito dell'operazione o per le persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4. I costi per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come:

- a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; o

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

- b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.
5. Per il personale di cui al paragrafo 1, lettera d), la tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dell'orario.

#### Articolo 40

##### **Spese d'ufficio e amministrative**

1. Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:
- a) canone di locazione degli uffici;
  - b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);
  - c) consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);
  - d) forniture per ufficio;
  - e) contabilità;
  - f) archivi;
  - g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
  - h) sicurezza;
  - i) sistemi informatici;
  - j) comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
  - k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e
  - l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
2. Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell'articolo 54, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

#### Articolo 41

##### **Spese di viaggio e soggiorno**

1. Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:
- a) spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
  - b) spese di vitto;
  - c) spese di soggiorno;
  - d) spese per i visti; e
  - e) indennità giornaliera.
2. Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 42.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.



5. Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

#### Articolo 42

##### **Costi per consulenze e servizi esterni**

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:

- a) studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- b) formazione;
- c) traduzioni;
- d) creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;
- e) promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;
- f) gestione finanziaria;
- g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- h) partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);
- i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- j) diritti di proprietà intellettuale;
- k) verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento;
- l) costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 2021/1060 e dell'articolo 47 del presente regolamento;
- m) costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento (UE) 2021/1060 e degli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
- n) garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
- o) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; e
- p) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

#### Articolo 43

##### **Spese relative alle attrezzature**

1. Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 40, si limitano alle voci seguenti:

- a) attrezzature per ufficio;
- b) hardware e software;
- c) mobilio e accessori;
- d) apparecchiature di laboratorio;
- e) strumenti e macchinari;
- f) attrezzi o dispositivi;
- g) veicoli; e
- h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2. Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:
  - a) non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
  - b) il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e
  - c) possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.

#### Articolo 44

### Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:

- a) acquisto di terreni conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
- b) licenze edilizie;
- c) materiale da costruzione;
- d) manodopera; e
- e) interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).

#### CAPO VI

### AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG: GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

#### Articolo 45

### Autorità dei programmi Interreg

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.
2. L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.
3. Riguardo al programma transfrontaliero PEACE PLUS, l'organismo per i programmi speciali dell'UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.
4. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono individuare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.
5. Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. Fatto salvo l'articolo 22 del presente regolamento, uno o più organismi intermedi possono svolgere detti compiti in un solo Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, laddove tale approccio si basi su strutture esistenti.

#### Articolo 46

### Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli 72, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione della selezione delle operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 73 del suddetto regolamento e, laddove la funzione contabile sia svolta da un organismo differente ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento, ad eccezione dei pagamenti ai beneficiari di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato dal programma in questione, fatte salve le deroghe di cui al capo VIII del presente regolamento.

2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

Per i programmi Interreg sostenuti anche da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, è possibile istituire una o più succursali del segretariato congiunto in uno o più paesi partner o PTOM per svolgere i propri compiti in maggiore prossimità dei potenziali beneficiari e partner del paese partner o PTOM, rispettivamente.

3. In deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano al programma Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 debbano essere svolte mediante l'individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un organismo o di una persona responsabile di tale verifica sul proprio territorio («controllore»).

4. I controllori possono essere gli stessi organismi responsabili dell'esecuzione di tali verifiche per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» oppure, nel caso di paesi terzi, paesi partner o PTOM, dell'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del gruppo di revisori.

5. Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano svolte da controllori individuati ai sensi del paragrafo 4, l'autorità di gestione si accerta che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate da un controllore individuato.

6. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM provvede affinché le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario in questione.

7. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

8. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner e PTOM individua quale controllore un'autorità nazionale o regionale oppure un organismo privato o una persona fisica come stabilito al paragrafo 9.

9. Se il controllore che effettua le verifiche di gestione è una società di diritto privato o una persona fisica, soddisfa almeno uno dei requisiti seguenti:

- a) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC);
- b) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile senza essere membro dell'IFAC ma impegnandosi a condurre le verifiche di gestione in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC;
- c) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup>; o
- d) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese terzo, un paese partner o un PTOM, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.

<sup>(21)</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

*Articolo 47***Funzione contabile**

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg stabiliscono di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2. La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060 e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come pure, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

*Articolo 48***Funzioni dell'autorità di audit**

1. L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 49 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione.

In assenza dell'autorizzazione nell'insieme del territorio interessato da un programma di cooperazione, l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18. Esso redige il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma Interreg.

I revisori sono funzionalmente indipendenti dagli organismi o dalle persone responsabili delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

2. L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.
4. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XIX del regolamento (UE) 2021/1060 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
  - a) la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
  - b) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione; e
  - c) il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo gli elementi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente paragrafo.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dell'autorità di audit.

6. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, che corrobora il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

7. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit redige, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, la relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario e corroborando il parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle constatazioni comprendente un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità dei programmi Interreg per ogni singola irregolarità rilevata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

9. La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

#### *Articolo 49*

### **Audit delle operazioni**

1. La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che dovranno essere svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2. Le autorità dei programmi forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, entro il 1° agosto successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3. Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

4. La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo sufficiente per consentire a tali autorità di effettuare gli audit delle operazioni, in generale, entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
5. Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 6 e 7.
6. A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità.
7. Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle rispettive autorità dei programmi Interreg per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
8. Se il tasso di errore residuo globale di cui al paragrafo 7 è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit di uno specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di effettuare ulteriori attività di audit al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.
9. Sulla base della valutazione dei risultati delle ulteriori attività di audit richieste ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In tali casi le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.
10. Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito nel primo comma di tale paragrafo, effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.

## CAPO VII

### GESTIONE FINANZIARIA

#### Articolo 50

#### **Impegni di bilancio**

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg a norma dell'articolo 18 del presente regolamento soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del regolamento finanziario per quanto riguarda il FESR e il sostegno da parte di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione in regime di gestione concorrente.

#### Articolo 51

#### **Pagamento e prefinanziamento**

1. Il contributo del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2. La Commissione versa un prefinanziamento in base al sostegno totale a carico di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione di approvazione di ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come di seguito descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

- a) 2021: 1 %;
- b) 2022: 1 %;
- c) 2023: 3 %;
- d) 2024: 3 %;
- e) 2025: 3 %;
- f) 2026: 3 %.

3. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III-CBC e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III.

4. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947, tenendo conto delle esigenze finanziarie effettive.

Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano *mutatis mutandis* al prefinanziamento di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per il 2023 e gli anni successivi, nonché per gli importi versati a titolo di prefinanziamento ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

#### *Articolo 52*

#### **Recuperi**

1. L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2. Gli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM che partecipano a un dato programma Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato non superiore a 250 EUR – interessi esclusi – quale contributo di un qualsiasi fondo Interreg per un'operazione in un dato periodo contabile.

Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato una decisione ai sensi del primo comma.

3. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

4. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

5. Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione nei confronti dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM, rispettivamente. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi al medesimo programma Interreg. L'autorità di gestione procede quindi alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita nel programma Interreg in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di un paese terzo, paese partner o PTOM, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

#### CAPO VIII

### **PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE**

#### *Articolo 53*

#### **Disposizioni applicabili**

I capi da I a VII e il capo X si applicano al programma transfrontaliero PEACE PLUS e alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM, nonché organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali – sostenuti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione – ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

#### *Articolo 54*

#### **Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni**

1. Ciascun paese terzo, paese partner e PTOM che partecipa a un programma Interreg individua un'autorità nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione («punto di contatto»).
2. Il punto di contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l'autorità di gestione e i partner nel rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 36, paragrafi da 2 a 6.

#### *Articolo 55*

#### **Metodi di gestione**

1. I programmi Interreg A sostenuti sia dal FESR che dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

Il programma transfrontaliero PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

2. I programmi Interreg B e C che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante oppure, relativamente a Interreg D, in qualunque PTOM, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.



3. I programmi Interreg D che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

- a) in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;
- b) in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;
- c) in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

Quando un programma Interreg D è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 61.

#### *Articolo 56*

### **Ammissibilità**

1. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute e pagate nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma possono essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità del programma situate in uno Stato membro possono già essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma prima della data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

2. Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti possono comprendere domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando gli inviti sono stati lanciati e le operazioni sono state selezionate prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

L'autorità di gestione può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6, prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

#### *Articolo 57*

### **Grandi progetti di infrastrutture**

1. I programmi Interreg che figurano nel presente capo possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio avente un costo totale di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione, alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture.

2. Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

3. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma Interreg trasmette alla Commissione un elenco dei grandi progetti di infrastrutture previsti, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti. Tale elenco è trasmesso come documento separato all'atto della trasmissione della copia firmata della convenzione di finanziamento o della copia della convenzione di attuazione di cui all'articolo 59 alla Commissione o al più tardi due mesi prima della riunione del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo che seleziona il primo dei progetti di grandi infrastrutture previsto.

4. Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro detto termine, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

#### Articolo 58

##### **Appalti**

1. Quando l'attuazione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le norme seguenti:

- a) se il beneficiario è situato in uno Stato membro ed è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;
- b) se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2. Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 178 e 179 del regolamento finanziario e all'allegato I, capo 3, punti da 36 a 41, dello stesso regolamento.

#### Articolo 59

##### **Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente**

1. Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

2. Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore:

- a) alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o
- b) quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica in conformità del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

3. La Commissione fornisce il progetto di convenzione di finanziamento all'atto dell'approvazione del programma esterno.

Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è conclusa da entrambe le parti prima della data specificata al paragrafo 2. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

4. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato:

- a) può firmare anch'esso la convenzione di finanziamento; o

- b) firma, senza ritardo, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.
5. Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno gli elementi seguenti:
- a) disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;
  - b) gestione finanziaria;
  - c) tenuta dei registri;
  - d) obblighi di rendicontazione;
  - e) verifiche, controlli e audit; e
  - f) irregolarità e recuperi.
6. Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 TFUE.

#### Articolo 60

##### **Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento**

1. Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario a sostegno del programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
- a) se lo Stato membro interessato firma la convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:
    - i) una parte distinta di tale convenzione di finanziamento; o
    - ii) una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM; e
  - b) se lo Stato membro interessato firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:
    - i) una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
    - ii) una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), ove applicabile, componenti della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2. Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 59, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

- a) l'importo del contributo finanziario supplementare; e
- b) il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3. Per quanto attiene al programma transfrontaliero PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario fa parte degli stanziamenti di bilancio per la rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 59 del presente regolamento. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

La specifica convenzione di finanziamento è conclusa prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo per i programmi speciali dell'UE di applicare la normativa dell'Unione applicabile all'attuazione del programma.

#### CAPO IX

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

#### Articolo 61

#### Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1. Quando, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, un programma Interreg D è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, rispettivamente, compiti di esecuzione sono affidati a uno degli organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare a uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.
2. Conformemente all'articolo 154, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento sono affidati a un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo 157 di tale regolamento.
4. Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o di cui al regolamento (UE) 2021/947 o alla decisione 2013/755/UE o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti.

Le condizioni per attuare parzialmente un programma Interreg della componente D in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, sono definite mediante un accordo concluso tra la Commissione, l'autorità di gestione o il suo Stato membro e l'organismo incaricato.

#### CAPO X

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 62

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 63*

##### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 64*

##### **Disposizioni transitorie**

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

#### *Articolo 65*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

## ALLEGATO

## MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

CCI	[15 caratteri]
Titolo	[255]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Ammissibile a partire da	
Ammissibile fino a	
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica del programma	[20]
Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma	
Regioni NUTS oggetto del programma	
Componente	

1. Strategia comune del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

1.1. Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg C)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a); articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

Campo di testo [2 000]

1.2. Strategia comune del programma: Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disparità e delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, della necessità comune di investimenti, della complementarità e delle sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali nonché delle strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera b); articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

Campo di testo [50 000]

1.3. Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1

Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato	Obiettivo specifico selezionato	Priorità	Motivazione della selezione
			[2 000 per obiettivo]

## 2. Priorità [300]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettere d) ed e)

## 2.1. Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d)

Campo di testo: [300]

## 2.1.1. Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e)

Campo di testo: [300]

## 2.1.2. Tipologie di azioni correlate e contributo previsto a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

Campo di testo [7 000]

Per i programmi INTERACT ed ESPON:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

Campo di testo [7 000]

## 2.1.3. Indicatori

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

Tabella 2

Indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	ID [5]	Indicatore	Unità di misura [255]	Target intermedio (2024) [200]	Target finale (2029) [200]

Tabella 3

Indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore base	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/145

## 2.1.4. Principali gruppi di destinatari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

Campo di testo [7 000]
------------------------

## 2.1.5. Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv)

Campo di testo [7 000]
------------------------

## 2.1.6. Utilizzo previsto degli strumenti finanziari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto v)

Campo di testo [7 000]
------------------------

## 2.1.7. Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

Tabella 4

## Dimensione 1 — Settore di intervento

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

Tabella 5

## Dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

Tabella 6

## Dimensione 3 — Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

## 3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)



## 3.1. Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g), punto i); articolo 17, paragrafo 5, lettere da a) a d)

Tabella 7

Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR (obiettivo «Cooperazione territoriale»)								
IPA III CBC <sup>(1)</sup>								
NDICI – CBC <sup>(1)</sup>								
IPA III <sup>(2)</sup>								
NDICI <sup>(2)</sup>								
Programma PTOM <sup>(3)</sup>								
Fondi Interreg <sup>(4)</sup>								
Totale								
<sup>(1)</sup> Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna. <sup>(2)</sup> Interreg B e C. <sup>(3)</sup> Interreg B, C e D. <sup>(4)</sup> FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.								

## 3.2. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii); articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a d)

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/147

Tabella 8

Obiettivo strategico N. OS o AT	Priorità	Fondo (secondo il caso)	Base per il calcolo del sostegno UE (totale dei costi ammissibili o del contributo pubblico)	Contributo dell'UE a)=(a1)+(a2)	Ripartizione indicativa del contributo UE		Contri- buto nazionale b)=c)+d)	Ripartizione indicativa della controparte nazionale		Totale e)=a)+b)	Tasso di cofinan- ziamento f)=a)/e)	Contributi di paesi terzi (per informa- zione)
					senza TA ai sensi dell'arti- colo 27, paragrafo 1 (a1)	per TA ai sensi dell'arti- colo 27, paragrafo 1		Nazio- nale pub- blico c)	Nazio- nale privato d)			
Priorità 1	FESR											
	IPA III CBC <sup>(1)</sup>											
	NDICI - CBC <sup>(1)</sup>											
	IPA III <sup>(2)</sup>											
	NDICI <sup>(2)</sup>											
	Programma PTOM <sup>(3)</sup>											
	Fondi Interreg <sup>(4)</sup>											
Priorità 2	(fondi come sopra)											
Totale	Tutti i fondi											
	FESR											
	IPA III CBC											
	NDICI - CBC											
	IPA III											
	NDICI											
	Programma PTOM											
	Fondi Interreg											
Totale	Tutti i fondi											

(<sup>1</sup>) Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.  
(<sup>2</sup>) Interreg B e C.  
(<sup>3</sup>) Interreg B, C e D.  
(<sup>4</sup>) FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.

4. Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma nella preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000]

5. Approccio in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg (obiettivi, pubblico destinatario, canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, bilancio previsto e pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Campo di testo [4 500]

6. Indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera i); articolo 24

Campo di testo [7 000]

7. Disposizioni di attuazione

- 7.1. Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Tabella 9

Autorità del programma	Nome dell'istituzione [255]	Contatto [200]	E-mail [200]
Autorità di gestione			
Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi o paesi partner partecipanti, se del caso)			
Autorità di audit			
Gruppo di rappresentanti revisori			
Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti			

- 7.2. Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera b)

Campo di testo [3 500]

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/149

- 7.3. Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner e i PTOM in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 6, lettera c)

Campo di testo [10 500]

8. Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Tabella 10

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95	SÌ	NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi dei contributi dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A partire dall'adozione, il programma farà uso di rimborsi dei contributi dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mappa**

Mappa dell'area del programma

—

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/151

*Appendice 1*

Contributo dell'Unione basato su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC))

Data di presentazione della proposta	

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 4, dell'RDC.

## A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Proporzione della dotazione finanziaria totale stimata all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in %	Tipologia(e) di operazione coperta(e)		Indicatore che determina il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso	Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfetarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi
				Codice <sup>(1)</sup>	Descrizione	Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione			

(<sup>1</sup>) Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo di intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC.  
(<sup>2</sup>) Si riferisce al codice di un indicatore comune, ove applicabile.

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/153

## B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:

Sì/No - Denominazione della società esterna

1.1	Descrizione della tipologia di operazione compreso il calendario di attuazione <sup>(1)</sup>	
1.2	Obiettivo specifico	
1.3	Indicatore che determina il rimborso <sup>(2)</sup>	
1.4	Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso	
1.5	Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
1.6	Importo per unità di misura o percentuale (a tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi	
1.7	Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
1.8	Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)	
1.9	Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti <sup>(3)</sup>	
1.10	Verifica del conseguimento delle unità prodotte — descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità prodotte — descrivere cosa sarà verificato, e da chi, durante le verifiche di gestione — descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei pertinenti dati/documenti	
1.11	Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione <sup>(4)</sup> e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	
1.12	Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su questa base	
<p><sup>(1)</sup> Data prevista d'inizio delle operazioni di selezione e data prevista della loro conclusione (rif. articolo 63, paragrafo 5, RDC).  <sup>(2)</sup> Per le operazioni che comprendono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore che determina il rimborso.  <sup>(3)</sup> Se applicabile, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento e un chiaro riferimento a uno specifico indicatore (compreso un link al sito web dove questo indicatore è pubblicato, se applicabile).  <sup>(4)</sup> Ci sono potenziali implicazioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (quali la garanzia di qualità) saranno adottate per ovviare a tale rischio?</p>		

## C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):



2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 88, paragrafo 2, dell'RDC, sono rilevanti per la tipologia di operazione:

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione:

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili:

5. Valutazione dell'autorità delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/155

*Appendice 2*

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC))

Data di presentazione della proposta	

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 95, paragrafo 4, dell'RDC.

## A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Importo coperto da finanziamenti non legati ai costi	Tipologia(e) di operazione coperta(e)		Condizioni da soddisfare/ risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Indicatore		Unità di misura delle condizioni da soddisfare/dei risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Tipologia prevista di metodo di rimborso utilizzato per rimborsare il beneficiario i beneficiari
				Codice <sup>(1)</sup>	Descrizione		Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione		
<p><sup>(1)</sup> Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.</p> <p><sup>(2)</sup> Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.</p>										

## B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.1	Descrizione della tipologia di operazione			
1.2	Obiettivo specifico			
1.3	Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire			
1.4	Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire			
1.5	Unità di misura per condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione			
1.6	Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che determinano il rimborso da parte Commissione, con relativo calendario	Risultati tangibili intermedi	Data prevista	Importi (in EUR)
1.7	Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)			
1.8	Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti			
1.9	Verifica dell'adempimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi) <ul style="list-style-type: none"> <li>— descrivere quali documenti/sistema che saranno impiegati per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e ove pertinente, ciascuno dei risultati tangibili intermedi)</li> <li>— descrivere come saranno svolte le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi</li> <li>— descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti</li> </ul>			
1.10	Impiego di sovvenzioni sotto forma di finanziamento non legato ai costi/La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]			
1.11	Modalità per garantire la pista di controllo Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.			

*Appendice 3*

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica con calendario – Articolo 17, paragrafo 3

Campo di testo [2 000]

## REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

**recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.

<sup>(1)</sup> GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

<sup>(2)</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Posizione del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici relativi ai fondi») per integrare il presente regolamento.
- (4) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensarne la situazione strutturale socioeconomica e gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (5) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
- (6) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità coerentemente in particolare con l'articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(5)</sup> («accordo di Parigi»). Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. La povertà è una sfida che riveste particolare importanza nell'Unione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero pertanto essere perseguiti al fine di contribuire all'eliminazione della povertà nonché al fine di fornire un sostegno adeguato, in particolare alle autorità locali e regionali delle aree costiere e urbane, per affrontare le sfide socioeconomiche connesse all'integrazione dei cittadini di paesi terzi e al fine di fornire un sostegno adeguato alle zone e comunità svantaggiate nelle aree urbane.
- (7) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (8) Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri in qualsiasi forma nell'ambito del presente regolamento siano incompleti o non conformi ai requisiti del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano i requisiti normativi. Inoltre, poiché alla Commissione è preclusa la possibilità di effettuare pagamenti per le spese, incluse nelle domande di pagamento, sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, il termine per l'esecuzione dei pagamenti da parte della Commissione non dovrebbe essere attivato per tali spese.

<sup>(5)</sup> GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (9) Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il loro sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici relativi ai fondi. Il JTF e le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite su base volontaria come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico.
- (10) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.
- (11) Data l'importanza di arginare la perdita di biodiversità, i fondi dovrebbero contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
- (12) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
- (13) È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari.
- (14) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione <sup>(8)</sup> («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi.
- (15) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali riforme. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell'Unione, o con entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, e dal Programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> («regolamento InvestEU»).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

<sup>(8)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).



- (16) Nella preparazione dei documenti di programmazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup> e, per quanto riguarda l'AMF, l'ISF e il BMVI, di altre pertinenti raccomandazioni dell'Unione rivolte allo Stato membro. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 («periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per i loro programmi, anche in sede di riesame intermedio, oltre che per le esigenze finanziarie in materia di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del contenuto dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima che dovranno elaborare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nonché dell'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani.
- (18) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell'accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell'accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso.
- (19) Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato.
- (20) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel contribuire al programma InvestEU per alimentare la garanzia dell'UE e il polo di consulenza InvestEU per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (21) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Fatte salve le norme sul disimpegno, se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare regolarmente che le condizioni abilitanti siano soddisfatte in modo continuativo. Su richiesta di uno Stato membro la BEI dovrebbe essere in grado di contribuire alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari che sono alla base delle condizioni abilitanti soddisfatte, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
- (22) Nel perseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, il sostegno alla connettività di rete da parte del FESR e del Fondo di coesione dovrebbe mirare a completare i collegamenti mancanti alla rete transeuropea dei trasporti.

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (23) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di sorvegliare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Tale quadro dovrebbe consentire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance durante l'attuazione e contribuire a misurare la performance generale dei fondi.
- (24) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione interessati, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale oppure sfide demografiche e dei progressi compiuti anche verso il conseguimento degli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima a livello nazionale. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati del riesame intermedio, compresa la valutazione dell'applicazione dei costi e delle commissioni di gestione nell'ambito degli strumenti finanziari gestiti da organismi selezionati mediante aggiudicazione diretta.
- (25) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la governance economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. L'obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia stata attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale nell'ambito del patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica, si dovrebbe ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Dato il tipo di operazioni sostenute dal FSE+ e dai programmi Interreg, il FSE+ e tali programmi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione di tali meccanismi.
- (26) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai fondi in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi dei fondi. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza di tali misure.
- (27) È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Tali prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup> («regolamento Interreg») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi Interreg.
- (28) Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.
- (29) Al fine di rafforzarne l'efficacia, dovrebbe essere possibile mettere a disposizione del JTF risorse complementari del FESR e del FSE+ su base volontaria. Tali risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento volontario specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l'uso delle risorse del JTF, alla costituzione

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup> («regolamento JTF») dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup> («regolamento FESR e FC») né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup> («regolamento FSE+»). Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FESR e FC e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui al regolamento FESR e FC. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FSE+.

- (30) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato «Leader» nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i piccoli comuni intelligenti. Ai fini degli investimenti territoriali integrati e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere, o essere coinvolti in tale selezione. Nel promuovere iniziative di turismo sostenibile, le strategie territoriali dovrebbero assicurare l'opportuno equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti, ad esempio il collegamento delle reti ciclabili a quelle ferroviarie.
- (31) Al fine di affrontare efficacemente le sfide in materia di sviluppo nelle zone rurali, dovrebbe essere agevolato il sostegno coordinato dei fondi e del FEASR. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che gli interventi sostenuti dai fondi e dal FEASR siano complementari e siano attuati in modo coordinato allo scopo di creare sinergie e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e i beneficiari.
- (32) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi e del FEASR per realizzare strategie di sviluppo locale. È di importanza cruciale che ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, siano responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi e del FEASR alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». Quando è selezionato come fondo capofila, il FEASR dovrebbe seguire le norme stabilite per l'approccio basato sul «fondo capofila».
- (33) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l'assistenza tecnica collegata all'attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. Tuttavia, al fine di semplificare l'attuazione dei programmi a titolo dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI e dei programmi Interreg, è opportuno utilizzare solamente il metodo basato sul tasso forfettario. Per facilitare la gestione finanziaria, è opportuno che gli Stati membri dispongano della possibilità di indicare uno o più organismi a favore dei quali dovrebbero essere effettuati i relativi rimborsi. Poiché tali rimborsi sono basati sull'applicazione di un tasso forfettario, le verifiche e gli audit dovrebbero limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni che fanno scattare il rimborso del contributo dell'Unione, ma le spese sottostanti non dovrebbero essere soggette a verifiche o audit. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell'ambito dei programmi. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell'accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica, valida per l'intero periodo di programmazione. Indipendentemente dall'opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l'assistenza tecnica sia integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe altresì essere possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo.

- (34) Quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità di finanziamento non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti effettivi intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In particolare, in relazione all'adeguatezza degli importi collegati al soddisfacimento delle rispettive condizioni o al conseguimento di risultati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate per gli investimenti intrapresi. Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all'attuazione di tale modalità non dovrebbero essere soggetti a verifiche o audit dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati al soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento di risultati nel programma o in un atto delegato. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell'Unione.
- (35) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza, la composizione dei quali comprenda i rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, le relazioni di attuazione annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF.
- (36) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(16)</sup>, i fondi dovrebbero essere valutati in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul campo. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere.
- (37) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche efficaci e tempestive su dati quantitativi.
- (38) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del successivo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni retrospettive dei fondi, che dovrebbero concentrarsi sull'impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere resi pubblici.
- (39) Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri dovrebbero accrescere la consapevolezza sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Affinché tali prescrizioni possano essere vincolanti, le autorità del programma e, in caso di inadempienza, la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive.

<sup>(16)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (40) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>.
- (41) Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità di gestione fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi se tali sovvenzioni sono coperte dal rimborso del contributo dell'Unione sulla base della stessa forma, al fine di aumentare l'esperienza con tale possibilità di semplificazione.
- (42) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Se un'autorità di gestione intende proporre il ricorso a un'opzione semplificata in materia di costi in un invito a presentare proposte, dovrebbe essere possibile consultare il comitato di sorveglianza. Gli importi e i tassi stabiliti dagli Stati membri devono essere un indicatore attendibile dei costi reali. Gli adeguamenti periodici costituiscono una buona prassi nel contesto dell'attuazione del programma pluriennale per tener conto dei fattori che incidono sui tassi e sugli importi. Al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia.
- (43) Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i forfettari fissi stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.
- (44) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup> («regolamento Orizzonte Europa») e di altri programmi dell'Unione.
- (45) Al fine di garantire la chiarezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni completate. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una catastrofe naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta a tale catastrofe. Nel contempo, è opportuno che l'attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell'Unione o nella stessa categoria di regioni all'interno di uno Stato membro.
- (46) Al fine di fornire la flessibilità necessaria per l'attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l'accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l'attuazione dell'operazione PPP.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

<sup>(19)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (47) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano il requisito della durata nel tempo.
- (48) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'attuazione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».
- (49) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
- (50) Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti.
- (51) La decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi obbligatori delle valutazioni ex ante, per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite per il periodo 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.
- (52) Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento.
- (53) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. Inoltre, al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l'aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto a banche o istituti di proprietà dello Stato che soddisfano le stesse rigorose condizioni previste dal regolamento finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020. Il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni chiare per garantire che la possibilità di procedere all'aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno. In tale contesto la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (54) Dato il protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria da parte di tali organismi, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi con le risorse rimborsate allo strumento finanziario. Attraverso una gestione attiva della tesoreria, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero cercare di ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo gli addebiti, entro un livello di rischio accettabile.
- (55) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli

Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

- (56) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova.
- (57) Per sostenere l'utilizzo efficace dei fondi, il sostegno della BEI dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.
- (58) Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, di propria iniziativa, di individuare un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.
- (59) Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.
- (60) Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un ampio spettro di funzioni, è opportuno definire dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare priorità alle operazioni che rispettano il principio dell'efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti.
- (61) Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell'assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione <sup>(20)</sup>.
- (62) Per assicurare un adeguato equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.
- (63) L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti. Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit dovrebbe costituire la base della garanzia globale di affidabilità che l'autorità di audit fornisce alla Commissione, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario.

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

- (64) Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.
- (65) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.
- (66) Al fine di rafforzare il ruolo preventivo degli audit, di fornire trasparenza giuridica e di condividere buone pratiche, la Commissione dovrebbe poter condividere le relazioni di audit su richiesta degli Stati membri, con il consenso degli Stati membri sottoposti ad audit.
- (67) Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.
- (68) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario di domande di pagamento. I versamenti della Commissione dovrebbero essere soggetti a una ritenuta del 5 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità.
- (69) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.
- (70) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. Se non le è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare al fine di applicare rettifiche finanziarie collegate ai singoli casi, la Commissione dovrebbe applicare una rettifica finanziaria sulla base di un tasso forfettario o per extrapolazione statistica. La sospensione dei pagamenti intermedi, sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE, dovrebbe essere possibile a condizione che vi sia un nesso sufficientemente diretto tra la questione trattata nel parere motivato e la spesa in questione, in grado di metterne a rischio la legittimità e la regolarità.
- (71) Gli Stati membri dovrebbero altresì prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(21)</sup> e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>(22)</sup> e n. 2185/96<sup>(23)</sup> del Consiglio, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939<sup>(24)</sup>, di indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(25)</sup>. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(22)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>(23)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(25)</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).



pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF.

- (72) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l'utilizzo ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
- (73) In linea con l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie <sup>(26)</sup>, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell'Unione e di *Next Generation EU* dalle irregolarità, comprese le frodi, è opportuno introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione a fini di controllo e audit. La raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, è necessaria per assicurare controlli e audit efficaci.
- (74) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione contro le irregolarità, compresa la frode, è necessario trattare i dati personali dei titolari effettivi che sono persone fisiche. In particolare, per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali frodi o porre rimedio alle irregolarità, è necessario poter identificare i titolari effettivi che sono persone fisiche che in ultima analisi traggono vantaggio dalle irregolarità, compresa la frode. A tal fine, e a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adempiere i loro obblighi per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi ai sensi del presente regolamento impiegando i dati conservati nel registro già in uso ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(27)</sup>. A tale riguardo, le finalità del trattamento dei dati personali dei titolari effettivi a norma del presente regolamento, vale a dire prevenire, individuare, rettificare e segnalare irregolarità, comprese le frodi, sono compatibili con le finalità del trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2015/849.
- (75) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.
- (76) Al fine di concedere agli Stati membri il tempo adeguato per dichiarare alla Commissione le spese fino al livello di risorse disponibili in caso di adozione delle nuove norme o dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente dopo il 1° gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 dovrebbero essere riportati in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio <sup>(28)</sup>.
- (77) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziare dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

<sup>(26)</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

<sup>(27)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>(28)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

- (78) Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) dovrebbero essere destinate agli Stati membri sulla base della metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera. Inoltre, al fine di garantire la continuità dei programmi esistenti, nel pertinente regolamento specifico del Fondo dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per definire le aree del programma e l'ammissibilità delle regioni nell'ambito delle diverse sezioni dell'Interreg.
- (79) Si dovrebbero stabilire criteri oggettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(29)</sup>, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione <sup>(30)</sup>.
- (80) Al fine di istituire un quadro finanziario appropriato per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, e il JTF, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).
- (81) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 («regolamento MCE») devono continuare ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa («MCE»). Sulla base dell'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR dovrebbero essere trasferiti dal Fondo di coesione all'MCE a tal fine.
- (82) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che dovrebbe essere attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
- (83) Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, e in via di principio, le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero ammettere trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione e, in tal caso, dovrebbero indicare i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro, tranne nei casi rigorosamente definiti nel regolamento.
- (84) Se una regione era classificata come una regione più sviluppata per il periodo 2014-2020 ma è classificata come regione in transizione per il periodo 2021-2027, e pertanto riceverebbe meno sostegno per il periodo 2021-2027 sulla base della metodologia di assegnazione, lo Stato membro interessato è invitato a tenere conto di questo fattore al momento di decidere in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti.
- (85) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, il programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e Interreg tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, tale programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo di Interreg.

<sup>(29)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

<sup>(30)</sup> Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

- (86) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.
- (87) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta europeo in materia di partenariato, gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti.
- (88) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, il modello della relazione annuale di audit, il modello per le previsioni delle domande di pagamento presentate alla Commissione, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di gestione, per il parere annuale di audit, per la relazione annuale di controllo, per il modello di relazione annuale di audit per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da un'altra istituzione finanziaria internazionale, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti, per le modalità dettagliate e il modello di segnalazione delle irregolarità e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.
- (89) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE anche riguardo alla modifica del codice di condotta europeo in materia di partenariato al fine di adeguarlo al presente regolamento, alla definizione a livello dell'Unione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
- (90) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti i portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita. Analogamente, il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento.
- (92) È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(31)</sup>. Sebbene l'atto di esecuzione sia di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva per la sua adozione, in quanto esso stabilisce solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica.

<sup>(31)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (93) Poiché il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(32)</sup> o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 e poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l'autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per l'operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento.
- (94) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire disposizioni finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e delle sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite, delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (95) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (96) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell'Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

<sup>(32)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

## INDICE

TITOLO I	OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO
Capo I	Oggetto, Definizioni E Regole Generali
	Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
	Articolo 2 Definizioni
	Articolo 3 Computo dei termini per le azioni della Commissione
	Articolo 4 Trattamento e protezione dei dati personali
Capo II	Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi
	Articolo 5 Obiettivi strategici
	Articolo 6 Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima
	Articolo 7 Gestione concorrente
	Articolo 8 Partenariato e governance a più livelli
	Articolo 9 Principi orizzontali
TITOLO II	APPROCCIO STRATEGICO
Capo I	Accordo di partenariato
	Articolo 10 Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato
	Articolo 11 Contenuto dell'accordo di partenariato
	Articolo 12 Approvazione dell'accordo di partenariato
	Articolo 13 Modifica dell'accordo di partenariato
	Articolo 14 Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU
Capo II	Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 15 Condizioni abilitanti
	Articolo 16 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 17 Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 18 Riesame intermedio e importo di flessibilità
Capo III	Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete
	Articolo 19 Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana governance economica
	Articolo 20 Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete
TITOLO III	PROGRAMMAZIONE
Capo I	Disposizioni generali sui fondi
	Articolo 21 Preparazione e presentazione dei programmi
	Articolo 22 Contenuto dei programmi
	Articolo 23 Approvazione dei programmi
	Articolo 24 Modifica dei programmi
	Articolo 25 Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF
	Articolo 26 Trasferimento di risorse
	Articolo 27 Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/175

Capo II	Sviluppo territoriale
	Articolo 28 Sviluppo territoriale integrato
	Articolo 29 Strategie territoriali
	Articolo 30 Investimenti territoriali integrati
	Articolo 31 Sviluppo locale di tipo partecipativo
	Articolo 32 Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
	Articolo 33 Gruppi di azione locale
	Articolo 34 Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo
Capo III	Assistenza tecnica
	Articolo 35 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
	Articolo 36 Assistenza tecnica degli Stati membri
	Articolo 37 Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri
TITOLO IV	SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
Capo I	Sorveglianza
	Articolo 38 Comitato di sorveglianza
	Articolo 39 Composizione del comitato di sorveglianza
	Articolo 40 Funzioni del comitato di sorveglianza
	Articolo 41 Riesame annuale della performance
	Articolo 42 Trasmissione di dati
	Articolo 43 Relazione finale in materia di performance
Capo II	Valutazione
	Articolo 44 Valutazioni da parte dello Stato membro
	Articolo 45 Valutazione da parte della Commissione
Capo III	Visibilità, trasparenza e comunicazione
Sezione I	Visibilità del sostegno fornito dai fondi
	Articolo 46 Visibilità
	Articolo 47 Emblema dell'Unione
	Articolo 48 Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
Sezione II	Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi
	Articolo 49 Responsabilità dell'autorità di gestione
	Articolo 50 Responsabilità dei beneficiari
TITOLO V	SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI
Capo I	Forme di contributo dell'Unione
	Articolo 51 Forme di contributo dell'Unione ai programmi
Capo II	Forme di sostegno da parte degli Stati membri
	Articolo 52 Forme di sostegno

Sezione I	Forme di sovvenzioni
	Articolo 53 Forme di sovvenzioni
	Articolo 54 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
	Articolo 55 Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
	Articolo 56 Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
	Articolo 57 Sovvenzioni soggette a condizioni
Sezione II	Strumenti finanziari
	Articolo 58 Strumenti finanziari
	Articolo 59 Attuazione degli strumenti finanziari
	Articolo 60 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari
	Articolo 61 Trattamento differenziato degli investitori
	Articolo 62 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi
Capo III	Regole di ammissibilità
	Articolo 63 Ammissibilità
	Articolo 64 Costi non ammissibili
	Articolo 65 Stabilità delle operazioni
	Articolo 66 Delocalizzazione
	Articolo 67 Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni
	Articolo 68 Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari
TITOLO VI	GESTIONE E CONTROLLO
Capo I	Regole generali riguardanti gestione e controllo
	Articolo 69 Responsabilità degli Stati membri
	Articolo 70 Poteri e responsabilità della Commissione
	Articolo 71 Autorità del programma
Capo II	Sistemi di gestione e controllo standard
	Articolo 72 Funzioni dell'autorità di gestione
	Articolo 73 Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 74 Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 75 Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 76 Funzione contabile
	Articolo 77 Funzioni dell'autorità di audit
	Articolo 78 Strategia di audit
	Articolo 79 Audit delle operazioni
	Articolo 80 Modalità di audit unico
	Articolo 81 Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari
	Articolo 82 Disponibilità dei documenti
Capo III	Affidamento su sistemi di gestione nazionali
	Articolo 83 Modalità proporzionate migliorate
	Articolo 84 Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate
	Articolo 85 Modulazione durante il periodo di programmazione

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/177

TITOLO VII	GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE
Capo I	Gestione finanziaria
Sezione I	Norme contabili generali
	Articolo 86 Impegni di bilancio
	Articolo 87 Uso dell'euro
	Articolo 88 Rimborso
Sezione II	Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri
	Articolo 89 Tipologie di pagamenti
	Articolo 90 Prefinanziamento
	Articolo 91 Domande di pagamento
	Articolo 92 Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento
	Articolo 93 Regole comuni per i pagamenti
	Articolo 94 Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
	Articolo 95 Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi
Sezione III	Interruzioni e sospensioni
	Articolo 96 Interruzione dei termini di pagamento
	Articolo 97 Sospensione dei pagamenti
Capo II	Presentazione ed esame dei conti
	Articolo 98 Contenuto e presentazione dei conti
	Articolo 99 Esame dei conti
	Articolo 100 Calcolo del saldo
	Articolo 101 Procedura di esame dei conti
	Articolo 102 Procedura di esame dei conti in contraddittorio
Capo III	Rettifiche finanziarie
	Articolo 103 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
	Articolo 104 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Capo IV	Disimpegno
	Articolo 105 Principi e regole del disimpegno
	Articolo 106 Eccezioni alle regole di disimpegno
	Articolo 107 Procedura di disimpegno
TITOLO VIII	QUADRO FINANZIARIO
	Articolo 108 Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»
	Articolo 109 Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
	Articolo 110 Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)
	Articolo 111 Trasferibilità delle risorse
	Articolo 112 Determinazione dei tassi di cofinanziamento



TITOLO IX	DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I	Delega di potere e disposizioni di attuazione
	Articolo 113 Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati
	Articolo 114 Esercizio della delega
	Articolo 115 Procedura di comitato
Capo II	Disposizioni transitorie e finali
	Articolo 116 Riesame
	Articolo 117 Disposizioni transitorie
	Articolo 118 Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata
	Articolo 119 Entrata in vigore
ALLEGATO I	DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF — ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5
ALLEGATO II	MODELLO PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO — ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6
ALLEGATO III	CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1
ALLEGATO IV	CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1
ALLEGATO V	MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA»), DEL FSE+, DEL JTF, DEL FONDO DI COESIONE E DEL FEAMPA — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VI	MODELLO DI PROGRAMMA PER L'AMIF, L'ISF E IL BMVI — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	MODELLO PER LA TRASMISSIONE DI DATI — ARTICOLO 42
ALLEGATO VIII	PREVISIONE DELL'IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10
ALLEGATO IX	COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLI 47, 49 E 50
ALLEGATO X	ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI — ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5
ALLEGATO XI	REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1
ALLEGATO XII	MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XIII	ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6
ALLEGATO XIV	SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8
ALLEGATO XV	SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9
ALLEGATO XVI	MODELLO PER LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 11
ALLEGATO XVII	DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE ELETTRONICAMENTE RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE — ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, LETTERA e)
ALLEGATO XVIII	MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE — ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA f)
ALLEGATO XIX	MODELLO PER IL PARERE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA a)
ALLEGATO XX	MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

- ALLEGATO XXI MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5
- ALLEGATO XXII MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT — ARTICOLO 78
- ALLEGATO XXIII MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO — ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO XXIV MODELLO PER I CONTI — ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
- ALLEGATO XXV DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FORFETTARIO ED ESTRAPOLATE — ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1
- ALLEGATO XXVI METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO — ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

## TITOLO I

## OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

## CAPO I

**Oggetto, definizioni e regole generali**

## Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce:
  - a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi»);
  - b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.
2. Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
3. Gli articoli 5, 14, 19, da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all'AMIF, all'ISF o al BMVI.
4. Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA.
5. Gli articoli 14, 15, 18, da 21 a 27, da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafi da 1 a 4, gli articoli 44 e 50, l'articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli 73, 77, 80 e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg.
6. I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:
  - a) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(33)</sup> («regolamento FESR e Fondo di coesione»);
  - b) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(34)</sup> («regolamento FSE+»);
  - c) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(35)</sup> («regolamento Interreg»);
  - d) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(36)</sup> («regolamento JTF»);
  - e) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA»);
  - f) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF»);
  - g) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF»);
  - h) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI»);

In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.

<sup>(33)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

<sup>(34)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

<sup>(35)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

<sup>(36)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;
- 2) «condizione abilitante»: una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici;
- 3) «diritto applicabile»: il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
- 4) «operazione»:
  - a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
  - b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- 5) «operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;
- 6) «priorità» nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: un obiettivo specifico;
- 7) «priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»;
- 8) «organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;
- 9) «beneficiario»:
  - a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
  - b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
  - c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
  - d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 <sup>(37)</sup> o (UE) n. 717/2014 <sup>(38)</sup> della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
  - e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
- 10) «fondo per piccoli progetti»: l'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto;
- 11) «target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
- 12) «target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico;
- 13) «indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

<sup>(37)</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

<sup>(38)</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

- 14) «indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;
- 15) «operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;
- 16) «strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;
- 17) «prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento finanziario;
- 18) «destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;
- 19) «contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;
- 20) «fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici;
- 21) «fondo specifico»: fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;
- 22) «organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;
- 23) «effetto leva»: l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;
- 24) «coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e imprevedute dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;
- 25) «costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;
- 26) «commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;
- 27) «delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- 28) «contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(39)</sup>, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 29) «periodo contabile»: il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;
- 30) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

<sup>(39)</sup> Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 31) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;
- 32) «carenza grave»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;
- 33) «irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 34) «errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;
- 35) «tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit;
- 36) «tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti;
- 37) «operazione completata»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
- 38) «unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento;
- 39) «conto di garanzia»: nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità;
- 40) «partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario;
- 41) «efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell'energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;
- 42) «immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- 43) «sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno;
- 44) «BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 45) «marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

### Articolo 3

#### Computo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

#### Articolo 4

### Trattamento e protezione dei dati personali

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(40)</sup>, a seconda dei casi.

#### CAPO II

### Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

#### Articolo 5

### Obiettivi strategici

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:
  - a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
  - b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;
  - c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;
  - d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
  - e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

2. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell'articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:
  - a) l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e
  - b) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

3. Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell'Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell'attuazione dei fondi.

#### Articolo 6

### Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

1. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell'Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell'Unione.

2. L'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, l'obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima è stabilito nell'accordo di partenariato.

3. Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell'articolo 42, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.

4. Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell'ambito del proprio riesame intermedio a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

#### Articolo 7

### Gestione concorrente

1. Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

2. La Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa («MCE»), dell'Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l'importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.

3. Con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

#### Articolo 8

### Partenariato e governance a più livelli

1. Per l'accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti:

- a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;
- b) le parti economiche e sociali;



- c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
- d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2. Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell'articolo 39.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3. Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.
4. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
5. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

#### Articolo 9

### Principi orizzontali

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'*acquis* ambientale dell'Unione.

#### TITOLO II

### APPROCCIO STRATEGICO

#### CAPO I

### *Accordo di partenariato*

#### Articolo 10

### **Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato**

1. Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2. L'accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato.
3. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa.
4. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
5. L'accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento.
6. Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.
7. I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
8. Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

#### Articolo 11

#### **Contenuto dell'accordo di partenariato**

1. L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:
  - a) gli obiettivi strategici selezionati e l'obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell'indicazione di quali fondi oggetto dell'accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali;
  - b) per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l'obiettivo specifico del JTF:
    - i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato;
    - ii) il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
    - iii) le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato, l'AMIF, l'ISF, il BMVI e altri strumenti dell'Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa;
  - c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell'articolo 27;
  - d) l'obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2;
  - e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26 e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;
  - f) per l'assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell'Unione conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni;
  - g) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;
  - h) l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile;

- i) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato;
- j) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree.

Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

2. L'accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV.

#### Articolo 12

### Approvazione dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell'importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.
5. Se, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, l'accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un'unica decisione in cui si approvano sia l'accordo di partenariato che il programma.

#### Articolo 13

### Modifica dell'accordo di partenariato

1. Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio.
2. La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato modificato.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

#### Articolo 14

### Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPa attuati tramite il programma InvestEU

1. Nell'accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPa, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell'UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell'articolo 10 del regolamento InvestEU. Con l'accordo dell'autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1° gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma.

Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti.

Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell'articolo 26.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l'accordo di contributo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

4. Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell'accordo di partenariato, l'importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell'ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro.

L'accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

5. Se entro nove mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell'accordo di contributo è conclusa contestualmente all'adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione.

6. Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l'accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell'UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell'accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell'UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

8. Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all'articolo 105, paragrafo 1, decorre dall'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

## CAPO II

### **Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

#### *Articolo 15*

#### **Condizioni abilitanti**

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici.

L'allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI.

2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante.

3. Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione.

4. Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma.

Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 105, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6. Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l'articolo 105 e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all'obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

7. L'allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

#### Articolo 16

#### **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

1. Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:

a) indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma;

- b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
- c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

3. I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

#### Articolo 17

### Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende:
  - a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
  - b) i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
  - c) i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2. Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia.

#### Articolo 18

### Riesame intermedio e importo di flessibilità

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
  - a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
  - b) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, se del caso;
  - c) i progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
  - d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;
  - e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
  - f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del programma;
  - g) per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.
2. Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma.
3. Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato.

Le revisioni comprendono:

- a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità;
- b) i target finali riveduti o nuovi;
- c) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile.

La Commissione approva il programma riveduto conformemente all'articolo 24, compresa l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità.

4. Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione:
  - a) adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità; o
  - b) chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell'articolo 24.
5. Fino all'adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni.
6. Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

### CAPO III

#### **Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete**

#### Articolo 19

##### **Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana governance economica**

1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) sostenere l'attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) sostenere l'attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(41)</sup>, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha ommesso di adottare un'azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell'ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.

<sup>(41)</sup> Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.

7. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio <sup>(42)</sup>.

8. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- b) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
- c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio <sup>(43)</sup> e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- d) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(44)</sup> o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

9. Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

<sup>(42)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

<sup>(43)</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

<sup>(44)</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).



12. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

- a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;
- b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);
- c) in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);
- d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

13. Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:

- a) se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di tale regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
- d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 105 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

14. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

15. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

16. Qualora si verificano importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

17. Il presente articolo non si applica al FSE+, all'AMIF, all'ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.

#### Articolo 20

##### **Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete**

1. Qualora il Consiglio, dopo il 1° luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 <sup>(45)</sup>, oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete:

- a) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all'articolo 40 del regolamento FEAMPA, all'articolo 15 del regolamento AMIF, all'articolo 12 del regolamento ISF e all'articolo 12 del regolamento BMVI;
- b) consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all'autorità di gestione, in deroga all'articolo 63, paragrafo 6, a condizione che l'operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;
- c) prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all'articolo 63, paragrafo 7;
- d) prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli articoli 41, paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo. All'atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato.

4. Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all'adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.

<sup>(45)</sup> Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.

### TITOLO III

## PROGRAMMAZIONE

### CAPO I

#### **Disposizioni generali sui fondi**

#### *Articolo 21*

#### **Preparazione e presentazione dei programmi**

1. Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.
3. Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell'allegato VI.

4. Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(46)</sup>, è pubblicato sul sito web del programma di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento.

#### *Articolo 22*

#### **Contenuto dei programmi**

1. Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell'obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.
2. Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all'obiettivo specifico del JTF oppure all'assistenza tecnica, se attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all'obiettivo specifico del JTF.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all'assistenza tecnica.

3. Ciascun programma stabilisce:
  - a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:
    - i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;
    - ii) i fallimenti del mercato;
    - iii) la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;
    - iv) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nelle pertinenti strategie nazionali o regionali di tale Stato membro, tra cui il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione destinate allo Stato membro;

<sup>(46)</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30).

- v) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;
- vi) un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;
- vii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
- viii) le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
- ix) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente *acquis* e dei pertinenti piani di azione dell'Unione e una giustificazione della scelta degli obiettivi specifici;
- x) per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

I punti i), ii) e viii) non si applicano ai programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI.

- b) la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;
- c) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
- d) per ciascun obiettivo specifico:
  - i) le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta sostenuti dal JTF;
  - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
  - iii) i principali gruppi di destinatari;
  - iv) le azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;
  - v) un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
  - vi) le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, se pertinente;
  - vii) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
  - viii) le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;
  - ix) per l'obiettivo specifico del JTF, la giustificazione di eventuali importi trasferiti dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità dell'articolo 27, nonché la sua ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta;
- e) per ciascuna priorità relativa all'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4:
  - i) le tipologie di azioni correlate;
  - ii) gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali;
  - iii) i principali gruppi di destinatari;
  - iv) le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;
- f) il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità dell'articolo 37, se applicabile, e le pertinenti tipologie di intervento;
- g) un piano di finanziamento che contenga:
  - i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27;
  - ii) per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni, se applicabile, e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

- iii) per i programmi sostenuti dal FEAMPA, una tabella che specifichi per ciascun obiettivo specifico l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;
- iv) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;
- h) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;
- i) per ciascuna condizione abilitante collegata all'obiettivo specifico selezionato, stabilita in conformità dell'articolo 15 e degli allegati III e IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;
- j) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
- k) le autorità del programma e l'organo o, in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, se del caso, gli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione.

I punti i), ii) e viii) della lettera a) del presente paragrafo non si applicano ai programmi che si limitano a sostenere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. La lettera d) del presente paragrafo non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e del relativo calendario.

Se, in conformità della lettera k), viene individuato più di un organismo che riceve i pagamenti della Commissione, lo Stato membro fissa la quota degli importi rimborsati a ciascuno di tali organi.

4. In deroga al paragrafo 3, lettere da b) a e), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, sono presentate le informazioni seguenti:

- a) una descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;
- b) l'indicazione delle misure di attuazione;
- c) un elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici;
- d) ove applicabile, una giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento AMIF;
- e) gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
- f) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

5. Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

6. Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera g), punto ii), riporta gli importi per gli anni dal 2021 al 2027, compreso l'importo di flessibilità.

7. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera k), senza necessità di una modifica del programma.

8. Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta nell'ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica.

*Articolo 23***Approvazione dei programmi**

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

*Articolo 24***Modifica dei programmi**

1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all'interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un'altra priorità dello stesso fondo.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

*Articolo 25***Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF**

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».
2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

*Articolo 26***Trasferimento di risorse**

1. Gli Stati membri possono chiedere, nell'accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3. Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l'importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell'articolo 24.
4. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.
6. Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8. Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.

9. Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all'articolo 105, paragrafo 1, decorre dall'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

#### *Articolo 27*

### **Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF**

1. Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l'importo delle risorse a disposizione del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità dell'articolo 3 del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo della dotazione del JTF di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l'importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni.

2. I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.

3. Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.

#### *CAPO II*

### ***Sviluppo territoriale***

#### *Articolo 28*

### **Sviluppo territoriale integrato**

Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

- a) investimenti territoriali integrati;
- b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o
- c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell'ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

#### *Articolo 29*

### **Strategie territoriali**

1. Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

- a) l'area geografica interessata dalla strategia;
- b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;



- c) la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell'area;
- d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell'articolo 8 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2. Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.

3. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

4. All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5. Se un'autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è individuata dall'autorità di gestione come organismo intermedio.

6. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.

#### *Articolo 30*

### **Investimenti territoriali integrati**

Se una strategia territoriale di cui all'articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato.

#### *Articolo 31*

### **Sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell'articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

- a) sia concentrato su aree subregionali;
- b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
- c) sia attuato mediante strategie in conformità dell'articolo 32;
- d) fornisca sostegno alle attività in rete, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3. Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4. Quando l'attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

5. Fatto salvo il rispetto dell'ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.

6. Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.

#### Articolo 32

##### **Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

- a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
- b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
- c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
- d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
- e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
- f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Essa può anche contenere le tipologie di misure e operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

2. Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3. Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 33, paragrafo 3, entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione del programma o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione dell'ultimo programma interessato.

4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

#### Articolo 33

##### **Gruppi di azione locale**

1. I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c).

2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- f) valutare l'attuazione della strategia.

4. Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, o dell'organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

#### Articolo 34

### **Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
  - a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia;
  - b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia;
  - c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

#### CAPO III

### **Assistenza tecnica**

#### Articolo 35

### **Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

1. Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:
  - a) assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
  - b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;
  - c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;
  - d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
  - e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;
  - f) azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
  - g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;
  - h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
  - i) azioni relative allo svolgimento di audit;
  - j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti;
  - k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

3. La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento.
4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.
5. La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario.
6. A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.
7. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

#### Articolo 36

#### **Assistenza tecnica degli Stati membri**

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Gli importi relativi all'assistenza tecnica di cui al presente articolo e all'articolo 37 non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.
3. Il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell'articolo 51, lettera b) o e).

Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica nell'accordo di partenariato in conformità dell'allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell'articolo 51, lettera e).

4. Qualora il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell'articolo 51, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:
  - a) l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;

- b) l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato a quanto segue:
- i) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»: 3,5 %;
  - ii) per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
  - iii) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
  - iv) per il sostegno del JTF: 4 %;
  - v) per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l'importo totale assegnato a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;
  - vi) per il sostegno del FEAMP: 6 %;
  - vii) per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
5. Qualora il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell'articolo 51, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:
- a) l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMP, nell'ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;
  - b) il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera k):
    - i) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»: 3,5 %;
    - ii) per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
    - iii) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
    - iv) per il sostegno del JTF: 4 %;
    - v) per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l'importo totale assegnato a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l'assistenza tecnica: 6 %;
    - vi) per il sostegno del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %;
    - vii) per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
  - c) gli importi destinati all'assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.
6. Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

#### Articolo 37

#### **Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri**

Oltre a quanto disposto all'articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 95. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.

## TITOLO IV

**SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ**

## CAPO I

**Sorveglianza***Articolo 38***Comitato di sorveglianza**

1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza.

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

4. Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 5.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

*Articolo 39***Composizione del comitato di sorveglianza**

1. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

3. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

*Articolo 40***Funzioni del comitato di sorveglianza**

1. Il comitato di sorveglianza esamina:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.

Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

2. Il comitato di sorveglianza approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
- b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;
- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

3. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

#### Articolo 41

### Riesame annuale della performance

1. Una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.

La riunione di riesame può riguardare più di un programma.

La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 40, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.

Per i programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.

4. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.
5. Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
6. Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
7. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

#### Articolo 42

#### Trasmissione di dati

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell'allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

Per le priorità che sostengono l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio.

Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine.

2. Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti:

- a) il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
- b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

- a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 62;
- e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5. Lo Stato membro o l'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all'articolo 46, lettera b), o sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.



*Articolo 43***Relazione finale in materia di performance**

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF dal FEAMPA ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.
2. La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 40, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), di tale paragrafo.
3. La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.
4. L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 115, paragrafo 2.

*CAPO II***Valutazione***Articolo 44***Valutazioni da parte dello Stato membro**

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. Lo Stato membro o l'autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.
5. Lo Stato membro o l'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.
7. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

*Articolo 45***Valutazione da parte della Commissione**

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2. La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull'impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

### CAPO III

## **Visibilità, trasparenza e comunicazione**

### Sezione I

## **Visibilità del sostegno fornito dai fondi**

### Articolo 46

#### **Visibilità**

Ciascuno Stato membro garantisce:

- a) la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- b) la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

### Articolo 47

#### **Emblema dell'Unione**

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

### Articolo 48

## **Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione**

1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- a) le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
- b) altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

## Sezione II

**Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi***Articolo 49***Responsabilità dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2. L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:
  - a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
  - b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
  - c) tipologia di richiedenti ammissibili;
  - d) importo totale del sostegno per l'invito;
  - e) data di apertura e chiusura dell'invito.
3. L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:
  - a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
  - b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
  - c) per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione <sup>(47)</sup>;
  - d) la denominazione dell'operazione;
  - e) lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;
  - f) la data di inizio dell'operazione;
  - g) la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
  - h) il costo totale dell'operazione;
  - i) il fondo interessato;
  - j) l'obiettivo specifico interessato;
  - k) il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
  - l) l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
  - m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
  - n) la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(48)</sup>, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

<sup>(47)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

<sup>(48)</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

#### Articolo 50

### Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
  - i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;
  - ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

## TITOLO V

## SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

## CAPO I

**Forme di contributo dell'Unione**

## Articolo 51

**Forme di contributo dell'Unione ai programmi**

Il contributo dell'Unione può assumere una delle forme seguenti:

- a) finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell'articolo 95, e basato su uno degli elementi seguenti:
  - i) il soddisfacimento di condizioni;
  - ii) il conseguimento di risultati;
- b) il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;
- c) costi unitari in conformità dell'articolo 94 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
- d) somme forfettarie in conformità dell'articolo 94 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
- e) finanziamento a tasso forfettario in conformità dell'articolo 94 o dell'articolo 36, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
- f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

## CAPO II

**Forme di sostegno da parte degli Stati membri**

## Articolo 52

**Forme di sostegno**

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

## Sezione I

**Forme di sovvenzioni**

## Articolo 53

**Forme di sovvenzioni**

1. Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:
  - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
  - b) costi unitari;
  - c) somme forfettarie;
  - d) finanziamenti a tasso forfettario;
  - e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
  - f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

2. Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di gestione può convenire di esentare dall'obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
  - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
  - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
  - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

#### Articolo 54

##### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni**

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

#### Articolo 55

##### **Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni**

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(49)</sup> o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(50)</sup>.

<sup>(49)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(50)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell'operazione non oggetto di appalto pubblico.

2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:
  - a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
  - b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
4. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.
5. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

#### Articolo 56

##### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni**

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
2. Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

#### Articolo 57

##### **Sovvenzioni soggette a condizioni**

1. Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.
2. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'autorità di gestione e dal beneficiario.
3. Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.
5. Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 88.

## Sezione II

**Strumenti finanziari***Articolo 58***Strumenti finanziari**

1. Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

3. Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
- b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
- c) il gruppo proposto di destinatari finali;
- d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4. Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

6. Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7. La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

*Articolo 59***Attuazione degli strumenti finanziari**

1. Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X.



2. Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti:

- a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;
- b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.

3. L'autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario:

- a) alla BEI;
- b) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
  - i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;
  - ii) operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;
  - iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
  - iv) operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
  - v) garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
  - vi) sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
- d) altri organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

4. Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.

5. I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

- a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;
- b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato X.

6. La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

7. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.

8. Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

9. L'autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l'organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62.

#### Articolo 60

### **Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari**

1. Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.

3. Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

#### Articolo 61

### **Trattamento differenziato degli investitori**

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

#### Articolo 62

### **Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi**

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

## CAPO III

**Regole di ammissibilità**

## Articolo 63

**Ammissibilità**

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3. Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l'operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all'attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma

5. Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3.

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell'articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per il FEAMPA, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8. Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

#### Articolo 64

##### **Costi non ammissibili**

1. I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:
  - a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
  - b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
  - c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
    - i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);
    - ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
    - iii) gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);
    - iv) per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

2. I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

#### Articolo 65

##### **Stabilità delle operazioni**

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:
  - a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
  - c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

#### Articolo 66

### Delocalizzazione

1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

#### Articolo 67

### Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2. Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

#### Articolo 68

### Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2. Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

5. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

6. Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagati ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

## TITOLO VI

### GESTIONE E CONTROLLO

#### CAPO I

#### ***Regole generali riguardanti gestione e controllo***

#### *Articolo 69*

#### **Responsabilità degli Stati membri**

1. Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI.

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5. Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell'Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

6. Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.

7. Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l'autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE +.

9. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XV.

10. Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell'allegato VIII.

11. Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell'allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

12. Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all'allegato XII.

#### Articolo 70

### Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2. La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

3. Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4. Agli audit in loco si applica anche quanto segue:

- a) la Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro;
- b) se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati;
- c) la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell'audit all'autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit;
- d) la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell'audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa.

Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell'audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro.

Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell'audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l'autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.



*Articolo 71***Autorità del programma**

1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
3. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4. Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
5. Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l'organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
6. Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

*CAPO II***Sistemi di gestione e controllo standard***Articolo 72***Funzioni dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
  - a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
  - b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;
  - c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;
  - d) supervisionare gli organismi intermedi;
  - e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.
3. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

*Articolo 73***Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione**

1. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(51)</sup> siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell'obiettivo strategico 1, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3. L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell'Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

<sup>(51)</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

*Articolo 74***Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione:
  - a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
    - i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
    - ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
  - b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;
  - c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
  - d) previene, individua e rettifica le irregolarità;
  - e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
  - f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.

2. Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98.

3. Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un'organizzazione internazionale.

*Articolo 75***Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione**

L'autorità di gestione:

- a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

*Articolo 76***Funzione contabile**

1. Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:
  - a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;

- b) redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;
  - c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.
2. La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
  3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

#### Articolo 77

### Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
3. L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:
  - a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:
    - i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
    - ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
    - iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;
  - b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.
5. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.
6. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all'anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

#### Articolo 78

### Strategia di audit

1. Previa consultazione dell'autorità di gestione, l'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 69, paragrafo 11. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell'allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
2. La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

*Articolo 79***Audit delle operazioni**

1. Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
2. Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3. Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi o le priorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), di tale regolamento. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire disposizioni specifiche sull'audit delle operazioni quando il beneficiario è un'organizzazione internazionale. Il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sugli audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg.

Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell'ambito dell'operazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

*Articolo 80***Modalità di audit unico**

1. Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2. Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

3. Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata la Commissione o l'autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l'AMIF, l'ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell'audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4. In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

- a) se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;
- b) se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;
- c) se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

#### Articolo 81

### Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni.

2. L'autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3. L'autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell'articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell'audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.

4. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti:

- a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

5. L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XXI e costituisce la base dell'operato dell'autorità di audit.

6. La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

#### Articolo 82

### Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

#### CAPO III

### Affidamento su sistemi di gestione nazionali

#### Articolo 83

### Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 84:

- a) in deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 74, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;
- b) in deroga all'articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all'articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato.

Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell'articolo 79, paragrafo 2.

La Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

#### Articolo 84

### Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1. Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83, esso notifica alla Commissione l'applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.

2. All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall'avvio del programma.

3. Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 69, paragrafo 11, e all'articolo 78.

#### *Articolo 85*

### **Modulazione durante il periodo di programmazione**

1. Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 84 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell'articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive.

2. Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3. La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83 non si applicano più dal periodo contabile successivo.

#### TITOLO VII

### **GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE**

#### CAPO I

### **Gestione finanziaria**

#### Sezione I

### **Norme contabili generali**

#### *Articolo 86*

### **Impegni di bilancio**

1. La decisione di approvazione del programma in conformità dell'articolo 23 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell'Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l'adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell'articolo 18.

2. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

#### *Articolo 87*

### **Uso dell'euro**

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.



*Articolo 88***Rimborso**

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità dell'articolo 98 del regolamento finanziario. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

## Sezione II

**Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri***Articolo 89***Tipologie di pagamenti**

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

*Articolo 90***Prefinanziamento**

1. La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.
2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito:
  - a) 2021: 0,5 %;
  - b) 2022: 0,5 %;
  - c) 2023: 0,5 %;
  - d) 2024: 0,5 %;
  - e) 2025: 0,5 %;
  - f) 2026: 0,5 %.

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.
4. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.
5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell'articolo 100.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

6. Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

*Articolo 91***Domande di pagamento**

1. Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.

2. Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all'articolo 98.

3. Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell'allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile;
- b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;
- c) l'importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile;
- d) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

- a) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4;
- b) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, o dell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4;
- c) per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5. In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma, l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità della lettera c) e l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

#### Articolo 92

##### **Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento**

1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell'allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:
  - a) l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;
  - b) l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 68, paragrafo 1.
3. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

#### Articolo 93

##### **Regole comuni per i pagamenti**

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione.
2. Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 100.
3. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma.
4. Se il contributo dell'Unione si esplica in una delle forme previste all'articolo 51, la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.
5. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti:
  - a) il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;
  - b) il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;
  - c) l'importo richiesto dallo Stato membro.

Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell'articolo 36, paragrafo 5.

6. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1° luglio 2021:

- a) lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio <sup>(52)</sup>;
- b) lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7. Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

#### Articolo 94

### **Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari**

1. La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell'articolo 51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall'autorità di audit:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
  - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
  - ii) dati storici verificati;
  - iii) l'applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;
- b) progetti di bilancio;
- c) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazioni;
- d) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

3. La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

<sup>(52)</sup> Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

4. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.

5. Il presente articolo non si applica al contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica rimborsato a norma dell'articolo 51, lettera e).

#### Articolo 95

### **Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi**

1. La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 51, sulla base degli importi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso. La proposta contiene gli elementi seguenti:

- a) l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;
- b) la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;
- c) la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;
- d) i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;
- e) le unità di misura;
- f) il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;
- g) le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;
- h) gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;
- i) le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità dell'allegato XIII che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;
- j) il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari nell'ambito della priorità o di parti di una priorità dei programmi di cui al presente articolo.

2. La decisione che approva il programma o la richiesta di modifica dello stesso contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo definendo gli importi a livello Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

## Sezione III

**Interruzioni e sospensioni***Articolo 96***Interruzione dei termini di pagamento**

1. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - a) vi sono elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
  - b) la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.
2. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3. La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

*Articolo 97***Sospensione dei pagamenti**

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - a) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 96;
  - b) esiste una carenza grave;
  - c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;
  - d) esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.
2. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

## CAPO II

**Presentazione ed esame dei conti**

## Articolo 98

**Contenuto e presentazione dei conti**

1. Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti («pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente:

- a) i conti in conformità del modello riportato nell'allegato XXIV;
- b) la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera f), in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;
- c) il parere di audit annuale di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera a), in conformità del modello riportato nell'allegato XIX;
- d) la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b), in conformità del modello riportato nell'allegato XX.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3. I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
- b) gli importi ritirati durante il periodo contabile;
- c) gli importi di contributo pubblico pagati agli strumenti finanziari;
- d) per ciascuna priorità, una spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4. Il pacchetto di affidabilità non riguarda l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

5. I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti.

6. Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

- a) le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 103;
- b) le spese che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;
- c) gli altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti a un livello pari o inferiore al 2 %.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

7. Lo Stato membro può rettificare gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti in cui figuravano tali importi effettuando gli adeguamenti corrispondenti per il periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 104.

8. Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 o l'ultima relazione annuale in materia di performance per l'AMIF, l'ISF o il BMVI.

#### *Articolo 99*

### **Esame dei conti**

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 102.

#### *Articolo 100*

### **Calcolo del saldo**

1. Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

- a) gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile;
- c) per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, per gli anni 2021 e 2022, l'importo del prefinanziamento.

2. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

#### *Articolo 101*

### **Procedura di esame dei conti**

1. La procedura di cui all'articolo 102 si applica in uno dei casi seguenti:

- a) l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;
- b) la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.

2. In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell'articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

#### *Articolo 102*

### **Procedura di esame dei conti in contraddittorio**

1. Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione richiede allo Stato membro di rivedere tali conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 98, paragrafo 1, entro 1 mese.



Se, entro il termine di cui al primo comma:

- a) il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 100 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;
- b) il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3. Se lo Stato membro accetta l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro 1 mese, la Commissione versa entro due mesi l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell'articolo 100.

4. Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa entro due mesi l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell'articolo 100.

5. Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43.

### CAPO III

#### **Rettifiche finanziarie**

##### Articolo 103

#### **Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri**

1. Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
- b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
- c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

#### Articolo 104

### **Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione**

1. La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma, se essa conclude che:

- a) esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma;
- b) le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro;
- c) lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 97 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità dell'allegato XXV.

2. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare, entro due mesi, osservazioni e di dimostrare che la portata reale dell'irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo.

3. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4. La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi mediante un atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell'audizione o della presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al presente paragrafo, primo comma, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica nel caso di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

5. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

6. Le norme specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.

#### CAPO IV

### **Disimpegno**

#### Articolo 105

#### **Principi e regole del disimpegno**

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026.

2. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

#### Articolo 106

#### **Eccezioni alle regole di disimpegno**

1. L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Articolo 107

#### **Procedura di disimpegno**

1. Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da tali informazioni.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4. La Commissione modifica la decisione che approva il programma entro il 31 ottobre.

#### TITOLO VIII

### QUADRO FINANZIARIO

#### Articolo 108

#### **Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»**

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066.

2. Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni meno sviluppate»);
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni in transizione»);
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni più sviluppate»).

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto («SpA») e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SpA e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

#### Articolo 109

#### **Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale**

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 nell'ambito del QFP ammontano a 330 234 776 621 EUR a prezzi 2018 per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione e a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il JTF.

Le risorse di cui al primo comma sono integrate da un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 <sup>(3)</sup> del Consiglio ai fini del regolamento JTF. Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, gli importi di cui al primo e secondo comma sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e, se applicabile, per categoria di regioni, in conformità delle metodologie di cui all'allegato XXVI.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

3. Lo 0,35 % delle risorse di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, previa deduzione del sostegno all'MCE di cui all'articolo 110, paragrafo 3, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

#### Articolo 110

#### **Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)**

1. Le risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» nell'ambito del QFP ammontano al 97,6 % delle risorse globali (ossia, in totale, 329 684 776 621 EUR) e sono assegnate nel modo seguente:

- a) il 61,3 % (ossia, in totale, 202 226 984 629 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) il 14,5 % (ossia, in totale, 47 771 802 082 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) l'8,3 % (ossia, in totale, 27 202 682 372 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 12,9 % (ossia, in totale, 42 555 570 217 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,6 % (ossia, in totale, 1 927 737 321 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;
- f) lo 0,2 % (ossia, in totale, 500 000 000 EUR) è destinato agli investimenti in materia di innovazione interregionale;
- g) il 2,3 % (ossia, in totale, 7 500 000 000 EUR) è destinato al Fondo per una transizione giusta.

2. L'importo delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» ammonta a 87 319 331 844 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ ammonta a 472 980 447 EUR.

3. L'importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire all'MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di investimenti in infrastrutture degli Stati membri e delle regioni, mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità del regolamento MCE esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro all'MCE, determinato su base proporzionale per l'intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dell'MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite all'MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento MCE. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite all'MCE.

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite all'MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto sufficiente per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nel regolamento MCE.

La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell'importo trasferito all'MCE, anche attraverso l'organizzazione di bandi aggiuntivi.

Particolare attenzione e sostegno ai sensi dell'ottavo e del nono comma sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27.

Agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell'importo da essi trasferito all'MCE.

4. Un importo pari a 400 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è assegnato all'iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

5. Un importo pari a 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è assegnato alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è stanziato dalle risorse del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a favore di investimenti in materia di innovazione interregionale in regime di gestione diretta o indiretta.

7. Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,4 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 050 000 000 EUR).

8. L'importo di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, fa parte delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

#### *Articolo 111*

#### **Trasferibilità delle risorse**

1. La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

- a) un importo supplementare non superiore al 5 % delle dotazioni iniziali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

- b) dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

In deroga al primo comma, lettera a), la Commissione può accettare un trasferimento aggiuntivo fino al 10 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate all'interno degli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27. Le risorse di eventuali trasferimenti supplementari sono utilizzate per contribuire agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra tali obiettivi.

3. Al fine di preservare il contributo effettivo dei fondi alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può accogliere, mediante un atto di esecuzione, la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una parte dei suoi stanziamenti per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

4. La quota dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 3 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

#### Articolo 112

### Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione che approva un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2. Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

- a) al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato;
- b) al contributo pubblico.

3. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

- a) 85 % per le regioni meno sviluppate;
- b) 70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;
- c) 60 % per le regioni in transizione;
- d) 50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;
- e) 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettera a), si applicano anche alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all'85 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori in conformità degli articoli 10 e 14 di tale regolamento.

Il tasso di cofinanziamento applicabile alla regione in cui si situa il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità sostenuta dal JTF non è superiore:

- a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
  - b) al 70 % per le regioni in transizione;
  - c) al 50 % per le regioni più sviluppate.
4. Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'80 % salvo nei casi in cui il regolamento Interreg stabilisce tassi di cofinanziamento superiori per i programmi Interreg della sezione D e di cooperazione esterna transfrontaliera.
5. I tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4 sono aumentati di dieci punti percentuali per le priorità interamente realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
6. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

#### TITOLO IX

### DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I

### *Delega di potere e disposizioni di attuazione*

#### Articolo 113

### **Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 114 per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII e XXVI, al fine di adeguarli ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione.

#### Articolo 114

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, e all'articolo 113 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, all'articolo 113 e all'articolo 117, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, dell'articolo 113 e dell'articolo 117, paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



*Articolo 115***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*CAPO II***Disposizioni transitorie e finali***Articolo 116***Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

*Articolo 117***Disposizioni transitorie**

1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo.
2. Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, resta in vigore per il periodo di programmazione 2021-2027. La delega di potere è esercitata conformemente all'articolo 114 del presente regolamento.

*Articolo 118***Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata**

1. L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
  - a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
  - b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR;
  - c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
  - d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi;
  - e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

*Articolo 119***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [\(1\)](#) (Artt. 6, 13, 15)****Norme in materia ambientale. [\(2\)](#)**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#) e l'[art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 gennaio 2011, n. 1](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'[art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

**ART. 6 (Oggetto della disciplina) [\(60\)](#)**

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; [\(79\)](#)

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#) e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. [\(62\)](#)

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui [all'articolo 12](#), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. [\(63\)](#)

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. [\(64\)](#)

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni; [\(65\)](#)

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; [\(61\)](#)

c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza [\(84\)](#).

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). [\(66\)](#)

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. [\(80\)](#)

6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA. [\(86\)](#)

7. La VIA è effettuata per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. [\(81\)](#)

[8. Per i progetti di cui agli [allegati III e IV](#), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'[allegato II](#), punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. [\(70\)](#) [\(75\)](#) [\(82\)](#) ]

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine

di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. [\(76\)](#) [\(89\)](#)

9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9. [\(88\)](#)

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. [\(67\)](#)

10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). [\(87\)](#)

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. [\(83\)](#)

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in

materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. [\(85\)](#)

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; [\(71\)](#)

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. [\(68\)](#)

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. [\(72\)](#)

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. [\(72\)](#)

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; [\(73\)](#)

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. [\(74\)](#) [\(68\)](#)

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli [articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#). Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa

lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'[articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239](#). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'[articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. [\(69\)](#) [\(77\)](#) [\(78\)](#)

---

[\(60\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 14, comma 1, lett. l\), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90](#). Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#), nonché dall'[art. 36, comma 1](#) del presente decreto, come modificato dal predetto [D.Lgs. 4/2008](#). Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008](#), che ha sostituito l'intera Parte II.

[\(61\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 4-undecies, comma 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 dicembre 2008, n. 205](#).

[\(62\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#).

[\(63\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#).

[\(64\)](#) Comma inserito dall'[art. 2, comma 3, lett. c\), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020](#).



[\(65\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 3, lett. d\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#).

[\(66\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. e\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(67\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. g\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. g\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(68\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 3, lett. h\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#).

[\(69\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 3, lett. h\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#) e dall'[art. 24, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#). Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'[art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#). Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 239, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'[art. 2, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

[\(70\)](#) Comma così modificato dall'[art. 36, comma 7-bis, lett. d\)](#), [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

[\(71\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46](#).

[\(72\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 3, lett. h\)](#), [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46](#).

[\(73\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46](#).

[\(74\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46](#).

[\(75\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 15, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

[\(76\)](#) Comma sostituito dall'[art. 15, comma 1, lett. d\)](#), [D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. f\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. b\), n. 2\)](#), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(77\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 17](#) (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum - per l'abrogazione del terzo periodo del presente comma, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1. [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 15 febbraio 2016](#).

[\(78\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 11 aprile-19 maggio 2017, n. 114](#) (Gazz. Uff. 24 maggio 2017, n. 21 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del comma 239 dell'art. 1, [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che ha modificato il presente comma, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

[\(79\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(80\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(81\)](#) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 3, lett. f\), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e modificato dall' [art. 15, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(82\)](#) Comma soppresso dall' [art. 3, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(83\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

[\(84\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 8, comma 3, D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

[\(85\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 3, lett. h\), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 50, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020](#).

[\(86\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(87\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(88\)](#) Comma inserito dall' [art. 18, comma 1, lett. b-bis\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(89\)](#) Sui contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui al presente comma vedi il [Decreto 3 agosto 2017, n. 239](#) e il [Decreto 5 febbraio 2018, n. 48](#).

**ART. 13** (*Redazione del rapporto ambientale*) [\(142\)](#)

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. [\(145\)](#)

2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. [\(143\)](#)

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. [\(144\)](#)

5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

- a) la proposta di piano o di programma;
- b) il rapporto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
- [f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 [\(148\)](#).]

. [\(146\)](#)

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. [\(147\)](#)

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

---

[\(142\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, nonché dall'*art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008*. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008*, che ha sostituito l'intera Parte II.

[\(143\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 11, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, dall'*art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

[\(144\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 11, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

[\(145\)](#) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, dall'*art. 18, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

[\(146\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

[\(147\)](#) Comma inserito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

[\(148\)](#) Lettera abrogata dall' *art. 18, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

**ART. 15** (*Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione*) [\(154\)](#) [\(151\)](#)

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 14* e dell'*articolo 32*, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo *articolo 32* ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'*articolo 14*. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. [\(152\)](#)

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. [\(153\)](#)

---

[\(151\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, nonché dall'*art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008*. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008*, che ha sostituito l'intera Parte II.

[\(152\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 13, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, dall' *art. 18, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

[\(153\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 13, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

[\(154\)](#) Rubrica così sostituita dall' *art. 18, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.**

*(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)*

**CAPO I**

Disposizioni generali

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

**Art. 2**

*(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)*

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

**CAPO II**

Partecipazione della Regione  
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

**Art. 3**

*(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

#### **Art. 4**

*(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)*

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni - Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

#### **Art. 5**

*(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)*

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6**

*(Riserva di esame)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

### **CAPO III**

Partecipazione della Regione  
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### **Art. 7**

*(Verifica di conformità)*

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

#### **Art. 8**

*(Sessione regionale europea)*

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
  - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
  - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
  - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
  - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

#### **Art. 9**

*(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)*

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
  - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
  - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del



- programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
  - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
  - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
  - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
  - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

### **Art. 10**

#### *(Legge regionale europea)*

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
  - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
  - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
  - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
  - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
  - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
  - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
  - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
  - a) nuove spese o minori entrate;
  - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

**Art. 11***(Misure urgenti)*

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

**Art. 12***(Impugnazione di atti dell'Unione europea)*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
  - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
  - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

**Art. 13***(Aiuti di Stato)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

#### **CAPO IV**

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

#### **Art. 14**

*(Programmazione regionale sulle politiche europee)*

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.<sup>1</sup>*

#### **Art. 15**

*(Modifiche agli atti di programmazione europea)*

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
  - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
  - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

---

<sup>1</sup> **Comma inserito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

**Art. 16**

*(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)*

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

**CAPO V**

Disposizioni finali

**Art. 17**

*(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

**Art. 18**

*(Clausola valutativa)*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

**Art. 19**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**Art. 20**

*(Disposizioni di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

**Art. 21**

*(Abrogazioni)*

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

**Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 <sup>(1)</sup>.****Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali <sup>(2) (3) (4)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16.

(2) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dall'entrata in funzione della S.T.V. ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC, contenuto nel presente regolamento, deve intendersi alla S.T.V.

(3) In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, vedi il punto 2, O.P.Reg. 23 dicembre 2014, n. 132, il punto 1, O.P.Reg. 21 marzo 2020, n. 14, il punto 1, O.P.Reg. 20 maggio 2020, n. 45, l'O.P.Reg. 13 agosto 2020, n. 62, il punto 1, O.P.Reg. 2 ottobre 2020, n. 70, il punto 1, O.P.Reg. 12 aprile 2021, n. 24 e il punto 1, O.P.Reg. 11 giugno 2021, n. 41.

(4) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 20 novembre 2017, n. 1235.

---

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana il seguente regolamento:

**Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.**

---

---

**Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'art. 6 - commi da 1 a 4 - del [D.Lgs. 152/2006](#) e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del [decreto legislativo n. 59 del 2005](#), nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato) per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

3. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

4. per quanto non previsto dal presente regolamento trovano diretta applicazione le norme di cui al [decreto legislativo 152 del 2006](#) e s.m.i.

---

---

## **Art. 2**

### *Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.*

1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

2. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di cui al presente regolamento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione, viale Isonzo 414.

3. [Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC)] <sup>(5)</sup>.

4. [Dalla data di insediamento il Nucleo VIA-VAS-IPPC assume le procedure di VIA, VAS ed IPPC ancora non concluse dal Nucleo VIA ed dal Nucleo Operativo IPPC] <sup>(6)</sup>.

---

(5) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 2, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(6) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 2, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

---

### **Art. 3**

#### *Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC <sup>(7)</sup>.*

[1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è così composto:

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;

- un dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;

- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell'Arpacal;

Diciannove laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato <sup>(8)</sup>:

- due esperti in analisi e valutazione ambientale;

- due esperti in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

- due esperti in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;

- due esperti in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;



- due esperti in tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- due esperti in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- due esperti in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in igiene e sanità pubblica;
- un esperto in inquinamento acustico e radiazioni;
- un esperto in analisi costi-benefici;

- due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli <sup>(9)</sup>.

I componenti in possesso di requisiti in precedenza indicati, sono scelti tra i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. In assenza di professionalità interne ai Dipartimenti della Giunta Regionale, in grado di assicurare i medesimi servizi, l'attività può essere affidata a soggetti esterni all'Ente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia <sup>(10)</sup>.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nominato dal Direttore Generale. In particolare compete al segretario redigere processo verbale di ogni seduta.

3. Alle sedute del Nucleo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dal Direttore Generale ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata.

4. Le riunioni del Nucleo, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.
6. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, rinnovabili - anche disgiuntamente - per una sola volta.
7. Ai componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, se esterni all'Amministrazione Regionale, spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200 (duecento), comprensive del rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali <sup>(11)</sup>.
8. Gli importi relativi al compenso dei componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al comma precedente graveranno sui capitoli 32010129 e 32010132 del Bilancio della Regione Calabria <sup>(12)</sup>].

---

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(8) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(9) Alinea aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(10) Capoverso aggiunto dall'art. 1, primo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, secondo e terzo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, quarto comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

---

**Art. 3-bis**  
*Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC* <sup>(13)</sup>.

[1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.CaL così composta:

Sei laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- un esperto in analisi e valutazione ambientale;
- un esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- un esperto in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi della [direttiva 92/43/CEE](#) Habitat e della [direttiva 79/409/CEE](#) Uccelli;
- un esperto in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- un esperto in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in tutela dell'assetto agronomico e forestale e della biodiversità.

2. La Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC opera all'interno del Servizio competente per materia a cui fa capo la responsabilità del procedimento.

3. Nelle more della costituzione della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC i compiti di cui agli artt. 18-bis e 34-bis vengono svolti dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente].

---

(13) Articolo aggiunto dall'art. 2, [Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17](#), poi abrogato dall'art. 13, [comma 2, lettera c\), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10](#), contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

---

## **Art. 4** *Definizioni.*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte de) [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione dei rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e s.m.i.;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'[articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6;

l) modifica: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente:

1-bis) modifica sostanziale: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e deve essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese,

le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli [articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#);

p) autorità competente: Dipartimento Ambiente, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e s.m.i., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma, progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

---

---

## **Capo I**

### **Valutazione di impatto ambientale**

#### **Art. 5**

##### *Modalità di svolgimento.*

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

---

**Art. 5-bis***Ambito di applicazione.*

1. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:
  - a) i progetti di cui all'allegato A al presente regolamento;
  - b) i progetti di cui all'allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).
3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell'allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
  - a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
  - b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
  - c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio



dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico <sup>(14)</sup>.

---

(14) Articolo aggiunto dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*.

---

## **Art. 6**

### *Verifica di assoggettabilità.*

1. [Il proponente trasmette all'autorità in duplice copia competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti di cui all'allegato B secondo le modalità stabilite nel presente regolamento] <sup>(15)</sup>.

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

2-bis. [Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

- originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a € 400,00, da effettuare, ai sensi della Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Valutazione Impatto ambientale" - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBAN IT78M030670459900000099009;

- n. 2 copie del progetto preliminare;

- n. 2 copie dello studio preliminare ambientale;

- n. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;

- attestazione dell'avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;

- copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2] <sup>(15)</sup>.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C del presente regolamento e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

---

(15) Comma così modificato dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, del medesimo regolamento*).

(16) Comma aggiunto dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

---

## **Art. 7**

### *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.*

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili;

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

---

---

**Art. 8***Studio di impatto ambientale.*

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
  - b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
  - c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
  - d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  - e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta a) fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

---

## **Art. 9**

### *Presentazione dell'istanza.*

1. [L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione] <sup>(17)</sup>.

2. [Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati] <sup>(18)</sup>.

2-bis. [Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

- dichiarazione giurata del progettista sull'esattezza delle allegazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 27 dicembre 1988;

- idonea attestazione dell'avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

- originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Valutazione Impatto ambientale" - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBANIT78M0306704599000000099009;

- dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente l'intervento. L'importo dovuto quali spese istruttorie è pari a € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari a € 100.000,00, e a € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,008 <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>.

3. [La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione] <sup>(21)</sup>.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

---

(17) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, del medesimo regolamento*).

(18) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, del medesimo regolamento*).

(19) Alinea abrogato per effetto dell'*art. 13, comma 4, Reg. 6 novembre 2009, n. 16* (che ha abrogato il presente alinea riportato nell'allegato al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, modificativo del presente regolamento).

(20) Comma aggiunto dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, poi così modificato come indicato nella nota che precede e infine abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, del medesimo regolamento*).

(21) Comma così modificato dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, del medesimo regolamento*).

---

**Art. 10**  
*Consultazione.*

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del

contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.

---

## **Art. 11**

### *Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.*

1. [Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3] <sup>(22)</sup>.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 10.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 10, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la



realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'*articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

---

(22) Comma così modificato dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 2, lettera d), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

---

## **Art 12** *Decisione.*

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9 comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa,

fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#), l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

4. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

---

### **Art. 13**

*Informazione sulla decisione.*

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
- 

---

#### **Art. 14**

##### *Monitoraggio e controlli.*

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all'Arpacal. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
  2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.
  3. L'Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.
  4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza <sup>(23)</sup>.
-

(23) Articolo così sostituito dall'allegato I al *Reg. 14 maggio 2009, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Monitoraggio. 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti, Il monitoraggio assicura, avvalendosi dell'Arpacal, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.».

---

## **Art. 15**

### *Controlli e sanzioni.*

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. [Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, dell'Arpacal] <sup>(24)</sup>.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto,

l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

---

(24) Comma soppresso dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#).

---

## **Art. 16**

### *Impatti ambientali interregionali.*

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

---

---

### **Art. 17**

#### *Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC <sup>(25)</sup>.*

[1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:

a) esaminare, sulla base dell'ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione <sup>(26)</sup>;

b) esprimere pareri in relazione alle fasi di <sup>(27)</sup>:

1) Verifica (screening);

2) Definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (scoping);

3) Valutazione;

4) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del [D.P.R. 357/97](#) e succ. mod. e int.;

c) esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti <sup>(28)</sup>.

2. Il Nucleo ha inoltre il compito di:

a) esprimere parere, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale <sup>(29)</sup>;

b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

c) effettuare proposte all'Autorità competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure <sup>(30)</sup>;

d) coadiuvare l'Autorità competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati <sup>(31)</sup>].

---

(25) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera e), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(26) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «a) ricevere le domande di verifica e di valutazione con la relativa documentazione.».

(27) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(28) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) promuovere attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.».

(29) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(30) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure.».

(31) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

---

## **Art. 18**

### *Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC <sup>(32)</sup>.*

[1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. L'autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta

del Nucleo, può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato <sup>(33)</sup>.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) [accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce] <sup>(34)</sup>;

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative:

- alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

- alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

- alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere <sup>(35)</sup>.

3. L'attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;



b) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale <sup>(36)</sup>.

4. L'attività di istruttoria si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto. Il parere può essere favorevole, sfavorevole con motivazioni o favorevole condizionato. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti per l'autorizzazione e per la realizzazione dell'impianto, opera o progetto proposto <sup>(37)</sup>].

---

(32) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera f), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(33) Periodo così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Nucleo può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.».

(34) Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(35) Comma così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

d) verificare la rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

e) accertare la corrotta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

f) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva:

g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;

h) verificare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.».

(36) Comma così sostituito dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «3. L'attività istruttoria si sviluppa:

a) in verifiche ed accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;

b) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

c) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.».

(37) Comma aggiunto dall'[art. 3, secondo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17](#).

---

### **Art. 18-bis**

#### *Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC <sup>(38)</sup>.*

[1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce;

b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati.

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione].

---

(38) Articolo aggiunto dall'art. 3, terzo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera g), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

---

## **Art. 19**

### *Oneri istruttori* <sup>(39)</sup>.

[Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma i del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applicano le tariffe di cui alla Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 per le attività istruttorie (riportate all'art. 6, comma 2-bis, e all'art. 9, comma 2-bis), ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo <sup>(40)</sup>.

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe].

(39) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(40) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

---

### **Art. 19-bis**

#### *Determinazione del valore complessivo dell'opera.*

1. Il valore complessivo dell'opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero - per i soggetti pubblici - dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale.
2. Nella stessa dichiarazione va indicato l'ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall'art. 19.
3. Il valore complessivo dell'opera e/o dell'intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d'impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.
4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a future

esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva <sup>(41)</sup>.

---

(41) Articolo aggiunto dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#).

---

## **Capo II**

### **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

#### **Art. 20**

*Oggetto della disciplina.*

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

---

## **Art. 21**

### *Modalità di svolgimento.*

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

6. [Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA- VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale] <sup>(42)</sup>.

---

(42) Comma così modificato dall'art. 4, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera h), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

---

## **Art. 22**

### *Verifica di assoggettabilità.*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.



5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

---

---

### **Art. 23**

#### *Redazione del rapporto ambientale.*

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

---

## **Art. 24** *Consultazione.*

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono

coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

---

---

### **Art. 25**

#### *Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.*

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.
  2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione dei piano o programma alla luce dei parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.
- 

---

### **Art. 26**

#### *Decisione.*

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
-

**Art. 27***Informazione sulla decisione.*

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

---

**Art. 28***Monitoraggio.*

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità precedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

---

---

## **Art. 29**

### *Oneri istruttori <sup>(43)</sup>.*

[1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'*art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo. Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente <sup>(44)</sup>.

2. Ai sensi dell'art. 29 "Oneri Istruttori" del *Reg. 4 agosto 2008, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni, per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l'importo del contributo, dovuto dall'Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 22 del suddetto regolamento, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie in misura fissa pari a € 400,00, da versare all'atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Verifica assoggettabilità a VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009. Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell'*art. 20 del Reg. 4 agosto 2008, n. 3*, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:

- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;

- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all'atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Procedura VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M0306704599000000099009 <sup>(45)</sup>].

---

(43) Articolo abrogato dall'*art. 13, comma 2, lettera i), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 2, del medesimo regolamento*).

(44) Periodo abrogato dall'*art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16*.

---

### Capo III

## Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

### **Art. 30**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005](#), nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della [Direttiva 2003/35/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

---

### **Art. 31**

*Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.*

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare all'autorità competente la documentazione predisposta ai sensi dei decreti del Direttori Generali nn. 6903 del 29/5/2007, 12540 del 29/08/07 e 8425 del 30/06/08 e rinvenibile nella sezione IPPC del sito del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria <sup>(46)</sup>.

---

(46) Comma così modificato dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#).

---

### **Art. 32**

*Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.*

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Arpacal nelle forme stabilite dall'allegato E approvato con D.D.G. 30 giugno 2008, n. 8425 <sup>(47)</sup>;
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2005](#).

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'[articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.



3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

4. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'*articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005*, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la sede degli uffici di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del predetto art: 2, comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

6. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 de) *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, nonché il parere dell'Arpacal per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il sindaco,

qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2005](#).

8. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 5, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel [decreto legislativo n. 59](#) de) 2005 e s.m.i., oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del predetto decreto

9. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 8, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 6, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente regolamento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della [direttiva 2003/87/CE](#). L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del [decreto legislativo n. 59 del 2005](#).

11. Copia dell'autorizzazione integrala ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui all'art. 2, comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

12. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del [decreto legislativo n. 59 del 2005](#), qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'[articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

---

(47) Lettera così modificata dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#).

---

### **Art. 33**

#### *Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.*

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.
4. L'Arpaeal accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'[articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2005](#), e con oneri a carico del gestore:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che

influiscono in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

5. ferme restando le misure di controllo di cui al comma 4, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

6. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente regolamento;

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del [decreto legislativo n. 59 del 2005](#), e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatone, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

---

## **Art. 34**

### *Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC <sup>(48)</sup>.*

[1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha i seguenti compiti <sup>(49)</sup>:

a. esamina le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA <sup>(50)</sup>;

b. segnala al Dipartimento Politiche dell'Ambiente l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale <sup>(51)</sup>;

c. predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi;

d. elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

e. svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento <sup>(52)</sup>].

---

(48) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera j), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(49) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(50) Lettera così modificata dapprima dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5 e poi dall'art. 5, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(51) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b. effettua eventuali richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.».

(52) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

---

**Art. 34-bis**

*Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale <sup>(53)</sup>.*

[1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) esamina le domande pervenute, verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente;

b) richiede al gestore dell'impianto, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) valuta la necessità dell'effettuazione di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici da parte Nucleo VIA-VAS-IPPC nelle ipotesi di richieste di modifiche ad impianti già in possesso di AIA qualora una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento possano produrre conseguenze sull'ambiente.

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione].

---

*(53) Articolo aggiunto dall'art. 6, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera k), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).*

**Art. 35**

*Oneri istruttori <sup>(54)</sup>.*

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. [Le spese di cui al comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal [Decreto Ministeriale 24 aprile 2008](#) recante "modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal [decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59](#)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l'obbligo del richiedente di corrispondere all'Autorità Competente l'eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente] <sup>(55)</sup> .

---

(54) Articolo così sostituito dall'allegato I al [Reg. 14 maggio 2009, n. 5](#), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Oneri istruttori. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'[art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005](#), con cui saranno disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto, si applicano le tariffe di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 21 agosto 2007, n. 5 per le attività istruttorie, ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo.

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe.».

(55) Comma abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera d\), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

**Art. 36***Norme di semplificazione, transitorie e finali.*

1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza, Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
2. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 6 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
4. Le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi della disciplina in vigore al momento dell'avvio dei procedimenti;
5. [Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali le istruttorie sospese in pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale sono effettuate dal Nucleo VIA e dal Nucleo Operativo IPPC in seduta congiunta, fino all'insediamento del nuovo Nucleo VIA-VAS-IPPC; le riunioni in seduta congiunta, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del



Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione] <sup>(56)</sup>.

6. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilasciato sulla base dell'istruttoria effettuata in seduta congiunta sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per l'esercizio dell'impianto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale e pertanto contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 59 del 2005 e s.m.i.;

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

---

*(56) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera l), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).*



Bruxelles, 27.2.2019  
SWD(2019) 1011 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Relazione per paese relativa all'Italia 2019**  
**Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici**

*che accompagna il documento*

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
E ALL'EUROGRUPPO**

**Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali,  
prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami  
approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011**

{COM(2019) 150 final}

## INDICE

SINTESI	3
1. Situazione e prospettive economiche	8
2. Progressi in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese	18
3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento	25
4. Le priorità di riforma	31
4.1. Finanze pubbliche e tassazione	31
4.2. Settore finanziario	37
4.3. Mercato del lavoro, istruzione e politiche sociali	42
4.4. Competitività e investimenti	55
Allegato A - Tabella di sintesi	73
Allegato B - Analisi della sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione e rischi per il bilancio	80
Allegato C - Tabelle standard	81
Allegato D - Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'ITALIA	87
Riferimenti	94

## ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1.1: Principali indicatori economici e finanziari - Italia	17
Tabella 2.1: Valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2018	21
Tabella 3.1: Mappa termica degli effetti secondari sull'estero dell'Italia	26
Tabella 3.2: Matrice di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici	29
Tabella C.1 - Indicatori del mercato finanziario	81
Tabella C.2 - Indicatori principali del quadro di valutazione della situazione sociale	82
Tabella C.3 - Indicatori del mercato del lavoro e dell'istruzione	83
Tabella C.4 - Indicatori relativi all'inclusione sociale e alla salute	84
Tabella C.5 - Indicatori di risultato e delle politiche relativi ai mercati del prodotto	85
Tabella C.6 - Crescita verde	86

## ELENCO DEI GRAFICI

Grafico 1.1:	PIL reale e componenti	8
Grafico 1.2:	Produttività e crescita potenziale	9
Grafico 1.3:	Composizione della crescita dell'occupazione	10
Grafico 1.4:	Disoccupazione e forza lavoro potenziale	11
Grafico 1.5:	Retribuzioni dei dipendenti, produttività e costo nominale del lavoro per unità di prodotto	11
Grafico 1.6:	Dispersione regionale del PIL reale e reddito disponibile pro capite	12
Grafico 1.7:	Rating, differenziali sul debito sovrano, politiche e tassi di prestito	13
Grafico 1.8:	Variazione della posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP), 1° trimestre 2014-3° trimestre 2018	15
Grafico 1.9:	Indicatori delle finanze pubbliche	15
Grafico 2.1:	Attuazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese 2011-2018 fino ad oggi (valutazione pluriennale)	18
Grafico 4.1.1:	Determinanti dell'effetto "valanga" sul debito pubblico	31
Grafico 4.1.2:	Titoli pubblici per settore dei possessori	31
Grafico 4.1.3:	Rendimenti dei titoli sovrani sul mercato secondario	32
Grafico 4.3.1:	Scomposizione della variazione nell'occupazione	42
Grafico 4.3.2:	Tassi di transizione dei lavoratori a tempo determinato	43
Grafico 4.3.3:	Motivare gli insegnanti - indicatori della retribuzione e progressione di carriera, 2017	47
Grafico 4.3.4:	Percentuale a rischio di povertà o di esclusione sociale per regione NUTS 2 (2017)	50
Grafico 4.4.1:	Differenze tra le imprese in termini di produttività in Italia (2001=100)	56
Grafico 4.4.2:	Contributi stimati agli investimenti (imprese e attività immateriali)	59
Grafico 4.4.3:	Restrittività nel settore del commercio al dettaglio, 2018	63
Grafico 4.4.4:	Dispersione regionale in Italia per determinate variabili macroeconomiche	64
Grafico 4.4.5:	Indice EQI e produttività del lavoro, Italia 2016-2017	66
Grafico 4.4.6:	Indicatore di e-Government, 2019	67

## ELENCO DEI RIQUADRI

<i>Riquadro 2.1:</i>	<i>I fondi e i programmi dell'UE contribuiscono ad affrontare i problemi strutturali e a promuovere la crescita e la competitività in Italia</i>	22
<i>Riquadro 3.1:</i>	<i>Riforme strutturali e ricadute potenziali — il caso dell'Italia</i>	28
<i>Riquadro 4.3.1</i>	<i>Monitoraggio dei risultati alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali</i>	53
<i>Riquadro 4.4.1:</i>	<i>Sfide legate agli investimenti e riforme in Italia</i>	72

## SINTESI

Di fronte a un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, affrontare gli squilibri macroeconomici dell'Italia resta di fondamentale importanza. In particolare, la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL del paese richiede che politiche macroeconomiche e di bilancio orientate alla stabilità vadano di pari passo con investimenti maggiori e più mirati e con riforme strutturali ambiziose che consentano di aumentare la debole produttività e la crescita potenziale. Questi sforzi sono fondamentali anche per garantire la fiducia dei mercati. Il rilancio delle riforme è necessario in via prioritaria per garantire finanze pubbliche sane, una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, per assicurare un miglior funzionamento del sistema di istruzione e del mercato del lavoro, un contesto più favorevole alle imprese e un più solido settore bancario <sup>(1)</sup>.

**Dopo la solida crescita reale del PIL dell'1,6 % registrata nel 2017, l'attività economica ha subito un rallentamento.** La crescita delle esportazioni, che ha contribuito in misura rilevante alla precedente espansione del PIL, ha registrato una flessione e i consumi delle famiglie hanno segnato il passo. La ripresa degli investimenti continua ad essere disomogenea ma nel complesso perde slancio. Ciò è dovuto in parte anche all'incertezza politica interna, che incide negativamente sulla fiducia delle imprese e sull'economia reale tramite premi di rischio più elevati. La crescita reale del PIL è stata dell'1,0 % nel 2018 e si prevede che, a causa della forte incertezza sulle politiche interne e le prospettive globali, rallenti considerevolmente nel 2019 prima di registrare una ripresa nel 2020.

<sup>(1)</sup> La presente relazione valuta l'economia italiana alla luce dell'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione europea il 21 novembre 2018. La Commissione invita gli Stati membri ad attuare riforme per rendere l'economia dell'UE più produttiva, solida e inclusiva. Gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi sul triangolo virtuoso della politica economica: realizzare investimenti di alta qualità, concentrare le riforme sulla crescita della produttività, sull'inclusività e sulla qualità istituzionale, e garantire stabilità macroeconomica e finanze pubbliche solide. La Commissione ha inoltre pubblicato la relazione sul meccanismo di allerta che ha avviato l'ottava tornata della procedura per squilibri macroeconomici. Essa ha constatato che per l'Italia era giustificato un esame approfondito, i cui risultati sono esposti nella presente relazione.

**Nel 2018 è proseguito il graduale ma disomogeneo miglioramento del mercato del lavoro.** Il numero di occupati ha raggiunto un livello record a metà 2018. Il tasso di occupazione è rimasto tuttavia ben al di sotto della media UE, in particolare per le donne e i giovani. In questo ambito anche i divari tra regioni restano elevati. Negli ultimi due anni la crescita dell'occupazione è stata trainata da contratti a tempo determinato. Il calo del tasso di disoccupazione è lento, anche a causa dell'aumento della partecipazione al mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile e quella di lunga durata restano tuttavia molto elevate.

**Occorrono investimenti adeguati per rafforzare la capacità amministrativa, il capitale umano e l'innovazione e per ridurre le disparità regionali.** Una migliore capacità amministrativa è il presupposto per un'efficace erogazione degli investimenti pubblici e un migliore utilizzo dei fondi UE, anche per le politiche attive del mercato del lavoro (misure volte a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro) e le infrastrutture di tale mercato. Investire nel capitale umano è un prerequisito per stimolare gli investimenti pubblici e privati. Gli investimenti in innovazione migliorerebbero la produttività e le prospettive di crescita nel medio e lungo termine. In particolare, tali investimenti aumenterebbero la produttività nell'Italia meridionale e consentirebbero di attenuare le debolezze delle imprese più piccole. Inoltre gli investimenti, inclusi quelli in risposta ai cambiamenti climatici, a favore della sostenibilità ambientale e della prevenzione dei rischi, trarrebbero beneficio dal tenere conto delle disparità regionali. Nell'allegato D sono indicate le principali priorità del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027. Tali priorità si basano sulle esigenze e le sfide in materia di investimenti delineate nella presente relazione.

**L'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche del 2018 <sup>(2)</sup>.**

Vi sono stati alcuni progressi per quanto riguarda:

<sup>(2)</sup> Per informazioni sul livello dei progressi registrati e sulle misure adottate per dar seguito alle indicazioni di intervento suggerite in ciascuna sottoparte della raccomandazione specifica per paese, si veda l'allegato A.

- i) la lotta alla corruzione, grazie alla nuova legge anticorruzione; ii) il settore bancario, in cui è proseguita la riduzione dello stock dei crediti deteriorati ed è in fase di attuazione la riforma del diritto in materia d'insolvenza; iii) l'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, grazie anche alle risorse supplementari destinate ai servizi pubblici per l'impiego.

Vi sono stati progressi limitati per quanto riguarda:

- i) la lotta contro l'evasione fiscale dove, nonostante alcuni progressi nella fatturazione elettronica, non sono state adottate misure per incoraggiare i pagamenti elettronici; ii) il miglioramento dell'accesso ai mercati dei capitali, per il quale sono state adottate solo misure di portata limitata e sono stati fatti passi indietro su alcune riforme passate; iii) l'applicazione del quadro per le imprese a partecipazione pubblica, sebbene gli enti locali continuino ad incontrare difficoltà operative; iv) l'incentivazione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, principalmente a causa della persistente inadeguatezza delle strutture di assistenza e del sistema di congedo parentale; v) la promozione della ricerca, dell'innovazione, delle competenze e delle infrastrutture digitali e dell'istruzione terziaria a orientamento professionale, in particolare perché i finanziamenti per investimenti innovativi sono stati complessivamente ridotti, nonostante alcune misure programmate per rafforzare la capacità amministrativa.

Non vi è stato nessun progresso per quanto riguarda:

- i) l'alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, la revisione delle agevolazioni fiscali e la riforma dei valori catastali, utilizzati come base per il calcolo dell'imposta sugli immobili; ii) la riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica, dove al contrario sono stati fatti alcuni passi indietro; iii) la riduzione della durata dei processi civili; iv) l'eliminazione delle restrizioni alla concorrenza.

Per quanto riguarda i progressi nel raggiungimento degli obiettivi nazionali nell'ambito della strategia Europa 2020, l'Italia ha già raggiunto i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, abbandono scolastico e istruzione terziaria, e sembra sulla buona strada per conseguire quelli sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sono stati compiuti progressi limitati per quanto riguarda gli obiettivi in materia di tasso di occupazione, investimenti in R&S, povertà ed esclusione sociale.

**L'Italia presenta diverse criticità per quanto riguarda alcuni indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali.** Pur registrando un lento aumento, il tasso di occupazione rimane inferiore alla media dell'UE e il divario di genere è tra i più elevati dell'UE. Manca tuttavia una strategia organica per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La disoccupazione di lunga durata e quella giovanile destano serie preoccupazioni. Dopo un ulteriore aumento nel 2017, la percentuale di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione resta la più alta dell'UE. Le disparità di reddito e il rischio di povertà sono elevati, con ampie differenze regionali, e l'impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà è molto basso. Il numero di abbandoni scolastici e da corsi formativi resta consistente. Per affrontare il problema, nel 2018 è stato introdotto un regime di lotta alla povertà che sarà rafforzato nel 2019. I risultati del settore sanitario sono generalmente buoni e la percentuale di persone che dichiara di non poter accedere alle cure mediche di cui necessita è prossima alla media dell'UE, seppure con ampie disparità regionali.

Le principali conclusioni dell'esame approfondito e le relative criticità sono le seguenti:

- **L'elevato debito pubblico dell'Italia rimane un grave fattore di vulnerabilità.** Le proiezioni del governo alla base del bilancio 2019 prevedono il rapporto debito/PIL in ascesa al 131,7 % nel 2018. Il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare ulteriormente nel 2019 a causa delle deboli prospettive macroeconomiche, del mancato conseguimento degli obiettivi in materia di privatizzazioni e del peggioramento del saldo primario. Nel

complesso il disavanzo strutturale dell'Italia nel 2018 è stimato all'1,8 % del PIL. I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati notevolmente nel 2018, in conseguenza dell'incremento del premio di rischio richiesto, e potrebbero aumentare ulteriormente, come nel resto della zona euro. A medio e lungo termine l'elevato stock del debito pubblico, la sua sensibilità agli shock macroeconomici e i futuri costi legati all'invecchiamento della popolazione determinano notevoli rischi per la sostenibilità. Inoltre le nuove misure che hanno introdotto la possibilità di prepensionamento, tornando indietro su alcuni elementi di precedenti riforme delle pensioni, aumenteranno la spesa pensionistica e si prevede che peggiorino la sostenibilità del debito pubblico in futuro, anche a causa di possibili effetti negativi sul potenziale di crescita;

- **negli ultimi due decenni la crescita della produttività è stata fiacca.** Il divario di produttività tra l'Italia e l'UE continua ad ampliarsi. Secondo le stime, nel 2018 la produttività del lavoro è rimasta stabile, mentre la crescita della produttività totale dei fattori (che misura il grado di efficienza con il quale il lavoro e il capitale sono utilizzati nella produzione) è stata pari a circa lo 0,5 %, solo la metà della media dell'UE. Ciò è dovuto in gran parte al basso livello d'investimenti e d'innovazione, agli ostacoli alla concorrenza, alle debolezze del settore pubblico e a un contesto non favorevole alle imprese;
- **il tasso di disoccupazione rimane elevato.** La lenta crescita economica, il basso livello medio d'istruzione, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, e tassi di attività in crescita ma ancora bassi limitano la crescita dell'occupazione. I tassi di partecipazione, in particolare tra le donne, rimangono bassi. La disoccupazione giovanile continua a essere estremamente elevata;
- **il risanamento dei bilanci delle banche è proseguito nonostante le rinnovate pressioni registrate sul mercato.** Sebbene abbiano continuato a rafforzare le riserve di capitale e a ridurre i crediti deteriorati ereditati dal passato, le banche italiane restano ampiamente esposte ai titoli del debito sovrano dell'Italia.

L'incremento dei rendimenti dei titoli di Stato nel 2018 si ripercuote negativamente sulle loro posizioni patrimoniali, innalzando i loro costi di finanziamento e riducendone l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Mentre le maggiori banche sembrano solide, come confermato dai recenti stress test a livello di UE, permangono vulnerabilità rilevanti, in particolare tra le banche di piccole e medie dimensioni. La riforma della legislazione in materia di insolvenza deve ancora essere attuata. L'accesso al credito continua a rappresentare una sfida per molte piccole imprese italiane.

Altre questioni strutturali cruciali analizzate in questa relazione, che rappresentano sfide specifiche per l'economia italiana, sono le seguenti:

- **la tassazione dei fattori di produzione rimane elevata e il livello di adempimento degli obblighi fiscali continua a essere basso.** L'onere fiscale che grava sul lavoro e sul capitale in Italia è ancora tra i più elevati dell'UE. Per quanto l'ampliamento del "regime forfettario" abbia ridotto leggermente la pressione fiscale sui lavoratori autonomi, a livello aggregato il bilancio 2019 aumenterà l'onere fiscale sulle imprese. Non vi è stato alcuno spostamento della pressione fiscale sui beni immobili e sui consumi, nessuna revisione delle agevolazioni fiscali (ad esempio il numero e l'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte) o degli obsoleti valori catastali (al fine di avvicinarli ai valori di mercato). In Italia l'evasione fiscale, soprattutto a causa dell'omessa fatturazione, rimane elevata e il divario dell'IVA (differenza tra il gettito IVA atteso e il gettito IVA effettivo) è tra i più alti dell'UE. Se da un lato sono state adottate misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali, come la fatturazione elettronica e la trasmissione digitale degli scontrini, dall'altro è stato emanato un nuovo pacchetto di misure equivalenti a un condono fiscale;
- **persistono le sfide relative al mercato del lavoro.** Le regole del mercato del lavoro sono state irrigidite e sono stati estesi gli incentivi per ridurre il ricorso a contratti a tempo

determinato. Nonostante le recenti misure, le politiche attive del mercato del lavoro rimangono deboli e sono scarsamente integrate con le politiche sociali. La nuova riforma dei servizi pubblici per l'impiego è intesa a sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari del nuovo reddito di cittadinanza. Nonostante l'ispettorato nazionale del lavoro, operativo dal 2017, il lavoro sommerso rimane diffuso in Italia, in particolare nel Sud. Il ricorso alla contrattazione di secondo livello (decentrata) rimane limitato, anche a causa dell'elevata percentuale di piccole imprese;

- **le politiche sociali rimangono scarsamente integrate.** Il reddito di cittadinanza sostituirà il precedente regime di sostegno al reddito, mantenendo un approccio di inclusione attiva soggetto a determinate condizioni. Tuttavia, il regime potrebbe risultare di difficile attuazione e costituire un onere considerevole per la pubblica amministrazione. L'effettivo impatto sull'occupazione dipenderà dall'efficacia delle politiche di attivazione e dei controlli. Le condizioni del mercato del lavoro stanno migliorando, ma la povertà lavorativa, che colpisce in particolare i lavoratori temporanei e le persone provenienti da un contesto migratorio, è elevata e in aumento. Anche l'accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili rappresenta una sfida. I servizi di assistenza per l'infanzia e a lungo termine sono ancora poco sviluppati. Le misure volte a promuovere le pari opportunità e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono frammentate e di portata limitata, con ripercussioni negative sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in un contesto demografico sfavorevole;
- **l'istruzione è una sfida importante soprattutto nel Sud dell'Italia, con conseguenze negative sulla qualità del capitale umano.** Nel Sud vi è un numero molto più elevato di giovani che lasciano la scuola precocemente e hanno risultati insufficienti. Nella scuola secondaria, attirare, selezionare e motivare gli insegnanti rimane problematico. A seguito delle recenti riforme, il sistema di apprendistato sta prendendo slancio. La percentuale di persone che hanno completato

l'istruzione universitaria rimane bassa e il sistema d'istruzione terziaria pare risentire della mancanza di finanziamenti e di carenze di organico. Nonostante il miglioramento dei tassi di occupabilità, l'istruzione terziaria professionalizzante continua a essere limitata. Le misure volte a promuovere le competenze digitali e l'apprendimento degli adulti non si inquadrano in un approccio organico;

- **debolezze strutturali frenano gli investimenti ed altri fattori che trainano la produttività.** Il debole capitale umano rallenta la transizione dell'Italia verso un'economia basata sulla conoscenza. Nel settore pubblico la scarsa capacità amministrativa rimane un ostacolo agli investimenti pubblici. Le misure volte a stimolare gli investimenti privati e l'innovazione, come il piano "Impresa 4.0", hanno esercitato in generale un effetto positivo, occorre però rendere permanenti le misure ritenute più efficaci a seguito di una valutazione approfondita. Inoltre, le micro e piccole imprese incontrano particolari difficoltà ad adottare strategie di miglioramento della produttività. Le misure a sostegno della conoscenza (come i cluster tecnologici) e della cooperazione tra imprese aiutano soprattutto le imprese più piccole ad affrontare queste difficoltà e ad aumentare la loro bassa produttività;
- **permangono ostacoli importanti alla concorrenza.** Alcuni settori, tra cui quello dei servizi alle imprese e del commercio al dettaglio, risentono ancora di una regolamentazione eccessiva. La mancanza di procedure competitive per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e delle concessioni per i beni pubblici incide negativamente sulla qualità (e sul costo) dei servizi. L'attuazione tempestiva della legge annuale sulla concorrenza del 2015 e l'eliminazione delle rimanenti restrizioni alla concorrenza sosterranno la produttività. I recenti annunci in materia di concorrenza sembrano tuttavia andare nella direzione opposta, ad esempio limitando la concorrenza nel settore del commercio al dettaglio;
- **il divario regionale resta acuto.** Nel Sud la produttività è particolarmente debole a causa di



fattori strutturali, ad esempio investimenti insufficienti e inefficaci. Dopo la crisi sono aumentati gli squilibri territoriali. Nelle regioni meridionali gli investimenti e la produttività sono ostacolati da una governance debole e dalla scarsa capacità di spesa e attuazione delle politiche. Inoltre, livelli inferiori di istruzione e innovazione limitano l'impatto positivo delle misure adottate a sostegno degli investimenti privati. Il Sud è in ritardo soprattutto in termini di investimenti immateriali, infrastrutture di trasporto, gestione dei rifiuti, infrastrutture idriche e prevenzione dei rischi derivanti da catastrofi naturali. Nelle zone rurali, inoltre, la rete a banda larga è meno avanzata;

- **sono necessari sforzi per migliorare la pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e il quadro anticorruzione.** Nonostante le recenti riforme, la pubblica amministrazione e il pubblico impiego hanno prestazioni peggiori rispetto ai paesi comparabili, non da ultimo per quanto riguarda la digitalizzazione e la vigilanza del mercato. Permangono problemi nella gestione delle partecipate pubbliche e dei servizi pubblici locali, e l'incertezza sull'attuazione del codice degli appalti pubblici rallenta gli investimenti. La durata dei processi nella giustizia civile rimane preoccupante ed è ancora in itinere una riforma per semplificare la procedura civile e limitare l'abuso del contenzioso. La nuova legge anticorruzione e la prevenzione più incisiva garantita dall'autorità nazionale anticorruzione possono migliorare il quadro anticorruzione. Tuttavia, la scarsa efficienza della giustizia penale continua a ostacolare la possibilità di perseguire la corruzione e la tanto necessaria riforma del processo penale e del sistema di appello è ancora in fase embrionale.


# 1. SITUAZIONE E PROSPETTIVE ECONOMICHE

## Crescita del PIL reale: rischi e problematiche

### In un contesto di rallentamento della zona euro, l'economia italiana ha subito una contrazione.

Dopo una solida crescita del PIL reale dell'1,6 % nel 2017, l'attività economica ha subito un rallentamento nel corso del 2018 (grafico 1.1). Le esportazioni e la produzione industriale hanno cominciato a diminuire all'inizio dell'anno, sullo sfondo delle preoccupazioni per il commercio mondiale. Ad una situazione già debole sono venuti ad aggiungersi i problemi specifici dell'industria automobilistica <sup>(3)</sup>. Nella seconda metà del 2018 il PIL reale ha registrato una lieve contrazione, dato che l'impatto positivo del nuovo rafforzamento delle esportazioni è stato più che compensato dall'indebolimento della domanda interna. Grazie a un riporto relativamente forte dall'anno precedente, il PIL reale è cresciuto dell'1,0 % nel 2018 (Commissione europea, 2019a).

Grafico 1.1: PIL reale e componenti



Fonte: Eurostat.

### I consumi delle famiglie sono calati considerevolmente nel 2018. Nonostante

<sup>(3)</sup> Le case automobilistiche hanno incontrato difficoltà nella certificazione delle autovetture nell'ambito della nuova procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (*Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP*), obbligatoria a partire dal 1° settembre 2018. Inoltre, hanno subito un calo delle vendite di automobili diesel e nell'agosto 2018 Fiat Chrysler ha cessato la produzione di uno dei modelli.

l'aumento del reddito disponibile e una fiducia dei consumatori relativamente elevata, la spesa per i consumi è aumentata solo moderatamente a causa dell'incidenza dell'aumento dei prezzi del petrolio sui consumi privati. Gli acquisti di autovetture e altri beni di consumo durevoli sono diminuiti nei primi nove mesi del 2018 <sup>(4)</sup>. Inoltre, le tensioni sui mercati finanziari e gli effetti negativi sul patrimonio derivanti dai cali dei prezzi delle attività sembrano aver ridotto la spesa per i consumi e spinto i nuclei familiari ad aumentare i risparmi.

**La ripresa degli investimenti è vulnerabile al peggioramento delle condizioni di finanziamento.** La formazione lorda di capitale fisso, al 18,1 % del PIL nel terzo trimestre del 2018, è ancora nettamente inferiore sia all'ultimo picco del 2007 (22 %) che alla media dell'UE (20,6 %). Mentre la spesa per le attrezzature è quasi ritornata ai livelli del 2007, gli investimenti nel settore delle costruzioni si sono stabilizzati su livelli minimi solo di recente. La quota di attività immateriali, sebbene ancora bassa rispetto agli standard dell'UE, è salita al 2,9 % del PIL nel 2015, ma da allora è in fase di stagnazione. Si prevede che la ripresa degli investimenti privati rallenterà considerevolmente a causa della maggiore incertezza delle prospettive economiche. Inoltre, vengono meno condizioni favorevoli quali una politica monetaria accomodante e incentivi fiscali, mentre alcune imprese sono già soggette a un inasprimento delle condizioni di finanziamento, anche a causa del peggioramento delle condizioni di finanziamento del debito sovrano.

**Il bilancio adottato pone l'accento più sullo stimolo alla domanda a breve termine che sulle riforme sul lato dell'offerta.** Con la legge di bilancio adottata nel dicembre 2018, il governo intende principalmente aumentare la spesa corrente (trasferimenti sociali) e assegna un importo relativamente modesto di spesa supplementare agli investimenti pubblici nel 2019, anche se questi ultimi sono considerati più efficaci per stimolare la

<sup>(4)</sup> Le immatricolazioni di automobili sono aumentate temporaneamente in luglio/agosto grazie agli sconti elevati offerti dai costruttori per l'acquisto di autovetture prive della certificazione WLTP prima che fosse introdotto il nuovo standard per le emissioni, ma hanno subito un brusco calo successivamente.

crescita economica e sostenere gli investimenti privati (Ramey e Zubairy, 2018). Nel dicembre 2018 il governo ha riveduto i suoi piani di bilancio e ha ridotto l'obiettivo di disavanzo per il 2019, attenuando così le incertezze e contribuendo a stabilizzare i mercati finanziari. I rendimenti dei titoli di Stato rimangono tuttavia elevati rispetto all'inizio del 2018 e si prevede che si traducano in un aumento dei costi di finanziamento per le imprese e le famiglie. Di conseguenza l'inasprimento delle condizioni di finanziamento rischia di diluire o addirittura di compensare l'impatto sulla crescita delle misure di bilancio (Blanchard e Zettelmeyer, 2018). Riforme significative sul lato dell'offerta che potrebbero avere un impatto considerevole sulla crescita a lungo termine sono per lo più assenti.


**Le prospettive di crescita sono modeste e soggette all'incertezza e a un intensificarsi dei rischi di revisione al ribasso.** La crescita del PIL reale dovrebbe attestarsi allo 0,2 % nel 2019 e allo 0,8 % nel 2020. Si prevede che i consumi privati sostengano la crescita, anche grazie all'introduzione del sistema del reddito di cittadinanza, mentre gli investimenti delle imprese dovrebbero rallentare nettamente. L'elevata incertezza sulle prospettive economiche, la possibile materializzazione dei rischi di politica esterna e un ulteriore aumento dei rendimenti del debito sovrano italiano potrebbero ridurre la domanda sia esterna che interna. In particolare, la prevista cancellazione di riforme strutturali

potrebbe avere ripercussioni sulle prospettive di crescita a medio termine.

**Secondo le previsioni la crescita potenziale dovrebbe aumentare moderatamente, ma continua a rimanere inferiore rispetto ai paesi comparabili.** A causa del basso livello degli investimenti e della debole crescita della produttività, il prodotto potenziale ha segnato una costante contrazione sin dall'inizio della crisi finanziaria mondiale. Grazie alle riforme strutturali e alla ripresa degli investimenti, si stima che la crescita del prodotto potenziale sia diventata positiva nel 2017 e che aumenti moderatamente nel periodo 2018-2020. Il prodotto potenziale è determinato principalmente dall'aumento del fattore lavoro, seguito dall'accumulazione di capitale. Si stima che la crescita tendenziale della produttività totale dei fattori sia ripresa nel 2018 e che contribuisca positivamente alla crescita potenziale nel periodo 2019-2020 (grafico 1.2).

**La debole crescita della produttività costituisce un grave ostacolo all'espansione economica.** Il divario di produttività tra l'Italia e il resto dell'UE rimane considerevole (grafico 1.2). La produttività del lavoro (misurata come valore aggiunto lordo reale diviso per le ore lavorate) è aumentata in media dello 0,5 % all'anno tra il 2010 e il 2017, rispetto a una media dell'UE dell'1,3 %. Secondo le proiezioni la produttività del lavoro è rimasta invariata nel 2018.

Grafico 1.2: **Produttività e crescita potenziale**



Fonte: Commissione europea.


**La crescita della produttività totale dei fattori è inferiore rispetto alla media dell'UE.** Nel periodo 2010-2017, il tasso annuale di crescita della produttività totale dei fattori è stato in media solo dello 0,3 %, vale a dire 0,5 punti percentuali in meno rispetto alla media dell'UE. Anche nel 2018 la produttività totale dei fattori è prevista in aumento dello 0,4 %. Nonostante la ripresa recente, seppur moderata, della crescita della produttività totale dei fattori, sostenuta dalla ripresa ciclica degli investimenti delle imprese, permangono ostacoli strutturali, che impediscono un'allocazione efficiente dei fattori di produzione nell'economia; inoltre la diffusione dell'innovazione e dei cambiamenti tecnologici (per utilizzare il lavoro e il capitale in modo più efficiente) è stata insufficiente.

### Mercato del lavoro

**Dopo aver registrato nuovi record, la crescita dell'occupazione è rallentata in un contesto di debolezza dell'attività economica.** Il numero degli occupati ha raggiunto il record storico a metà del 2018, ma ha registrato un lieve calo nel terzo trimestre del 2018, il primo calo trimestrale dal 2013. La crescita dell'occupazione è stata trainata dai contratti a tempo determinato (grafico 1.3). La percentuale di lavoratori a tempo determinato è salita al 17,5 % nel terzo trimestre del 2018 ed è superiore alla media dell'UE. La durata mediana dei contratti a tempo determinato è inferiore a 12 mesi. I divari nei livelli di occupazione, sia di genere che a livello regionale, restano sostanziali (sezione 4.3.1).

**Il tasso di disoccupazione è sceso al 10,3 % nel terzo trimestre del 2018.** Con l'ingresso nella forza lavoro di un maggior numero di persone, il tasso di disoccupazione si riduce solo lentamente. A causa delle maggiori difficoltà nel trovare lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione, la disoccupazione di lunga durata diminuisce più lentamente rispetto alla disoccupazione totale. La disoccupazione giovanile (15-24) rimane estremamente elevata (32,0 %). Inoltre, la percentuale di giovani (15-24 anni) non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione è salita al 20,1 % nel 2017 ed è rimasta la più alta dell'UE.

Grafico 1.3: **Composizione della crescita dell'occupazione**



Fonte: ISTAT.


### Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, ma il ristagno rimane considerevole.

Un maggior numero di persone ha iniziato a cercare attivamente un lavoro, mentre la percentuale di lavoratori a tempo parziale sottoccupati è rimasta sostanzialmente costante (grafico 1.4). Il tempo parziale involontario è diffuso in Italia. Nel 2017 circa il 17 % dei lavoratori a tempo parziale si è dichiarato disponibile a lavorare più ore, con la massima incidenza in Trentino, Veneto e Lazio <sup>(5)</sup>. Il recente aumento delle ore lavorate è stato determinato dalla crescita dei posti occupati piuttosto che dalle ore lavorate per dipendente, che hanno registrato un notevole incremento solo nel settore manifatturiero <sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Circa un terzo dei lavoratori a tempo parziale involontari ha contratti a tempo determinato, con percentuali superiori al 40 % in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna e Molise. Solo il 3,3 % ha un secondo lavoro, mentre circa il 32 % cerca un nuovo impiego.

<sup>(6)</sup> Nel terzo trimestre del 2018 le ore lavorate erano ancora inferiori del 5,1 % rispetto al livello della fine del 2007.

Grafico 1.4: Disoccupazione e forza lavoro potenziale



(1) Medie mobili di quattro trimestri.  
Fonte: Eurostat.


### Prezzi, salari e costi

**La debole crescita dei salari riflette il ristagno del mercato del lavoro.** Nel 2017 la retribuzione per dipendente è aumentata dello 0,3 % in termini nominali, ma è diminuita dello 0,8 % se si tiene conto dell'inflazione. La retribuzione reale per dipendente rimane ben al di sotto del livello del 2000, in quanto le persone lavorano in media meno ore, mentre i salari orari reali sono in fase di stagnazione. Oltre al ristagno del mercato del lavoro, la crescita dei salari è ridotta dallo spostamento strutturale dei posti di lavoro da settori con una crescita relativamente elevata della produttività (settore industriale) a settori con una crescita relativamente bassa della produttività (servizi) e dal passaggio all'interno del settore dei servizi da posti di lavoro a retribuzione più elevata (ad esempio, nei servizi finanziari) a quelli meno pagati (ad esempio, nel settore alberghiero e della ristorazione) <sup>(7)</sup>.

<sup>(7)</sup> Tra il 2007 e il 2017 i salari reali effettivi nel settore privato, ossia i salari effettivamente pagati rispetto ai salari negoziati, sono aumentati in media dello 0,4 % all'anno. A fronte di una crescita dei salari nel settore industriale dello 0,9 %, nel settore dei servizi si è registrata una stagnazione, cfr. anche Istat (2018), pag. 16. Ciò potrebbe anche spiegare la persistente deriva salariale negativa nonostante le condizioni cicliche favorevoli.

**Data la crescita salariale contenuta, l'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto rimane modesto.** La crescita nominale dei salari ha subito un'accelerazione nel 2018 sulla scia degli aumenti salariali nel settore pubblico (che erano stati congelati dal 2010) <sup>(8)</sup>, ma si prevede che la crescita dei salari nell'economia in generale rimarrà moderata <sup>(9)</sup>. La previsione di una crescita lenta della produttività implica la prosecuzione della moderazione salariale, in quanto limita la possibilità di aumenti salariali che non compromettano la stabilità dei prezzi e la competitività. Il costo nominale del lavoro per unità di prodotto è diminuito nel 2017 a causa soprattutto della modesta crescita dei salari (grafico 1.5).

Grafico 1.5: Retribuzioni dei dipendenti, produttività e costo nominale del lavoro per unità di prodotto



Fonte: Commissione europea.

**È previsto che i prezzi al consumo aumentino moderatamente.** L'indice generale armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato dell'1,2 % nel 2018, ma è previsto un incremento pari solamente all'1,0 % nel 2019, per poi ritornare a un incremento dell'1,3 % nel 2020. L'inflazione di fondo dovrebbe aumentare gradualmente, in linea con la crescita dei salari.


<sup>(8)</sup> L'aumento salariale comprende anche il pagamento degli arretrati.

<sup>(9)</sup> Nel 2018 per la prima ondata di contratti a tempo indeterminato concordati nell'ambito della riforma del Jobs Act e sostenuti da incentivi all'assunzione viene meno l'esenzione dai contributi sociali, il che comporta un aumento delle retribuzioni dei dipendenti.

### Disparità di reddito, disparità interregionali e situazione sociale

**Il reddito disponibile è inferiore rispetto al 2008 e la disparità di reddito rimane elevata.** Nel 2017 il reddito lordo reale disponibile pro capite è stato inferiore di quasi il 9 % rispetto al 2008 e la crescita del reddito continua a essere inferiore alla media dell'UE. Nel 2017 il reddito del 20 % delle famiglie con il reddito più elevato è stato quasi sei volte superiore a quello delle famiglie con il reddito più basso (indicatore S80/S20 del rapporto tra quintili di reddito) <sup>(10)</sup>. Il PIL pro capite nel Sud è solo due terzi della media nazionale, mentre le regioni settentrionali hanno superato la media nazionale di oltre il 20 %. La capacità del sistema di tassazione e trasferimento di mitigare le disuguaglianze interregionali attraverso trasferimenti di reddito tra regioni appare limitata (grafico 1.6).

Grafico 1.6: **Dispersione regionale del PIL reale e reddito disponibile pro capite**



(1) Reddito disponibile deflazionato mediante il deflatore dei consumi privati.

Fonte: ISTAT.

**Il rischio di povertà rimane elevato.** Come evidenziato dal quadro di valutazione della situazione sociale, nel 2017 il 28,9 % della popolazione era a rischio di povertà o di esclusione sociale. Questo tasso, anche se inferiore a quello

<sup>(10)</sup> L'indicatore è dato dal rapporto tra il reddito disponibile equivalente del 20 % delle famiglie con il reddito più alto e il reddito del 20 % delle famiglie con il reddito più basso.

dell'anno precedente, supera ancora sia il livello pre-crisi (25,5 % nel 2008) sia la media UE del 2017 (22,4 %). Il miglioramento della situazione del mercato del lavoro ha apportato un certo sollievo, ma la crescita dei salari è rimasta finora modesta. Le disparità di reddito a livello interregionale sono tuttora persistenti e le disparità sociali hanno un peso considerevole. L'Italia ha un sistema progressivo di imposizione del reddito delle persone fisiche, ma le prestazioni sociali per le persone in età lavorativa sono generalmente basse e, di conseguenza, non sono efficaci nel ridurre la povertà e le disuguaglianze (sezione 4.3.3). Per contro, la ricchezza è distribuita in maniera più equa grazie all'elevata percentuale di famiglie con un'abitazione di proprietà.

### Svilupi nel settore finanziario

**I rendimenti dei titoli di Stato sono stati sottoposti a forti pressioni tra maggio e dicembre 2018.** Le tensioni sui mercati dovute alle incertezze sull'orientamento della politica economica e di bilancio hanno influito sui mercati degli strumenti di capitale e del debito sovrano. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è passato dall'1,8 % all'inizio di maggio al 3,4 % alla fine di ottobre e il differenziale rispetto ai titoli tedeschi si è ampliato di 180 punti base nello stesso periodo. In dicembre le tensioni finanziarie si sono allentate e le condizioni di mercato sono migliorate progressivamente, pur rimanendo peggiori rispetto all'inizio dell'anno. In seguito all'accordo sul bilancio, il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è sceso al 3,0 % all'inizio di febbraio 2019, con una diminuzione del differenziale rispetto ai titoli tedeschi di 42 punti base.

### Le agenzie di rating hanno declassato il rating dell'Italia o peggiorato le prospettive.

Il 19 ottobre 2018 Moody's ha declassato il rating dell'Italia a Baa3 (BBB-), un livello al di sopra dell'"investment grade", mentre Standard & Poor's ha lasciato invariato il rating a BBB, ma ha modificato le prospettive da "stabili" a "negative" il 26 ottobre 2018. Le agenzie di rating hanno sottolineato l'aumento del fabbisogno di finanziamento, l'elevato rapporto debito/PIL e il peggioramento delle prospettive economiche quali fattori principali all'origine dell'azione di rating negativa. A seguito del declassamento del debito sovrano, le agenzie di rating hanno anche iniziato a

declassare i rating delle banche e delle imprese residenti (Banca d'Italia, 2018).


**In un contesto caratterizzato dal calo dei mercati azionari a livello mondiale e dall'incertezza delle politiche interne, i prezzi dei titoli azionari hanno registrato un netto calo.** L'indice di riferimento della Borsa valori di Milano ha perso quasi il 20 % del suo valore dall'inizio di maggio e il sottoindice delle banche è sceso di oltre il 37 % in ragione della notevole esposizione delle banche nazionali al debito sovrano italiano. Dalla metà di novembre 2018 sono aumentati i premi sui CDS (*credit default swap*) bancari, ma le azioni bancarie non hanno recuperato e i rapporti tra prezzo e valore contabile, un parametro di riferimento comune per la valutazione delle banche, sono diminuiti di oltre il 25 % dall'inizio del 2018 (BRI 2018).

**Gli investitori non residenti hanno ridotto la loro esposizione nei confronti delle attività italiane.** Tra maggio e novembre 2018 gli investitori non residenti hanno ridotto le loro consistenze in titoli di Stato e obbligazioni bancarie rispettivamente di 77,3 miliardi di EUR e di 16 miliardi di EUR. Per contro, i depositi presso le banche italiane sono rimasti stabili e a novembre i depositi del settore privato sono aumentati del 3,3 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dal maggio 2018 i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie nazionali sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre le banche estere hanno aumentato i loro depositi, probabilmente perché tengono parte dei proventi delle recenti vendite di attività come depositi in Italia.

**Le condizioni di prestito al settore privato mostrano i primi segni di inasprimento.** I tassi di interesse sui prestiti societari e sui mutui ipotecari appaiono finora solo marginalmente influenzati dalle recenti turbolenze dei mercati e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato (grafico 1.7). Le indagini sul credito bancario indicano un inasprimento delle condizioni di credito, mentre il costo delle nuove emissioni di obbligazioni è in aumento dal maggio 2018. Inoltre, il peggioramento delle condizioni di finanziamento del debito sovrano tende a incidere sulle condizioni di credito delle banche con un certo ritardo. I prestiti alle imprese continuano a crescere a un ritmo moderato. I prestiti alle famiglie sono

trainati dal credito al consumo, che tuttavia si sta indebolendo, in linea con l'economia. Nondimeno, l'aumento del rendimento dei titoli di Stato rischia di ripercuotersi sui costi di finanziamento delle banche <sup>(11)</sup> e il deterioramento del contesto macroeconomico potrebbe peggiorare la qualità del credito e compromettere le iniziative in corso per ridurre i tassi di crediti deteriorati. Di conseguenza una persistente diminuzione dei prezzi dei titoli di Stato e di altre attività comporterebbe costi di finanziamento più elevati per il settore privato e peserebbe sulla ricchezza delle famiglie <sup>(12)</sup>.

Grafico 1.7: Rating, differenziale sul debito sovrano, tassi di riferimento e tassi di prestito



(1) Nuova attività

Fonte: Banca d'Italia, BCE, Bloomberg.

**I rischi finanziari sono aumentati ma alcuni fattori mitigano l'impatto dello stress finanziario nel breve termine.** Il debito del settore privato relativamente basso, ampie eccedenze commerciali e una posizione debitoria netta internazionale quasi equilibrata possono assorbire gran parte dello shock finanziario nel breve termine. Inoltre, l'elevata durata residua media del debito pubblico rallenta la trasmissione dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato al costo medio del debito. Tuttavia, un marcato rallentamento dell'economia e tassi di interesse più

<sup>(11)</sup> L'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato è stato inoltre associato in passato a un significativo calo del tasso di crescita dei prestiti alle imprese da parte delle banche italiane, cfr. Bofondi et al., 2018 e Bocola, 2016.

<sup>(12)</sup> Secondo la Banca d'Italia, le condizioni finanziarie delle famiglie rimangono solide, sebbene il calo dei prezzi dei titoli abbia già portato a una diminuzione del valore della loro ricchezza.

alti alla luce dell'elevato debito pubblico potrebbero esporre le vulnerabilità finanziarie.

### Posizione esterna

**L'avanzo delle partite correnti dell'Italia è rimasto sostanzialmente stabile nel 2018.** In concomitanza con un peggioramento del contesto esterno, il saldo delle partite correnti ha registrato un'eccedenza del 2,7 % nel corso dei 12 mesi precedenti al novembre 2018. L'andamento delle esportazioni è peggiorato e le esportazioni italiane hanno perso quote di mercato a causa dell'apprezzamento dell'euro in termini nominali effettivi, del rallentamento in particolari mercati di esportazione e dell'incertezza a livello politico sulla politica commerciale globale. Per contro, la crescita delle importazioni è rimasta relativamente forte in ragione della ripresa ciclica degli investimenti e dell'aumento dei prezzi delle importazioni petrolifere. Di conseguenza, nello stesso periodo l'avanzo commerciale è sceso di 0,2 punti percentuali attestandosi al 2,8 % del PIL. Il saldo dei redditi primari a 12 mesi ha registrato un avanzo pari allo 0,8 % del PIL, dovuto in gran parte a miglioramenti del saldo dei redditi da investimenti (che nel settembre 2016 è diventato positivo).

**L'avanzo delle partite correnti riflette le decisioni di risparmio e di investimento dei diversi settori dell'economia.** Dal 2009 il settore delle imprese è in una posizione di accreditamento netto, pari all'1,1 % del PIL nel 2017. Fino al 2014 le famiglie hanno aumentato il proprio accreditamento netto e ridimensionato gli investimenti residenziali in linea con il rallentamento del mercato delle abitazioni, ma l'accREDITAMENTO netto è sceso allo 0,9% del PIL nel 2017. Inoltre, la riduzione del disavanzo pubblico ha favorito il passaggio dell'economia italiana a una posizione di accreditamento netto.

**Le stime indicano un avanzo delle partite correnti corretto per il ciclo dell'ordine del 2,3 % del PIL nel 2018.** L'avanzo delle partite correnti rimane leggermente superiore al livello suggerito dai fondamentali, ossia circa l'1,5 % del PIL. Si stima che tale avanzo sia sufficiente a mantenere stabile la posizione patrimoniale netta sull'estero dell'Italia e ad avvicinarla

maggiormente ai fondamentali (in assenza di effetti di valutazione) <sup>(13)</sup>.


**La posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP) si è avvicinata al pareggio.** Dall'inizio del 2014, quando le passività nette verso l'estero hanno raggiunto un picco di quasi 400 miliardi di EUR (pari al 25 % del PIL), la NIIP dell'Italia è migliorata di 342,5 miliardi di EUR (pari al 20 % del PIL 2017). Le passività nette sono scese a 54,7 miliardi (pari al 3,1 % del PIL) nel terzo trimestre del 2018 (grafico 1.8) grazie ai persistenti avanzi delle partite correnti e con il sostegno degli effetti di valutazione. Questi ultimi sono stati determinati dal differenziale di rendimento tra le attività italiane (per lo più titoli di Stato) detenute da non residenti e le attività estere (principalmente azioni e partecipazioni in fondi di investimento) detenute da residenti <sup>(14)</sup>. Il netto aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dal maggio 2018 e il relativo calo dei prezzi dei titoli di Stato implica una diminuzione del valore delle passività estere e un miglioramento della posizione patrimoniale netta sull'estero.

<sup>(13)</sup> Per maggiori informazioni sulla stima delle partite correnti sulla base dei fondamentali, cfr. Coutinho, L. et al. (2018).

<sup>(14)</sup> Per l'approccio metodologico, cfr. Schipper (2017).



Grafico 1.8: **Variazione della posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP), 1° trimestre 2014-3° trimestre 2018**



- (1) Compreso il saldo del conto capitale.  
 (2) Comprese deviazioni metodologiche e concettuali rispetto alla bilancia dei pagamenti, svalutazioni e variazioni statistiche.  
 (3) Compresi prestiti e crediti commerciali, biglietti, monete e depositi e altri conti attivi e passivi.  
 (4) Comprese le società finanziarie ed escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le società non finanziarie e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.  
**Fonte:** Banca d'Italia, calcoli della Commissione.


**Il saldo di TARGET2 è peggiorato nel secondo semestre del 2018.** Dal maggio 2018 la posizione debitoria netta della Banca d'Italia nel sistema di pagamento europeo TARGET2 si è deteriorata e le passività nette hanno raggiunto un nuovo picco di 492,5 miliardi di EUR nell'agosto 2018. Alla fine dell'anno il saldo è sceso a 482 miliardi di EUR, in gran parte grazie ai flussi in entrata di dicembre.

### Finanze pubbliche: disavanzo e debito pubblico

**Nel complesso il saldo nominale e il saldo primario dell'Italia si sono sostanzialmente stabilizzati negli ultimi anni.** Dopo il considerevole sforzo di bilancio del periodo 2010-2013, che ha portato l'avanzo primario sopra il 2 % del PIL, il saldo primario dell'Italia è sceso all'1,5 % del PIL nel 2014 ed è progressivamente peggiorato arrivando all'1,4 % del PIL nel 2017. Il disavanzo nominale è sceso dal 3 % del PIL nel 2014 al 2,6 % nel 2015, per poi ridursi gradualmente al 2,4 % del PIL nel 2017, grazie al calo della spesa per interessi. Quest'ultimo è anche il risultato dei tassi di interesse nominali

storicamente bassi sui titoli di Stato di nuova emissione che sono stati resi possibili dalla politica accomodante della BCE.

Grafico 1.9: **Indicatori delle finanze pubbliche**



**Fonte:** Commissione europea

**Per i prossimi anni si prevede che la crescita economica relativamente debole e i piani di bilancio attuali mettano sotto pressione il disavanzo pubblico.** Stando alle proiezioni del governo su cui si basa la legge di bilancio approvata nel dicembre 2018, il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere sceso all'1,9 % del PIL nel 2018, sostenuto dalla crescita economica e dal calo della spesa per interessi. Per il 2019 il governo prevede un aumento del disavanzo nominale al 2,0 % del PIL. Tuttavia, lo scenario macroeconomico su cui si fonda l'obiettivo di disavanzo per il 2019 è soggetto a rischi di revisione al ribasso, considerando che le previsioni d'inverno 2019 della Commissione prevedono una crescita economica inferiore rispetto a quelle del governo, in termini sia reali che nominali. Nel 2020 il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche dovrebbe scendere all'1,8 % del PIL sulla base delle proiezioni del governo, che prevedono entrate supplementari pari all'1,2 % del PIL dall'aumento automatico delle aliquote IVA previsto per legge come clausola di salvaguardia. Tuttavia, considerando che negli ultimi anni tali clausole sono state sistematicamente abrogate senza mettere in atto adeguate misure di finanziamento alternative, vi sono elevati rischi di

un aumento significativo del disavanzo nominale nel 2020 sulla base dei piani del governo.

**Non è prevista una riduzione del debito pubblico nei prossimi anni.** Il rapporto debito lordo/PIL è aumentato considerevolmente durante la recessione a doppia v, dal 102,4 % nel 2008 al 131,8 % nel 2014, per poi scendere leggermente al 131,2 % nel 2017. Le proiezioni del governo su cui si basa il bilancio 2019 danno il rapporto debito/PIL in crescita al 131,7 % del PIL nel 2018, principalmente a causa di un ampio aggiustamento stock/flussi dovuto in parte alle fluttuazioni dei conti del Tesoro. Nel 2019 le autorità nazionali prevedono che il rapporto debito pubblico/PIL diminuisca di un punto percentuale, raggiungendo il 130,7 %, ipotizzando proventi da privatizzazioni pari all'1 % del PIL. Tuttavia, tale ipotesi non sembra realistica, considerando che i proventi da privatizzazioni registrati nel periodo 2016-2018 sono stati quasi nulli, nonostante l'obiettivo iniziale pari allo 0,5 % del PIL all'anno (documento programmatico di bilancio 2016). Senza prendere in considerazione i proventi da privatizzazioni, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe rimanere stabile intorno al 132 %, sulla base delle proiezioni del governo. Tenuto conto dei rischi di revisione al ribasso che pesano sulle proiezioni macroeconomiche e di disavanzo del governo per il 2019, è probabile che quest'anno il rapporto debito pubblico/PIL superi il 132 %. Nel 2020, secondo le proiezioni del governo, il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire di 1,5 punti percentuali raggiungendo il 129,2 %, ipotizzando un gettito IVA aggiuntivo dall'attivazione delle clausole di salvaguardia pari all'1,2 % del PIL e proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 % del PIL. Tuttavia, queste proiezioni sono soggette a rischi significativi, dato che negli ultimi anni le clausole di salvaguardia relative all'IVA sono state sistematicamente abrogate e gli obiettivi in termini di privatizzazioni sono stati disattesi.

Tabella 1.1: **Principali indicatori economici e finanziari - Italia**

	2004-07	2008-12	2013-15	2016	2017	previsione	
						2018	2019
PIL reale (su base annua)	1,5	-1,5	-0,2	1,1	1,6	1,0	0,2
Crescita potenziale (su base annua)	0,9	-0,2	-0,1	-0,2	0,3	0,5	0,6
Consumi privati (su base annua)	1,2	-1,1	0,0	3,2	1,5	.	.
Consumi delle amm. pubbliche (su base annua)	0,4	-0,3	-0,5	0,3	-0,1	.	.
Investimenti fissi lordi (su base annua)	2,1	-5,0	-3,1	5,7	4,3	.	.
Esportazioni di beni e servizi (su base annua)	6,0	-0,9	3,5	6,6	5,7	.	.
Importazioni di beni e servizi (su base annua)	5,2	-2,7	3,6	10,7	5,2	.	.
<b>Contributo alla crescita del PIL:</b>							
domanda interna (su base annua)	1,2	-1,7	-0,6	1,4	1,6	.	.
scorte (su base annua)	0,1	-0,2	0,3	0,0	-0,4	.	.
esportazioni nette (su base annua)	0,2	0,5	0,1	-0,3	0,3	.	.
<b>Contributo alla crescita potenziale del PIL:</b>							
totale lavoro (ore) (su base annua)	0,3	-0,4	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
accumulazione di capitale (su base annua)	0,7	0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1
produttività totale dei fattori (su base annua)	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale	1,7	-1,8	-4,3	-2,3	-1,0	-0,3	0,3
Tasso di disoccupazione	7,2	8,4	12,2	11,7	11,2	10,7	10,4
Deflatore del PIL (su base annua)	2,2	1,5	1,4	2,1	0,5	1,3	1,3
Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA, su base annua)	2,2	2,4	0,5	-0,1	1,3	1,2	1,0
Retribuzione nominale per dipendente (su base annua)	2,9	2,0	0,8	0,3	0,2	1,8	0,9
Produttività del lavoro (reale, per dipendente, su base annua)	0,4	-1,0	0,1	-0,2	0,4	.	.
Costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP, intera economia, su base annua)	2,2	2,4	0,5	1,1	-0,4	1,6	0,8
Costo reale del lavoro per unità di prodotto (su base annua)	0,0	0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,4	-0,5
Tasso di cambio effettivo reale (CLUP, su base annua)	1,4	-0,1	-0,6	-4,0	0,0	1,8	-1,9
Tasso di cambio effettivo reale (IPCA, su base annua)	0,1	-0,8	-0,7	-3,4	0,6	1,9	-1,6
Tasso di risparmio delle famiglie (risparmio netto in percentuale del reddito netto disponibile)	8,8	5,0	3,6	3,2	2,3	.	.
Flussi di crediti ai privati (dati consolidati, % del PIL)	9,9	2,9	-1,6	-0,1	2,1	.	.
Debito del settore privato (dati consolidati, % del PIL)	99,4	121,5	118,6	111,8	110,5	.	.
di cui debito delle famiglie, dati consolidati (% del PIL)	34,2	42,6	42,7	41,3	41,1	.	.
di cui debito delle società non finanziarie (dati consolidati, % del PIL)	65,2	78,9	75,9	70,5	69,3	.	.
Debiti deteriorati lordi (% del totale degli strumenti di debito e del totale di prestiti e anticipi) (2)	4,4	8,3	13,4	12,4	9,4	.	.
Società, accreditamento (+) o indebitamento (-) netto (% del PIL)	-0,3	0,4	2,5	3,4	4,1	3,6	4,3
Società, utile operativo lordo (% del PIL)	22,9	21,1	20,6	21,8	21,6	21,3	21,3
Famiglie, accreditamento (+) o indebitamento (-) netto (% del PIL)	2,5	1,1	1,9	1,5	0,9	0,8	1,0
Indice dei prezzi delle abitazioni al netto dell'inflazione (su base annua)	3,7	-1,6	-7,1	-3,9	-2,3	.	.
Investimenti in immobili residenziali (% del PIL)	5,6	5,5	4,6	4,3	4,4	.	.
Saldo delle partite correnti (% del PIL), BdP	-1,0	-2,3	1,5	2,5	2,8	2,6	2,5
Bilancia commerciale (% del PIL), BdP	-0,2	-0,8	2,7	3,2	3,0	.	.
Ragioni di scambio di beni e servizi (su base annua)	-1,5	-0,9	2,2	2,7	-1,8	-0,4	-0,1
Saldo del conto capitale (% del PIL)	0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,1	.	.
Posizione patrimoniale netta sull'estero (% del PIL)	-17,9	-20,9	-21,1	-10,2	-6,3	.	.
NIIP esclusi gli strumenti non esposti al rischio di default (% del PIL) (1)	-9,5	-22,3	-20,6	-10,1	-4,6	.	.
Passività della IIP esclusi gli strumenti non esposti al rischio di default (% del PIL) (1)	94,7	114,2	123,6	122,7	121,2	.	.
Risultati delle esportazioni rispetto ai paesi avanzati (variazione % su 5 anni)	0,5	-11,7	-10,8	-5,5	-2,6	.	.
Quota del mercato delle esportazioni, beni e servizi (su base annua)	.	.	-0,3	3,0	-0,1	.	.
Flussi IDE netti (% del PIL)	0,8	1,1	0,1	-0,2	0,2	.	.
Saldo delle amministrazioni pubbliche (% del PIL)	-3,1	-3,7	-2,9	-2,5	-2,4	-1,9	-2,9
Saldo strutturale di bilancio (% del PIL)	-4,5	-3,1	-0,6	-1,5	-1,8	-1,8	-3,0
Debito pubblico lordo (% del PIL)	101,1	114,0	130,8	131,4	131,2	131,1	131,0
Rapporto gettito fiscale/PIL (%) (3)	40,2	42,1	43,5	42,5	42,4	42,1	41,9
Aliquota fiscale per singolo lavoratore con salario medio (%)	28,4	30,2	31,1	31,1	.	.	.
Aliquota fiscale per singolo lavoratore con il 50% del salario medio (%)	18,8	21,6	18,9	15,9	.	.	.

(1) NIIP esclusi gli investimenti diretti e il portafoglio partecipazioni.

(2) Gruppi bancari e singole banche nazionali, controllate e succursali di imprese estere UE e non UE.


(3) L'indicatore del rapporto gettito fiscale/PIL comprende i contributi sociali figurativi, pertanto differisce dall'indicatore del rapporto gettito fiscale/PIL utilizzato nella sezione relativa alla tassazione.

**Fonte:** Eurostat e BCE al 31 gennaio 2019, ove disponibili; Commissione europea per i dati previsionali (previsioni d'inverno 2019 per il PIL reale e l'indice IPCA, altrimenti previsioni d'autunno 2018).

## 2. PROGRESSI IN RELAZIONE ALLE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Dall'inizio del semestre europeo nel 2011, sul 57 % di tutte le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia si sono registrati perlomeno "alcuni progressi" <sup>(15)</sup>. Per il 43 % si sono registrati "progressi limitati" o "nessun progresso" (grafico 2.1). Tra i settori in cui si sono registrati maggiori progressi figurano le misure volte a combattere la corruzione e a riformare la pubblica amministrazione e il mercato del lavoro. Buoni passi avanti sono stati fatti anche nel settore bancario e per quanto riguarda la riduzione delle restrizioni nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Grafico 2.1: **Attuazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese 2011-2018 fino ad oggi (valutazione pluriennale)**



(1) La valutazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla politica di bilancio esclude il rispetto del patto di stabilità e crescita.

(2) La valutazione pluriennale delle raccomandazioni considera l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese dalla loro adozione fino alla relazione per paese 2019.

Fonte: Commissione europea

**Per quanto riguarda le finanze pubbliche e la tassazione, sono stati compiuti progressi limitati nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in questi ambiti.** Gli sforzi si sono concentrati sul contenimento della spesa pubblica. La crescita delle retribuzioni del settore pubblico è stata moderata: gli stipendi sono aumentati nel 2017 per la prima volta dal 2011. Le precedenti riforme pensionistiche hanno contribuito a limitare

<sup>(15)</sup> Per la valutazione di altre riforme attuate in passato si veda, in particolare, la sezione 4.

le passività derivanti dall'invecchiamento demografico e a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Tuttavia, è in atto un'inversione di tendenza: la quota della spesa totale destinata alle pensioni di vecchiaia dovrebbe aumentare, principalmente a seguito dell'attuazione del nuovo regime di prepensionamento nel 2019, segnando un passo indietro su alcuni elementi delle passate riforme delle pensioni. Non sono state intraprese privatizzazioni per ridurre il debito pubblico, cosicché i recenti obiettivi sono stati sistematicamente disattesi. Le spese fiscali sono state riesaminate ma non sono state ancora semplificate, l'Italia non ha rivisto i valori catastali obsoleti e la tassazione sul lavoro non è stata trasferita ad altre basi imponibili. L'imposta sulla prima casa è stata abrogata nel 2015. La fatturazione elettronica e la trasmissione elettronica degli scontrini per le operazioni commerciali, obbligatorie dal gennaio 2019, dovrebbero avere un impatto positivo sull'adempimento degli obblighi fiscali. Tuttavia, i ripetuti condoni fiscali possono incidere negativamente sull'adempimento degli obblighi fiscali, mentre sono stati compiuti sforzi limitati per combattere l'evasione fiscale con consenso, ad esempio incoraggiando i pagamenti elettronici.

**Sono stati compiuti alcuni progressi nel dare seguito alle raccomandazioni in materia di giustizia civile, lotta alla corruzione, pubblica amministrazione e riduzione degli ostacoli alla concorrenza.** A seguito della profonda riorganizzazione dei tribunali civili nel 2013, sono state varate alcune riforme della giustizia civile, aumentando la specializzazione e la digitalizzazione dei tribunali, rafforzando la risoluzione alternativa delle controversie e puntando a limitare gli abusi del processo tramite regole più rigorose in materia di ammissibilità dei ricorsi. Tuttavia, si attende ancora una riforma globale del processo civile. Nel complesso, la durata dei processi civili non è stata ridotta sensibilmente rispetto agli anni precedenti. La lotta contro la corruzione è stata intensificata nel 2012 mediante l'adozione di una legislazione anticorruzione generale, che ha anche istituito l'autorità nazionale anticorruzione. Nel 2017 è stato riformato l'istituto della prescrizione ed è stata estesa la protezione dei dipendenti pubblici

che segnalano illeciti (c.d. *whistleblower*). Nel dicembre 2018 è stata adottata una nuova legge anticorruzione, che introduce migliori tecniche investigative, sanzioni più severe e termini di prescrizione più lunghi per i reati di corruzione. Inoltre, a partire dal 2020, annulla i termini di prescrizione dopo una sentenza di condanna in primo grado. Tuttavia, l'efficace repressione della corruzione è ostacolata dalla durata dei procedimenti penali, sostanzialmente invariata dal 2014 in assenza di una riforma complessiva del processo penale, che comprenda anche il sistema di appello. Nel 2015 è stata adottata una riforma complessiva della pubblica amministrazione e nel 2018 è stato presentato un nuovo disegno di legge. Le misure previste semplificano e chiariscono il processo decisionale, incentivano la trasparenza e l'efficienza e migliorano la gestione del pubblico impiego. Queste potrebbero tuttavia risultare di difficile attuazione in settori specifici, ossia il pubblico impiego e le imprese pubbliche, mentre per la riforma dei servizi pubblici locali occorrerà una nuova iniziativa legislativa. Nel 2012 e 2017 sono state introdotte misure approfondite di liberalizzazione del mercato dei prodotti e servizi. Dal 2011 sono stati introdotti diversi pacchetti per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese e sui cittadini. Nel 2016 l'Italia ha riformato il codice degli appalti pubblici. Tuttavia, le misure annunciate o adottate di recente sembrano andare nella direzione opposta, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei trasporti collaborativi.

**Nel settore finanziario sono stati compiuti alcuni progressi.** Si sono registrati significativi passi in avanti nel risanamento dei bilanci delle banche, in particolare per quanto concerne la cessione dei crediti deteriorati mediante vendite a titolo definitivo e cartolarizzazioni con il sostegno del regime di garanzia statale. La riforma del governo societario delle banche popolari si è arenata e quella delle banche di credito cooperativo è stata alquanto diluita e posticipata, mentre la riforma del quadro di insolvenza deve essere ancora completata. Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei capitali e le misure adottate negli ultimi anni stanno lentamente dando frutti, anche se il credito bancario rimane la principale fonte di finanziamento per le imprese. Tuttavia, nell'ultimo anno gli sforzi di riforma hanno perso slancio. La recente abrogazione dell'incentivo alla

capitalizzazione delle imprese appare in contrasto con l'obiettivo del rafforzamento patrimoniale delle imprese.

**Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i progressi in materia di riforme sono stati limitati.** A più di quattro anni dalla sua introduzione, la riforma del Jobs Act rimane incompleta, poiché alcuni importanti elementi complementari non sono stati pienamente attuati. Nonostante i recenti sforzi per rendere più efficaci le politiche attive del mercato del lavoro, la capacità di collocamento e l'efficienza complessiva dei servizi pubblici per l'impiego restano deboli, le prestazioni variano notevolmente tra le regioni e i servizi per l'impiego sono scarsamente integrati e coordinati con altre politiche sociali ed educative. Il tasso di occupazione femminile rimane considerevolmente al di sotto della media dell'UE. Manca ancora una strategia complessiva che combini un sistema fiscale più efficiente con misure che contribuiscano a conciliare vita professionale e vita familiare, e che sia soggetta a valutazione e monitoraggio.

**Nel complesso l'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2018** <sup>(16)</sup>. Non è stato registrato nessun progresso nell'allentamento della pressione fiscale sul lavoro, nonostante una lieve riduzione dell'onere fiscale per i lavoratori autonomi, e nella riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica, che dovrebbe invece aumentare. Sono stati compiuti progressi limitati nella lotta contro l'economia sommersa e nel rafforzamento dell'uso dei pagamenti elettronici. Sebbene i progressi siano stati limitati anche per quanto concerne le imprese pubbliche e i servizi pubblici locali, sono stati compiuti alcuni progressi nel miglioramento del quadro giuridico per la lotta alla corruzione, soprattutto grazie a una nuova legge anticorruzione. Tuttavia, non è stato registrato nessun progresso nel ridurre la durata dei processi civili e nell'affrontare le restrizioni alla concorrenza. Sono stati compiuti alcuni progressi

<sup>(16)</sup> Per informazioni sui progressi registrati e sulle misure adottate per dar seguito alle indicazioni di intervento suggerite in ciascuna sottoparte delle raccomandazioni specifiche per paese, si veda la tabella di sintesi nell'allegato A. La presente valutazione complessiva non comprende la valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita.

anche nell'affrontare il problema dei crediti deteriorati nel settore bancario e nell'attuazione della riforma dell'insolvenza, mentre i progressi sono stati limitati nel migliorare i finanziamenti basati sul mercato. I progressi sono stati limitati anche per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'innovazione, la ricerca, le competenze e le infrastrutture digitali e l'istruzione terziaria professionalizzante. Si sono registrati alcuni progressi nell'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro.

Tabella 2.1: Valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2018

Italia	Valutazione complessiva dei progressi rispetto alle raccomandazioni specifiche per paese 2018: XXX progressi
<p><b>Raccomandazione 1:</b> Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p><b>Nessun progresso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nessun progresso</u> riguardo all'alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, alla revisione delle agevolazioni fiscali e alla riforma del sistema catastale</li> <li>• <u>Progressi limitati</u> nel potenziamento delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici obbligatori</li> <li>• <u>Nessun progresso</u> riguardo alla riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica</li> </ul>
<p><b>Raccomandazione 2:</b> Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p><b>Progressi limitati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nessun progresso</u> nella riduzione della durata del processo civile</li> <li>• <u>Alcuni progressi</u> nel potenziamento della lotta contro la corruzione</li> <li>• <u>Progressi limitati</u> riguardo alle imprese di proprietà pubblica e ai servizi pubblici locali</li> <li>• <u>Nessun progresso</u> nell'affrontare le restrizioni della concorrenza</li> </ul>
<p><b>Raccomandazione 3:</b> Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p><b>Alcuni progressi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Alcuni progressi</u> riguardo ai crediti deteriorati e alla ristrutturazione delle banche</li> <li>• <u>Progressi limitati</u> nel migliorare l'accesso ai mercati dei capitali</li> </ul>
<p><b>Raccomandazione 4:</b> Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia. Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p><b>Progressi limitati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Alcuni progressi</u> nell'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro</li> <li>• <u>Progressi limitati</u> nell'incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro</li> <li>• <u>Progressi limitati</u> riguardo all'innovazione, alle competenze digitali, alle infrastrutture e all'istruzione terziaria professionalizzante</li> </ul>

(1) La valutazione globale della raccomandazione 1 non comprende la valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita.

Fonte: Commissione europea

**Riquadro 2.1: I fondi e i programmi dell'UE contribuiscono ad affrontare i problemi strutturali e a promuovere la crescita e la competitività in Italia**

**L'Italia è uno dei maggiori beneficiari dei fondi SIE.** Nell'attuale quadro finanziario pluriennale, l'assegnazione finanziaria a titolo dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), volta a sostenere l'Italia nel far fronte alle sfide riguardanti lo sviluppo, ammonta a 44,6 miliardi di EUR (a cui dovrebbero aggiungersi 30,5 miliardi di EUR di contributi nazionali). L'allocazione globale è ripartita tra i diversi fondi SIE: il 48,5 % proviene dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il 22,8 % dal Fondo sociale europeo (FSE), il 23,4 % dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il 4,1 % dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e l'1,2 % dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Alla fine del 2018 l'Italia è in ritardo nell'attuazione dei fondi SIE rispetto alla media dell'UE. In termini di tasso di selezione (% della dotazione totale selezionata per l'attuazione di progetti specifici), il livello registrato per l'Italia è del 56 % rispetto al 63 % per l'UE nel suo complesso. Analogamente, sebbene abbia reso possibile il conseguimento degli obiettivi di fine anno per il 2018, il tasso dei pagamenti per l'Italia (20 %) rimane al di sotto della media dell'UE (27 %).

**I fondi dell'UE sono utilizzati per affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese 2018.** Per quanto riguarda la **partecipazione al mercato del lavoro**, il FSE sostiene la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando i servizi pubblici per l'impiego e l'attuazione del sistema di garanzia per i giovani. Entro novembre 2018 oltre 1,4 milioni di giovani si erano iscritti al programma, di cui 1,1 milioni erano stati presi in carico; circa il 56 % di essi ha beneficiato di una misura politica attiva. Nel campo dell'inclusione sociale, il FSE contribuisce a sostenere la strategia nazionale di lotta alla povertà (REI — Reddito di Inclusione), mentre le azioni finanziate nel quadro del programma "Istruzione" contribuiscono all'attuazione della riforma della "Buona scuola".

Nel settore delle **infrastrutture**, 2,45 miliardi di EUR di fondi SIE sono assegnati agli investimenti nelle reti di trasporto, 1,4 miliardi di EUR alle infrastrutture per i trasporti urbani sostenibili e 889 milioni di EUR alle reti internet veloci, di cui 577 milioni di EUR per 100 Mbps e oltre. In questi settori i progetti dovrebbero essere completati entro la fine del periodo di programmazione 2014/20. Nello specifico 1 717 646 famiglie dovrebbero fruire di infrastrutture a banda larga, mentre i progetti ferroviari dovrebbero ammodernare 270 km situati prevalentemente nella sezione della fondamentale rete TEN-T dell'Italia meridionale, quali i tratti Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo. La spesa dell'UE per le infrastrutture in Italia è rafforzata dal meccanismo per collegare l'Europa. Nell'ambito degli inviti 2014-2017, i richiedenti italiani hanno presentato 164 proposte ammissibili. Sono stati selezionati 59 progetti: i beneficiari italiani hanno ricevuto 1,5 miliardi di EUR di finanziamenti a favore dei trasporti a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e hanno realizzato investimenti per un totale di 3,8 miliardi di EUR. Questo importo riguarda progetti ferroviari transfrontalieri chiave, quali la galleria di base del Brennero o il nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino.

I fondi SIE sono utilizzati anche per migliorare, principalmente nell'Italia meridionale, la qualità delle aree, degli impianti e delle attrezzature per la **fornitura di servizi pubblici locali** nei settori della prevenzione dei rischi (2,3 miliardi di EUR), dell'economia circolare e della gestione delle risorse idriche (1,4 miliardi di EUR). I fondi SIE dovrebbero generare benefici per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico (1 373 786 persone dovrebbero fruire di un servizio migliore entro la fine del periodo di programmazione 2014/20), il trattamento delle acque reflue (4 014 540 abitanti equivalenti), il riciclaggio dei rifiuti (877 800 tonnellate/anno), la protezione contro le inondazioni (196 070 persone), la protezione contro gli incendi boschivi (1 693 859 persone), gli habitat conservati (273 915 ettari).

Inoltre i programmi dell'UE sono ampiamente utilizzati in Italia per **promuovere la ricerca e**



**L'innovazione.** Nell'attuale quadro finanziario pluriennale, nell'ambito dei fondi SIE sono stanziati 4,2 miliardi di EUR per la ricerca e lo sviluppo. Entro la fine del periodo di programmazione, i programmi cofinanziati a titolo dei fondi SIE dovrebbero offrire sostegno a 6 945 imprese per sviluppare la cooperazione con istituti di ricerca e a 4 528 imprese per introdurre nuovi prodotti nei relativi mercati. I programmi cofinanziati nell'ambito dei fondi SIE dovrebbero inoltre sostenere 3 750 nuovi ricercatori equivalenti a tempo pieno e 4 962 ricercatori equivalenti a tempo pieno che operano in infrastrutture di ricerca migliorate. Inoltre, gli investimenti privati combinati al sostegno pubblico per progetti di innovazione o di R&S dovrebbero raggiungere i 2,18 miliardi di EUR entro la fine del periodo 2014/20. Un ulteriore impulso alla ricerca e all'innovazione è dato da Orizzonte 2020, poiché i partecipanti provenienti dall'Italia hanno ricevuto finora 3,01 miliardi di EUR, con una proiezione di 5,42 miliardi di EUR entro la fine del 2014/20, corrispondente a un aumento del 49,2 % rispetto ai 3,63 miliardi di EUR ricevuti nell'ambito del 7° PQ. I candidati dell'Italia sono stati premiati con 1812 marchi di eccellenza, collocando l'Italia al 2° posto nell'UE.

Il finanziamento dell'UE contribuisce alla mobilitazione di **investimenti privati**. In particolare, i fondi SIE da soli mobilitano capitali privati supplementari stanziando circa 2,6 miliardi di EUR sotto forma di prestiti, garanzie ed equity. Ciò comprende 320 milioni di EUR destinati all'Iniziativa PMI che prevede la cartolarizzazione dei prestiti esistenti, consentendo alle imprese di ricevere prestiti, con un effetto leva previsto del 9,7. Complessivamente, l'8,3 % dei fondi SIE è assegnato sotto forma di strumenti finanziari.

**Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire un sostegno tecnico su misura mediante il programma di sostegno alle riforme strutturali inteso ad aiutare gli Stati membri nell'attuazione di riforme volte a favorire la crescita allo scopo di affrontare le sfide individuate nel processo del semestre europeo o altre riforme nazionali.** L'Italia, ad esempio, riceve assistenza per l'elaborazione di un sistema di contabilità per competenza per la pubblica amministrazione italiana (in base ai principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico - IPSAS/EPAS). La Commissione continua inoltre ad assistere le autorità nei loro sforzi per combattere l'evasione fiscale, in particolare sviluppando una metodologia per stimare il divario relativo alle accise. Inoltre, nel 2018 sono state avviate attività per migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di denuncia delle irregolarità per combattere la corruzione e sostenere l'attuazione della strategia digitale nazionale italiana.

In Italia il volume complessivo delle operazioni approvate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno del **Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)** ammonta a 9,6 miliardi di EUR e dovrebbe innescare investimenti pubblici e privati aggiuntivi per un totale di 57 miliardi di EUR (febbraio 2019). L'Italia si colloca al 6° posto per quanto riguarda il volume complessivo delle operazioni approvate in percentuale del PIL. Finora sono stati approvati 81 progetti che riguardano l'Italia nell'ambito della finestra per le infrastrutture e l'innovazione del FEIS. Essi ammontano complessivamente a 7 miliardi di EUR di finanziamenti, che a loro volta dovrebbero generare investimenti per 30,6 miliardi di EUR. Nell'ambito della componente PMI sono stati approvati 76 accordi con banche intermediarie per un totale di 2,6 miliardi di EUR, che dovrebbero mobilitare circa 26,9 miliardi di EUR di finanziamenti totali. Si prevede che 215 614 PMI e imprese a media capitalizzazione possano beneficiare di questo sostegno. Un esempio degno di nota di tale progetto in Italia è rappresentato da "Servizi idrici Acquedotto pugliese". Acquedotto pugliese è il più grande operatore di servizi idrici integrati nell'Italia meridionale. La BEI mette a disposizione finanziamenti per 200 milioni di EUR per migliorare la rete idrica e investire in impianti di depurazione dell'acqua allo scopo di aumentare la disponibilità e la qualità dell'acqua potabile distribuita alla popolazione locale.

**Le azioni dell'UE rafforzano le autorità nazionali, regionali e locali e la società civile.** L'Italia ha stanziato 1,2 miliardi di EUR, l'importo più elevato nell'UE, per rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni a vari livelli e promuovere una stretta cooperazione con le parti

interessate. Queste risorse si concentrano sul miglioramento, la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, con azioni specifiche volte anche a migliorare l'efficacia delle misure anticorruzione e a rafforzare il sistema giudiziario.

### 3. RISULTATI GENERALI RIGUARDANTI GLI SQUILIBRI, I RISCHI E LE QUESTIONI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO

**La relazione sul meccanismo di allerta 2019 è giunta alla conclusione che per l'Italia debba essere effettuato un nuovo esame approfondito per valutare la persistenza o il rientro degli squilibri del paese.** Nella primavera del 2018 sono stati individuati per l'Italia squilibri macroeconomici eccessivi (Commissione europea, 2019d) che riguardavano, in particolare, l'elevato debito pubblico, la bassa crescita della produttività, l'elevato tasso di disoccupazione e lo stock di prestiti deteriorati. Nella presente sezione sono sintetizzati i risultati delle analisi effettuate nell'ambito dell'esame approfondito della procedura per gli squilibri macroeconomici, illustrato in diverse sezioni della presente relazione <sup>(17)</sup>.

#### Squilibri e relativa gravità

**L'elevato debito pubblico italiano è un forte elemento di vulnerabilità per l'economia.** Attestatosi al 131,2 % del PIL nel 2017, il debito pubblico dell'Italia si traduce in elevati costi di servizio (3,8 % del PIL nel 2017). Questi ultimi riducono le risorse disponibili per aumentare la produttività — già limitata dallo sbilanciamento di lunga data della spesa pubblica verso le pensioni di vecchiaia — e attuare politiche anticicliche in caso di shock economici negativi. Inoltre, il notevole fabbisogno di rinnovo collegato all'elevato debito pubblico espone le finanze pubbliche italiane a improvvisi aumenti dell'avversione al rischio sui mercati finanziari. Come verificatosi fin dal maggio 2018, le fluttuazioni relative alle percezioni e delle preferenze dei mercati possono tradursi in un'elevata volatilità e forti aumenti dei rendimenti dei titoli sovrani, con potenziali ricadute negative sul settore bancario e, in ultima istanza, sulle condizioni di finanziamento per le imprese e le famiglie.

**La lenta crescita della produttività ostacola la correzione degli squilibri macroeconomici.** Una dinamica della produttività più forte sarebbe un fattore chiave per aumentare il potenziale di crescita dell'Italia e rafforzare la sua resilienza

economica. Nonostante la recente ripresa della produttività del lavoro, i livelli di produttività complessivi rimangono bassi e il divario tra l'Italia e l'UE continua ad aumentare.

**Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate solo lentamente.** Nel 2018 il numero degli occupati ha superato i livelli pre-crisi. Tuttavia, poiché gli incentivi all'assunzione sono scaduti alla fine del 2016, la crescita dell'occupazione è stata determinata quasi esclusivamente dal lavoro temporaneo. Nel terzo trimestre del 2018 i tassi di attività delle donne sono rimasti bassi, scendendo al di sotto dei livelli del 2016.

**Nonostante la forte riduzione dei crediti deteriorati registrata di recente, i livelli ereditati dal passato sono ancora elevati.** Il tasso lordo di crediti deteriorati è sceso dall'11,5 % a fine 2017 al 10,2 % nel secondo trimestre del 2018. Nonostante i progressi compiuti, il vecchio stock di crediti deteriorati e di inadempienze probabili rimane elevato in termini assoluti e rispetto ad altri paesi dell'UE. A causa dell'elevata esposizione delle banche al loro debito sovrano, i maggiori rendimenti dei titoli sovrani hanno inciso negativamente sulle posizioni patrimoniali delle banche, facendo salire i costi di finanziamento e limitando l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Di recente le banche italiane hanno adottato criteri più rigorosi per la concessione dei crediti a causa dell'incertezza dei mercati. Di conseguenza il credito delle banche alle imprese non finanziarie, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, rimane modesto, limitando la crescita complessiva degli investimenti in Italia.

**L'Italia ha forti legami commerciali e finanziari con la zona euro, di cui rappresenta il 16 % del PIL.** Il paese rimane un'importante fonte di ricadute commerciali e finanziarie (tabelle 3.1 e 3.2). Le esportazioni di beni e servizi verso il resto della zona euro rappresentano il 13 % del PIL italiano e l'Italia è anche un importante mercato di esportazione per tutta una serie di paesi della zona euro. Inoltre, l'economia italiana ha forti legami finanziari con gli altri paesi della zona euro.

<sup>(17)</sup> Le analisi rilevanti ai fini dell'esame approfondito sono riportate nelle seguenti sezioni: Finanze pubbliche (sezione 4.1); Settore finanziario (sezione 4.2); Mercato del lavoro (sezione 4.3); Investimenti (sezione 4.4).

Tabella 3.1: **Mappa termica degli effetti secondari sull'estero dell'Italia**

	Partner UE																											
	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
Importazioni	3,1	4,7	6	4	1,1	4,1	1	0,8	0,7	1,8	2,2	2,3	4,6	3,1		0,8	2	11,8	6,1	3,3	2,4	1,2	4,6	4,8	8,8	2,1	1	0,8
Importazioni in valore aggiunto	2,1	1,7	2,9	3,9	2,5	2,1	1,2	1,3	0,9	1,8	1,8	2,1	2,4	1,1		1,5	1,5	2,2	5,6	1,1	2,0	1,5	2,8	2,0	5,5	1,6	1,0	1,1
Passività finanziarie	9,9	12,1	0,6	0,6	4,7	1,3	2,7	1,2	3,4	19,3	9,3	6,5	1,3	67,1		0,7	0,2	579,1	15,7	20,4	0,3	13,5	0,2	2,6	6,3	12,6	1,3	9,8
Attività finanziarie	12,1	6,2	2,7	3,5	2,4	0,8	1,6	0,6	2,9	11,8	4,0	1,8	1,9	38,0		0,8	0,5	906,0	8,6	23,5	0,6	4,4	3,8	5,6	3,1	8,4	2,6	5,5
Passività (verso banche)	1,1	0,9							0	11,3	2,3	0,5		0,4						3,6		2,5				4,9	0,1	1
Crediti bancari	17,5	1,2		44,5	4,6	13,1	0,7	0,6	0,8	2,2	5	1,5	9,5	3,1		1	0,7	44,8		2	1	1,5		20,3	10,2	4,6	0,3	1,7

(1) Dati transfrontalieri per l'Italia, espressi in% del PIL del paese partner. La tonalità più scura di rosso corrisponde al percentile 95 e la tonalità più scura del verde al percentile 5. I percentili sono stati calcolati per ciascuna variabile sulla base dell'intero campione disponibile di esposizioni bilaterali tra i paesi dell'UE. Gli spazi vuoti corrispondono a dati mancanti. I dati si riferiscono a: Importazioni — 2016, Importazioni (in valore aggiunto) — 2014, Passività finanziarie — 2015, Attività finanziarie — 2015, Passività (verso banche) — 2018-2°trimestre, Crediti bancari 2018-2° trimestre.

**Fonte:** ONU, OCSE, WIOD, BRI e servizi della Commissione

### Evoluzione, prospettive e risposte politiche

**Nei prossimi anni non è previsto un calo importante del debito pubblico italiano.** Dopo la lenta riduzione osservata negli ultimi anni, le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita al 131,7 % nel 2018. La riduzione del debito pubblico prevista dal governo per il 2019 e il 2020 è soggetta a significativi rischi al ribasso, in quanto presuppone elevati proventi da privatizzazioni (1 % del PIL) nel 2019 e consistenti entrate derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA nel 2020 (1,2 % del PIL). Secondo le previsioni i rendimenti dei titoli sovrani, che sono aumentati in modo significativo nel 2018 e sono diminuiti solo in parte verso la fine dell'anno, dovrebbero aumentare ulteriormente a partire dal 2020 in Italia, come nel resto della zona euro. Nel 2018 gli investitori esteri hanno diminuito le loro quote di obbligazioni sovrane italiane, mentre le banche italiane hanno aumentato la loro esposizione. Tuttavia, nonostante gli episodi di scarsa liquidità sul mercato osservati alla fine di maggio, che hanno temporaneamente inciso sui rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri, le ricadute negative sul resto dell'UE sono state limitate. Secondo gli indicatori standard di rischio per la sostenibilità di bilancio e l'analisi della sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione, l'Italia dovrà confrontarsi con sfide importanti in materia di sostenibilità di bilancio a medio e lungo termine. A questa valutazione contribuiscono l'elevato stock di debito, la sensibilità verso gli shock macroeconomici-fiscali e i futuri costi dell'invecchiamento. Le nuove misure in materia di pensioni sono un passo indietro rispetto alle precedenti riforme e, secondo le previsioni, dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio,

aumentando la spesa pensionistica nei prossimi anni e ostacolando forse la crescita potenziale.

**La produttività è aumentata di recente, ma le riforme volte a rafforzare la produttività sono ancora in sospenso, attuate in modo insufficiente o di portata limitata.** Per il periodo 2018-2020 le proiezioni indicano un moderato incremento della produttività del lavoro. Tuttavia, l'impatto delle recenti riforme sulla produttività è solo graduale e talvolta è ostacolato da un'attuazione inadeguata. La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro mira a superare gli attriti del mercato del lavoro e, in particolare, a ridurre gli squilibri tra domanda e offerta di competenze attraverso una formazione e un'istruzione adeguate. Tuttavia, a tre anni dall'adozione della riforma, queste misure non sono ancora pienamente attuate. Inoltre, un approccio frammentario ostacola riforme efficaci per stimolare la concorrenza sui mercati dei prodotti e, di conseguenza, aumentare l'innovazione e la produttività.

**L'indebolimento dell'attività economica associata a persistenti problemi strutturali mette a rischio la crescita dell'occupazione.** Nel terzo trimestre del 2018 il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2 %, mentre la disoccupazione giovanile è rimasta elevata, attestandosi a circa il 32 %. Il rallentamento dell'economia, in combinazione con, in media, bassi livelli di istruzione e un persistente squilibrio tra domanda e offerta di competenze, potrebbe incidere sulla crescita dell'occupazione. D'altro canto, rimangono inefficaci misure politiche che avrebbero il potenziale di rilanciare la dinamica dell'occupazione una volta avviata la ripresa dell'attività economica, come un aumento del livello di concorrenza sui mercati dei prodotti.

**Le banche hanno adottato diverse misure per ridurre i loro crediti deteriorati e affrontare il rischio sovrano.** Oltre ad aver migliorato la loro capacità interna di riassorbimento, le banche hanno tratto beneficio anche dal sostegno pubblico per la cessione dei crediti deteriorati, come la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati, che non presenta elementi di aiuto di Stato, e da un vivace mercato secondario per le attività che hanno subito una riduzione di valore. Sebbene finora l'incertezza del mercato non abbia compromesso in modo significativo le vendite di crediti deteriorati, compreso il prezzo di cessione, i rischi al ribasso per le cessioni di crediti deteriorati prevalgono nell'attuale fragile ambiente di mercato. Per attenuare l'impatto sulla base patrimoniale dei rendimenti elevati dei titoli sovrani, diverse banche hanno adottato strategie per riequilibrare una parte dei loro portafogli di titoli sovrani spostandoli nella categoria "held-to collect" (che non è "marked-to-market"). Tuttavia, è probabile che le riserve di capitale delle banche più piccole continuino a risentire dell'incremento dello spread sui titoli sovrani.

#### Valutazione generale

**Secondo le previsioni gli squilibri che permangono in Italia non dovrebbero riassorbirsi nel breve periodo o potrebbero addirittura deteriorarsi.** È importante sottolineare che il rapporto debito pubblico/PIL rimane molto elevato e la sua riduzione in futuro è ostacolata dagli attuali piani di bilancio, che indeboliscono la ripresa economica, e da oneri finanziari ancora più elevati. L'elevato livello del debito è una potenziale fonte di ricadute negative per la zona euro, sebbene finora il contagio derivante da una maggiore volatilità del mercato

sia stato limitato. Le condizioni del mercato del lavoro stanno gradualmente migliorando, ma il tasso di disoccupazione continua ad essere importante ed è ancora molto al di sopra dei livelli pre-crisi, in particolare per i giovani e i disoccupati di lunga durata. Le prospettive economiche sono soggette a rischi amplificati di una revisione al ribasso, nel contesto di un aumento indotto dalle politiche dei rendimenti del debito sovrano e di un debito pubblico molto elevato. Ciò si aggiunge alle debolezze strutturali dell'Italia, quali una modesta crescita della produttività, un tasso di investimento ancora basso e la riduzione della popolazione in età lavorativa, tutti elementi che pesano sulla crescita potenziale dell'Italia. Il risanamento dei bilanci delle banche ha registrato notevoli progressi, ma permangono vulnerabilità significative, relative in particolare all'esposizione delle banche al loro debito sovrano e alle carenze delle banche di piccole e medie dimensioni. Sul versante positivo, la posizione sull'estero dell'Italia è relativamente forte, con un avanzo delle partite correnti e una posizione patrimoniale netta sull'estero più vicina all'equilibrio. Nondimeno, i fattori non di costo continuano a pesare sull'andamento delle esportazioni. Sono state attuate alcune riforme strutturali per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per il 2018 (sezione 2) che, nel caso dell'Italia, sono tutte connesse ai suoi squilibri macroeconomici. Il ritmo delle riforme ha però subito un notevole rallentamento a partire dal 2018 e in alcuni settori di riforma si manifestano elementi che lasciano presupporre una marcia indietro. L'attuazione coerente delle riforme previste e un sufficiente livello di ambizione per quanto riguarda le prossime riforme sono fondamentali per affrontare con decisione gli squilibri macroeconomici dell'Italia.

**Riquadro 3.1: Riforme strutturali e ricadute potenziali — il caso dell'Italia**

**Si discute su entità e direzione delle ricadute transfrontaliere delle riforme strutturali.** Mentre l'effetto della domanda (maggiore domanda di prodotti esteri) genera senza dubbio effetti di ricaduta positivi, le riforme in genere migliorano anche la competitività di un paese e ciò può andare (relativamente) a spese di altri paesi. Il fatto che l'effetto netto sia positivo o negativo dipende dalla forza relativa di questi due effetti opposti ed è prevedibilmente connesso alla riforma specifica. In un esercizio di simulazione tipo <sup>(1)</sup> l'impatto di una serie completa di riforme è quantificato per tutti gli Stati membri dell'UE in modo armonizzato (Varga e in't Veld, 2014). In relazione a un'ampia serie di indicatori strutturali, il parametro di riferimento è definito come la media dei tre paesi che presentano i risultati migliori, per poi colmare a metà tali distanze nella simulazione, per tutti gli indicatori e per ciascun paese separatamente. Un aggiornamento di questo esercizio per l'Italia è riportato nella tabella seguente, sulla base degli indicatori più recenti (ma senza tener conto delle misure di riforma introdotte da ultimo). Poiché l'entità degli shock di riforma ivi simulati si basa su un'analisi comparativa armonizzata, tali shock non corrispondono necessariamente alle passate raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, ma illustrano il potenziale impatto delle riforme strutturali sulle economie degli Stati membri.

**Le riforme simulate riguardano i seguenti settori: regolamentazione e ingresso nel mercato dei prodotti, partecipazione al mercato del lavoro, struttura fiscale e sovvenzioni a favore di R&S.** Per l'Italia, le maggiori "lacune di riforma" individuate riguardano la regolamentazione dei mercati dei prodotti (maggiorazioni relative al settore dei servizi e costi di ingresso), la struttura fiscale (come mostra la relativa quota del gettito fiscale da lavoro rispetto al gettito delle imposte sui consumi) e la scarsa partecipazione della forza lavoro, in particolare i lavoratori scarsamente qualificati e in fase di prepensionamento. Secondo questo esercizio teorico, l'ambizioso pacchetto di riforme, se approvato nel suo insieme e contemporaneamente, potrebbe aumentare il PIL del 7 % dopo 10 anni e del 14¾ % dopo 20 anni. Le riforme aumenterebbero la competitività, rafforzando sia le esportazioni che le importazioni. Poiché le condizioni degli scambi diminuiscono di circa il 3,5 % dopo 10 anni, di fatto il rapporto tra bilancia commerciale e PIL diminuisce leggermente di 0,8 punti percentuali. Gli effetti netti di ricaduta sul resto della zona euro sono molto modesti ma positivi.

**Tabella 1: Effetti di ricaduta delle riforme strutturali – L'Italia colma la metà dei divari legati alle riforme strutturali**

Italia	Anni										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
PIL	1,37	1,56	1,88	2,41	3,08	3,83	4,67	5,52	6,36	<b>7,19</b>	<b>14,77</b>
REER	-2,20	-2,90	-2,53	-1,74	-0,75	0,22	1,07	1,84	2,57	<b>3,30</b>	<b>10,12</b>
Bilancia commerciale (% PIL)	-1,2	-1,8	-1,73	-1,50	-1,24	-1,03	-0,92	-0,85	-0,80	<b>-0,75</b>	<b>-0,33</b>
Resto del PIL ZE	-0,08	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
PIL ZE	0,00	0,06	0,11	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,36	<b>0,41</b>	<b>0,82</b>

Nota: un aumento del REER corrisponde a un deprezzamento.

Reference: Varga, J, in 't Veld J. (2014), "The potential growth impact of structural reforms in the EU: a benchmarking exercise", European Economy Economic Papers no. 541:

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/economic\\_paper/2014/pdf/ecp541\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp541_en.pdf)

<sup>(1)</sup> Questo è il modello macroeconomico globale che la DG ECFIN utilizza per l'analisi e la ricerca in materia di politiche macroeconomiche. Si tratta di un modello strutturale microfondato di tradizione neokeynesiana, derivato dall'ottimizzazione dell'utilità e dei profitti, e comprendente gli attriti dei mercati finanziari, del lavoro e delle merci. Maggiori informazione sul modello e sulle applicazioni sono disponibili sul sito: [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/research/macroeconomic\\_models\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/research/macroeconomic_models_en.htm)

## 3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento

Tabella 3.2: **Matrice di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici**

	<b>Gravità della sfida</b>	<b>Evoluzione e prospettive</b> <b>Squilibri (tendenze non sostenibili, vulnerabilità e rischi connessi)</b>	<b>Risposta politica</b>
<b>Produttività e competitività</b>	<p>In Italia la crescita della produttività del lavoro è fiacca da oltre 20 anni (0,3 % l'anno nel periodo 1995-2017 contro 1,3 % nell'UE).</p> <p>La debole crescita della produttività rende difficile ripristinare e mantenere la competitività, limita la portata degli aumenti salariali e comporta una bassa crescita del PIL che incide sulla dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL.</p> <p>La debole crescita della produttività è riconducibile alle annose carenze del funzionamento dei mercati del lavoro, dei capitali e del prodotto, cui si aggiungono le inefficienze della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario.</p>	<p>Dal 2010 la produttività del lavoro e la produttività totale dei fattori è cresciuta in misura moderata, ma il divario rispetto alla media dell'UE è rimasto considerevole.</p> <p>Nel 2017 la produttività del lavoro per ora lavorata ha registrato una moderata crescita (0,5 %), ma, secondo le previsioni, è rimasta ferma nel 2018 e sarà contenuta nel periodo 2019-20.</p> <p>La debole crescita della produttività comporta una crescita salariale contenuta o un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto e ostacola una ripresa tangibile della competitività di costo. Inoltre, rispecchia un ritmo relativamente lento di evoluzione tecnologica, che grava sulla competitività e sulla crescita potenziale.</p>	<p>Riforme strutturali sono state adottate di recente in settori quali il mercato del lavoro e del prodotto, le banche, l'istruzione, la pubblica amministrazione e la giustizia, ma non sono ancora pienamente attuate.</p> <p>La corretta e completa attuazione delle riforme adottate è fondamentale per superare le carenze strutturali e stimolare la crescita della produttività.</p>
<b>Debito pubblico</b>	<p>Nel 2017 il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia era pari al 131,2 % del PIL, il secondo per ordine di grandezza della zona euro.</p> <p>L'elevato debito pubblico italiano è una fonte importante di vulnerabilità per l'economia. Gli importanti costi del servizio del debito sottraggono risorse alla spesa pubblica produttiva, riducono i margini di bilancio per rispondere agli shock economici e possono determinare un dannoso effetto valanga se i tassi di interesse superano significativamente la crescita del PIL nominale. Il notevole fabbisogno di rinnovo del debito comporta importanti rischi di rifinanziamento ed espone le finanze pubbliche dell'Italia ad un improvviso aumento dell'avversione al rischio sui mercati finanziari. L'aumento prolungato dei rendimenti dei titoli sovrani può avere effetti economici negativi attraverso l'esposizione degli enti finanziari nazionali al debito pubblico, con possibili ricadute negative sul settore bancario e sulle condizioni di finanziamento delle imprese e delle famiglie.</p> <p>Date le dimensioni, il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia rappresenta una potenziale fonte di ricadute negative per l'intera zona euro.</p>	<p>Dopo un aumento dal 102,4 % nel 2008 al 131,8 % nel 2014, il rapporto debito/PIL è sceso lentamente negli ultimi anni al 131,2 % del PIL nel 2017.</p> <p>Le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita al 131,7 % nel 2018. La riduzione del debito pubblico prevista dal governo per il 2019 e il 2020 è soggetta a significativi rischi al ribasso, in quanto presuppone elevati proventi da privatizzazioni (1 % del PIL) nel 2019 e consistenti entrate derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA nel 2020 (1,2 % del PIL). I rendimenti dei titoli sovrani sono aumentati in modo significativo nel 2018, anche a causa delle incertezze che circondano la politica economica e di bilancio del governo, e sono diminuiti solo in parte verso la fine dell'anno. Le ricadute negative sul resto dell'UE sono state limitate. Gli investitori esteri hanno diminuito le loro quote di obbligazioni sovrane italiane, mentre le banche italiane hanno aumentato la loro esposizione. Secondo le previsioni, nel 2019 i rendimenti dei titoli sovrani sono destinati ad aumentare ulteriormente, come nel resto della zona euro.</p> <p>Secondo gli indicatori standard relativi al divario di sostenibilità del bilancio e l'analisi della sostenibilità del debito elaborata dalla Commissione, i rischi per la sostenibilità di bilancio sono elevati sia a medio che a lungo termine.</p>	<p>Stando alle previsioni, la strategia di bilancio programmata e le deboli prospettive economiche dovrebbero impedire una sostanziale riduzione del debito pubblico nel periodo 2019-2021. L'incertezza legata all'orientamento economico e di bilancio del governo ha contribuito a incrementare significativamente i rendimenti del debito sovrano, con un aumento sostanziale della spesa per interessi nei prossimi anni e il rischio di ricadute negative per il settore bancario. Gli obiettivi di privatizzazione fissati per i prossimi anni, particolarmente ambiziosi per il 2019, sono soggetti a significativi rischi al ribasso alla luce dei risultati insoddisfacenti osservati negli ultimi anni.</p> <p>Le disposizioni che ampliano le possibilità di prepensionamento aumenteranno l'annosa distorsione della spesa pubblica verso le pensioni di vecchiaia e, secondo le previsioni, dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio, aumentando la spesa pensionistica nei prossimi anni e ostacolando forse la crescita potenziale.</p>
<b>Partecipazione al mercato del lavoro e disoccupazione</b>	<p>Durante la crisi il tasso di disoccupazione è raddoppiato e nello stesso periodo il tasso di disoccupazione di lunga durata ha registrato un aumento costante per tutte le fasce di età. Il rischio di esclusione dal mercato del lavoro è particolarmente elevato per i giovani: il tasso di disoccupazione giovanile e la quota di giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (giovani NEET) sono tra i più alti dell'UE. Il tasso di partecipazione, in particolare delle donne, continua ad essere bassissimo nonostante gli incrementi recenti.</p>	<p>Nel 2017 è stato registrato un tasso di disoccupazione medio dell'11,3 %, in calo rispetto al 12,8 % di fine 2014, che si prevede scenderà progressivamente nel 2018 e 2019, in parte per l'effetto della crescita perdurante dell'occupazione. Anche la disoccupazione di lunga durata e quella giovanile sono in lenta diminuzione e il tasso di partecipazione è in moderato aumento.</p>	<p>La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro e il rafforzamento dell'apprendimento basato sul lavoro potrebbero contribuire a migliorare a medio termine l'allineamento tra domanda e offerta di lavoro e a sostenere il passaggio dall'istruzione al lavoro. Tuttavia, l'attuazione si sta dimostrando problematica.</p> <p>Le misure volte a incentivare la partecipazione al mercato del lavoro sono limitate.</p>

( continua )

## 3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento

*Tabella (continuazione)*

Qualità delle attività delle banche	Per effetto delle notevoli vendite e cartolarizzazioni dei crediti deteriorati e della continua pressione esercitata dalla vigilanza, il tasso lordo dei crediti deteriorati è sceso dall'11,5 % a fine 2017 al 10,2 % nel secondo trimestre 2018. Al riguardo, il tasso netto di crediti deteriorati si è dimezzato dal 2015 e si è attestato al 5 % nel secondo trimestre del 2018. Nonostante i significativi progressi compiuti, il vecchio stock di sofferenze e di inadempienze probabili rimane tuttora elevato sia in termini assoluti sia rispetto ad altri paesi comparabili dell'UE. Un'improvvisa recessione economica avrebbe ripercussioni negative sull'offerta di credito e sui livelli dei crediti deteriorati (cfr. sezione 4.2).	Mentre le banche italiane hanno continuato a risanare i loro bilanci, si registrano difficoltà legate all'impatto che i maggiori rendimenti dei titoli sovrani hanno sui costi di finanziamento delle banche e sulle riserve di capitale. Altri fattori possono rallentare il ritmo della risoluzione dei crediti deteriorati. Tra questi figurano, in particolare, le carenze della disciplina in materia di insolvenza, la lentezza del sistema giudiziario e i vincoli connessi alla gestione delle inadempienze probabili, ambito in cui solo pochi operatori sono attualmente attivi sul mercato. Le banche di secondo livello con le loro quote più elevate di crediti deteriorati incontrano inoltre maggiori difficoltà per risolvere i problemi relativi a tali crediti e continuare a portare avanti il risanamento di bilancio.	La cessione dei crediti deteriorati è stata agevolata dallo sviluppo del mercato secondario per le attività deteriorate, compreso il numero di operatori, unitamente al sostegno pubblico sotto forma ad esempio di cartolarizzazioni garantite dallo Stato. Le banche si sono inoltre adoperate per incrementare la capacità interna di riassorbimento. L'entrata in vigore delle norme in materia di accantonamenti calendarizzati per i crediti deteriorati costringerà probabilmente le banche italiane (e gli enti comparabili dell'UE) ad accelerare la cessione dei crediti deteriorati e il riassorbimento delle esposizioni ai crediti deteriorati, garantiti o non garantiti, nel contesto della persistente pressione esercitata dalla vigilanza.
-------------------------------------	---	--	--

**Conclusioni dell'analisi dell'esame approfondito**

- Il rapporto debito pubblico/PIL rimane molto alto e i piani di bilancio attuali, insieme all'indebolimento della ripresa e all'aumento dei costi di finanziamento, impediscono che continui a diminuire. Una disoccupazione di lunga durata ancora elevata frena la crescita futura. Si sono registrati progressi sostanziali nel risanamento del bilancio delle banche, ma il credito delle banche alle imprese non finanziarie, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, rimane modesto, limitando la crescita complessiva degli investimenti. Mentre la posizione sull'estero è relativamente forte, con un avanzo delle partite correnti e una posizione patrimoniale netta sull'estero più vicina all'equilibrio, i fattori non di costo continuano a pesare sui risultati delle esportazioni.
- Secondo le previsioni, gli squilibri che permangono non dovrebbero riassorbirsi nel breve periodo o potrebbero addirittura deteriorarsi nei prossimi anni. Le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita a quasi il 132 % nel 2018 e indicano che tale valore dovrebbe rimanere stabile nel 2019 e nel 2020, senza prendere in considerazione i proventi presunti da privatizzazioni e il gettito IVA previsto dall'attivazione delle clausole di salvaguardia. Le dinamiche di produttività stanno migliorando molto lentamente, con prospettive deboli. Ciò rallenta l'aggiustamento relativo del costo del lavoro per unità di prodotto, nonostante la moderazione salariale, mentre i fattori non di costo non sono sufficientemente favorevoli alla competitività esterna. Il vecchio stock di crediti deteriorati è notevolmente diminuito, ma permangono vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'esposizione delle banche al debito sovrano e la situazione delle banche di medie e piccole dimensioni.
- Nel complesso, nel 2018 le riforme in Italia hanno segnato una battuta d'arresto. L'espansione di bilancio prevista dal governo non prevede misure efficaci per far fronte alla debole crescita potenziale dell'Italia e, in particolare, per colmare il persistente divario di produttività rispetto alla media dell'UE. Alcune misure previste nel bilancio 2019 rappresentano un'inversione di marcia rispetto a componenti di precedenti importanti riforme, in particolare nel settore delle pensioni, che possono minacciare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Sebbene i progressi conseguiti nella riforma del sistema catastale, delle spese fiscali e della tassazione dei beni immobili siano limitati, per il 2019 è prevista una nuova revisione della spesa. Il governo intende sostituire il piano globale di lotta alla povertà introdotto nel 2018 con un nuovo regime di sostegno al reddito che presenta uno stretto legame con le politiche attive del mercato del lavoro (PAML). Tuttavia, l'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro è lenta e i servizi pubblici per l'impiego, pietra angolare del nuovo regime di sostegno al reddito, non sembrano adeguatamente attrezzati. Sebbene le banche abbiano subito pressioni di mercato dovute a un circolo vizioso difficile da sbloccare tra emittente sovrano e banche e una maggiore volatilità del mercato, il risanamento del loro bilancio ha continuato a progredire. La riforma della pubblica amministrazione è stata attuata. Il miglioramento dell'efficienza nella giustizia civile resta limitato ed è in itinere una nuova riforma volta a razionalizzare la procedura civile, mentre è attualmente in discussione in parlamento una nuova legge anticorruzione. Inoltre, l'attuazione della legge annuale sulla concorrenza del 2015 è in ritardo e devono ancora essere eliminate le restanti restrizioni alla concorrenza.

(1) La prima colonna riassume le questioni connesse alla "gravità", in modo da fornire un ordine di grandezza del livello degli squilibri. Nella seconda colonna sono riportate le conclusioni sull'evoluzione e sulle prospettive degli squilibri. Le terze colonne riportano le misure rilevanti recenti e previste. I risultati sono riportati per ciascuna fonte di squilibrio e di aggiustamento. Gli ultimi tre paragrafi della matrice sintetizzano le sfide globali in termini di gravità, sviluppi e prospettive e risposta politica.

**Fonte:** Commissione europea



## 4. LE PRIORITÀ DI RIFORMA


### 4.1. FINANZE PUBBLICHE E TASSAZIONE

#### 4.1.1. DEBITO PUBBLICO\*

È previsto che il peggioramento dell'avanzo primario ostacoli la riduzione del debito pubblico dell'Italia nei prossimi anni. La differenza tra il costo implicito reale del debito e la crescita del PIL reale, pur rimanendo positiva, si è progressivamente ridotta negli ultimi anni, anche grazie alla ripresa economica e al calo della spesa per interessi (grafico 4.1.1). In quanto tale, l'effetto valanga si è ridotto, sostenendo la riduzione del rapporto debito/PIL. Tuttavia, il deterioramento dell'avanzo primario e aggiustamenti stock/flussi a leggero incremento del debito hanno in parte annullato questi sviluppi. Nel complesso, il rapporto debito/PIL è diminuito solo lentamente, passando dal 131,8 % nel 2014 al 131,2 % nel 2017. Sulla base delle proiezioni del governo che sottendono il bilancio 2019, per il 2019 è previsto un lieve deterioramento dell'avanzo primario. Se non si tiene conto delle entrate supplementari derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA, nel 2020 le misure di bilancio programmate sono destinate a generare un deterioramento più netto.


**I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati nel 2018, con conseguente aumento dei costi del servizio del debito.** I rendimenti dei titoli sovrani a 10 anni sono aumentati di 1,6 punti percentuali tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre 2018 (salendo al 3,4 %), prima di scendere leggermente a 2,6 alla fine di gennaio 2019, anche a seguito della revisione degli obiettivi di bilancio dell'Italia nel bilancio 2019. I rendimenti dei titoli a 2 anni sono aumentati di 1,4 punti percentuali nello stesso periodo del 2018 (da -0,3 % all'1,1 %), per poi diminuire all'inizio dell'anno in corso (allo 0,3 %). A partire dal 2020 i rendimenti dei titoli sovrani dovrebbero aumentare ulteriormente, in linea con gli sviluppi previsti per la zona euro. Anche considerando la scadenza media relativamente lunga dello stock di titoli di Stato (circa 7 anni a fine 2017), il tasso di interesse implicito sul debito pubblico è destinato ad aumentare progressivamente a partire dal 2020. Nel complesso, lo spostamento di livello osservato nei rendimenti dei titoli sovrani italiani contribuisce a invertire la tendenza al ribasso della spesa per interessi osservata negli ultimi anni. Sulla base delle proiezioni del governo che sottendono il bilancio 2019, la spesa per interessi dovrebbe aumentare dal 3,6% del PIL nel 2019 al 3,8% nel 2020.

Grafico 4.1.1: Determinanti dell'effetto "valanga" sul debito pubblico



Fonte: Commissione europea

Grafico 4.1.2: Titoli pubblici per settore dei possessori




Fonte: Banca d'Italia

**Nel 2018 sono aumentati i titoli sovrani italiani detenuti dalle banche italiane.** Dopo la progressiva diminuzione registrata negli ultimi anni, l'importo dei titoli di Stato detenuti dalle banche italiane è aumentato nei mesi centrali del 2018, di circa 55 miliardi di EUR tra aprile e ottobre (di cui 28 miliardi di EUR a maggio, secondo i dati della Banca d'Italia). I titoli detenuti dalla banca centrale, già in crescita negli ultimi anni a seguito del programma di allentamento quantitativo, hanno continuato ad aumentare a ritmo moderato nel corso del 2018. Nel complesso, dopo un progressivo calo dal 23,2 % nel 2013 al 17,6 % nell'aprile 2018, la quota di titoli di Stato italiani detenuta dalle banche private italiane è aumentata al 18,9 % a maggio raggiungendo il 20,2 % a ottobre (grafico 4.1.2).

**Gli investitori stranieri hanno ridotto la loro esposizione al debito pubblico italiano.** La quota di titoli di Stato italiani detenuti da investitori stranieri è scesa dal 36,9 % ad aprile, al 35,4 % a maggio e al 32,8 % a ottobre. Questi sviluppi suggeriscono un cambiamento nelle preferenze degli investitori stranieri, che potrebbe aver indotto le banche italiane a intervenire per limitare le perdite sul loro portafoglio di titoli sovrani. Le famiglie italiane non sembrano disposte a prendere il posto degli investitori stranieri che si sono ritirati, come dimostrato dal deludente risultato dell'asta del novembre 2018 dei "BTP Italia" (2,1 miliardi di EUR raccolti contro una media di circa 7 miliardi di EUR nelle aste degli ultimi anni), che è un titolo di Stato pensato specificamente per gli investitori al dettaglio. Tuttavia, il collocamento sindacato di titoli sovrani all'inizio del 2019 suggerisce che l'interesse degli investitori stranieri sia nuovamente aumentato, a seguito della revisione dei piani di bilancio del governo nel dicembre 2018.

Grafico 4.1.3: Rendimenti dei titoli sovrani sul mercato secondario



Fonte: Bloomberg

**Nonostante alcuni episodi di scarsa liquidità del mercato, le ricadute negative sugli altri Stati membri sono state limitate.** Nel complesso, i rischi derivanti dal contesto macroeconomico-finanziario sembrano essere ridotti, il che garantisce la possibilità di rifinanziare facilmente il debito in scadenza. Tuttavia, l'elevato livello del debito accresce la sensibilità degli investitori ai rischi potenziali, con possibili cambiamenti rapidi del clima del mercato e una forte volatilità sui mercati secondari. In particolare, il picco di rendimento dei titoli sovrani registrato alla fine di maggio è stato contrassegnato da un netto appiattimento della curva dei rendimenti (il 29 maggio i rendimenti sono aumentati di 0,5 punti base sui titoli a 10 anni e di 1,9 punti base sui titoli a 2 anni, salendo rispettivamente al 3,2 % e al 2,8 %), indice questo di un forte aumento del rischio percepito. Tali sviluppi hanno interessato temporaneamente anche i rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri (ad esempio, il rendimento dei titoli spagnoli e portoghesi a 2 anni è aumentato rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti base tra il 24 e il 30 maggio). Tuttavia, i rendimenti dei titoli a breve termine dell'Italia si sono rapidamente normalizzati, pur rimanendo ad un livello relativamente elevato, e i rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri si sono rapidamente disaccoppiati da quelli dell'Italia,

mostrando da allora scarsa correlazione con il mercato italiano dei titoli sovrani (grafico 4.1.3).

#### 4.1.2. ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO E RISCHI PER IL BILANCIO\*

**Secondo le previsioni, l'Italia dovrà far fronte a notevoli sfide in termini di sostenibilità sia a medio che a lungo termine.** Sia l'analisi della sostenibilità del debito della Commissione che l'indicatore di rischio S1 della sostenibilità di bilancio<sup>(18)</sup> evidenziano un rischio elevato a medio termine. A questa valutazione contribuiscono il livello elevato e crescente dello stock del debito previsto nel 2029 nello scenario di base e la sua sensibilità agli shock macroeconomici-fiscali (allegato B). A lungo termine la valutazione della sostenibilità di bilancio tiene conto del consistente aggiustamento di bilancio necessario per stabilizzare il rapporto debito/PIL, in particolare alla luce dei futuri costi legati all'invecchiamento della popolazione e delle vulnerabilità connesse all'elevato onere del debito<sup>(19)</sup>. L'indicatore di rischio S2 della sostenibilità di bilancio a lungo termine<sup>(20)</sup> evidenzia rischi medi, anche a causa del previsto aumento dei costi legati all'invecchiamento demografico. Tuttavia, l'analisi complessiva evidenzia un rischio elevato a lungo termine, in ragione delle vulnerabilità connesse all'elevato onere del debito evidenziate dalla valutazione del rischio nel quadro dell'analisi della sostenibilità del debito.

**Le nuove disposizioni sulle pensioni dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio.** Per quanto riguarda la sostenibilità di bilancio a lungo termine, le passività implicite derivanti

dall'invecchiamento della popolazione sono state contenute dalle varie riforme pensionistiche attuate negli anni passati. Tuttavia, un decreto-legge del gennaio 2019 annulla alcuni elementi di quelle riforme, ampliando la possibilità del pensionamento anticipato. In particolare, il decreto-legge introduce la possibilità di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi nel periodo 2019-2021. Sebbene non siano previste riduzioni specifiche delle prestazioni pensionistiche, periodi contributivi più brevi (coperti parzialmente o totalmente dal sistema figurativo a contribuzione definita) comporteranno automaticamente per i beneficiari del regime prestazioni pensionistiche ridotte. Inoltre, è stata soppressa fino al 2026 l'indicizzazione alla speranza di vita del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione a norma del vigente regime di pensione anticipata. A ciò si aggiunge la proroga del regime sperimentale di pensione anticipata per le donne ("opzione donna"). Sebbene il Parlamento possa ancora modificare i dettagli della riforma e per quanto l'esatta entità dei costi dipenderà dall'effettiva adesione al regime, le nuove norme aumenteranno considerevolmente la spesa pensionistica nei prossimi anni. Il bilancio 2019 ha previsto un fondo pari allo 0,2 % del PIL nel 2019, allo 0,4 % del PIL nel 2020 e allo 0,5 % del PIL nel 2021. Tuttavia, la riforma graverà sulle finanze pubbliche anche dopo il 2021. Di fatto, anche se il nuovo regime di pensione anticipata non fosse prorogato, nel corso del triennio il numero dei pensionati sarà aumentato facendo salire la spesa pensionistica per molti anni dopo il 2021 rispetto allo scenario precedente la riforma. Inoltre, l'assenza di indicizzazione alla speranza di vita del periodo contributivo per l'accesso alla pensione a norma del vigente regime di pensione anticipata è destinata a incrementare la spesa pensionistica a medio termine. Infine, queste disposizioni, ampliando la possibilità di pensione anticipata, potrebbero incidere negativamente sull'offerta di lavoro, ostacolando così la crescita potenziale.

#### 4.1.3. COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA\*

**Pur sostenendo gli investimenti pubblici, il bilancio 2019 aggrava lo sbilanciamento della spesa pubblica dell'Italia verso le pensioni di vecchiaia.** Dopo l'aumento registrato nel corso dell'ultima recessione a doppia v, negli ultimi anni

<sup>(18)</sup> L'indicatore S1 della sostenibilità di bilancio a medio termine mostra l'ulteriore sforzo richiesto, in termini di miglioramento cumulato del saldo primario strutturale nell'arco di cinque anni (a partire dal 2021), per conseguire un rapporto debito/PIL del 60 % entro il 2033, tenendo conto della spesa supplementare futura dovuta all'invecchiamento della popolazione.

<sup>(19)</sup> Commissione europea (2019c). Per maggiori spiegazioni sulla metodologia, cfr. anche Commissione europea (2018e).

<sup>(20)</sup> L'indicatore S2 della sostenibilità di bilancio a lungo termine mostra l'aggiustamento anticipato dell'attuale saldo primario strutturale (successivamente mantenuto per sempre costante al valore corretto) necessario per stabilizzare il rapporto debito/PIL su un orizzonte infinito, tenendo conto della spesa supplementare futura dovuta all'invecchiamento della popolazione.

la spesa pubblica complessiva è progressivamente diminuita in percentuale del PIL, scendendo al 54,2 % nel 2017, grazie anche a tassi di interesse più bassi, al blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e ai limiti imposti alle assunzioni nell'impiego pubblico. Anche gli investimenti pubblici sono diminuiti considerevolmente in percentuale del PIL, scendendo dal 3,0 % nel 2008 al 2,0 % nel 2017, e secondo le proiezioni del governo dovrebbero essere diminuiti ulteriormente nel 2018. I trasferimenti sociali in denaro, dopo un aumento significativo nel periodo 2013-2014, negli ultimi anni sono scesi solo marginalmente in percentuale del PIL, con conseguente aumento della loro quota sul totale della spesa pubblica. In particolare, la spesa per le pensioni di vecchiaia, che già nel 2008 rappresentava una quota relativamente elevata della spesa pubblica, è aumentata ulteriormente negli ultimi anni e nel 2016 era pari a circa il 15 % del PIL, livello questo tra i più elevati nell'UE. Il bilancio 2019 dovrebbe aumentare la spesa pubblica complessiva a partire dal 2019. In particolare, può sostenere la ripresa degli investimenti pubblici mediante lo stanziamento di risorse supplementari e il rafforzamento della capacità amministrativa (sezione 4.4). Tuttavia, sulla ripresa pesano rischi di revisione al ribasso, dato che il bilancio 2019 ha anche ridotto altri fondi e incentivi agli investimenti. Inoltre, le strozzature amministrative e i ritardi nell'attuazione potrebbero costituire ulteriori ostacoli alla ripresa. I trasferimenti sociali, compresa la spesa per le pensioni di vecchiaia, dovrebbero aumentare in modo più netto a causa dell'introduzione dei regimi del reddito minimo e della pensione anticipata, per i quali sono stati istituiti due fondi per un valore complessivo pari allo 0,5 % del PIL nel 2019 e allo 0,8 % del PIL nel 2020-2021.

**La valutazione della prima revisione della spesa effettuata nell'ambito della procedura di bilancio riformata è ancora in corso.** Con il bilancio 2018 il governo ha applicato per la prima volta la procedura di bilancio riformata, che prevede la revisione sistematica della spesa a tutti i livelli di governo. La valutazione della revisione della spesa è in corso nel quadro di accordi specifici tra il ministero delle Finanze e i ministeri competenti. Un'analoga revisione della spesa è prevista per il 2019, con risparmi previsti pari a circa lo 0,2 % del PIL. Al tempo stesso, a

decorrere da gennaio 2019<sup>(21)</sup> sarà leggermente potenziata l'autonomia di bilancio a livello subnazionale, consentendo alle amministrazioni locali l'utilizzo degli avanzi di bilancio senza previa autorizzazione.

#### 4.1.4. TASSAZIONE\*

**Il sistema fiscale italiano grava pesantemente sul lavoro e sul capitale, mentre altre fonti di entrate sono sottoutilizzate.** Sebbene in diminuzione per il quarto anno consecutivo, il rapporto gettito fiscale/PIL, pari al 42,1 % nel 2017, si situa ancora nettamente al di sopra della media UE (39,0 %). Le entrate derivanti dalle imposte sul lavoro in percentuale del totale del gettito fiscale corrispondono alla media dell'UE, ma rimangono relativamente elevate in percentuale del PIL (20,7 % rispetto ad una media UE del 19,4 %). Di fatto, il cuneo fiscale sul lavoro<sup>(22)</sup> è uno dei più elevati dell'UE, pari al 47,7 % nel 2017 sul salario medio del lavoratore "single", a fronte di una media UE del 42,8 %, e l'aliquota implicita sul lavoro si attestava al 42,4 % nel 2017, a fronte di una media UE del 36,3 %. Analogamente, nel 2017 il carico fiscale sul capitale era ben superiore alla media UE, come indicato dal forte gettito proveniente dalle imposte sul capitale (24,1 % del totale delle entrate fiscali rispetto al 21,9 %). Allo stesso tempo le entrate generate dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono relativamente basse, pari al 14,9 % del gettito fiscale complessivo nel 2017, rispetto al 18,1 % per l'UE. Di fatto, nonostante la tendenza al ribasso, il divario dell'IVA<sup>(23)</sup> dell'Italia rimane tra i più elevati dell'UE, al 25,9 % nel 2016 (media UE al 12,0 %). Ciò è dovuto, da un lato, a un rispetto relativamente basso degli obblighi fiscali, legato in

<sup>(21)</sup> La disposizione si applica dal gennaio 2019 a comuni, province e Regioni a statuto speciale, e dal gennaio 2021 alle Regioni a statuto ordinario.

<sup>(22)</sup> Il cuneo fiscale sul lavoro è la differenza percentuale tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro per un dipendente e il guadagno netto del lavoratore. I dati sono ricavati dalla banca dati *Tax and Benefit Indicator* (banca dati degli indicatori fiscali e di sicurezza sociale) della Commissione europea (sulla base dei dati e del modello dell'OCSE).

<sup>(23)</sup> Il divario dell'IVA è la differenza tra il gettito dell'IVA teorico e quello effettivamente incassato. Si compone di diversi elementi: il divario dell'aliquota dell'IVA è uno di essi e misura le perdite specifiche di gettito IVA connesse alle aliquote IVA ridotte rispetto a una situazione in cui tutti i prodotti e servizi fossero tassati all'aliquota ordinaria.

particolare all'omessa fatturazione (la cosiddetta "evasione fiscale con consenso"); dall'altro, all'ampio ricorso alle aliquote ridotte dell'IVA, mentre l'aliquota ordinaria (22 %) è leggermente superiore alla media dell'UE (21,5 %). L'ampio uso di aliquote ridotte ha determinato un divario dell'aliquota dell'IVA molto elevato, pari al 14,9 % nel 2016, ben superiore alla media UE del 10,3 % (CASE, 2018).

**Limitati restano gli sforzi compiuti per spostare il carico fiscale su basi imponibili meno penalizzanti per la crescita e per ridurre la complessità del sistema fiscale.** Nonostante la revisione annuale delle spese fiscali, non vi sono ancora piani per ridurre il numero e la portata. L'aumento dell'IVA, previsto dalla legislazione come "clausola di salvaguardia" del bilancio e che comprendeva l'aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA (attualmente al 10 %), è stato finora sistematicamente rinviato. Inoltre, nonostante gli sforzi in corso per creare e migliorare la piattaforma digitale degli immobili, non sono previste azioni concrete per riformare l'obsoleto sistema catastale o reintrodurre a carico delle famiglie a reddito elevato un'imposta ricorrente sull'abitazione principale. Allo stesso tempo, il bilancio 2019 ha leggermente ridotto i contributi INAIL a carico dei datori di lavoro. Sulla base dell'ultimo Eurobarometro (Eurobarometro 2018), la metà delle imprese partecipanti al sondaggio considera la mancanza di stabilità e la complessità della normativa fiscale tra i principali ostacoli agli investimenti (rispettivamente 50 % e 54 %, contro il 28 % e il 32 % nell'UE).

**L'estensione dei regimi forfettari ridurrà le imposte sui lavoratori autonomi e sugli imprenditori individuali.** Due disposizioni contenute nel bilancio 2019 mirano a ridurre le imposte a carico dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali. In primo luogo, sarà esteso l'ambito di applicazione del vigente regime semplificato di imposizione. Il vigente regime prevede un'aliquota fiscale forfetaria opzionale del 15 % per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali aventi ricavi annui inferiori alle soglie settoriali e fino ad un importo massimo di 55 000 EUR. Con le nuove disposizioni, che prevedono tra l'altro modifiche delle condizioni di ammissibilità, la soglia dei redditi è aumentata a 65 000 EUR indipendentemente dal settore di attività. In secondo luogo, a decorrere dal 2020

verrà istituita una nuova aliquota fiscale forfetaria del 20 % per la stessa categoria di contribuenti aventi ricavi annui compresi tra 65 000 EUR e 100 000 EUR. Secondo le stime del governo, le due disposizioni determineranno una perdita netta di gettito pari, rispettivamente, a circa 1,4 e 1,1 miliardi di EUR a partire dal 2021. Sebbene le due misure siano di portata relativamente limitata e riguardino un numero esiguo di contribuenti, il ricorso a regimi forfettari riduce la forza redistributiva del sistema fiscale. Da una simulazione effettuata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea utilizzando EUROMOD<sup>(24)</sup> emerge che i potenziali beneficiari della prima riforma sarebbero per lo più i nuovi lavoratori autonomi ammissibili nella metà superiore della distribuzione del reddito delle famiglie<sup>(25)</sup>.

**Le misure in materia di imposte delle società hanno generato un aumento temporaneo dell'onere fiscale sulle imprese a livello aggregato.** Dopo il rinvio previsto dal bilancio 2018, è stato abrogato il regime di imposizione introdotto da una precedente legge in merito ai redditi personali derivanti da attività imprenditoriali ("Imposta sul Reddito Imprenditoriale" - IRI), volto ad armonizzare il trattamento fiscale delle piccole imprese e delle società. Solo alcune delle spese fiscali a sostegno degli investimenti privati e dell'innovazione in scadenza nel 2018 sono state prorogate, e ne è stata

<sup>(24)</sup> EUROMOD è il modello dell'UE di microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici. Esso simula i benefici e le imposte a carico dei singoli e delle famiglie sulla base della normativa in vigore in ciascuno Stato membro. Le simulazioni si basano sui dati delle indagini campionarie rappresentative provenienti dalle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) e coprono i principali elementi delle imposte dirette, dei contributi sociali e delle prestazioni non contributive. La variabile per i ricavi annui è costruita abbinando i dati IT-SILC 2013 con i dati amministrativi, sulla base della distribuzione congiunta del reddito e del volume d'affari per classi.

<sup>(25)</sup> Sulla base delle simulazioni, la maggior parte dei nuovi contribuenti ammissibili e la maggior parte di coloro che potrebbero potenzialmente beneficiare di una riduzione delle passività fiscali si collocano nella metà inferiore della distribuzione del reddito. Tuttavia, tra i contribuenti che grazie alla riforma diventeranno ammissibili al regime forfetario la quota di coloro che pagherebbero meno tasse grazie a questo regime aumenta lungo la distribuzione del reddito disponibile equalizzato. Tale quota è particolarmente bassa nel primo decile (26 %), aumenta costantemente dal 42 % nel secondo decile fino al 71 % nel nono decile e diminuisce al 54 % nel decimo decile.

ridotta la portata (sezione 4.4). Allo stesso tempo sarà limitata la deducibilità fiscale di specifici costi per talune categorie di imprese, in particolare le banche, con un temporaneo effetto positivo sulle entrate nel 2019. Il bilancio 2019 ha anche introdotto l'imposta sui servizi digitali e la tassa sui trasferimenti di denaro. Inoltre, l'ACE (Aiuto alla crescita economica), l'incentivo al ricorso al capitale proprio, introdotto nel 2011 per ridurre la preferenza accordata dalle imprese al finanziamento tramite debito, è stato sostituito da un nuovo sconto fiscale sugli utili delle imprese riutilizzati per accrescere gli investimenti o per nuove assunzioni, con un impatto complessivamente positivo sul gettito fiscale a breve termine. Lo sconto fiscale consiste in una riduzione dell'aliquota normale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 24 % al 15 %. Poiché i principali beneficiari dell'ACE erano di fatto gli enti finanziari, la riforma sposta l'onere fiscale dalle società non finanziarie alle società finanziarie. Sebbene il nuovo sconto fiscale vada direttamente a beneficio degli investimenti produttivi, la sua attuazione potrebbe rivelarsi complessa. Inoltre, l'abolizione dell'ACE ridurrà gli incentivi delle imprese a ricorrere ai finanziamenti mediante capitale di rischio, con un peggioramento della distorsione a favore del debito nella tassazione delle imprese (sezione 4.4).

**L'obbligo della trasmissione elettronica degli scontrini dovrebbe incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e migliorare la riscossione delle imposte.** Negli ultimi anni la strategia di bilancio dell'Italia si è basata fortemente sulle misure di lotta contro la frode fiscale, in particolare per quanto riguarda le imposte indirette<sup>(26)</sup>, misure che hanno contribuito ad accrescere il gettito dell'IVA. La fatturazione elettronica, che è diventata obbligatoria per tutte le imprese a decorrere dal gennaio 2019, potrebbe contribuire a ridurre l'evasione fiscale "senza consenso", ossia l'omessa dichiarazione (MEF, 2018). La sua attuazione dovrebbe, tuttavia, consentire la semplificazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei

<sup>(26)</sup> Le principali misure attuate negli ultimi anni nella lotta contro le frodi in materia di IVA sono deroghe autorizzate alle norme dell'UE in materia di IVA. Esse comprendono: i) la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni tra imprese; ii) il sistema di contabilità elettronica e iii) il pagamento frazionato (in base al quale i pagamenti della pubblica amministrazione ai fornitori privati di beni e servizi non includono l'IVA, che è versata direttamente all'Erario).

contribuenti, così da scoraggiare l'evasione fiscale "con consenso", ossia l'omessa fatturazione. Il decreto legge 119/2018 ("decreto fiscale"), convertito in legge nel dicembre 2018, ha integrato le norme sulla fatturazione elettronica rendendo obbligatoria la trasmissione elettronica degli scontrini per tutte le operazioni commerciali con i consumatori finali<sup>(27)</sup>. Questa disposizione dovrebbe permettere all'Agenzia delle entrate di disporre di informazioni più tempestive e accurate, che le consentano di effettuare ispezioni mirate. Il relativo effetto deterrente potrebbe contribuire a ridurre l'evasione fiscale "con consenso", in particolare sotto forma di omessa fatturazione.

**La nuova possibilità di estinguere i debiti fiscali pregressi senza sanzioni e a tassi di interesse agevolati potrebbe avere un impatto negativo sul rispetto degli obblighi fiscali.** Questa disposizione rappresenta la terza iniziativa di questo tipo negli ultimi anni ed è più vantaggiosa per i contribuenti rispetto alle precedenti, in quanto i pagamenti possono essere effettuati a rate nel corso di diversi anni. Il decreto fiscale include anche diverse disposizioni minori, quali lo stralcio dei debiti d'imposta pregressi di valore ridotto e la riduzione degli incentivi ai contribuenti a prolungare la durata delle controversie tributarie. Nel complesso, si prevede che le nuove disposizioni, equivalenti ad un condono fiscale, scoraggino il rispetto degli obblighi fiscali in futuro, in quanto ricompensano implicitamente i comportamenti elusivi (Luitel et al. 2007, Jensen e Woehlbier, 2012).

<sup>(27)</sup> La trasmissione elettronica degli scontrini diventerà obbligatoria a decorrere dal luglio 2019 per tutti i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 000 EUR, e a decorrere dal gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti.

## 4.2. SETTORE FINANZIARIO

### **Le banche italiane hanno conseguito progressi significativi nella ristrutturazione dei bilanci nonostante le nuove pressioni di mercato.**

Tuttavia, a causa dell'elevata esposizione delle banche al debito sovrano, i maggiori rendimenti dei titoli sovrani (anche se ridottisi ultimamente) hanno inciso negativamente sulle posizioni patrimoniali delle banche, facendo salire i costi di finanziamento e limitando l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Le banche hanno comunque continuato a incrementare le riserve di capitale e a ridurre i crediti deteriorati pregressi, scesi al 10,2 % nel secondo trimestre del 2018 a fronte di una redditività positiva dal 2017. La recente prova di stress dell'Autorità bancaria europea ha dimostrato la resilienza delle banche italiane partecipanti nello scenario avverso ipotizzato. Tuttavia, le banche più piccole sono spesso percepite come più vulnerabili. Dovrebbero essere promossi ulteriormente la ristrutturazione e il consolidamento del bilancio, nonché il miglioramento del capitale delle banche e della loro capacità reddituale. L'accesso ai finanziamenti è migliorato, ma continua a rappresentare un problema per molte piccole imprese italiane..

### **Sviluppi recenti\***

**Dopo le incertezze createsi sui mercati nella tarda primavera del 2018 le banche italiane hanno aumentato l'esposizione al debito sovrano del loro paese.** Secondo i dati della Banca d'Italia, i titoli sovrani italiani detenuti dalle banche italiane sono aumentati da 298 miliardi di EUR nell'aprile 2018 a 328 miliardi di EUR in novembre, il che ha in parte compensato il passo indietro degli investitori stranieri verificatosi in primavera. La percentuale di debito sovrano sul totale delle attività del settore bancario è rimasta elevata (al 10,5 %) nel novembre 2018 (più elevata che per molte omologhe dell'UE), il che riflette lo stretto anello di retroazione esistente in Italia tra emittente sovrano e banche, con le banche più piccole spesso più esposte di quelle più grandi. Il capitale primario di classe 1 (*common equity Tier 1 - CET1*) delle maggiori banche italiane è diminuito fino a 80 punti base nel secondo trimestre del 2018 (con un calo inferiore nel terzo trimestre) in ragione dell'incremento dei rendimenti dei titoli sovrani. Secondo la Banca d'Italia (2018), uno spostamento verso l'alto di 100 punti base della curva dei rendimenti dei titoli di Stato (dal livello di fine giugno) ridurrebbe di 50 punti base il

coefficiente di capitale primario di classe 1 delle banche (40 punti base per le banche significative e 90 punti base per le banche meno significative). Nell'ipotesi che non vi siano variazioni sostanziali dei costi di finanziamento, la maggior parte delle banche può far fronte a breve termine ad un ulteriore aumento dello spread sui titoli sovrani. Diverse banche hanno adottato strategie per riequilibrare una parte dei loro portafogli di titoli sovrani spostandoli nella categoria "held-to-collect" (che include titoli posseduti per raccogliere flussi finanziari e che sono contabilizzati al costo ammortizzato) per evitare l'impatto negativo dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani sulla base patrimoniale<sup>(28)</sup>.

### **Rendimenti dei titoli sovrani persistentemente elevati possono avere un impatto negativo sui costi di finanziamento delle banche, sul loro accesso al mercato e, di conseguenza, sull'erogazione dei crediti.**

Le banche potrebbero risentire negativamente del maggiore rischio sovrano attraverso una serie di canali che si rafforzano a vicenda, quali le perdite in conto capitale dovute alle esposizioni sovrane, i maggiori costi di finanziamento, l'accesso limitato al mercato, la riduzione della valutazione delle garanzie reali e dei rating del credito o il ridursi delle facilitazioni di finanziamenti dalle garanzie pubbliche. Tuttavia, la posizione di liquidità delle banche italiane è rimasta adeguata, sostenuta principalmente dall'aumento dei depositi nazionali e dal ricorso alle operazioni di rifinanziamento della BCE. Dal mese di maggio molte banche non hanno potuto emettere titoli di debito senior o subordinati non garantiti. Un peggioramento della situazione di mercato rischia di far salire i costi di finanziamento delle banche (il che comprometterebbe allo stesso tempo l'erogazione del credito), oltre a creare maggiori difficoltà alle banche per soddisfare la parte subordinata dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (il cosiddetto "MREL") e per prepararsi alla fine delle operazioni mirate della BCE di rifinanziamento a più lungo termine a partire dal 2020.

<sup>(28)</sup> L'impatto dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani varia da banca a banca a seconda dell'esposizione complessiva, del metodo di contabilizzazione (nel portafoglio di negoziazione, al *fair value* (valore equo), o nel portafoglio bancario) e della durata finanziaria del portafoglio.

**Nonostante i recenti miglioramenti, i modesti livelli di redditività continuano a rappresentare una sfida importante per il settore bancario.**

Nonostante la volatilità del mercato, nel 2018 le banche hanno continuato ad aumentare le riserve di capitale, e nel giugno 2018 il capitale primario di classe 1 è salito al 13,2 %, dal 12,5 % del giugno 2017. Nonostante una leggera riduzione, permane il divario tra le riserve di capitale delle banche italiane e la media delle omologhe dell'UE. Grazie alla diminuzione dei costi e a minori accantonamenti per perdite su crediti, nel primo semestre del 2018 la redditività è aumentata ulteriormente sia per i grandi gruppi che per le banche più piccole, ma resta molto bassa, in parte a causa del contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse. Nonostante gli sforzi compiuti per accrescere ulteriormente l'efficienza, alcune banche italiane sono ancora alle prese con un elevato rapporto costi/ricavi. Inoltre, dall'inizio della crisi le banche italiane hanno accumulato ritardi in termini di razionalizzazione del personale e delle filiali. La redditività al di sotto della media, con una certa eterogeneità rispetto alle omologhe dell'UE, mette a repentaglio il processo di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane, rendendo più difficile la creazione di capitale.

**Le banche italiane hanno compiuto notevoli progressi nella riduzione dei crediti deteriorati progressi effettuando cessioni e proseguendo con il risanamento dei bilanci.** Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 le banche hanno ceduto una quota significativa di crediti deteriorati (circa 40 miliardi di EUR), di cui quasi due terzi attraverso cartolarizzazioni<sup>(29)</sup>. Entro la fine del 2020 gli enti italiani significativi dovrebbero cedere circa 40 miliardi di EUR di crediti deteriorati attualmente iscritti in bilancio. Il mercato secondario dei crediti deteriorati si è ulteriormente sviluppato, con il miglioramento del prezzamento dei crediti deteriorati dovuto alla

migliore qualità dei dati ad essi relativi, e altre imprese di gestione dei crediti deteriorati sono entrate nel mercato. Le banche hanno anche incrementato la capacità interna di riassorbimento. Guardando al futuro, alla luce dell'ingente volume di incagli nei bilanci delle banche, il mercato secondario offre le potenzialità di un ulteriore sviluppo. Le banche dovranno decidere se investire nella gestione attiva di questi crediti o cancellarli dai bilanci mediante la vendita a fermo presso operatori specializzati e la cartolarizzazione. Gli operatori di mercato specializzati negli incagli, attualmente in numero ridotto sul mercato italiano, devono disporre di competenze, strategie e di una logistica specifici (ossia, gestione proattiva dei debitori, indicatori di allerta precoce, piattaforme informatiche avanzate) e di risorse finanziarie adeguate per sostenere i debitori.

**Tuttavia, molte banche presentano ancora livelli elevati di crediti deteriorati, soprattutto rispetto alle omologhe dell'UE.** Sebbene finora l'incertezza sui mercati non abbia avuto un impatto negativo significativo sulle vendite dei crediti deteriorati, e non abbia inciso sui prezzi, nell'attuale contesto di mercato prevalgono rischi di revisione al ribasso per le cessioni dei crediti deteriorati, data anche la maggiore onerosità del sistema di cartolarizzazione finanziato dallo Stato, a causa dell'aumento delle commissioni sulle garanzie dello Stato. Secondo le stime della Commissione, la percentuale dei crediti deteriorati subirebbe un impatto considerevole da un'improvvisa crisi economica e la crescita del credito erogato dalle banche sarebbe negativamente influenzata dai crediti deteriorati (in particolare per le banche più piccole)<sup>(30)</sup>.

**Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda le banche che hanno ricevuto il sostegno dallo Stato, anche se permangono vulnerabilità significative.** La Banca Monte dei

<sup>(29)</sup> Un sostegno alla cessione dei crediti deteriorati proviene anche dalle disposizioni transitorie relative all'attuazione dell'IFRS 9, che consentono di ripartire nel tempo l'impatto sul capitale degli accantonamenti aggiuntivi per perdite sui crediti deteriorati. Inoltre, la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (che non comporta elementi di aiuti di Stato) è stata recentemente prorogata di ulteriori 6 mesi a decorrere dal settembre 2018. Le 14 operazioni realizzate con il ricorso alla GACS tra febbraio 2016 e settembre 2018 hanno riguardato crediti deteriorati per un volume lordo complessivo di 59 miliardi di EUR.

<sup>(30)</sup> Le stime si basano su regressioni per dati di panel, comprendenti 400 banche italiane per il periodo 2006-2017 e dati di SNL S&P. Ad esempio, *ceteris paribus*, un aumento dell'1 % del tasso di disoccupazione, determinerebbe un aumento dell'1,4 % della percentuale di crediti deteriorati detenuti dalle banche italiane. Inoltre, le banche italiane che presentano livelli più elevati di riserve di capitale, di copertura dei crediti deteriorati e di crescita dei depositi sono in grado di sostenere una più ampia espansione del credito, mentre anche il ciclo economico svolge un ruolo significativo nella crescita del credito erogato dalle banche.



Paschi di Siena ha proseguito nell'attuazione del piano di ristrutturazione, tra l'altro per quanto riguarda le cessioni dei crediti deteriorati, principalmente attraverso un'ampia operazione di cartolarizzazione e misure di riduzione dei costi<sup>(31)</sup>. Tuttavia, gli sforzi compiuti recentemente per accrescere ulteriormente il debito subordinato (dopo un'emissione all'inizio del 2018) sono stati vanificati dalle sfavorevoli condizioni di mercato, mentre la percentuale dei crediti deteriorati della banca è ancora superiore rispetto alle omologhe nazionali. Per quanto riguarda la risoluzione nel 2015 di quattro banche di piccole dimensioni e la liquidazione nel 2017 di due banche venete, non si sono finora materializzate passività potenziali pubbliche significative connesse a quei casi.

**In aggiunta a precedenti regimi, che hanno consentito consistenti indennizzi degli investitori al dettaglio indotti in inganno, il governo ha istituito un regime di indennizzo dei piccoli azionisti e dei detentori di obbligazioni subordinate di banche che sono state oggetto di risoluzione.** Con la legge di bilancio 2019 il governo ha istituito il *Fondo indennizzo risparmiatori*, con una dotazione iniziale di 1,6 miliardi di EUR per il periodo 2019-2021. Tra i beneficiari dovrebbero rientrare gli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate di banche con profilo di cliente al dettaglio, gli imprenditori individuali e alcune microimprese che hanno subito perdite a seguito della liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari tra il 16 novembre 2015 e la fine del 2017. Tuttavia, rimane ancora da vedere in che misura l'esistenza di condizioni di vendita ingannevole verrà valutata da un organismo indipendente. L'indennizzo sarebbe pari al 30 % del costo di acquisto, entro il limite massimo di 100 000 EUR per ciascun azionista e al 95 % dell'importo riconosciuto, entro il limite massimo di 100 000 EUR per ciascun obbligazionista. L'indennizzo è corrisposto al netto di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento ricevuti in precedenza. I precedenti regimi di indennizzo dei risparmiatori indotti in inganno riguardavano solo i detentori di obbligazioni subordinate soggetti alla condivisione degli oneri, e l'indennizzo è stato concesso solo

<sup>(31)</sup> Nel primo semestre del 2018 la banca ha completato, con il sostegno della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e del Fondo nazionale di risoluzione, la cartolarizzazione di crediti deteriorati per 24,6 miliardi di EUR.

dopo che un giudice o una commissione indipendente ha confermato la vendita ingannevole nel caso specifico, in linea con la normativa dell'UE.

#### Banche di secondo livello\*

**Le banche di secondo livello hanno anch'esse realizzato progressi in termini di riduzione dei rischi e di rafforzamento dei bilanci.** Nonostante i progressi, alcune banche a media capitalizzazione sono ancora percepite dal mercato come più vulnerabili. A inizio gennaio 2019 la BCE ha posto in amministrazione straordinaria Banca Carige, dopo il rifiuto dell'assemblea degli azionisti di procedere all'aumento di capitale di 400 milioni di EUR e a seguito delle successive dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione<sup>(32)</sup>. Successivamente il governo ha notificato l'aiuto in forma di garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e di erogazione di liquidità di emergenza, che la Commissione ha autorizzato. Le banche di secondo livello sono state molto attive sul mercato secondario delle attività deteriorate e hanno migliorato la loro capacità di gestione del loro stock di crediti deteriorati, anche a seguito della pressione delle autorità di vigilanza. Il risanamento in corso dei bilanci servirà a preparare le banche di secondo livello alle nuove norme in materia di accantonamenti calendarizzati per i crediti deteriorati. Nonostante i progressi verso la riduzione dei rischi in bilancio, queste banche, che presentano ancora percentuali di crediti deteriorati superiori alla media, devono compiere ulteriori sforzi per aumentare le riserve di capitale e rafforzare la resilienza agli shock, anche dovuti all'incremento degli spread sui titoli sovrani. Inoltre, per quanto la loro liquidità sia rimasta adeguata, il finanziamento della BCE, che costituisce il 10 % del totale del bilancio, rappresenta una quota significativa del finanziamento totale di queste banche. Tuttavia, la maggior parte di queste banche hanno un'esperienza limitata nell'accesso ai mercati all'ingrosso, il che potrebbe rendere più costoso e difficile il finanziamento con la fine delle

<sup>(32)</sup> Nel novembre 2018 Banca Carige ha beneficiato del sostegno dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che ha sottoscritto obbligazioni subordinate convertibili per un ammontare di 320 milioni di EUR.

operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine.

#### **Governo societario e riforme in materia di insolvenza\***

**Il completamento della riforma del 2015 delle grandi banche popolari è stato recentemente sospeso.** Tutte le grandi banche popolari con attività superiori a 8 miliardi di EUR hanno già compiuto, entro il termine di fine 2016, la trasformazione in società per azioni, ad eccezione della Banca Popolare di Bari e della Banca Popolare di Sondrio. Alcune disposizioni della riforma del 2015 sono state oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione dell'attuazione della riforma. La sentenza della Corte costituzionale del marzo 2018 ha confermato che la riforma non ha violato alcuna norma costituzionale. Tuttavia, nel luglio 2018, con il decreto Milleproroghe, il completamento della riforma è stato nuovamente rinviato fino a fine anno. È importante sottolineare che con una recente decisione il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea diversi quesiti relativi alla riforma, sospendendo nel frattempo la trasformazione in società per azioni della Banca Popolare di Bari e della Banca Popolare di Sondrio, e il governo intende rinviare il completamento della riforma fino alla fine del 2019.

**La riforma quasi completata delle banche di credito cooperativo è stata di recente ulteriormente modificata.** La riforma del 2016 delle banche di credito cooperativo non è stata completata entro luglio 2018 (come inizialmente previsto), subendo un ritardo di 3 mesi. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto-legge 119/2018 (decreto fiscale) che consente alle banche di credito cooperativo operanti nelle province di Trento e di Bolzano di adottare sistemi di tutela istituzionale, in alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo. Secondo le autorità, si rafforzerebbero in tal modo il carattere cooperativo delle banche di credito cooperativo e ne verrebbero conservati i legami regionali. Con questo emendamento, la riforma determinerà l'emergere di due soli gruppi a copertura nazionale, ICCREA e Cassa Centrale Banca, che saranno oggetto di una valutazione complessiva da parte del meccanismo di vigilanza unico nel 2019.

#### **Il governo prevede di completare la riforma della disciplina sull'insolvenza in tempi brevi.**

Nell'ottobre 2017 il Parlamento ha approvato la legge delega al governo per la riforma della disciplina dell'insolvenza risalente al 1942. La riforma promuove, tra l'altro, gli accordi stragiudiziali tra debitori e creditori, semplifica le procedure concorsuali e introduce un meccanismo preventivo per l'insolvenza delle imprese. Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il decreto legislativo di adozione del codice dell'insolvenza. L'attuazione tempestiva dei decreti è importante per superare la lentezza del sistema giudiziario per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie, e per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario.

#### **Non si sono registrati finora progressi con le misure per accelerare l'attuazione delle procedure stragiudiziali di escussione delle garanzie reali.**

Finora il *patto marciano*, una clausola di escussione in via stragiudiziale nei contratti di finanziamento (adottata nel 2016), non è stato di fatto utilizzato dalle banche né nei contratti con le imprese né in quelli con le famiglie. L'applicazione del *patto marciano* alle imprese è stata ulteriormente agevolata e promossa con l'accordo siglato nel febbraio 2018 tra l'Associazione bancaria italiana e Confindustria. Sarà importante monitorare l'impatto dell'accordo nella pratica ed eliminare ogni incertezza giuridica residua e, se necessario, adottare le misure correttive appropriate.

#### **Accesso ai finanziamenti\***

#### **L'accesso ai finanziamenti continua a rappresentare un ostacolo agli investimenti in Italia.**

Il finanziamento delle imprese in Italia continua a dipendere in prevalenza dal settore bancario, mentre il mercato dei capitali è ancora poco sviluppato rispetto ai paesi omologhi dell'UE. L'ampia quota di crediti deteriorati (anche se in netto calo) e la tradizionale eccessiva dipendenza delle aziende italiane dal credito bancario hanno costituito un freno agli investimenti durante la crisi. Sebbene migliorato negli ultimi anni, grazie al calo dei tassi di interesse e al miglioramento delle condizioni creditizie, l'accesso al credito bancario rimane debole in un contesto di rischi di revisione al ribasso (cfr. sezione 1). Allo stesso tempo, dopo la crisi finanziaria le imprese hanno

ridotto l'indebitamento ricorrendo maggiormente agli aumenti di capitale e all'autofinanziamento, riducendo nel complesso la domanda di credito. Un sistema finanziario più diversificato, con mercati dei capitali profondi e sviluppati (uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali) completerebbe il finanziamento bancario e renderebbe il sistema finanziario dell'Italia più resiliente agli shock, soprattutto nei periodi in cui i canali del credito sono compromessi. Nel complesso, sebbene notevolmente rafforzato negli ultimi anni, il finanziamento non bancario è ancora modesto rispetto al credito bancario alle imprese (circa 700 miliardi di EUR nel settembre 2018). La sezione 4.4.1 fornisce ulteriori dettagli sulla relazione tra accesso ai finanziamenti e investimenti.

**Sia i fattori legati alla domanda sia quelli legati all'offerta contribuiscono a spiegare lo scarso ricorso al finanziamento del mercato.** Tra i fattori legati alla domanda si possono annoverare le asimmetrie informative, ad esempio il livello sovente basso di educazione finanziaria delle PMI (cfr. BEI, 2018), la paura di perdere il controllo o i costi di emissione e gli onerosi adempimenti amministrativi. Anche i fattori legati all'offerta hanno un loro peso, ad esempio il fatto che le PMI (innovative) tendono ad essere più piccole o più rischiose e spesso non dispongono di garanzie reali quando si rivolgono ai mercati creditizi (cfr. Tum-Thyssen et al., 2017, e BEI, 2018). Inoltre, gli investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione, ma anche le imprese di assicurazione, dispongono in genere di competenze limitate nella valutazione di imprese più rischiose (o delle imprese in fase di avviamento) o hanno impegni futuri da rispettare nei confronti della clientela (ad esempio per quanto riguarda i prodotti garantiti e i relativi tassi di rendimento).

**Diversi provvedimenti adottati negli ultimi anni stanno lentamente dando frutti.** Il fondo di garanzia per le PMI, facilitando l'accesso al credito delle PMI, ha garantito complessivamente 49 miliardi di EUR di crediti nel periodo 2015-2017. Sempre in questo ambito, l'istituto nazionale di promozione, la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la sua gamma diversificata di strumenti, tra cui la cartolarizzazione dei crediti, ha sostenuto l'accesso al credito delle PMI per 7 miliardi di EUR nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti del mercato, grazie ai *minibonds*

(emessi da società non quotate) 200 imprese hanno raccolto 15,6 miliardi di EUR nel periodo gennaio 2012-aprile 2018. Nel frattempo il mercato degli investimenti alternativi, grazie alla semplificazione del processo di offerta pubblica iniziale per le PMI, ha raggiunto una capitalizzazione di circa 7 miliardi di EUR alla fine del 2017. Inoltre, i piani di risparmio individuali a lungo termine, introdotti nel 2016 per incoraggiare gli investimenti nelle PMI, a giugno 2018 avevano raccolto 16 miliardi di EUR, anche se le PMI incluse nell'indice di riferimento del mercato azionario di Milano rappresentano solo il 40 % del totale. L'ACE è stato abolito con il bilancio 2019 (cfr. sezione 4.1). Il *private equity*, compreso il *venture capital*, ha un ruolo solo marginale. La legge di bilancio 2019 ha istituito il Fondo per il sostegno al *venture capital*.

## 4.3. MERCATO DEL LAVORO, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI


### 4.3.1. MERCATO DEL LAVORO\*

**La crescita dell'occupazione si è accompagnata a un aumento della forza lavoro.** Le riforme attuate in passato, che hanno innalzato l'età pensionabile effettiva, hanno portato a un aumento dell'offerta di manodopera, in parte ridimensionato dalla contrazione della popolazione in età lavorativa (grafico 4.3.1). L'aumento dei tassi di attività è legato anche all'aumento della domanda di manodopera dovuto all'espansione ciclica, soprattutto per effetto degli incentivi fiscali all'assunzione e delle riforme che hanno allentato la regolamentazione del mercato del lavoro. Tra il 2008 e il 2017 la forza lavoro è aumentata di circa un milione di persone, principalmente grazie all'aumento dei tassi di partecipazione dei lavoratori più anziani e delle donne. Nonostante i recenti miglioramenti, il divario tra il tasso di occupazione del Meridione e la media nazionale era di 14 punti percentuali nel terzo trimestre del 2018 <sup>(33)</sup>. L'inattività rimane diffusa tra le donne, le persone scarsamente qualificate e i giovani <sup>(34)</sup>. L'aumento del numero di persone che entrano nel mercato del lavoro ha avuto come conseguenza una riduzione soltanto lenta del tasso di disoccupazione, che è passato dal picco del 12,8 % nel quarto trimestre del 2014 al 10,3 % nel terzo trimestre del 2018.

<sup>(33)</sup> I tassi di attività (fascia di età 15-64) vanno dal 75,3 % della provincia di Bolzano al 52,0 % della Sicilia (primo trimestre del 2018).

<sup>(34)</sup> Boeri et al. (2016) hanno riscontrato che l'aumento non anticipato dell'età pensionabile alla fine del 2011 (riforma Fornero) ha temporaneamente frenato le assunzioni di giovani a causa dell'effetto di blocco generato dai lavoratori più anziani.

Grafico 4.3.1: Scomposizione della variazione nell'occupazione




1) Il tasso di partecipazione è definito come la forza lavoro divisa per la popolazione in età lavorativa (20-64 anni).

Fonte: Eurostat.

**Dal 2017 la crescita dell'occupazione si è basata su contratti a tempo determinato.** Una volta scaduti gli incentivi all'assunzione alla fine del 2016, i contratti a tempo determinato sono diventati l'unico motore della crescita dell'occupazione. Tra il terzo trimestre del 2017 e il terzo trimestre del 2018 i contratti a tempo determinato sono aumentati dell'11,6 %, mentre i posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato sono diminuiti dell'1,0 %. La durata media dei contratti a tempo determinato è inferiore a 12 mesi e le probabilità di una transizione a un contratto a tempo indeterminato sono diminuite notevolmente nel 2017 dopo la scadenza degli incentivi all'assunzione (grafico 4.3.2). Dal 2008 la quota di lavoratori a tempo determinato (in percentuale rispetto al totale dei lavoratori dipendenti di età compresa tra 20 e 64 anni) è salita al 15,1 % nel 2017, con una breve interruzione dovuta alla recessione del 2012 e agli incentivi all'assunzione con contratto a tempo indeterminato previsti nell'ambito della riforma del Jobs Act. L'aumento dei contratti a tempo determinato e il conseguente aumento del ricambio del personale riducono gli incentivi per le imprese a investire in formazione specifica e restringono i margini per una specializzazione dei lavoratori. Inoltre il tempo parziale involontario rimane diffuso e circa un terzo dei lavoratori a tempo parziale involontari ha un contratto a tempo determinato.

Grafico 4.3.2: Tassi di transizione dei lavoratori a tempo determinato



Fonte: Eurostat.

**Negli ultimi anni la crescita dell'occupazione è risultata meglio allineata all'aumento della produzione.** Questo potrebbe essere frutto delle recenti riforme del mercato del lavoro, accompagnate da generosi incentivi fiscali (Gorg et al., 2018). Si prevede che l'occupazione aumenterà una volta che la crescita economica supera l'aumento della produttività. Tuttavia il tasso di occupazione del 63,1 % nel terzo trimestre del 2018 rimane nettamente inferiore alla media dell'UE (73,2 %). In prospettiva la possibilità di ulteriori miglioramenti dipende in larga misura dalla riduzione della disoccupazione (strutturale) e dall'aumento dei tassi di attività. Tuttavia la disoccupazione strutturale, misurata in base al tasso di disoccupazione in coincidenza del quale non si registrano spinte inflazionistiche sui salari, dovrebbe rimanere elevata a causa del persistente divario tra le competenze medie dei lavoratori e le competenze richieste dai datori di lavoro. Lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze è aggravato dall'elevata disoccupazione giovanile, tra le più alte dell'UE, che ha ripercussioni negative a lungo termine sulla formazione delle competenze e sull'occupabilità futura dei giovani.

**Il divario di genere nei livelli di occupazione in Italia rimane uno dei più ampi dell'UE.** Nel 2017 il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) era notevolmente inferiore alla media dell'UE (52,5 % contro 66,4 %). Il cuneo fiscale elevato per i secondi percettori di reddito riduce

l'incentivo finanziario per le donne a lavorare (l'aliquota fiscale marginale per i secondi percettori di reddito che guadagnano due terzi del salario medio era pari al 29,5 % nel 2016). Inoltre la mancanza di misure adeguate per conciliare vita professionale e vita privata, come le strutture di assistenza, tende a ostacolare l'occupazione, in particolare per le donne con figli a carico o altri familiari che necessitano di assistenza. Solo il 28,6 % dei bambini di età inferiore ai tre anni è inserito in strutture formali di educazione della prima infanzia, un dato ben al di sotto della media dell'UE. Tale situazione è aggravata da un sistema inadeguato di congedo parentale. Ad esempio, i genitori in congedo parentale percepiscono soltanto il 30 % della loro retribuzione. Tuttavia il governo ha esteso il congedo di paternità obbligatorio da 4 a 5 giorni, ha aumentato l'ammontare dei voucher per le strutture pubbliche di assistenza all'infanzia e ha introdotto la priorità per le richieste di orari di lavoro flessibili avanzate dalle donne e dai lavoratori che hanno figli con disabilità.

**Il tasso di occupazione delle persone nate al di fuori dell'UE è intorno alla media UE.** Il divario occupazionale rispetto ai nativi è molto limitato. Tuttavia i migranti con un elevato livello di istruzione hanno meno probabilità di essere assunti rispetto agli omologhi italiani (il tasso di occupazione è inferiore di 17,6 punti percentuali) e quasi tre quarti dei cittadini di paesi terzi (ma meno del 20 % degli italiani) sono formalmente sovraqualificati rispetto al lavoro che svolgono.

**Il governo ha inasprito le regole del mercato del lavoro per limitare il ricorso ai contratti a tempo determinato.** La legge 96/2018 ("Decreto Dignità"), adottata nell'agosto 2018, ha introdotto modifiche normative nel Jobs Act. La legge riduce la durata massima dei contratti a tempo determinato da 36 mesi a 24 mesi e impone ai datori di lavoro di fornire una giustificazione formale per prorogare i contratti oltre i 12 mesi<sup>(35)</sup>. Diversamente, il contratto viene automaticamente convertito in un contratto a tempo indeterminato<sup>(36)</sup>. Le nuove regole si

<sup>(35)</sup> Ad esempio, aumenti della domanda significativi e inattesi o picchi stagionali.

<sup>(36)</sup> Tra le altre disposizioni si annoverano la riduzione delle proroghe contrattuali da 5 a 4, l'aumento dall'1,4 % all'1,9 % del contributo addizionale versato dai datori di lavoro per il rinnovo dei contratti a tempo determinato e il

applicano sia ai contratti di lavoro a tempo determinato che ai contratti di somministrazione<sup>(37)</sup>. La legge aumenta inoltre l'indennità dei lavoratori in caso di licenziamento senza giusta causa per i contratti a tempo indeterminato<sup>(38)</sup>. Per il periodo 2019-2020, gli incentivi esistenti per l'assunzione di persone di età inferiore ai 30 anni sono estesi alle persone di età pari o inferiore a 35 anni. Inoltre a settembre 2018 la Corte costituzionale ha abrogato ogni automatismo che vincoli anzianità lavorativa e indennità per licenziamento senza giusta causa, lasciando un margine di manovra più ampio per la valutazione da parte dei giudici.

**La contrattazione collettiva a livello aziendale o locale continua a essere marginale.** Ciò è dovuto anche alla prevalenza di piccole imprese in Italia. Nel periodo 2010-2016 la quota delle imprese (con almeno 20 dipendenti) che ha adottato la contrattazione a livello aziendale si è mantenuta stabile intorno al 20 %. Secondo le stime, gli incentivi previsti nelle leggi di bilancio 2017 e 2018 dovrebbero avere un impatto molto limitato sul reddito netto da lavoro e potrebbero essere di carattere regressivo (Sestito, 2017). Un quadro più solido per la contrattazione collettiva a livello aziendale o locale potrebbe favorire una distribuzione efficiente delle risorse all'interno delle imprese e fra di esse, rafforzare il nesso tra le retribuzioni e le condizioni economiche locali e facilitare l'adozione di pratiche di lavoro innovative a livello di impresa (ad esempio, orari di lavoro flessibili per sostenere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata o formazione professionale).

**A febbraio 2018 le principali parti sociali hanno firmato un nuovo accordo quadro.** Il cosiddetto "Patto per la Fabbrica" intende riformare il quadro della contrattazione collettiva, in particolare grazie a una migliore misurazione della rappresentanza, anche da parte del datore di lavoro, ed evitare un

decentramento non coordinato<sup>(39)</sup>. Negli ultimi anni un numero crescente di imprese e lavoratori ha firmato contratti con associazioni di recente creazione. A giugno 2018 si contavano 871 contratti registrati, con un aumento del 50 % rispetto al 2013, di cui più di 500 sono considerati "irregolari" (ad esempio perché prevedono condizioni economiche e di lavoro al di sotto degli standard stabiliti dai contratti più comuni). Secondo stime recenti nel settore dei servizi, tali contratti "minori" comportano una "penalizzazione" salariale rispetto ai contratti più comuni quantificabile tra l'8 % e il 20 % (D'Amuri e Nizzi, 2017). Tuttavia i criteri di rappresentatività devono ancora essere definiti e potrebbero richiedere un'azione legislativa. L'accordo sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare la contrattazione collettiva sulle questioni non salariali (comprese le prestazioni sociali, la formazione e le competenze, la sicurezza sul lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese)<sup>(40)</sup>. Il nuovo accordo quadro offre la possibilità di discostarsi dall'accordo nazionale o settoriale solo al rialzo.

#### **Il lavoro non dichiarato rimane diffuso in Italia.**

Secondo stime ISTAT, l'economia non osservata rappresentava circa 210 miliardi di EUR (12,4 % del PIL) nel 2016. Di questi, circa il 37,2 % è imputabile al lavoro non dichiarato. La quota stimata di lavoro non dichiarato (in percentuale rispetto all'input totale di lavoro) era del 15,6 % nel 2016. Il fenomeno riguarda principalmente i gruppi più vulnerabili come i migranti, le donne e i minori. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, operativo dal 2017 e creato per evitare sovrapposizioni e aumentare l'efficacia, ha registrato un aumento del 36 % del lavoro non dichiarato nel 2017 (da 187 000 a 253 000 casi). I settori maggiormente interessati dal fenomeno sono i servizi abitativi, la ristorazione, l'edilizia, il commercio e l'agricoltura. In linea con l'anno precedente, quasi il 65 % delle imprese ispezionate

ripristino del lavoro a voucher nei settori dell'agricoltura e del turismo.

<sup>(37)</sup> Questi ultimi sono attualmente considerati parte della quota di dipendenti con contratti a tempo determinato per impresa, mentre la soglia è stata aumentata dal 20 % al 30 % del totale dei lavoratori.

<sup>(38)</sup> La legge prevede un'indennità massima in caso di licenziamento senza giusta causa che va da 24 a 36 mensilità.

<sup>(39)</sup> Gli accordi sulle norme e sui criteri per misurare la rappresentatività sindacale, una condizione essenziale per promuovere la contrattazione di secondo livello, sono stati firmati negli anni scorsi, ma non sono ancora operativi. Per maggiori informazioni cfr. Commissione europea, 2018b.

<sup>(40)</sup> Il concetto di "accordo di secondo livello" si riferisce ad accordi firmati a livello aziendale o territoriale (ovvero da imprese situate nello stesso territorio) che sono gerarchicamente subordinati a un determinato accordo settoriale nazionale (che rappresenta la contrattazione "di primo livello").

è risultato coinvolto in pratiche di lavoro irregolare. Le imprese ispezionate sono state selezionate tra quelle maggiormente a rischio di irregolarità. L'Ispettorato si è concentrato in particolare sul fenomeno del "caporalato" nel settore dell'agricoltura, caratterizzato da un elevato tasso di irregolarità e dal rischio di sfruttamento lavorativo, in particolare per i migranti irregolari<sup>(41)</sup>. Con la creazione di un gruppo istituzionale nell'ottobre 2018, gli interventi per contrastare questo fenomeno sono stati estesi all'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la ripartizione per regioni, l'Ispettorato ha comminato la maggior parte delle ammende in Campania, in Puglia e nel Lazio. Il funzionamento generale dell'Ispettorato potrebbe trarre beneficio da uno scambio di dati tra diverse agenzie<sup>(42)</sup> e da investimenti nelle risorse umane. La legge di bilancio 2019 prevede un piano per l'assunzione di quasi 1 000 ispettori per il periodo 2019-2021.

#### **L'attuazione delle riforme delle politiche attive del mercato del lavoro procede con lentezza.**

Nonostante le nuove misure per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego e ridurre le disparità regionali, le politiche attive del mercato del lavoro sono scarsamente integrate e coordinate con le politiche attinenti (come la protezione sociale, i servizi sociali, l'apprendimento degli adulti e la formazione professionale). La maggior parte delle competenze è attribuita alle autorità regionali, che nel 2018 hanno ricevuto nuove risorse per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, anche se non è stata ancora avviata l'assunzione di nuovo personale. Inoltre è prevista una nuova riforma globale del sistema per attuare la componente di attivazione del sistema del reddito di cittadinanza, con un importo massimo di 1 miliardo di EUR all'anno per il 2019 e il 2020 stanziato dalla legge di bilancio 2019.

**Gli investimenti nel personale sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi pubblici per l'impiego.** Per decreto nel gennaio 2018 sono stati fissati a livello nazionale

<sup>(41)</sup> Secondo dati INPS, un terzo dei lavoratori assunti nel 2016 nel settore dell'agricoltura era costituito da immigrati, di cui il 70 % è stato in attività per meno di 51 giorni lavorativi (il numero minimo per chiedere di beneficiare delle prestazioni di sicurezza sociale).

<sup>(42)</sup> INPS, INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, e ministero del Lavoro.

indicatori di monitoraggio e standard minimi, ma il rafforzamento del coordinamento tra l'agenzia nazionale (ANPAL) e le regioni resta una sfida importante. In seguito alla legge di bilancio 2019 e al decreto sul reddito di cittadinanza, si sta provvedendo a collegare tra loro i servizi pubblici per l'impiego attraverso un sistema informatico nazionale di nuova concezione. I beneficiari del reddito di cittadinanza saranno assistiti nella ricerca di lavoro da personale specializzato (i cosiddetti "navigator"). I beneficiari riceveranno inoltre un assegno di ricollocazione, allo scopo di aumentarne la diffusione, che finora è stata molto limitata. Sono state migliorate le informazioni fornite alle persone non registrate, così come la registrazione online delle persone in cerca di lavoro e la creazione di sportelli unici per i disoccupati di lunga durata. Per quanto riguarda questi ultimi, nel dicembre 2018 è stata adottata una strategia nazionale per la loro integrazione nel mercato del lavoro. Occorrono ulteriori sforzi per migliorare la gestione dei casi e la messa a disposizione di piani di valutazione individuali basati su una cooperazione efficace tra i servizi pertinenti (tra cui servizi sociali, servizi sanitari e formazione). La messa a punto di uno strumento per la profilazione qualitativa, che completerà l'attuale metodologia di profilazione statistica, rappresenta un passo avanti in questa direzione. Unioncamere intende svolgere indagini e condividere i risultati con ANPAL, per fornire agli utenti e agli operatori informazioni sulle previsioni dei posti disponibili e delle esigenze di formazione nelle imprese. Tuttavia, poiché la prevista cooperazione con i datori di lavoro non è ancora iniziata,

#### **Il programma Garanzia Giovani sostiene un numero crescente di giovani.**

Dal suo avvio nel 2014 si sono registrati 1,4 milioni di giovani, il 53 % dei quali ha ricevuto sostegno attraverso misure di attivazione. Tuttavia persistono forti discrepanze tra le regioni, con il 45 % di giovani che partecipano al programma nel Meridione rispetto al 71,1 % nel Nord-Ovest. I tirocini sono di gran lunga la misura più comune messa a disposizione. Occorre continuare a vigilare sui loro potenziali effetti di sostituzione e sul loro impatto sulla segmentazione del mercato del lavoro. La percentuale di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) che partecipano al programma è ancora bassa (14,1 %), ma sono in corso di attuazione

nuove misure di sensibilizzazione, tra cui un miglior collegamento con i beneficiari dell'assistenza sociale, ad esempio le persone con disabilità. Rimane elevata la quota di giovani iscritti al programma che non hanno ricevuto alcuna offerta per oltre 4 mesi (83 %). Il Fondo sociale europeo sostiene l'introduzione di nuove misure destinate ai giovani, con particolare attenzione alle regioni del Meridione <sup>(43)</sup>.

#### 4.3.2. ISTRUZIONE E COMPETENZE\*

**Gli investimenti nell'istruzione e nella formazione di competenze sono fondamentali per promuovere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.** La produttività stagnante dell'Italia è dovuta in parte all'inefficienza del sistema di formazione delle competenze e alla corrispondente scarsità della domanda di competenze elevate. Il tasso di abbandono scolastico rimane al di sopra della media dell'UE (14 % contro 10,6 % nel 2017). Nonostante alcuni timidi miglioramenti, gli studenti e gli adulti italiani ottengono tuttora risultati tra i peggiori dell'UE per quanto riguarda le competenze chiave e le competenze di base (cfr. Commissione europea, 2018b). Inoltre l'Italia presenta uno dei tassi di istruzione terziaria più bassi dell'UE per i giovani di età compresa tra i 30 e i 34 anni (26,9 % a fronte di una media UE del 39,9 % nel 2017). Questo dato si accompagna a un livello di spesa pubblica in proporzione al PIL tra i più bassi dell'UE (3,9 % per l'Italia e 4,7 % per l'UE nel 2016).

##### Istruzione primaria e secondaria

**Nonostante i recenti miglioramenti nella qualità dell'istruzione scolastica, le ampie e persistenti disparità regionali nei risultati dell'apprendimento continuano a destare grande preoccupazione.** Secondo i risultati delle prove condotte a livello nazionale nel 2018, il numero di persone con risultati insufficienti è significativamente maggiore al Sud rispetto al Nord (nel grado 8: 45 % contro 28 % in italiano, 67 % contro 27-30 % in inglese, 54-56 % contro

28-32 % in matematica). Soprattutto al Sud le differenze significative nei risultati tra e all'interno delle scuole potrebbero indicare una tendenza a raggruppare gli studenti in base alla loro capacità. Il Sud e le isole registrano inoltre i tassi più elevati di abbandono scolastico (rispettivamente 17,3 % e 21 % rispetto al dato nazionale del 14 % e alla media UE del 10,6 %). Il tasso di abbandono scolastico delle persone con disabilità è superiore alla media dell'UE (30,2 % contro 23,6 %).

**Il livello di istruzione conseguito dagli studenti non italiani è notevolmente inferiore a quello degli italiani.** Gli studenti non italiani rappresentavano il 9,4 % della popolazione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017. La maggioranza (61 %) è nata in Italia. Rispetto agli studenti italiani, quelli stranieri presentano un rischio più elevato di ripetenza (31,3 % contro 10 %) e di abbandono scolastico (30,1 % contro 12 %). Inoltre i tassi di iscrizione dei ragazzi sono inferiori ai tassi di iscrizione delle ragazze, soprattutto dopo il biennio della scuola secondaria di secondo grado (MIUR 2018). Finora non è stata adottata né discussa alcuna azione politica per ridurre le differenze nel livello di istruzione tra gli studenti italiani.

**Attrarre, assumere efficacemente e motivare gli insegnanti è fondamentale, ma problematico.** Sebbene la quota dei finanziamenti destinati all'istruzione primaria e secondaria sia sostanzialmente in linea con la media dell'UE, i risultati dell'apprendimento potrebbero essere influenzati negativamente dalla gestione degli insegnanti e dalle loro condizioni di lavoro. Gli stipendi degli insegnanti italiani rimangono bassi rispetto agli standard internazionali e rispetto ai lavoratori con un titolo di istruzione terziaria. Anche la progressione salariale è notevolmente più lenta rispetto a quella degli omologhi internazionali (stipendio massimo raggiunto dopo 35 anni in Italia contro 25 anni nella media OCSE). Questi fattori si sommano a prospettive di carriera limitate, basate su un percorso di carriera unico ed esclusivamente in funzione dell'anzianità anziché del merito (grafico 4.3.3). Inoltre le indagini svolte indicano che la professione di insegnante gode di scarso prestigio agli occhi sia

<sup>(43)</sup> L'asse Ibis del programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in Italia è finanziato unicamente con risorse dell'FSE e si rivolge a giovani diversi dai NEET nelle regioni meno sviluppate e in transizione.




dei cittadini che degli stessi insegnanti <sup>(44)</sup>. Il nuovo governo ha annunciato un riesame del sistema di assunzione e formazione introdotto dalla riforma della scuola del 2015 (Commissione europea, 2017a). Il nuovo sistema dovrebbe ripristinare i concorsi aperti basati sulle conoscenze, con la componente formativa ridotta da tre anni a un anno di formazione sul posto di lavoro. Ciò potrebbe comportare ulteriori difficoltà nella selezione di insegnanti motivati e qualificati. La marcia indietro della riforma limiterebbe anche la possibilità per i dirigenti scolastici di premiare gli insegnanti in base al merito. L'apposito Fondo per la valorizzazione del merito confluirà in un unico fondo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che erogherà le risorse uniformemente attraverso negoziati con i sindacati.

**In seguito alle riforme adottate negli ultimi anni, il sistema di apprendistato sta acquistando slancio.** Tuttavia il sistema di apprendimento basato sul lavoro recentemente adottato è stato significativamente ridimensionato, sia in termini di numero obbligatorio di ore che di finanziamenti (tagliati di quasi il 60%). L'occupabilità dei neodiplomati dell'istruzione e della formazione professionale sta lentamente aumentando, attestandosi al 50,8% nel 2017 (al di sotto della media UE del 76,6%). La partecipazione dei datori di lavoro all'apprendimento basato sul lavoro è aumentata grazie agli accordi conclusi tra autorità pubbliche e imprese e agli incentivi fiscali. Le parti sociali continuano a svolgere un ruolo importante nella progettazione degli apprendistati nel settore manifatturiero, concordando collettivamente la definizione dei profili professionali.

<sup>(44)</sup> OCSE 2014, TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, Parigi: Edizioni OCSE

Grafico 4.3.3: **Motivare gli insegnanti - indicatori della retribuzione e progressione di carriera, 2017**



Fonte: Education at a Glance 2018, OCSE.

### Istruzione terziaria

**I tassi di istruzione terziaria restano bassi e i risultati dell'apprendimento sono scadenti.** La percentuale di laureati è in lento ma costante aumento, tendenza confermata dall'aumento del 4,3% delle iscrizioni nel 2017. Anche il tasso di istruzione terziaria delle persone con disabilità è molto basso (23% contro una media europea del 30,3%). Inoltre, anche quando sono laureati, gli adulti hanno punteggi nelle competenze alfabetiche e numeriche tra i più bassi rispetto ai paesi comparabili (l'Italia figura in 26<sup>a</sup> posizione su 29 paesi per entrambi gli aspetti) (OCSE, 2016). Di conseguenza la carenza di competenze rimangono un problema diffuso. Il tasso di occupazione dei neolaureati è in aumento, ma rimane ben al di sotto della media UE (nel 2017 il 54,5% rispetto alla media UE dell'81,5% per la fascia di età 25-29 anni). La scarsa domanda di laureati e diplomati dell'istruzione terziaria nel settore produttivo contribuisce alle scarse prospettive occupazionali, poiché le imprese tendono a privilegiare i candidati con precedenti esperienze lavorative. Inoltre, il premio salariale per i laureati è mediamente inferiore a quello dei paesi comparabili (41,2% in Italia contro 66,3%

in Germania e 54,4 % in Francia) <sup>(45)</sup>. Questo dato potrebbe suggerire che l'istruzione non porta grandi vantaggi e scoraggiare il conseguimento di un diploma di istruzione terziaria.

**Nonostante il miglioramento dei tassi di occupabilità, l'istruzione terziaria non universitaria rimane marginale.** Il tasso di occupazione dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori è di oltre l'80 % (INDIRE 2018) dopo un anno. Tuttavia essi rappresentano meno dell'1 % di tutti gli studenti dell'istruzione terziaria, contro una media OCSE del 18 % (OCSE, 2017b), e sono concentrati nelle regioni più industrializzate d'Italia. Inoltre, secondo i dati INDIRE 2018, la partecipazione femminile è molto bassa (inferiore al 25 %).

**Il sistema di istruzione superiore risente della carenza di finanziamenti e di personale, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.** Il volume totale di finanziamenti per l'istruzione superiore rimane uno dei più bassi dell'UE, pari ad appena lo 0,3 % del PIL nel 2016 (contro una media UE dello 0,7 %). Nel 2018 è stato aumentato del 5 % (da 6 981 miliardi di EUR nel 2017 a 7 327 miliardi di EUR nel 2018). Tuttavia gran parte dell'aumento è stato destinato a iniziative specifiche (come i cosiddetti dipartimenti di eccellenza). La quota di finanziamenti subordinati ai risultati (quota premiale) è salita al 24 % delle risorse disponibili, compensata tuttavia da una diminuzione delle dotazioni basate sui costi standard (22 %), mentre il fondo destinato a compensare le università che dispongono di minori risorse è rimasto invariato al 2 %. Nel complesso l'importo medio delle risorse a disposizione delle università è rimasto sostanzialmente invariato e modesto. Di conseguenza l'onere finanziario per gli studenti e le loro famiglie è aumentato. Il tasso di iscrizione all'università rimane relativamente basso. Le tasse universitarie sono aumentate costantemente e sono attualmente tra le più alte d'Europa (OCSE, 2017c), mentre il sostegno agli studenti è ancora limitato (solo l'11,6 % degli studenti ha ricevuto borse di studio nel 2017). Inoltre la scarsità dei finanziamenti si ripercuote direttamente sulla qualità e sulla quantità delle facoltà.

<sup>(45)</sup> Dati Almalaurea 2018 e OCSE.

**Le misure di finanziamento sono limitate e discontinue.** Le iniziative di assunzione speciali ("Cattedre Natta") e i fondi dedicati (Fondo di finanziamento attività base di ricerca) sono stati aboliti o attivati in maniera discontinua. La legge di bilancio 2019 prevede tuttavia il finanziamento di altri 1 600 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B per gli assistenti universitari e 900 posti di specializzazione in medicina. Inoltre il piano Impresa 4.0 comprende l'obiettivo di potenziare gli Istituti tecnici superiori, ma ancora non se ne vedono i risultati. Dal 2018 sono stati introdotti nuovi percorsi di istruzione terziaria (le lauree professionalizzanti) che si affiancano agli Istituti Tecnici Superiori.

#### Apprendimento degli adulti e competenze digitali

**La partecipazione degli adulti all'apprendimento è molto limitata.** Nel 2017 il tasso di partecipazione a qualsiasi forma di formazione per gli adulti e per gli adulti scarsamente qualificati è diminuito rispetto al 2016, passando rispettivamente dall'8,3 % al 7,9 % e dal 2,3 % al 2 % (Eurostat). Il divario occupazionale tra lavoratori altamente qualificati e lavoratori scarsamente qualificati è tra i più elevati dell'UE e si registra un ulteriore peggioramento delle prospettive di occupazione di questi ultimi. Le competenze digitali sono quelle che più richiedono di essere migliorate: nel 2016 soltanto il 44 % della popolazione italiana possedeva almeno le competenze digitali di base (contro il 56 % nell'UE). Il ruolo delle imprese nell'aumentare la partecipazione alla formazione e migliorare le competenze digitali è fondamentale, ma ancora limitato. L'accordo delle parti sociali del marzo 2018 potrebbe aiutare a far fronte a questa sfida.

**Le misure volte a promuovere l'apprendimento degli adulti e le competenze digitali sono discontinue e frammentate.** Attualmente si contano 19 fondi paritetici interprofessionali per sostenere lo sviluppo della formazione continua. La legge di bilancio 2019 ha esteso il credito d'imposta introdotto nel 2017 alle imprese che investono in formazione <sup>(46)</sup>. I "Percorsi di

<sup>(46)</sup> Esso ammonta al 30-50 % (a seconda delle dimensioni delle imprese) del costo dei dipendenti per il periodo delle

Garanzia delle Competenze" per gli adulti scarsamente qualificati richiedono, per aumentare la partecipazione, un potenziamento delle capacità, specie per quanto riguarda l'orientamento e la convalida. Per quanto riguarda le competenze digitali, nel 2015 è stato lanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale, con risultati modesti<sup>(47)</sup>. Tuttavia tali misure non sono destinate alle categorie a rischio di esclusione sociale, come gli anziani e le persone inattive.

#### 4.3.3. POLITICHE SOCIALI E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

**Il rischio di povertà e le disparità di reddito rimangono elevati.** Nel 2017 la percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) è scesa al 28,9 % dal 30,0 % del 2016, pur restando ben al di sopra dei livelli pre-crisi (25,5 % nel 2008) e della media UE (22,4 %). I bambini, in particolare quelli provenienti da un contesto migratorio, sono particolarmente esposti al rischio di povertà o di esclusione sociale (32,1 % nel 2017 rispetto al 33,2 % del 2016). Inoltre la povertà nelle aree urbane è in aumento. Le disparità di reddito in Italia sono al di sopra della media UE (cfr. sezione 1)<sup>(48)</sup>. Nonostante il sistema di imposizione del reddito dell'Italia sia uno dei più avanzati dell'UE, la funzione redistributiva dei trasferimenti sociali è scarsa. Nel 2017 gli effetti dei trasferimenti sociali (pensioni escluse) sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze sono stati tra i più ridotti dell'UE. La spesa sociale è fortemente sbilanciata verso le pensioni di anzianità, che dipendono in larga misura dal reddito. La percentuale elevata di abitazioni di proprietà fa sì che in Italia la distribuzione della ricchezza rimanga relativamente omogenea.

#### All'interno dell'UE, l'Italia presenta le maggiori disparità regionali in termini di povertà ed

attività di formazione. Le attività di formazione ammissibili sono quelle indicate nel piano Impresa 4.0.

<sup>(47)</sup> Solo il 20 % degli insegnanti ha seguito una formazione in materia di alfabetizzazione digitale e il 24 % delle scuole non ha ancora avviato corsi di programmazione informatica.


<sup>(48)</sup> Il rapporto tra quintili di reddito (S80/S20) era pari a 5,9 nel 2017, contro una media UE del 5,1. L'indice di Gini era pari a 32,7 nel 2017 a fronte di una media del 30,3 nell'UE. Maggiore è il coefficiente, meno equa è la distribuzione del reddito.

**esclusione sociale.** La situazione sociale rispecchia le divergenze nel reddito pro capite tra le regioni. Le due regioni dell'UE con i tassi di rischio di povertà e di esclusione sociale più bassi e più alti si trovano in Italia (8,5 % per Bolzano e 52,1 % per la Sicilia). Sebbene il divario maggiore sia tra Nord e Sud, nelle regioni centrali i tassi di rischio di povertà e di esclusione sociale sono andati aumentando costantemente, passando dal 18,6 % nel 2008 al 25,3 % nel 2017. Le regioni meridionali hanno invece registrato solo lievi miglioramenti (dal 44,7 % al 42,3 %).

**Gli elevati tassi medi di sostituzione delle pensioni nascondono grandi disparità a livello individuale.** L'adeguatezza, misurata sulla base della capacità delle pensioni di sostituire il reddito da lavoro prima del pensionamento, è generalmente elevata, ma la loro capacità di prevenire e attenuare il rischio di povertà è scarsa. Nel 2016 il rapporto tra il reddito mediano disponibile delle persone di età superiore ai 65 anni e quello delle persone di età inferiore a 65 anni era del 100 %, contro il 92 % della media UE. Tuttavia, nonostante la spesa pensionistica complessivamente elevata, pari al 16,2 % del PIL (UE: 12,6 %) e a un terzo della spesa pubblica primaria nel 2016<sup>(49)</sup>, la previdenza pensionistica non è omogenea. Il sistema pensionistico svolge la funzione di mantenimento del reddito, tuttavia la protezione nei confronti della povertà è inadeguata e le condizioni di ammissibilità restrittive includono clausole regressive. La riforma delle pensioni del 2016 puntava a favorire il pensionamento anticipato per alcune categorie di lavoratori attraverso il cosiddetto APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) e ad aumentare i redditi da pensione più bassi (Commissione europea, 2018c).

<sup>(49)</sup> Cfr. Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali (2018).

Grafico 4.3.4: Percentuale a rischio di povertà o di esclusione sociale per regione NUTS 2 (2017)



Fonte: Eurostat

**Nonostante i miglioramenti nel mercato del lavoro, la povertà lavorativa è in aumento.** Nel 2017 il numero di lavoratori a rischio di povertà è salito al 12,2 %. La percentuale di lavoratori poveri con contratti a tempo determinato è relativamente alta e in aumento (22,5 % rispetto alla media UE del 16,3 %). Inoltre il tasso di povertà lavorativa per i lavoratori nati al di fuori dell'UE è estremamente elevato (32 % nel 2017).

**L'accesso alla protezione sociale per i lavoratori autonomi è limitato.** L'Italia ha il secondo più alto tasso di lavoro autonomo dell'UE (il 20,8 % nel 2017 contro il 13,7 % della media UE). Tuttavia i lavoratori autonomi non hanno formalmente diritto all'indennità di disoccupazione e in alcuni casi non sono formalmente coperti dalle prestazioni di malattia. In generale, i lavoratori autonomi sono meno tutelati contro i rischi sociali rispetto ai lavoratori dipendenti. Inoltre i lavoratori autonomi non possono scegliere regimi volontari per l'indennità di disoccupazione. Manca anche un quadro normativo per le condizioni di lavoro e la protezione sociale dei lavoratori tramite piattaforma digitale<sup>(50)</sup>.

**Il governo ha introdotto un sistema riformato di reddito minimo a partire dall'aprile 2019.** Il

<sup>(50)</sup> Il lavoro tramite piattaforma digitale è una forma di occupazione in cui le organizzazioni o i privati utilizzano una piattaforma online per fornire servizi specifici in cambio di un pagamento.

reddito di cittadinanza sostituirà il reddito d'inclusione. In base al decreto legge, il nuovo regime, previsto per 18 mesi con possibilità di rinnovo, è destinato alle famiglie (compresi i pensionati) con un *indicatore della situazione economica equivalente* inferiore a 9 360 EUR e che risiedono in Italia da almeno 10 anni. Il reddito di cittadinanza sarà uno dei regimi di sostegno al reddito più generosi dell'UE<sup>(51)</sup>. Il regime manterrà l'approccio di inclusione attiva del precedente sistema, integrato da regole di condizionalità<sup>(52)</sup>. In base alla legge finanziaria, un nuovo fondo denominato Fondo per il reddito di cittadinanza, con un bilancio annuale di 7,1 miliardi di EUR per il 2019 e di circa 8 miliardi di EUR a partire dal 2020, dovrà finanziare il regime e potenziare in parte i servizi pubblici per l'impiego e l'attuazione della componente di attivazione della riforma. Tuttavia il sistema potrebbe rivelarsi di difficile attuazione e sovraccaricare la pubblica amministrazione. Due piattaforme digitali aiuteranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi sociali dei comuni a migliorare il coordinamento e la messa a disposizione di servizi personalizzati. L'incidenza effettiva sull'occupazione dipenderà dall'efficacia delle politiche di attivazione e dei controlli.

**L'accesso ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili rimane problematico.** Mentre solo il 4 % della popolazione ha accesso ad alloggi con canone agevolato, il 28,2 % dei locatari che pagano un affitto a prezzi di mercato ha dovuto far fronte a costi abitativi eccessivamente onerosi nel 2017 (media UE: 25,2 %). Il tasso di disagio abitativo grave, sebbene in calo, era pari all'11,1 % nel 2016, a fronte di una media UE del 5,6 %<sup>(53)</sup>.

<sup>(51)</sup> Sulla base di un confronto con il livello delle prestazioni in tutta l'UE in percentuale della soglia di povertà, come indicato nel quadro di valutazione comparativa del reddito minimo. Per maggiori informazioni cfr. Commissione europea, 2018d.

<sup>(52)</sup> Il beneficiario deve firmare un accordo con i servizi pubblici per l'impiego (Patto per il lavoro) che prevede obblighi di formazione e l'accettazione di una delle prime due offerte di lavoro adeguate non distanti dal luogo di residenza del lavoratore, mentre la terza offerta potrebbe essere ovunque nel territorio nazionale. Nel caso di famiglie con esigenze più complesse e pluridimensionali, i beneficiari della misura sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale, che coinvolge i servizi territoriali e sociali.

<sup>(53)</sup> Il tasso di disagio abitativo grave indica la percentuale della popolazione che vive in abitazioni considerate sovraffollate che presentano contemporaneamente almeno

Il parco di alloggi pubblici e sociali in Italia è tra i più ridotti dell'UE (solo il 4 % del parco immobiliare è di proprietà del settore pubblico). Le abitazioni sono spesso in condizioni di precarietà e dichiarate non idonee all'uso abitativo. Il fabbisogno di alloggi è stato aggravato dalla crisi economica. Dal 2015, a seguito dell'esaurimento del fondo nazionale per il sostegno dei locatari a basso reddito, sono stati introdotti nuovi fondi destinati alle famiglie indebitate <sup>(54)</sup>.

**La messa a disposizione e il coordinamento dei servizi sociali sono ancora poco sviluppati.** Oltre agli sforzi per migliorare l'istruzione e la cura della prima infanzia, le autorità italiane hanno adottato un approccio attivo all'inclusione con l'introduzione del reddito di inclusione nel 2018 (ossia collegando i servizi per l'impiego con il sostegno al reddito). La legge di bilancio 2019 prevede un aumento dei fondi destinati alle persone a carico, alle persone con disabilità gravi senza sostegno familiare e ai caregiver familiari. Tuttavia in molti casi le persone con disabilità e altri gruppi svantaggiati non ricevono un sostegno adeguato perché i servizi di assistenza a domicilio e presso le comunità e i servizi di assistenza a lungo termine presentano problemi inerenti ai finanziamenti, all'accesso e alla qualità (Commissione europea 2018b, pag. 50).

**La situazione del sistema sanitario è complessivamente buona, nonostante una spesa al di sotto della media UE <sup>(55)</sup>.** Nel 2017 l'Italia ha speso soltanto l'8,9 % del PIL per la sanità nel suo insieme, di cui una parte più consistente per la prevenzione e una parte minore per costi amministrativi rispetto alla media dell'UE (9,6 %). La spesa pubblica è in leggera diminuzione e rimane sbilanciata a favore della spesa ospedaliera, a scapito dell'assistenza sanitaria di base. Le esigenze di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato sono diminuite notevolmente,

---

uno dei problemi di deprivazione abitativa: infiltrazioni dal tetto, mancanza di una vasca da bagno e di una doccia e assenza di un gabinetto interno o illuminazione insufficiente.

<sup>(54)</sup> Risorse supplementari sono inoltre destinate a sostenere i senzatetto nell'ambito del PON Inclusione a titolo dell'FSE (25 milioni di EUR) e del FEAD (25 milioni di EUR); tuttavia il sistema di edilizia popolare è caratterizzato da investimenti limitati e dalla mancanza di coordinamento tra i livelli di governo.

<sup>(55)</sup> La speranza di vita alla nascita è la seconda più alta e il tasso di mortalità evitabile è il più basso dell'UE.

passando dal 7,2 % nel 2015 all'1,8 % nel 2017. Tuttavia le spese non rimborsabili per l'assistenza sanitaria (23,1 % della spesa sanitaria totale) sono superiori alla media dell'UE e in aumento. La spesa pro capite per i prodotti farmaceutici al dettaglio è al di sopra della media dell'UE, ma la quota di mercato dei farmaci generici rimane tra le più basse dell'UE, senza che sia stata avviata alcuna azione politica efficace negli ultimi anni. Il numero di medici è leggermente superiore alla media dell'UE, ma la loro età è in aumento, il che indica una potenziale penuria nel medio termine. Il rapporto tra numero di infermieri e numero di medici rimane al di sotto della media dell'UE. Negli ultimi anni si registra una lieve transizione dall'assistenza istituzionale a lungo termine verso l'assistenza domiciliare.

**La disponibilità non omogenea dell'assistenza sanitaria nelle diverse regioni può incidere sull'accesso, sull'equità e sull'efficienza.** Il numero di persone a Sud che dichiara esigenze di cure mediche insoddisfatte è quasi il doppio rispetto al Nord. In linea di principio, il governo centrale stabilisce un elenco di beni e servizi sanitari standard a disposizione della popolazione mediante finanziamenti pubblici, che vengono assegnati in funzione dei fattori demografici, mentre le regioni sono libere di fornire servizi supplementari. Tuttavia i costi di questi servizi supplementari devono essere coperti con le risorse finanziarie proprie delle regioni. I ticket sono comunemente applicati ai cittadini per alcuni servizi di assistenza sanitaria e possono variare da una regione all'altra <sup>(56)</sup>. Anche i tempi di attesa e le distanze di viaggio sono maggiori nelle regioni meridionali. I pazienti possono ottenere cure ospedaliere (consulenza specialistica e chirurgia ospedaliera) in altre regioni e vi è un sistema di compensazione interregionale della spesa. La mobilità interregionale è intesa a promuovere il diritto di scelta delle cure sanitarie e quindi a migliorare l'accesso alle stesse. Tuttavia la mobilità dalle regioni meno efficienti a quelle più efficienti potrebbe radicalizzare e aggravare le disparità.

---

<sup>(56)</sup> I cittadini devono generalmente pagare un ticket per le visite specialistiche ambulatoriali prescritte dal medico di base, per i servizi diagnostici, per i farmaci rimborsati e per l'uso ingiustificato dei servizi di pronto soccorso, mentre i servizi di assistenza sanitaria di base e i ricoveri ospedalieri sono gratuiti al momento del consumo.

### Andamento demografico e migrazione

**Le tendenze demografiche indicano un calo della popolazione in età lavorativa a medio termine.** Le politiche attuali volte a sostenere le tendenze demografiche si basano principalmente su bonus e crediti d'imposta, mentre non è stata effettuata e non è in programma un'analisi o una valutazione d'impatto. Gli investimenti nei servizi di assistenza, generalmente più efficaci nel sostenere i tassi di natalità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, rimangono scarsi. Analogamente, le misure volte a promuovere le pari opportunità e adeguate politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono frammentarie e di portata limitata (cfr. la relazione per paese 2018).

**Il saldo migratorio, sebbene positivo, non compensa il saldo naturale in calo.** Nel 2018 gli afflussi ammontavano a circa 349 000 persone (+ 1,7 % rispetto al 2017), mentre il numero di residenti che hanno lasciato il paese, benché già molto elevato, è ulteriormente aumentato (circa 160 000 persone, con un aumento del 3,1 % rispetto al 2017). Questo dato comprende un gran numero di giovani italiani altamente qualificati che si trasferiscono in altri paesi dell'UE. Nel 2016 il numero di laureati italiani che hanno lasciato il paese è aumentato del 9 % rispetto al 2015. Il disegno di legge di bilancio 2019 punta a richiamare in Italia gli studenti altamente qualificati emigrati [da aggiornare/integrare per quanto riguarda la fuga dei cervelli]. Tuttavia gli ostacoli strutturali che spingono i laureati a emigrare non sono ancora stati affrontati. Infine l'integrazione dei migranti, in particolare dei rifugiati, rimane problematica. Le domande di asilo sono diminuite nel 2018, ma non sono stati

compiuti progressi significativi nell'attuazione del primo Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato nel 2017, e la dotazione di bilancio per le strutture di accoglienza dei richiedenti asilo è stata ridotta. Da monitorare infine l'impatto sociale della recente legge sull'immigrazione e sulla sicurezza ("Decreto Sicurezza")<sup>(57)</sup>.

### Necessità in termini di investimenti

**Aumentare gli investimenti intesi a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e le competenze è fondamentale per aumentare la produttività e favorire una crescita inclusiva a lungo termine.** Ulteriori investimenti in politiche attive del mercato del lavoro potrebbero promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, che rimane molto bassa, in particolare tra le donne e i giovani. Inoltre è fondamentale aumentare gli investimenti a favore dell'assistenza per l'infanzia e a lungo termine, prestando attenzione alle disparità geografiche nella disponibilità dei servizi. Investire nell'inclusione attiva permetterebbe di coinvolgere le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i bambini e i lavoratori poveri. Il sistema di istruzione e formazione è caratterizzato da ampie disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati. Sono indispensabili investimenti adeguati per promuovere la qualità, l'inclusività e l'attinenza al mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione, nonché il miglioramento delle competenze e la riconversione professionale degli adulti, al fine di promuovere la parità di opportunità e stimolare la crescita a lungo termine.

---

<sup>(57)</sup> Legge 132/2018.

### Riquadro 4.3.1 Monitoraggio dei risultati alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali

Il pilastro europeo dei diritti sociali funge da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea<sup>1</sup>. Esso stabilisce venti principi e diritti essenziali in materia di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione e inclusione sociali. L'analisi contenuta nella relazione per paese è stata condotta alla luce dei principi del pilastro.

#### L'Italia presenta criticità per quanto riguarda numerosi indicatori del quadro di valutazione della

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE IN ITALIA		
Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro	Abbandono precoce di istruzione e formazione (% della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni)	Situazione critica
	Divario di genere nei livelli di occupazione	Situazione critica
	Rapporto tra quintili di reddito (S80/S20)	Risultati modesti ma in miglioramento
	Rischio di povertà o di esclusione sociale (in %)	Da tenere sotto osservazione
	Giovani NEET (% della popolazione nella fascia di età 15-24 anni)	Situazione critica
Mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque	Tasso di occupazione (% della popolazione nella fascia di età 20-64 anni)	Situazione critica
	Tasso di disoccupazione (% della popolazione nella fascia di età 15-74 anni)	Da tenere sotto osservazione
	Tasso di disoccupazione di lunga durata (% della popolazione nella fascia di età 15-74 anni)	Situazione critica
	Crescita del reddito lordo disponibile delle famiglie pro capite	Da tenere sotto osservazione
	Reddito netto di un lavoratore a tempo pieno single che percepisce il salario medio	Nella media
Protezione e inclusione sociali	Effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà (pensioni escluse)	Situazione critica
	Bambini di età inferiore a 3 anni inseriti in strutture formali di cura dell'infanzia	Nella media
	Esigenze di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato	Superiore alla media
	Livello delle competenze digitali delle persone	N/D

Gli Stati membri sono classificati secondo una metodologia statistica concordata con il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale. Tale metodologia esamina congiuntamente i livelli e le variazioni degli indicatori in confronto alle rispettive medie UE e classifica gli Stati membri in base a sette categorie (da "risultati migliori" a "situazioni critiche"). I risultati di un paese possono ad esempio essere considerati "superiori alla media" se il livello dell'indicatore è prossimo alla media UE, ma in rapido miglioramento. Per maggiori informazioni sulla metodologia si rimanda al progetto di relazione comune sull'occupazione 2019, COM (2018)761 final.

NEET: giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano.

situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali. Le condizioni del mercato del lavoro migliorano con molta lentezza e il persistere di un tasso elevato di disoccupazione ha avuto ripercussioni pesanti sulla situazione sociale. La disoccupazione giovanile, come anche il tasso di NEET, rimangono tra i più elevati dell'UE. Nonostante un divario di genere estremamente ampio, manca tuttora una strategia globale per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. L'impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà è limitato e la percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale rimane molto elevata. Per affrontare il problema, nel 2018 è stato introdotto un regime di lotta alla povertà che sarà rafforzato nel 2019.

Oltre a queste sfide, l'accesso agli alloggi sociali è estremamente limitato. Il sistema di edilizia popolare risente della scarsità di finanziamenti, delle difficoltà di coordinamento tra i diversi livelli di governo e della mancanza di una visione d'insieme strategica. Il parco di alloggi pubblici e sociali in Italia è tra i più ridotti dell'UE, a fronte di un crescente fabbisogno abitativo. Solo il 4 % della popolazione ha accesso al canone agevolato e tutti gli indicatori disponibili rivelano un elevato e crescente disagio abitativo. L'accesso agli alloggi sociali è praticamente precluso alle generazioni più giovani, in quanto gli occupanti tendono a rimanervi per tutta la vita. La situazione è preoccupante anche per i bambini (il 9,4 % vive in una famiglia colpita da onerosità eccessiva dei costi abitativi). Anche il fenomeno della deprivazione abitativa cronica è in aumento.

**La definizione di regole chiare sulla rappresentatività delle parti sociali è fondamentale per istituire un quadro di contrattazione di secondo livello equo e trasparente.** Il Patto per la fabbrica (marzo 2018) rappresenta un primo ma importante passo in tale direzione (cfr. sezione 4.3.1). Negli ultimi mesi sono stati conclusi importanti contratti collettivi per i settori chimico ed edile, che comprendono innovazioni in linea con i principi stabiliti in tale accordo. Nel giugno 2018, INPS e CNEL hanno inoltre concordato di creare un archivio comune di

tutti i contratti collettivi firmati in Italia. Si tratta di un'altra iniziativa positiva, che potrebbe contribuire ad affrontare il fenomeno dei contratti minori che fissano retribuzioni e condizioni di lavoro al di sotto degli standard fissati dai contratti principali.

<sup>1</sup> Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea: [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it)



## 4.4. COMPETITIVITÀ E INVESTIMENTI

### 4.4.1. INVESTIMENTI E PRODUTTIVITÀ\*

**Fattori strutturali continuano a frenare la dinamica della produttività dell'Italia, limitando il potenziale per migliorare la competitività non di prezzo e favorire la crescita del PIL.** Per quanto riguarda l'aumento della produttività, il divario tra l'Italia e il resto dell'UE resta ampio (sezione 1), soprattutto se il confronto viene fatto con il Sud del paese (sezione 4.4.3). La scarsa produttività aggregata dell'Italia, che nasconde differenze sostanziali tra le imprese, è legata ai bassi livelli di investimento e innovazione, alla scarsa concorrenza in diversi settori (sezione 4.4.2), alle carenze del quadro istituzionale e amministrativo e a un contesto imprenditoriale difficile (sezione 4.4.4). A seguito della raccomandazione del Consiglio del 2016, l'Italia prevede di designare un comitato nazionale per la produttività <sup>(58)</sup>.

**L'aumento della produttività aggregata è limitato dalla maggiore importanza delle piccole imprese e dalla loro minore produttività rispetto ai paesi comparabili.** In Italia, la minore produttività delle microimprese rispetto a quelle più grandi (Costa et al., prossima pubblicazione; Bugamelli et al., 2018) è amplificata dal loro maggiore contributo al valore aggiunto (29 % rispetto al 20,7 % dell'UE) e all'occupazione (46 % rispetto al 29,4 % dell'UE) (Commissione europea, 2018f). Le microimprese e le piccole imprese italiane sono meno produttive rispetto a quelle di altri paesi, anche considerando la specializzazione nei settori tradizionali. Ciò è dovuto anche alla carenza quantitativa e qualitativa di capitale umano, alla vulnerabilità della struttura finanziaria e al considerevole peso esercitato dalle imprese prevalentemente a conduzione familiare, in cui l'assunzione di dirigenti esterni è limitata (Bugamelli et al., 2018). Le medie e grandi imprese hanno una produttività simile a quella dei paesi comparabili, ma il loro peso è inferiore (rispettivamente lo 0,5 % e meno dello 0,1 % rispetto allo 0,9 % e allo 0,2 % dell'UE).

**L'adozione di strategie di aumento della produttività da parte delle imprese più piccole è**


**limitata.** In Italia circa un'impresa su due non innova <sup>(59)</sup>; i forti innovatori sono solo il 20 % nel settore manifatturiero e il 12 % nel settore dei servizi. E ciò nonostante il fatto che l'innovazione dei processi e a livello organizzativo - particolarmente rilevante per le imprese più piccole e per i settori tradizionali (Istat, 2018b) - e l'innovazione dei prodotti permettano di aumentare la produttività, anche delle piccole imprese. La capacità delle imprese più piccole di beneficiare delle sinergie lungo la catena del valore, conseguenti a investimenti innovativi, è limitata dall'alto grado di frammentazione verticale della catena di produzione italiana e dal basso livello di cooperazione formale tra le imprese (Istat, 2018b; Bugamelli et al., 2018; Confindustria, 2018a; Del Gatto et al., prossima pubblicazione). Ciò comporta una polarizzazione tra le imprese, che pone da un lato le numerose microimprese e piccole imprese - con risorse, competenze e propensione all'innovazione e all'esportazione verso i mercati esteri limitate - e dall'altro le poche imprese di maggiori dimensioni altamente innovative e produttive che operano sui mercati internazionali (Bugamelli et al., 2018). Bassi livelli di innovazione comportano anche una transizione più lenta verso un'economia verde <sup>(60)</sup>. Queste caratteristiche rendono le imprese più piccole particolarmente vulnerabili agli choc esterni e contribuiscono a spiegare l'aumento delle differenze tra imprese in termini di produttività durante la crisi (grafico 4.4.1).

<sup>(59)</sup> Secondo i dati risultanti dall'indagine comunitaria sull'innovazione 2014.

<sup>(60)</sup> Solo il 16 % delle imprese italiane offre prodotti o servizi verdi rispetto al 25 % dell'UE.

<sup>(58)</sup> I comitati nazionali per la produttività sono enti obiettivi, neutrali e indipendenti che possono esaminare le sfide in materia di produttività, contribuendo alla definizione di politiche fondate su dati oggettivi e rafforzando la titolarità nazionale delle riforme strutturali.

Grafico 4.4.1: **Differenze tra le imprese in termini di produttività in Italia (2001=100)**



Fonte: CompNET

**La debole dinamica dei settori ad alta intensità di conoscenza limita le prospettive di produttività nel medio-lungo termine.** La quota di valore aggiunto nei settori ad alta intensità di conoscenza è bassa. Tale quota è peraltro stagnante nei settori manifatturieri ad alta e medio-alta tecnologia (questi ultimi sono tornati ai livelli pre-crisi solo nel 2017) e addirittura in calo nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alta tecnologia (dal 4,6 % del 2007 al 4,2 % del 2016). I servizi al mercato hanno registrato un calo della produttività del lavoro del 5 % rispetto al 2000, mentre il loro contributo al valore aggiunto è aumentato (di 2,5 punti percentuali). L'aumento della produttività del lavoro continua a concentrarsi nel settore manifatturiero (+20 %), il cui contributo al valore aggiunto invece è diminuito.

**Le cause del debole aumento della produttività vanno ravvisate anche negli scarsi investimenti privati e pubblici.** Il divario a livello di investimenti tra l'Italia e la zona euro è quasi raddoppiato dalla crisi ad oggi. La composizione resta sbilanciata verso gli investimenti delle famiglie e delle attività manifatturiere a scapito di quelli delle imprese e dei servizi professionali. Nel 2017 gli investimenti privati sono stati pari al 15,7 % del PIL, ancora 3 punti percentuali al di sotto del livello pre-crisi e 2,5 punti percentuali al di sotto della media della zona euro. Tuttavia, la lieve accelerazione degli investimenti privati nel 2017 ha ridotto il divario rispetto alla zona euro. Gli investimenti pubblici sono diminuiti

costantemente, passando dal 3 % al 2 % del PIL tra il 2008 e il 2017 <sup>(61)</sup>.

**Il miglioramento dei fattori strutturali è fondamentale per aumentare gli investimenti e la produttività.** Gli ostacoli a lungo termine agli investimenti sono più significativi in Italia che nei paesi comparabili (BEI, 2018; Barbku et al., 2015). Oltre all'importanza delle piccole imprese e alla scarsa specializzazione dell'economia italiana nei settori ad alta intensità di conoscenza, vi sono altri fattori, strettamente connessi a quelli appena citati, che ostacolano gli investimenti. Le analisi econometriche (Briguglio et al., prossima pubblicazione) indicano che il credito bancario limitato, la pressione fiscale sulle società e la scarsa istruzione sono importanti ostacoli agli investimenti, mentre l'aumento dell'autofinanziamento e del capitale proprio delle imprese, il miglioramento del contesto imprenditoriale (sezione 4.4.4) e una maggiore istruzione trainano gli investimenti. Sebbene possano indirettamente causare un peggioramento delle condizioni di finanziamento, gli investimenti pubblici possono attirare investimenti privati (grafico 4.4.2), creando condizioni favorevoli, ad esempio mediante la promozione delle infrastrutture pertinenti (ad esempio nel campo della ricerca, dei trasporti e dell'energia). Tuttavia, a tal fine sono essenziali una progettazione adeguata e la realizzazione efficace degli investimenti pubblici.

**Sebbene l'accesso ai mercati dei capitali sia un fattore essenziale per stimolare gli investimenti, il sostegno politico si sta in parte smorzando.** La capitalizzazione delle attività non finanziarie è ancora bassa e l'abolizione dell'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio potrebbe disincentivare le imprese dal ricorrere al finanziamento con capitale di rischio (sezione 4.1). L'eccessiva dipendenza delle imprese italiane dalle banche, unita alla contrazione del credito dovuta alla quota consistente di crediti deteriorati (sezione 4.2), frena gli investimenti, mentre l'accesso non bancario ai finanziamenti è un incentivo cruciale, soprattutto per le attività immateriali (grafico

<sup>(61)</sup> Paesi comparabili come la Spagna e la Germania presentano un livello di investimenti analogo (rispettivamente il 2 % e il 2,2 % del PIL), mentre in Francia gli investimenti pubblici sono di gran lunga superiori (3,4 %). La media della zona euro è pari al 2,6 % del PIL.

4.4.2). La contrazione del credito è dovuta anche a fattori inerenti alla domanda (Angelini, 2018). Sebbene meno del 20 % delle piccole imprese abbia dichiarato che il fondo di garanzia per le PMI è stato efficace nello stimolare gli investimenti nel 2017 (Istat, 2018b), l'impatto delle misure a sostegno sia del credito bancario sia dei finanziamenti basati sul mercato è stato generalmente positivo (sezione 4.2).

**Gli incentivi fiscali volti a ridurre la pressione fiscale sulle società sono stati favorevoli agli investimenti.** Durante la crisi l'onere fiscale effettivo per le società ha contribuito a rallentare gli investimenti privati (grafico 4.4.2). Il superammortamento degli investimenti in capitale fisico del Piano Impresa 4.0, invece, ha contribuito alla ripresa degli investimenti in macchinari ed altre attrezzature registrata nel 2017. Questa misura temporanea non sarà prorogata ma dal 2019 è stata introdotta una nuova riduzione strutturale dell'imposta sui profitti reinvestiti (sezione 4.1).

**I regimi pubblici di sostegno agli investimenti innovativi restano temporanei e la loro efficienza non è stata ancora valutata in modo approfondito.** Generalmente gli incentivi fiscali a favore delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) hanno effetti positivi ma modesti sugli investimenti in attività immateriali (grafico 4.4.2). Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione del pacchetto Impresa 4.0, i dati provvisori indicano che si è rivelato efficace nello stimolare le decisioni di investimento nel 2017. La deduzione del 250 % degli investimenti in tecnologie innovative (iperammortamento), comprese le TIC, e il credito d'imposta per gli investimenti in R&S sono stati considerati abbastanza efficaci nello stimolare nel 2017 le decisioni di investimento di quasi il 50 % delle imprese, in particolare quelle più grandi (Istat, 2018b). Secondo le autorità italiane, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S è stato ampiamente utilizzato dalle imprese dei settori industriali e solo marginalmente dalle imprese del settore dei servizi, la cui produttività registra ritardi particolarmente evidenti. Sia l'iperammortamento che il credito d'imposta per gli investimenti in R&S sono stati prorogati nel 2019, ma saranno ridotti in media, soprattutto per gli investimenti più importanti. La maggior parte di queste misure è ancora temporanea e instabile in un contesto in cui l'84 % delle imprese italiane

vede l'incertezza sul futuro come un ostacolo alle decisioni di investimento (BEI, 2018). Rendere permanenti alcune di queste misure sulla base di una valutazione approfondita ne aumenterebbe l'incisività, anche agevolando la pianificazione degli investimenti da parte delle imprese. Una maggiore attenzione agli investimenti in specifici settori di ricerca può essere conseguita più efficacemente attraverso il sostegno pubblico diretto (Nascia et al., 2018).

**Occorrono investimenti adeguati in capitale umano, innovazione e capacità amministrativa rafforzata e bisogna ridurre le disparità regionali in tutti i settori.** Per promuovere gli investimenti pubblici e privati è indispensabile investire nell'istruzione superiore e nelle competenze (sezione 4.3). Gli investimenti nell'innovazione e il sostegno all'efficienza delle piccole imprese rafforzerebbero la produttività. Il miglioramento della capacità amministrativa è un presupposto indispensabile per garantire l'efficacia nell'erogazione degli investimenti pubblici e nell'utilizzo dei fondi dell'UE. Ciò potrebbe rafforzare l'impatto degli investimenti nella banda larga, nei trasporti, nella gestione delle risorse idriche e nell'economia circolare, tutti ambiti in cui il Sud ha accumulato un notevole ritardo. Affrontando le cause della minore produttività delle regioni che presentano i ritardi maggiori e integrando le considerazioni ambientali negli investimenti settoriali si contribuirebbe alla crescita a lungo termine in un'economia inclusiva e sostenibile.

**Gli investimenti in capitale umano sono necessari anche per contrastare la lentezza con cui l'Italia sta passando a un'economia basata sulla conoscenza.** Mentre la disponibilità di capitale umano è correlata in modo positivo e significativo al numero di start-up innovative (UPM, 2018), la spesa per i diplomati in possesso di un titolo di studio post-secondario è bassa (sezione 4.3), il che ostacola l'innovazione e l'aumento della produttività. La situazione è peggiore nei settori connessi all'innovazione, come dimostra la minore percentuale di laureati rispetto all'UE in discipline quali l'informatica (0,6 % rispetto al 2,5 % dell'UE nel 2016), le scienze e l'ingegneria (12,2 % rispetto al 15,5 % dell'UE). È necessario incentivare gli studi in questi campi e rafforzare le competenze specifiche, ad esempio

quelle finanziarie, anche attraverso la formazione sul posto di lavoro.

**Per avere un impatto sulla produttività è necessaria un'ampia promozione delle competenze digitali nel processo di trasformazione digitale.** Gli investimenti nelle tecnologie a banda larga devono essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze in materia di TIC, anche da parte dei dirigenti. La frammentazione del sistema produttivo in piccole imprese rallenta il processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato (Istat, 2018b; Confindustria 2018b).


**Le politiche che promuovono la conoscenza e la cooperazione tra le imprese più piccole vanno nella giusta direzione.** Misure quali i distretti tecnologici e i contratti di rete, che favoriscono la cooperazione tra le imprese e lo sfruttamento delle economie di scala, hanno migliorato le prestazioni delle imprese partecipanti (Confindustria, 2017; Istat, 2018c). I centri di competenza, non ancora attivati, sono intesi a garantire il trasferimento tecnologico alle PMI per le tecnologie dell'Industria 4.0 e la correlata formazione in materia di TIC. I poli dell'innovazione digitale, di cui 21 già operativi, accompagnano la trasformazione digitale delle PMI e la loro aggregazione in catene del valore digitale più grandi.

**È necessario aumentare il basso livello degli investimenti in attività immateriali.** Dall'inizio del 2000 gli investimenti in attività immateriali e, più nello specifico, nelle attività di R&S (rispettivamente il 2,9 % e l'1,4 % del PIL nel 2017) sono stati notevolmente inferiori alla media della zona euro (dove sono stati rispettivamente del 4,1 % e del 2,2 % nel 2017). Anche la spesa per le attività di R&S è al di sotto dell'obiettivo UE 2020 per l'Italia (1,5 % del PIL). La spesa in R&S delle imprese è particolarmente bassa rispetto alla media della zona euro (0,8 % del PIL rispetto all'1,4 % della zona euro nel 2017). Tuttavia, per le PMI è aumentata passando dallo 0,13 % allo 0,22 % del PIL tra il 2007 e il 2015, sebbene sia ancora al di sotto della media UE dello 0,3 %. Il sostegno pubblico alla spesa delle imprese, nonostante sia ancora basso, è aumentato, passando dallo 0,05 % allo 0,12 % del PIL tra il

2008 e il 2016; tale aumento è ascrivibile in proporzione sempre maggiore agli incentivi fiscali (0,08 % rispetto allo 0,02 % nel 2008) (OCSE, 2018). Anche la spesa pubblica in R&S è inferiore alla media della zona euro (0,5 % del PIL rispetto allo 0,7 % della zona euro) e dal 2012 ha registrato un calo, imputabile soprattutto alla costante diminuzione della spesa nel settore dell'istruzione superiore, nonostante il suo potenziale di catalizzare gli investimenti privati in attività immateriali (Briguglio et al., prossima pubblicazione).

**Occorre investire di più nella capacità amministrativa del settore pubblico, soprattutto a livello locale.** L'inadeguatezza del capitale umano nel settore pubblico limita la capacità di valutare, selezionare e gestire i progetti di investimento, compresi quelli finanziati dall'UE. La scarsa capacità amministrativa del settore pubblico italiano, a livello sia nazionale che locale (sezione 4.4.3), rappresenta un ostacolo agli investimenti in tutti i settori e impedisce l'effettiva realizzazione dei progetti di investimento. Ciò incide negativamente anche sull'utilizzo dei fondi dell'UE, ambito in cui l'Italia è indietro rispetto alla media dell'UE (riquadro 2.1). Vi è una generale necessità di fornire alle amministrazioni centrali e locali assistenza tecnica nella pianificazione, nella valutazione e nel monitoraggio dei progetti di investimento, garantendo nel contempo il sostegno operativo nell'individuazione e nella risoluzione di eventuali strozzature. I due organi istituzionali centralizzati (Centrale per la gestione delle opere pubbliche e InvestItalia) che dovrebbero essere attivati nel 2019 rappresentano un passo avanti in questa direzione, al pari di iniziative analoghe del ministero dell'Ambiente. L'intenzione del governo di creare una task force per gli investimenti pubblici andrebbe nella stessa direzione. Anche l'attuazione della riforma sulla professionalizzazione degli acquirenti pubblici (sezione 4.4.4) contribuirebbe a questo obiettivo.

Grafico 4.4.2: Contributi stimati agli investimenti (imprese e attività immateriali)



(1) I contributi stimati corrispondono all'impatto indipendente di ciascuna variabile esplicativa (cfr. la legenda) sulla tendenza degli investimenti sulla base dei coefficienti stimati del modello dell'acceleratore aumentato.

(2) I dati si riferiscono alle serie temporali per l'Italia per il periodo dal 1999 al primo trimestre del 2018 (imprese) e il periodo dal 1996 al primo trimestre del 2018 (attività immateriali). I dati sugli investimenti e i dati macroeconomici provengono dalla contabilità nazionale.

(3) I finanziamenti bancari corrispondono alla percentuale di crediti deteriorati. I finanziamenti non bancari corrispondono all'autofinanziamento e al capitale proprio delle imprese.

(4) L'istruzione si riferisce all'istruzione terziaria (compreso l'impatto della sovraistruzione).

(5) Il contesto imprenditoriale è rappresentato dall'indice della Banca mondiale Doing Business.

(6) Gli investimenti pubblici per le attività immateriali si riferiscono alle attività di R&S.

(7) Il ciclo economico corrisponde al PIL precedente.

(8) EPL è l'acronimo di Employment Protection Legislation e fa riferimento alla legislazione di protezione del lavoro (OCSE) per l'impiego temporaneo.

Fonte: D. Briguglio et al. (prossima pubblicazione)

### Sfide particolari

**L'Italia è indietro nel promuovere l'accesso ad internet ad altissima velocità (100 Mbps) per tutti.** Nonostante questo obiettivo dell'Agenda digitale 2020, nel 2017 il 15,5 % delle imprese italiane non aveva accesso a una connessione a banda larga adeguatamente veloce (a fronte di una media UE del 10,6 %) e solo il 23,9 % delle famiglie aveva accesso alla banda larga ultraveloce nel 2018 (a fronte di una media UE del 60,0 %). In alcune aree ("aree bianche") le infrastrutture per la banda larga ultraveloce non sono ancora disponibili e nessun operatore ha in programma di investire nelle reti di prossima generazione (almeno 30 Mbps) nei prossimi anni (sezione 4.4.3), mentre in altre aree è presente una sola infrastruttura ("aree grigie"). I piani d'investimento privato coprono solo il 43 % del fabbisogno di investimenti per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale 2020 (MISE, 2015).

**Si stanno registrando ritardi di attuazione per gli investimenti nella banda larga.** Due delle tre gare pubbliche indette dal governo per garantire la diffusione delle reti NGA in tutte le "aree bianche" (la prima fase della strategia per la banda larga

ultraveloce, cofinanziata con fondi dell'UE) si sono concluse con l'aggiudicazione dell'appalto solo nella seconda metà del 2017, e la terza si è conclusa solo all'inizio del 2019, tutte dopo lunghe vertenze giudiziarie. Questo inizio tardivo, combinato con ritardi nella pianificazione operativa delle opere e nella concessione delle autorizzazioni locali (che vedono coinvolti oltre 6 700 comuni), potrebbe posticipare l'assorbimento dei fondi dell'UE e mettere a repentaglio la tempestiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale 2020. Inoltre, anche la seconda fase della strategia, intesa a promuovere la connettività ultraveloce nelle "aree grigie", è in stallo, in attesa che il governo italiano presenti il piano alla Commissione europea perché venga sottoposto a controllo in relazione agli aiuti di Stato.

**Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030 richiede consistenti investimenti verdi.** Sebbene l'Italia sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 in materia di emissioni di gas a effetto serra e rinnovabili (con una diminuzione delle emissioni del 20 % rispetto all'obiettivo dell'11 % per il 2017), negli ultimi

anni i progressi hanno registrato una fase di stallo. Nel 2016 il consumo di energia finale è aumentato, evidenziando un rischio negativo per il conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 2020. Il settore delle rinnovabili italiano è il più sviluppato in Europa dopo quello della Germania in termini di posti di lavoro diretti e indiretti (179 000 nel 2016); ulteriori politiche in linea con i nuovi obiettivi per il 2030 possono stimolare la crescita e creare fino a 115 000 nuovi posti di lavoro all'anno <sup>(62)</sup>.

**Sono necessari investimenti per migliorare le infrastrutture energetiche.** Tali investimenti possono contribuire a rendere il sistema energetico più resiliente, sicuro e flessibile, rafforzando nel contempo l'integrazione del mercato e riducendo i divari di prezzo. La rete elettrica italiana non è ancora sufficientemente attrezzata per far fronte all'aumento degli scambi transfrontalieri e alla diffusione delle energie rinnovabili variabili previsti per il 2030. Si stima che nei prossimi 10 anni saranno necessari 10 miliardi di EUR per modernizzare la rete di trasmissione dell'energia elettrica <sup>(63)</sup>. Una rete del gas diversificata e flessibile, che comprenda rotte di importazione, può integrare più facilmente i diversi settori della domanda e il passaggio a combustibili diversi. Il gestore della rete di trasporto del gas italiano prevede 5,7 miliardi di investimenti aggiuntivi nel periodo 2018-2022 <sup>(64)</sup>.

**Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è un documento di orientamento fondamentale per stabilire le esigenze di investimento nel campo della decarbonizzazione e dell'energia.** È attualmente in atto la revisione degli obiettivi della strategia energetica nazionale per il 2017, anche in considerazione dei nuovi obiettivi dell'UE in materia di energia per il 2030. Nel suo progetto di piano nazionale per l'energia e il clima adottato il 31 dicembre 2018 <sup>(65)</sup> l'Italia ha fornito una panoramica delle esigenze di investimento fino al 2030 per le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia: gli investimenti necessari ammontano a 13,2 miliardi

l'anno. Le informazioni fornite contribuiranno ulteriormente all'individuazione e alla valutazione delle esigenze di investimento dell'Italia in materia di energia e clima.

**È necessario integrare le politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi in tutti i settori, compreso il settore dei trasporti.** Le emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS dell'UE dovrebbero diminuire del 21 % tra il 2005 e il 2020 (rispetto all'obiettivo del 13 %) e del 25 % tra il 2005 e il 2030 (rispetto all'obiettivo del 33 %). Anche se dare priorità alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per gli investimenti a lungo termine rappresenta una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi, i ritardi nell'intervento comporteranno un aumento dei costi necessari per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi, oltre a fornire disincentivi a un settore privato sempre più propenso a effettuare investimenti "verdi". I fondi strutturali e di coesione sono già stati utilizzati per favorire l'attuazione di azioni connesse all'adattamento <sup>(66)</sup>, anche nel settore delle risorse idriche. Occorre tuttavia fare di più per completare e attuare il piano nazionale di adattamento in modo coordinato in tutti i settori e a tutti i livelli di governance, anche sostenendo le città firmatarie del Patto dei sindaci. Investire nel trasporto e nelle infrastrutture sostenibili consente di affrontare non solo le sfide ambientali ma anche quelle connesse alla mobilità, ritenute dalle imprese un ostacolo importante alle attività di investimento, e di intervenire per ovviare al problema della carenza di investimenti, che riguarda il 50 % dei comuni (BEI, 2018).

**Nel settore dei trasporti l'Italia non ha conseguito gli obiettivi della sua strategia di investimento nelle infrastrutture (Connettere l'Italia).** I progressi nella realizzazione degli investimenti previsti nel trasporto ferroviario e stradale e nella mobilità urbana sostenibile sono stati molto limitati. Le cause vanno ravvisate nei ritardi amministrativi, nelle inefficienze a livello di

<sup>(62)</sup> Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, 31 dicembre 2018, pag. 224.

<sup>(63)</sup> TERNA, Piano di Sviluppo 2018.

<sup>(64)</sup> SNAM, Piano Strategico 2018-2022.

<sup>(65)</sup> In linea con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

<sup>(66)</sup> Nel quadro dell'accordo di partenariato per l'Italia (2014-2020) sono stati stanziati 2 743 milioni di EUR per l'obiettivo tematico "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi", di cui 989 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 1 753 milioni di EUR dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

spesa e nei tempi lunghi per il recepimento delle nuove direttive sugli appalti e le concessioni e sul contenzioso, anche se le controversie per i piccoli progetti si sono ridotte con l'introduzione di una tariffa dissuasiva per l'avvio dei ricorsi amministrativi. Il governo intende riorientare gli investimenti verso i progetti più piccoli, ad esempio quelli concernenti la mobilità urbana, che sono più facili da realizzare.

**Sono necessari investimenti per migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e avvicinarla alla media dell'UE.** Il quadro di valutazione dei trasporti dell'UE indica un livello di qualità delle infrastrutture inferiore alla media dell'UE, soprattutto per i porti. Lo stato di manutenzione è una chiara fonte di preoccupazione, come dimostrato dal crollo del ponte Morandi a Genova. Il governo ha dato priorità alle attività di manutenzione e messa in sicurezza con un piano di monitoraggio dello stato di manutenzione di tutte le infrastrutture e la creazione di una nuova agenzia incaricata della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. A tale riguardo, per il 2019 è stato concesso all'Italia un ammontare di flessibilità di 1 miliardo di EUR per le norme di bilancio dell'UE in relazione a un piano di investimenti per la sicurezza delle infrastrutture stradali simili al ponte Morandi.

**L'Italia non svolge ancora il suo ruolo chiave nella strategia europea per i trasporti.** L'Italia è attraversata da 4 corridoi della rete centrale TEN-T che coprono i principali flussi di trasporto in Europa. Questi assi di trasporto sono di vitale importanza per l'economia delle esportazioni dell'Italia e soprattutto per i porti. Tuttavia, il governo sta attualmente riconsiderando la logica socioeconomica del suo impegno in importanti progetti di rilevanza europea, come la galleria di base del Brennero e la galleria di base Lione-Torino. Dopo avere avviato una nuova analisi costi-benefici per quattro importanti progetti relativi alle infrastrutture, nel dicembre 2018 il governo ha annunciato che avrebbe ritardato ulteriormente le gare d'appalto per il progetto della galleria di base Lione-Torino. L'impegno politico e finanziario a lungo termine a livello nazionale e regionale è fondamentale per l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia dal regolamento TEN-T in relazione al completamento della rete centrale entro il 2030.

#### 4.4.2. CONCORRENZA E INTEGRAZIONE DEL MERCATO UNICO\*

**I servizi rappresentano una parte consistente e sempre più importante dell'economia italiana.** I servizi al mercato nel 2017 hanno contribuito al 48,1 % del valore aggiunto lordo, rispetto al 45,6 % del 2000. Pertanto, l'efficienza e il livello di concorrenza di questi settori hanno un impatto sempre maggiore sulla produttività dell'intera economia, sia direttamente (sezione 4.4.1) sia come input per altre attività imprenditoriali. Secondo alcuni studi (UPM, 2018), la riduzione delle restrizioni normative per i servizi professionali e il commercio al dettaglio ha un impatto positivo sulla produttività totale dei fattori nei settori citati. Un analogo impatto positivo riguarda anche i settori manifatturieri. Secondo quanto suggerito dalla Banca d'Italia, la riduzione delle restrizioni normative nei settori non manifatturieri indurrebbe un aumento della produttività pari al 25-29 % in Italia (Bugamelli et al, 2018).

**I servizi alle imprese sono ancora fortemente regolamentati.** Secondo la Commissione il livello generale di restrittività in Italia è superiore alla media ponderata dell'UE per sei delle sette professioni analizzate<sup>(67)</sup>. Inoltre, il nuovo indice STRI dell'OCSE<sup>(68)</sup> per i servizi alle imprese, i servizi informatici e i servizi nel settore edile e nel settore commerciale in Italia è più elevato rispetto alla media. Lo scarso livello di dinamismo e di concorrenza esistente in questi settori è confermato anche dal basso tasso di ricambio delle imprese (15,5 % in Italia rispetto al 18,1 % dell'UE nel 2015)<sup>(69)</sup>. Inoltre, dal 2018 sono stati creati diversi nuovi ordini professionali nel settore sanitario, ad esempio per i fisioterapisti, con nuove attività riservate.

**Il settore del commercio al dettaglio è fortemente regolamentato e sono state annunciate nuove restrizioni.** Nonostante gli efficaci provvedimenti di liberalizzazione del 2012, sul settore del commercio al dettaglio grava

<sup>(67)</sup> La Commissione europea ha elaborato dati degli Stati membri basati su un indicatore composito, integrati da una ricerca della Commissione (Commissione europea, 2017)

<sup>(68)</sup> Indice di restrittività dei servizi, OCSE, 2017a.

<sup>(69)</sup> Il tasso di ricambio delle imprese è calcolato come il rapporto tra la somma delle imprese nuove e delle imprese cessate e il numero totale di imprese nell'anno *t*.

ancora un'eccessiva regolamentazione. Secondo l'indicatore di restrittività della Commissione per tale settore, nel 2018 l'Italia è stata uno degli Stati membri con maggiori restrizioni, con risultati peggiori rispetto alle economie comparabili (grafico 4.4.3). Le restrizioni riguardano soprattutto l'apertura di negozi al dettaglio. Secondo la Commissione, alla procedura di autorizzazione per l'apertura di un nuovo punto vendita si applicano condizioni rigorose. L'Italia è anche tra i paesi dell'UE che richiedono il maggior numero di permessi nel corso della procedura <sup>(70)</sup>. Scoraggiando l'ingresso di nuovi soggetti, queste regole tendono a influenzare le dinamiche di mercato, tutelando gli operatori già esistenti e incidendo negativamente sulla produttività già scarsa del commercio al dettaglio (Commissione europea, 2016a). Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività quotidiane dei dettaglianti, mentre gli orari di apertura dei negozi sono completamente liberalizzati, permangono restrizioni alla promozione delle vendite e alla distribuzione di alcuni prodotti, compresi i farmaci da banco. La situazione potrebbe peggiorare se l'Italia facesse marcia indietro sulle riforme precedenti regolamentando nuovamente l'orario di apertura dei negozi, come annunciato. Infine, la percentuale di consumatori che segnalano pratiche commerciali sleali e altre pratiche illecite adottate dai dettaglianti è attualmente ben al di sopra della media UE (Commissione europea, 2019b).

**Il regime per l'assegnazione delle autorizzazioni con limitazioni è ancora poco chiaro e ampiamente discrezionale.** L'effettivo rilascio di concessioni per l'uso degli spazi pubblici per la fornitura di un'ampia gamma di servizi (connessi al commercio, al turismo, all'energia e alle attività industriali) non rispetta i principi della concorrenza e della trasparenza. Inoltre, le riassegnazioni sono spesso soggette a proroghe *ex lege* ripetute. Ciò incide negativamente sull'ingresso e sugli investimenti in questi settori, come pure sulla gestione delle risorse limitate. Ad esempio, nel settore del commercio ambulante alla fine del 2017 il legislatore ha prorogato nuovamente le "vecchie" autorizzazioni fino a dicembre 2020 <sup>(71)</sup>. Recentemente ha inoltre stabilito la proroga

automatica generalizzata delle concessioni per gli stabilimenti balneari. La recente individuazione a livello amministrativo dei principi di trasparenza da applicare per l'assegnazione dei diritti di utilizzo delle aree pubbliche nei porti <sup>(72)</sup> potrebbe costituire un passo nella giusta direzione, purché l'applicazione avvenga in modo efficace.

**L'economia collaborativa ha un forte potenziale di crescita in Italia.** Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2018, il 18 % dei partecipanti in Italia ha utilizzato un servizio offerto attraverso piattaforme collaborative. Mentre solo il 5 % dei partecipanti al sondaggio ha offerto servizi, il 24 % ha dichiarato di considerare tali piattaforme come privati cittadini. Nonostante questo potenziale, manca ancora un approccio normativo globale, con elementi specifici per settore. Una regolamentazione eccessiva minaccia il corretto funzionamento di alcuni settori (ad esempio il trasporto collaborativo). In altri settori, la creazione di condizioni di parità ridurrebbe gli svantaggi rispetto agli operatori tradizionali (ad esempio nel settore della ricettività/alberghiero). Inoltre, alcuni aspetti degli obblighi del 2017 riguardanti le piattaforme e relativi alla riscossione delle imposte per conto di portatori di interessi non professionali sollevano questioni giuridiche e pertanto creano incertezza, rallentando ulteriormente lo sviluppo del settore. L'assenza di una strategia chiara, accompagnata da una regolamentazione locale frammentata e spesso molto restrittiva, costituisce un onere soprattutto per il settore del turismo tradizionale. Ciò desta preoccupazione, visto che il turismo rappresenta il 5 % del PIL (2017), è anticiclico e geograficamente omogeneo (Bugamelli et al., 2018).


<sup>(72)</sup> ART, delibera n. 57/2018.

<sup>(70)</sup> Gli obblighi comprendono la comunicazione di dati economici, una serie di valutazioni d'impatto differenti e requisiti specifici connessi all'ubicazione.

<sup>(71)</sup> Legge n. 205/2017 e risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico.



Grafico 4.4.3: Restrittività nel settore del commercio al dettaglio, 2018



Fonte: Commissione europea, 2018

**Nonostante le liberalizzazioni, i prezzi dell'energia restano elevati.** Secondo la Commissione, a livello di mercato all'ingrosso la concentrazione del mercato dell'energia in Italia si è ridotta ed è inferiore alla media dell'UE<sup>(73)</sup>. Ciò ha indotto una riduzione dei prezzi all'ingrosso, che tra il 2005 e il 2015 sono calati rispettivamente del 14,3 % e del 28,4 % per il settore dell'energia elettrica e quello del gas. Tuttavia, a causa del mix energetico, della struttura della rete, degli oneri e della componente fiscale, tali prezzi sono ancora tra i più alti dell'UE. A livello della vendita al dettaglio, l'elevato livello di concentrazione del mercato e le imposte e i prelievi pesanti contribuiscono a far sì che i prezzi siano ancora tra i più alti dell'UE per entrambi i mercati. Tuttavia, tra il 2016 e il 2017 i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica per le famiglie si sono notevolmente ridotti (-11,2 %) (ACER/CEER, 2018). Tale tendenza va letta unitamente all'aumento del tasso annuo di cambio di fornitore delle utenze domestiche (8 % nel 2015 per l'energia elettrica a fronte di una media UE del 6,3 %). La strategia nazionale del 2017, attualmente in fase di revisione, propone di ridurre il divario di prezzo tra l'Italia e i paesi europei comparabili, anche con la piena liberalizzazione dei mercati finali e la progressiva riduzione degli oneri di sistema.

<sup>(73)</sup> Indice Herfindahl-Hirschmann, Commissione europea, dati di Platts PowerVision sulla capacità installata.

**Gli sforzi volti a eliminare gli ostacoli normativi si sono arenati dopo l'adozione nel 2017 della legge annuale del 2015 sulla concorrenza, mentre potrebbero essere introdotte nuove restrizioni.** Poco dopo l'adozione della legge sono state introdotte nuove restrizioni, come l'equo compenso<sup>(74)</sup> per le professioni regolamentate. Inoltre, la metà dei decreti attuativi della legge del 2015 sulla concorrenza deve ancora essere adottata, mentre la graduale eliminazione delle tariffe regolamentate nel settore dell'energia è stata rinviata dal 2019 alla metà del 2020. Le misure di attuazione relative alla riorganizzazione del trasporto con taxi e con noleggio di mezzi privati non sono state adottate nei tempi previsti dalla delega concessa. Mentre la legge sulla concorrenza ha aumentato il numero e la portata geografica delle attività dei notai, le successive modifiche alla legge notarile suggeriscono la possibilità per gli ordini locali di limitare la concorrenza tra i fornitori<sup>(75)</sup>. Il governo ha annunciato una nuova legge sulla concorrenza, ma non sono stati ancora forniti dettagli circa i contenuti e i tempi. Le restrizioni potrebbero aumentare con le misure annunciate per il settore del commercio al dettaglio, intese ad annullare alcuni passi avanti fatti con la liberalizzazione degli orari di apertura (soprattutto la domenica), risalente al 2012.

#### 4.4.3. DIMENSIONE REGIONALE

**Il divario in termini di PIL e di produttività rispetto alla media UE si sta allargando per tutte le regioni italiane, in particolare nel Sud.** Nel 2016 circa un terzo delle regioni NUTS 2 italiane, tutte situate nel Mezzogiorno, registra un ampio ritardo di sviluppo, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE (e sotto il 59 % nelle regioni più povere). Le disparità tra le regioni italiane rimangono elevate. Dal 2010 la produttività del lavoro è diminuita in tutte le regioni italiane rispetto alla media UE, ma in alcune regioni meridionali è inferiore all'80 % di tale media. Nel 2016 la produttività apparente del


<sup>(74)</sup> Valutazione dell'equità delle tariffe. Questo sistema potrebbe comportare la reintroduzione di soglie tariffarie minime per i servizi prestati alle imprese, limitando così potenzialmente la concorrenza sui prezzi.

<sup>(75)</sup> Articolo 93 ter, comma 1 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

lavoro<sup>(76)</sup> al Sud variava tra il 76 % (Calabria) e l'89 % (Abruzzo) della media nazionale. Nel periodo 2010-2016 la produttività è diminuita mediamente dello 0,5 % l'anno, ossia in misura superiore rispetto al valore nazionale.

**Le regioni meridionali risentono di debolezze strutturali e di un calo nell'afflusso di spesa pubblica.** La competitività delle regioni meridionali resta al di sotto della media nazionale<sup>(77)</sup>. Nel Mezzogiorno la base industriale continua a essere dominata dalle microimprese, dalla minore internazionalizzazione, dalla minore integrazione nella catena del valore e da un più limitato accesso ai finanziamenti (Svimez, 2017 e 2018). Inoltre, dalla crisi economica e finanziaria in poi la spesa pubblica pro capite è sistematicamente inferiore nelle regioni meridionali (Confindustria e SRM, 2018).

Grafico 4.4.4: **Dispersione regionale in Italia per determinate variabili macroeconomiche**



Fonte: Eurostat

**Gli squilibri territoriali sono aumentati dalla crisi ad oggi, ma recentemente sono migliorati gli investimenti privati al Sud.** Gli investimenti,

<sup>(76)</sup> La produttività apparente del lavoro è definita come il valore aggiunto al costo dei fattori diviso per il numero di occupati.

<sup>(77)</sup> *Regional Competitiveness Index 2016*, Commissione europea

che già prima della crisi erano maggiori al Nord, con la crisi sono diminuiti di più al Sud (-32 % contro -20 % al Centro-Nord) (Svimez 2018; Briguglio *et al.*, di prossima pubblicazione). Nel 2015 è iniziata la ripresa degli investimenti privati nel Mezzogiorno e il valore aggiunto generato dal settore manifatturiero meridionale è cresciuto complessivamente di oltre il 12,4 % nel periodo 2015-2017, tendenzialmente in misura più che doppia rispetto al resto del paese (5,4 %). Tuttavia, si prevede un rallentamento della ripresa e i divari in termini sia di consumi che di investimenti rimangono ampi (Svimez, 2018).

**La divergenza tra Nord e Sud per quanto riguarda gli investimenti è particolarmente marcata nell'ambito delle attività immateriali e dell'innovazione.** Il numero di occupati nel comparto dell'alta tecnologia è quasi doppio al Nord (3,7 % contro 2 %) e la spesa per R&S è 1,5 volte maggiore (1,4 % del PIL regionale, rispetto allo 0,9 % del PIL regionale al Sud). Il numero di brevetti pro capite è 10 volte maggiore al Nord rispetto al Sud (106,8 contro 10,1 per milione di abitanti) (Nascia *et al.*, 2018).

**Le debolezze dell'ecosistema dell'innovazione al Sud limitano l'impatto delle misure a sostegno degli investimenti privati.** L'industria manifatturiera meridionale ha beneficiato degli incentivi fiscali previsti dal piano Impresa 4.0. Tuttavia, la maggiore debolezza della situazione pregressa, ad esempio il livello locale di istruzione e innovazione, ne ha limitato l'impatto. Secondo i dati delle autorità italiane, il credito d'imposta per R&S è stato assorbito in prevalenza dalle imprese del Nord (70 % dei costi totali rispetto a solo il 10 % per le imprese meridionali nel 2017), mentre il 54 % delle imprese beneficiarie della legge sulle start-up si trova in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto (UPM, 2018).

**Il Sud è in ritardo nelle infrastrutture di trasporto.** Il Sud arranca soprattutto per quanto riguarda i collegamenti e i servizi di trasporto pubblico verso gli aeroporti TEN-T, l'ultimo miglio di collegamento con i porti TEN-T e i terminal interni per il trasporto merci su rotaia e le norme fondamentali sulle ferrovie regionali. I progetti per la realizzazione di opere ferroviarie essenziali lungo la rete centrale TEN-T (Napoli - Bari e Messina - Catania - Palermo) sono in ritardo e nel 2018 erano ancora in fase di preparazione. Il

Sud è in ritardo anche in termini di trasporto urbano e sostenibile. Sono necessari investimenti mirati, che tuttavia devono essere integrati da una migliore governance dei servizi pubblici.

**Lo sviluppo delle reti a banda larga avanzate nelle zone rurali dell'Italia meridionale è limitato da investimenti e competenze digitali insufficienti.** Secondo le proiezioni, nel 2020 tali zone avranno una copertura di banda larga a 100 Mb/s o più veloce inferiore al resto d'Italia (36 % degli edifici rispetto al 56 %), tra l'altro a causa dei ritardi nei progetti in corso per l'"accesso di nuova generazione". Anche dopo il completamento dei progetti in corso, rimarrà un fabbisogno di investimenti da soddisfare per conseguire gli obiettivi strategici della società dei Gigabit europea per il 2025, in particolare nelle zone rurali. Inoltre, nel 2018 possedeva un abbonamento alla banda larga solo il 68 % delle famiglie del Mezzogiorno, a fronte del 76 % nell'Italia settentrionale, e i tassi di abbonamento alla banda larga ultraveloce sono tra i più bassi d'Europa (8,9 % delle famiglie nel 2018). Le cause di questa situazione sono riconducibili ai costi e, soprattutto, all'insufficienza delle competenze digitali, che devono essere sostenute in parallelo (sezione 4.4.1).

**I progressi in materia di gestione dei rifiuti sono disomogenei, con pochi investimenti efficaci al Sud.** Il Mezzogiorno consegue risultati peggiori del Nord per la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tassi elevati di riciclaggio dei rifiuti sono generalizzati e in crescita al Nord, ma si verificano solo parzialmente al Centro-Sud. Le prestazioni delle regioni meridionali nell'ambito della gestione dei rifiuti devono essere innalzate al livello del Nord, e contemporaneamente deve essere creato un meccanismo strutturale per garantire che tutte le discariche siano adeguatamente controllate.

**Al Sud vengono fatti pochi investimenti efficaci nelle infrastrutture idriche, a fronte di persistenti rischi di scarsità di acqua e di siccità.** La frammentazione del settore, unita al profilo di credito debole degli operatori più piccoli (sezione 4.2), rimane un ostacolo agli investimenti. Nonostante gli sforzi e la nomina di un commissario straordinario, sono stati compiuti solo progressi limitati nella riduzione del numero di agglomerati non conformi alla direttiva sulle acque

reflue urbane<sup>(78)</sup>; ne risentono tuttora oltre 28 milioni di persone, che vivono principalmente nel Mezzogiorno. Dal 2012 al 2018 si è registrato un miglioramento complessivo della conformità di circa il 15 % a livello nazionale, ma nelle regioni meridionali il tasso varia dal 25 % della Puglia al 3 % della Calabria<sup>(79)</sup>.

**È necessario investire in modalità di trasporto più sostenibili per limitare le ricadute negative sull'attività economica.** Nel 2017 i valori limite UE per la qualità dell'aria sono stati superati in zone abitate da circa 25 milioni di persone e che per la maggior parte corrispondono alla Pianura padana e alle grandi città. Questo a causa dell'intenso traffico stradale - oltre l'80 % degli spostamenti viene effettuato con auto privata - e di impianti inefficienti di combustione domestica. Misure efficaci di pianificazione (ad esempio le zone a basse emissioni), i divieti d'urgenza di circolazione per determinati tipi di veicoli e la parità tra i prezzi della benzina e del diesel rappresentano altre modalità di gestione dell'inquinamento atmosferico.

**Sono necessari investimenti nella prevenzione del rischio sismico e idrogeologico onde ridurre la spesa per l'emergenza.** Nel 2016 si sono verificate su tutto il territorio nazionale 31 alluvioni. Secondo i dati raccolti dall'ISPRA, alluvioni (e frane) hanno causato danni per almeno 1,96 miliardi di EUR nel 2016 e 1,31 miliardi di EUR nel 2017. Nel novembre 2018 l'Italia è stata nuovamente colpita da alluvioni e frane, per fronteggiare le quali sono stati messi a disposizione complessivamente 6 milioni di EUR. A seguito di tali eventi, all'Italia è stata concesso per il 2019 un margine di flessibilità di 2,1 miliardi di EUR rispetto alle norme di bilancio dell'UE per garantire la prevenzione dei principali rischi idrogeologici. La serie di terremoti che ha colpito l'Italia nel 2016 ha avuto, considerando i soli danni materiali diretti, un costo di circa 22 miliardi di EUR per le infrastrutture, le imprese e l'edilizia pubblica e residenziale. Il Fondo di solidarietà dell'UE ha erogato 1,2 miliardi di EUR, l'importo più alto mai versato per una domanda. Tuttavia, i controlli della vulnerabilità sono stati effettuati

<sup>(78)</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio.


<sup>(79)</sup> Cifre basate sulle informazioni ricevute nel contesto dei casi 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181.

solo per una scuola su tre, con picchi negativi in regioni ad alta sismicità quali Calabria (2 %), Campania (4 %) e, soprattutto di recente, Sicilia (7 %) (Cittadinanzattiva, 2018).

**La qualità inferiore della governance al Sud limita seriamente la capacità di spesa e di definizione delle politiche di queste regioni.**

Secondo gli indicatori EQI, la qualità istituzionale delle regioni meridionali è sotto la media nazionale e UE (sezione 4.4.4). La qualità istituzionale è strettamente correlata al livello di produttività regionale (grafico 4.4.5). Le debolezze istituzionali delle regioni meridionali, unite ad altri fattori, rimangono ostacoli importanti per l'attuazione efficace delle politiche. Ad esempio, impediscono alle regioni italiane di beneficiare appieno delle strategie di specializzazione intelligente in termini di innovazione e competitività<sup>(80)</sup>. Le debolezze istituzionali si ripercuotono negativamente anche sulla capacità delle regioni meno sviluppate di utilizzare i fondi dell'UE, che sono appunto destinati a ridurre il divario rispetto al resto del paese.

Grafico 4.4.5: **Indice EQI e produttività del lavoro, Italia 2016-2017**



Fonte: Commissione europea

#### 4.4.4. QUALITÀ ISTITUZIONALE\*

##### Pubblica amministrazione

**Gli indicatori della qualità della governance confermano le debolezze della pubblica amministrazione italiana.** Il livello medio delle prestazioni è tra i più bassi dell'UE, con

<sup>(80)</sup> Investimenti incentrati su ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti specifiche priorità.

ripercussioni negative sia sulle imprese che sui cittadini. A questo esito concorrono la complessità delle procedure, la sovrapposizione delle responsabilità e la gestione carente del pubblico impiego (Commissione europea 2017a, 2018b).

**Il contesto imprenditoriale rimane complesso nonostante gli importanti progressi in corso.**

Secondo il *Doing Business Report 2018*, nonostante un miglioramento nel 2017 (quando era salita al 46° posto dal 50° del 2016), i risultati dell'Italia rimangono sotto la media UE, come confermato da diversi indicatori monitorati dalla Commissione<sup>(81)</sup> (Commissione europea 2018b). Questo contribuisce a rallentare ulteriormente gli investimenti delle imprese (grafico 4.4.2). Comunque, da una valutazione preliminare della legge del 2012 sulle start-up emerge un giudizio positivo. Secondo le autorità italiane, nell'aprile 2018 aveva facilitato la nascita di oltre 9 000 start-up innovative e sostenuto l'integrazione delle PMI nell'economia verde. È stata inoltre adottata una serie di altre misure: più di 30 modelli standard semplificati per le autorizzazioni nel periodo 2017-2018 e un processo decisionale più semplice e rapido per le autorizzazioni (*conferenza servizi*). L'impatto di queste misure rimane però limitatissimo. Ulteriori misure (ad esempio la creazione di zone economiche speciali) sono ancora nella fase iniziale di attuazione.

**L'offerta di servizi pubblici digitali rappresenta un'ulteriore sfida.**

La digitalizzazione dei processi e dei servizi potrebbe portare a notevoli risparmi in termini di costi e di tempo, nonché migliorare la qualità dei servizi sia per i cittadini che per le imprese. L'Italia, tuttavia, ha prestazioni inferiori alla media UE: ottiene infatti un punteggio di 47,7 a fronte di 53,87 (grafico 4.4.6). In Italia si prevede che l'attuazione di soluzioni avanzate di *e-Government*, in particolare delle strategie 'digitale per definizione' e 'una tantum'<sup>(82)</sup> genererà

<sup>(81)</sup> Pagamento delle tasse (IT: 238 ore, UE: 171,39); complessità delle procedure amministrative (considerata un problema significativo dall'84 % degli intervistati in Italia e dal 60 % nell'UE); costo di avvio di un'impresa (circa 2 000 EUR in Italia, 311 EUR nell'UE); costo della procedura per risolvere le situazioni di insolvenza (costi del recupero crediti in % del patrimonio dei debitori nel 2018: 22 % in Italia, 10,25 % nell'UE).


<sup>(82)</sup> Strategie 'digitale per definizione': il canale elettronico diventa il canale standard di erogazione dei servizi (gli altri canali costituiscono l'eccezione); strategie 'una tantum': i dati degli utenti vengono chiesti una sola volta e condivisi a tutti i livelli amministrativi.

benefici annuali per circa 1,3 miliardi di EUR (Commissione europea, 2014). Tuttavia, la pianificazione incoerente, le scarse risorse finanziarie e l'insufficiente coordinamento stanno ritardando iniziative fondamentali quali l'anagrafe digitale, il sistema di pagamento online, la razionalizzazione delle banche dati delle amministrazioni pubbliche o ancora l'autenticazione unica basata sull'identificazione elettronica (SPID) conforme all'EIDAS<sup>(83)</sup>. L'elevata età media dei dipendenti pubblici (Commissione europea 2018b) e il basso livello medio di competenze digitali (ISTAT 2017) rallentano ulteriormente il processo. Eppure, quando chiare priorità politiche si combinano a un'applicazione efficace, i risultati sono evidenti, come nel caso del rapido sviluppo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e della fatturazione elettronica.

**L'attuazione della riforma della pubblica amministrazione del 2015 è completata, ma dev'essere resa operativa.** I riscontri preliminari delle autorità italiane indicano che le nuove procedure accelerate (*Conferenza dei Servizi*) e la maggiore trasparenza stanno dando frutti. Tuttavia, poiché la raccolta di informazioni avviene su base volontaria, i risultati potrebbero essere influenzati dall'effetto di autoselezione. Inoltre, gli enti locali necessitano di sostegno per applicare le nuove disposizioni. Al riguardo, l'annunciato disegno di legge "*concretezza*" istituisce un nucleo incaricato di assistere le pubbliche amministrazioni nella realizzazione concreta delle riforme.

<sup>(83)</sup> EIDAS (E)lectronic (I)dentification, (A)uthentication and trust (S)ervices) è lo standard interoperabile UE; SPID è la sigla di Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Grafico 4.4.6: Indicatore di e-Government, 2019



(1) L'indice composito esprime il livello di sviluppo dei servizi di e-Government di un paese esaminando la disponibilità, la facilità d'uso, la riduzione degli oneri, l'utilizzo e l'attuazione di politiche di open data.

Fonte: Commissione europea, Quadro di valutazione digitale 2019.

**Potrebbe essere necessario più tempo per percepire gli effetti della riforma sul pubblico impiego.** I decreti attuativi riguardanti le procedure di assunzione, la programmazione del fabbisogno di competenze, la valutazione delle qualifiche professionali e delle prestazioni sono stati adottati e si stanno rendendo operativi. Tuttavia, la modifica di prassi amministrative di lunga data, in particolare a fronte di uno scarso ricambio generazionale e un elevato numero di persone con contratti a tempo determinato, potrebbe rivelarsi difficoltosa. Il disegno di legge *Concretezza* prevede inoltre di nuovo il turnover completo del pubblico impiego (che consente di sostituire ogni dipendente pubblico che cessa il servizio). Se abbinata alla corretta applicazione delle nuove norme in materia di assunzione (Commissione europea 2018b), questa misura potrebbe avere effetti positivi in termini di età media del pubblico impiego e di livello di competenze (in particolare digitali). Tuttavia, non sono state presentate iniziative legislative di riforma della dirigenza pubblica, fondamentale per l'efficienza della pubblica amministrazione.

**Il rispetto del quadro unico del 2016 per le imprese a partecipazione pubblica e la riforma dei servizi pubblici locali sono fondamentali.** Il nuovo quadro integra e snellisce la precedente

normativa frammentata al fine di gestire meglio e razionalizzare le imprese a partecipazione pubblica (Commissione europea 2016a). Nel complesso, l'insieme degli strumenti di monitoraggio e sanzione appare efficace. Tuttavia, viste le difficoltà dei tentativi di riforma passati, le fasi di attuazione e applicazione potrebbero essere problematiche. Le amministrazioni pubbliche locali dovevano completare entro settembre 2018 la dismissione delle partecipazioni non strategiche individuate nel rispettivo piano 'straordinario' di razionalizzazione. Entro fine 2018 gli enti locali dovevano riesaminare tutte le partecipazioni detenute a fine 2017 e presentare il loro primo piano 'periodico' di razionalizzazione. Le autorità stanno elaborando una relazione di monitoraggio per valutare l'effettiva efficacia del quadro. Da informazioni preliminari risultano alcune criticità riguardanti la capacità delle amministrazioni locali di dismettere effettivamente e tempestivamente le quote non strategiche. Infine, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici locali trarrebbero vantaggio da un'iniziativa di riforma volta ad aumentare la concorrenza, anche favorendo le gare pubbliche aperte rispetto alle attribuzioni interne.

**È in corso l'attuazione del codice degli appalti pubblici, ma i ritardi creano incertezza.** Secondo l'autorità anticorruzione, tra il 2015 e il 2017 si è proceduto all'auspicata crescente centralizzazione e professionalizzazione degli appalti. Tuttavia, la perdurante mancanza di misure attuative fondamentali crea incertezza nell'applicazione e nell'uso efficace del nuovo codice. Questa situazione riguarda in particolare la qualificazione delle stazioni appaltanti e impedisce miglioramenti sostanziali della loro capacità amministrativa e possibilità di utilizzare in modo efficiente gli appalti pubblici. La prolungata inattività della *cabina di regia* del governo si è tradotta nella mancanza di coordinamento nell'attuazione della riforma, il che ha ulteriormente rallentato i progressi e ostacolato l'adozione di un piano più coerente e di più ampia portata per la digitalizzazione delle procedure di gara. Il nuovo governo ha annunciato modifiche del codice senza fornire ulteriori dettagli, aumentando ulteriormente l'incertezza in merito al quadro generale.

**Un'organizzazione amministrativa razionale aumenterebbe l'efficacia della vigilanza del mercato e impedirebbe la concorrenza sleale**

**delle imprese inadempienti.** La responsabilità della vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari è ripartita tra vari ministeri, il che crea frequenti sovrapposizioni (ad esempio nel settore dei giocattoli) e difficoltà a individuare le priorità comuni. Gli enti locali effettuano ispezioni, ma non possono prendere decisioni di esecuzione e la vigilanza del mercato è loro compito principale. Il Ministero dello Sviluppo economico è responsabile del coordinamento, ma il sistema complessivo manca di orientamenti chiari per un coordinamento efficiente e una cooperazione efficace e non prevede contatti diretti tra tutti gli altri soggetti interessati. L'organizzazione complessa si abbina alla scarsità di risorse finanziarie e questo limita considerevolmente il numero di ispezioni e prove.

**I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione registrano un lento miglioramento.** Secondo la Banca d'Italia, a fine 2017 gli arretrati commerciali nel settore pubblico rappresentavano il 3,3 % del PIL, in calo rispetto al 3,8 % del 2016 (sono scesi da 64 miliardi di EUR a 57 miliardi di EUR). Tuttavia, nello stesso periodo i tempi medi di pagamento stimati hanno registrato solo un lieve miglioramento (scendendo da 100 a 95 giorni). Il sistema informatico per le transazioni pubbliche Siope+ in corso di sviluppo dovrebbe anch'esso contribuire a limitare il problema. Tuttavia, la limitazione del ricorso al factoring nei contratti pubblici penalizza soprattutto le PMI. Questo vale in particolare per molte autorità locali, che continuano a pagare con ritardi superiori a 200 giorni e talvolta anche di 340 giorni. Inoltre, nonostante la fiducia dei consumatori nei meccanismi di ricorso sia ora in linea con la media UE, i rivenditori dimostrano la più bassa conoscenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie nell'UE (Commissione europea, 2019b).

#### Giustizia civile

**La scarsa efficienza del sistema giudiziario civile italiano continua a destare preoccupazione.** Nel 2017 il tempo necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in Italia era ancora il più lungo dell'UE in tutti i gradi di giudizio (Commissione europea, 2019e). Tra il 2016 e il 2017 era diminuito del 10 % circa nel secondo e terzo grado di giudizio (scendendo rispettivamente a circa 2,5 e 3,5 anni), ma per il

primo grado era aumentato di circa il 6 % (raggiungendo 1,5 anni), annullando così i guadagni di efficienza del passato. Quest'ultima tendenza rispecchia tra l'altro tassi di smaltimento inferiori (di circa il 6 %) <sup>(84)</sup> nel primo grado di giudizio (Commissione europea, 2019e). La Corte di Cassazione è riuscita, malgrado l'incremento del 2 % delle cause in entrata, a innalzare il suo tasso di smaltimento dal 92 % al 100 %. Tuttavia, l'elevato numero di cause in entrata presso la Corte suprema di Cassazione, combinato ai tassi di smaltimento inferiori della sua sezione tributaria <sup>(85)</sup>, incide negativamente sull'efficienza generale della Corte e solleva preoccupazioni per la qualità del sistema della giustizia tributaria italiana nel primo e secondo grado di giudizio. Nel complesso, le riforme passate stanno aiutando a smaltire l'arretrato di cause civili pendenti – tuttora il più elevato dell'UE (Commissione europea, 2019e) – e stanno iniziando a incidere positivamente sulla durata dei processi nei gradi di giudizio superiori (GRECO, 2018). A fronte di questi modesti guadagni di efficienza, tuttavia, rimane margine per limitare gli abusi del processo e garantire un funzionamento più efficiente dei tribunali al fine di ridurre la durata complessiva dei procedimenti civili (Commissione europea, 2018b). In assenza di tali provvedimenti, le lungaggini dei procedimenti civili in Italia continueranno a ostacolare l'attività imprenditoriale e gli investimenti esteri diretti (Lorenzani e Lucidi, 2014).

**Si attende tuttora una riforma della procedura civile.** Un'importante legge delega intesa a snellire taluni aspetti della procedura civile e assicurare una più efficace deterrenza rispetto ad abusi del contenzioso, presentata in Parlamento nel 2015, non è riuscita a passare entro la fine della legislatura. Il nuovo governo ha tuttavia annunciato un'altra proposta di riforma per estendere l'ambito di applicazione di una

procedura semplificata per i processi civili. Il disegno di legge (non ancora pubblicato) prevede che questa diventi la procedura ordinaria, tranne nei casi più complessi. Estende inoltre la gamma dei casi in cui in primo grado è competente un giudice unico, razionalizza le scadenze vincolanti dell'iter processuale e amplia l'ambito di applicazione della *negoziata assistita* per ridurre il contenzioso. Nel complesso, norme procedurali più semplici fatte rispettare adeguatamente potrebbero contribuire ad accelerare decisamente i processi civili. Tra le altre criticità persistenti del sistema giudiziario civile italiano si annoverano: i) l'utilizzo tuttora limitato e incoerente del filtro di inammissibilità per gli appelli al giudice di secondo grado (nel 2017 è stato dichiarato inammissibile solo l'1,6 % degli appelli (Commissione europea, 2018b), con ampie differenze tra i tribunali); ii) i numerosi posti vacanti per il personale amministrativo (circa 8 000); iii) le grandi differenze che persistono tra i tribunali per quanto riguarda l'efficacia della gestione dei procedimenti, nonostante l'adozione delle migliori pratiche *Strasburgo II*.

#### Lotta contro la corruzione

**Si stanno facendo progressi per migliorare il quadro anticorruzione dell'Italia, ma permangono lacune.** Pur restando basso, il punteggio dell'Italia secondo l'indice "controllo della corruzione" 2018 della Banca mondiale e l'indice "incidenza della corruzione" 2018 del *Global Competitiveness Report* è lievemente migliorato rispetto al 2017. Questo è in parte dovuto ai recenti miglioramenti del sistema anticorruzione, ad esempio il nuovo quadro per la protezione dei *whistleblower* e il rafforzamento del ruolo dell'autorità nazionale anticorruzione nella sua attuazione. Tuttavia, in Italia alcuni reati come l'appropriazione indebita di denaro pubblico sono ancora caratterizzati da pene troppo lievi, che impediscono l'utilizzo di tecniche investigative efficaci (ad esempio le intercettazioni), e da eccezioni a standard internazionali, quali l'impossibilità di confiscare i beni dell'autore del reato. Una nuova legge anticorruzione del gennaio 2019 affronta alcune di queste lacune. Per favorire l'individuazione e la repressione della corruzione, la legge stabilisce per i casi di corruzione pene minime e massime più severe, e quindi termini di prescrizione più lunghi, estende a tali casi tecniche investigative speciali come le *"operazioni sotto*

<sup>(84)</sup> Il tasso di smaltimento, definito come il rapporto tra cause concluse e cause in entrata, è un indicatore utilizzato comunemente per monitorare i flussi giudiziari e valutare la capacità del sistema di gestire l'afflusso di cause.

<sup>(85)</sup> Nel 2017 la sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione ha ricevuto oltre un terzo del totale delle cause in entrata ma ha raggiunto un tasso di smaltimento pari solo all'81 % (Corte di Cassazione, 2018), inferiore alla media del 100 % per tutte le sezioni civili della Corte. Le cause tributarie rappresentano pertanto una percentuale crescente dell'arretrato della Corte: dal 44 % del 2014 sono diventate il 52 % nel 2017 e il 56 % nel terzo trimestre del 2018.

*copertura*" e prevede un regime di clemenza per l'autore del reato che denuncia la corruzione. Viene inoltre rafforzata la deterrenza tramite l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione per gli autori di atti di corruzione, e a decorrere dal 2020 è prevista la sospensione definitiva della prescrizione dopo una sentenza di condanna di primo grado. In Italia manca ancora una disciplina unica delle attività di rappresentanza di interessi per tutti i funzionari eletti e nominati, ma un disegno di legge attualmente in discussione istituisce un registro ufficiale dei rappresentanti di interessi per regolamentare meglio tali attività nei confronti dei membri del Senato <sup>(86)</sup>.

**La scarsa efficienza della giustizia penale ostacola gravemente la possibilità di perseguire i casi di corruzione.** I tempi del processo per le cause penali, pari globalmente a circa 4 anni nel 2017 (Ministero della Giustizia) risultano grossomodo invariati dal 2014 e rimangono tra i più lunghi dell'UE in tutti i gradi di giudizio (CEPEJ, 2018). A livello di appello, in particolare, i lunghi tempi del processo (2,5 anni) sono dovuti principalmente all'elevato numero di cause pendenti da oltre 2 anni (48 % di tutte le cause pendenti nel 2016) e all'aumento del contenzioso osservato dal 2014 anche a causa dei tassi di appello in crescita (si è infatti passati dal 40 % al 45 % nel periodo 2014-2017). Tali elementi continuano a destare preoccupazione. Inoltre, poiché le recenti riforme dell'istituto della prescrizione non si applicano ai processi in corso, nel 2017 il rapporto tra le cause penali prescritte e quelle risolte è aumentato sia in fase istruttoria che in fase processuale, raggiungendo un picco preoccupante del 26 % in sede di appello. Per quanto riguarda specificamente i procedimenti per corruzione, il 5 % è caduto in prescrizione in fase istruttoria e il 15 % in fase processuale, con picchi per l'appropriazione indebita di denaro pubblico (23 %), la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (24 %) e la corruzione attiva (25 %).

**La tanto necessaria riforma del processo penale, ivi incluso il sistema di appello, è ancora in fase di definizione.** Nel 2017 il Consiglio

<sup>(86)</sup> Disegno di legge n. 484 del 14 giugno 2018.

d'Europa <sup>(87)</sup> ha invitato le autorità italiane a procedere a una riforma del sistema di appello e dell'istituto della prescrizione. Sono stati riscontrati alcuni progressi iniziali in questa direzione con effetti positivi sui tempi del processo di primo grado (GRECO, 2018), alla luce della depenalizzazione dei reati minori, di primi passi in direzione di una riforma del sistema di impugnazione e dell'ampliamento delle competenze del giudice di pace. Tuttavia, la riforma organica del processo penale e del sistema di appello, annunciata dal governo, è ancora in fase di discussione da parte di un gruppo di esperti del Ministero della Giustizia. Tra quelle ufficialmente presentate al Ministero <sup>(88)</sup>, potrebbero in particolare disincentivare le tattiche dilatorie e accelerare i processi penali le seguenti proposte: i) riforma del vigente divieto di *reformatio in peius* <sup>(89)</sup> delle sentenze appellate, al fine di consentirla in un maggior numero di casi; ii) possibilità per l'avvocato difensore di ricevere legittimamente le notificazioni al proprio domicilio per conto dell'imputato, il che evita al giudice ricerche infruttuose dell'imputato stesso; iii) ampliamento dei casi in cui non è necessario ripetere l'esame dei testimoni ("*rimozione degli atti*") se cambia il giudice, tranne in ragione di specifiche esigenze.

**L'autorità nazionale anticorruzione ha migliorato il suo ruolo di prevenzione, in particolare nel settore degli appalti pubblici.** L'Autorità ha l'organico quasi interamente coperto (320 posti su 350) e le è stato attribuito un ruolo maggiore nell'attuazione del riformato quadro anticorruzione. Nel febbraio 2018 ha istituito una piattaforma online per la segnalazione delle attività e condotte illecite (ANAC, 2018a). Di conseguenza, nel giugno 2018 è stato registrato un aumento di tali segnalazioni (ANAC, 2018b), principalmente nel settore pubblico e da parte di

<sup>(87)</sup> Il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è l'organo di monitoraggio anticorruzione del Consiglio d'Europa.

<sup>(88)</sup> Ad esempio, la proposta di riforma 3711 del 23 novembre 2018 dell'Associazione nazionale magistrati in materia di processo penale: "*Proposte di riforma dell'Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale*", pag. 23.

<sup>(89)</sup> Ossia della possibilità che, a seguito dell'appello, gli appellanti si trovino in una posizione peggiore di quella in cui si troverebbero se non lo avessero presentato. In Italia, se l'appello è presentato soltanto dall'imputato (in contrapposizione agli appelli presentati dal pubblico ministero), non è consentita la *reformatio in peius* della sentenza di primo grado.



dipendenti pubblici. Nel settembre 2018 l'Autorità ha adottato un regolamento che chiarisce i suoi poteri sanzionatori in caso di mancata tutela degli autori di segnalazioni (ANAC, 2018c). Tuttavia, il nuovo quadro per la protezione dei *whistleblower* ha un impatto limitato sulle imprese del settore privato, che continuano ad aderirvi su base volontaria e subordinatamente alla firma di un protocollo d'intesa. L'Autorità ha inoltre precisato il proprio ruolo di vigilanza (ANAC, 2018d), che nel primo semestre 2018 è sfociato in 102 indagini e 16 procedimenti contro amministrazioni pubbliche per mancata adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (ANAC,

2018e). Per quanto riguarda gli appalti pubblici, nel periodo 2015-2018 l'ANAC ha effettuato 133 controlli preventivi e amministrativi tramite il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza. Inoltre, da quando nel 2017 le sono stati attribuiti nuovi poteri ha emesso 471 pareri non vincolanti di precontenzioso per definire le controversie in materia di appalti prima che siano sottoposte al giudice amministrativo. Infine, un regolamento (ANAC, 2018f) ha chiarito il potere dell'Autorità di presentare ricorso giudiziario in caso di gravi violazioni del codice degli appalti pubblici, ma finora tale potere è stato esercitato raramente.

### Riquadro 4.4.1: Sfide legate agli investimenti e riforme in Italia

#### Sezione 1. Prospettiva macroeconomica

In Italia la ripresa economica dopo la crisi è stata più debole rispetto ai paesi comparabili. Il tasso di investimento è in crescita dal 2015, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in attrezzature, ma rimane sostanzialmente al di sotto della media pre-crisi. La persistente debolezza degli investimenti è per lo più connessa a fattori strutturali. Infine, l'elevato stock di debito delle amministrazioni pubbliche continua a gravare sugli investimenti pubblici.

#### Sezione 2. Valutazione degli ostacoli agli investimenti e delle riforme in corso

Pubblica amministrazione/ Contesto imprenditoriale	Oneri normativi/amministrativi		Settore finanziario/ Fiscaltà	Fiscaltà	CSR	
	Pubblica amministrazione	CSR		Accesso ai finanziamenti	CSR	
	Appalti pubblici/Partenariati pubblico-privato (PPP)			R&S e innovazione	Cooperazione tra università, istituti di ricerca e imprese	
	Sistema giudiziario	CSR			Finanziamento di R&S e innovazione	
	Quadro sull'insolvenza	CSR		Regolamentazione settoriale specifica	Servizi alle imprese/Professioni regolamentate	CSR
	Concorrenza e quadro normativo	CSR			Commercio al dettaglio	
Mercato del lavoro/ Istruzione	Legislazione a tutela dell'occupazione/ Quadro per i contratti di lavoro		Edilizia			
	Retribuzioni e fissazione delle retribuzioni		Economia digitale/Telecomunicazioni			
	Istruzione, competenze, apprendimento permanente		Energia			
			Trasporti			

##### Legenda:

	Non sono stati individuati ostacoli agli investimenti		Alcuni progressi
CSR	Ostacoli agli investimenti oggetto anche di una CSR		Progressi significativi
	Nessun progresso		Piena attuazione
	Progressi limitati		Non ancora valutato

L'Italia presenta una serie di problematiche, tra cui le disparità regionali (sezione 4.4). Le istituzioni pubbliche sono spesso percepite come inefficienti, inefficaci e non sufficientemente a favore delle attività imprenditoriali (sezione 4.4). Inoltre, le imprese risentono di vincoli finanziari e di un elevato carico fiscale sul fattore lavoro (sezioni 4.1 e 4.2); la regolamentazione del mercato dei prodotti e dei servizi e la corrispondenza delle competenze possono essere migliorate per stimolare gli investimenti e la produttività (sezioni 4.3 e 4.4).

#### Specifici ostacoli agli investimenti e azioni prioritarie in corso

1. L'accesso delle imprese ai finanziamenti rimane pesantemente sbilanciato a favore delle banche nelle quali persistono sacche di vulnerabilità (nonostante i recenti provvedimenti delle autorità), mentre i mercati di capitali non sono ancora sufficientemente sviluppati (sezione 4.2). Le PMI e le imprese innovative sono di solito limitate nell'accesso ai prestiti bancari dalla mancanza di garanzie reali e dalla loro sottocapitalizzazione, mentre l'accesso al mercato azionario è generalmente ristretto alle poche imprese di grandi dimensioni. Il piano Impresa 4.0 affronta il problema con una serie di misure (sezione 4.4), tra cui il rafforzamento del venture capital pubblico, il crowdfunding per le PMI e le start-up, l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio e i mini-bond.

2. Il sistema italiano degli appalti pubblici è inefficiente a causa della frammentazione del quadro giuridico (sezione 4.4), del basso livello di capacità amministrativa e della mancanza di coordinamento tra le istituzioni. È stato adottato un codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ma la sua attuazione tuttora incompleta causa incertezza e rallenta gli investimenti.

## ALLEGATO A - TABELLA DI SINTESI

Impegni	Sintesi della valutazione
Raccomandazioni specifiche per paese 2018	
<p><b>Raccomandazione 1:</b> Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale.</p>	<p>L'Italia non ha compiuto <b>nessun progresso</b> nel dare seguito a questa raccomandazione.</p>
<p>Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL.</p>	<p><b>La valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita farà parte della tornata di primavera, quando saranno disponibili i dati definitivi per il 2018.</b></p>
<p>Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati.</p>	<p><b>Nessun progresso</b> Non sono stati compiuti progressi in questi settori poiché: i) le agevolazioni fiscali sono state riviste, ma non semplificate; ii) i valori catastali non sono stati riformati; iii) l'imposizione fiscale sul lavoro non è stata ridotta né è stata spostata su altre basi imponibili; è stata applicata solo una riduzione molto marginale della tassazione del capitale (in particolare per quanto riguarda i lavoratori autonomi mediante l'estensione del cosiddetto "regime forfettario").</p>
<p>Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.</p>	<p><b>Progressi limitati</b> La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per il settore privato a partire dal 2019, conformemente alla legge di bilancio 2018 del dicembre 2017. È stata inoltre introdotta la trasmissione elettronica delle ricevute. Un nuovo condono fiscale potrebbe tuttavia controbilanciare l'impatto positivo di tali misure relative all'adempimento dell'obbligo fiscale; non sono stati adottati provvedimenti per incoraggiare i pagamenti elettronici, ad esempio mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.</p>
<p>Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa</p>	<p><b>Nessun progresso</b> La spesa per le pensioni di vecchiaia è in realtà aumentata con l'introduzione del</p>

sociale.	nuovo regime di prepensionamento.
<p><b>Raccomandazione 2:</b> Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.</p>	<p>L'Italia ha compiuto <b>progressi limitati</b> nel dar seguito a questa raccomandazione.</p>
<p>Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore.</p>	<p><b>Nessun progresso</b> Non sono state introdotte nuove misure per far rispettare e per razionalizzare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle contro l'uso improprio dei ricorsi.</p>
<p>Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione.</p>	<p><b>Alcuni progressi</b> Nel dicembre 2018 il parlamento ha approvato una nuova legge anticorruzione che introduce sanzioni più severe e termini di prescrizione più lunghi per i reati di corruzione. Essa interrompe persino i termini di prescrizione dopo la condanna in primo grado (come richiesto dal GRECO), ma solo a partire dal 2020. Tuttavia, nonostante la recente riforma dell'istituto della prescrizione, il perseguimento penale della corruzione resta inefficace a causa di processi lunghi e della necessità ancora insoddisfatta di una riforma del sistema di appello per evitare l'uso improprio dei ricorsi.</p>
<p>Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.</p>	<p><b>Progressi limitati</b> È in corso l'applicazione del nuovo quadro sulle imprese di proprietà pubblica, anche se con qualche ritardo. La limitata capacità degli enti locali di dismettere di fatto le azioni non strategiche sta ritardando l'attuazione. Non sono state intraprese iniziative in materia di servizi pubblici locali.</p>
<p>Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.</p>	<p><b>Nessun progresso</b> Non si registrano progressi nella riduzione degli ostacoli alla concorrenza.</p>
<p><b>Raccomandazione 3:</b> Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli</p>	<p>L'Italia ha compiuto <b>alcuni progressi</b> nel dare seguito a questa raccomandazione.</p>

<p>istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.</p>	
<p>Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza.</p>	<p><b>Alcuni progressi</b> Il risanamento dei bilanci delle banche, in particolare la cessione dei crediti deteriorati mediante vendite a titolo definitivo e cartolarizzazioni con il regime di garanzia statale (GACS), ha registrato progressi significativi. Nonostante diverse importanti riforme nel settore bancario adottate negli ultimi anni, la riforma del governo societario delle banche popolari si è arenata e quella delle banche di credito cooperativo è stata diluita, mentre la riforma del quadro di insolvenza deve essere ancora completata. Ciò detto, il sistema bancario in ripresa, in particolare le banche di piccole e medie dimensioni, sta ora subendo il contagio dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani, che ha già avuto un impatto negativo sulla posizione patrimoniale delle banche e messo a repentaglio l'accesso a finanziamenti all'ingrosso non garantiti.</p>
<p>Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.</p>	<p><b>Progressi limitati</b> Oltre alle misure del passato (il fondo di garanzia per le PMI, gli strumenti del finanziatore pubblico Cassa Depositi e Prestiti, i minibond, il mercato alternativo di investimenti AIM e i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)) è stato istituito un nuovo fondo per il venture capital e i PIR saranno estesi alle società non quotate. Tuttavia, nell'ambito della legge di bilancio 2019 è stato abolito l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio (ACE), il quale ha contribuito a ridurre l'indebitamento e a promuovere il capitale proprio delle imprese. Sebbene tali misure vadano nella giusta direzione, l'abolizione dell'ACE (che era ampiamente utilizzato dalle società) è un passo indietro rispetto all'obiettivo di aumentare la capitalizzazione delle imprese.</p>
<p><b>Raccomandazione 4:</b> Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia. Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione</p>	<p>L'Italia ha compiuto <b>progressi limitati</b> nel dar seguito a questa raccomandazione.</p>

<p>all'istruzione terziaria professionalizzante.</p> <p>Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso ai servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione.</p>	<p><b>Alcuni progressi</b> Per decreto nel gennaio 2018 sono stati fissati a livello nazionale indicatori di monitoraggio e norme minime per il personale dei servizi pubblici per l'impiego, ma il rafforzamento del coordinamento tra l'agenzia nazionale (ANPAL) e le regioni resta una sfida importante. I servizi pubblici per l'impiego verranno collegati mediante un nuovo sistema informatico nazionale. Sono state inoltre migliorate le informazioni fornite alle persone non registrate, così come la registrazione online delle persone in cerca di lavoro e la creazione di sportelli unici per i disoccupati di lunga durata. Tuttavia le politiche attive del mercato del lavoro sono scarsamente integrate e coordinate con le politiche correlate (ad esempio, la protezione sociale, i servizi sociali, l'apprendimento degli adulti e la formazione professionale). Le principali competenze sono attribuite alle autorità regionali, che nel 2018 hanno ricevuto nuove risorse per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, anche se non è stata ancora avviata l'assunzione di nuovo personale.</p>
<p>Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia.</p>	<p><b>Progressi limitati</b> La partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane una delle più basse dell'UE. Nel 2017 il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) era notevolmente inferiore alla media dell'UE ([52,5 % contro 66,4 %]). Il cuneo fiscale elevato per i secondi percettori di reddito riduce l'incentivo finanziario per le donne a lavorare (l'aliquota fiscale marginale per i secondi percettori di reddito che guadagnano due terzi del salario medio è del [30,5 %] nel 20XX). Inoltre, la mancanza di misure adeguate per conciliare vita professionale e vita privata, come le strutture di assistenza, tende a ostacolare l'occupazione, in particolare per le donne con figli a carico o altri familiari che necessitano di assistenza. La percentuale di bambini di età inferiore ai tre anni che beneficia dei servizi di custodia della prima infanzia è pari al 27,3 %, ben al di sotto della media dell'UE. Tale situazione è aggravata da un sistema inadeguato di congedo parentale.</p>
<p>Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante.</p>	<p><b>Progressi limitati</b> Manca una valutazione completa degli incentivi a favore di ricerca e sviluppo contenuti nel piano Impresa 4.0. Stando alle informazioni preliminari disponibili, gli incentivi fiscali avrebbero avuto un impatto positivo sugli investimenti privati. Tuttavia, gli incentivi - che restano di natura temporanea - sono stati notevolmente ridotti dall'ultima legge finanziaria, la</p>

	<p>quale ha introdotto un nuovo sistema (teoricamente strutturale) di riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti che tuttavia non sembra riguardare anche gli investimenti in ricerca e sviluppo. La nuova legge di bilancio conferma il credito d'imposta per la formazione relativa alle competenze connesse alle tecnologie 4.0 per il 2019 (con uno stanziamento di 250 milioni di EUR, lo stesso importo previsto l'anno precedente), ma manca ancora una strategia globale per le competenze digitali; il finanziamento del piano nazionale per la scuola digitale è ancora insufficiente per conseguire gli obiettivi del piano e i centri di competenza per la strategia Industria 4.0 stanno avendo un avvio lento. Il finanziamento della ricerca pubblica è in fase di stallo (0,50 % del PIL nel 2017, il valore più basso dal 2005). Gli investimenti pubblici nelle infrastrutture restano bassi, anche se il governo intende affrontare la questione della mancanza di competenze in materia di gestione dei progetti nelle pubbliche amministrazioni che limita la capacità di investire. Nonostante le interessanti iniziative in materia di istituti tecnici superiori e lauree professionalizzanti, l'istruzione terziaria professionalizzante riguarda soltanto qualche migliaio di studenti. La legge di bilancio 2019 istituisce due soggetti istituzionali per rafforzare la capacità di investimento delle autorità nazionali e locali (la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e Investitalia). Inoltre, sono stati creati fondi per promuovere tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'Internet delle cose. È in corso l'elaborazione di un contratto tipo per il partenariato pubblico-privato. Sono stati selezionati i PPP per la creazione dei centri di competenza. Infine, la legge di bilancio 2019 prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono giovani laureati o titolari di dottorato di ricerca con contratto a tempo indeterminato (50 milioni di EUR nel 2019 e 20 milioni di EUR nel 2020). Non si registrano progressi nel settore dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'istruzione terziaria professionalizzante.</p>
<p>Europa 2020 (obiettivi nazionali e progressi realizzati)</p>	
<p>Obiettivo in materia di tasso di occupazione stabilito nel programma nazionale di riforma (PNR): 67-</p>	<p>Il tasso di occupazione è salito al 63,3 % nel terzo trimestre del 2018 ed è ancora inferiore rispetto all'obiettivo nazionale e notevolmente al di sotto</p>


69 %.	della media dell'UE (73,2 %).
Obiettivo di R&S stabilito nel PNR: 1,53 % del PIL.	L'Italia non è sulla buona strada per il conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020, poiché l'intensità di ricerca e sviluppo dovrebbe più che raddoppiare il suo attuale tasso di crescita.  Nel 2017 l'intensità di ricerca e sviluppo in Italia era pari all'1,35 % del PIL, composta per il 61 % da investimenti privati (0,83 % del PIL) e il 37 % da investimenti pubblici (0,50 % del PIL).
Obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra: -13 % nel 2020 rispetto al 2005 (nei settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE).	Secondo le proiezioni presentate nel 2017 l'Italia è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2020, con un margine di 8 punti percentuali (vale a dire una riduzione del 21 %).  Secondo i dati preliminari, nel 2017 le emissioni sono state ridotte del 20 % rispetto al 2005. L'obiettivo intermedio di riduzione dell'11 % è stato pertanto superato di 9 punti percentuali.
Obiettivo relativo alle energie rinnovabili per il 2020: 17 %.	Con una quota di energia rinnovabile pari al 18,3 % nel 2017, l'Italia è ben al di sopra della traiettoria verso il raggiungimento del proprio obiettivo in materia di energia rinnovabile per il 2020. Rispetto all'anno scorso, tuttavia, la quota della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è in stallo, ferma al 34 %, mentre la quota delle energie rinnovabili nei trasporti è diminuita del 13 % circa (dal 7,4 % nel 2016 al 6,5 % nel 2017). Solo la quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento è aumentata notevolmente nello stesso periodo (dal 18,9 % al 20,1 %). Sono pertanto necessari ulteriori sforzi in tutti e tre i settori al fine di garantire una crescita costante delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi per il 2020 e il 2030.
Efficienza energetica, obiettivi di consumo di energia per il 2020:  l'obiettivo di consumo di energia dell'Italia per il 2020 è di 158 Mtep espresso in consumo di energia primaria (124 Mtep espresso in consumo di energia finale).	L'obiettivo è stato fissato a un livello tale da consentire l'aumento del consumo dell'energia nei prossimi anni. Dopo la crescita del consumo di energia sia primaria che finale nel periodo 2013-2014, il consumo di energia nel paese è diminuito tra il 2015 e il 2016, anche se il consumo di energia primaria ha registrato nuovamente un leggero aumento, passando da 148,0 Mtep nel 2016 a 148,94 Mtep nel 2017. Il consumo finale di energia è diminuito lievemente da 115,9 Mtep nel 2016 a 115,2 Mtep nel 2017. Alla luce della possibile ripresa economica in Italia e della recente tendenza al rialzo



	del consumo di energia primaria sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per rimanere entro i livelli stabiliti per il conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 2020 e in vista dei nuovi obiettivi per il 2030.
Obiettivo in materia di abbandono prematuro di istruzione e formazione: 16 %  (obiettivo UE: <10 %)	L'Italia ha raggiunto l'obiettivo nazionale nel 2014 (15 %). Il dato relativo al 2017 è 14 %, leggermente superiore rispetto all'anno precedente (13,8 %) e ancora uno dei più elevati dell'UE.
Obiettivo in materia di completamento dell'istruzione terziaria (% della popolazione di 30-34 anni): 26-27 %.  (obiettivo UE: >40 %)	L'obiettivo nazionale è stato raggiunto nel 2016 (26,2 %, con un ulteriore aumento nel 2017 al 26,9 %), ma è ancora uno dei più bassi nell'UE e ben lontano dall'obiettivo dell'UE del 40 % minimo.
Obiettivo di riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, espresso in termini di numero assoluto di persone: -2,2 milioni (anno base 2010: 15,1 milioni).	Con un aumento pari a più di 2 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) rispetto al 2008, l'Italia non ha raggiunto l'obiettivo. Nel 2017 il tasso AROPE è sceso al 28,9 %, in calo rispetto al 30,0 % del 2016, ma resta ben al di sopra dei livelli pre-crisi (25,5 % nel 2008) e della media UE (22 %).

# ALLEGATO B - ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE E RISCHI PER IL BILANCIO

Proiezioni del debito delle amministrazioni pubbliche - scenario di base, scenari alternativi e test di sensibilità													
IT - Proiezioni sul debito, scenario di base													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Rapporto debito lordo/PIL</b>	<b>131,2</b>	<b>131,1</b>	<b>131,0</b>	<b>131,1</b>	<b>131,9</b>	<b>132,8</b>	<b>133,9</b>	<b>134,9</b>	<b>136,2</b>	<b>137,9</b>	<b>140,3</b>	<b>143,2</b>	<b>146,5</b>
Variazioni del rapporto (-1+2+3)	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,7	1,0	1,1	1,0	1,3	1,8	2,3	2,9	3,3
di cui													
<b>(1) Saldo primario (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>
<b>(1.1) Saldo primario strutturale (1.1.1-1.1.2+1.1.3)</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>
(1.1.1) Saldo primario strutturale (prima dei costi legati all'invecchiamento della popolazione)	2,0	1,8	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
(1.1.2) Costi legati all'invecchiamento della popolazione					0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4
(1.1.3) Altro (imposte e redditi da capitale)					0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
<b>(1.2) Componente ciclica</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>(1.3) Misure una tantum e altre misure temporanee</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>(2) Effetto valanga (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
(2.1) Spesa per interessi	3,8	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,6	4,8	5,2	5,5	5,8
(2.2) Effetto della crescita	-2,0	-1,5	-1,5	-1,7	-0,5	-0,4	-0,4	-0,9	-0,8	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5
(2.3) Effetto dell'inflazione	-0,7	-1,6	-1,7	-1,8	-2,1	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7	-2,8	-2,8
<b>(3) Aggiustamento stock/flussi</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Breve termine	Medio termine	S1	Analisi della sostenibilità del debito (in dettaglio)						S2	Lungo termine		
			Scenario di base	Saldo primario strutturale storico	Crescita del PIL inferiore	Tasso di interesse più alto	Shock negativo sul saldo primario strutturale	Proiezioni stocastiche				
BASSO (S0 = 0,4)	ALTO	ALTO (S1 = 9,4)	Categoria di rischio	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO (S2 = 2,9)	ALTO
			Livello del debito (2029)	146,5	136,0	154,7	155,9	153,5				
			Anno di picco del debito	2029	2029	2029	2029	2029				
			Probabilità di debito più alto	51,0%	30,0%							
			Diff. tra percentili						25,3			

**Note:** Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione della Commissione europea sulla sostenibilità di bilancio (Fiscal Sustainability Report - FSR) 2018.

[1] La prima tabella illustra le proiezioni dello scenario di base a politiche di bilancio invariate. Essa mostra la proiezione della dinamica del debito pubblico e la sua scomposizione in saldo primario, effetto valanga e aggiustamento stock/flussi. L'effetto valanga misura l'impatto netto degli effetti di compensazione esercitati dai tassi di interesse, dall'inflazione e dalla crescita del PIL reale (e dai tassi di cambio in alcuni paesi). L'aggiustamento stock/flussi comprende le differenze tra contabilità di cassa e competenza, l'accumulo netto di attività, l'effetto di valutazione e altri effetti residui.

[2] I grafici presentano una serie di test di sensibilità sullo scenario di base e su scenari alternativi, in particolare: lo scenario del saldo primario strutturale storico (nel quale il saldo primario strutturale è fissato al livello della media storica), lo scenario del patto di stabilità e crescita (PSC) (nel quale si ipotizza che la politica di bilancio si evolva in linea con le principali disposizioni del PSC), lo scenario con un tasso di interesse più alto (+1 pp. rispetto allo scenario di base), lo scenario con una crescita del PIL inferiore (-0,5 pp. rispetto allo scenario di base) e uno shock negativo sul saldo primario strutturale (calibrato sulla base della variazione prevista). Sono anche inclusi uno scenario degli effetti avversi combinati e test di sensibilità rafforzati (relativi al tasso di interesse e alla crescita), così come proiezioni stocastiche. Informazioni dettagliate sulla strutturazione di queste proiezioni sono reperibili nell'FSR 2018.

[3] La seconda tabella indica la classificazione del rischio di bilancio complessivo a breve, medio e lungo termine.

a. Per il breve termine la categoria di rischio (basso/alto) si basa sull'indicatore S0. S0 è un indicatore di "individuazione precoce" delle tensioni di bilancio dell'anno successivo, basato su 25 variabili relative al bilancio e alla competitività finanziaria che in passato si sono dimostrate i principali indicatori delle tensioni di bilancio. La soglia critica oltre la quale sono segnalate difficoltà di bilancio è di 0,46.

b. Per il medio termine la categoria di rischio (basso/medio/elevato) si basa sull'uso congiunto dell'indicatore S1 e dei risultati dell'analisi della sostenibilità del debito. L'indicatore S1 misura l'aggiustamento di bilancio (cumulato nei 5 anni successivi al periodo oggetto della previsione e successivamente mantenuto) necessario per portare il rapporto debito/PIL al 60% entro il 2033. I valori critici utilizzati sono 0 e 2,5 punti percentuali di PIL. La classificazione relativa all'analisi della sostenibilità del debito si basa sui risultati di 5 scenari deterministici (lo scenario di base, lo scenario del saldo primario strutturale storico, lo scenario con un tasso di interesse più alto, lo scenario con una crescita del PIL inferiore e lo scenario con uno shock negativo sul saldo primario strutturale) e su proiezioni stocastiche. Sono applicati diversi criteri, quali il livello del debito previsto, l'andamento del debito, il realismo delle ipotesi di bilancio, la probabilità di stabilizzazione del debito e l'entità delle incertezze.

c. Per il lungo termine la categoria di rischio (basso/medio/alto) si basa sull'uso congiunto dell'indicatore S2 e dei risultati dell'analisi della sostenibilità del debito. L'indicatore S2 misura l'aggiustamento di bilancio immediato e permanente necessario per stabilizzare il rapporto debito/PIL su un orizzonte infinito, compreso il costo legato all'invecchiamento della popolazione. I valori critici utilizzati sono 2 e 6 punti percentuali di PIL. I risultati dell'analisi della sostenibilità del debito sono usati per circoscrivere ulteriormente la classificazione del rischio a lungo termine, in particolare nei casi in cui sono individuate vulnerabilità connesse al debito (categoria di rischio medio/alto nella classificazione dell'analisi della sostenibilità del debito).

## ALLEGATO C - TABELLE STANDARD

Tabella C.1 - Indicatori del mercato finanziario

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Attività totali del settore bancario (% del PIL) <sup>(1)</sup>	252,3	248,0	237,2	232,3	215,5	211,9
Percentuale delle attività delle cinque banche principali (% delle attività totali)	39,6	41,0	41,0	43,0	43,4	-
Proprietà estera del settore bancario (% delle attività totali) <sup>(2)</sup>	8,6	8,3	7,8	8,6	8,0	8,3
Indicatori della solidità finanziaria: <sup>(2)</sup>						
- crediti deteriorati (% dei crediti totali)	-	16,5	16,5	15,0	11,2	10,0
- coefficiente di adeguatezza patrimoniale (%)	13,7	14,2	14,8	13,9	16,8	16,0
- rendimento del capitale proprio (ROE) (%) <sup>(3)</sup>	-11,5	-2,8	3,1	-7,7	7,1	7,4
Prestiti bancari al settore privato (variazione in % su base annua) <sup>(1)</sup>	-3,5	-0,8	-0,6	-0,2	-1,6	0,0
Crediti per l'acquisto di un'abitazione (variazione in % su base annua) <sup>(1)</sup>	-1,1	-0,9	0,4	1,7	2,1	1,9
Rapporto prestiti/depositi <sup>(2)</sup>	-	109,2	105,8	101,2	102,1	95,8
Liquidità della Banca centrale in % delle passività <sup>(1)</sup>	-	6,2	5,1	6,5	8,4	7,9
Debito privato (% del PIL)	121,6	119,0	115,1	111,8	110,5	-
Debito esterno lordo (% del PIL) <sup>(2)</sup> - pubblico	43,2	50,3	50,9	47,3	45,6	42,0
- privato	31,2	30,7	29,5	27,2	25,3	26,5
Spread dei tassi di interesse a lungo termine rispetto al Bund (punti base)*	274,7	172,9	121,8	139,8	179,4	216,5
Spread dei credit default swap per i titoli sovrani (5 anni)*	199,7	101,6	92,2	107,8	86,8	87,1

(1) Dati più recenti: terzo trimestre 2018. Essi comprendono non soltanto le banche ma tutte le istituzioni finanziarie monetarie, escluse le banche centrali.

(2) Dati più recenti: secondo trimestre 2018.

(3) I dati trimestrali sono annualizzati.

\* Misurato in punti base.

**Fonte:** Commissione europea (tassi di interesse a lungo termine), Banca mondiale (debito esterno lordo), Eurostat (debito privato) e BCE (tutti gli altri indicatori).

Tabella C.2 - Indicatori principali del quadro di valutazione della situazione sociale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>(6)</sup>
<b>Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro</b>						
Abbandono prematuro di istruzione e formazione (% della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni)	16,8	15,0	14,7	13,8	14,0	:
Divario di genere nei livelli di occupazione (pp)	19,8	19,4	20,0	20,1	19,8	19,9
Disuguaglianza nella distribuzione del reddito, misurata come rapporto tra quintili di reddito (S80/S20)	5,8	5,8	5,8	6,3	5,9	:
Rischio di povertà o di esclusione sociale (%) <sup>(1)</sup> (AROPE)	28,5	28,3	28,7	30,0	28,9	:
Giovani NEET (% della popolazione nella fascia di età 15-24 anni)	22,2	22,1	21,4	19,9	20,1	:
<b>Mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque†</b>						
Tasso di occupazione (20-64 anni)	59,7	59,9	60,5	61,6	62,3	62,9
Tasso di disoccupazione <sup>(2)</sup> (15-74 anni)	12,1	12,7	11,9	11,7	11,2	10,6
Tasso di disoccupazione di lunga durata <sup>(3)</sup> (% della popolazione attiva)	6,9	7,7	6,9	6,7	6,5	6,2
Reddito disponibile lordo delle famiglie in termini reali, pro capite <sup>(4)</sup> (Indice 2008=100)	88,4	88,5	89,6	90,7	91,3	:
Retribuzione netta annua di un lavoratore a tempo pieno celibe senza figli che percepisce la retribuzione media (livello in punti percentuali, media triennale)	20 408	20 597	20 762	21 070	:	:
Retribuzione netta annua di un lavoratore a tempo pieno celibe senza figli che percepisce la retribuzione media (variazione percentuale, in termini reali, media triennale)	-1,3	-0,7	0,1	0,7	:	:
<b>Sostegno pubblico / Protezione sociale e inclusione</b>						
Effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà (pensioni escluse) <sup>(5)</sup>	21,5	21,5	21,7	21,4	19,4	:
Bambini di età inferiore a 3 anni inseriti in strutture formali di cura dell'infanzia	21,0	22,9	27,3	34,4	28,6	:
Necessità di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato	7,0	7,0	7,2	5,5	1,8	:
Persone con competenze digitali complessive di base o superiori (% della popolazione nella fascia di età 16-74 anni)	:	:	43,0	44,0	:	:

(1) Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (AROPE): individui che sono a rischio di povertà (AROP) e/o versano in stato di grave indigenza e/o vivono in una famiglia ad intensità di lavoro nulla o molto bassa.

(2) Le persone disoccupate sono le persone che non erano occupate, ma avevano cercato attivamente lavoro ed erano pronte ad iniziare a lavorare immediatamente o entro due settimane.

(3) I disoccupati di lunga durata sono le persone disoccupate da almeno 12 mesi.

(4) Reddito disponibile lordo delle famiglie, definito in termini non corretti, secondo il progetto di relazione comune sull'occupazione 2019.

(5) Riduzione in percentuale del tasso di rischio di povertà dovuta ai trasferimenti sociali (calcolata raffrontando i tassi di rischio di povertà precedenti e successivi ai trasferimenti sociali; le pensioni non sono considerate trasferimenti sociali ai fini di questo calcolo).

(6) Media dei primi tre trimestri del 2018 per il tasso di occupazione, il tasso di disoccupazione di lunga durata e il divario occupazionale tra i generi. I dati relativi al tasso di disoccupazione sono destagionalizzati (serie annuali; per EE, EL, HU, IT e UK i dati sono basati sui primi tre trimestri del 2018).

**Fonte:** Eurostat.

Tabella C.3 - Indicatori del mercato del lavoro e dell'istruzione

Indicatori del mercato del lavoro	2013	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>(4)</sup>
Tasso di attività (15-64 anni)	63,4	63,9	64,0	64,9	65,4	65,6
Anzianità lavorativa nel posto attuale						
Da 0 a 11 mesi	8,9	9,3	10,0	10,3	10,5	:
Da 12 a 23 mesi	5,9	5,6	6,1	7,0	7,0	:
Da 24 a 59 mesi	13,8	13,3	12,4	12,4	12,6	:
60 mesi o più	71,4	71,8	71,5	70,3	69,8	:
Crescita dell'occupazione* (variazione % rispetto all'anno precedente)	-1,8	0,1	0,7	1,3	1,2	0,6
Tasso di occupazione delle donne (% della popolazione femminile di età 20-64 anni)	49,9	50,3	50,6	51,6	52,5	53,1
Tasso di occupazione degli uomini (% della popolazione maschile di età 20-64 anni)	69,7	69,7	70,6	71,7	72,3	73,0
Tasso di occupazione dei lavoratori anziani* (% della popolazione della fascia di età 55-64 anni)	42,7	46,2	48,2	50,3	52,2	53,7
Occupazione part-time* (% del totale degli occupati di età 15-64 anni)	17,6	18,1	18,3	18,5	18,5	18,3
Occupazione a tempo determinato* (% di occupati di età 15-64 anni con un contratto a tempo determinato)	13,2	13,6	14,1	14,0	15,5	17,1
Partecipanti a politiche attive del mercato del lavoro (per 100 persone che desiderano lavorare)	16,7	15,1	:	:	:	:
Passaggi da un lavoro a tempo determinato a un lavoro a tempo indeterminato (media su 3 anni)	20,1	19,1	19,8	20,1	16,3	:
Tasso di disoccupazione giovanile (% della popolazione attiva di età 15-24 anni)	40,0	42,7	40,3	37,8	34,7	32,2
Divario di genere nel lavoro a tempo parziale (20-64 anni)	24,3	24,4	24,5	24,6	24,3	24,4
Differenziale retributivo di genere <sup>(1)</sup> (non corretto)	7,0	6,1	5,5	5,3	:	:
<b>Indicatori relativi all'istruzione e alla formazione</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tasso di partecipazione degli adulti all'apprendimento (% di persone di età 25-64 anni che partecipano a programmi di istruzione e formazione)	6,2	8,1	7,3	8,3	7,9	:
Scarso rendimento negli studi <sup>(2)</sup>	:	:	23,3	:	:	:
Livello di istruzione terziaria (% delle persone di età 30-34 anni con un titolo di istruzione terziaria)	22,5	23,9	25,3	26,2	26,9	:
Differenziale di rendimento attribuibile alla situazione socioeconomica dello studente <sup>(3)</sup>	:	:	9,6	:	:	:

\* Indicatore non appartenente al quadro.

(1) Differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei lavoratori dipendenti e quella delle lavoratrici dipendenti, espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media dei lavoratori dipendenti uomini. È definita "non corretta", poiché non è corretta in funzione delle caratteristiche individuali (in tal modo fornisce un quadro generale delle disparità di genere in termini di retribuzione). Sono inclusi tutti i dipendenti di imprese con 10 o più dipendenti, senza limitazioni di età e di ore lavorate.

(2) Bassi risultati PISA (OCSE) sulle competenze matematiche tra i quindicenni.

(3) Impatto dello stato socio-economico e culturale sui risultati PISA (OCSE). I valori per il 2012 e il 2015 sono riferiti, rispettivamente, a matematica e scienze.

(4) Media dei primi tre trimestri del 2018. I dati relativi al tasso di disoccupazione giovanile sono destagionalizzati (serie annuali; per EE, EL, HU, IT e UK i dati sono basati sui primi tre trimestri del 2018).

Fonte: Eurostat, OCSE.

Tabella C.4 - Indicatori relativi all'inclusione sociale e alla salute

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa per prestazioni di protezione sociale* (% del PIL)						
<i>Assistenza sanitaria</i>	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	:
<i>Invalidi</i>	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	:
<i>Vecchiaia e superstiti</i>	16,7	17,0	16,8	16,8	16,5	:
<i>Famiglia/Figli</i>	1,2	1,2	1,6	1,7	1,8	:
<i>Disoccupazione</i>	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	:
<i>Alloggio</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	:
<i>Esclusione sociale n.e.c.</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	:
<b>Totale</b>	28,1	28,6	28,8	28,8	28,6	:
<i>di cui: sussidi rapportati ai mezzi</i>	1,6	1,6	2,1	2,2	2,3	:
Spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione (% del PIL, COFOG)						
<i>Protezione sociale</i>	20,5	21,0	21,2	21,3	21,1	:
<i>Salute</i>	7,2	7,2	7,2	7,0	7,0	:
<i>Istruzione</i>	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	:
Spese per l'assistenza sanitaria non rimborsate (% della spesa sanitaria totale)	21,7	21,8	22,1	23,1	23,1	:
Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (% delle persone di età 0-17 anni)*	34,1	32,0	32,1	33,5	33,2	32,1
Percentuale a rischio di povertà <sup>(1)</sup> (% della popolazione totale)	19,5	19,3	19,4	19,9	20,6	20,3
Tasso di lavoratori a rischio di povertà (% delle persone occupate)	11,0	11,0	11,0	11,5	11,7	12,2
Percentuale in stato di grave deprivazione materiale <sup>(2)</sup> (% della popolazione totale)	14,5	12,3	11,6	11,5	12,1	10,1
Percentuale in stato di disagio abitativo <sup>(3)</sup> , per titolo di godimento						
<i>Proprietari con mutuo ipotecario o prestito</i>	8,3	9,1	8,4	9,7	6,5	5,2
<i>Inquilini con canone locativo a prezzo di mercato</i>	16,8	16,2	19,1	18,6	14,8	11,1
Percentuale di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro <sup>(4)</sup> (% delle persone di età 0-59 anni)	10,6	11,3	12,1	11,7	12,8	11,8
Soglie di povertà, espresse nella moneta nazionale a prezzi costanti*	8611	8212	8118	8147	8344	8504
Speranza di vita in buona salute (all'età di 65 anni)						
<i>Donne</i>	7,1	7,1	7,3	7,5	10,1	:
<i>Uomini</i>	7,7	7,7	7,8	7,8	10,4	:
Tasso di sostituzione aggregato per le pensioni <sup>(5)</sup> (all'età di 65 anni)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Dimensione della connettività dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) <sup>(6)</sup>	:	:	35,6	40,2	43,5	53,8
Indice di GINI al lordo di tasse e trasferimenti*	51,0	51,6	51,7	51,3	52,5	51,8
Indice di GINI al netto di tasse e trasferimenti*	32,4	32,8	32,4	32,4	33,1	32,7

\* Indicatore non appartenente al quadro.

(1) Percentuale di individui a rischio di povertà (AROP): percentuale delle persone con un reddito disponibile equivalente inferiore al 60 % del reddito equivalente mediano nazionale.

(2) Percentuale delle persone soggette ad almeno quattro delle seguenti forme di privazione: non potersi permettere di i) pagare l'affitto o le bollette, ii) riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vivono, iii) sostenere spese impreviste, iv) mangiare carne, pesce o un equivalente proteico ogni due giorni, v) andare una settimana in vacanza fuori casa una volta all'anno, vi) avere un'automobile, vii) avere una lavatrice, viii) avere una TV a colori o ix) avere un telefono.

(3) Percentuale della popolazione totale che vive in abitazioni sovraffollate e presenta disagio abitativo.

(4) Persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa: percentuale di persone della fascia di età 0-59 anni che vivono in nuclei familiari in cui gli adulti (esclusi i figli a carico) hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale tempo lavorativo totale nei precedenti 12 mesi.

(5) Rapporto fra il reddito mediano individuale lordo da pensione della fascia di età 65-74 anni e il reddito mediano individuale lordo da lavoro della fascia di età 50-59 anni.

(6) Diffusione della banda larga fissa (33 %), diffusione della banda larga mobile (22 %), velocità (33 %) e accessibilità economica (11 %), dal Quadro di valutazione digitale.

Fonte: Eurostat, OCSE.

Tabella C.5 - Indicatori di risultato e delle politiche relativi ai mercati del prodotto

Indicatori di risultato	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crescita della produttività del lavoro per dipendente <sup>(1)</sup> (t/t-1) in %						
Crescita della produttività del lavoro nel settore industriale	-1,02	0,48	1,43	1,86	1,21	3,01
Crescita della produttività del lavoro nel settore delle costruzioni	-2,26	2,75	-1,76	0,35	0,53	0,73
Crescita della produttività del lavoro nel settore dei servizi al mercato	-2,83	-0,09	0,44	-0,23	-0,88	-0,14
Crescita del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) <sup>(2)</sup> (t/t-1) in %						
Crescita del CLUP nell'industria	1,38	1,85	0,68	1,17	-0,01	-1,10
Crescita del CLUP nel settore delle costruzioni	-0,35	-4,35	0,68	2,74	0,97	0,17
Crescita del CLUP nei servizi al mercato	1,51	0,72	0,24	2,31	2,84	1,50
<b>Contesto imprenditoriale</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tempo necessario per l'esecuzione dei contratti <sup>(3)</sup> (giorni)	1185	1185	1185	1120	1120	1120
Tempo necessario per avviare un'impresa <sup>(3)</sup> (giorni)	7,5	7,5	6,5	6,0	6,0	6,0
Esito delle richieste di prestiti bancari da parte delle PMI <sup>(4)</sup>	1,08	0,95	1,06	0,58	0,51	0,33
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Intensità di R&S	1,27	1,31	1,34	1,34	1,37	1,35
Spesa delle amministrazioni pubbliche per l'istruzione (% del PIL)	4,10	4,10	4,00	4,00	3,90	:
Numero di persone impiegate nel settore dell'istruzione terziaria e/o impiegate nel settore della scienza e della tecnologia (% del totale degli occupati)	33	33	33	34	34	35
Persone con diploma di istruzione terziaria <sup>(5)</sup>	14	14	15	16	16	17
Giovani con diploma di istruzione secondaria superiore <sup>(6)</sup>	78	78	80	80	81	82
Bilancia commerciale dei prodotti di alta tecnologia in % del PIL	-0,61	-0,43	-0,41	-0,56	-0,49	-0,41
<b> Mercati dei prodotti e dei servizi e concorrenza</b>				<b>2003</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>
PMR (Product Market Regulation) dell'OCSE <sup>(7)</sup> , dati complessivi				1,80	1,49	1,26
PMR dell'OCSE <sup>(7)</sup> , settore al dettaglio				3,85	4,06	3,15
PMR dell'OCSE <sup>(7)</sup> , servizi professionali				3,55	3,02	2,10
PMR dell'OCSE <sup>(7)</sup> , industrie di rete <sup>(8)</sup>				2,97	2,45	2,01

(1) Valore aggiunto (a prezzi costanti) diviso per il numero delle persone occupate.

(2) Reddito da lavoro dipendente a prezzi correnti diviso per il valore aggiunto a prezzi costanti.

(3) Le metodologie per questo indicatore (comprese le ipotesi) sono riportate in dettaglio all'indirizzo <http://www.doingbusiness.org/methodology>.

(4) Media della risposta alla domanda Q7B\_a. "[Prestiti bancari]: Se avete richiesto o tentato di negoziare questo tipo di finanziamento negli ultimi sei mesi, qual è stato l'esito?". Le risposte sono state codificate come segue: zero se si è ricevuto l'intero finanziamento richiesto, uno se si è ricevuto un finanziamento pari al 75 % o più dell'importo richiesto, due se si è ricevuto meno del 75 %, tre se la richiesta è stata rifiutata o respinta e "valori mancanti" se la richiesta presentata è ancora in sospeso o l'intervistato non sa cosa rispondere.

(5) Percentuale della popolazione della fascia di età 15-64 anni che ha completato il ciclo di istruzione terziaria.

(6) Percentuale della popolazione della fascia di età 20-24 anni che ha completato almeno il ciclo di istruzione secondaria superiore.

(7) Indice: 0 = non regolamentato; 6 = molto regolamentato. Le metodologie per gli indicatori OCSE della regolamentazione dei mercati dei prodotti sono riportate in dettaglio all'indirizzo

<http://www.oecd.org/competition/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm>

(8) Indicatori OCSE aggregati della regolamentazione in materia di energia, trasporti e comunicazioni (ETCR).

**Fonte:** Commissione europea; "Fare impresa" della Banca mondiale (per gli indicatori dell'esecuzione dei contratti e del tempo necessario per avviare un'impresa); OCSE (per gli indicatori della regolamentazione dei mercati dei prodotti); SAFE (per l'indicatore dell'esito delle richieste di prestiti bancari da parte delle PMI).

Tabella C.6 - Crescita verde

Performance della crescita verde		2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Macroeconomica</b>							
Intensità di energia	kgep / €	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Intensità di carbonio	kg / €	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	-
Intensità in termini di risorse (reciproco della produttività delle risorse)	kg / €	0,36	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32
Intensità di rifiuti	kg / €	0,10	-	0,10	-	0,10	-
Bilancia commerciale del settore energetico	% PIL	-3,8	-3,3	-2,6	-2,0	-1,6	-1,9
Incidenza dell'energia sull'IPCA	%	9,57	10,02	9,11	9,96	9,55	8,98
Differenza tra variazione del prezzo dell'energia e inflazione	%	9,2	0,1	-3,7	-2,8	-4,7	1,4
Costo reale dell'energia per unità di prodotto	% del valore aggiunto	14,7	14,0	12,6	13,1	13,8	-
Rapporto tra imposte ambientali e imposte sul lavoro	coefficiente	0,16	0,16	0,17	0,16	0,17	-
Imposte ambientali	% PIL	3,5	3,5	3,6	3,4	3,5	3,3
<b>Settoriale</b>							
Intensità di energia nell'industria	kgep / €	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Costo reale dell'energia per unità di prodotto nel settore manifatturiero esclusa la raffinazione	% del valore aggiunto	18,2	17,5	16,0	17,3	19,0	-
Percentuale di industrie ad alta intensità energetica nell'economia	% PIL	8,09	7,97	7,88	7,75	7,83	8,01
Prezzi dell'energia elettrica per gli utenti industriali medi	€ / kWh	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
Prezzi del gas per gli utenti industriali medi	€ / kWh	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
R&S pubblica nel settore energetico	% PIL	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
R&S pubblica per la protezione ambientale	% PIL	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani	%	38,4	39,4	41,6	44,3	45,9	47,7
Percentuale di emissioni di gas serra coperte dall'ETS*	%	39,9	37,6	36,6	36,3	36,4	-
Intensità di energia nei trasporti	kgep / €	0,53	0,54	0,56	0,57	0,55	0,52
Intensità di carbonio nei trasporti	kg / €	1,44	1,44	1,53	1,54	1,47	-
<b>Sicurezza dell'approvvigionamento energetico</b>							
Dipendenza dalle importazioni di energia	%	79,1	76,7	75,8	77,0	77,7	77,0
Indice aggregato della concentrazione dei fornitori	HHI	13,8	16,0	13,3	14,9	16,1	-
Diversificazione del mix energetico	HHI	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31

(1) Tutti i macroindicatori di intensità sono espressi come il rapporto tra una quantità fisica e il PIL (prezzi 2010).

Intensità di energia: consumo interno lordo di energia (in kgep) diviso per il PIL (in EUR);

intensità di carbonio: emissioni di gas serra (in equivalente kg CO<sub>2</sub>) divise per il PIL (in EUR);

intensità in termini di risorse: consumo interno di materiali (in kg) diviso per il PIL (in EUR);

intensità di rifiuti: rifiuti (in kg) divisi per il PIL (in EUR).

Bilancia commerciale del settore energetico: il saldo tra esportazioni e importazioni di energia, espresso in % del PIL.

Incidenza dell'energia sull'IPCA: la quota di voci relative all'energia nel paniere dei consumi utilizzato per costruire l'IPCA.

Differenza tra variazione del prezzo dell'energia e inflazione: componente energetica dell'IPCA e totale inflazione IPCA (variazione annua %).

Costo reale dell'energia per unità di prodotto: costi reali dell'energia come % del valore aggiunto totale per l'economia.

Intensità energetica dell'industria: consumo finale di energia nell'industria (in kgep) diviso per il valore aggiunto lordo dell'industria (in EUR 2010).

Costi reali dell'energia per unità di prodotto nell'industria manifatturiera esclusa la raffinazione: costi reali come % del valore aggiunto per i settori manifatturieri.

Quota di industrie ad alta intensità energetica nell'economia: quota del PIL rappresentata dal valore aggiunto lordo delle industrie ad alta intensità di energia.

Prezzi dell'energia elettrica e del gas per gli utenti industriali medi: classe di consumo 500-2 000 MWh e 10 000-100 000 GJ; IVA esclusa.

Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani: rapporto tra i rifiuti urbani riciclati e compostati e i rifiuti urbani totali.

R&S pubblica nel settore energetico o ambientale: spesa pubblica in R&S per queste categorie in % del PIL.

Proporzione delle emissioni di gas serra coperta dal sistema di scambio di quote di emissione UE (esclusa l'aviazione): basata sulle emissioni di gas serra segnalate dagli Stati membri all'Agenzia europea dell'ambiente (escluse le attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura).

Intensità di energia nei trasporti: consumo finale di energia nei trasporti (in kgep) diviso per il valore aggiunto lordo del settore dei trasporti (in EUR 2010).

Intensità di carbonio nei trasporti: emissioni di gas serra nei trasporti divise per il valore aggiunto lordo del settore dei trasporti.

Dipendenza dalle importazioni di energia: importazioni nette di energia divise per il consumo interno lordo di energia compreso il carburante utilizzato nel trasporto marittimo internazionale.

Indice aggregato della concentrazione dei fornitori: riguarda il petrolio, il gas e il carbone. Valori più bassi indicano una maggiore diversificazione e quindi un rischio minore.

Diversificazione del mix energetico: indice Herfindahl per il gas naturale, i prodotti petroliferi totali, l'energia termo-nucleare, da fonti rinnovabili e da combustibili solidi.

\* Commissione europea e Agenzia europea dell'ambiente

**Fonte:** Commissione europea e Agenzia europea dell'ambiente (percentuale di emissioni di gas serra coperte dall'ETS);

Commissione europea (rapporto tra imposte ambientali e imposte sul lavoro e PIL); Eurostat (tutti gli altri indicatori).



## ALLEGATO D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA

Sulla base della proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 del 2 maggio 2018 (COM(2018) 321), il presente allegato D espone le opinioni preliminari dei servizi della Commissione sui settori d'investimento prioritari e sulle condizioni quadro per l'attuazione efficace della politica di coesione 2021-2027. Questi settori d'investimento prioritari sono determinati in base al più ampio contesto dei rallentamenti degli investimenti, delle esigenze di investimento e delle disparità regionali valutati nella relazione. Il presente allegato costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus).

### Obiettivo 1: un'Europa più intelligente - trasformazione industriale intelligente e innovativa

La spesa per la ricerca e l'innovazione in Italia è significativamente al di sotto della media dell'UE e il paese è considerato un innovatore moderato. L'Italia dispone di un margine per promuovere la crescita della produttività **rafforzando le capacità di ricerca e innovazione e la diffusione di tecnologie avanzate**, in linea con le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente. Vengono individuate le necessità di investimento altamente prioritarie <sup>(90)</sup> necessarie per affrontare la sfida sul piano tecnologico, economico e sociale, affrontando nel contempo le forti divergenze regionali, in particolare per:

- accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza con il maggiore potenziale di crescita;
- promuovere gli scambi di conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese, specialmente le piccole e medie imprese innovative, in particolare attraverso partenariati collaborativi e formazioni;
- sostenere servizi innovativi per gli organismi di ricerca e le imprese che cooperano al fine di trasformare nuove idee in imprese innovative sostenibili dal punto di vista commerciale.

Data la mancanza di integrazione delle tecnologie digitali nell'economia e del basso livello di competenze digitali, sono necessari investimenti intesi a **promuovere la digitalizzazione di cittadini, imprese ed amministrazioni pubbliche**, in particolare per:

- aumentare le competenze digitali nelle piccole e medie imprese e l'adozione nelle stesse di soluzioni tecnologiche digitali, compresi il commercio elettronico, i pagamenti elettronici, i servizi di cloud computing, e anche l'Internet delle cose, la cibersecurity e l'intelligenza artificiale;
- migliorare la diffusione dei servizi pubblici digitali sia per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti elettronici, al fine di sostenere l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

<sup>(90)</sup> L'intensità dell'esigenza degli investimenti è classificata in tre categorie in ordine decrescente: investimenti altamente prioritari, investimenti prioritari ed investimenti *tout court*.

Le piccole e medie imprese italiane ottengono risultati inferiori alla media dell'UE in termini di produttività e crescita. Sono pertanto necessari investimenti per **migliorare la crescita e la competitività** delle piccole e medie imprese, in particolare per:

- incentivare strategie che consentano di aumentare la crescita e la produttività attraverso la promozione dell'imprenditorialità, delle competenze manageriali e finanziarie, delle competenze relative alla transizione industriale (ad esempio, efficienza energetica ed economia circolare) e l'integrazione delle catene del valore;
- sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per posizionarsi nelle catene globali del valore, anche attraverso l'adesione a reti di cooperazione e cluster interregionali;
- facilitare l'accesso ai finanziamenti e appianare le disparità regionali mediante l'uso bilanciato di sovvenzioni e strumenti finanziari nelle regioni meno sviluppate e un più ampio ricorso agli strumenti finanziari nelle regioni più sviluppate.

**Obiettivo 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio - transizione verso un'energia pulita ed equa, investimenti verdi e blu, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi**

L'Italia ha ottenuto buoni risultati rispetto agli obiettivi 2020 in materia di clima ed energia. Tuttavia, la dissociazione della crescita economica dal consumo di energia è ancora marginale e i recenti progressi nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica sono modesti. Sono pertanto altamente prioritari investimenti per la **promozione di interventi di efficienza energetica e investimenti prioritari a favore delle energie rinnovabili**, in particolare per:

- promuovere l'efficienza energetica mediante la ristrutturazione degli alloggi sociali e degli edifici pubblici, dando priorità alle ristrutturazioni radicali, alle tecnologie innovative e alle prassi e agli standard più avanzati;
- promuovere le tecnologie rinnovabili innovative e meno mature, in particolare per il riscaldamento e il raffreddamento, negli edifici pubblici, nell'edilizia sociale e nei processi industriali nelle piccole e medie imprese;
- promuovere tecnologie come lo stoccaggio di energia per integrare più energia rinnovabile nel sistema e aumentare la flessibilità e l'ammodernamento della rete, anche accrescendo l'integrazione settoriale in ambito energetico.

A causa della sua conformazione geografica l'Italia è particolarmente vulnerabile alle minacce derivanti dai cambiamenti climatici, dagli eventi idrogeologici e dalle attività sismiche. Sono pertanto altamente prioritari investimenti intesi a **promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi**, in particolare per:

- rafforzare misure di prevenzione e prontezza che aumentino la resilienza idrogeologica in un approccio integrato di bacino e dell'ecosistema, in linea con i piani regionali di gestione del

rischio alluvioni;

- promuovere la resilienza sismica, concentrandosi sugli edifici pubblici, come le scuole e gli ospedali;
- realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema e all'adattamento climatico nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento atmosferico.

La qualità della gestione delle acque e dei rifiuti a livello locale è molto eterogenea tra le varie regioni. Il livello delle infrazioni della normativa UE sulle acque è relativamente elevato nelle regioni meno sviluppate. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, nonostante alcuni miglioramenti, sono necessari maggiori sforzi per rispettare gli obiettivi di riciclaggio per il periodo successivo al 2020, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Sono pertanto necessari investimenti per **promuovere una gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti e l'economia circolare**, in particolare per:

- affrontare il problema dell'accesso all'acqua, del suo riutilizzo e trattamento, dell'acqua potabile e delle perdite di acqua nelle regioni meno sviluppate;
- sostenere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti con infrastrutture adeguate, mirando alle azioni più in alto nella gerarchia dei rifiuti, come i sistemi di raccolta differenziata, nelle regioni meno sviluppate;
- sostenere le piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di economia circolare e di altre soluzioni in materia di economia verde.

### **Obiettivo 3: un'Europa più connessa - Mobilità, informazione regionale e connettività delle tecnologie della comunicazione**

Per quanto riguarda la connettività ultraveloce a Internet (almeno 100 Mbit/s) l'Italia è ancora in ritardo rispetto alla media dell'UE. Al fine di migliorare la **connettività digitale** sono pertanto altamente prioritari investimenti per:

- realizzare reti a banda larga ad altissima capacità, a partire dalla realizzazione di reti infrastrutturali per l'accesso a Internet ultraveloce (almeno 100 Mbit/s) nelle aree bianche, anche con l'obiettivo di colmare il divario in tema di copertura della banda larga tra zone urbane e zone rurali.

Il sistema dei trasporti italiano dipende fortemente dal trasporto su strada. Il settore potrebbe contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Inoltre, la sezione italiana del corridoio scandinavo-mediterraneo, ammissibile ai finanziamenti del FESR nelle regioni meno sviluppate, è ancora incompleta. Al fine di sviluppare una **rete transeuropea di trasporto sostenibile, resiliente al clima, intelligente, sicura e intermodale** sono necessari investimenti nei seguenti settori:

- completamento della rete transeuropea di trasporto ferroviario, anche allineando le sezioni nazionali della rete agli standard UE (incluso il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS, l'interoperabilità e l'accessibilità per gli utenti a mobilità ridotta);

- multimodalità: i) collegamenti ferrovia-mare ai principali porti della rete transeuropea per il trasporto merci; ii) collegamenti ferroviari/di trasporto pubblico agli aeroporti della rete transeuropea di trasporto passeggeri.

Per quanto riguarda le ferrovie regionali, che collegano le aree interne con i centri urbani e i nodi della rete transeuropea di trasporto, esiste un persistente divario infrastrutturale tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, in termini di elettrificazione, doppio binario, sistemi di gestione del traffico e stazioni intermodali. Al fine di sviluppare una **mobilità regionale sostenibile, resiliente al clima, intelligente e intermodale** sono necessari investimenti nei seguenti settori:

- elettrificazione delle ferrovie regionali;
- miglioramento dei sistemi di gestione del traffico, eliminazione dei passaggi a livello non automatizzati e non controllati e miglioramento dell'accesso al trasporto ferroviario per le persone a mobilità ridotta;
- migliore accessibilità e migliore accesso ai centri urbani e alla rete di reti transeuropee di trasporto attraverso piattaforme intermodali (biciclette, car sharing, ecc.) nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie regionali.

L'efficienza e la qualità del trasporto pubblico locale sono generalmente inferiori nelle regioni meno sviluppate, mentre alcuni centri urbani dell'Italia centro-settentrionale sono esposti alla congestione del traffico. Al fine di promuovere le azioni incluse nei piani di **mobilità urbana sostenibile** e consentire il passaggio dall'automobile privata a forme di mobilità più pulite, sono altamente prioritari investimenti al fine di:

- sostenere le piattaforme intermodali e promuovere forme di mobilità attiva e innovativa (come le biciclette);
- sostenere infrastrutture di trasporto pulite (ad esempio metropolitana, tram, metropolitana leggera);
- promuovere l'ampliamento dell'infrastruttura per la mobilità elettrica;
- promuovere soluzioni di trasporto intelligenti per migliorare l'uso delle infrastrutture e la qualità dei servizi.

#### **Obiettivo 4: un'Europa più sociale - attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali**

L'Italia si trova ad affrontare importanti sfide del **mercato del lavoro**, in particolare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei giovani, con un ampio divario territoriale. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **per migliorare l'accesso all'occupazione, modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, tenendo conto delle disparità regionali, in particolare per:

- migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in particolare per le donne, i giovani, i cittadini di

paesi terzi, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive;

- migliorare la capacità delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro e rafforzare la cooperazione con i datori di lavoro e gli istituti di istruzione e tra fornitori di servizi;
- promuovere politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, segnatamente l'accesso a servizi di assistenza a prezzi accessibili, un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura e il sostegno a modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo (ad esempio, dei migranti nel settore agricolo).

Il **sistema di istruzione e formazione** è caratterizzato da ampie differenze regionali in termini di risultati dell'apprendimento e di infrastrutture e attrezzature scolastiche. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **al fine di migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione e al fine di promuovere l'apprendimento permanente**, in particolare per:

- contrastare l'abbandono scolastico e migliorare le competenze di base, con particolare attenzione alle zone con i tassi di abbandono più elevati;
- ampliare l'accesso all'istruzione terziaria, in particolare per gli studenti provenienti da contesti socioeconomici modesti, anche aumentando l'offerta di alloggi per gli studenti e ampliando il settore terziario non accademico per innalzare il livello di istruzione terziaria;
- garantire la qualità, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia dei percorsi di istruzione e formazione e la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e i gruppi svantaggiati, al fine di sostenere l'acquisizione delle competenze fondamentali, comprese le competenze digitali;
- modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche rafforzando l'apprendimento basato sul lavoro;
- garantire l'apprendimento permanente, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale per tutti, compresi gli adulti scarsamente qualificati, tenendo conto delle competenze digitali e di altre specifiche esigenze settoriali (ad esempio, la trasformazione industriale verde), mediante il riconoscimento dell'apprendimento precedente e una migliore capacità di anticipare i nuovi fabbisogni di competenze;
- migliorare le attrezzature e le infrastrutture per l'istruzione a tutti i livelli, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

La percentuale di persone **a rischio di povertà e di esclusione sociale** e le disparità di reddito restano tra le più elevate dell'UE. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **al fine di potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale, migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo**

**termine per ridurre le disuguaglianze in materia di salute**, in particolare al fine di:

- promuovere misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i minori e i lavoratori poveri;
- rafforzare i servizi sociali di elevata qualità, accessibili e a prezzi contenuti e le relative infrastrutture, compresi l'alloggio, l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, tenendo conto delle disparità regionali e del divario tra aree rurali e aree urbane, anche nell'accesso a tecnologie innovative e a nuovi modelli di assistenza;
- migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di protezione sociale nonché la possibilità di una vita indipendente per tutti, comprese le persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di servizi a livello di comunità e l'integrazione dei servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo termine;
- garantire la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori che operano nella sanità, nell'assistenza a lungo termine e nei servizi sociali;
- promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, garantendone nel contempo la protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, e delle comunità emarginate, anche attraverso le infrastrutture abitative;
- affrontare la deprivazione materiale fornendo aiuti alimentari e assistenza materiale di base ai più indigenti.

**Obiettivo 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali**

L'Italia ha un'ampia diversità geografica di "territori" (urbani, metropolitani, rurali, ma anche costieri, insulari, di montagna) con un elevato grado di complessità, potenziale e sfide. Le strategie territoriali devono essere attuate in sinergia con gli altri obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone più colpite dalla povertà. Sono pertanto necessari investimenti a livello territoriale, in termini di aree funzionali:

- le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà, causate anche dall'effetto "agglomerazione" e dalle tendenze demografiche;
- le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione per migliorare il loro potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;
- le zone interne che si trovano ad affrontare le sfide demografiche e la povertà devono migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.

Nel contesto delle strategie territoriali sono anche necessari investimenti per promuovere il patrimonio culturale e dare sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, con particolare attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro radicati nel territorio,

anche attraverso la cooperazione territoriale.

#### **Fattori per un'attuazione efficace della politica di coesione**

L'Italia è dotata di scarsa capacità amministrativa nella gestione dei fondi strutturali e d'investimento europei, che si riflette in un tasso di assorbimento di tali fondi inferiore alla media in alcune regioni e per alcuni programmi nazionali. Per migliorare l'amministrazione e l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei, è necessario:

- garantire la corretta attuazione dei piani di rafforzamento amministrativo basati sull'esperienza del periodo 2014-20;
- rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
- rafforzare la capacità delle parti sociali e la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi politici;
- aumentare la capacità amministrativa dei beneficiari di preparare e attuare progetti, in particolare a livello locale;
- migliorare l'elaborazione dei progetti infrastrutturali principali in termini sia di qualità che di tempistica, in particolare i progetti ferroviari della rete nazionale nelle regioni meno sviluppate;
- tenere conto degli insegnamenti tratti in Piemonte durante l'attuazione del progetto pilota della Commissione sulla transizione industriale, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle nuove tecnologie, la decarbonizzazione e la promozione della crescita inclusiva;
- rafforzare le misure volte a prevenire e a combattere i conflitti di interessi, la frode e la corruzione;
- migliorare la performance degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il numero di stazioni appaltanti, la loro capacità professionale, la loro capacità di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità e all'innovazione nelle procedure d'appalto, le aggiudicazioni uniche, la semplificazione delle procedure, la velocità delle decisioni, le piccole e medie imprese contraenti, e la capacità delle autorità di effettuare verifiche efficaci;
- ricorrere in modo più ampio agli strumenti finanziari e contribuire maggiormente a un comparto per l'Italia nell'ambito di InvestEU per tutte le attività che generano entrate e riducono i costi.

## RIFERIMENTI

[Commissione europea (2018a), *Labour market and wage developments*, riesame annuale.]

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e Consiglio dei regolatori europei dell'energia (ACER/CEER) (2018), *Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2017 – Electricity and Gas Retail Markets Volume*.

Almalaurea (2018), XX Indagine Condizione occupazionale dei Laureati, Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Bologna.

ANAC (2018a), *Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing: On line l'applicazione informatica*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), febbraio 2018.

ANAC (2018b), *Terzo rapporto annuale sul whistleblowing «in pillole»*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), giugno 2018.

ANAC (2018c), *Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 30 ottobre 2018.

ANAC (2018d), *Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC nell'anno 2018*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2018.

ANAC (2018e), *Dati relativi alle istruttorie in materia di vigilanza ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i.* (disponibile al seguente indirizzo: [www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureSanzionatorie/DatiProcedimenti/2018/I%20C3%82%20B0%20SEMESTRE\\_DATI\\_VIGILANZA\\_2.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureSanzionatorie/DatiProcedimenti/2018/I%20C3%82%20B0%20SEMESTRE_DATI_VIGILANZA_2.pdf)), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

ANAC (2018f), *Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 13 giugno 2018.

Angelini (2018), *Do high levels of NPLs impair banks' credit allocation?*, Banca d'Italia, Notes on Financial Stability and Supervision, n. 12.

Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)(2018), *Rapporto Svimez – L'economia e la società del Mezzogiorno*, Il Mulino.

Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)(2017), *Rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno*, Il Mulino.

Balduzzi, P., E. Brancati e F. Schiantarelli (2018), "Financial markets, banks' cost of funding, and firms' decisions: Lessons from two crises", *Journal of Financial Intermediation* 36 (ottobre), pagg. 1-15.

Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (2018), *BIS Quarterly Review - International banking and financial market developments*, dicembre 2018.

Banca d'Italia (2018a), *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2*, 23 novembre 2018.



Banca europea per gli investimenti (2018), *BEI Investment Survey - Italy Overview*, [http://www.eib.org/attachments/efs/eibis\\_2018\\_italy\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2018_italy_en.pdf)

Banca mondiale (2018), *Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs*, Gruppo della Banca Mondiale.

Barbku B., Pelin Berkmen S., Lukyantsau P., Saksonovs S., Schoelermann H. (2015), *Investment in the Euro Area: Why Has It Been Weak?*, FMI Working Paper WP/15/32.

Blanchard, O. e J. Zettelmeyer (2018), *The Italian Budget: A Case of Contractionary Fiscal Expansion?*, Blog "PIIE Real Time Economic Issues Watch", ottobre 2018, <https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/italian-budget-case-contractionary-fiscal-expansion>

Bocola, L. (2016), "The pass-through of sovereign risk", *Journal of Political Economy*, 124(4), pagg. 879-926.

Boeri, T., A. Ichino, E. Moretti e J. Posch (2018), *Wage Rigidity and Spatial Misallocation: Evidence from Italy and Germany*, mimeo, Università Bocconi, [http://www.andreaichino.it/research\\_progress/nominal\\_eq\\_wage.pdf](http://www.andreaichino.it/research_progress/nominal_eq_wage.pdf).

Boeri, T., P. Garibaldi e E.R. Moen (2016), *A Clash of Generations? Increase in Retirement Age and Labor Demand for Youth*, *CEPR Discussion Paper* n. DP11422 (agosto 2016).

Boeri, T., P. Garibaldi e E.R. Moen (2017), *Closing the Retirement Door and the Lump of Labor*,

Bofondi, M., L. Carpinelli e E. Sette (2018), "Credit Supply During a Sovereign Debt Crisis", *Journal of the European Economic Association*, 16:3 (giugno 2018), pagg. 696-729.

CASE - Center for Social and Economic Research (2018), *Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report*.

Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali (2018), *Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2016*, rapporto n. 5, 2018.

CEPEJ (2018), *Annual CEPEJ Report "European judicial systems – Efficiency and quality of justice"*, commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), edizione 2018.

Cittadinanzattiva (2018), *XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole*.

Commissione europea (2014), *Study on eGovernment and the Reduction of administrative burden*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

Commissione europea (2016a), *Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2016) 81 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2017a), *Relazione per paese relativa all'Italia 2017 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2017) 77 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2018b), *Relazione per paese relativa all'Italia 2018 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2018) 210 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2018c), *The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU – Country profiles*, Volume 2, pagg. 111-121.

Commissione europea (2018d), *Progetto di relazione comune sull'occupazione 2019*, COM(2018) 761 final, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0761&qid=1549621540297&from=EN>

Commissione europea (2018e), "Debt Sustainability Monitor 2017", *European Economy Institutional Paper* n. 71/2018.

Commissione europea (2018f), *SME Performance Review, Small Business Act Review*, scheda informativa relativa all'Italia 2018.

Commissione europea (2019a), previsioni intermedie d'inverno.

Commissione europea (2019b), *Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori*, disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards\\_en](https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_en)

Commissione europea (2019c), "Fiscal Sustainability Report 2018", *European Economy Institutional Paper* n. 94/2019.

Commissione europea (2019d), *Quadro di valutazione digitale*, disponibile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard>

Commissione europea (2019e), *Quadro di valutazione della giustizia nell'UE 2019*, di prossima pubblicazione.

Confindustria (2017), *Reti d'Impresa - Gli effetti del contratto di Rete sulla performance delle imprese*, Centro Studi Confindustria e ISTAT.

Confindustria (2018), *Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica*, Centro Studi Confindustria.

Confindustria (2018b), *Imprese e politica insieme per l'industria 4.0*, Centro Studi Confindustria.

Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (2018), *Check-up Mezzogiorno*.

Coutinho, L., Turrini, A., Zeugner, S. (2018), *Methodologies for the Assessment of Current Account Benchmarks*, Commissione europea, documento di discussione 86/settembre 2018.

D. Briguglio, V. Maestri, L. Dimitriadis (prossima pubblicazione), *Investment in Italy*, documento di discussione ECFIN.

Eurobarometro (2018), *Investment in EU Member States*, inchiesta condotta da Kantar Public per conto di TNS Political & Social su richiesta della direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN).

Görg, H., C. Hornok, C. Montagna e G.E. Onwordi (2018), *Employment to Output Elasticities & Reforms towards Flexicurity: Evidence from OECD Countries - Kiel Working Paper n. 2117*, Kiel Institute for the World Economy, novembre 2018.

GRECO (2018), *Fourth evaluation round - Compliance Report GrecoRC4(2018)13 on Italy "Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors"*, gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, 13 dicembre 2018.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (2016), Osservatori Statistici, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10083>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2017), *Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale - anno 2015*, Report Statistiche, 3 gennaio 2017.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018a), *Il mercato del lavoro - Una lettura integrata*, III trimestre 2018.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018b), *Rapporto sulla competitività dei settori produttivi*.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018c), *Start-up survey 2016. La prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia*, ISTAT e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Roma.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (2018), *Rapporto prove INVALSI 2018*, INVALSI.

Jensen, J. e F. Wöhlbier (2012), *Improving tax governance in EU Member States: Criteria for successful policies*, European Economy, Occasional Papers 114.

Lorenzani, D. e F. Lucidi, (2014) *The Economic Impact of Civil Justice Reforms*, European Economy, Economic Papers 530.

Luitel, H.S. e R.S. Sobel (2007), "The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties", *Public Budgeting and Finance*, autunno 2007, Volume 27, n. 3, pagg. 29-30.

M. Bugamelli, F. Lotti (eds), M. Amici, E. Ciapanna, F. Colonna, F. D'Amuri, S. Giacomelli, A. Linarello, F. Maranesi, G. Palumbo, F. Scoccianti, E. Sette (2018), *Productivity growth in Italy: a tale of slow-motion change*, Occasional paper n. 422, gennaio 2018, Banca d'Italia.

M. Del Gatto, F. Hassan, G. I. P. Ottaviano, F. Schivardi (prossima pubblicazione), *Study on corporate profits in Italy*, documento di discussione ECFIN.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (2018), *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - anno 2018*, Allegato alla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (2015), *Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga*.

- Nascia L., Pianta M., La Placa G. (2018) *RIO Country Report 2017: Italy*, JRC Science for policy report.
- OCSE (2014), *TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2016), *International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2017a), Service Trade Restrictiveness Index, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm>
- OCSE (2017b), *Economic Surveys ITALY*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2018), *R&D Tax incentives Indicators*, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm>
- Osservatorio Placido Rizzotto (2018), Rapporto biennale su agromafie e caporalato.
- Ramey, V.A. e S. Zubaity (2018), "Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from US Historical Data", *Journal of Political Economy* 126, n. 2 (aprile 2018), pagg. 850-901.
- S. Costa, et al. (prossima pubblicazione), "Industria, servizi e politiche per la crescita" in *Produttività, crescita e inclusione sociale: un'agenda per l'Italia*, Arel-il Mulino.
- Schipper, U. (2017), "Transaction and valuation effects on Germany's international investment position (IIP) – new statistical approaches and IIP trends", *IFC Bulletin* n. 42, pagg. 99-104.
- Sestito, P. (2017), "Riforma della contrattazione: tra rischi di deflazione e gap di competitività", in Dell'Aringa, Lucifora, Treu (eds), *Salari, produttività e disuguaglianze*, Bologna, Il Mulino, pagg. 381-400.
- UPM - Università Politecnica delle Marche (2018), *Riforme strutturali in Italia, 2014-2017*, 27 luglio 2018.
- World Travel & Tourism Council (2018), *Travel and Tourism – Economic impact 2018 - World*, WTTC.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

## **Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027**

### **ACCORDO DI PARTENARIATO**

**17 gennaio 2022**



## Sommario

1. Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF.....	1
2. Scelte di policy, coordinamento e complementarità.....	12
2.1 Sintesi delle scelte di policy e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato.....	12
Obiettivo strategico di Policy 1 – Un’Europa più intelligente.....	14
Ricerca e innovazione (Obiettivo specifico 1.I).....	14
Digitalizzazione (Obiettivo specifico 1.II).....	15
Crescita e competitività delle PMI (Obiettivo specifico 1.III).....	16
Competenze per la transizione industriale (Obiettivo specifico 1.IV).....	17
Rafforzare la connettività digitale (Obiettivo specifico 1.V).....	17
Obiettivo strategico di Policy 2 – Un’Europa più verde.....	18
Energia (Obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III).....	18
Clima e rischi (obiettivo specifico 2.IV).....	19
Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare (obiettivi specifici 2.V e 2.VI) .....	20
Biodiversità e inquinamento (obiettivo specifico 2.VII) .....	20
Mobilità urbana sostenibile (Obiettivo Specifico 2.VIII) .....	21
Obiettivo strategico di Policy 3 – Un’Europa più connessa .....	21
Reti TEN-T (Obiettivo Specifico 3.I) .....	22
Mobilità di area vasta (Obiettivo Specifico 3.II) .....	22
Obiettivo strategico di Policy 4 – Un’Europa più sociale e inclusiva .....	23
Occupazione (Obiettivi specifici FSE Plus 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I) .....	23
Istruzione, formazione e competenze (Obiettivi specifici FSE Plus 4.e, 4.f ,4.g e FESR 4.II) .	24
Inclusione e protezione sociale (Obiettivi specifici FSE Plus 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l, 4.m e FESR 4.III, 4.IV e 4.V) .....	25
Cultura e turismo (Obiettivo specifico FESR 4.VI).....	27
Obiettivo strategico di Policy 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini .....	28
Mitigazione degli impatti della transizione verso un'economia climaticamente neutra .....	32
2.2 Coordinamento, delimitazione e complementarità tra i Fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali .....	32
2.3 Complementarità e sinergie tra i fondi oggetto dell’Accordo di Partenariato, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il Fondo per la Sicurezza Interna, lo Strumento di sostegno per la gestione delle frontiere e i visti e altri strumenti dell’Unione.....	39
3. Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione .....	45
4. Trasferimenti .....	45
4.1 Trasferimento tra categorie di regioni .....	45
4.2 Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta .....	45
4.3 Trasferimenti tra FESR, FSE Plus e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi .....	46

4.4 Trasferimento delle risorse del FESR e del FSE Plus come sostegno complementare al Fondo per una transizione giusta e giustificazione .....	47
4.5 Trasferimenti dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita .....	47
5. Forma del contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica .....	47
6. Concentrazione tematica .....	47
7. Dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato per obiettivo strategico, obiettivo specifico JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale.....	51
8. Elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni .....	52
9. Sintesi delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa dell'attuazione dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato .....	61
10. Approccio integrato per far fronte alle sfide demografiche e/o ai bisogni specifici delle regioni e delle aree .....	64
11. Sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV del CPR.....	66
12. Obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima .....	82



## 1. Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF

Tabella 1: Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
<b>OP1</b>	PR PN Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale (solo MS)	FESR FESR	<p>La strategia e le risorse mobilitate nell'ambito dell'Obiettivo strategico di policy 1 (OP1) vogliono incidere in positivo sulle più importanti determinanti della competitività dei sistemi produttivi italiani - la propensione alla ricerca industriale, la digitalizzazione, le competenze - e, per effetto di questi fattori, su produttività e capacità di innovare delle imprese.</p> <p>La spesa complessiva in R&amp;S intra-muros (imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università) nel 2018 incideva sul Pil per l'1,43%: un dato che, seppure in crescita lungo il decennio precedente, colloca l'Italia lontano dall'obiettivo del 3% che l'Europa si era data per il 2020. Il ritardo è particolarmente grave nelle regioni dell'area Mezzogiorno che in media presentano ancora valori di tale indicatore inferiori all'1%. Arretrati risultano essere i livelli della digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione: nell'ambito dell'indagine DESI (2020) l'Italia si colloca in una delle ultime cinque posizioni della graduatoria europea per gli ambiti "capitale umano", "uso dei servizi internet" e "utilizzo di strumenti digitali da parte delle imprese". Quanto alla struttura produttiva, la ridotta dimensione e l'eccessiva dipendenza dal credito bancario connotano le imprese soprattutto delle regioni meno sviluppate. Sul fronte del capitale umano, la quota degli occupati nel comparto dell'alta tecnologia e il numero di ricercatori impiegati nelle imprese presentano valori medi nazionali al di sotto di quelli UE, e particolarmente bassi nelle regioni del Mezzogiorno. Tali regioni sono anche interessate da un intenso fenomeno di impoverimento della qualità del capitale umano determinato dalla migrazione di giovani laureati.</p> <p>Gli investimenti promossi dalla politica di coesione,</p>
	PN CULTURA (solo MS)	FESR	
	PN METRO plus e città medie Sud	FESR	
	PN Sicurezza per la legalità (solo MS)	FESR	

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>una volta superata la fase più acuta della crisi legata alla pandemia, sosterranno, in coerenza con le Strategie di Specializzazione intelligente, una ripresa economica fondata su basi nuove, più sostenibili ed orientate all'innovazione, più resilienti agli shock esterni, e intensive di conoscenza.</p> <p>Per sostenere i sistemi imprenditoriali italiani nel processo di innovazione e di transizione industriale e per consentire ad imprese e cittadini di cogliere pienamente i vantaggi della digitalizzazione occorre attivare simultaneamente molteplici linee di intervento, la cui responsabilità sarà articolata e distribuita fra i diversi livelli di governo in funzione dell'assetto istituzionale proprio dell'ordinamento italiano. Proseguirà con focalizzazione sulle regioni meno sviluppate un intervento nazionale di prevenzione e tutela per utilizzare le opportunità di tecnologie avanzate e servizi digitali a beneficio del contrasto a attività illecite e della sicurezza delle attività economiche, della vita civile e dell'ambiente naturale.</p> <p>Essendo la capacità innovativa delle imprese fortemente legata al contesto sociale, culturale e alla disponibilità di infrastrutture sociali e immateriali, una parte significativa delle politiche sarà implementata a livello regionale, dove la conoscenza del territorio è più diretta, e più elevata è la possibilità di adattare gli interventi alle potenzialità di sviluppo tecnologico e imprenditoriale. Forme qualificanti di intervento di promozione della capacità di ricerca, innovazione, capacitazione e imprenditorialità verranno condotte anche dai presidi nazionali, laddove sussistono le seguenti circostanze o motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ambiti tematici in cui l'apparato centrale dello stato ha responsabilità primarie, come la ricerca e la produzione di conoscenza di valore tecnologico e applicativo, e la sicurezza;</li> <li>- nel caso dei progetti di ampia portata di interesse multi-regionale e in cui è necessario ricercare sinergie con gli interventi sovranazionali a gestione diretta delle autorità europee;</li> <li>- ove è opportuno sfruttare centri di</li> </ul>

IT

2

IT

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>competenza ed economie di scala nella definizione e gestione di misure di provata efficacia, o per avviare sperimentazioni di interesse collettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel campo dei servizi digitali per cittadini e imprese dove è necessario armonizzare e rendere interoperabili servizi e piattaforme, e affermare standard comuni di servizio, come nel campo sanitario;</li> <li>- ove è necessario promuovere iniziative di riequilibrio territoriale tra diverse tipologie di territori, come periferie urbane, aree interne, aree caratterizzate da diverso grado di infrastrutturazione culturale e di attrattività turistica.</li> </ul>
<b>OP2</b>	<p>PR PN Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale (solo MS)</p> <p>PN Cultura (solo MS)</p> <p>PN Metro plus e città medie Sud</p> <p>PN FEAMPA 2021-27</p>	<p>FESR FESR</p> <p>FESR</p> <p>FESR</p> <p>FEAMPA</p>	<p>Nei prossimi anni l'Italia è chiamata ad affrontare temi cruciali, come gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, la tenuta del territorio, la disponibilità e qualità delle risorse idriche, la qualità dell'aria, la salvaguardia della biodiversità, la difesa del paesaggio. Grandi sfide a cui l'Obiettivo strategico di policy 2 (OP2) può offrire un contributo decisivo, in chiave di transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio, in coerenza con il Green Deal per l'Unione Europea e in sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p> <p>Obiettivi prioritari a cui contribuire sono la riduzione dei consumi energetici del 43% dell'energia primaria al 2030, lo sviluppo delle energie rinnovabili (per raggiungere il 30,0% sui consumi finali lordi di energia) e la trasformazione intelligente delle reti energetiche per ridurre la rigidità di offerta che ne frenano il potenziale di assorbimento nella copertura dei fabbisogni. A questi obiettivi concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate.</p> <p>L'esposizione ai rischi naturali del Paese è molto elevata (1,3 milioni di abitanti, pari al 2,2% del totale nazionale vivono in aree a rischio frane; 6,2 milioni di abitanti - 10,4% del totale nazionale, in aree con scenario di pericolosità media a rischio</p>

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>alluvioni; 22 milioni di persone risiedono in comuni con sismicità alta o medio-alta). Queste fragilità rendono prioritaria la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici in coerenza con la Strategia nazionale ed Europea di adattamento al cambiamento climatico. A questi obiettivi concorreranno i programmi regionali e alcune linee nazionali segnatamente finalizzate a preservare il patrimonio culturale statale delle regioni meno sviluppate.</p> <p>La gestione delle risorse idriche è caratterizzata da elevati prelievi per uso potabile ed irriguo, elevate dispersioni delle reti di distribuzione (42% in media nazionale nel 2018, con picchi elevati nelle regioni meno sviluppate e in transizione), peraltro in aumento. Un notevole gap infrastrutturale si rileva anche in materia di depurazione, oggetto peraltro di numerose procedure di infrazione su tutto il territorio nazionale (in media, gli abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione sono pari nel 2015 – ultimo dato Istat – al 73% della popolazione).</p> <p>In materia di gestione dei rifiuti, il conferimento in discarica è ancora eccessivo nelle regioni meno sviluppate (31%) e nelle regioni in transizione (39,7%) contro il 14,8% delle regioni più sviluppate (dati 2019). L'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica al 10% del totale dei rifiuti prodotti nel 2035 richiede ancora un grande sforzo in molte aree del Paese.</p> <p>Le misure in materia di risorse idriche e di rifiuti saranno realizzate nell'ottica più ampia dell'economia circolare.</p> <p>In tema di biodiversità un contributo rilevante può essere fornito per migliorare la qualità degli habitat che soltanto per il 25,2% si trovano in stato di conservazione favorevole. In questo ambito, l'Italia vuole inoltre contribuire all'ambizione di destinare il 7,5% della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10% della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027.</p> <p>La diffusa presenza di siti inquinati, se</p>

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>opportunamente bonificati, può rappresentare un'opportunità per nuovi insediamenti produttivi e di servizi, senza consumo ulteriore di suolo, in particolare nel Mezzogiorno.</p> <p>Il miglioramento della qualità dell'aria (circa 25 milioni le persone esposte a inquinanti atmosferici) costituisce un obiettivo che sarà perseguito anche attraverso investimenti per la mobilità sostenibile e a "emissioni zero".</p> <p>Attraverso un Programma Nazionale saranno fronteggiati, in coerenza con la Politica comune della Pesca, la strategia <i>'farm to fork'</i> e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, temi di rilievo quali: migliorare lo stato di conservazione degli stock marini (considerato che l'85 % degli stock ittici nel Mediterraneo è sovrasfruttato) mediante azioni di gestione della pesca a livello nazionale e, di concerto con le parti interessate, a livello UE e internazionale, azioni a favore della biodiversità e contro la pesca illegale.</p> <p>Si sosterrà inoltre: il necessario adeguamento strutturale del naviglio favorendone la riduzione degli impatti; la tutela e il ripristino della biodiversità; la lotta all'inquinamento marino dovuto principalmente alla elevata presenza di rifiuti in mare (plastiche, ecc.).</p> <p>Per garantire maggiore quantità di cibo e sicurezza alimentare sarà sostenuto lo sviluppo sostenibile e innovativo dell'acquacoltura in linea con gli orientamenti dell'UE in materia e con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo dell'acquacoltura e saranno promossi un sistema organico di valorizzazione delle produzioni, la costituzione di reti di commercializzazione, strumenti per attività di controllo e di pianificazione dello spazio marittimo, promuovendo la conoscenza dell'ambiente marino, la sorveglianza marittima e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione dell'ambiente marino per promuovere un'economia blu sostenibile in linea con la comunicazione della Commissione COM (2021) 240 final/17.05.2021.</p>
<b>OP3</b>	PR	FESR	Le priorità strategiche di potenziamento infrastrutturale della capacità di trasporto di

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>persone e merci su percorsi di medio e lungo raggio lungo i corridoi TEN-T e sui bacini e di accesso ai nodi logistici, portuali e urbani rispondono all'obiettivo di colmare i persistenti divari che separano le dotazioni infrastrutturali dell'Italia nel suo insieme rispetto ai principali partner dell'UE e, in misura anche più pronunciata, nell'interno del Paese.</p> <p>Ne fornisce riscontro la dotazione infrastrutturale ferroviaria misurata dall'estensione della rete: di poco superiore alla media dei quattro più estesi Stati in EU-27 (Germania, Francia, Spagna e Polonia) quando rapportata alla superficie (6,1 contro 5,9 km di rete per 100 kmq), risulta invece molto inferiore in rapporto alla popolazione (3,1 contro 4,4 km per 10.000 abitanti; 4,6 km per l'intera EU27). Vi corrisponde un numero di passeggeri trasportati rispetto alla popolazione residente sensibilmente più contenuto rispetto sia ai quattro principali paesi europei, sia all'intera area comune (894 passeggeri/km di rete, contro 898 e 1.016, rispettivamente). Con riferimento alle reti ferroviarie regionali e locali, la pur maggiore estensione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno nei confronti del Centro Nord quando rapportata alla superficie territoriale (16,1 contro 11,4 km di rete ogni 1.000 kmq) sottende una consistenza di tratte elettrificate di oltre la metà inferiore (28,8 contro 66,3 per cento del Centro-Nord, dati riferiti al 2018).</p> <p>Le regole di concentrazione tematica del FESR, da un lato, e il ruolo centrale riservato agli investimenti di rafforzamento della dotazione infrastrutturale ferroviaria dai fondi ordinari di bilancio e da quelli aggiuntivi di origine nazionale (FSC), integrati dai ragguardevoli apporti europei per il rilancio post-pandemia (PNRR), dall'altro, consigliano di programmare le risorse dei fondi di coesione europei allocate sull' Obiettivo strategico di policy 3 (OP3) in una chiave prevalente di complementarità.</p> <p>Gli interventi verranno pertanto in larga parte inseriti nella programmazione regionale delle regioni meno sviluppate. Saranno diretti a pereguarne la consistenza infrastrutturale,</p>

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			presupposto per avvicinare dotazione e qualità dei servizi agli standard prestazionali coerenti i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana. Le risorse programmate dovranno perciò concentrarsi su un numero limitato di tipologie progettuali, risultando sinergiche nella loro destinazione funzionale per contribuire tangibilmente alla perequazione dei divari trasportistici.
<b>OP4</b>	PR  PN Scuola e competenze  PN Inclusione e lotta alla povertà  PN Giovani, donne e lavoro  PN Cultura (solo MS)  PN Metro plus e città medie Sud  PN Equità nella Salute (solo MS)	FESR-FSE Plus  FESR-FSE Plus  FESR-FSE Plus  FSE Plus  FESR  FESR-FSE Plus  FESR-FSE Plus	Per contribuire all'Obiettivo strategico di policy 4 (OP4) di una "Europa più sociale ed inclusiva" e attuare i principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, l'Italia deve affrontare molteplici sfide che investono direttamente benessere e opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone, in un contesto in cui le condizioni di diversi segmenti già vulnerabili della popolazione (comprese le comunità Rom, le persone con disabilità e le persone con un background migratorio) si sono aggravate per effetto della pandemia.  Il quadro restituito dagli indicatori del <i>Social Scoreboard</i> evidenzia, in diversi casi, valori nazionali distanti da quelli europei, e forti differenze interne al Paese, divari che sembrano destinati ad ampliarsi ulteriormente a seguito della crisi. Le sfide più pressanti, che interessano l'intero Paese ma che assumono carattere di emergenza per il Mezzogiorno, riguardano la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne (nel 2019 la quota di NEET del 12,6% a livello europeo era del 22,2% in Italia e del 33% nel Mezzogiorno e la differenza tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, a fronte di una media UE del 11,7%, era al 19,6% a livello nazionale e al 25,7% nel Mezzogiorno); la qualità e l'inclusività dei percorsi di istruzione e formazione per la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico (nel 2019 i giovani di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado e non in formazione, rispetto alla media UE del 10,2%, erano il 13,5% a livello nazionale e il 18,2% nel Mezzogiorno) e l'innalzamento del livello di istruzione terziaria; il rafforzamento delle competenze, in particolare digitali, lungo tutto

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>l'arco della vita; il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (nel 2018 la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale, pari al 20,9% a livello europeo, era del 25,6% a livello nazionale e del 44,4% nel Mezzogiorno), con particolare riguardo ai minori; la resilienza del sistema sanitario.</p> <p>Le questioni da affrontare richiedono in generale un'intensificazione dell'azione ordinaria con riforme e investimenti nel campo delle politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione e protezione sociale e della salute, funzionali, tra l'altro, alla concreta attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La politica di coesione può dare un importante contributo. L'Obiettivo di un'"Europa più sociale ed inclusiva" è perseguito anche attraverso la valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, per l'inclusione e l'innovazione sociale, una missione particolarmente importante per l'Italia, che assume ancora maggior rilievo dopo la crisi pandemica.</p> <p>Alla luce delle numerose sfide e dell'articolato mandato a cui deve rispondere, in Italia l'Obiettivo di Policy 4 è attuato, in modo coordinato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con altri strumenti dell'Unione Europea, con Programmi regionali e con Programmi nazionali, che intervengono con il FESR e con il FSE Plus.</p> <p>I Programmi nazionali che attuano l'OP 4 intervengono in particolare per rafforzare e innovare la filiera ordinaria dei servizi e perseguire standard comuni e livelli omogenei delle prestazioni tra le diverse aree del Paese (nel caso dei servizi sociali, dell'istruzione, della salute, delle politiche attive per il lavoro e della formazione) o per garantire l'attuazione di alcune misure ritenute prioritarie o strategiche su tutto il territorio nazionale o in alcune aree (nel caso di interventi a favore di alcuni target di popolazione; interventi per rafforzare le infrastrutture, l'assistenza sanitaria territoriale e i servizi sociali nelle città; interventi per valorizzare il contributo della cultura e del turismo in chiave di inclusione e innovazione sociale). L'architettura definita per il</p>



Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>perseguimento di questo Obiettivo consente di intervenire con linee nazionali che garantiscano un livello minimo di investimenti e modalità unitarie negli ambiti individuati, in modo complementare alle strategie dei Programmi regionali che sono definite sulla base dei fabbisogni specifici dei territori, pur nel rispetto del quadro normativo e degli orientamenti europei e nazionali.</p>
<b>OP5</b>	PR  PN Metro plus e città medie Sud  PN FEAMPA 2021-2027	FESR  FESR  FEAMPA	<p>L'Italia è nota per numerosità e storia di comunità organizzate su un territorio che presenta grande variabilità fisica, di sviluppo, qualità della vita, opportunità economiche, sfide ambientali e sociali, non riconducibili a differenze tra macroaree o tra regioni. Strategie e misure elaborate dagli attori locali sono cruciali per interventi utili alle comunità, per dialogare con interventi sovra locali e partecipare consapevolmente ai grandi obiettivi europei (anche per la piena transizione verde e digitale). L'Obiettivo strategico di policy 5 (OP5) - che rafforza l'approccio delle strategie territoriali locali (ST) - è quindi decisivo, nell'ottica della sussidiarietà, per abilitare il necessario protagonismo delle comunità, partenariati e enti locali, favorendo soluzioni sentite proprie anche in luoghi marginalizzati. L'azione delle ST si sviluppa sull'intero territorio nazionale, poiché differenziate fragilità strutturali e sociali o urgenze di progresso si rinvengono in tutte le aree: urbane metropolitane, urbane medie, sistemi intermedi, interne, costiere. Se nelle realtà urbane si concentrano ricchezza, grande patrimonio storico, servizi avanzati e opportunità di lavoro, vi si ritrovano anche i più alti impatti ambientali (ad es. eccessivo consumo di suolo, alte emissioni climalteranti, bassa qualità dell'aria), nonché spazi e manufatti in degrado fisico, povertà e disagio sociale. Le aree meno densamente urbanizzate (soprattutto quelle lontane dai centri di erogazione di servizi) sono esposte a un crescente isolamento, invecchiamento di popolazione e infrastrutture, impoverimento di servizi e abbandono, pur avendo potenziali di sviluppo da dotazioni culturali e ambientali nonché esigenza di presidio e cura del territorio a beneficio dell'intera comunità nazionale. Altri sistemi territoriali, composti da</p>

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>coalizioni intercomunali finalizzate a diversi obiettivi prioritari anche funzionali (sociali, ambientali, economico-produttivi) o per valorizzare specificità territoriali quali quelle costiere, insulari o montane, necessitano di recuperare rinnovate prospettive in ragione di specifiche esigenze e opportunità.</p> <p>Anche capitalizzando su esperienze in corso, contribuiranno alle ST attraverso il FESR dell'OP5 e indirizzando risorse FESR e FSE Plus da altri OP, i Programmi Regionali (PR) e il Programma METRO plus. Nelle aree metropolitane si conferma il valore aggiunto di un'azione nazionale per sostenere con obiettivi comuni: un rinnovato intervento per l'ambiente e per il contrasto al disagio sociale; lo scambio di soluzioni operative tra le città coinvolte anche a sostegno del percorso di riforma con più diffusi interventi nei comuni di cintura. I PR – che potranno prevedere interventi anche nelle aree metropolitane – sosterranno le ST di aree urbane medie, altri sistemi territoriali e di aree interne dove proseguirà anche la cooperazione multi-livello centrale, regionale e locale per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). La priorità attribuita agli investimenti in campo ambientale, sociale e digitale valorizza i contenuti dell'Agenda Territoriale 2030 e della Nuova Carta per le Città Sostenibili adottate nel 2020.</p> <p>Sulla base dell'esperienza dei FLAG (<i>Fisheries Local Action Groups</i>), il FEAMPA promuove lo sviluppo dell'economia blu sostenibile favorito da partenariati locali in aree costiere e interne. Si sosterrà il modello partecipativo (CLLD) con ST volte alla diversificazione economica locale per trarre vantaggio dalle opportunità dell'economia blu, valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali della comunità coinvolta. Sarà garantita un'adeguata rappresentanza dei pertinenti portatori di interessi. Dovrà essere però superata l'eccessiva frammentazione e aumentata la consapevolezza dell'importanza della diversificazione delle attività economiche valorizzando dotazioni culturali simboliche, attrattività turistica e sistemi di protezione dell'ambiente marino. In una chiave strategica</p>

IT

10

IT

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>comune si promuoverà l'integrazione tra pesca e acquacoltura, turismo sostenibile e protezione ambientale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e culturali associate all'ambiente acquatico. In questo contesto appare opportuno mantenere il network di FLAG a livello nazionale e valorizzarne il coordinamento con gli interventi di sviluppo territoriale finanziati da altri Fondi.</p>
<b>OS JTF</b>	PN JTF (solo MS)	JTF	<p>L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 (PNIEC) si pone obiettivi ambiziosi che mirano ad una società e ad un'economia più verdi favorendo la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di rinnovabili e, per la parte residua, sul gas. Anche se il carbone rappresenta una quota minoritaria nel mix energetico italiano (9,3% nel 2018, Fonte Eurostat), esso determina ancora il 40% delle emissioni di CO2 legate alla produzione di energia (Fonte ISPRA). Per ridurre le proprie emissioni di gas serra, l'Italia si è impegnata a eliminare gradualmente il carbone entro il 2025, trasformando la sua strategia industriale ed energetica.</p> <p>A partire da quanto indicato nell'Allegato D bis al Country Report 2020 della Commissione Europea, il JTF è indirizzato alle due aree del Mezzogiorno dove si concentrano le attività di produzione ad alta intensità di carbonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area del Sulcis Iglesiente nel sud-ovest della Sardegna, una delle più grandi aree minerarie d'Italia dove ha sede l'ultima miniera di carbone italiana, che ha cessato l'attività operativa nel 2018, oltre ad industrie metallurgiche integrate nella filiera del carbone;</li> <li>- l'area funzionale di Taranto, in Puglia, dove si</li> </ul>

Obiettivi selezionati	Programmi	Fondo	Giustificazione della selezione
			<p>trova un impianto di produzione dell'acciaio che impiega oltre 10.000 persone. L'area ospita, inoltre, un arsenale militare marittimo, una raffineria di petrolio e una centrale elettrica a carbone, che fornisce elettricità all'acciaieria e alle adiacenti strutture di lavorazione dell'acciaio.</p> <p>La responsabilità per la definizione e la successiva gestione dei Piani territoriali per la transizione giusta, uno per area, sarà mantenuta a livello centrale e all'interno di un programma nazionale che vedrà uno stretto coordinamento tra amministrazioni centrali competenti per tema e regioni.</p>

## 2. Scelte di policy, coordinamento e complementarità

### 2.1 Sintesi delle scelte di policy e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato

La strategia sostenuta dall'Accordo di partenariato 2021-2027 indirizza i fondi disponibili affinché si realizzino interventi rivolti al conseguimento congiunto dei traguardi fissati in sede europea per un'economia climaticamente neutra (Green Deal europeo) e per una società giusta e inclusiva (Social Pillar europeo) nel più ampio contesto di adesione all'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con le Strategie nazionali e regionali di Sviluppo sostenibile. In questa cornice, l'intervento è diretto a contribuire alla necessaria trasformazione verso modelli produttivi totalmente sostenibili e l'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali (transizione verde e digitale) in coerenza e a sostegno agli obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale.

Ciò implica prestare privilegiata attenzione ai territori e contesti più fragili dal punto di vista socio-economico e geografico (aree marginali, periferie urbane, quartieri disagiati, aree di montagna, insulari, aree esposte a rischi naturali, aree di transizione industriale), alle categorie e persone più vulnerabili, alla piena valorizzazione delle energie dei giovani e delle donne, al contrasto di ogni forma di discriminazione e alla promozione della partecipazione responsabile delle imprese con investimenti indirizzati a percorsi di sviluppo sostenibili e in grado di fornire occasioni di lavoro di qualità. La specificità delle contesti insulari sarà considerata sia dal punto di vista delle esigenze che scaturiscono dalla loro collocazione geografica che di quelle delle comunità che vi risiedono.

Al fine di contribuire agli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo verso un'economia dell'UE climaticamente neutra e circolare entro il 2050, e in linea con i principi di sostenibilità, estetica ed inclusione dell'iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo, l'Italia si impegna ad utilizzare i Fondi massimizzandone l'impatto per: fornire energia pulita e sicura, a prezzi accessibili; accelerare il

passaggio a una mobilità sostenibile e intelligente; mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare; realizzare ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico; ambire ad azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche; preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità; rendere le regioni, le città e le infrastrutture nuove o esistenti resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici; mobilitare la ricerca e promuovere l'innovazione e favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze per la sostenibilità. Considerando che gli obiettivi del Green Deal europeo possono essere conseguiti solo senza lasciare indietro nessuno e in modo equo ed inclusivo, si sosterranno le persone e le comunità più vulnerabili ed esposte agli effetti sociali ed economici della transizione. Saranno valorizzate, inoltre, le iniziative progettuali di tutela ambientale fondate su strumenti partecipativi (ad es. i Contratti di Fiume o altri strumenti volontari) in quanto in grado di responsabilizzare operatori e comunità locali nella corretta gestione delle risorse naturali.

Nelle politiche di investimento sarà data priorità alle tipologie di intervento che massimizzano il contrasto al cambiamento climatico. Una specifica attenzione dovrà essere dedicata alla tutela e valorizzazione della biodiversità in continuità e rafforzamento di quanto programmato e realizzato nel ciclo 2014-2020.

Si terrà in conto il principio "non arrecare un danno significativo" negli investimenti realizzati nell'ambito di tutti gli Obiettivi strategici di policy (nel seguito OP).

Gli interventi dei fondi contribuiranno alla realizzazione del Piano d'azione sul Social Pillar europeo tenendo conto degli indirizzi strategici, obiettivi e suggerimenti operativi delle diverse iniziative definite in sede europea. In tale inquadramento, sarà garantita, in particolare con gli interventi del FSE Plus, la promozione della parità di genere, delle pari opportunità e della non discriminazione, inclusa l'accessibilità alle persone disabili ed altri gruppi vulnerabili attraverso un generale approccio non discriminatorio. In tale inquadramento, sarà garantita, in particolare con gli interventi del FSE Plus, la promozione della parità di genere, delle pari opportunità e della non discriminazione, inclusa l'accessibilità alle persone disabili ed altri gruppi vulnerabili attraverso un generale approccio non discriminatorio.

Le ambizioni strategiche saranno sostenute da una rinnovata attenzione alle modalità attuative.

Nel rispetto dei diversi ruoli, gli attori pubblici titolari di programmi e interventi si impegnano a investire nella propria capacità e nella reciproca collaborazione al fine della efficacia dell'attuazione. Nell'ottica di evitare frammentazione degli interventi e involontarie incongruenze occorre valorizzare il coordinamento delle politiche e lo sviluppo dei partenariati in ambito provinciale e metropolitano, per favorire l'integrazione e la complementarietà fra politiche di intervento ordinarie e gli interventi aggiuntivi previsti dalla politica di coesione.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'impiego e l'effettiva addizionalità degli interventi, ed in particolare quelli di sostegno ad agenti economici privati, in coerenza con l'art. 49 del Regolamento di disposizioni comuni, l'avvio delle azioni viene programmato e comunicato con anticipo ai soggetti potenzialmente interessati attraverso la pubblicazione dei calendari annuali dei bandi e delle

opportunità previste, al fine di dare maggiori certezze agli operatori sulle caratteristiche e le tempistiche delle misure in fase di attivazione.

Al fine di adattare le misure di sostegno e di incentivazione delle attività di impresa, in considerazione della varietà e delle evoluzioni dei fabbisogni e dei comportamenti che si intende promuovere, sono attivati sia strumenti selettivi sia misure automatiche o semi-automatiche. Questa seconda modalità di intervento mira in particolare ad ampliare la platea di beneficiari, la facilità di accesso agli strumenti, e la loro efficienza operativa.

Allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la gestione delle azioni vengono utilizzati, laddove possibile, metodi a costi standard per la rendicontazione delle spese agevolate.

La definizione e attuazione degli interventi avverrà nel rispetto del principio e della pratica del partenariato, conformemente al Codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014. In continuità con i cicli di programmazione precedenti, l'azione dei fondi promuoverà, anche con supporto dedicato, la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla definizione e realizzazione di politiche ed interventi.

### **Obiettivo strategico di Policy 1 – Un'Europa più intelligente**

Le limitate dimensioni delle imprese, la loro scarsa numerosità nei settori knowledge-intensive, le inadeguate competenze, la distanza dai centri gerarchici delle catene del valore, i vincoli finanziari e creditizi, la scarsa efficienza dei servizi disponibili, condizionano fortemente la competitività e innovatività dei sistemi produttivi ed economici. La politica di coesione data l'entità dei fabbisogni, l'estrema diversificazione delle esigenze di innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione e le consistenti differenze territoriali, concentra interventi e risorse laddove non è possibile fare affidamento solo sulle forze spontanee del mercato e, per far fronte a tali questioni, adotta le modalità attuative più efficaci per assicurare l'addizionalità dei suoi interventi. La programmazione e l'attuazione della politica di coesione promuovono lo sviluppo sostenibile dei territori e favoriscono processi di transizione industriale anche attraverso il JTF.

### **Ricerca e innovazione (Obiettivo specifico 1.I)**

Gli interventi del FESR, orientati dalle Strategie di specializzazione intelligente e dalla finalità di ridurre le forti e persistenti divergenze regionali, mirano a **rafforzare la ricerca e l'innovazione** delle imprese adottando una definizione di innovazione ampia, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici, e commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano. A tal fine è assegnata priorità agli interventi che:

- agevolano lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa e gli scambi di conoscenze, anche di carattere interregionale fra imprese di diverse dimensioni, Università e Organismi di ricerca, anche attraverso accordi e partenariati;
- sostengono e accompagnano le microimprese e le PMI nell'accesso a risorse per l'innovazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tradizionali e innovativi;
- creano o promuovono luoghi e occasioni di incontro fra diversi agenti del processo di innovazione;

- operano in favore del trasferimento tecnologico e della trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale offrono servizi avanzati in risposta ai fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese anche per il tramite di Università e Organismi di ricerca;
- sostengono e/o potenziano le infrastrutture di ricerca.

Per rendere più densamente popolati e dinamici i contesti territoriali e imprenditoriali, in particolare quelli meno sviluppati, l'obiettivo è generare ed attrarre verso di essi soggetti portatori di innovazione. A tal fine è prioritario:

- accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, tra cui le PMI innovative;
- attrarre investimenti dall'estero e/o verso le aree meno sviluppate;
- favorire la nascita di start-up innovative;
- qualificare e attrarre risorse umane.

La politica di coesione può assumere un ruolo di sperimentazione e di indirizzo sostenendo la domanda pubblica di prodotti e servizi innovativi. Tale domanda può consentire di accrescere la competitività del sistema produttivo e, al contempo, di fornire una risposta migliore alle grandi sfide della società (in particolare nei campi della salute, ambiente, energia, mobilità, inclusione sociale).

### **Digitalizzazione (Obiettivo specifico 1.II)**

La competitività dei territori e la produttività delle imprese non possono prescindere dalla diffusione delle **comunicazioni e delle tecnologie digitali**, ed in particolare dalla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, aspetti per i quali l'Italia mostra un significativo ritardo. Questo obiettivo, declinato in chiave di riequilibrio territoriale, mira a:

- sostenere l'introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle imprese attraverso la loro integrazione nei sistemi produttivi ed il loro utilizzo per la commercializzazione e l'accesso ai servizi;
- incrementare la condivisione e l'inter-operabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riutilizzo;
- migliorare l'accessibilità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini e delle imprese, anche attraverso moderne forme di co-progettazione, formazione e capacitazione;
- sostenere l'armonizzazione di sistemi tra il livello nazionale e locale laddove essi risultino ancora separati o poco coerenti, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti dei servizi;
- sostenere la messa a punto e l'impiego di tecnologie digitali in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e legalità, rivolgendo particolare interesse alle aree del Mezzogiorno, in cui lo sviluppo economico ed il benessere sociale sono frenati dalla perdurante carenza di tali condizioni;

- accrescere l'utilizzo delle tecnologie digitali per la gestione delle informazioni e l'erogazione dei servizi in ambito sanitario per il raggiungimento di standard comuni fra i diversi territori nell'interesse dei cittadini.

Al fine di contenere i rischi di nuove disuguaglianze, anche territoriali, legate allo sviluppo della digitalizzazione, è decisivo assicurare l'utilizzo dei servizi veicolati dalle reti digitali ad alta capacità al numero più elevato possibile di imprese e sostenere e rafforzare le loro competenze digitali anche in collegamento con percorsi di rafforzamento delle competenze digitali di base dei cittadini sostenuti a valere sulle risorse FSE Plus. La transizione verso il paradigma digitale richiede altresì di agevolare processi di riorganizzazione all'interno delle imprese ed iniziative di coordinamento fra imprese, ad esempio nei settori culturali e creativi, nel turismo e nel terziario commerciale, a livello di territorio o di filiera. Un'attenzione particolare riceveranno gli interventi a beneficio delle imprese situate nelle aree territoriali più svantaggiate, periferiche o a bassa densità localizzativa.

Per quanto concerne il FEAMPA, gli investimenti in strumenti digitali saranno finalizzati a consentire un controllo e un monitoraggio della pesca trasparenti, efficienti e di facile utilizzo.

### **Crescita e competitività delle PMI (Obiettivo specifico 1.III)**

Al fine di rafforzare la crescita e la competitività delle PMI e di ridurre i forti divari regionali esistenti, la politica di coesione assegna priorità al sostegno:

- della transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, verso l'economia verde e circolare;
- degli investimenti che assicurano la valorizzazione economica dei risultati della ricerca o l'adozione di tecnologie che aumentino la produttività;
- dell'internazionalizzazione delle PMI per rafforzarne il posizionamento nelle catene globali del valore;
- della propensione agli investimenti delle PMI con particolare riguardo per le aree in ritardo di sviluppo e i contesti insulari svantaggiati;
- dei progetti e degli investimenti che promuovono la cultura e che valorizzano l'attrattività e lo sviluppo territoriale, anche a fini turistici;
- dei progetti di innovazione organizzativa in grado promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio, in particolare nel Mezzogiorno, capitale umano già formato.

Gli obiettivi di coesione territoriale possono essere perseguiti tramite interventi di sostegno alle imprese nelle delicate fasi della nascita e della crescita dimensionale, anche attraverso strumenti finanziari di varia natura - tradizionali, innovativi o collegati a sovvenzioni - che possano agevolarle nell'accesso al credito o nell'ampliamento del capitale di rischio, anche attraverso forme ibride di patrimonializzazione. Le politiche per la competitività delle imprese riservano una particolare attenzione e sensibilità per l'imprenditoria femminile e per le questioni di genere nei contesti produttivi.



## Competenze per la transizione industriale (Obiettivo specifico 1.IV)

L'efficace funzionamento dell'intera filiera delle politiche dell'innovazione richiede la formazione e la riqualificazione di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità, che operano all'interno, o a favore, delle imprese.

Il FESR sostiene sia la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane delle imprese per renderle funzionali ai processi di ricerca e innovazione, di transizione e sviluppo tecnologico, sia l'introduzione di nuove professionalità, spesso a cavallo fra diverse discipline, come ricercatori ad alta specializzazione scientifica e altre figure professionali che, fungendo da raccordo tra le esigenze delle imprese, soprattutto piccole e poco attrezzate, e mondo della ricerca, della formazione, della finanza e della proprietà intellettuale, possono agevolare le imprese nell'acquisire, nell'utilizzare e nello sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie.

Il sostegno alla creazione di competenze per la transizione industriale può attuarsi attraverso strumenti di incentivazione o di fornitura di servizi reali, sulla base delle richieste e dei fabbisogni specifici delle imprese, tenendo conto delle necessità di aggiornamento delle competenze digitali e di altre esigenze e opportunità individuate dalle strategie di specializzazione intelligente.

All'innovazione e alla crescita di competitività nei settori rilevanti dell'economia blu contribuisce anche il FEAMPA, in complementarietà con gli altri Fondi, nell'ambito di OP2 e OP5.

## Rafforzare la connettività digitale (Obiettivo specifico 1.V)

La politica di coesione promuove l'accessibilità alle reti digitali per cittadini e imprese quale fattore determinante per la competitività e produttività dei sistemi produttivi, l'efficienza dei mercati e l'inclusione digitale. Al fine di rendere effettivo l'utilizzo dei servizi digitali avanzati da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è necessario rafforzare le dotazioni di connettività ad alta capacità del Paese, la cui diffusione capillare consente una possibilità di accesso ai servizi digitali omogenea in tutto il Paese, indipendentemente dalla localizzazione geografica e/o dalla densità insediativa. Verso tali finalità, coerenti con gli obiettivi individuati dalla nuova strategia per la Banda Ultra-Larga che il Paese si è dato per rispondere alla sfida della GigaByte Society, sono indirizzati anche i consistenti interventi previsti dal PNRR Italiano, che integrano la posa della rete BUL nelle c.d. Aree Grigie con lo sviluppo della tecnologia 5G, dedicando un'attenzione particolare alle isole minori.

Gli interventi finanziati con le risorse della coesione avranno pertanto natura complementare rispetto a quelli sostenuti con risorse ordinarie e del PNRR, concentrandosi sulle connessioni ad alta capacità nelle aree meno popolate, marginali, rurali, montane ed insulari minori. In tali aree si promuoveranno iniziative di completamento della connettività locale con soluzioni tecnologiche mirate e appropriate per tali territori, verrà sostenuta la copertura in fibra degli insediamenti abitativi e produttivi privilegiando l'accesso nelle strutture di comunità e di servizio.

## Obiettivo strategico di Policy 2 – Un’Europa più verde

La politica di coesione persegue priorità d’intervento che discendono in larga parte dalle scelte operate negli strumenti di programmazione e pianificazione nazionali e regionali, in coerenza con le Direttive Europee e in complementarietà con gli altri Obiettivi strategici di Policy, in particolare con l’OP1 per l’innovazione e la ricerca e l’OP5 per favorire l’attivazione di progetti tarati sulle esigenze delle comunità locali.

Determinanti saranno le attività di formazione e di empowerment della popolazione con azioni di informazione, sensibilizzazione e educazione ambientale da attivare in sinergia con il FSE Plus o direttamente con il FESR ricorrendo alla clausola di flessibilità. Tali sinergie dovranno essere attivate anche attraverso un opportuno coordinamento con il FEASR.

In riferimento al FEAMPA, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pesca e dell’acquacoltura, saranno perseguite affrontando tre sfide - la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza del settore – attraverso investimenti per: la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche (Priorità 1) coerentemente con gli obiettivi della Politica Comune della Pesca e della Strategia UE per la biodiversità; l’acquacoltura sostenibile (compresa l’algocoltura), la trasformazione e la commercializzazione per un sistema alimentare più sano e sicuro (Priorità 2) in linea con la strategia UE “Farm to Fork” e il piano strategico pluriennale nazionale per l’acquacoltura; la *governance* internazionale degli oceani in sinergia anche con le missioni Horizon per oceani e mari (Priorità 4). Viene data priorità ai seguenti obiettivi:

- sostenere la politica di gestione della pesca, compresa la ristrutturazione dei segmenti di flotta con sovraccapacità per far fronte al sovrasfruttamento e conseguire gli obiettivi di Rendimento Massimo Sostenibile;
- sostenere l’adeguamento strutturale del settore della pesca attraverso l’innovazione, la pesca a basso impatto, la selettività degli attrezzi, il miglioramento delle competenze, la diversificazione e la promozione di una pesca costiera sostenibile su piccola scala e il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori;
- migliorare inoltre le prestazioni ambientali dei settori dell’acquacoltura e della trasformazione.

## Energia (Obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)

In coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), i principali risultati attesi sono la riduzione dei consumi energetici, l’aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di: edifici, strutture e impianti pubblici; edilizia residenziale pubblica per combattere la povertà energetica; edifici e impianti produttivi dei soggetti giuridici che esercitano attività economiche; reti di pubblica illuminazione, attraverso strumenti finanziari o modelli di business innovativi, o in strategie territoriali. Per l’efficienza degli edifici pubblici le azioni saranno attivate in linea con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale.

Priorità è data a interventi:

- su edifici, strutture e impianti ad elevato assorbimento di energia;
- di ristrutturazione radicale che comportino profondi risparmi di energia;
- che combinino riqualificazione energetica con messa in sicurezza sismica, tenendo in considerazione oltre all'*audit* energetico la classificazione sismica e l'adattamento climatico, integrandoli/in accordo con gli obiettivi specifici 2.II e 2. IV.

Il sostegno alle fonti rinnovabili si concentra prioritariamente su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico in edifici pubblici, integrati con l'efficientamento energetico, e su interventi innovativi e sperimentali (es. idrogeno verde). Va incentivata, inoltre, la diffusione del teleriscaldamento e la creazione di Comunità energetiche, per i benefici ambientali, economici e sociali attesi a livello locale. Per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili priorità è data agli interventi realizzati tramite partenariati pubblico privati, contratti di rendimento energetico che coinvolgano ESCO e/o utilizzando strumenti finanziari.

Al fine di incrementare la capacità della rete di assorbire una crescente quota di energie rinnovabili, prioritaria è, infine, la trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità, anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli (vedi OS 2-VIII) e l'attivazione di sistemi di accumulo, di media e piccola taglia.

#### **Clima e rischi (obiettivo specifico 2.IV)**

L'obiettivo mira a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile.

Altamente prioritario è il *contrasto al dissesto idrogeologico*, la messa in sicurezza dei territori montani e delle aree a maggior rischio, che si consegue attraverso la prevenzione di eventi calamitosi e interventi di preparazione a fronteggiare la fase di evento delle calamità e di risposta post-evento. Sono finanziati interventi di: ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche; ingegneria naturalistica; infrastrutturazione verde e blu sostenibile; creazione di nuove aree umide per l'espansione naturale delle piene e per fronteggiare l'avanzare della desertificazione; de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione anche in aree urbane e periurbane e in aree rurali, in sinergia con il FEASR; manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera e per la riduzione del rischio di incendi boschivi.

La realizzazione di nuove infrastrutture per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti tradizionali (grigie), incluso l'interramento delle reti elettriche previa valutazione della necessità e fattibilità, avviene attraverso soluzioni "*nature based*" e, ove possibile, integralmente "verdi". Il finanziamento di infrastrutture verdi è volto anche a contrastare gli episodi di surriscaldamento per aumentare la resilienza delle città alle isole di calore cui sono strutturalmente più esposte.

Per il *rischio sismico*, priorità è assegnata alla messa in sicurezza sismica di edifici pubblici e di infrastrutture di rilevanza strategica e dei centri operativi, secondo le priorità individuate dal sistema di protezione civile, anche procedendo a demolizioni e ricostruzioni, ove ragioni di sicurezza, efficacia e di efficienza lo rendano conveniente. Nelle aree a maggior rischio sismico saranno inoltre

sostenuti i soggetti giuridici che esercitano attività economiche per l'adeguamento delle strutture produttive promuovendo, ove possibile, gli strumenti finanziari.

Con riferimento al *rischio vulcanico*, priorità è assegnata agli investimenti volti alla tutela della popolazione e a misure di prevenzione e gestione del rischio in linea con la pianificazione di settore.

In coerenza con il Quadro di riferimento di Sendai 2015-2030 e con il Documento Nazionale di gestione dei rischi da catastrofe, si sostengono, fra gli altri, investimenti finalizzati a ridurre l'impatto dei fattori di rischio, a rafforzare la *governance* e le competenze territoriali, a migliorare i sistemi di monitoraggio e di allertamento, in coerenza con il Meccanismo Unionale di Protezione Civile.

### **Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare (obiettivi specifici 2.V e 2.VI)**

Il principale risultato atteso è l'aumento degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici e ambientali che per la risorsa idrica si sostanzia nella tutela della qualità delle acque e nel miglioramento del *Servizio Idrico Integrato* in tutti i segmenti della filiera anche ricorrendo a tecnologie digitali. Ciò si persegue prioritariamente attraverso: (i) la riduzione delle perdite di rete, con interventi limitati alle regioni meno sviluppate e in transizione, e (ii) interventi per la depurazione, in particolare negli agglomerati in procedura di infrazione e nelle aree sensibili, promuovendo il trattamento più avanzato, in combinazione col riuso delle acque in sinergia con il FEASR. Questi ultimi interventi, sulla base dei fabbisogni, potranno essere realizzati anche nelle Regioni in transizione e più sviluppate.

Per consentire la transizione verso un'economia circolare, si sostiene la riduzione del consumo e dello spreco di materia, attraverso la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione. È inoltre essenziale promuovere la capacità innovativa delle imprese sostenendo, in sinergia con le misure previste nel quadro dell'OP1, le filiere integrate del riuso, la riparazione e il ricondizionamento dei beni a fine vita e per rendere possibile anche la simbiosi industriale. Con il FEAMPA saranno promosse azioni per ridurre gli sprechi di prodotti ittici.

In materia di *gestione dei rifiuti urbani* il principale risultato atteso è la riduzione dei rifiuti inviati in discarica, intervenendo sulle azioni più in alto nella gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riciclaggio, riciclaggio). In coerenza con la citata gerarchia, e in linea con i fabbisogni individuati nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti, si sostengono interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti esistenti in tutte le aree del Paese, mentre la realizzazione di nuovi impianti potranno essere finanziati solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione.

### **Biodiversità e inquinamento (obiettivo specifico 2.VII)**

In coerenza con la Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 e la Strategia Nazionale per la Biodiversità, il principale risultato atteso è proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini, finanziando gli interventi di ripristino, valorizzazione e monitoraggio previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (c.d. PAF), nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000, nei Piani dei Parchi e nei Piani d'Azione europei e nazionali per le specie minacciate. In questa ottica, è essenziale il coordinamento con il FEASR e il FEAMPA. In particolare con il FEAMPA, si sostiene la

protezione e il ripristino della biodiversità degli ecosistemi nelle zone marine, nelle acque interne e nelle aree marine protette.

Per aumentare la capacità di *adattamento* delle città ai *cambiamenti climatici* sono realizzate infrastrutture verdi e blu che, per la loro multifunzionalità e capacità di fornire servizi eco-sistemici, consentono di creare e mantenere in vita apparati vegetazionali. Sono sostenuti anche interventi atti ad attenuare/eliminare l'esistente frammentazione degli ecosistemi e a ripristinare/creare i necessari corridoi ecologici urbani, in sinergia con le azioni di infrastrutturazione verde previste nell'obiettivo 2.IV. Con l'obiettivo di *recuperare siti industriali e terreni contaminati*, in particolare nel Mezzogiorno, è data priorità ad interventi rivolti ai Siti di Interesse Nazionale e Regionale di cui siano state preventivamente accertati tempi di realizzazione e capacità attuative. La politica di coesione potrà inoltre finanziare interventi di bonifica dell'amianto presente in strutture/edifici pubblici o a uso pubblico.

Nelle aree urbane e periurbane, è anche rilevante il *miglioramento della qualità dell'aria*, in particolare nel Centro Nord, attraverso misure integrate per i diversi comparti emissivi, privilegiando soluzioni a zero emissioni, in linea con il Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico e i Piani per la qualità dell'aria.

### **Mobilità urbana sostenibile (Obiettivo Specifico 2.VIII)**

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano, saranno individuati in coerenza con i *Piani Urbani della Mobilità Sostenibile*, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti *ex lege*, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR.

I risultati attesi, nel quadro della Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, sono un miglioramento della qualità dei servizi e una riduzione degli impatti su qualità dell'aria e congestione attraverso interventi prioritariamente mirati a:

- riqualificare i servizi di TPL, attraverso la sostituzione con mezzi *a low carbon/zero emission*, in ambito urbano, suburbano, metropolitano con infrastrutture di trasporto di massa, il rinnovo ed ampliamento, attraverso tecnologie sostenibili e "low carbon", delle flotte su gomma, ferro e acqua, ed allestendo percorsi preferenziali, in particolare *bus rapid transport*;
- irrobustire i nodi di scambio fra mobilità urbana ed extra-urbana e la logistica delle merci ricorrendo a soluzioni digitali (ITS) e tecnologie/mezzi ecologici;
- promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana, suburbana e interurbana, anche condivisa e la mobilità "a zero emissioni", anche attraverso la diffusione e il potenziamento della rete di ricarica per la mobilità elettrica;
- diffondere servizi di MaaS (*Mobility as a Service*) per aggregare, modulare ed avvicinare l'offerta di spostamenti alla domanda.

### **Obiettivo strategico di Policy 3 – Un'Europa più connessa**

Migliorare le dotazioni infrastrutturali del Paese costituisce una sfida decisiva per il prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il rafforzamento inclusivo, digitale ed eco-sostenibile delle dotazioni di connettività trasportistica sostenuto dal FESR dovrà raccordarsi con l'apporto dei fondi del PNRR per quanto riguarda la selezione dei progetti, la tempistica, la pianificazione finanziaria e il monitoraggio degli avanzamenti. Gli interventi dovranno concorrere alla *Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile* per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e la Strategia per una mobilità sostenibile ed intelligente della UE.

Il FESR si concentrerà soprattutto nelle regioni in cui la scarsa qualità del sistema di trasporto rimane un ostacolo alla riduzione delle disparità economiche e di qualità della vita. Gli interventi dovranno anche mirare a soddisfare esigenze specifiche di aree interne su tutto il territorio nazionale.

I due obiettivi specifici dell'OP3 – connessioni trasportistiche a medio-lungo raggio che convergono sui corridoi TEN-T (OS 3.I) e spostamenti a scala regionale ed accesso ai nodi urbani (OS 3.II) – presentano tratti di complementarità nella domanda che occorre soddisfare integrando adeguatamente l'offerta dei servizi all'appropriata scala territoriale, in un approccio di partenariato e coordinamento tra i livelli nazionale, regionale e locale.

L'efficacia degli interventi trasportistici co-finanziati dal FESR richiede che essi siano: a) inseriti in *pipeline* progettuali collocate nella cornice costituita dalle risorse aggiuntive di origine nazionale (FSC) e dagli stanziamenti ordinari di bilancio dedicati alle infrastrutture, oggi irrobustiti dall'apporto straordinario di *Next Generation EU*; b) selezionati per la capacità di generare impatti territoriali ampi, duraturi e percepiti come tali dai beneficiari; c) accompagnati dal rafforzamento delle competenze di progettazione, anche con il ricorso a fondi dedicati.

### **Reti TEN-T (Obiettivo Specifico 3.I)**

L'obiettivo del completamento della rete TEN-T verrà attuato in vista della scadenza del 2030 fissata negli orientamenti dell'Unione per la rete centrale TEN-T, e sosterrà l'avanzamento delle connessioni ferroviarie nei segmenti meridionali del "Corridoio Scandinavo-Mediterraneo" avviate nei precedenti cicli di programmazione e caratterizzate da diversi livelli di avanzamento, fisico e finanziario. Stante il cogente vincolo di limitatezza delle disponibilità di quote del FESR plausibilmente allocate all'intero OP3, tale obiettivo sarà perseguito prioritariamente con le risorse del RRF e FSC con le quali gli interventi finanziati con il FESR dovranno pertanto coordinarsi.

Inoltre, per sostenere la multi-modalità e la logistica il FESR potrà finanziare interventi sostenibili sulle dorsali ferroviarie e sulle connessioni di "ultimo miglio" dei nodi portuali, logistici ed aeroportuali della rete centrale e globale.

### **Mobilità di area vasta (Obiettivo Specifico 3.II)**

Per migliorare l'accessibilità di area vasta saranno potenziate le connessioni su ferro verso i nodi urbani. Verranno anche finanziati gli interventi infrastrutturali, portuali e di digitalizzazione previsti nei piani strategici di sviluppo delle ZES, ovvero negli appropriati strumenti di settore. Sarà inoltre possibile sostenere il rinnovo, a basse o zero emissioni, del materiale rotabile regionale circolante su reti fisse, nonché l'elettrificazione e la sicurezza delle linee ferroviarie regionali. Verranno infine sostenute le aree di interscambio modale nei pressi delle principali stazioni ferroviarie regionali per migliorare l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto a livello locale.

Sulle infrastrutture aeroportuali esistenti, quali definite all'articolo 2, punto 153, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli interventi saranno circoscritti alle finalità di miglioramento della sicurezza e mitigazione del rischio ambientale.

La riqualificazione selettiva di archi stradali sarà diretta a migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi. Pur riguardando l'intero territorio nazionale, gli interventi saranno limitati ai collegamenti verso ed entro le "aree interne", in particolare se soggette a significativi rischi sismici e/o idrogeologici. Le azioni finanziate dovranno incorporare soluzioni tecnologiche di monitoraggio telematico della resilienza strutturale delle opere d'arte e dei transiti.

### **Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva**

L'OP 4, con il concorso di FSE Plus e FESR, integra, rafforza e innova l'azione ordinaria delle politiche del lavoro, dell'istruzione e formazione e dell'inclusione e protezione sociale, e contribuisce alla valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, per l'inclusione e l'innovazione sociale. I Programmi tengono conto del carattere trasversale delle diverse questioni da affrontare e assicurano un coordinamento degli interventi realizzati nei vari ambiti, oltre che una messa in rete di servizi e attori sul territorio.

#### **Occupazione (Obiettivi specifici FSE Plus 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I)**

Nelle **politiche per l'occupazione**, il risultato atteso più rilevante da perseguire, in particolare nel Mezzogiorno, è l'aumento dell'occupazione e dell'occupabilità di giovani e donne. Il FSE Plus si indirizza prioritariamente a questi e altri *target* vulnerabili.

I Programmi sono indirizzati, con la collaborazione delle imprese, a garantire lavoro di qualità, riservando particolare attenzione a regolarità, durata, condizioni contrattuali, eque condizioni di accesso. In questo quadro il FSE Plus interviene anche per intensificare gli sforzi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori.

Le azioni di incentivazione, disegnate tenendo conto degli esiti delle valutazioni e del confronto partenariale, assicureranno, nel rispetto del quadro regolamentare in materia di aiuti di Stato, risposte omogenee a fabbisogni comuni, la complementarità con gli investimenti delle imprese e si concentreranno sulle finalità di integrazione nel mondo del lavoro di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, in particolare del Mezzogiorno, per assunzioni stabili e di qualità.

Il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro dei giovani è perseguito con una pluralità di interventi, sia sul versante delle politiche attive che su quello dell'istruzione e della formazione, anche valorizzando il ruolo di tirocini e apprendistato al fine di garantire occupazione di qualità. Sono previsti percorsi personalizzati, specifiche azioni destinate al raggiungimento dei NEET più distanti dal mercato del lavoro e la valorizzazione del Servizio Civile Universale. Il FSE Plus interviene anche intensificando la promozione di lavoro autonomo e autoimpiego, con strumenti per l'avvio di impresa, attività di accompagnamento e misure di supporto finanziario.

Il sostegno all'economia sociale è perseguito attraverso specifiche forme di supporto e strumenti finanziari dedicati e disegnati nel rispetto dei peculiari bisogni dei soggetti interessati, incentivando

nuove forme di partenariato pubblico-privato, ed è particolarmente favorito nel Mezzogiorno e nei contesti territoriali più fragili. Sono sostenuti anche interventi per il recupero in forma cooperativa delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, sul modello del *workers buyout*.

Anche l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è affrontato integrando azioni diversificate, quali ad esempio misure di incentivazione alle imprese e di sostegno all'imprenditorialità femminile, specifici strumenti per facilitare l'accesso al credito e ai servizi di conciliazione, soluzioni innovative di *welfare* aziendale, servizi dedicati presso i centri per l'impiego. Per favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e di altri *target* vulnerabili, il FSE Plus interviene rafforzando e qualificando ulteriormente il sistema dei servizi del lavoro e ottimizzando i sistemi di profilazione e di presa in carico integrata tra servizi del lavoro, servizi sociali e, laddove rilevante, servizi sanitari. Gli interventi sono diretti in particolare a migliorare il raccordo sul territorio tra i diversi attori e tra i diversi servizi in ottica di rete e a conseguire una maggiore omogeneità nell'offerta e standard sul territorio nazionale.

Il FSE Plus interviene inoltre, con la formazione permanente e continua, per promuovere l'adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori in risposta alle sfide poste dai cambiamenti economici e socio-demografici.

Nell'ambito delle politiche per l'occupazione e del sostegno all'economia sociale può intervenire anche il FESR, ad esempio per la creazione di spazi condivisi di lavoro, per progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati, per progetti innovativi di welfare aziendale.

### **Istruzione, formazione e competenze (Obiettivi specifici FSE Plus 4.e, 4.f, 4.g e FESR 4.II)**

Nelle **politiche per l'istruzione e la formazione**, i risultati attesi più rilevanti da perseguire, con particolare riguardo al Mezzogiorno, sono relativi a: miglioramento delle competenze chiave della popolazione - a partire da quelle di base e con attenzione specifica a quelle digitali, verdi e blu; contenimento dei fenomeni di dispersione scolastica e innalzamento dei livelli di istruzione terziaria. Per assicurare parità di opportunità tra i diversi territori e contribuire a qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione, il FSE Plus sostiene azioni di rafforzamento dei sistemi e di formazione e riqualificazione di docenti e personale, facilita la creazione di reti e accordi con altri servizi del territorio e con le imprese e favorisce l'apertura internazionale. L'integrazione tra interventi FSE Plus e FESR è particolarmente rilevante per la diffusione di contenuti e servizi digitali e lo sviluppo di metodologie innovative.

Nella qualificazione e modernizzazione dei percorsi il FSE Plus, opportunamente integrato dal FESR, interviene per il consolidamento e la diffusione dell'apprendimento basato su esperienze lavorative, intensificando il dialogo con imprese e sistemi produttivi, anche attraverso un più esteso ricorso all'istituto dell'apprendistato e valorizzando la funzione formativa dei tirocini. In tale direzione sono promossi il comparto dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale e professionale e gli Istituti Tecnici Superiori.

In raccordo con gli interventi finanziati nell'OP1, sono anche valorizzate le opportunità di collaborazione tra Università, Enti di ricerca e tessuto produttivo locale e sono sostenute iniziative



di qualificazione e rafforzamento delle competenze per la transizione industriale e per l'apertura internazionale.

Il FSE Plus sostiene percorsi di rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche (STEM), con particolare attenzione alla partecipazione delle ragazze, per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore occupazione femminile.

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e degli insufficienti livelli di competenze di base sono una priorità da affrontare, oltre che con un'attività di orientamento precoce e mirata, in un quadro di lotta alla povertà educativa, con una maggiore attenzione alla crucialità dell'educazione nella fase pre-scolare, integrando interventi di sistema e di ampliamento dell'offerta - in particolare dei servizi per la fascia di età 0-3 ancora molto carenti nel Mezzogiorno - con misure di inclusione sociale e di contrasto alla povertà infantile. Gli interventi sono concentrati in territori con situazioni critiche e possono riguardare tutti i cicli, inclusa la formazione degli adulti, valorizzando il ruolo dei Centri Provinciali per l'Educazione degli Adulti (CPIA). In questi contesti il FESR interviene per l'acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e degli istituti e enti di formazione e a sostenere l'ampliamento del tempo pieno nel Mezzogiorno.

Per migliorare l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione, FSE Plus e FESR intervengono per azioni di sostegno a studenti meritevoli, provenienti da contesti socio economici svantaggiati, anche per l'accesso facilitato all'alloggio.

Il FESR può intervenire anche per la riqualificazione delle infrastrutture scolastiche e formative ai fini del miglioramento dell'approccio educativo e dell'integrazione nelle comunità territoriali, fermo restando che interventi il cui obiettivo primario riguardi la messa in sicurezza o l'efficientamento energetico sono finanziati nell'ambito dell'OP 2.

In un'ottica di rafforzamento delle competenze chiave lungo tutto l'arco della vita, sono destinate adeguate risorse alla formazione permanente e continua, intervenendo prioritariamente su lavoratori meno qualificati e autonomi meno protetti, appartenenti a settori maggiormente colpiti dalla crisi, e sostenendo la qualificazione e il rafforzamento delle competenze per la transizione industriale. Rilevante è anche il potenziamento della rete dei servizi per la validazione e la portabilità di competenze ed esperienze acquisite in contesti formali e informali.

Il FEAMPA contribuisce inoltre alla crescita della competitività nei settori pertinenti dell'economia blu, dell'occupazione, della formazione, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione, in complementarità con gli altri fondi, nell'ambito di OP2 e OP5.

### **Inclusione e protezione sociale (Obiettivi specifici FSE Plus 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l, 4.m e FESR 4.III, 4.IV e 4.V)**

Nelle **politiche di inclusione e protezione sociale**, il risultato atteso da perseguire è il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre diseguaglianze sociali e disparità territoriali dell'offerta, anche tenendo conto di situazioni peculiari di difficoltà di accesso derivanti dalla insularità.

Cruciale è il ruolo dei soggetti del Terzo Settore con i quali i servizi territoriali operano in stretto raccordo e le cui attività sono riconosciute e valorizzate, anche attraverso co-programmazione, co-

progettazione, specifici accordi di collaborazione, forme innovative di partenariato, strumenti di finanza di impatto e azioni di sostegno e di *capacity building*.

Il FSE Plus contribuisce al consolidamento di un sistema di protezione e inclusione sociale adeguato e accessibile in ogni territorio e per tutti i cittadini, con interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali e sanitari, anche attraverso la condivisione di *standard* comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori.

I progetti sono indirizzati a diversi *target* di soggetti vulnerabili, individuati nei Programmi, anche nella forma di sostegno individuale, favorendo l'integrazione tra servizi e il raccordo con gli interventi di politica attiva del lavoro. Per i cittadini di Paesi terzi sono privilegiati interventi integrati tra le varie fonti di finanziamento (FSE Plus, FESR e FAMI) per l'inserimento socio-lavorativo e l'inclusione sociale, che facilitino l'accesso a un'ampia gamma di servizi, in un'ottica di emersione del lavoro sommerso e contrasto allo sfruttamento lavorativo. Interventi mirati sono promossi in favore di minori e vittime di tratta.

Con riferimento alle comunità Rom Sinti e Caminanti, sono previste azioni per il superamento di pregiudizi e discriminazioni e della segregazione abitativa, per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a istruzione e formazione, lavoro, servizi sociali e sanitari, con particolare attenzione a giovani, donne e minori

Il FSE Plus e il FESR intervengono a favore delle donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza e in altre condizioni di fragilità, con progetti di potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa, che facilitino l'accesso a servizi sociali e sanitari, che promuovano percorsi di lavoro protetti e la diffusione del microcredito.

Per gli interventi di contrasto alla povertà estrema e alla marginalizzazione, in continuità con il Programma FEAD 2014-2020, il FSE Plus interviene a sostegno delle persone in condizione di deprivazione, anche attraverso il rafforzamento della rete di distribuzione degli aiuti alimentari e materiali, con un approccio di programmazione sociale integrata, basato su presa in carico integrale della persona e avvio di percorsi di accompagnamento verso l'autonomia, superando la logica emergenziale di risposta ai soli bisogni primari. Si confermano anche le misure di *Housing First* e *Housing Led* a favore delle persone in condizione di vulnerabilità, compresi gli individui senza dimora o a rischio di esclusione abitativa, con il contributo del FESR per il finanziamento di interventi relativi alle strutture.

Per quanto riguarda l'infanzia, in coerenza con l'iniziativa della *Child Guarantee*, si prevedono interventi di prevenzione e contrasto della povertà infantile, adottando un approccio multidimensionale, nonché interventi per favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini in condizioni di svantaggio.

Con riferimento al contrasto al disagio abitativo di soggetti con fragilità sociali, si favoriscono ove opportune azioni integrate con interventi FESR di dotazione/adeguamento infrastrutturale e tecnologico e interventi FSE Plus per il sostegno a servizi abitativi e sociali, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e utilizzo di strumenti finanziari.

Il FESR e il FSE Plus intervengono anche per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ai fini della promozione della legalità il FSE Plus e il FESR intervengono inoltre a

sostegno delle vittime di racket e usura, dei minori a rischio di devianza, e per il reinserimento sociale dei detenuti.

Sono previsti interventi, anche infrastrutturali, per favorire la pratica sportiva al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate.

Per quanto riguarda i servizi sanitari e per il *long term care*, il FESR e il FSE Plus intervengono per rafforzare la rete territoriale e per ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi, anche attraverso un'azione nazionale concentrata sulle regioni meno sviluppate per favorire l'accesso ai servizi sanitari alle persone in situazioni di vulnerabilità. Gli interventi contribuiscono prioritariamente allo sviluppo e al consolidamento di modelli organizzativi che favoriscano l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e sostengono la diffusione, in modo particolare nei contesti più deprivati e nelle Aree Interne, di strutture e tecnologie per assistenza domiciliare e servizi territoriali. Sono inoltre previsti interventi per la qualificazione e il sostegno ai *care givers*. Il FESR, in un'ottica di sviluppo della rete ospedale-territorio-domicilio, può intervenire anche per il rinnovo delle strumentazioni ospedaliere e lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con gli interventi per la digitalizzazione e la ricerca finanziati nell'ambito dell'OP1.

In alcune città medie, in particolare nelle regioni meno sviluppate, il FESR e il FSE Plus intervengono per sostenere azioni coordinate per l'inclusione e l'innovazione sociale mirate al miglioramento della qualità della vita in periferie e aree marginali caratterizzate da disagio sociale.

Lo sviluppo e la diffusione di iniziative di innovazione sociale sono sostenuti dal FSE Plus e dal FESR attraverso specifiche misure volte ad abilitare e rafforzare iniziative di attivazione dal basso, a stimolare la capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone, a favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili e a promuovere la costruzione di nuove forme di partenariato e di ecosistemi in grado di favorirne lo sviluppo soprattutto nelle aree più marginali e svantaggiate del Paese. In questo ambito è particolarmente incoraggiata l'implementazione su più larga scala delle sperimentazioni finanziate dal *Programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EASI)*.

### **Cultura e turismo (Obiettivo specifico FESR 4.VI)**

Nell'OP4 il FESR, in raccordo con il FSE Plus, concorre alla più ampia policy di sviluppo culturale e turistico della politica di coesione, declinata anche: in OP1 attraverso il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi e del settore turistico; in OP2 mediante il sostegno alla transizione verde negli stessi settori, e la protezione dai rischi del patrimonio naturale e culturale; in OP5 attraverso componenti tematiche nell'ambito delle strategie territoriali integrate.

Questo obiettivo specifico si concentra sulla valorizzazione del ruolo della cultura nello sviluppo economico, per l'inclusione e l'innovazione sociale. In questo ambito i principali risultati attesi sono l'ampliamento della partecipazione culturale di cittadini, imprese e comunità, l'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale che possono generare opportunità lavorative di qualità.

A tal fine sono necessarie forme di *governance* partecipativa e di collaborazione tra istituzioni e centri culturali, amministrazioni, imprese e soggetti del Terzo settore e la costruzione di schemi

gestionali che assicurino il radicamento sul territorio e la sostenibilità finanziaria delle attività e dei servizi avviati, anche attraverso partenariati pubblico-privati innovativi.

Sono considerate prioritarie iniziative in campo culturale e creativo che integrino l'offerta istituzionale con i settori del non profit, volte a rigenerare e rivitalizzare luoghi della cultura e del patrimonio, o altri spazi pubblici o ad uso pubblico con il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Tali iniziative possono includere interventi per il recupero strutturale e il riuso degli spazi interessati, laddove funzionali a progetti di partecipazione culturale, di inclusione e di innovazione sociale.

Possono essere inoltre sperimentate modalità integrate di promozione del benessere mediante pratiche fondate sulla cultura e di welfare culturale, adottando protocolli collaborativi tra settori e sistemi istituzionali, prioritariamente salute, inclusione, istruzione e formazione, lavoro.

Gli interventi in ambito turistico mirano ad ampliare per tutti i cittadini le opportunità di accesso a pratiche inclusive e sostenibili, rafforzando le filiere settoriali - accoglienza, ospitalità e promozione che propongono, organizzano e realizzano forme di turismo esperienziale e responsabile.

### **Obiettivo strategico di Policy 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini**

L'OP5 sostiene soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali attraverso Strategie territoriali locali (ST) che saranno, di norma, sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR, del FSE Plus e del FEAMPA, contribuendo al raggiungimento dei previsti vincoli di concentrazione tematica. A tali finalità contribuiscono, inoltre, ulteriori fonti finanziarie comunitarie e nazionali a vocazione territoriale. Almeno l'8% delle risorse FESR sarà destinato allo Sviluppo Urbano sostenibile.

#### **1. Tipologie di territori e orientamenti per la programmazione**

**A. Aree metropolitane.** L'azione del PON Metro 2014-2020 è confermata per le città metropolitane e in una prospettiva di area urbana vasta, per affrontare con adeguati investimenti i temi ambientali – in particolare per rafforzare le città nella risposta alla sfida dei cambiamenti climatici e alla transizione verso un'economia circolare – e indirizzare in via prioritaria le azioni di rigenerazione urbana e contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie e aree marginali delle aree metropolitane, anche attraverso l'innovazione sociale e il supporto allo start up di nuove realtà imprenditoriali. Oltre ai servizi digitali, si amplieranno gli ambiti di intervento nei territori dell'area metropolitana, ampliando – anche in sinergia con interventi dei programmi regionali – il numero dei comuni interessati, e mobilitando a sostegno degli obiettivi del programma gli enti Città Metropolitana seppure attraverso gli Organismi intermedi (OI) dei Comuni capoluogo.

**B. Aree urbane medie e altri sistemi territoriali.** È essenziale continuare nel supporto alle aree urbane di media dimensione. Intorno a tali realtà, in diverse aree del Paese si concentra l'ossatura del sistema produttivo nazionale, con necessità di favorirne il rilancio economico, l'incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso un'economia circolare e l'economia blu sostenibile. Si sosterranno processi di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative ed abitative (patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree dismesse).

Le aree urbane medie potranno anche definire coalizioni e progetti che vadano oltre il singolo perimetro comunale, per considerare in senso funzionale il sistema territoriale. Le Strategie territoriali potranno anche essere espressione di altri sistemi territoriali intercomunali al fine di migliorare organizzazione di servizi e colmare deficit infrastrutturali prioritari nelle strategie regionali (es. piani integrati per aree costiere o insulari, per sistemi produttivi, o per aree nodali) che, laddove gravitino funzionalmente intorno a poli urbani, contribuiranno al raggiungimento della riserva finanziaria prevista per il FESR. Lo sviluppo di cooperazione strategica tra le aree urbane medie nell'ambito di iniziative regionali che ne considerino complementarità e specializzazione è necessario, e da sostenere, per intraprendere percorsi virtuosi.

**C. Aree interne.** Si continuano a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale. Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell'ambito delle ST continuerà per (i) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica e dei servizi essenziali per persone e comunità; (ii) promuovere l'associazionismo comunale permanente delle aree coinvolte. La numerosità delle aree da sostenere dovrà ricercare un equilibrio tra consolidamento delle aree già interessate nel ciclo 2014-2020 e la necessità di estendere l'opportunità di definire e attuare strategie in altri territori delle "aree interne". Il FEASR, nell'ambito dello sviluppo rurale, e il FEAMPA nell'ambito dello sviluppo di pesca, acquacoltura ed economia blu, contribuiranno agli obiettivi delle strategie nelle aree interne.

**D. Aree costiere.** Sulla base dell'esperienza dei FLAG (*Fisheries Local Action Groups*), il FEAMPA proseguirà nella promozione dei partenariati locali (CLLD), le cui strategie saranno indirizzate alla diversificazione economica e allo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura, in particolare per: i) sviluppare le opportunità e i principi di sostenibilità dell'economia blu nell'ambito di pesca, acquacoltura, turismo costiero, biotecnologia blu, energia oceanica, conoscenze oceanografiche, competenze, pianificazione dello spazio marittimo, sorveglianza e sicurezza marittima, strategie regionali per i bacini marittimi; ii) contribuire alla transizione verde attraverso la strategia per la biodiversità e la strategia "Farm to Fork".

**2. I contenuti delle strategie** sono espressione delle coalizioni locali, concentrandosi su alcuni obiettivi principali: (i) nelle città, con appropriate declinazioni tra contesti metropolitani e aree urbane medie, l'ampliamento e la modernizzazione di servizi, la creazione di nuove attività economiche e culturali e la rivitalizzazione di quelle esistenti, con particolare attenzione alle ricadute nelle periferie e in altre aree caratterizzate da fenomeni di disagio e degrado socio-economico, la riduzione degli impatti ambientali della vita urbana e l'innovazione delle politiche per l'abitare; (ii) nelle aree interne, cui assicurare da parte delle politiche nazionali una piena connettività digitale, si confermano come essenziali i servizi per l'istruzione, la salute (anche in

ottica di integrazione socio-sanitaria), la mobilità, e azioni per la localizzazione produttiva e la creazione di lavoro; iii) nelle aree costiere/insulari/interne finanziate dal FEAMPA, si punterà alla concentrazione delle risorse, riducendo i FLAGS finanziati per garantirne il maggiore impatto, assicurando coerenza con la Strategia per il bacino del Mediterraneo e tenendo conto delle pertinenti strategie di specializzazione intelligente incentrate sui settori strategici dell'economia blu. Tali priorità coinvolgono altri Obiettivi di Policy che contribuiranno alle Strategie territoriali (ST). Gli interventi nel campo della cultura, del patrimonio e del turismo sostenibile possono svolgere, nel contesto delle strategie territoriali, un ruolo determinante per la valorizzazione, a beneficio della comunità territoriale, di risorse naturali, culturali e paesaggistiche, di produzioni locali, di opportunità di accoglienza, attraverso approcci integrati finalizzati a rivitalizzazione del tessuto economico, rigenerazione dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale. Sempre nel contesto di una strategia territoriale, nei territori a maggiore concentrazione di beni confiscati alla criminalità, possono definirsi percorsi di rilancio sociale e/o produttivo a partire dalla valorizzazione di immobili significativi per potenzialità economiche e simbolicità. Le strategie dovrebbero ispirarsi agli orientamenti delle agende europee urbane e territoriali. Potranno essere intraprese azioni per lo sviluppo urbano sostenibile tramite accordi con il partenariato economico e sociale. Gli strumenti sovra locali (nazionali e regionali) operanti negli stessi territori, in particolare nell'ambito dei servizi sociali, per l'occupazione e per l'abitare, garantiranno ove utile modalità di integrazione e complementarità con gli interventi delle ST, secondo le distinte responsabilità.

3. Gli obiettivi prefigurati richiedono certamente **l'integrazione nelle ST del FSE Plus** attraverso l'OP4, in particolare per: l'integrazione attiva sociale e l'attenzione ai soggetti fragili, il potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità per il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo di competenze necessarie, le politiche abitative, la difesa ed la promozione della legalità nei contesti più degradati e promuovendo il coinvolgimento dei diversi attori del partenariato locale nelle scelte e nell'attuazione, la partecipazione attiva dei cittadini, la co-progettazione con il Terzo Settore e l'approccio dell'innovazione sociale.
4. Per ridurre i tempi e semplificare gli strumenti, senza precludere l'attivazione di nuove ST, **le politiche e le iniziative di sviluppo territoriale locale potranno proseguire, migliorandole dal punto di vista tecnico e amministrativo, con gli approcci e le strategie adottate nel 2014-2020**, valorizzando l'investimento istituzionale, amministrativo e operativo realizzato negli anni, sia nelle Città, anche nel ruolo di Organismi Intermedi, e sia nelle Aree Interne, anche con l'aggregazione permanente dei piccoli Comuni. Sarà comunque perseguita un'azione di rafforzamento della capacità delle strutture amministrative dei beneficiari pubblici dei fondi.
5. Per stabilire un quadro di certezza, durante la prima formulazione dei programmi si procederà all'individuazione dei territori e coalizioni da sostenere con le ST, fermo restando opportuni aggiustamenti successivi. A tal fine, senza pregiudizio di percorsi avviati, sono condivisi principi comuni per le modalità e le tempistiche di individuazione dei territori target, l'attivazione dei partenariati locali, nonché per accompagnare preparazione, aggiornamento e attuazione delle Strategie territoriali. I Programmi conterranno già in prima definizione le scelte sostanziali,

condivise con i partenariati locali, sull'articolazione delle azioni utili all'attuazione delle Strategie territoriali.

6. Per sostenere un rapido avvio degli interventi, le Strategie territoriali dovrebbero includere l'elenco delle principali operazioni da finanziare, che sarà aggiornabile e completabile nel tempo. Sarà richiesta la definizione chiara di modalità e risorse per la progettazione.
7. Per la programmazione e attuazione delle ST e a fini di efficienza operativa e ferme restando le previsioni regolamentari (in particolare in relazione all'ITI), le Autorità centrali di coordinamento d'intesa con le Regioni, e del partenariato istituzionale territoriale (anche attraverso ANCI, UPI e UNCEM), individuano le caratteristiche fondamentali degli strumenti amministrativi e negoziali da adottare, in complementarietà alle previsioni regolamentari, per l'approvazione e attuazione delle iniziative definite da ciascuna ST nell'ambito dell' OP5 e di altri OP. Sono, pertanto, condivise indicazioni sugli atti e procedure formali (incluse modalità per l'aggiornamento o integrazione delle ST e dell'elenco delle operazioni) per favorire semplificazione, omogeneità dei procedimenti e certezza delle tempistiche, nonché adeguate responsabilità e risorse per il monitoraggio dell'attuazione delle ST per consentirne piena visibilità nel sistema di monitoraggio nazionale. Per la natura formale degli atti, si farà riferimento alle tipologie di accordo già in uso, sia di carattere nazionale e sia regionali, favorendone la semplificazione e la tempestività di adozione. Tale azione di coordinamento su atti e procedure per superare incertezze e ritardi, è di particolare rilievo per la definizione e attuazione delle ST nel Mezzogiorno dove, pur con alcune rilevanti eccezioni, si è operato con maggiore affaticamento nel gestire le significative dotazioni finanziarie dedicate ai progetti di sviluppo territoriale locale che pure hanno il potenziale di essere una leva fondamentale per il progresso dell'intera area.
8. **A supporto degli attori territoriali impegnati nelle ST** sono previste diverse iniziative:
  - promozione di condivisione di conoscenze delle pratiche operative e amministrative fra gli Enti locali coinvolti al fine di favorire l'utilizzazione dell'expertise disponibile, capitalizzando anche sulle attività ed i risultati URBACT, Azioni Urbane Innovative, ESPON, BES dei territori delle Province, ai quali gli Enti Locali italiani partecipano numerosi e attivamente;
  - organizzazione di forme di presidio stabile nelle amministrazioni, anche ispirate a esperienze strutturate di alcune Regioni (ad es. con gruppi intersettoriali e responsabilità formali di coordinamento), in grado di coordinare e sostenere l'attuazione delle strategie e integrare indicazioni e attività afferenti a diversi settori dell'amministrazione, con obiettivi di semplificazione e accelerazione;
  - azioni di supporto (nazionali e/o regionali) per accompagnare, soprattutto nelle situazioni più fragili, processi deliberativi (ad es. la costruzione della ST in termini di obiettivi e identificazione di progettualità) o compiti tecnico-amministrativi complessi (ad es. livelli di progettazione avanzati, gestione di gare e affidamenti, attuazione e monitoraggio), anche attraverso il rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti.

## Mitigazione degli impatti della transizione verso un'economia climaticamente neutra

Il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund -JTF*) ha l'obiettivo specifico di consentire ai territori ed alle persone di affrontare l'impatto sociale, occupazionale, economico ed ambientale della transizione verso un'economia climaticamente neutra. I Piani territoriali di transizione, uno per l'area del Sulcis Iglesiente e uno per l'area funzionale di Taranto, definiti con il coinvolgimento degli stakeholder istituzionali, economici e sociali, indicano la perimetrazione di ciascuna area di intervento, indentificano le sfide sociali, economiche e ambientali e le proposte in merito alle necessità ed opportunità di diversificazione economica, riqualificazione professionale e risanamento ambientale. Ciascun Piano valorizza complementarità e sinergie con iniziative già in essere sui territori, anche gestite su diversi livelli istituzionali e con gli interventi finanziati a valere sul FESR e sul FSE Plus in attuazione dei rispettivi programmi regionali e nazionali, in particolare per gli Obiettivi di Policy 1, 2 (soprattutto in ambito energetico) e 4 (per gli obiettivi specifici in materia di occupazione istruzione, formazione e competenze).

Priorità sarà assegnata agli investimenti per la diversificazione del tessuto economico e l'occupazione anche attraverso interventi in innovazione e ricerca, energia, mobilità, economia circolare, lavoro e inclusione, tutela del territorio, digitalizzazione, istruzione e inclusione sociale in funzione dei fabbisogni di ciascuna delle aree interessate.

Priorità sarà assegnata agli investimenti in innovazione e ricerca, energia, mobilità, economia circolare, lavoro e inclusione, tutela del territorio, digitalizzazione, istruzione e inclusione sociale in funzione dei fabbisogni di ciascuna delle aree interessate.

## 2.2 Coordinamento, delimitazione e complementarità tra i Fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali

### Delimitazione e complementarità tra Fondi

Le scelte di policy delineate nella sezione 2.1 evidenziano in modo esplicito la necessità di valorizzare le **complementarità e integrazioni tra i fondi** che concorrono agli obiettivi strategici, in modo da rafforzarne l'efficacia, pur mantenendo le relative specializzazioni di utilizzo.

Con particolare riferimento al FESR e al FSE Plus, l'azione complementare dei due fondi assume rilievo per la gran parte degli OP e potrà essere assicurata anche ricorrendo, ove opportuno, alla clausola di flessibilità (art.25 Regolamento di disposizioni comuni – RDC).

Nell'ambito dell'OP1, alle azioni di sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, che saranno sostenute con il contributo del FESR, si affiancheranno iniziative di sostegno e rafforzamento delle competenze digitali nelle imprese, ove appropriato attraverso percorsi di formazione sostenuti dal FSE Plus, in collegamento con l'OP4.



Con riferimento all'OP2, il conseguimento dell'obiettivo della transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio richiede quali attività determinanti anche l'incremento e diffusione delle competenze, con azioni di formazione ed educazione ambientale da attivare in sinergia con il FSE Plus. Inoltre, con riferimento alle misure per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pesca e dell'acquacoltura, il sostegno del FEAMPA si pone in un'ottica di complementarità specifica con il FESR.

Per l'OP4, il concorso dei due fondi è essenziale per integrare e rafforzare l'azione ordinaria in tutti gli ambiti di *policy* in esso ricompresi - lavoro, istruzione e formazione, inclusione e protezione sociale e salute - nonché per contribuire a valorizzare il ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, per l'inclusione e l'innovazione sociale. La specializzazione dell'intervento dei due fondi in questi ambiti vede l'azione del FSE Plus indirizzata a contribuire significativamente alla riduzione delle condizioni di svantaggio, all'accompagnamento delle persone e al rafforzamento dei servizi e l'intervento del FESR focalizzato sulla dotazione e sull'adeguamento infrastrutturale e tecnologico. Relativamente agli interventi di inserimento socio-lavorativo e di inclusione sociale indirizzati ai cittadini di Paesi terzi, all'azione integrata del FESR e del FSE Plus si affianca, in continuità, quella del FAMI.

Nel contesto dell'OP5, la Strategia nazionale per le Aree interne e l'Agenda urbana rappresentano ambiti elettivi per valorizzare l'azione combinata dei fondi nonché il raccordo tra la programmazione europea e le politiche nazionali. Per rafforzare l'efficacia delle strategie territoriali è essenziale l'azione integrata dei Fondi FESR e FSE Plus, quest'ultimo incentrato sull'inclusione attiva, sul potenziamento dei servizi, sullo sviluppo di competenze, sulla difesa e la promozione della legalità. A tali fondi si affianca il FEAMPA, indirizzato alle Aree costiere, ove rilevante anche nell'ambito delle Strategie delle Aree interne e delle aree urbane medie.

Per quanto riguarda il Fondo per una transizione giusta, in fase di programmazione e attuazione saranno valorizzate le complementarità e sinergie, in particolare con gli interventi finanziati a valere sul FESR e sul FSE Plus in attuazione dei programmi delle due Regioni interessate (Sardegna per Sulcis Iglesiente e Puglia per l'area funzionale di Taranto).

Una più efficace integrazione tra il FESR e il FSE Plus potrà, inoltre, essere realizzata attraverso il ricorso a programmi plurifondo. Tale approccio di intervento, adottato per alcuni programmi nazionali e, auspicabilmente, anche dalla programmazione regionale, può consentire, infatti, di assicurare e massimizzare le necessarie sinergie e complementarità tra gli interventi dei due fondi.

#### [Raccordo tra programmi nazionali e regionali](#)

Le scelte di programmazione operate dall'Italia confermano il valore aggiunto di un'azione di livello nazionale per alcuni ambiti di *policy* centrali per la coesione, ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati dalla nuova programmazione. In particolare, l'intervento attraverso programmi nazionali rimane necessario, sia ai fini della riduzione dei divari territoriali, da realizzare anche attraverso una più uniforme offerta di alcuni servizi essenziali per i cittadini, sia con l'obiettivo di attuare strategie coordinate attorno a grandi obiettivi comuni, massimizzando sinergie e complementarità con gli

interventi finanziati da altri strumenti nazionali ed europei, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'attivazione di programmi nazionali concentrati nelle regioni meno sviluppate con riguardo ai temi della *Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale*, della *Sicurezza e legalità*, della *Cultura*, consente, nello specifico, un'azione convergente a livello di macroarea, che si pone in collegamento e in termini addizionali con la programmazione delle politiche di settore europee e nazionali. Tali programmi opereranno, oltre che negli ambiti di esclusiva competenza centrale o laddove è fondamentale una regia tecnica delle Autorità nazionali, anche attraverso interventi che, grazie alla dimensione sovra-regionale, permettono di attivare economie di scala e di scopo, e, se del caso, fungono da indirizzo e da cornice per interventi di scala territoriale più ridotta.

Sempre nelle regioni meno sviluppate, l'intervento nazionale in tema di *Salute*, agisce, in favore di specifici target di popolazione, in un'ottica di omogeneizzazione dei livelli di assistenza ai cittadini attraverso un'azione organica e sistemica, che mira a ridurre la frammentazione e disomogeneità degli interventi sui diversi territori. Considerati i target di popolazione interessati e la necessità di operare in rete con i servizi sociali, sarà assicurato il coordinamento con il programma nazionale Inclusion e lotta alla povertà, oltre che con i programmi regionali del territorio interessato.

Anche nel caso dei programmi nazionali che operano su tutte le categorie di regioni sui temi *Giovani, donne e lavoro, Scuola e competenze, Inclusion e lotta alla povertà*, la logica di intervento si rinviene nella necessità di garantire sia azioni dirette di investimento e sostegno alle persone e di capacitazione, sia azioni trasversali di sistema volte, in entrambi i casi, a sperimentare e sviluppare standard di qualità e modelli di intervento che consentano l'erogazione di servizi con caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale e che possano rappresentare, anche in questi ambiti, la cornice entro la quale si inseriscono le politiche a livello regionale, in risposta a specifici fabbisogni del territorio.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda urbana, il programma nazionale *Metro plus e città medie Sud* prosegue l'intervento in favore delle Città metropolitane, che sarà attuato sulla base della delega conferita ai Comuni capoluogo individuati quali organismi intermedi, e si estende, con interventi nelle periferie e aree marginali, a città medie delle regioni meno sviluppate. I programmi regionali potranno, comunque, prevedere interventi anche nelle aree metropolitane che, se realizzati nel contesto dell'OP5, dovranno comunque fare riferimento alla strategia territoriale rilevante. Il raccordo tra l'iniziativa di livello nazionale e quella regionale e, per quanto riguarda la filiera dei servizi sociali con l'azione del programma Inclusion, sarà garantito attraverso modalità di coordinamento tematico opportunamente individuate.

Sul tema della Capacità per la politica di coesione, il relativo programma nazionale, oltre a prevedere il rafforzamento diretto della capacità delle amministrazioni, soprattutto locali, nelle regioni meno sviluppate, il sostegno alle strutture di coordinamento della coesione nonché iniziative di sistema volte ad accrescere l'efficacia degli interventi cofinanziati, ha anche la finalità di costituire una sede comune per indirizzare le azioni di rafforzamento della capacità nell'ambito di altri programmi, nazionali e regionali, anche in sinergia con le eventuali azioni di capacitazione che saranno finanziabili dal FSE Plus e dal FESR.

Infine, con riferimento al JTF, nell'ambito del programma nazionale sarà definito un modello di *governance* basato sulla condivisione delle responsabilità di definizione e gestione dei piani territoriali di transizione con il livello regionale, oltre che l'attiva partecipazione dei centri di competenza nazionale, anche in modo da garantire le sinergie con quanto i programmi nazionali tematici realizzeranno nei territori oggetto di intervento del Fondo.

### Raccordo Obiettivi IOC e CTE, azioni di cooperazione e contributo alle Strategie macroregionali e di bacino marittimo

In linea con le disposizioni del RDC, le strategie macroregionali (EUSAIR e EUSALP) e di bacino marittimo (*WestMED*), insieme alle politiche settoriali e orizzontali, costituiscono riferimenti di contesto per la nuova programmazione.

Attraverso l'incorporazione (*embedding*), ove appropriato, delle priorità delle Strategie nei programmi regionali, nazionali e CTE e l'attivazione di azioni di cooperazione interregionale - all'interno dell'Italia e con altri Stati UE o extra UE - sarà possibile cogliere, anche in combinazione con l'apporto distintivo dei programmi CTE, le opportunità presenti sui mercati internazionali a beneficio dei territori italiani, nonché contribuire all'attuazione delle Strategie.

Inoltre, partendo dalla capitalizzazione delle migliori progettualità Interreg 2014-2020, in particolare in chiave di rilevanza e sostenibilità, saranno promosse azioni di supporto alla programmazione coordinata tra Obiettivi IOC e CTE funzionali all'individuazione della scala di intervento più adeguata, con un'attenzione specifica alla creazione di catene di valore nell'ambito delle Strategie di specializzazione intelligente regionali.

Nella nuova *governance* dell'Obiettivo CTE è confermato il Gruppo di coordinamento strategico, valorizzando, in particolare, le esperienze dei Gruppi geografici e tematici costituiti a supporto dell'avvio della nuova programmazione. Sui temi delle strategie macroregionali e di bacino marittimo e delle azioni di cooperazione interregionale potranno essere attivate opportune modalità di coordinamento.

### Meccanismi e strutture di coordinamento

Per realizzare un' incisiva azione di coordinamento tra strumenti e fondi e scongiurare i rischi di sovrapposizione e segmentazione degli interventi è richiesto un forte impegno a vari livelli, tanto sul lato dell'organizzazione delle strutture di coordinamento, quanto sulle procedure di programmazione e attuazione, come di seguito indicato.

Un migliore e più efficace coordinamento dell'azione congiunta dei fondi FESR e FSE Plus può essere realizzato attraverso il ricorso a programmi plurifondo. Laddove tale ipotesi non fosse perseguibile, i Comitati di Sorveglianza dei programmi monofondo FESR e FSE Plus di una medesima Regione dovrebbero essere congiunti. Inoltre, per favorire unitarietà di visione e di azione potranno essere individuate strutture di programmazione, monitoraggio e valutazione unificate, che tengano naturalmente conto delle specificità dei due fondi. Il Piano delle Valutazioni sarà unitario al fine di

consentire una pianificazione nel tempo della valutazione di tutti i fondi anche dove la Regione abbia optato per programmi monofondo.

Sul piano delle procedure di programmazione e attuazione, l'azione di raccordo tra programmi nazionali e regionali è assicurata attraverso sedi stabili di confronto tecnico e coordinamento attuativo tra le amministrazioni responsabili che saranno istituite per ciascun programma nazionale, nel cui ambito si affronterà, per i temi rilevanti, anche il raccordo con il PNRR.

Inoltre, in fase attuativa si potrà ricorrere a protocolli di cooperazione ed accordi operativi di attuazione per iniziative e/o interventi di finanziamento congiunte o per la realizzazione di attività comuni di gestione, sorveglianza, comunicazione e monitoraggio.

A livello nazionale, la sede di coordinamento strategico della politica di coesione rimane confermata nel Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, già istituito nel 2014-2020 (di seguito Comitato AP), con gli opportuni adattamenti nella sua articolazione e funzionamento rispetto alle sfide della nuova programmazione.

Il Comitato AP è presieduto dal Dipartimento per le politiche di coesione, in qualità di Autorità di coordinamento a livello nazionale dei fondi della politica di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, e dall'ANPAL. Il Comitato è composto dalle Autorità di gestione dei programmi, dalle Amministrazioni centrali competenti in materia di principi orizzontali, dalle Autorità nazionali responsabili del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, dalle Autorità nazionali di coordinamento dell'Obiettivo CTE nonché dal coordinamento interregionale CTE, dal Partenariato istituzionale (inclusi UPI, ANCI e UNCEM) ed economico-sociale e dagli organismi che rappresentano la società civile, sulla base di criteri che assicurino la piena coerenza con il Codice europeo di condotta del partenariato. Agli incontri del Comitato sono invitate le DG competenti della Commissione europea.

Il Comitato AP ha proprie articolazioni territoriali e tematiche, in relazione alle specificità degli ambiti e dei temi settoriali e orizzontali da affrontare, e si riunisce in sede plenaria una volta l'anno, prevedendo la possibilità di ulteriori riunioni qualora necessario.

Il Comitato ha tra i suoi compiti la sorveglianza sulla programmazione e attuazione della politica di coesione e la valutazione dei progressi compiuti nel percorso di avvicinamento ai risultati definiti, l'analisi di problematiche comuni rilevanti per garantire le migliori condizioni per l'attuazione della strategia complessiva, nonché il monitoraggio delle condizioni abilitanti. Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata ai meccanismi di coordinamento strategico tra gli strumenti della politica di coesione e gli altri strumenti e programmi di investimento nazionali ed europei, in particolare il PNRR, anche attraverso modalità di coordinamento dedicate.

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi in specifici ambiti di *policy* o aree territoriali, approfondire tematiche trasversali, vigilare sulla coerenza tra le azioni dei programmi nazionali e quelli regionali, promuovere un confronto partenariale più mirato sugli avanzamenti e sui risultati della programmazione, il Comitato AP si articola in Sottocomitati (e relativi Gruppi di lavoro), che si riuniscono almeno due volte l'anno e i cui lavori sono disciplinati da specifico regolamento di funzionamento. Sono confermati i Sottocomitati Mezzogiorno, Diritti sociali già Risorse Umane, quest'ultimo afferente agli ambiti di *policy* del FSE Plus, e Monitoraggio e Controllo. E', inoltre,

istituto un Sottocomitato che rappresenta una sede di governo, concertazione e confronto partenariale sulla strategia di specializzazione intelligente. I Sottocomitati una volta l'anno riferiscono al Comitato AP sugli esiti dei lavori condotti.

Parallelamente, nell'ambito del Comitato AP possono essere istituiti Tavoli tecnici su specifiche tematiche trasversali e/o approcci di intervento, anche prevedendo forme di coinvolgimento degli *stakeholders* rilevanti, con particolare riguardo alle tematiche dell'ambiente e del clima, alle strategie territoriali afferenti all'OP5, alla strategia di rafforzamento della capacità amministrativa, alle tematiche inerenti alla parità di genere, agli strumenti finanziari e alle azioni di cooperazione interregionale e di contributo alle strategie macroregionali alimentate dagli obiettivi IOC e CTE. Tali tavoli avranno articolazione e modalità di lavoro flessibili, funzionali alle specifiche esigenze di approfondimento e coordinamento che si renderanno necessarie nel corso della programmazione.

Per garantire meccanismi efficaci di coordinamento tra la politica di coesione e il PNRR e mettere a sistema, in una visione organica e unitaria, le azioni della politica di coesione con quelle sostenute attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, si prevede l'istituzione nell'ambito del Comitato di un tavolo tecnico dedicato. Al tavolo tecnico parteciperanno le Autorità di coordinamento della politica di coesione, i rappresentanti della struttura centrale di coordinamento operativo e monitoraggio del PNRR nonché i referenti delle Amministrazioni titolari di programmi nazionali e i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che saranno individuati di volta in volta in relazione ai temi affrontati. I lavori del tavolo tecnico avranno lo scopo operativo di precisare, anche in fase attuativa, le complementarità e demarcazioni tra i due strumenti di intervento, con una particolare attenzione agli investimenti destinati alle regioni facenti parte dell'area Mezzogiorno. Il tavolo tecnico avrà, inoltre, il compito di verificare lo stato di attuazione degli investimenti cofinanziati dalla politica di coesione e di quelli attivati nell'ambito del PNRR negli ambiti di complementarità o laddove si ravvisano possibili sinergie, di fare il punto su possibili difficoltà attuative e criticità comuni, e di discutere di modalità operative da applicare ad entrambi gli strumenti di intervento volte a massimizzarne l'efficacia, a partire dalle azioni di rafforzamento e di supporto alle strutture amministrative direttamente impegnate nella realizzazione degli investimenti. Gli esiti dei lavori del tavolo tecnico saranno riportati nell'ambito della sessione plenaria del Comitato al fine di condividerli con il partenariato più ampio. Ai lavori del tavolo tecnico si affiancheranno, come sopra richiamato, gli approfondimenti che saranno realizzati nell'ambito delle sedi di confronto tecnico e coordinamento operativo che saranno istituite per i programmi nazionali.

Nella programmazione 2021-2027 la normativa europea conferma il rafforzamento del principio di partenariato già operato nella programmazione 2014-2020, per un'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. A tal fine, è essenziale promuovere la massima inclusione, nell'intero ciclo di programmazione, delle associazioni e delle rappresentanze dei soggetti potenzialmente influenzati dall'uso dei fondi della politica di coesione o che siano portatori di conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali che riguardano l'impiego di tali fondi, in modo da garantire una partecipazione informata e un confronto continuo volto a migliorare la predisposizione e l'attuazione dell'Accordo e dei Programmi. L'integrazione del partenariato in tutte le fasi di preparazione, attuazione e

valutazione dei programmi dovrà avvenire secondo le modalità e i tempi ritenuti più efficaci, nel pieno rispetto dei regolamenti e del Codice europeo di condotta sul partenariato. Le Autorità di gestione dei programmi garantiranno la partecipazione efficace del partenariato ai Comitati di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 39 del RDC, tenendo conto, nell'individuazione dei partner da coinvolgere, della capacità degli stessi di orientare la programmazione e l'attuazione dei Programmi o di risentire dei loro effetti, garantendo la massima trasparenza delle procedure di individuazione e coinvolgimento dei partner e valutando eventuali azioni di supporto allo sviluppo della capacità amministrativa di tali soggetti. Le concrete modalità di coinvolgimento dei partner, tese a massimizzare il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione dei Programmi dovrà essere indicato in fase di preparazione degli stessi, come disposto dal regolamento di disposizioni comuni. Inoltre, i partner di volta in volta rilevanti in relazione ai diversi temi della programmazione saranno coinvolti, nell'ambito del Comitato AP, sia in sessioni generali sull'attuazione dei programmi e sul conseguimento di risultati e impatti della politica di coesione, con particolare attenzione anche agli aspetti di complementarità con altri strumenti e programmi di investimento nazionali ed europei, incluso il PNRR, sia in sessioni tematiche dedicate ai singoli obiettivi o priorità, come sopra evidenziato. Per un proficuo rapporto partenariale, vi è l'esigenza di assicurare un'informazione aperta da parte delle amministrazioni responsabili, al fine di mobilitare il patrimonio di conoscenze presente sui territori attraverso un accesso facilitato alle informazioni, una comunicazione tempestiva, l'individuazione delle opportune sedi di confronto e concertazione a livello nazionale e territoriale e la divulgazione dei risultati dell'apporto del partenariato.

La disponibilità di un'informazione aperta per favorire il coordinamento tra ambiti di programmazione e singoli programmi è inoltre garantita dalle diverse attività collegate all'iniziativa nazionale OpenCoesione, coordinata dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di coesione, che promuove la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione per una comunicazione trasparente ed efficace sulle politiche di coesione attuate in Italia. Il portale OpenCoesione, che rappresenta il punto unico di accesso nazionale a dati e informazioni relativi ai singoli progetti sostenuti da tutti i Programmi cofinanziati a titolo del Regolamento 1060/2021 e da Piani e Programmi complementari, garantisce una comunicazione trasparente ed efficace pubblicando, con cadenza bimestrale, dati elaborabili così come registrati dal Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito da MEF-RGS-IGRUE, visualizzazioni interattive e contenuti di analisi e approfondimento su Piani e Programmi. Il Dipartimento per le politiche di coesione, in qualità di Autorità di coordinamento a livello nazionale dei fondi della politica di coesione e di titolare dell'iniziativa OpenCoesione, indica il responsabile unico della comunicazione richiesto dalla CE che opera in stretto raccordo con i relativi responsabili dell'Agenzia per la coesione territoriale e dell'ANPAL. Viene inoltre rafforzata la partecipazione attiva dei cittadini su quanto la politica di coesione realizza nei diversi territori, con particolare riferimento ai giovani attraverso il percorso didattico "A Scuola di OpenCoesione", promuovendo la realizzazione di ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati pubblicati su OpenCoesione. Il Sistema Nazionale di Monitoraggio rappresenta, a sua volta, uno dei più rilevanti strumenti per favorire il coordinamento tra diversi ambiti di programmazione quale sistema federato alimentato dalle singole Amministrazioni secondo standard comuni e condivisi. Il Sistema viene sviluppato in continuità con

quanto adottato per i precedenti cicli di programmazione, prevedendo gli opportuni adattamenti tecnologici e funzionali necessari per tener conto di caratteristiche e novità delle politiche di coesione 2021-2027.

Dal portale OpenCoesione si accede anche ai dati e alle informazioni derivanti dalle attività di valutazione, reperibili nelle pagine del sito curato dal Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione.

Il coordinamento tra Fondi e programmi è, altresì, assicurato dalle iniziative del Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione, coordinato dal NUVAP e da quelle attivate dalla Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, rispetto alla quale il NUVAP esercita la funzione di raccordo. Il Sistema Nazionale di Valutazione garantisce, inoltre, l'osservazione sistematica e continua dei processi valutativi relativi alla politica di coesione, assicura che le valutazioni realizzate siano disponibili in un archivio digitale dedicato, promuove il confronto sugli esiti della politica di coesione e sostiene l'accrescimento della capacità di Amministrazioni, partenariati e territori di richiedere, produrre e utilizzare le valutazioni degli interventi della politica di coesione, anche in connessione con le valutazioni degli effetti del PNRR. Il NUVAP partecipa, per l'Italia, alle sedi di confronto europeo sulle valutazioni, in particolare alle attività dell'Evaluation Network della DG Regio della Commissione europea.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali che disciplinano i reciproci ruoli, gli Organismi di coordinamento nazionali, i servizi della Commissione europea, le Autorità di gestione e le Autorità di audit, designate nel contesto dei programmi, assicurano la reciproca collaborazione al fine di implementare azioni, anche di natura sistemica, idonee a ridurre gli oneri amministrativi, ad esempio con specifiche iniziative per promuovere il ricorso a opzioni di semplificazione dei costi, e che consentano, anche attraverso i lavori del Sottocomitato Monitoraggio e Controllo sopra richiamato, di facilitare lo scambio di informazioni, prevenire nei limiti del possibile errori e irregolarità aventi un impatto finanziario e, in generale, migliorare la capacità amministrativa necessaria alla attuazione dei programmi e alla sana gestione delle risorse finanziarie.

## **2.3 Complementarietà e sinergie tra i fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il Fondo per la Sicurezza Interna, lo Strumento di sostegno per la gestione delle frontiere e i visti e altri strumenti dell'Unione**

### **Complementarietà e sinergie con gli ambiti di intervento del PNRR**

Il tema del raccordo tra i fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato e gli altri strumenti di investimento previsti dal Bilancio dell'Unione europea assume particolare valenza con riferimento al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, che trovando il suo fondamento giuridico nell'art 175 del TFUE, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal Trattato.

Il PNRR adottato dall'Italia è chiamato, pertanto, a concorrere al processo di convergenza delle regioni del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Per tale finalità, il Piano, in complementarità con la programmazione 2021-2027 dei fondi di coesione e con il programma REACT-EU, prevede di destinare non meno del 40 per cento delle proprie risorse territorializzabili a tale area.

Per entrambi gli strumenti di intervento (PNRR e politica di coesione) sfide cruciali sono quelle dell'innovazione e digitalizzazione e della transizione verde dell'economia.

Ne deriva l'esigenza che l'eccezionale ammontare di fondi aggiuntivi messi a disposizione dell'Italia per la politica di coesione e per l'attuazione del PNRR venga impiegato in un'ottica di massimizzazione delle complementarità e sinergie fra i due strumenti di intervento. A tal fine, è necessaria un'importante azione di coordinamento strategico, da espletarsi sia in fase di programmazione, sia in fase di attuazione, al fine di evitare sovrapposizioni e frammentazioni e, allo stesso tempo, per rafforzare, gli obiettivi di addizionalità propri della coesione, in particolare nel Mezzogiorno. Inoltre, il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, uniformando la previsione normativa sia per gli interventi del PNRR che per quelli cofinanziati dai fondi della politica di coesione.

In generale, per le linee di intervento da attivare attraverso i programmi della politica di coesione che sono complementari o integrative rispetto agli investimenti e iniziative programmati nell'ambito del PNRR, saranno previste opportune declinazioni e differenziazioni in termini di target e scala dell'intervento. In alcuni casi, la previsione di analoghe misure o strumentazioni è giustificata anche dalla rilevanza dei fabbisogni e dalla diversa tempistica di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR rispetto ai programmi della coesione, il che consentirà di capitalizzare i risultati ottenuti nell'ambito del PNRR, favorendo il loro consolidamento e assicurandone il prolungamento nel tempo.

Tale esigenza di coordinamento risulta più cogente e più agevole nel caso di ambiti di investimento strutturalmente caratterizzati da un'elevata incidenza della spesa infrastrutturale, quali gli investimenti nel digitale, nelle reti e nei servizi energetici, nei trasporti e nella mobilità. Per quanto riguarda, invece, gli interventi che mirano ad innalzare il livello dei servizi, ambito rilevante e cruciale in cui intervenire in maniera complementare è, tra gli altri, quello della sanità.

Relativamente agli investimenti sulla dotazione infrastrutturale negli ambiti sopra citati, la relativa localizzazione territoriale e il rispettivo profilo temporale dovranno essere efficacemente ancorati all'obiettivo di colmare gradualmente i fabbisogni dei territori, perequandone le dotazioni infrastrutturali ed agendo in coerenza con il quadro di pianificazione nazionale: Strategia BUL e Piano Italia 5G per il digitale, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e *Long Term Strategy* per l'energia, Allegato Infrastrutture al DEF per la mobilità.

In questi ambiti, le scelte definite nel PNRR rappresentano la base per orientare in maniera complementare e sinergica la programmazione della politica di coesione, tenuto conto della maggiore dimensione relativa e del più ravvicinato orizzonte temporale di completamento delle iniziative del PNRR. Gli interventi infrastrutturali finanziati con i fondi della politica di coesione - da attuare su un orizzonte meno immediato anche se ugualmente vincolante - saranno, pertanto,



programmati in modo da garantire il soddisfacimento, di fabbisogni ulteriori rispetto a quelli assicurati dal Piano,

Il principio di complementarità si articolerà nei principali settori di spesa infrastrutturali con modalità specifiche.

In particolare, nel settore dei trasporti le opere infrastrutturali presentano caratteristiche dimensionali e spaziali in grado di agevolare l'identificazione delle demarcazioni fra investimenti con funzionalità convergenti, ma con diversa copertura finanziaria. Inoltre, la rilevanza e la precedenza temporale di attuazione delle misure prefigurate dal PNRR (insieme al Fondo Complementare), che si concentrano sul completamento dei tre segmenti delle direttrici ferroviarie TEN-T che attraversano l'Italia, sullo sviluppo delle principali diagonali ferroviarie e sull'accessibilità e sull'efficientamento energetico e ambientalizzazione degli scali portuali (ivi inclusi quelli ricompresi nelle ZES) orienteranno e condizioneranno la programmazione della politica di coesione verso interventi, sinergici rispetto ai primi, che riguarderanno le reti ferroviarie regionali, le stazioni ed infrastrutture funzionali alla filiera logistica.

Sia nel settore energetico, sia in quello digitale i fabbisogni trasformativi richiesti dalla "doppia transizione", sanciti dagli scenari programmatici di lungo periodo sopra-citati, eccedono sensibilmente, anche sotto il profilo di realizzazione temporale, i risultati ottenibili con l'efficace utilizzo delle risorse del PNRR.

Nel primo dei due settori, gli interventi della coesione si focalizzano sull'efficientamento negli usi finali residenziali, produttivi e di pubblica utilità, in presenza di un più limitato sostegno alla generazione rinnovabile e alla riqualificazione delle reti trasmissive e distributive. Queste azioni si pongono in complementarità con i ragguardevoli apporti previsti dal PNRR, nel contesto della Missione 2, per gli accumuli, la filiera dell'idrogeno e vettori rinnovabili avanzati (bio-metano, *off-shore* ed agri-voltaico) e con il potenziamento delle reti.

Nel digitale, i fondi della coesione sono prioritariamente indirizzati a riequilibrare i divari nella effettiva possibilità di accesso ai servizi da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Si agirà in complementarità al cospicuo intervento del PNRR, prevalentemente concentrato sulla digitalizzazione delle amministrazioni centrali, da un lato sostenendo la digitalizzazione delle PMI, dall'altro concentrandosi su ambiti tematici (salute, legalità) e aree territoriali individuati come critici in termini di divari di sviluppo e di cittadinanza. Il sostegno dei fondi della politica di coesione allo sviluppo della infrastruttura sarà circoscritto alle connessioni ad alta capacità nelle aree meno popolate, marginali, rurali, montane ed insulari minori, così da estendere anche ai contesti marginali e periferici gli effetti sistemici dei rilevanti stanziamenti operati dal PNRR per il completamento della rete BUL, per le soluzioni mobili di ultima generazione, le tecnologie satellitari, le architetture digitali per i servizi fondamentali delle PA centrali (Giustizia, Interno, Difesa) e per la sicurezza informatica.

Per quanto riguarda la sanità, i fondi della coesione sono prioritariamente rivolti a fasce di popolazione (povertà estrema, *hard to reach* e *hard to treat*, donne, persone in transizione, disabili psichici) non coperte direttamente da interventi del PNRR e con servizi che sono integrativi o complementari rispetto a quelli offerti dalle strutture finanziate dal PNRR (Case della Salute e Ospedali di Comunità). La complementarità e la demarcazione tra gli interventi del PNRR e quelli

cofinanziati dai fondi della politica di coesione sono garantite in ogni caso dal coordinamento assicurato, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, dal Ministero della Salute, responsabile dell'attuazione per entrambe le linee di finanziamento.

Come anticipato al paragrafo 2.2, in fase attuativa il coordinamento, la sorveglianza e il monitoraggio sinergico degli interventi della politica di coesione con il PNRR si realizzeranno con la partecipazione attiva al Comitato AP di rappresentanti della struttura centrale di coordinamento operativo e monitoraggio del PNRR, così come definita dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 che istituisce la *governance* del PNRR. In linea con quanto previsto dal PNRR, si favorirà, inoltre, l'utilizzo del sistema informativo REGIS per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei programmi, piani e progetti attivati nell'ambito delle politiche di investimento pubblico, che comprenderà dunque, oltre agli interventi sostenuti dai fondi delle politiche di coesione comunitarie e nazionale, quelli individuati dal PNRR. La creazione di meccanismi unitari di coordinamento e monitoraggio favorirà il potenziamento della capacità istituzionale e l'apprendimento delle politiche d'investimento pubblico tra tutti i livelli di governo.

#### Complementarietà e sinergie tra i Fondi dell'Accordo di Partenariato e i Fondi FAMI, FSI e BMVI

L'ampiezza delle difficoltà di inserimento sociale che i cittadini dei Paesi terzi e persone con background migratorio si trovano ad affrontare, messe in risalto anche dal rapporto Paese 2020 della Commissione europea, richiede interventi ad ampio spettro che vanno dalle misure di prima accoglienza ad azioni di integrazione socio-economica con impatto di più lungo termine volte a contenere il più elevato rischio di povertà ed esclusione e di povertà lavorativa, dovuto anche ai più bassi tassi di istruzione e formazione che molti cittadini dei Paesi terzi mostrano rispetto alla popolazione residente. In quest'ottica, sarà fondamentale l'azione sinergica e complementare dei Fondi FAMI e FSE Plus. Il primo è chiamato ad intervenire principalmente nei primi stadi dell'integrazione con misure legate alle fasi di accoglienza (es. primi corsi di lingua, servizi di assistenza all'autonomia abitativa, di assistenza sanitaria e psicologica, di dialogo tra le comunità), ma potrà sostenere anche interventi nel medio-lungo periodo in complementarietà con il FSE Plus indirizzati alla formazione linguistica legata all'inserimento lavorativo, alla formazione professionale, al *reskilling*, alla presa in carico personalizzata per favorire l'accesso al lavoro, a misure di potenziamento dei percorsi di istruzione e di prevenzione dell'abbandono scolastico. Per entrambi i fondi, agli interventi diretti potranno accompagnarsi interventi di dimensione sistemica, tra cui il rafforzamento delle capacità degli organismi del Terzo settore e delle associazioni impegnate sul tema dei migranti e dell'anti-discriminazione.

L'utilizzo complementare delle risorse FAMI e FSE plus, in relazione sia agli interventi di medio-lungo periodo sia a quelli di dimensione sistemica, è assicurato attraverso la programmazione coordinata tra Autorità di Gestione del Programma FAMI e quella del Programma Nazionale Inclusione e povertà.

#### Complementarietà e sinergie tra i Fondi dell'Accordo di Partenariato e altri strumenti dell'Unione

La politica di coesione agisce in complementarietà con il programma *Orizzonte Europa* con modalità che le consentono di focalizzarsi sulla sua missione di promozione dello sviluppo a livello territoriale.

In particolare, le linee di intervento da avviare nell'ambito dell'Obiettivo di policy 1 ricercano sinergie con le missioni di Orizzonte Europa attraverso:

- lo sviluppo e il rafforzamento di coalizioni e reti collaborative tra soggetti pubblici e privati, che possono generare progettualità da indirizzare anche al finanziamento del programma europeo;
- la valorizzazione di progetti di qualità sviluppati per concorrere ai finanziamenti di Orizzonte Europa e non finanziati per mancanza di fondi, seguendo il modello del "*seal of excellence*".

Nell'ambito delle politiche dell'innovazione sono incoraggiate le sinergie anche con altri strumenti a gestione diretta dell'Unione europea, inclusa la nuova iniziativa "Investimenti interregionali per l'innovazione" prevista dal regolamento FESR, e sostenute azioni complementari alle iniziative di cooperazione internazionale, anche estese a Stati non membri dell'Unione. Gli ambiti tematici delle Strategie di Specializzazione Intelligente, le priorità, le sfide sociali del programma *Orizzonte Europa* e le opportunità di rafforzare il posizionamento dei sistemi produttivi territoriali alle catene internazionali del valore indirizzano tali azioni.

Nell'ambito della transizione digitale, possibili sinergie possono essere sviluppate con altri programmi a gestione diretta dell'Unione Europea come il **Digital Europe Programme** (DIGITAL) e la *Connecting Europe Facility Digital* (CEF Digital), visto il loro legame con le priorità individuate nell'Accordo di partenariato, in particolare nell'ambito degli obiettivi specifici 1.1 sull'innovazione e 1.2. sulla digitalizzazione delle PMI.

Sono, inoltre, valorizzate le sinergie con il *programma LIFE 2021-2027*, diffondendo, a beneficio della programmazione della politica di coesione, i risultati innovativi dei Progetti strategici integrati per l'ambiente e il clima, di tutela della natura, di rafforzamento delle capacità divulgative e di sensibilizzazione per la transizione energetica.

Con specifico riferimento al FSE Plus, la focalizzazione del nuovo programma *Erasmus Plus* sull'inclusione e su un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati facilita le sinergie del FSE Plus con tale programma, favorendo maggiori opportunità di mobilità per motivi di studio, di formazione e di lavoro dei giovani.

Inoltre, in complementarietà con il FEG, il FSE Plus potrà intervenire nella fase antecedente la presentazione della domanda, finanziando misure iniziali di politica attiva propedeutiche all'intervento del FEG, al fine di una riattivazione tempestiva dei lavoratori espulsi.

Il FEASR, per le materie di sua competenza e nel rispetto delle proprie regole, opererà in maniera coordinata ed integrata con il FESR, il FSE Plus e il FEAMPA, per concorrere prioritariamente alle finalità degli Obiettivi di policy 2 e 5. Con riguardo agli Obiettivi di Policy 1 e 4 l'attivazione di sinergie tra Fondi per la promozione della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali (obiettivo trasversale della PAC) può contribuire a migliorare la risposta delle policy alle diversificate esigenze di innovazione dei sistemi produttivi settoriali e la capacità di impattare su temi comuni quale l'occupazione giovanile, la formazione continua, l'integrazione dei migranti, l'innovazione sociale e l'inclusione anche attraverso l'agricoltura sociale.

Per concorrere alla "sfida verde" (OP2), ambiti in cui dovrà essere assicurato un forte coordinamento operativo tra i diversi strumenti di programmazione riguardano la mitigazione dei

cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, attraverso una gestione forestale sostenibile, la manutenzione del territorio rurale, la conservazione del suolo e la diffusione di pratiche che concorrano a una corretta gestione del territorio.

Una forte sinergia dovrà essere ricercata sul tema della tutela delle risorse idriche nello spirito degli obiettivi dell'economia circolare, in particolare per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo, promuovendo, attraverso il FESR, la realizzazione e/o adeguamento degli impianti di depurazione per renderli idonei alla produzione di acque destinate al riuso irriguo, anche al fine di promuovere e garantire l'applicabilità del Regolamento UE 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua che entrerà in vigore nel 2023.

Azioni congiunte del FESR e del FEASR dovranno essere promosse per la tutela della biodiversità connessa all'agricoltura e alla silvicoltura nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (c.d. PAF), nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 e nei Piani dei Parchi.

Per l'OP5, l'ambito principale di collaborazione tra i fondi riguarda lo sviluppo delle aree rurali e costiere. In questo contesto, dovranno essere potenziate le relazioni urbano e rurale, favorendo il riconoscimento dei servizi ecosistemici, l'accessibilità ai servizi e il miglioramento infrastrutturale. Su questo fronte il FESR e il FSE Plus possono contribuire alle strategie di sviluppo locale proprie della PAC (LEADER, SMART VILLAGES), e del FEAMPA, così come alla cooperazione territoriale e ai progetti integrati territoriali.

D'altro canto, il concorso del FEASR è imprescindibile per la Strategia Nazionale Aree Interne (OP5) secondo l'approccio sperimentato nel ciclo di programmazione 2014-2020, da rafforzare ulteriormente nel Piano Strategico della PAC attraverso approcci di policy dedicati e diversificati a seconda dei contesti, l'accompagnamento ai processi deliberativi e alla progettazione sui temi agricoli, anche in raccordo con il sistema della conoscenza. Il FEASR contribuirà alle Strategie territoriali attraverso diverse modalità: 1) intervenendo in via prioritaria sull'agricoltura e sull'agroalimentare per incentivare sui territori selezionati l'innovazione e la Cooperazione territoriale, con la finalità da un lato di sostenere un modello di agricoltura e zootecnia di piccola scala, e dall'altro contribuire al rafforzamento delle filiere agro-alimentari, forestali e *non food* secondo la logica di trattenere sul territorio il valore aggiunto prodotto e migliorare la posizione dei produttori primari dentro le singole filiere; 2) attraverso le misure per i servizi e la qualità della vita, l'inclusione sociale e il turismo rurale da utilizzare sui territori in maniera complementare agli altri Fondi; 3) sviluppando le sinergie tra CLLD e SNAI, sia in fase di costruzione delle strategie territoriali sia in fase di attuazione, secondo un modello coerente con l'approccio di politica nazionale (SNAI) che veda la partecipazione attiva degli attori locali, gruppi di azione locale e l'integrazione degli interventi in funzione dei fabbisogni che scaturiscono dal territorio.

Per tutti gli obiettivi l'azione congiunta dei Fondi andrà sviluppata in coerenza con le strategie per la "biodiversità" e "*from farm to fork*", coniugando sostenibilità ambientale ed economica e qualità delle produzioni con un miglioramento dei margini di reddito per i produttori agricoli.

### 3. Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione

Tabella 2A: Trasferimento a InvestEU (ripartizione per anno)

Tabella 2B: Contributo a InvestEU (sintesi)

**Non si intende fornire contributi a Invest EU in fase di predisposizione dell'Accordo di Partenariato lasciando aperta la possibilità di aderire allo strumento in fase di programmazione operativa o in fasi successive.**

### 4. Trasferimenti

Lo Stato membro chiede	<input type="checkbox"/> NO trasferimento tra categorie di regioni
	<input type="checkbox"/> NO trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input checked="" type="checkbox"/> SI trasferimento tra FESR, FSE Plus, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	<input type="checkbox"/> NO trasferimento delle risorse del FESR e del FSE Plus come sostegno complementare al Fondo per una transizione giusta
	<input type="checkbox"/> NO trasferimenti dalla Cooperazione territoriale europea verso Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

#### 4.1 Trasferimento tra categorie di regioni

Tabella 3A: trasferimento tra categorie di regioni (ripartizione per anno)

Tabella 3B: trasferimento tra categorie di regioni (sintesi)

**Non si intende operare trasferimenti rispetto agli importi già comunicati dalla Commissione con lettera del 10 novembre 2020.**

#### 4.2 Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

Tabella 4A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta se tale possibilità è prevista nell'atto di base\* (ripartizione per anno)

Tabella 4B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta se tale possibilità è prevista nell'atto di base\* (sintesi)

**Non si intende operare trasferimenti tra fondi della politica di coesione ad altri fondi a gestione diretta o indiretta della CE.**

### 4.3 Trasferimenti tra FESR, FSE Plus e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

**Tabella 5A: trasferimenti tra FESR, FSE Plus e FC e a un altro Fondo o ad altri Fondi\* (ripartizione per anno)**

Trasferimenti da		Trasferimenti a		Ripartizione per anno							Totale
Fondo	Categoria di regioni	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
FESR	Più sviluppate		Più sviluppate	8.392.169	8.560.340	8.731.846	8.907.065	9.085.391	9.267.142	9.451.870	<b>62.395.823</b>
	Transizione		Transizione	3.515.667	3.586.117	3.657.965	3.731.368	3.806.073	3.882.212	3.959.598	<b>26.139.000</b>
	Meno sviluppate	FESR, FSE+	Meno sviluppate	24.891.086	25.389.879	25.898.564	26.418.260	26.947.174	27.486.246	28.034.145	<b>185.065.354</b>
FSE+	Più sviluppate	o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI									
	Transizione										
	Meno sviluppate										
Fondo di coesione	N/A										
FEAMPA	N/A										

**Tabella 5B: trasferimenti tra FESR, FSE Plus e FC o a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi)**

Trasferimento a / Trasferimento da	FESR			FSE+			Fondo di coesione	FEAMPA	AMF	ISF	BMVI	Totale
	Più sviluppate	Transizione	Meno sviluppate	Più sviluppate	Transizione	Meno sviluppate						
FESR	Più sviluppate			62.395.823								<b>62.395.823</b>
	Transizione			26.139.000								<b>26.139.000</b>
	Meno sviluppate			185.065.354								<b>185.065.354</b>
FSE+	Più sviluppate											
	Transizione											
	Meno sviluppate											
Fondo di coesione												
FEAMPA												
<b>Totale</b>				<b>62.395.823</b>	<b>26.139.000</b>	<b>185.065.354</b>						<b>273.600.177</b>

Il trasferimento di 237,6 Milioni di euro dal FESR (Fondo con maggiore dotazione) al FSE+ (Fondo con minore dotazione), di molto inferiore ai limiti regolamentari previsti dall'art. 26, è operato in considerazione dei fabbisogni in ambito sociale, occupazionale e di istruzione/formazione, consente un più equilibrato intervento tra i Fondi in diversi Programmi regionali e nazionali in ragione degli obiettivi e non comporta modifiche nelle assegnazioni complessive per ciascuna categoria di regione.

#### 4.4 Trasferimento delle risorse del FESR e del FSE Plus come sostegno complementare al Fondo per una transizione giusta e giustificazione

Tabella 6A: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE Plus come sostegno complementare al Fondo per una transizione giusta (ripartizione per anno)

Tabella 6B: : trasferimento delle risorse del FESR e del FSE Plus come sostegno complementare al Fondo per una transizione giusta (sintesi)

**Non si intende operare trasferimenti del FESR e FSE Plus al JTF**

#### 4.5 Trasferimenti dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Tabella 7: trasferimenti dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

**Non si intende operare trasferimenti tra Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'Occupazione" e Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea".**

### 5. Forma del contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

La scelta della forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica	<input checked="" type="checkbox"/> SI Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4*
	<input type="checkbox"/> NO Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5**

**Si utilizzerà l'Assistenza tecnica a costi reali ai sensi dell'articolo 36.4 del Regolamento di Disposizioni Comuni. Si intende anche avvalersi dell'Assistenza Tecnica ai sensi dell'articolo 37 per finalità di capacitazione amministrativa.**

### 6. Concentrazione tematica

**6.1 Concentrazione tematica FESR (Riferimento: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FESR/FC)**

Lo Stato membro decide di	<input type="checkbox"/> NO rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale
---------------------------	---

	<input type="checkbox"/> SI rispettare la concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni
	<input type="checkbox"/> NO prendere in considerazione le risorse del Fondo di coesione ai fini della concentrazione tematica

**6.2 Concentrazione tematica FSE plus** (Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del CPR e articolo 7 del regolamento FSE Plus)

Lo Stato membro rispetta i requisiti di concentrazione tematica	per	Programmi FSE+ previsti
Inclusione sociale, programmata a titolo degli obiettivi specifici h)-l) di cui all'articolo 4 del regolamento FSE+	30,00%	2021IT05FFPR002 2021IT05FFPR003 2021IT05SFPR002 2021IT05SFPR003 2021IT05SFPR004 2021IT05SFPR005 2021IT05SFPR006 2021IT05SFPR007 2021IT05SFPR008 2021IT05SFPR009 2021IT05SFPR010 2021IT05SFPR011 2021IT05SFPR012 2021IT05SFPR013 2021IT05SFPR014 2021IT05SFPR015 2021IT05SFPR016 2021IT05SFPR017 2021IT05SFPR018 2021IT16FFPR001 2021IT16FFPR002 2021IT16FFPR003 2021IT16FFPR004 2021IT16FFPR005
Sostegno degli indigenti, programmato a titolo degli obiettivi specifici m) e, in casi debitamente giustificati, l) di cui all'articolo 4 del regolamento FSE+	3,00%	2021IT05FFPR003
Sostegno all'occupazione giovanile, programmato a titolo degli obiettivi specifici a), f) e l) di cui all'articolo 4 del regolamento FSE+	15,00%	2021IT05SFPR001 2021IT05SFPR002 2021IT05SFPR003 2021IT05SFPR004 2021IT05SFPR005 2021IT05SFPR006 2021IT05SFPR007 2021IT05SFPR008

IT

48

IT



Lo Stato membro rispetta i requisiti di concentrazione tematica	per	Programmi FSE+ previsti
		2021IT05SFPR009 2021IT05SFPR010 2021IT05SFPR012 2021IT05SFPR013 2021IT05SFPR014 2021IT05SFPR015 2021IT05SFPR016 2021IT05SFPR017 2021IT05SFPR018 2021IT16FFPR001 2021IT16FFPR002 2021IT16FFPR003 2021IT16FFPR004
Sostegno alla lotta contro la povertà infantile, programmata a titolo degli obiettivi specifici f), e da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	5,00%	2021IT05FFPR001 2021IT05FFPR003
Sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle ONG, programmati a titolo di tutti gli obiettivi specifici tranne m) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	0,25%	2021IT05FFPR001 2021IT05FFPR002 2021IT05FFPR003 2021IT05SFPR001 2021IT05SFPR002 2021IT05SFPR003 2021IT05SFPR004 2021IT05SFPR005 2021IT05SFPR006 2021IT05SFPR007 2021IT05SFPR008 2021IT05SFPR009 2021IT05SFPR010 2021IT05SFPR011 2021IT05SFPR012 2021IT05SFPR013 2021IT05SFPR014 2021IT05SFPR015 2021IT05SFPR016 2021IT05SFPR017 2021IT05SFPR018 2021IT16FFPR001 2021IT16FFPR002 2021IT16FFPR003 2021IT16FFPR004 2021IT16FFPR005 2021IT16FFPR006



## 7. Dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato per obiettivo strategico, obiettivo specifico JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale

**Tabella 8: dotazione finanziaria preliminare dai fondi FESR, FSE Plus, JTF, FC e FEAMPA per obiettivo strategico, obiettivo specifico e assistenza tecnica**

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			JTF***			FSE +			Dotazione FEAMPA a livello nazionale	Totale
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regioni	Dotazione per categoria di regioni	Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regioni	Dotazione per categoria di regioni		
Obiettivo strategico 1	9.197.274.102	Più sviluppate	2.212.983.004					Più sviluppate		435.216.474	9.197.274.102
		Transizione	337.825.218					Transizione			
		Meno sviluppate	6.646.465.880					Meno sviluppate			
Obiettivo strategico 2	8.470.662.321	Più sviluppate	1.494.900.137					Più sviluppate		435.216.474	8.957.786.141
		Transizione	261.747.514					Transizione			
		Meno sviluppate	6.714.014.670					Meno sviluppate			
Obiettivo strategico 3	1.720.917.119	Più sviluppate	1.200.000					Più sviluppate		435.216.474	1.720.917.119
		Transizione	30.618.556					Transizione			
		Meno sviluppate	1.689.098.563					Meno sviluppate			
Obiettivo strategico 4	3.316.359.039	Più sviluppate	80.488.867				14.218.722.372	Più sviluppate	4.958.683.587	435.216.474	17.535.081.411
		Transizione	91.424.320					Transizione	667.193.272		
		Meno sviluppate	3.144.445.852					Meno sviluppate	8.592.845.513		
Obiettivo strategico 5	2.210.936.610	Più sviluppate	428.212.017					Più sviluppate		51.907.347	2.210.936.610
		Transizione	81.894.618					Transizione			
		Meno sviluppate	1.700.829.975					Meno sviluppate			
Obiettivo specifico del JTF				988.405.015	432.796.552	555.608.463				988.405.015	
Assistenza tecnica a norma dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (se pertinente)	889.891.315	Più sviluppate	147.919.162				589.898.244	Più sviluppate	205.503.944	31.093.009	1.552.066.112
		Transizione	30.118.997					Transizione	27.556.686		
		Meno sviluppate	711.853.156	41.183.543	18.033.190	23.150.353		Meno sviluppate	356.837.614		
Assistenza tecnica a norma dell' articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (se pertinente)		Più sviluppate						Più sviluppate			-
		Transizione					Transizione				
		Meno sviluppate					Meno sviluppate				
Assistenza tecnica a norma dell' articolo 37 del regolamento CPR (se pertinente)	535.284.139	Più sviluppate	3.800.000					Più sviluppate		535.284.139	535.284.139
		Transizione	-				Transizione				
		Meno sviluppate	531.484.139				Meno sviluppate				
Totale	26.341.324.645	Più sviluppate	4.369.503.187				14.808.620.616	Più sviluppate	5.164.187.531	518.216.830	42.697.750.649
		Transizione	833.629.223					Transizione	694.749.958		
		Meno sviluppate	21.138.192.235	1.029.588.558	450.829.742	578.758.816		Meno sviluppate	8.949.683.127		
<b>Totale</b>	<b>26.341.324.645</b>		<b>26.341.324.645</b>	<b>1.029.588.558</b>	<b>450.829.742</b>	<b>578.758.816</b>	<b>14.808.620.616</b>	<b>14.808.620.616</b>	<b>14.808.620.616</b>	<b>518.216.830</b>	<b>42.697.750.649</b>

IT

51

IT

Le dotazioni del FESR al netto dell'AT per obiettivo strategico consentono di soddisfare i requisiti minimi di concentrazione tematica previsti dalle disposizioni regolamentari a livello di categoria di regione, anche considerando una preliminare valutazione degli importi che all'interno degli obiettivi strategici 1 e 2 riguardano obiettivi specifici che contribuiscono solo parzialmente alla concentrazione tematica. Gli importi relativi al FESR per l'obiettivo strategico 5 sono una valutazione preliminare di quanto previsto nei PR di tutte le categorie di regione e nel PN Metro plus in successiva tabella 9A. Gli importi del FSE+ relativi all'obiettivo strategico 4 corrispondono a una valutazione preliminare di quanto previsto nei PR di tutte le categorie di regione e nei PN rilevanti per ciascuna categoria di regione in successiva tabella 9A. Gli importi relativi al JTF corrispondono alla scelta di utilizzare il contributo previsto in territori delle regioni meno sviluppate. Gli importi relativi al FEAMPA riguardano il relativo PN. Gli importi relativi all'AT ex art. 36 (4) sia per il FESR e sia per il FSE includono anche la dotazione del PN di sola AT "Capacità coesione" in successiva tabella 9A e di cui alla sezione 9. Gli importi relativi all'AT ex art. 37 per il FESR includono anche la corrispondente dotazione del PN di sola AT "Capacità coesione" in successiva tabella 9A e di cui alla sezione 9.

## **8. Elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni**

**Tabella 9A: Lista dei programmi con dotazioni finanziarie preliminari (Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del CPR) (prezzi correnti in euro)**

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FESR	Più sviluppate	12.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FESR	In transizione	38.000.000,00	57.000.000,00	95.000.000,00
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	500.834.000,00	333.889.333,00	834.723.333,00
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	369.999.977,00	554.999.966,00	924.999.943,00
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FSE+	In transizione	90.000.145,00	135.000.218,00	225.000.363,00
2021IT05FFPR001 - PN Scuola e competenze 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	1.002.758.637,00	668.505.758,00	1.671.264.395,00
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05FFPR002 - PN Equità nella Salute 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	225.000.000,00	150.000.000,00	375.000.000,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FESR	Più sviluppate	11.680.000,00	17.520.000,00	29.200.000,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FESR	In transizione	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	295.000.000,00	196.666.667,00	491.666.667,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	511.794.000,00	767.691.000,00	1.279.485.000,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FSE+	In transizione	65.139.000,00	97.708.500,00	162.847.500,00
2021IT05FFPR003 - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	1.240.000.000,00	826.666.667,00	2.066.666.667,00
2021IT05SFPR001 - PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	630.000.000,00	945.000.000,00	1.575.000.000,00
2021IT05SFPR001 - PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027	FSE+	In transizione	111.334.000,00	167.001.000,00	278.335.000,00
2021IT05SFPR001 - PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	1.941.200.000,00	1.294.133.333,00	3.235.333.333,00
2021IT05SFPR002 - PR Abruzzo FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR002 - PR Abruzzo FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione	162.636.582,00	243.954.873,00	406.591.455,00
2021IT05SFPR002 - PR Abruzzo FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR003 - PR Campania FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR003 - PR Campania FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR003 - PR Campania FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	1.006.947.262,00	431.548.827,00	1.438.496.089,00
2021IT05SFPR004 - PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	409.685.857,00	614.528.786,00	1.024.214.643,00
2021IT05SFPR004 - PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR004 - PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR005 - PR Friuli-Venezia Giulia FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	149.226.598,00	223.839.897,00	373.066.495,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT05SFPR005 - PR Friuli-Venezia Giulia FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR005 - PR Friuli-Venezia Giulia FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR006 - PR Lazio FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	641.019.300,00	961.528.950,00	1.602.548.250,00
2021IT05SFPR006 - PR Lazio FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR006 - PR Lazio FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR007 - PR Liguria FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	174.004.941,00	261.007.412,00	435.012.353,00
2021IT05SFPR007 - PR Liguria FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR007 - PR Liguria FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR008 - PR Lombardia FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	602.942.794,00	904.414.191,00	1.507.356.985,00
2021IT05SFPR008 - PR Lombardia FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR008 - PR Lombardia FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR009 - PR Marche FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR009 - PR Marche FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione	148.063.071,00	222.094.607,00	370.157.678,00
2021IT05SFPR009 - PR Marche FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR010 - PR PA Bolzano FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	60.000.000,00	90.000.000,00	150.000.000,00
2021IT05SFPR010 - PR PA Bolzano FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR010 - PR PA Bolzano FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR011 - PR PA Trento FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	63.854.978,00	95.782.467,00	159.637.445,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT05SFPR011 - PR PA Trento FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR011 - PR PA Trento FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR012 - PR Piemonte FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	527.166.899,00	790.750.349,00	1.317.917.248,00
2021IT05SFPR012 - PR Piemonte FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR012 - PR Piemonte FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR013 - PR Sardegna FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR013 - PR Sardegna FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR013 - PR Sardegna FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	520.812.757,00	223.205.467,00	744.018.224,00
2021IT05SFPR014 - PR Sicilia FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR014 - PR Sicilia FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR014 - PR Sicilia FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	1.060.913.473,00	454.677.203,00	1.515.590.676,00
2021IT05SFPR015 - PR Toscana FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	433.452.639,00	650.178.959,00	1.083.631.598,00
2021IT05SFPR015 - PR Toscana FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR015 - PR Toscana FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR016 - PR Umbria FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT05SFPR016 - PR Umbria FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione	115.877.160,00	173.815.740,00	289.692.900,00
2021IT05SFPR016 - PR Umbria FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR017 - PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	32.624.145,00	48.936.218,00	81.560.363,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT05SFPR017 - PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR017 - PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT05SFPR018 - PR Veneto FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	412.515.403,00	618.773.105,00	1.031.288.508,00
2021IT05SFPR018 - PR Veneto FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT05SFPR018 - PR Veneto FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate			
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	223.621.054,00	95.837.595,00	319.458.649,00
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT16FFPR001 - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	58.120.936,00	24.908.973,00	83.029.909,00
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	3.010.175.541,00	1.416.553.196,00	4.426.728.737,00
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT16FFPR002 - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	782.369.185,00	368.173.734,00	1.150.542.919,00
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	1.762.950.091,00	755.550.039,00	2.518.500.130,00
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			

IT

56

IT



Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT16FFPR003 - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	458.205.113,00	196.373.620,00	654.578.733,00
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	542.176.637,00	232.361.416,00	774.538.053,00
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Più sviluppate			
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT16FFPR004 - PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	145.955.764,00	62.552.470,00	208.508.234,00
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FESR	Più sviluppate	288.000.000,00	432.000.000,00	720.000.000,00
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	694.000.000,00	462.666.667,00	1.156.666.667,00
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	135.000.000,00	202.500.000,00	337.500.000,00
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FSE+	In transizione			
2021IT16FFPR005 - PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	473.000.000,00	315.333.333,00	788.333.333,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FESR	Più sviluppate	4.100.000,00	36.900.000,00	41.000.000,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FESR	In transizione	900.000,00	8.100.000,00	9.000.000,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	565.200.000,00	485.466.667,00	1.050.666.667,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FSE+	Più sviluppate	10.900.000,00	32.700.000,00	43.600.000,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FSE+	In transizione	1.700.000,00	6.800.000,00	8.500.000,00
2021IT16FFPR006 - PN Capacità per la coesione AT 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	34.400.000,00	80.266.667,00	114.666.667,00
2021IT16JTTPR001 - PN JTF 2021-2027	Risorse del JTF a norma dell'articolo 3		450.829.742,00	79.558.190,00	530.387.932,00
2021IT16JTTPR001 - PN JTF 2021-2027	Risorse del JTF a norma dell'articolo 4		578.758.816,00	102.133.909,00	680.892.725,00
2021IT16RFPR001 - PN Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR001 - PN Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027	FESR	In transizione			

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT16RFPR001 - PN Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	3.573.000.000,00	2.063.000.000,00	5.636.000.000,00
2021IT16RFPR002 - PN Sicurezza per la legalità 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR002 - PN Sicurezza per la legalità 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR002 - PN Sicurezza per la legalità 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	350.000.000,00	233.333.333,00	583.333.333,00
2021IT16RFPR003 - PN Cultura 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR003 - PN Cultura 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR003 - PN Cultura 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	389.000.000,00	259.333.333,00	648.333.333,00
2021IT16RFPR004 - PR Abruzzo FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR004 - PR Abruzzo FESR 2021-2027	FESR	In transizione	272.421.436,00	408.632.154,00	681.053.590,00
2021IT16RFPR004 - PR Abruzzo FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR005 - PR Campania FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR005 - PR Campania FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR005 - PR Campania FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	3.874.242.592,00	1.660.389.682,00	5.534.632.274,00
2021IT16RFPR006 - PR Emilia-Romagna FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	409.685.856,00	614.528.784,00	1.024.214.640,00
2021IT16RFPR006 - PR Emilia-Romagna FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR006 - PR Emilia-Romagna FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR007 - PR Friuli-Venezia Giulia FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	146.225.125,00	219.337.688,00	365.562.813,00
2021IT16RFPR007 - PR Friuli-Venezia Giulia FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR007 - PR Friuli-Venezia Giulia FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR008 - PR Lazio FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	726.914.632,00	1.090.371.948,00	1.817.286.580,00
2021IT16RFPR008 - PR Lazio FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR008 - PR Lazio FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR009 - PR Liguria FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	261.007.411,00	391.511.117,00	652.518.528,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT16RFPPR009 - PR Liguria FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR009 - PR Liguria FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR010 - PR Lombardia FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	800.000.000,00	1.200.000.000,00	2.000.000.000,00
2021IT16RFPPR010 - PR Lombardia FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR010 - PR Lombardia FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR011 - PR Marche FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPPR011 - PR Marche FESR 2021-2027	FESR	In transizione	292.842.663,00	439.263.995,00	732.106.658,00
2021IT16RFPPR011 - PR Marche FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR012 - PR PA Bolzano FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	98.626.941,00	147.940.412,00	246.567.353,00
2021IT16RFPPR012 - PR PA Bolzano FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR012 - PR PA Bolzano FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR013 - PR PA Trento FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	72.411.420,00	108.617.130,00	181.028.550,00
2021IT16RFPPR013 - PR PA Trento FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR013 - PR PA Trento FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR014 - PR Piemonte FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	597.806.235,00	896.709.353,00	1.494.515.588,00
2021IT16RFPPR014 - PR Piemonte FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR014 - PR Piemonte FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPPR015 - PR Sardegna FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPPR015 - PR Sardegna FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR015 - PR Sardegna FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	1.106.727.109,00	474.311.618,00	1.581.038.727,00
2021IT16RFPPR016 - PR Sicilia FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPPR016 - PR Sicilia FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPPR016 - PR Sicilia FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	4.101.265.211,00	1.757.685.090,00	5.858.950.301,00
2021IT16RFPPR017 - PR Toscana FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	491.534.446,00	737.301.669,00	1.228.836.115,00

Titolo*	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT16RFPR017 - PR Toscana FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR017 - PR Toscana FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR018 - PR Umbria FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate			
2021IT16RFPR018 - PR Umbria FESR 2021-2027	FESR	In transizione	209.465.124,00	314.197.686,00	523.662.810,00
2021IT16RFPR018 - PR Umbria FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR019 - PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	36.995.717,00	55.493.576,00	92.489.293,00
2021IT16RFPR019 - PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR019 - PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
2021IT16RFPR020 - PR Veneto FESR 2021-2027	FESR	Più sviluppate	412.515.404,00	618.773.106,00	1.031.288.510,00
2021IT16RFPR020 - PR Veneto FESR 2021-2027	FESR	In transizione			
2021IT16RFPR020 - PR Veneto FESR 2021-2027	FESR	Meno sviluppate			
Totale	FESR,FC,FSE+,JTF		42.179.533.819,00	32.456.287.643,00	74.635.821.462,00
2021IT14MFPR001 - European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund - Programme for Italy	FEAMPA		518.216.830,00	469.073.973,00	987.290.803,00
Totale	Tutti i fondi		42.697.750.649,00	32.925.361.616,00	75.623.112.265,00

Tabella 10: Elenco dei programmi Interreg previsti

CCI	Titolo
2021TC16FFIR001	Urbact IV
2021TC16FFTN001	(Interreg VI-B) Euro Mediterranean (EURO MED)
2021TC16IPCB008	(Interreg VI-A) IPA CBC South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro)
2021TC16IPTN001	(Interreg VI-B) Adriatic-Ionian
2021TC16NXCB013	(Interreg VI-A) NEXT Italy Tunisia

CCI	Titolo
2021TC16NXTN001	(Interreg VI-B) NEXT Mediterranean Sea Basin (NEXT MED)
2021TC16RFCB019	(Interreg VI-A) Greece-Italy
2021TC16RFCB031	(Interreg VI-A) Italy-France (Maritime)
2021TC16RFCB032	(Interreg VI-A) France-Italy (ALCOTRA)
2021TC16RFCB033	(Interreg VI-A) Italy-Switzerland
2021TC16RFCB034	(Interreg VI-A) Italy-Slovenia
2021TC16RFCB035	(Interreg VI-A) Italy-Malta
2021TC16RFCB038	(Interreg VI-A) Italy-Croatia
2021TC16RFCB044	(Interreg VI-A) Italy-Austria
2021TC16RFIR001	(Interreg VI-C) Interreg Europe
2021TC16RFIR002	(Interreg VI-C) Interact
2021TC16RFIR004	ESPN 2030 Cooperation Programme
2021TC16RFTN001	(Interreg VI-B) Alpine Space
2021TC16RFTN003	(Interreg VI-B) Central Europe

## **9. Sintesi delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa dell'attuazione dei fondi oggetto dell'Accordo di Partenariato**

I deficit di capacità nella gestione degli interventi finanziati dalle politiche di coesione derivano largamente dalle generali restrizioni normative alle assunzioni protrattesi per due decenni e dalle complessità del quadro regolamentare e procedurale nell'attuazione degli interventi cofinanziati con i fondi ESIF e riguardano molte amministrazioni, ma sono più accentuati nel Mezzogiorno e nei contesti fragili di tutto il Paese. Pur riguardando anche l'aspetto di programmazione strategica, di pianificazione di settore, monitoraggio e valutazione ex post, questi deficit si manifestano con maggiore evidenza soprattutto nelle fasi realizzative in senso stretto (di progettazione ed esecuzione). Ne è derivata la visibile ridotta velocità di assorbimento delle risorse, in particolare per i più grandi e complessi Programmi delle regioni meno sviluppate negli ultimi cicli di programmazione e per alcuni Programmi Nazionali. La fase prospettica vede però importanti opportunità di rilancio con la strategia generale di riforma dell'amministrazione delineata nel Piano Nazionale di Riforma, che utilizza come strumenti di intervento, oltre a quelli nazionali in parte già avviati, anche il PNRR ed il nuovo TSI. I più mirati interventi di capacitazione amministrativa nelle politiche di coesione si inseriscono in questo quadro con cui dovranno coordinarsi.

Le principali azioni riguarderanno i punti di attacco che già l'allegato D al Rapporto Paese per il 2019 indicava come cruciali nel nuovo ciclo di programmazione. L'intervento prevede sia azioni nuove, sia l'irrobustimento di azioni consolidate che hanno avuto buoni esiti. Si interverrà con l'obiettivo principale di accelerare l'attuazione degli investimenti dei fondi strutturali:

- a) sull'organizzazione delle strutture, sia rafforzando, in maniera strutturale e permanente la capacità delle Autorità di coordinamento, delle Autorità di gestione, degli Organismi intermedi e dei beneficiari pubblici di svolgere efficacemente il loro ruolo sia intervenendo in maniera mirata sui beneficiari pubblici nelle aree più fragili;
- b) sulla disponibilità e capacità delle risorse umane impegnate in tutte le fasi del ciclo degli investimenti finanziati attraverso azioni adeguate nella gestione generale delle risorse umane e delle competenze;
- c) sulle procedure e sugli strumenti necessari per rendere più efficace la gestione degli interventi promuovendo anche l'introduzione di strumenti tecnologici (digitalizzazione) per rendere le amministrazioni più moderne. Inoltre, saranno utilizzate al meglio le opportunità di semplificazione previste dai regolamenti (ad es. opzioni di costo semplificato) e incoraggiando pratiche collaborative per uniformità di interpretazione tra gestione e controllo nel rispetto delle diverse funzioni tra le quali, ad esempio, i "Patti di integrità" già utilmente sperimentati nel ciclo 2014-2020.

La strategia utilizzerà due strumenti di intervento:

- a) un Programma nazionale di assistenza tecnica denominato "Capacità per la coesione" che affronterà trasversalmente alcuni nodi critici svolgendo un ruolo di stimolo e supporto sia al sistema in generale, sia, soprattutto, ad alcuni punti più fragili di esso. Le iniziative del Programma Nazionale saranno oggetto di confronto con le Autorità di Gestione nazionali e regionali e con il partenariato istituzionale ed economico sociale. Inoltre, l'assistenza tecnica nei Programmi si concentrerà su un supporto strutturale all'attuazione a beneficio delle autorità che se ne occupano, compresi gli organismi intermedi e i principali beneficiari pubblici. Queste operazioni saranno complementari ed in sinergia con quelle del PN "Capacità per la coesione";
- b) i Piani di rigenerazione amministrativa (PRigA), realizzati attraverso tabelle di marcia (roadmap), sviluppate dalle Autorità di gestione in connessione con l'azione dei programmi nazionali e regionali e delle opportunità offerte dai Regolamenti di coniugare interventi di capacitazione già avviati dai PRA (Piani di Rafforzamento Amministrativo) nel ciclo 2014-2020 con gli interventi diretti ai diversi obiettivi specifici selezionati. I nuovi PRigA e le tabelle di marcia supporteranno anche la semplificazione delle procedure chiave per accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici dei fondi strutturali oltre ad investimenti nella capacità amministrativa, in particolare nel personale.

a) Il Programma nazionale "Capacità per la coesione" avrà due linee di intervento.

a.1 La prima (più rilevante in termini finanziari) avrà come obiettivo il rafforzamento diretto della capacità delle amministrazioni, soprattutto locali, nelle regioni meno sviluppate. L'intervento

principale sosterrà un'azione mirata di reclutamento, a tempo determinato, di alte professionalità destinate agli enti locali delle regioni meno sviluppate. Le professionalità saranno selezionate in base ai fabbisogni specifici delle amministrazioni, principalmente in rapporto alle esigenze di implementazione della filiera (animazione territoriale, progettazione degli investimenti materiali e immateriali, realizzazione e rendicontazione degli interventi). Per rendere strutturale lo sforzo di rafforzamento, la normativa nazionale, già approvata, prevede un meccanismo preferenziale per la stabilizzazione delle risorse umane selezionate a tempo determinato. Il Programma nazionale interverrà inoltre nelle realtà del Mezzogiorno più fragili attraverso l'impegno diretto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che, insieme alle autorità regionali, ai principali beneficiari pubblici ed ai partner locali definirà Piani di intervento e supporto in tutte le aree più rilevanti per la gestione degli interventi (dalla progettazione agli appalti, dalla gestione degli aiuti di stato alla trasparenza ed alla lotta alla corruzione, alle frodi ed ai conflitti di interesse). L'obiettivo è realizzare un flessibile supporto *on site* alle realtà amministrative più periferiche dando sostegno a percorsi già in parte posti in essere. La strategia di intervento del Programma sarà anticipata utilizzando risorse ancora disponibili dell'attuale programmazione e con parte dell'AT di React EU.

a.2 La seconda linea di intervento, in continuità con alcune delle azioni sostenute nel ciclo 2014-2020, interverrà sul rafforzamento delle strutture di coordinamento della coesione e delle "piattaforme" abilitanti l'efficacia degli interventi cofinanziati, finalizzate a sostenere, attraverso azioni di sistema relative al rafforzamento di pratiche di analisi, partenariato, misurazione, programmazione, attuazione, monitoraggio, trasparenza e valutazione nelle politiche di coesione la capacità delle Amministrazioni centrali, regionali e dei loro partner istituzionali, socio-economici e della società civile, anche a livello locale, in tutte le categorie di regioni. Saranno, inoltre, predisposti percorsi e modelli sia di potenziamento dell'organizzazione delle Amministrazioni per massimizzare il loro impegno nelle politiche di coesione, sia per gli interventi di settore e sia per gli interventi collegati alle strategie territoriali integrate, relativi a specifiche aree di policy rilevanti. In entrambi i casi tali modelli mireranno al rafforzamento delle pipeline progettuali, miglioramento nell'attuazione degli appalti pubblici, adozione di comuni pratiche di trasparenza e valutazione in itinere ed ex post e di contrasto a comportamenti illeciti.

b) Il secondo strumento di intervento è rappresentato dai i Piani di rigenerazione amministrativa (PRigAa), che dovranno definire, a livello dei Programmi nazionali e regionali, l'insieme delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale necessari in quelle realtà e per quei settori di intervento. Sulla base dell'esperienza degli attuali Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), le Autorità di gestione dei Programmi che utilizzano il FESR definiranno tali Piani e relative roadmap che, accanto agli ambiti di intervento ed agli obiettivi di rafforzamento stabiliti, definiscano anche gli strumenti utilizzati per rafforzare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti, in particolar modo i beneficiari pubblici degli interventi ed i partner locali e individuino gli obiettivi sequenziali da ottenere. I Piani di rigenerazione amministrativa saranno finanziati attingendo a tutti gli strumenti che i nuovi regolamenti mettono a disposizione: innanzitutto l'AT a costi reali, ma anche eventuali Finanziamenti non collegati ai costi (FNCC) e soprattutto gli strumenti di rafforzamento della capacità collegati ad interventi finanziati con FESR ed FSE Plus (per quanto riguarda il FSE Plus,

che non finanzierà i PRigA in quanto tali, si tratterà in particolare degli interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa nei suoi campi d'intervento -occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale - negli obiettivi specifici corrispondenti). Inoltre nella fase di start up dei Piani potranno essere utilizzate, per tutto il territorio nazionale, le risorse di AT disponibili nell'ambito di React EU. In raccordo con quanto previsto nel PNRR, saranno anche definite le azioni necessarie in materia di digitalizzazione della PA e verrà definito il necessario collegamento con le azioni programmate nell'ambito del PO1 per promuovere l'innovazione digitale presso i principali beneficiari pubblici dei fondi di coesione. Infine, una strategia di rafforzamento della capacità istituzionale specifica riguarderà le strategie territoriali (ST) sostenute dai programmi.

## 10. Approccio integrato per far fronte alle sfide demografiche e/o ai bisogni specifici delle regioni e delle aree

La sfida demografica più rilevante riguarda aree del Paese, soprattutto in territori montani e rurali, caratterizzate da forte spopolamento e distanti dai centri urbani di offerta di servizi. Tali territori, in cui il presidio di popolazione è fondamentale per la tenuta dell'intero sistema ambientale e culturale del Paese, sono stati denominati dal ciclo 2014-2020 Aree interne e sono stati oggetto di mappatura a livello nazionale e di una impostazione strategica di lungo periodo (la Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.

Al fine di misurare con dati più recenti la consistenza delle Aree interne (AI) nel loro complesso e guidare la selezione di nuove coalizioni territoriali, la mappatura di riferimento è aggiornata per il ciclo 2021-2027 (*Mappatura aggiornata in corso di consolidamento statistico, il [LINK a Mappa AI 2020 quando disponibile sarà in formato grafico e opendata](#)*)<sup>1</sup>.

In continuità con l'approccio teorico e i criteri già adottati, sulla base dell'insieme dei Comuni ai confini amministrativi del 2020 sono stati re-identificati i Centri di offerta di servizi (**Poli o Poli intercomunali**) e per i restanti Comuni si è misurata, con tecniche aggiornate, la distanza dal centro di offerta più prossimo in termini di tempi medi di percorrenza stradale effettiva calcolati negli orari di punta dei giorni feriali di una settimana di riferimento di ottobre 2019. La classificazione aggiornata tiene conto: a) della presenza/assenza dei servizi di istruzione, salute e ferroviari per qualificare i Centri di offerta di servizi come rilevati nel 2019; b) sistematizza la definizione dei poli intercomunali e c) affina la misura della distanza attraverso strumenti più precisi, mantenendo fermi i criteri di identificazione dei punti rilevanti della distribuzione delle distanze.

I Comuni italiani sono pertanto classificati come:

---

<sup>1</sup> L'aggiornamento della Mappa Aree Interne al 2020 è in corso di consolidamento statistico. I riferimenti agli insiemi di Comuni (Polo/Polo intercomunale; Cintura; Intermedio; Periferico; Ultraperiferico) per quanto riguarda la misura delle distanze e nei confronti sull'andamento demografico saranno aggiornati una volta concluso il consolidamento statistico.



- **Polo o parte di Polo intercomunale** (aggregato di Comuni confinanti), se in grado di offrire simultaneamente: un' articolata offerta scolastica secondaria superiore; un ospedale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di I livello; una stazione ferroviaria di livello Platinum, Gold o Silver;
- **Cintura**, se la distanza dal Polo di riferimento è fino a 27,2 minuti (mediana della distribuzione);
- **Intermedio**, se la distanza dal Polo di riferimento è fino è compresa tra 27,2 e 40 minuti (mediana e terzo quartile);
- **Periferico**, se la distanza dal Polo di riferimento è compresa tra 40 e 65,9 minuti (terzo quartile e 95sinmo percentile);
- **Ultraperiferico**, se la distanza dal Polo di riferimento è pari o superiore a 65,9 minuti (95simo percentile).

Nel confronto tra la Mappa AI 2014 e la Mappa AI 2020, a parità di Comuni e popolazione considerati al 2020, diminuisce sia la popolazione residente nei Poli-poli intercomunali (da 24,5 a 22,8 milioni) sia quella nella fascia intermedia (da circa 8,6 a 8,2 milioni) a vantaggio delle aree di cintura (da 22,3 a 23,4 milioni). Si incrementa, invece, la popolazione nei Comuni periferici e ultra-periferici: da circa 4,3 a 5,1 milioni. Considerando il periodo dal 2011 al 2019, si conferma la tendenza al declino demografico nelle Aree interne: a livello nazionale, mentre per la fascia urbana (Poli, Poli intercomunali e Cintura) si registra un incremento di popolazione dell'1,2 per cento, vi è un calo dell'1,7 per cento nella fascia intermedia, del 3,7 per cento nella fascia periferica e del 4,6 per cento in quella ultraperiferica.

In ragione di queste dinamiche, e in esito al confronto partenariale, si conferma quindi l'importanza di proseguire, rafforzandola, l'attuazione della SNAI il cui obiettivo ultimo è il riequilibrio demografico, facendo leva sul miglioramento dei servizi (prioritariamente istruzione, salute e mobilità) e sulla creazione di nuove opportunità di lavoro.

Il metodo di intervento sostenuto dai Fondi (FESR e FSE Plus) si fonda sull'attuazione di **strategie territoriali (ST) con corrispondenti progetti integrati d'area definiti da coalizioni locali**, secondo quanto già sperimentato dalla SNAI nel 2014-2020. Agli obiettivi delle ST contribuiranno il FEASR e il FEAMPA nonché risorse nazionali dedicate. Viene inoltre confermata la *governance* multi livello (Stato, Regioni e Associazioni di Comuni) della SNAI, con il rinnovato impegno alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche locali e delle associazioni di Comuni e con il coordinamento strategico del Comitato Tecnico Aree Interne.

Le iniziative di sviluppo territoriale locale (aree progetto) già individuate nel 2014-2020, e nell'aggregazione allora definita, potranno proseguire con ulteriori investimenti e interventi, aggiornando le strategie già adottate e valorizzando l'investimento istituzionale, amministrativo e operativo realizzato, anche grazie all'aggregazione permanente dei Comuni.

Le nuove aree progetto saranno selezionate a iniziativa delle Regioni sulla base della mappatura nazionale aggiornata al 2020, dando priorità a comuni periferici e ultraperiferici e considerando, contestualmente, indicatori demografici, economici, sociali o ambientali che evidenzino maggiori

criticità rispetto alle altre aree regionali, e la propensione dei Comuni a lavorare nella forma associata richiesta. L'esperienza 2014-2020 suggerisce di evitare aree progetto troppo estese.

## 11. Sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV del CPR

**Tabella 11:**

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico selezionato	Sintesi della valutazione
1. Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici	FESR FSE+ JTF FEAMP A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 07/07/2020; 25/11/2020.</li> <li>• Riscontri CE: 29/09/2020; 22/01/2021.</li> </ul> <p>Il Dipartimento per le politiche di coesione, a seguito dell'azione di coordinamento, ha trasmesso alla CE la relazione di autovalutazione predisposta a cura dell'ANAC, condivisa con le altre amministrazioni competenti, che indica il soddisfacimento di ciascun criterio della condizione abilitante (CA) in data 07/07/2020. Con nota del 29/09/2020, la CE ha richiesto chiarimenti circa il monitoraggio dei dati relativi agli affidamenti alle PMI (criterio 2b) e informazioni sulle tempistiche per la messa a regime della sezione open data all'interno del portale dell'ANAC contenente i dati relativi ai contratti pubblici.</p> <p>Il 25/11/2020, sono state trasmesse le controdeduzioni alle osservazioni sopra richiamate. La Commissione, con nota del 22/01/2021, ha ritenuto le risposte dell'Italia soddisfacenti e non ha presentato ulteriori osservazioni.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla</p>

			Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.
2. Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato	FESR FSE+ JTF FEAMP A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 07/07/2020; 25/11/2020.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio della condizione abilitante, predisposta a cura del MISE, dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e della PCM-Dipartimento per le politiche europee, è stata trasmessa alla CE in data 07/07/2020. Con nota del 16/09/2020, la CE ha richiesto un chiarimento sul criterio 1 e in particolare, sui meccanismi di controllo dello status di impresa in difficoltà.</p> <p>Le controdeduzioni dell'Italia sono state trasmesse il 25/11/2020. La Commissione, con la nota del 22/01/2021, ha ritenuto la risposta dell'Italia soddisfacente e non ha presentato ulteriori osservazioni.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
3. Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE	FESR FSE+ JTF FEAMP A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 07/07/2020; 25/11/2020; 28/04/2021; 08/06/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021; 28/05/2021, 21/06/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta</p>

			<p>a cura di ACT, ANPAL, MEF-Igrue, è stata trasmessa alla CE in data 07/07/2020. Con nota del 16/09/2020, la CE ha sollevato alcune osservazioni in relazione ai criteri 1 e 2, cui è stato dato riscontro il 25/11/2020.</p> <p>Con nota del 22/01/2021 la Commissione, tenuto conto delle controdeduzioni già formulate dall'Italia, ha richiesto ulteriori precisazioni, con particolare riguardo alle modalità e procedure per garantire il rispetto della Carta nelle fasi di programmazione e attuazione, al coinvolgimento degli organismi per i diritti fondamentali, alla necessità di individuare anche misure preventive.</p> <p>L'Italia ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 28/04/2021 e con successivo ulteriore invio del giorno 08/06/2021 ha accolto le ultime richieste di precisazione pervenute da parte CE in data 28/05/2021.</p> <p>Con comunicazione del 21/06/2021, la Commissione europea (DG EMP) ha formulato un parere preliminarmente positivo sul pieno adempimento della condizione abilitante.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
4. Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	FESR FSE+ JTF FEAMP A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 07/07/2020; 25/11/2020; 26/03/2021; 18/05/2021; 20/05/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021; 05/05/2021; 19/05/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, è stata trasmessa alla CE in data 07/07/2020. La CE, con nota del</p>

			<p>16/09/2020, ha sollevato alcune osservazioni in relazione ai criteri 1 e 2, cui è stato dato riscontro il 25/11/2020.</p> <p>Con nota del 22/01/2021, la Commissione, tenuto conto delle controdeduzioni già formulate, ha richiesto chiarimenti e integrazioni, cui l'Italia ha risposto il 26/03/2021. A seguito delle successive interlocuzioni e ulteriori richieste di integrazioni (comunicazioni del 05/05/2021 e del 19/05/2021), è stata trasmessa in data 20/05/2021 la relazione di autovalutazione definitiva.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
1.1. Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale	FESR	<p>RSO1.4. Competenze per la specializzazione e la transizione intelligenti</p> <p>RSO1.1. Rafforzare la ricerca e l'innovazione</p>	<p>Condizione abilitante di livello nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 11/12/2020; 08/06/2021.</li> <li>• Riscontro CE: 22/01/2021; 21/07/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione di livello nazionale indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di MISE, MITD, MUR è stata trasmessa alla CE in data 11/12/2020. La CE, con nota del 22/01/2021, ha formulato osservazioni in merito ai diversi criteri di soddisfacimento, che l'Italia ha riscontrato con l'invio, in data 08/06/2021, della versione integrata della Relazione di autovalutazione, corredata dalle bozze di atti amministrativi riguardanti la governance nazionale. Con nota del 21/07/2021, la Commissione, tenuto conto delle controdeduzioni formulate dall'Italia, ha richiesto ulteriori precisazioni in merito a tutti i criteri, ad eccezione del criterio 7.</p>

		<p>L'Italia sta finalizzando le proprie controdeduzioni.</p> <p>***</p> <p>Condizione abilitante di livello regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/04/2021; 08/06/2021; 09/06/2021; 02/08/2021; 25/08/2021; 01/09/2021; 13/09/2021; 17/09/2021; 20/09/2021, 29/09/2021, 06/10/2021, 15/10/2021, 09/11/2021, 12/11/2021, 24/11/2021, 06/12/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/07/2021; 30/07/2021, 14/09/2021; 27/09/2021, 06/10/2011, 12/10/2021, 22/10/2011. 27/10/2021, 16/11/2021, 23/11/2021, 07/12/2021, 08/12/2021.</li> </ul> <p>Sono stati organizzati incontri con tutte le Autorità di gestione per condividere la relazione di autovalutazione di livello nazionale e gli indirizzi espressi dalla Commissione.</p> <p>A seguito dell'azione di coordinamento e istruttoria, il Dipartimento ha trasmesso alla CE le relazioni di autovalutazione delle Regioni e Province Autonome.</p> <p>Il 22/07/2021 si è svolto un incontro tecnico con tutte le Regioni e PA nel corso del quale la Commissione ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito al processo di valutazione, alle modalità di soddisfacimento dei criteri della condizione abilitante e ha informato sullo stato delle valutazioni di ciascuna Regione/PA. A seguito dell'incontro, il Dipartimento ha chiesto alle Regioni di trasmettere le relazioni di autovalutazione aggiornate.</p> <p>Con comunicazione del 27/09/2021, la Commissione europea ha dichiarato che la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta per le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Inoltre, con comunicazioni del 27/10/2021, del 16/11/2021, del 23/11/2021 del 7/12/2021 la Commissione ha dichiarato che la condizione</p>
--	--	---

			<p>abilitante può ritenersi preliminarmente soddisfatta, nell'ordine, per la Provincia Autonoma di Bolzano, per la Regione Calabria, per la Regione Valle d'Aosta e per la Regione Liguria.</p> <p>Scambi informali sono in corso tra la Commissione europea, il Dipartimento per le politiche di Coesione e le Autorità di Gestione relativamente agli aggiornamenti delle relazioni di autovalutazione delle rimanenti Regioni e PA.</p>
1.2. Un piano nazionale o regionale per la banda larga	FESR	RSO1.5. Connettività digitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 16/07/2020; 01/07/2021.</li> <li>• Riscontro CE: 16/09/2020; 29/09/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. Con nota del 16/09/2020, la CE ha chiesto informazioni sull'aggiornamento della Strategia italiana per la banda ultra-larga rispetto alla Direttiva in materia di Gigabit Society. Inoltre, la CE ha sollevato specifiche osservazioni in merito allo stato di attuazione del Piano Aree Bianche, del Piano Aree Grigie e del Piano Voucher e in merito ai meccanismi per l'assistenza tecnica e la consulenza (Ufficio Competente per la Banda Larga - BCO). In data 01/07/2021 l'Italia ha inviato la relazione di autovalutazione integrata, accompagnata dalla nuova Strategia per la banda ultra-larga approvata dal COBUL in data 25/05/2021.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>

<p>2.1. Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.1. Efficienza energetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alle CE: 16/07/2020; 25/11/2020.</li> <li>• Riscontro CE: 16/09/2020.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. La CE, con nota del 16/09/2020, ha chiesto aggiornamenti in merito ai tempi di adozione della Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN).</p> <p>La Strategia, adottata dal Ministero della transizione ecologica nel marzo 2021, è stata trasmessa alla Commissione europea.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
<p>2.2. Governance del settore dell'energia</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.2. Energie rinnovabili RSO2.1. Efficienza energetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 16/07/2020.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla Commissione europea in data 16/07/2020.</p> <p>Non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione.</p> <p>La condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>



<p>2.3. Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.2. Energie rinnovabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 16/07/2020.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020.</p> <p>Non sono pervenute osservazioni da parte dei Servizi della Commissione europea.</p> <p>La condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
<p>2.4. Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.4. Adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 21/09/2020; 25/11/2020, 12/11/2021, 29/11/2021.</li> <li>• Riscontro CE: 22/10/2020, 12/10/2021, 15/11/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata trasmessa in data 21/09/2020 corredata dagli allegati.</p> <p>La CE, con comunicazione del 22/10/2020 ha richiesto approfondimenti sulla documentazione inviata. Le controdeduzioni dell'Italia sono state trasmesse con nota del 25/11/2020, corredate dai seguenti documenti: a) Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC); b) ultima versione del documento "Gestione dei rischi da catastrofi in Italia" e "Linee guida per le strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici 2020".</p> <p>Con la comunicazione del 12/10/2021, la CE ha comunicato che i criteri 2 e 3 della condizione</p>

			<p>abilitante possono considerarsi preliminarmente soddisfatti.</p> <p>Con la comunicazione del 09/12/2021 la CE ha informato che – in seguito alla trasmissione del Summary Report ex art. 6, comma 1, lettera d) della Decisione n.1313/2013 sul meccanismo unionale di protezione civile – la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p>
2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue	FESR	RSO2.5. Uso sostenibile delle risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 01/07/2021, 24/11/2021.</li> <li>• Riscontro CE: 30/07/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), a seguito di un'azione di coordinamento con le Regioni, è stata trasmessa alla Commissione europea in data 01/07/2021.</p> <p>La condizione abilitante richiede che sia in atto un piano nazionale di investimenti nel settore idrico e delle acque reflue. Secondo l'approccio seguito dall'Italia il soddisfacimento della condizione abilitante presuppone l'adozione da parte di tutti gli Enti di governo d'ambito (EGATO), individuati dalle Regioni, del Piano d'Ambito, che definisce il modello gestionale, i livelli attuali del servizio, gli standard di qualità, il piano degli investimenti e la tariffa. Tutti gli EGATO hanno approvato il Piano d'Ambito. Il cronoprogramma per l'adozione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito da parte di tutti gli EGATO dovrebbe completarsi entro il 31/12/2021.</p> <p>La Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni con comunicazione del 30/07/2021, formulando alcuni rilievi di carattere generale e richiedendo informazioni aggiuntive e precisazioni con riferimento ai quattro criteri di soddisfacimento della condizione.</p> <p>L'Italia ha trasmesso alla Commissione in data 24/11/2021 le integrazioni richieste, fornendo dettagli sulla pianificazione a livello nazionale.</p>

<p>2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.6. Economia circolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 18/06/2021, 24/11/2021.</li> <li>• Riscontro CE: 14/09/2021, 29/09/2021</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione è stata trasmessa alla Commissione europea in data 18/06/2021.</p> <p>Tale relazione evidenzia che la condizione abilitante potrà considerarsi soddisfatta alla data del 31/12/2021 con la presentazione di tutti i Piani Regionali di gestione dei rifiuti aggiornati alla Direttiva (UE) n. 851/2018, recepita dall'Italia con il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116.</p> <p>L'iter amministrativo di adeguamento dei suddetti piani è in corso e dovrebbe concludersi entro il 31/12/2021. A tal fine, il MiTE sta svolgendo una costante azione di coordinamento e monitoraggio per tutte le Regioni che presentano piani non aggiornati.</p> <p>In data 14/09/2021, la Commissione europea ha preso nota che tutte le Regioni si sono dotate di Piani Regionali di gestione dei rifiuti ed ha dunque informalmente dichiarato il soddisfacimento del criterio di copertura dell'intero territorio nazionale.</p> <p>In data 29/09/2021, la Commissione europea ha trasmesso una nota che precisa i criteri da seguire per valutare la conformità dei Piani di gestione dei rifiuti alla Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE.</p> <p>L'Italia ha trasmesso il 24/11/2021 le integrazioni richieste alla relazione di autovalutazione, fornendo elementi che giustificano la conformità dei Piani di gestione dei rifiuti alla Direttiva (UE) 851/2018, per le Regioni già adempienti.</p>
<p>2.7. Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che</p>	<p>FESR</p>	<p>RSO2.7. Protezione della natura e biodiversità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla CE: 28/04/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento dell'unico criterio, predisposta a cura del MiTE, è stata trasmessa alla CE in data 28/04/2021.</p>

implicano il cofinanziamento dell'Unione			<p>La relazione di autovalutazione indica i cronoprogrammi per il completamento della trasmissione alla CE dei PAF da parte di tutte le Regioni.</p> <p>Sulla base degli impegni assunti da ciascuna Regione, il processo di soddisfacimento dovrebbe concludersi entro il 31/12/2021.</p>
3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato	FESR	<p>RSO3.1. Rete TEN-T sostenibile</p> <p>RSO3.2. Trasporti sostenibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 14/12/2020; 14/05/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 29/09/2020; 22/01/2021; 14/09/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), è stata trasmessa alla CE il 16/07/2020.</p> <p>Con nota del 29/09/2020, la CE ha sollevato alcune osservazioni con riguardo ai criteri 2, 3, 5, 7 e 9, cui è stato dato riscontro il 14/12/2020.</p> <p>Con nota del 22/01/2021 la Commissione, tenuto conto delle controdeduzioni formulate, ha richiesto integrazioni su ulteriori aspetti e ha evidenziato la necessità di svolgere la verifica di conformità ai criteri della condizione anche a livello regionale.</p> <p>L'Italia ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito al soddisfacimento dei criteri a livello nazionale in data 14/05/2021, alle quali la CE ha dato riscontro con nota del 14/09/2021. In particolare, la Commissione ha chiesto, tra le altre osservazioni, informazioni sulle modalità di coordinamento della pianificazione nazionale con le pianificazioni di livello regionale.</p> <p>Con riferimento alla pianificazione di livello regionale, è in corso un'azione di ricognizione, coordinamento e accompagnamento alle Regioni, atta ad accertare lo stato della pianificazione regionale e la sua rispondenza ai criteri della condizione abilitante.</p>
4.1. Quadro politico strategico per le politiche	FSE+ FESR	ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 09/04/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021.</li> </ul>

attive del mercato del lavoro		servizi del mercato del lavoro ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutti RSO4.1. Infrastrutture del mercato del lavoro	<p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2021. La CE, con nota del 16/09/2020, non ha sollevato osservazioni e tale posizione è stata confermata con successiva nota del 22/01/2021, nella quale la CE ha ritenuto soddisfacenti le informazioni relative ai singoli criteri.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
4.2. Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere	FESR FSE+	RSO4.1. Infrastrutture del mercato del lavoro ESO4.3. Partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 25/11/2020; 09/04/2021; 18/06/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021; 28/05/2021; 12/07/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. La CE, con nota del 16/09/2020, ha avanzato richieste di chiarimenti in merito alle modalità di raccolta dei dati per assicurare un'appropriata lettura delle politiche per la parità di genere e in merito al coinvolgimento degli stakeholders, cui l'Italia ha dato riscontro il 25/11/2020.</p> <p>Successivamente, con nota del 22/01/2021 la CE ha richiesto ulteriori precisazioni con riferimento ai meccanismi di monitoraggio e ai canali di informazione utilizzati per il coinvolgimento degli stakeholders, cui l'Italia ha dato riscontro con le controdeduzioni</p>

			<p>trasmesse in data 09/04/2021. Con comunicazione del 28/05/2021, sono state richieste ulteriori precisazioni e chiarimenti relativamente ai criteri 2 e 4, e nello specifico in merito alle misure per superare il gap di genere in vari ambiti (occupazione, retribuzione, sistema pensionistico ed equilibrio lavoro-vita privata tra uomini e donne), al quadro legislativo per garantire l'equilibrio lavoro-vita privata, anche alla luce della Direttiva UE n. 1158/2019, al coinvolgimento degli stakeholders, che l'Italia ha fornito il 18/06/2021.</p> <p>Con comunicazione del 12/07/2021, la Commissione europea, dando riscontro alle controdeduzioni in ultimo trasmesse dall'Italia, ha formulato un parere preliminare positivo circa il pieno adempimento della condizione abilitante.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
4.3. Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli	FESR FSE+	RSO4.2. Infrastrutture di istruzione e di formazione ESO4.5. Migliorare i sistemi d'istruzione e di formazione ESO4.6. Istruzione e sistemi di formazione inclusivi e di qualità ESO4.7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 25/11/2021; 09/04/2021</li> <li>• Riscontro CE: 16/09/2020.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e del Ministero dell'Istruzione, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020.</p> <p>La CE, con nota del 16/09/2020, ha richiesto chiarimenti sul criterio 3, con particolare riferimento al tema dell'apprendimento degli adulti e in merito agli enti di valutazione INVALSI e INDIRE.</p>

		<p>Apprendimento permanente e riorientamento professionale</p>	<p>L'Italia ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni della CE in data 25/11/2020 recependo le richieste avanzate dalla CE e non ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte della Commissione.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
<p>4.4. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà</p>	<p>FESR FSE+</p>	<p>RSO4.3. Integrazione delle comunità emarginate ESO4.8. Inclusione attiva e occupabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altre amministrazioni centrali competenti, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020.</p> <p>La CE, con nota del 16/09/2020, ha presentato alcune osservazioni alla relazione di autovalutazione, cui l'Italia ha dato riscontro con le controdeduzioni trasmesse in data 25/11/2020.</p> <p>La CE, con nota del 22/01/2021, nell'accogliere le controdeduzioni formulate dall'Italia, ha chiesto chiarimenti, con particolare riferimento alle sfide da affrontare per i gruppi vulnerabili, all'individuazione di misure di policy differenziate per i singoli gruppi vulnerabili, alla valutazione dell'impatto del reddito di cittadinanza sui target identificati. L'Italia ha dato riscontro alle richieste da ultimo avanzate alla CE con le controdeduzioni trasmesse in data 09/04/2021.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p>

			<p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.</p>
4.5. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom	FSE+	ESO4.10. Integrare le comunità emarginate come i Rom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 25/11/2020; 09/04/2021, 01/12/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021, 14/07/2021, 15/10/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e del Dipartimento per le Pari Opportunità-UNAR, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020.</p> <p>La CE, con nota del 16/09/2020, ha richiesto integrazioni alla relazione di autovalutazione in merito alle prospettive di rinnovo o di elaborazione di una nuova Strategia sull'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti e sulle modalità di integrazione della Strategia nelle politiche nazionali e regionali, cui l'Italia ha dato riscontro con le controdeduzioni trasmesse in data 25/11/2020.</p> <p>La CE, con nota del 22/01/2021, nell'accogliere le controdeduzioni formulate dall'Italia, ha richiesto chiarimenti sulla copertura temporale della Strategia nazionale per il periodo 2021-2027, sulle modalità operative dell'accordo con ISTAT per il sistema di monitoraggio, sul coinvolgimento del partenariato nelle fasi di attuazione, monitoraggio e revisione della Strategia.</p> <p>L'Italia ha dato riscontro alle richieste da ultimo avanzate con le controdeduzioni trasmesse in data 09/04/2021.</p> <p>Ulteriori osservazioni sono pervenute il 14/07/2021.</p> <p>Da ultimo, con comunicazione del 15/10/2021, la Commissione ha chiesto notizie in merito alla tempistica di adozione della nuova Strategia, ai</p>



			<p>fini del soddisfacimento della condizione abilitante.</p> <p>In riscontro a tale osservazione, in data 01/12/2021 l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la bozza di Strategia.</p>
4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata	FESR FSE+	RSO4.5. Accesso alle cure sanitarie ESO4.11. Parità di accesso a servizi sociali e sanitari di qualità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissioni alla CE: 25/11/2020; 15/03/2021; 20/05/2021; 18/06/2021.</li> <li>• Riscontri CE: 22/01/2021; 20/04/2021; 01/06/2021; 08/07/2021.</li> </ul> <p>La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del Ministero della Salute, è stata trasmessa alla CE in data 25/11/2020.</p> <p>Con nota del 22/01/2021, la CE ha richiesto alcuni chiarimenti a cui l'Italia ha dato riscontro con la trasmissione di una relazione di autovalutazione aggiornata il 15/03/2021.</p> <p>La CE, accogliendo le controdeduzioni già formulate, con comunicazione del 20/04/2021 ha richiesto ulteriori chiarimenti, anche con riguardo ai tempi di adozione dei Piani di prevenzione da parte delle Regioni, a cui l'Italia ha dato riscontro con nota di controdeduzioni trasmessa in data 20/05/2021, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che tutti i Piani di prevenzione regionali saranno adottati entro il 31 dicembre 2021, come stabilito in Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>La relazione di autovalutazione, integrata con i riscontri alle ulteriori richieste da ultimo pervenute da parte della CE il giorno 01/06/2021 è stata inviata in data 18/06/2021.</p> <p>La Commissione con comunicazione dell'08/07/2021 ha formulato un parere preliminare positivo sul pieno adempimento della condizione, chiedendo di essere costantemente aggiornata sull'adozione dei Piani di prevenzione regionali.</p> <p>L'Italia terrà costantemente aggiornata la Commissione europea sull'adozione di tali Piani, sebbene l'adozione dei suddetti Piani da parte della Giunta sia un passaggio formale e non sostanziale in quanto: "la piattaforma web-</p>

			<p>based “I Piani regionali di Prevenzione” (PF), a partire dalla attuale programmazione 2020-2025, è lo strumento di accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, e dunque vincolante, per la presentazione dei PRP” come recita lo stesso Piano Nazionale di Prevenzione a pag. 105. Tutti i piani regionali di prevenzione sono attualmente presenti nella piattaforma indicata.</p> <p>Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta.</p> <p>La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati. La verifica a livello di ciascun programma regionale riguarderà l’adempimento connesso all’adozione da parte della Giunta regionale dei Piani regionali di prevenzione.</p>
--	--	--	---

**Condizioni abilitanti**

## 12. Obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima

**Tabella 12 Contributo preliminare all'azione per il clima** (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CPR

Fondo	Contributo preliminare all'azione per il clima (euro)
FESR	<b>7.902.397.394</b>



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 136 della seduta del 15 Giugno 2020.**

**Oggetto:** Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027.

**Presidente o Assessore/i Proponente/i: Santelli**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i: Tommaso Calabrò**

**Dirigente/i Settore/i: Ersilia Amatruda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente		X
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di nessun allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;

### VISTI, altresì

- la Comunicazione della Commissione del 02 maggio 2018 *“Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”* contenente la proposta di articolazione del nuovo bilancio di lungo periodo dell’Unione;
- le proposte legislative della Commissione Europea presentate a partire dal 29 maggio 2018, che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, e in particolare:
  - la COM (2018) 375 final contenente la proposta di Regolamento che stabilisce le disposizioni comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) oltre alle regole finanziarie applicabili anche ad altri fondi a gestione condivisa;
  - la COM (2018) 372 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione;
  - la COM (2018) 382 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo sociale europeo plus (FSE+), che include una componente a gestione condivisa (FSE) e una a gestione diretta della Commissioni sui temi della salute e dell’innovazione sociale;
  - la COM (2018) 374 final contenente la proposta di Regolamento con le disposizioni specifiche per l’Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg);
  - la COM (2018) 392 contenente la proposta di Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la *“Relazione per paese relativa all’Italia 2019 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”*, (c.d. country report) elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di

riforma e in particolare l'Allegato D "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021- 2027 per l'Italia*" che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione 2021-2027;

#### **CONSIDERATO che**

- il nuovo pacchetto legislativo per la Politica di coesione comunitaria 2021-2027 propone, sulla base degli Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi definiti dai Regolamenti, una programmazione articolata in:
  - Accordo di partenariato tra la Commissione europea e i singoli Stati Membri – coinvolgendo il partenariato con le competenti Autorità regionali e locali - per selezionare gli obiettivi e tradurli in scelte strategiche a livello nazionale;
  - Programmi Operativi (nazionali e/o regionali) per attuare i fondi;
- in assenza di una proposta di strategia europea per la crescita quale riferimento programmatico, in analogia con il ruolo svolto dalla strategia "Europa 2020", i riferimenti per la programmazione della Politica di coesione vanno ricercati nelle strategie settoriali e nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, volte ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basate su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello;
- si rende necessario assicurare una coerenza programmatica che ponga in stretta complementarità tutte le programmazioni che incidono sulle dinamiche dello sviluppo della Regione (Fondi nazionali, FESR, FSE, FEASR, FEAMP, ecc.);
- in questo quadro normativo in evoluzione, già dal mese di aprile dell'anno 2019, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il confronto partenariale per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Il dibattito a livello nazionale è stato articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno degli obiettivi strategici della nuova programmazione che ha anche beneficiato dei contributi sviluppati parallelamente nel Gruppo di Coordinamento Strategico "Cooperazione Territoriale Europea", coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- i lavori dei Tavoli hanno tenuto conto degli "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia*" espressi nell'Allegato D al Country Report 2019, che costituisce la base per il dialogo tra l'Italia e la Commissione in materia, ed hanno avuto la finalità di individuare e gradualmente definire il perimetro, le modalità e l'intensità dell'intervento della politica di coesione 2021-2027 nell'ambito di ciascuno dei cinque Obiettivi;
- si rende necessario, per la formulazione di una strategia unitaria dei Programmi 2021-2027, avviare l'attività di concertazione con il Partenariato istituzionale economico-sociale e l'attività di confronto con l'organo politico e con le strutture tecniche amministrative della Regione al fine di condividere le scelte programmatiche prioritarie;

**CONSIDERATO** che al fine di procedere alla stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, si rende necessario:

- avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente

(*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

- assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
- procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
- istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (*SRSvS*);
2. di assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
3. di procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
4. di istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
5. di istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
6. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
7. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
8. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;

9. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
10. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale ed al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
11. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Eugenia Montilla**

**LA PRESIDENTE**

**Santelli**





**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 168\_della seduta del 3 MAG. 2021**

**Oggetto: Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020.**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) SPIRLI'

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) NICOLAI

**Dirigente/i Settore/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) AMATRUDA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	FRANCESCO TALARICO	Componente		X
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5\_ pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 201199 del 3 MAG. 2021

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

### VISTI, altresì

- la Comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018 “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027” contenente la proposta di articolazione del nuovo bilancio di lungo periodo dell’Unione;
- le proposte legislative della Commissione Europea presentate a partire dal 29 maggio 2018, che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, e in particolare:
  - la COM (2018) 375 contenente la proposta di Regolamento che stabilisce le disposizioni comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) oltre alle regole finanziarie applicabili anche ad altri fondi a gestione condivisa;
  - la COM (2018) 372 contenente la proposta di Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione;
  - la COM (2018) 382 contenente la proposta di Regolamento sul Fondo sociale europeo plus (FSE+), che include una componente a gestione condivisa (FSE) e una a gestione diretta della Commissioni sui temi della salute e dell’innovazione sociale;
  - la COM (2018) 374 contenente la proposta di Regolamento con le disposizioni specifiche per l’Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg);
  - la COM (2018) 392 contenente la proposta di Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la “Relazione per paese relativa all’Italia 2019 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021- 2027 per l’Italia” che costituisce la base per un dialogo tra l’Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);

**CONSIDERATO** che al fine di procedere alla stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, si è reso necessario:

- avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue

- politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
  - procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;

#### **DATO ATTO CHE**

- con DGR n. 136 del 15 Giugno 2020 con oggetto: *Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027*, è stato avviato il percorso di costruzione della programmazione regionale strategica unitaria delle politiche europee di sviluppo per il periodo 2021-2027, l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione alla scala regionale della Politica di coesione e delle politiche prioritarie con le altre rilevanti politiche e strategie nazionali e regionali;
- ai sensi della DGR 136/2020 è stato elaborato il Documento di Indirizzo Strategico (**DISR**) contenente gli indirizzi strategici regionali già poste al confronto con il partenariato Istituzionale ed economico-sociale nelle giornate del 29 e 30 luglio 2020, al fine definire le strategie e conseguire l'integrazione alla scala regionale della Politica di coesione e di procedere alla definizione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2021/2027 in un quadro integrato e condiviso di obiettivi strategici;
- con DGR 505/2020 è stata deliberata la "Presenza atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027"

#### **CONSIDERATO CHE**

- a seguito del completamento del percorso negoziale tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento Europeo, avvenuto nel febbraio del 2021, sono stati ridefiniti i contorni dell'impianto strategico della Politica di coesione dando luogo a modifiche e integrazioni delle disposizioni comuni e specifiche sull'utilizzo dei Fondi;
- con mail del 26 marzo 2021, prot. SIAR n. 145424 del 29 marzo 2021, gli uffici della DG Regio Commissione Europea, segnalavano la necessità di procedere alla modifica del DISR relativamente alle modifiche ed integrazioni intervenute sul Regolamento delle Disposizioni Comuni (RDC) a seguito del percorso negoziale di cui sopra;
- le principali modifiche dei Regolamenti che contribuiscono ed impattano sul DISR della Regione Calabria, di cui alla DGR 505/2020, concepito nella fase in cui il quadro regolamentare era ancora provvisorio ma comunque definito nei suoi aspetti essenziali, si sostanziano, principalmente, nei seguenti cambiamenti:
  - spostamento delle reti digitali inizialmente collocate sull'Obiettivo di Policy 3 (OP3) nell'Obiettivo di Policy 1 (OP1);
  - spostamento della mobilità urbana sostenibile inizialmente collocata sull'Obiettivo di Policy 3 (OP3) in Obiettivo di Policy 2 (OP2);
  - introduzione nell'Obiettivo di Policy 4 (OP4) di un nuovo obiettivo specifico FESR v) sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico per l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, già previsto nel DISR, nella sezione 6.2.3 legata all'"Ambito Inclusione e protezione sociale".
  - altre modifiche testuali e/o documentali.

**PERTANTO** al fine di allineare il nuovo assetto degli obiettivi specifici assunto a seguito della fase di negoziato, ma allo stesso tempo non stravolgere radicalmente la struttura del documento tutt'ora valido e definito, sono state apportate le seguenti modifiche all'Appendice del DISR"

- l'Obiettivo di Policy 1 (OP1) "*Un'Europa più intelligente*" accoglie un quinto Obiettivo Specifico - Rafforzare la connettività digitale, precedentemente inserito nell'Obiettivo di Policy 3 (OP3) "*Un'Europa più Connessa*";
- l'Obiettivo di Policy 2 (OP2) "*Un'Europa più Verde*" accoglie un ottavo Obiettivo specifico – Mobilità Urbana Sostenibile, inizialmente collocato all'interno dell'Obiettivo di Policy 3 (OP3) "*Un'Europa più connessa*".
- L'Obiettivo di Policy (OP4) "*Un'Europa più sociale*", si arricchisce di un Obiettivo specifico FESR relativo al tema Cultura e Turismo per Nuove Opportunità di Cittadinanza Attiva.

**CONSIDERATO CHE** al netto di tali elementi, le citate politiche di intervento, già contemplate all'interno del Documento (DISR), hanno mantenuto l'approccio strategico previsto nella fase iniziale e non hanno mutato, anche a seguito dell'accordo politico i propri obiettivi di policy.

### **RITENUTO, quindi**

- di dover procedere l'adozione gli indirizzi strategici regionali, contenuti nel DISR modificato ed integrato, per come sopra indicato, al fine di procedere alla definizione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2021/2027 in un quadro integrato e condiviso di obiettivi strategici (Allegato A)
- di confermare che il percorso per l'elaborazione del Programma Operativo Regionale Calabria 2021/2027 sarà condiviso con il partenariato istituzionale e socio-economico regionale, in linea con le previsioni del Codice europeo di condotta del partenariato;

**VISTA** la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

**VISTA** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 con la quale è stata approvata la Struttura organizzativa della Giunta Regionale

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di integrare e modificare il Documento di Indirizzi Strategici Regionali (**DISR**) di cui alla DGR 505/2020, a seguito della fase di negoziato, tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento Europeo che si sostanzia, principalmente, nei seguenti cambiamenti:
  - spostamento delle reti digitali inizialmente collocate sull'Obiettivo di Policy 3 nell'Obiettivo di Policy 1;
  - spostamento della mobilità urbana sostenibile inizialmente collocata sull'Obiettivo di Policy 3 in Obiettivo di Policy 2;
  - introduzione nell'Obiettivo di Policy 4 di un nuovo obiettivo specifico FESR v) sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico per l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, già previsto nel DISR, nella sezione 6.2.3 legata all'"Ambito Inclusione e protezione sociale";
  - altre modifiche testuali e/o documentali;
2. di modificare "*Appendice*" del DISR, allineando il nuovo assetto degli obiettivi specifici assunto a seguito della fase di negoziato, che si sostanzia, principalmente, nelle seguenti modifiche:
  - l'Obiettivo di Policy 1 (OP1) "Un'Europa più intelligente" accoglie un quinto Obiettivo Specifico - Rafforzare la connettività digitale, precedentemente inserito nell'Obiettivo di Policy 3 (OP3) "Un'Europa più Connessa";
  - l'Obiettivo di Policy 2 (OP2) "Un'Europa più Verde" accoglie un ottavo Obiettivo specifico – Mobilità Urbana Sostenibile, inizialmente collocato all'interno dell'Obiettivo di Policy 3 (OP3) "Un'Europa più connessa".
  - l'Obiettivo di Policy (OP4) "Un'Europa più sociale", si arricchisce di un Obiettivo specifico FESR relativo al tema Cultura e Turismo per Nuove Opportunità di Cittadinanza Attiva.
3. di prendere atto del **Documento di Indirizzo Strategico Regionale**, modificato ed integrato (Allegato A) allegato alla presente, contenente gli indirizzi strategici regionali, al fine definire le strategie e conseguire l'integrazione alla scala regionale della Politica di coesione e di procedere alla definizione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2021/2027 in un quadro integrato e condiviso di obiettivi strategici;
4. di confermare che il percorso per l'elaborazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2021/2027, sarà condiviso con il partenariato istituzionale e socio-economico regionale, in linea con le previsioni del Codice europeo di condotta del partenariato;
5. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale, all' Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
6. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 ottobre 2016, n. 30;
7. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
**F.TO: MONTILLA**

**IL PRESIDENTE F.F.**  
**F.TO: SPIRLI'**

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

**Il Dirigente Generale**Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)dott. Maurizio Nicolai  
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

[dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

dott. Antonino Spirli

Presidente f.f. Giunta Regionale

[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027.Modifica ed integrazione della DGR 505 del 30/12/2020". Riscontro nota prot. 199985 del 03/05/2021**

A riscontro della nota prot. 199985/2021, relativa alla proposta deliberativa "Preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027.Modifica ed integrazione della DGR 505 del 30/12/2020", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il dirigente generale ed il dirigente di settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**DE CELLO  
FILIPPO  
03.05.2021  
13:40:30  
UTC

# PROGRAMMAZIONE **2021-2027**

*Documento di indirizzo  
strategico regionale*

*il futuro è Calabria*



UNIONE EUROPEA  
Fondi strutturali e di investimento europei



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE



CALABRIA





## Sommario

<b>Nota metologica .....</b>	<b>5</b>
<b>Introduzione .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Il contesto della politica di coesione 2021-2027 in Europa e in Italia: tra continuità e innovazione. 9</b>	<b>9</b>
1.1 Il quadro di riferimento legislativo e finanziario .....	9
1.2 Il Semestre Europeo e il quadro programmatico della Politica di coesione 2021-2027 .....	11
1.3 Il Country Report e gli Obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027 .....	12
1.4 Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 dell'ONU .....	12
1.5 Le principali novità della nuova programmazione.....	15
1.6 Condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi.....	17
1.7 Aggiornamento sulle fasi di negoziato ed adozione definitiva dei Regolamenti .....	18
1.8 Lo stato del negoziato sull'Accordo di Partenariato .....	20
<b>2. Il contesto socio-economico e della politica di coesione in Calabria.....</b>	<b>22</b>
2.1 Il contesto socio-demografico .....	22
2.2 Il contesto socio-economico.....	24
2.3 La politica di coesione in risposta all'emergenza Covid-19 .....	30
<b>3. Una Calabria più intelligente (OP1) .....</b>	<b>32</b>
3.1 Analisi del contesto .....	32
3.2 Priorità strategiche e risultati attesi .....	37
<b>4. Una Calabria più verde (OP2).....</b>	<b>42</b>
4.1 Analisi del contesto .....	42
4.2 Focus del Country Report 2020 sulla Calabria Verde e Sostenibile .....	47
4.3 Priorità strategiche e risultati attesi .....	48
<b>5. Una Calabria più connessa (OP3).....</b>	<b>53</b>
5.1 Analisi del contesto .....	53
5.2 Priorità strategiche e risultati attesi .....	62
<b>6. Una Calabria più sociale (OP4) .....</b>	<b>65</b>
6.1 Analisi del contesto .....	65
6.2 Priorità strategiche e risultati attesi .....	77
<b>7. Una Calabria più vicina ai cittadini (OP5) .....</b>	<b>86</b>
7.1 Analisi del contesto .....	86
7.2 La Programmazione territoriale in Calabria.....	91
7.3 Priorità strategiche e risultati attesi .....	94

<b>8. Le tematiche trasversali di supporto all'attuazione del POR .....</b>	<b>103</b>
8.1 Una Calabria che funziona (Capacitazione amministrativa) .....	103
8.2 Analisi del contesto ambientale .....	103
8.3 La capacità amministrativa e il livello dei servizi pubblici in Calabria: la persistenza di un divario territoriale .....	104
8.4 La capacità amministrativa nella politica di coesione alla luce dell'esperienza della programmazione 2014-2020 .....	107
8.5 Priorità strategiche e risultati attesi .....	113
<b>9. Un nuovo patto con i territori: il ruolo degli enti locali nella definizione e attuazione del POR 2021-2027 .....</b>	<b>121</b>
<b>10. Comunicazione è coesione .....</b>	<b>123</b>
10.1 Priorità strategiche della comunicazione della programmazione 2021-2027 .....	125
10.2 Le leve abilitanti .....	127
<b>11. Verso la definizione e l'adozione del nuovo POR .....</b>	<b>130</b>
11.1 La struttura del Programma e il processo di consultazione regionale .....	130
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>133</b>
<b>SITOGRAFIA .....</b>	<b>133</b>

## Nota metodologica

Il presente documento, redatto nella sua prima stesura tra agosto 2020 e dicembre 2020, a seguito del percorso partenariale e approvato con DGR n. 505 del 17 dicembre 2020, è frutto di due processi paralleli di indagine e benchmark e di un lavoro di proiezione sugli scenari e le strategie per la programmazione regionale. Insieme, i due processi e la proiezione, sinergicamente, hanno dato luogo a:

- un'analisi delle proposte e una raccolta delle idee e dei concetti espressi nei principali documenti europei, nazionali e delle regioni italiane sulla programmazione 2021-2027 allo scopo di fare benchmark con le migliori esperienze a disposizione;
- una selezione e sistematizzazione dei principali dati ed aspetti macroeconomici, per come utilizzati nell'analisi delle varie regioni italiane, con successiva proiezione nel contesto del territorio Calabrese. Tale analisi, inserita anche all'interno del più vasto territorio nazionale per favorire la necessaria confrontabilità, è basata sui rapporti dei principali istituti statistici e centri di ricerca nonché sulle fonti nazionali e regionali e da progetti specifici o rilevazioni della Regione Calabria;
- e infine l'identificazione delle linee di indirizzo strategico della Regione Calabria basata non solo sui documenti programmatici della Regione ma su un più ampio processo di condivisione e confronto con il partenariato economico, sociale e istituzionale e i cittadini della Regione Calabria portato avanti nel mese di luglio 2020.

A seguito del completamento del percorso negoziale tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento Europeo, avvenuto nel febbraio del 2021 ma non ancora sancito formalmente con la pubblicazione sulla GUCE dei regolamenti, sono stati ridefiniti i contorni dell'impianto strategico della Politica di coesione dando luogo a modifiche e integrazioni delle disposizioni comuni e specifiche sull'utilizzo dei Fondi.

Nell'Aprile del 2021 si è pertanto provveduto a rivedere la struttura del Documento di Indirizzo Strategico Regionale e i relativi contenuti in conformità alle nuove disposizioni regolamentari europee.

### *Impatto delle modifiche regolamentari sulla struttura del DISR Calabria*

Sebbene la fase di negoziato per il raggiungimento dell'accordo politico sulla programmazione 2021-2027 abbia introdotto importanti cambiamenti sull'impianto regolatorio approvato nel maggio 2018, va tuttavia evidenziato che, dal punto di vista dell'approccio strategico, poche sono state le novità scaturite durante la trattativa, e l'assetto di intervento dei fondi, già sancito nelle iniziali proposte di regolamento è stato solo in parte rivisitato.

Le principali modifiche dei Regolamenti che contribuiscono ed impattano sull'attuale struttura del DIS della Regione Calabria, concepito nella fase in cui il quadro regolamentare era ancora provvisorio ma comunque definito nei suoi aspetti essenziali, si sostanziano nei seguenti cambiamenti:

- Spostamento delle reti digitali inizialmente collocate all'interno dell'**Obiettivo di Policy 3 nell'Obiettivo di Policy 1**;
- Spostamento della mobilità urbana sostenibile inizialmente collocata all'interno dell'**Obiettivo di Policy 3 in Obiettivo di Policy 2** (in linea con la posizione italiana);
- Introduzione nell'**Obiettivo di Policy 4** di un nuovo obiettivo specifico FESR v) sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico per l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, già previsto nel DISR, approvato con DGR 505/2020, nella sezione 6.2.3 legata all'"Ambito Inclusione e protezione sociale".

Al netto di tali elementi, le citate politiche di intervento, già contemplate all'interno del documento, hanno mantenuto l'approccio strategico previsto nella fase iniziale e non hanno mutato, anche a seguito dell'accordo politico i propri obiettivi di policy.

Pertanto, al fine di allineare il nuovo assetto degli obiettivi specifici assunto a seguito della fase di negoziato, ma allo stesso tempo non stravolgere radicalmente la struttura del documento tutt'ora valido e definito ottenuto peraltro anche a seguito di un importante e serrato confronto partenariale, avviato sia con i Dipartimenti che con il Partenariato Economico e Sociale, sono state apportate le seguenti modifiche all'Appendice 1" allegata al presente documento:

- a. L'Obiettivo di Policy 1 "Un'Europa più intelligente" accoglie un quinto Obiettivo Specifico - **Rafforzare la connettività digitale**, precedentemente inserito nell'Obiettivo di Policy 3 "Un'Europa più Connessa." Lo spostamento è motivato dal modificato assetto strategico sancito nel nuovo accordo definitivo, non cambiando nella struttura e nelle modalità di intervento;
- b. L'Obiettivo di Policy 2 "Un'Europa più Verde" accoglie un ottavo Obiettivo specifico - **Mobilità Urbana Sostenibile**, inizialmente collocato all'interno dell'Obiettivo di Policy 3 "Un'Europa più connessa". Anche in questo caso tale obiettivo non cambia nella struttura e nelle modalità di intervento ma viene solo spostato in funzione del nuovo assetto strategico sancito nel nuovo accordo definitivo;
- c. L'Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale", si arricchisce di un Obiettivo specifico FESR relativo al tema **Cultura e Turismo per Nuove Opportunità di Cittadinanza Attiva**. Tale obiettivo come per i restanti era già ricompreso nella descrizione delle priorità di interventi nell'ambito della sezione "6.2.3" legata all'Ambito Inclusion e protezione sociale".

Ulteriori modifiche che non stravolgono la struttura del DISR ma tengono conto del mutato contesto riguardano: l'aggiornamento sulle fasi del negoziato per l'adozione definitiva dei Regolamenti, inserito come paragrafo a se stante nel Capitolo 1; il richiamo, all'interno del capitolo di riferimento per ciascun Obiettivo di Policy spostati a seguito del triloquio finale, alle analisi e alle priorità della Regione Calabria precedentemente formulate.

## Introduzione

### *Il Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR)*

Il **Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR)**, che scaturisce dal confronto con il partenariato socio-economico e istituzionale regionale, identifica le priorità di intervento della Regione Calabria all'interno della Politica di Coesione 2021-2027, orienta l'azione per generare "valore" in campo sociale ed ambientale ed è rivolto a stimolare l'innovazione territoriale e il trasferimento di conoscenze, in una logica di efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico e di coinvolgimento responsabile degli attori sia privati che pubblici.

Nel pieno rispetto dei principi del Codice Europeo di Condotta del Partenariato, rafforzati nella programmazione 2021-2027, il coinvolgimento non solo degli stakeholder economici, sociali e istituzionali ma anche di tutti i cittadini che vivono e animano il territorio calabrese è considerato l'anello fondamentale della catena che dal ciclo di programmazione porta ad una maggiore efficacia ed efficienza nella predisposizione, attuazione e gestione delle Politiche di Coesione.

Nel luglio del 2020 ha preso ufficialmente il via la fase di concertazione e di co-progettazione e il percorso di costruzione della programmazione nel territorio regionale delle risorse comunitarie per il prossimo settennio con l'istituzione del Tavolo partenariale che si è sviluppato attraverso 7 aree tematiche, due trasversali e cinque riconducibili agli obiettivi di policy (OS). Ciascuna sessione è stata strutturata per stimolare e raccogliere idee, proposte e visioni strategiche partendo da una compiuta analisi del contesto socioeconomico e dei target fissati dall'Europa.

Il documento, che raccoglie le istanze del partenariato, contiene le basi per la costruzione del futuro Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), in cui le Azioni, e conseguentemente la concentrazione di risorse, saranno fortemente orientate a privilegiare la capacità di produrre innovazione negli ambiti strategici che contribuiscono alla Politica di Coesione post 2020.

È opportuno evidenziare che allo stato attuale non sono ancora stati approvati i testi dei regolamenti comunitari che rappresentano la cornice attuativa delle politiche di coesione 2021-2027 e l'Accordo di Partenariato nazionale e, pertanto, non sono ancora note le risorse finanziarie che la Regione Calabria avrà a disposizione per il periodo 2021-2027. Le priorità strategiche declinate nel presente documento dovranno poi essere valutate e selezionate nell'ambito del Programma Operativo Regionale alla luce del quadro di contesto determinato dagli elementi sopra descritti (Regolamenti comunitari, concentrazione tematica, Accordo di Partenariato, risorse finanziarie,) e della possibilità/opportunità di lavorare in sinergia con i fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea.

L'obiettivo del documento, dunque, è duplice. Da un lato, si propone di delineare a livello strategico le principali direttrici della politica di coesione regionale per il prossimo ciclo di programmazione e dall'altro, a livello operativo, vuole rappresentare una base concreta su cui innestare il percorso di confronto partenariale che interesserà nei prossimi mesi la stesura del nuovo POR, nel rispetto delle tempistiche citate.

A partire dal quadro programmatico di riferimento della politica di coesione nel 2021-2027 in Europa, in Italia e in Calabria, si analizzano gli elementi rilevanti del contesto socioeconomico nella Regione. Vengono quindi esposte le linee di indirizzo regionale per ognuno dei cinque obiettivi strategici anche detti Obiettivi di Policy (OP) della programmazione 2021-2027 e i temi trasversali di supporto all'attuazione delle politiche, ovvero il nuovo approccio regionale al tema della capacitazione amministrativa e agli aspetti della comunicazione. Facendo tesoro dell'esperienza maturata nell'attuazione del POR 2014-2020, nel documento viene presentato il nuovo approccio

inclusivo del contributo dei territori. Appare evidente come la Regione dovrà recuperare il suo ruolo di guida, di stimolo innovativo e di motore di sviluppo e progresso in un contesto corale più ampio in cui i territori acquistino una rinnovata centralità. Il percorso per realizzare il nuovo Programma Operativo Regionale 2021-2027 dovrà necessariamente tenere conto della programmazione complessiva delle politiche regionali di coesione e dovrà essere preceduto da una serie di attività propedeutiche che assicurino la possibilità di dare pronto avvio agli interventi.

# 1. Il contesto della politica di coesione 2021-2027 in Europa e in Italia: tra continuità e innovazione

## 1.1 Il quadro di riferimento legislativo e finanziario

Con la presentazione da parte della Commissione europea, il 29 maggio 2018, delle prime proposte del nuovo bilancio europeo e dei Regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027<sup>1</sup> si è concretamente avviata la fase di preparazione del nuovo settennio di programmazione dei Fondi strutturali.

Le proposte regolamentari non sono ancora state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e attualmente sono in fase di revisione. Nel 2020 sono state presentate nuove proposte di modifica ai regolamenti<sup>2</sup>, in particolare:

- COM(2020) 22 final del 14 gennaio 2020, che istituisce il Fondo per una Transizione Giusta (JTF)<sup>3</sup>;
- COM(2020) 447 final del 28 maggio 2020, relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)<sup>4</sup>;
- COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020, relativo alle disposizioni comuni a tutti i fondi (FESR, FSE+, Fondo di Coesione, JTF)<sup>5</sup>;
- COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di Coesione<sup>6</sup>.

Le modifiche proposte ai Regolamenti si inquadrano nella necessità di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, con l'obiettivo di rafforzare i programmi e sfruttare appieno le potenzialità del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni della ripresa, che saranno cruciali. Gli investimenti della politica di coesione nel periodo 2021-2027 dovranno operare a lungo termine quali strumenti di potenziamento della crescita e della convergenza a partire dal 2021, quando si prevede che l'economia inizierà a riprendersi dalla grave recessione.

Anche l'assetto finanziario e le regole che disciplineranno la Politica di coesione nel prossimo ciclo di programmazione sono in via di definizione: al momento, infatti, non è stato ancora adottato il Quadro finanziario pluriennale (QFP)

1 Regional development and cohesion - legal texts and factsheets - consultabile su [https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion\\_en](https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en)

2 Le proposte sono reperibili nella banca dati Eurlex <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html>

3 Reg. COM(2020) 22 final del 14 gennaio 2020 che istituisce il Fondo per una transizione giusta - consultabile su <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-22-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

4 Reg. COM(2020) 447 final del 28 maggio 2020 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) - consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0447&from=EN>

5 Reg. COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f7891a43-a0ba-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f7891a43-a0ba-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF)

6 COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ff59670-a0b5-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0014.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ff59670-a0b5-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF)

2021-2027 dell'Unione europea, la cui proposta originaria, presentata dalla Commissione europea il 2 maggio 2018<sup>7</sup>, è stata radicalmente modificata a fine maggio 2020. In particolare, nella comunicazione COM(2020) 442 final<sup>8</sup> "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea" del 27 maggio, la Commissione europea ha definito un piano globale per la ripresa basato su nuovi strumenti che consentano di concentrare il sostegno finanziario nei primi anni, ritenuti cruciali per la ripresa. Si tratta, in particolare, di:

- uno strumento europeo di emergenza per la ripresa, definito Next Generation EU<sup>9</sup> per 750 miliardi di euro (500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti) che integrerà temporaneamente il bilancio UE con proventi dai mercati finanziari per misure nel periodo 2021-2024;
- un sostegno per la gestione della crisi pandemica nell'ambito del MES / Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese, definito SURE<sup>10</sup> per 540 miliardi di euro;
- un nuovo strumento, definito REACT-EU<sup>11</sup> per assegnare 55 miliardi di euro aggiuntivi alla politica di coesione, di cui 5 miliardi nel 2020 e 50 miliardi nel 2021-2022, nei settori più importanti ai fini di una ripresa verde, digitale e resiliente;
- un incremento di 30 miliardi di euro al Just Transition Fund (JTF)<sup>12</sup>, portandolo a 40 miliardi;
- di un potenziamento di InvestEU<sup>13</sup> a un livello di 15,2 miliardi di euro, la creazione di un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità per fornire un aiuto urgente alle imprese messe in difficoltà dalla crisi, e di un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici;
- un nuovo programma «UE per la salute» (EU4Health<sup>14</sup>) per potenziare la sicurezza sanitaria e prepararsi a future crisi sanitarie;
- un rafforzamento e l'estensione di RescEU<sup>15</sup>, il meccanismo di protezione civile dell'UE;
- un potenziamento di Horizon Europe per finanziare attività di ricerca nel campo della salute, resilienza e transizioni verde e digitale;

7 Reg. COM(2018) 322 final che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5965d24-4ed6-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5965d24-4ed6-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF)

8 REG COM(2020) 442 final relativo al bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF)

9 Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e piano per la ripresa - consultabile su <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-economy/>

10 Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e piano per la ripresa - consultabile su <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-economy/>

11 REACT-EU stands for Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - consultabile su [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA\\_20\\_948](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_948)

12 The Just Transition Fund - consultabile su [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it)

13 Reg. COM(2018) 439 final del 06.06.2018 che istituisce il che istituisce il programma InvestEU - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0024.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF)

14 Reg. COM(2020) 405 del 28.5.2020 final relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF)

15 European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation - consultabile su [https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu\\_en](https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en)



- un sostegno ai partner globali attraverso un incremento dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;
- un rafforzamento dello strumento per gli aiuti umanitari, del Fondo di solidarietà dell'UE e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che sostiene chi perde il lavoro in seguito a grandi ristrutturazioni;
- un Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027<sup>16</sup> a cui sono destinati 1.074,3 miliardi di euro (a prezzi correnti al 2018), di cui circa 365 miliardi per le politiche di coesione a valere su FESR, FC, FSE, REACT-EU.

## 1.2 Il Semestre Europeo e il quadro programmatico della Politica di coesione 2021-2027

Una delle novità principali della programmazione UE 2021-2027 è l'assegnazione alla Politica di coesione di un ruolo sempre più importante di sostegno ai processi di riforma economica e sociale in corso negli Stati membri.

L'Unione Europea coordina le politiche economiche e di bilancio degli stati membri attraverso un processo ciclico denominato **Semestre Europeo**<sup>17</sup>, che parte a novembre con l'analisi approfondita degli equilibri macroeconomici e termina a luglio con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea delle raccomandazioni specifiche su quali riforme politiche attuare per stimolare la crescita e l'occupazione mantenendo in ordine i conti pubblici. All'interno di questo ciclo la Commissione pubblica, per ciascuno stato membro, l'analisi relativa agli indicatori macroeconomici e sociali più rilevanti e analizza in modo approfondito i progressi del paese, rispetto alle raccomandazioni specifiche ricevute dall'UE negli anni precedenti. Lo strumento del **Country Report** analizza il contesto italiano e presenta la valutazione della Commissione sui progressi del Paese in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, individuando di conseguenza le priorità di investimento su cui concentrare le risorse disponibili.

A riguardo, la Commissione europea ha proposto di rafforzare il legame tra gli investimenti dei fondi della Politica di coesione e il cosiddetto **Semestre Europeo**, lo strumento di coordinamento a livello europeo delle politiche economiche e occupazionali nazionali.

Le Raccomandazioni specifiche per Paese, adottate dalle Istituzioni dell'UE nel quadro del Semestre Europeo, propongono, quindi, orientamenti specifici per ciascun investimento, sia all'inizio del processo di programmazione che a medio termine, con lo scopo di fornire una tabella di marcia chiara per gli investimenti nelle riforme che sono indispensabili per un futuro prospero in Europa.

Inoltre, poiché gli indicatori utilizzati nel contesto del Semestre Europeo per valutare i progressi compiuti dai singoli Stati membri nel campo delle riforme strutturali riguarderanno anche il raggiungimento degli **obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 dell'ONU**<sup>18</sup>, anche la politica di coesione giocherà un ruolo essenziale in questo contesto.

A dicembre 2019, nei suoi orientamenti politici, la CE ha inoltre annunciato l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero del mondo entro il 2050, attuando una nuova strategia di crescita dell'UE con il

<sup>16</sup> Il pacchetto, che riunisce il quadro finanziario pluriennale è consultabile su <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/>

<sup>17</sup> Il Semestre Europeo - <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/how-european-semester-works/#>

<sup>18</sup> The Sustainable Development Goals - consultabile su <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

**Green Deal europeo ed il Fondo per una transizione giusta (JTF)<sup>19</sup>**, che propone un meccanismo destinato alle Regioni e ai settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra.

### 1.3 Il Country Report e gli Obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027

Il **Country Report 2019 sull'Italia<sup>20</sup>** contiene un focus specifico sull'utilizzo dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027 e costituisce, pertanto, la base per il dialogo tra l'Italia e i Servizi della Commissione.

Nell'ambito di **ricerca e innovazione (OP1)** le priorità individuate sono la crescita del numero e delle dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita, la promozione degli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e i settori produttivi, in particolare le PMI, attraverso partnership e formazione, ma anche la digitalizzazione di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

In materia di **clima ed energia (OP2)** si suggeriscono investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le tecnologie rinnovabili, puntando su una vasta opera di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Sono, inoltre, considerati prioritari gli investimenti volti ad aumentare resilienza idrogeologica e sismica nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili a cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico.

In tema di **mobilità e connettività (OP3)** si insiste sulla necessità di realizzare la rete a **banda ultralarga**, mentre per **i trasporti** si sottolinea la necessità di completare le linee ferroviarie che fanno parte della Rete di trasporto trans-europea (TenT) e di puntare sulla multimodalità.

Prioritari, nel campo dei **diritti sociali (OP4)**, sono considerati gli investimenti che migliorino l'accesso al mercato del lavoro (in particolare per donne e giovani) e che aumentino la qualità del sistema di **istruzione e formazione**. Inoltre, poiché la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale resta tra le più elevate dell'UE, si ritengono indispensabili servizi sociali e infrastrutture di elevata qualità e accessibili.

Infine, in **ambito territoriale (OP5)**, data l'ampia diversità geografica che contraddistingue l'Italia, si sottolinea l'importanza delle "strategie territoriali attuate in sinergia con gli altri obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone più colpite dalla povertà" e la necessità di investire sul patrimonio culturale e di sostenere le imprese che operano nel settore.

### 1.4 Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 dell'ONU

La nuova programmazione europea è dunque la risposta alle sfide globali **Verso un Europa sostenibile entro il**

19 The Just Transition Fund - consultabile su [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it)

20 Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici - consultabile su [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/2019-european-semester-country-report-italy\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf)

**2030<sup>21</sup>** e identificate come “*Le cinque grandi sfide alla sostenibilità*”<sup>22</sup> e come queste siano connesse con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)<sup>23</sup>, ossia il posizionamento italiano rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, che considera le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile, per i profili ambientali, economici e sociali.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione adottato nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Essa ingloba **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs)**, considerati strategici dal programma varato dalla comunità internazionale per porre *fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti gli individui entro il 2030*. L’ONU definisce come sostenibile quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni a venire di soddisfare i propri bisogni nel futuro (Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU, 1987). Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)** devono quindi essere considerati in maniera integrata e includono tutti i processi che li possono accompagnare e favorire.

Nel documento di policy europea “*Verso un’Europa sostenibile entro il 2030*” la Commissione Europea sostiene che “Gli OSS, insieme all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, costituiscono la *tabella di marcia per un mondo migliore* e per il quadro globale di cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile e le relative dimensioni economiche, sociali, ambientali e di governance.”

Gli OSS sono il cuore della politica e programmazione europea per il 2021-2027 e devono essere presi in considerazione nella programmazione della politica di sviluppo regionale.

---

21 Documento della Commissione Europea Verso un’Europa sostenibile entro il 2030 - [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp\\_sustainable\\_europe\\_it\\_v2\\_web.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf)

22 **1. Degrado ambientale e cambiamento climatico.** La forte pressione ambientale, realizzata a causa dello sfruttamento incontrollato, sta determinando l’esaurimento delle risorse naturali e minaccia la sopravvivenza delle generazioni future. L’Europa si trova a fronteggiare una grandissima sfida ambientale ma anche economica da cui dipende la capacità di soddisfare le esigenze dei propri cittadini. L’attenzione dedicata al clima e all’ambiente è quindi sfociata nel “Green Deal” europeo, vettore di ingenti investimenti, pianificati per il prossimo periodo di programmazione. **2. Transizione demografica.** L’invecchiamento associato alla longevità e l’aumento della probabilità di patologie croniche pesano sul sistema delle pensioni e sanitario, oltre che sulle esigenze della società. Una società più anziana cambia le sue necessità di servizi e strutture, ma ha anche un forte impatto sulle abitudini di consumo e sui comportamenti d’acquisto. **3. Superamento delle disuguaglianze.** Le disuguaglianze e il rallentamento della mobilità sociale rappresentano un rischio per il futuro sviluppo economico dell’UE. Nel 2017 la disparità di reddito negli Stati membri dell’UE è diminuita per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Tuttavia, le disuguaglianze sono ancora troppo grandi e la ricchezza continua a concentrarsi nelle fasce della popolazione con i più alti livelli di reddito. Le disuguaglianze e il rallentamento della mobilità sociale rappresentano un rischio per lo sviluppo economico complessivo e la coesione sociale. **4. Migrazione.** Le disuguaglianze su scala mondiale sono anch’esse motivo di profonda preoccupazione. Cambiamenti ambientali graduali e improvvisi si traducono in spostamenti umani e si prevede che la portata di tali flussi, sia interni che transfrontalieri, aumenterà con impatti senza precedenti sulle vite e sui mezzi di sussistenza. Pianificare e gestire adeguatamente la migrazione indotta dalle disuguaglianze della crescita demografica e nel tenore di vita tra i paesi e a fronte del costante innalzamento delle temperature globali e della scomparsa degli ecosistemi dall’ambiente sarà fondamentale per la sicurezza umana. **5. Pressione sulle finanze pubbliche.** Il mantenimento del tenore di vita, servizi ed eccellenze europee richiedono dinamismo economico e un costante flusso di nuovi investimenti. Se non si prenderanno provvedimenti per aumentare la resilienza economica e la coesione, oltre ad affrontare le vulnerabilità strutturali, nei prossimi anni si potrebbe assistere a una perdita di slancio economico, in uno scenario di grandi rischi di revisione al ribasso dei livelli di benessere attuali. Le necessarie riforme strutturali possono produrre un maggiore benessere e un futuro più solido, anche attraverso gli investimenti in ricerca e innovazione, servizi pubblici, sistemi di protezione sociale e tutela ambientale.

23 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Strategia nazionale sviluppo sostenibile (SNSvS) - consultabile su [https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio\\_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs\\_ottobre2017.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf)

Figura 1 - I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)/Sustainable Development Goals (SDGs)



Fonte: Nazione Unite, pubblicato dalla Commissione Europea

L'UE è impegnata ad assumere un ruolo da protagonista nell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU. Gli OSS sono inclusi in tutte le 10 priorità della Commissione Europea e hanno trovato immediata attuazione nell'**Agenda Strategica 2019-2024**<sup>24</sup> di cui costituiscono i target da raggiungere per risolvere le sfide globali dell'umanità e per migliorare l'ambiente, l'economia e la società. Per la prima volta, un solo documento programmatico tratta, congiuntamente, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nell'UE. I 17 OSS si articolano in **169 sotto-obiettivi** che fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico e istituzionale.

Agli OSS sono associati vari indicatori e target. In Italia, a partire da dicembre 2016, Istat ha iniziato a rendere disponibili con cadenza semestrale gli indicatori sulla piattaforma informativa dedicata agli SDGs, accessibile dal suo sito istituzionale<sup>25</sup>. Il "**Rapporto SDGs 2020**" dell'Istat propone un ulteriore ampliamento del panorama degli indicatori. Il rapporto arriva a fornire un set aggiornato di **130 indicatori UNIAEG-SDGs** e, per questi, 325 misure statistiche nazionali (di cui 296 diverse), di cui **molte anche disponibili in disaggregazione regionale**<sup>26</sup>.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide globali del secolo. La lotta al cambiamento climatico richiede un'azione globale per ridurre le emissioni di gas serra nel mondo. L'UE è stata in prima linea su scala internazionale perché si arrivasse ad un accordo globale sul clima. Con la pubblicazione nel 2019 del già citato documento "**Verso un'Europa sostenibile entro il 2030**" ("**Reflection Paper "Towards a Sustainable Europe by 2030"**"), la Commissione Europea (CE) evidenzia il forte impegno dell'UE per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, anche alla luce dell'**Accordo di Parigi** (2015) sui cambiamenti climatici, ed intende orientare la discussione su come

24 <https://www.consilium.europa.eu/media/39937/a-new-strategic-agenda-2019-2024-it.pdf>

25 <https://www.istat.it>

26 <https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-regionali>

raggiungere al meglio questi obiettivi e sul modo migliore in cui l'UE possa apportare il suo contributo entro il 2030 (Istat, 2019). Questo documento definisce *l'approccio che deve essere sviluppato anche a livello regionale nell'ambito della politica di coesione*.

Queste sfide saranno prese in considerazione anche nella nuova programmazione europea per la Politica di Coesione.

*I 5 obiettivi della politica di coesione europea sono legati agli OSS, come evidenziato nella tabella 1. Più precisamente la tabella mette in evidenza la coerenza tra gli OSS e gli obiettivi europei della Coesione nelle tematiche "verdi" e "sociali".*

La Regione Calabria elaborerà, in accordo con gli stakeholders, la propria Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile di attuazione dell'Agenda ONU 2030 che, declinando gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, rappresenterà la principale cornice all'interno della quale dovranno muoversi le politiche regionali nel prossimo futuro.

Il concetto di sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali e ambientali è strettamente connesso all'integrazione delle politiche pubbliche e dell'azione privata, che deve essere intesa nell'accezione più ampia che comprende la capacità d'impresa, l'impegno del sistema associativo, delle diverse rappresentanze e del terzo settore, finanche al comportamento individuale del cittadino.

Il riferimento diretto agli obiettivi della Strategia per lo sviluppo sostenibile consentirà inoltre una notevole semplificazione per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che dovrà poi accompagnare la predisposizione dei Programmi Operativi, sia nella predisposizione del quadro di riferimento programmatico e del complessivo posizionamento, sia per i percorsi di confronto e coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

## 1.5 Le principali novità della nuova programmazione

Il pacchetto di riforma della politica di coesione presentato dalla Commissione europea per la programmazione 2021-2027 è incentrato sulla semplificazione e su una maggiore flessibilità ed è costituito, principalmente, dalle seguenti bozze di regolamento:

- proposta di regolamento recante le **disposizioni comuni** applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)375)<sup>27</sup>;
- proposta di regolamento relativo al **Fondo europeo di Sviluppo Regionale** (FESR) e al **Fondo di Coesione** (COM(2018)372)<sup>28</sup>;
- proposta di regolamento relativo al **Fondo sociale europeo Plus** (FSE+) (COM(2018)382)<sup>29</sup>;

27 Reg. COM(2018) 375 final recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - consultabile su <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-375-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

28 Reg. COM(2018)372 Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione - consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0372&from=IT>

29 Reg. COM(2018)382 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) - consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0382&from=IT>

- proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo “**Cooperazione territoriale europea**” (**Interreg**) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)374)<sup>30</sup>.

Il punto di partenza per la definizione della visione strategica è rappresentato dalla proposta di **Regolamento delle disposizioni comuni (di seguito RDC)** di cui alla COM (2018) 375 del 29 maggio 2018, che all'articolo 4 individua cinque Obiettivi strategici anche detti di Policy, che i Regolamenti specifici di Fondo declinano nel dettaglio per obiettivo specifico.

Gli Obiettivi di Policy sono:

- **OP 1:** un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa;
- **OP 2:** un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
- **OP 3:** un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
- **OP 4:** un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- **OP 5** “Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali”.

Per completare l'inquadramento strategico in ambito europeo si è poi preso atto delle indicazioni contenute nella “Relazione per paese relativa all'Italia 2019” (SWD (2019) 1011 del 27 febbraio 2019)<sup>31</sup>, in cui la Commissione Europea ha elaborato i propri orientamenti sui settori di investimento prioritari e sulle condizioni quadro per l'attuazione efficace della politica di coesione 2021-2027 in Italia.

All'interno di questo quadro di programmazione, la Regione Calabria ha identificato, per ogni Obiettivo Strategico, la propria Visione strategica, ovvero il posizionamento che punta ad avere grazie al prossimo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali.

Rispetto all'attuale programmazione 2014-2020, tra le **principali novità** che emergono dalle proposte regolamentari, risultano particolarmente rilevanti:

- l'allineamento nell'utilizzo dei Fondi strutturali alle Raccomandazioni specifiche per Paese<sup>32</sup> adottate dalle Istituzioni dell'UE nel quadro del semestre europeo, oltre che ai principi del Pilastro europeo dei Diritti Sociali<sup>33</sup>

30 Reg. COM(2018)374 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno - consultabile su <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-374-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

31 Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici - consultabile su [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/2019-european-semester-country-report-italy\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf)

32 Le raccomandazioni forniscono orientamenti politici specifici per ciascun paese dell'UE sulle modalità per stimolare la crescita e l'occupazione, mantenendo in ordine i conti pubblici - consultabili su [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_it)

33 Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a creare nuovi e più efficaci diritti per i cittadini e si basa su 20 principi chiave - consultabile su [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it)

e agli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'Agenda 2030 dell'ONU per realizzare azioni concrete all'interno di un'evoluzione di sistema verso una economia circolare e più verde, più resiliente al cambiamento climatico, efficiente nell'uso delle risorse e nella tutela del capitale naturale;

- il Regolamento contenente disposizioni comuni ricomprende, oltre al FESR, FSE+ e Fondo di Coesione, anche al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (AMIF); al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); al Fondo per la Sicurezza Interna (ISF); al Fondo per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI). Tale quadro regolamentare non riguarda invece il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- in sostanziale continuità con l'attuale programmazione, il FESR prevede un rafforzamento della concentrazione degli interventi nelle attività di ricerca, supporto e innovazione per le PMI e su quelle dell'ambiente (transizione energetica, investimenti "green", economia circolare, adattamento al cambiamento climatico, prevenzione dei rischi) che si concretizza nell'obbligo di allocare l'80% delle risorse finanziarie del programma su questi due ambiti d'azione.
- la reintroduzione della regola "n+2" che sostituisce la regola "n+3"; dunque la Commissione europea provvederà al disimpegno di una parte degli stanziamenti se questa non è stata utilizzata o se al termine del secondo anno non sono state inoltrate le domande di pagamento. Tale restrizione sui tempi segue una logica di "snellimento", in quanto, incrementando l'attenzione sulla "velocità" di spesa e introducendo target annuali maggiormente sfidanti rispetto agli anni passati, dovrebbe accelerare i tempi di attuazione dei programmi. La sfida per le Amministrazioni titolari degli investimenti sarà coniugare una maggiore velocità di spesa al mantenimento del livello qualitativo degli investimenti effettuati.

## 1.6 Condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi

La programmazione UE 2021-2027 prevede il rafforzamento delle condizioni abilitanti<sup>34</sup> (o condizionalità ex ante secondo la nomenclatura del passato), ossia i pre-requisiti, connessi a ciascun obiettivo specifico, che devono essere assolti affinché la programmazione possa intervenire negli ambiti prescelti. Le condizioni abilitanti riguardano prevalentemente la presenza e l'aggiornamento di piani di settore (es: trasporti, banda larga; gestione dei rifiuti, lavoro, istruzione/formazione, ecc.) a livello nazionale e/o regionale, nonché la presenza di sistemi di monitoraggio e raccolta dati. Il numero delle condizioni abilitanti si è ridotto rispetto all'attuale programmazione (19 condizioni abilitanti, rispetto alle quasi 35 del ciclo 2014-2020). Le condizioni saranno strettamente concentrate sulle aree politiche di maggiore impatto sull'efficacia della politica di coesione, e monitorate e applicate durante tutto il periodo di programmazione. Gli Stati membri non potranno inviare alla CE richieste di finanziamento relative a progetti per i quali non siano state soddisfatte le condizioni preliminari.

Gli Stati membri non potranno dichiarare spese relative a obiettivi strategici prima che le rilevanti condizioni abilitanti siano soddisfatte. In tal modo si garantirà che tutte le operazioni cofinanziate siano coerenti con il quadro strategico dell'UE. Per il periodo 2021-2027, sono previste 4 **precondizioni "orizzontali"** e 15 **condizioni "verticali"** tematiche per fondo, riportate rispettivamente all'allegato III e IV della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni. Se ne riproduce di seguito l'elenco.

<sup>34</sup> Reg. COM(2018) 375 final recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Capo II - Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione Articolo 11 - Condizioni abilitanti - consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.03/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.03/DOC_2&format=PDF)

**ALLEGATO III – Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 11, paragrafo 1**

1. Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici
2. Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato
3. Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
4. Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

**ALLEGATO IV – Condizioni abilitanti verticali – articolo 11, paragrafo 1**

1. Strategia di Specializzazione Intelligente nazionale e regionale
2. Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali (Direttiva 2010/31/UE)
3. Piano nazionale per l'energia e il clima
4. Piano di gestione del rischio catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue
6. Piano di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche
7. Quadro di azione prioritaria conformemente alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
8. Piano nazionale o regionale per la banda larga
9. Pianificazione completa dei trasporti: mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030
10. Quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione
11. Quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere
12. Quadro politico strategico nazionale e/o regionale per il sistema di istruzione e formazione
13. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà
14. Strategia nazionale di integrazione dei rom (NRIS)
15. Quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità



## 1.7 Aggiornamento sulle fasi di negoziato ed adozione definitiva dei Regolamenti

Il negoziato sulle cinque proposte regolamentari afferenti alla politica di coesione Regolamento Disposizioni Comuni (RDC), FESR/Fondo di coesione, FSE+, Interreg Meccanismo transfrontaliero europeo ECBM presentate dalla CE nel maggio 2018 è proseguito a ritmi serrati nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 ed è stato contrassegnato dalle seguenti tappe fondamentali:

- Il **14 gennaio 2020** la CE pubblica la nuova proposta regolamentare che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (JTF) e la collegata proposta di modifica al regolamento generale, nel quadro della più ampia iniziativa in materia di Green Deal europeo;
- Il **28 maggio 2020** la Commissione pubblica il pacchetto di misure "Recovery Package" per la ripresa a seguito della crisi innescata dalla pandemia Covid 19. In tale ambito si inseriscono sia le proposte di modifica al pacchetto legislativo coesione, con l'obiettivo principale di introdurre misure di flessibilità e in deroga alle disposizioni ordinarie in caso di circostanze eccezionali e inusuali, sia la nuova proposta di regolamento React EU;
- Il **21 luglio 2020** il Consiglio europeo adotta le proprie conclusioni sul Quadro finanziario Pluriennale (QFP 2021-2027) e i c.d. programmi Next Generation EU successivamente traslate, per le parti afferenti alla politica di coesione, nel mandato parziale approvato dal Consiglio il 5 ottobre 2020 su cui si sono svolte le riunioni del trilatero e la cui approvazione definitiva avviene nel dicembre 2020;
- L'**1° dicembre 2020**, durante la Presidenza tedesca, viene raggiunto l'accordo provvisorio tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo in occasione del trilatero politico del 1° dicembre 2020 su tutti gli articoli del regolamento ed i relativi allegati.
- Il **16 dicembre 2020** il Comitato dei rappresentanti permanenti, CORIPER, prende atto dei progressi compiuti riconoscendo gli importanti risultati ottenuti.
- I restanti lavori tecnici e politici sui considerando e su una parte degli allegati del Regolamento Generale sulle Disposizioni Comuni (RDC), sono stati ultimati nei mesi di **gennaio e all'inizio di febbraio 2021** durante la Presidenza portoghese. L'**11 febbraio 2021** si è svolto infatti un *trilatero politico final*, per risolvere le questioni in sospeso contenute negli allegati dell'RDC nell'ambito del quale è stato trovato l'accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento europeo approvando il testo finale di compromesso dei regolamenti. A seguito del raggiungimento dell'accordo politico del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proposte della Commissione per il periodo 2021-2027, per il quale si è in attesa dell'approvazione definitiva dei testi giuridici e la loro pubblicazione sulla GUCE, va sottolineato come siano stati introdotti diversi cambiamenti per i quali la Commissione aveva già proposto rilievi durante la redazione della prima Bozza d'Accordo di Partenariato Italia.

Dal punto di vista della struttura regolamentare, alcune delle modifiche di rilievo introdotte hanno riguardato:

- la conferma del meccanismo sanzionatorio legato alla condizionalità sull'uso dei fondi e relativo alle condizioni abilitanti «orizzontali» e «verticali» o «tematiche» garantendo comunque la possibilità di certificare le spese anche in caso di condizione non soddisfatta, sospendendo i rimborsi in attesa del soddisfacimento della stessa;
- Il recepimento della posizione italiana che limita l'applicazione della condizione abilitante relativa alla buona *governance* della strategia di specializzazione intelligente ai soli obiettivi specifici 1 e 4 dell'OP 1 escludendone l'applicazione all'obiettivo specifico del FESR relativo alla competitività delle PMI;

- L'introduzione di una maggiore flessibilità nei trasferimenti di risorse tra i fondi della politica di coesione fino al 20% in aggiunta al 5% tra i fondi a gestione concorrente previsto nella proposta originaria;
- Il mantenimento della regola di disimpegno n+ 3 per il periodo dal 2021 al 2026 (art99) e la riduzione della trattenuta sulle domande di pagamento che scende dal 10% al 5 %;
- La conferma della soglia dei 5 milioni di euro proposta dalla Commissione per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata;
- L'introduzione di ulteriori vincoli relativi alla concentrazione tematica per gli obiettivi specifici "connettività digitale" e "mobilità urbana multimodale", rispettivamente del 40% e 50%. Inoltre, viene specificato che le risorse per questi obiettivi specifici devono essere programmate in una priorità dedicata;
- Il sostegno alle grandi imprese possibile nel caso in cui (a) queste operino in cooperazione con le PMI, in linea con la posizione italiana; (b) quando si sostengono principalmente misure di efficienza energetica e energie rinnovabili; (c) per piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione (Reg UE N 2015 1017 fino a 499 dipendenti e fino a 3 000 dipendenti) se realizzato attraverso strumenti finanziari; (d) per le piccole imprese a media capitalizzazione per le attività di ricerca e innovazione.
- La conferma della concentrazione di almeno l'8% del FESR a livello nazionale dell'obiettivo IOC, esclusa AT, da allocare allo Sviluppo urbano sostenibile e che potrà contribuire alla concentrazione tematica su OP1 e OP2.

A queste modifiche si aggiungono quelle già presentate nell'introduzione del documento, ovvero:

- Lo spostamento delle **reti digitali** inizialmente collocate sull'**Obiettivo di Policy 3 nell' Obiettivo di Policy 1**;
- Lo spostamento della **mobilità urbana sostenibile** inizialmente collocata sull'**Obiettivo di Policy 3 nell'Obiettivo di Policy 2**;
- L'introduzione nell'**Obiettivo di Policy 4** di un nuovo obiettivo specifico v) sul rafforzamento del **ruolo della cultura e del turismo sostenibile** nello sviluppo economico.

## 1.8 Lo stato del negoziato sull'Accordo di Partenariato

A livello di programmazione nazionale, il documento strategico che racchiuderà la strategia e le priorità prescelte e le modalità per l'impiego dei Fondi è rappresentato dall'Accordo di Partenariato (AdP)<sup>35</sup>. Il documento, ancora in fase di definizione, sarà molto semplificato rispetto all'attuale programmazione e conterrà gli obiettivi strategici e i risultati attesi definiti a livello nazionale ed elencherà i programmi nazionali e regionali con le relative risorse, che dovranno essere presentati alla Commissione europea.

Per la preparazione dell'AdP, nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014<sup>36</sup> sul Codice europeo di condotta sul partenariato, il 27 marzo 2019 hanno preso avvio i lavori per la programmazione della Politica di coesione in Italia per il periodo 2021-2027, con cinque Tavoli tematici di confronto partenariale organizzati a livello nazionale dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio – con il coinvolgimento di tutti i soggetti del partenariato istituzionale, economico e sociale del Paese. Gli incontri si sono conclusi a ottobre 2019.

<sup>35</sup> Documento preparatorio per il confronto partenariale - consultabile su [https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti\\_2021\\_2027.pdf](https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf)

<sup>36</sup> Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei - consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN>

Nello specifico il confronto partenariale è stato organizzato prendendo a riferimento gli obiettivi di policy indicati nella citata proposta di Regolamento (UE) recante le disposizioni comuni sui fondi ed è stato organizzato in **5 tavoli di lavoro**<sup>37</sup> (uno per ogni obiettivo di policy) che hanno avviato la discussione identificando 4 temi “unificanti”: 1) Lavoro di qualità; 2) Territorio e risorse naturali per le generazioni future; 3) Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini; 4) Cultura come veicolo e spazio di coesione. I temi rappresentano, di fatto, le sfide che l'Italia deve affrontare per concorrere al raggiungimento degli Obiettivi europei, e i cui elementi essenziali sono contenuti nel documento “*La programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale*”. Le risultanze del confronto partenariale e i contributi inviati dai partecipanti ai tavoli sono consultabili sul sito OpenCoesione al seguente link: [https://opencoesione.gov.it/it/lavori\\_preparatori\\_2021\\_2027/](https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/). I documenti di sintesi sono stati utilizzati nella preparazione della proposta di **Accordo di Partenariato**. La proposta ufficiale di Accordo di Partenariato è attualmente in corso di perfezionamento e sarà oggetto di apposito confronto tra le Autorità nazionali e la Commissione europea prima della sua approvazione.

La programmazione europea 2021-2027 rappresenta per la Regione Calabria **un'ulteriore opportunità di crescita e di sviluppo** ed un importante strumento per raggiungere gli **obiettivi di**: sostenibilità, semplificazione, crescita sociale ed economica.

---


37 I documenti dei cinque tavoli sono reperibili su [https://opencoesione.gov.it/it/lavori\\_preparatori\\_2021\\_2027/](https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/)

## 2. Il contesto socio-economico e della politica di coesione in Calabria

### 2.1 Il contesto socio-demografico

Il **contesto demografico calabrese** mostra, e in taluni casi accentua, le principali tendenze demografiche dell'Italia e del Mezzogiorno; ad esempio, in Calabria è diminuita la popolazione residente, scesa dagli 1,98 milioni di abitanti del 2013 agli 1,92 del 2019 (dato al 01/01 dell'anno successivo). Si tratta di un calo complessivo del 2,8% in sei anni, in linea ma superiore rispetto all'area di riferimento e al paese (-2,1% nel Mezzogiorno, -0,9% in Italia). Tale fenomeno è alimentato dal rallentamento della crescita naturale della popolazione (saldo nati-morti) che, come in Italia e nel Mezzogiorno, è negativa e diminuisce dal -1 del 2013 al -3 per mille del 2019 (Figura 2.a). Il calo demografico è poi rafforzato da un saldo migratorio che, dal 2014, in Calabria è negativo e scende oltre il -5 per mille nel 2019, accentuando una tendenza condivisa da Mezzogiorno e Italia (Figura 2.b).

Figura 2 - Selezione di indicatori demografici, Calabria, 2013-2019




Fonte: elaborazioni su dati Istat - Istat<sup>38</sup>

38 Istat, Istat: il tuo accesso diretto alla statistica italiana (<http://dati.istat.it/#>, ultima consultazione 02/12/2020)

Nonostante l'età media della popolazione sia in aumento tanto in Calabria quanto nel resto del paese, la popolazione calabrese nel 2019 (44,3 anni) rimane ancora più giovane di circa 1 anno di quella nazionale (45,4 anni) (Figura 2.c). Aumenta anche la speranza di vita alla nascita, che in Calabria, come nel Mezzogiorno, nel 2019 arriva a 82,5 anni, meno di 1 anno inferiore al dato nazionale (83,2 anni) (Figura 2.d). Tali andamenti restituiscono quindi il ritratto di una popolazione regionale che non è esente da una tendenza diffusa all'invecchiamento. Ciò è confermato anche dall'aumento dell'indice di dipendenza della popolazione anziana (rapporto tra la popolazione over 64 e popolazione in età da lavoro) in aumento (Figura 2.e), che suggerisce come, anche in Calabria, gli andamenti demografici alimentino un vero e proprio cambiamento strutturale.

Per dare risalto alle caratteristiche che, ad oggi, contraddistinguono il contesto demografico regionale, la Figura 3 sintetizza le differenze tra il dato della Calabria e quelli del Mezzogiorno e dell'Italia per alcuni principali indicatori demografici (anno di riferimento 2019).

Figura 3 - Selezione dei principali indicatori demografici, Calabria, 2019, confronto con Italia e Mezzogiorno



Fonte: elaborazioni su dati Istat - Istat

Come si è detto, la popolazione calabrese, come quella del Mezzogiorno, è in media più giovane di circa 1 anno della popolazione nazionale. Ciò dipende principalmente dal fatto che la quota di popolazione con più di 64 anni in Calabria è minore che in Italia. Ciononostante tale quota è maggiore che nel Mezzogiorno. Se a questo si aggiunge che la quota di popolazione con meno di 15 anni in Calabria è pressoché identica a quella nazionale e di poco inferiore a quella del Mezzogiorno, ne consegue che, in Calabria, l'indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione over 64 e la popolazione under 15) è di circa 5 punti superiore a quello del Mezzogiorno e di circa 10 punti inferiore a quello dell'Italia.

Inoltre, in Calabria la quota di popolazione in età da lavoro (15–64 anni) è di oltre 1 punto percentuale maggiore rispetto del dato nazionale, e di poco minore del dato del Mezzogiorno. Questo contribuisce a determinare un indice di dipendenza degli anziani (rapporto tra la popolazione over 64 e la popolazione in età da lavoro) che in Calabria è di quasi tre punti inferiore al valore nazionale e di poco superiore a quello del Mezzogiorno. Lo stesso vale per l'indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la somma della popolazione under 15 e over 64 al numeratore e della popolazione in età da lavoro al denominatore).

A emergere con particolare evidenza, tuttavia, è il tasso di crescita totale della popolazione che in Calabria è di quasi 7 punti inferiore al dato nazionale e di 3,5 punti inferiore al dato del Mezzogiorno. Tale fattore dipende principalmente da un saldo migratorio totale (che include anche i flussi migratori interni) particolarmente negativo per la Calabria, che si attesta 3,4 punti sotto il saldo del Mezzogiorno e 7,5 punti sotto quello nazionale.

In sintesi, la Calabria è una regione più giovane rispetto al paese, ma non rispetto al Mezzogiorno. Tale caratteristica dipende soprattutto da un minor peso, sebbene in aumento negli ultimi anni, della popolazione anziana sul totale. La speranza di vita alla nascita, infatti, è in linea con quella del Mezzogiorno, ma inferiore a quella nazionale. Ciononostante, questo si accompagna a un consistente fenomeno migratorio in uscita, che inevitabilmente disperde risorse importanti per lo sviluppo della regione.


## 2.2 Il contesto socio-economico in Calabria

Il **contesto socioeconomico calabrese** è notoriamente caratterizzato da debolezze che frenano le principali leve di sviluppo. I dati Istat mostrano un quadro in cui permane il divario economico con il resto del paese. La crescita economica nominale tra il 2013 e il 2018, con riferimento al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato valutato ai prezzi correnti, in Calabria è stata cumulativamente del 3,7% in cinque anni, inferiore al 6,1% del Mezzogiorno e soprattutto del 9,5% dell'Italia nel suo complesso (fonte: Istat – I.Stat). Pur non riuscendo ad agganciare le dinamiche nazionali, tuttavia, in alcuni ambiti la Calabria mostra andamenti più sostenuti rispetto all'area di riferimento. Ad esempio, il numero di occupati nella fascia di età 15-64 anni è aumentato del 3,7% tra il 2013 e 2019, più del 3,3% del Mezzogiorno, ma meno del 4,3% dell'Italia. Ciononostante, nel 2019 il tasso di occupazione nella stessa fascia di età in Calabria (42%) rimane quasi 3 punti percentuale al di sotto di quello del Mezzogiorno (44,8%) e ben 17 punti percentuale al di sotto di quello nazionale (59%) (Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo)<sup>39</sup>.

La combinazione di questi elementi restituisce quindi un quadro di generale ritardo che può essere rappresentato in termini di reddito pro capite relativo, che nel 2018 (a prezzi correnti) in Calabria è l'89,6% del reddito pro capite del Mezzogiorno e il 58,2% del reddito pro capite nazionale. Non solo, il divario economico della Calabria è in aumento: nel 2013, infatti, il reddito pro capite regionale era il 91,5% di quello del Mezzogiorno e il 60,9% di quello nazionale, con un aumento quindi del gap di 1,9 punti percentuale rispetto all'area di riferimento e di 2,7 punti percentuale rispetto alla media nazionale (Figura 4).

39 Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (<https://www.istat.it/it/archivio/16777>, ultima consultazione 19/11/2020)

Figura 4 - Reddito pro capite in migliaia di euro, prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (prezzi correnti), Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013-2018




Fonte: elaborazioni su dati Istat - I.Stat

Tale condizione di ritardo trova un riscontro nelle dinamiche del mercato del lavoro. Come già accennato sopra, nel 2019 il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è del 42% circa in Calabria, in crescita di 3 punti percentuale rispetto al 2013, ma di quasi 3 punti percentuale inferiore a quello del Mezzogiorno (44,8%) e di 17 punti inferiore a quello nazionale (59%). Sebbene in calo di oltre un punto percentuale rispetto al 2013, nello stesso anno il tasso di disoccupazione si attesta invece al 21% circa, oltre 2 punti percentuale in più rispetto al Mezzogiorno (17,6%) e 10 punti in più rispetto all'Italia (10%) (Fonte: Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

Emergono inoltre criticità relative a categorie sociali sensibili (donne e giovani) in controtendenza rispetto all'Italia e al Mezzogiorno (Figura 5). In Calabria il differenziale di genere nel tasso di attività è aumentato di quasi 3 punti tra il 2013 (25,6) e il 2019 (28,4), come quello nel tasso di occupazione (20,8 nel 2013 e 23,5 nel 2019). È diminuito invece di quasi 7 punti il tasso di disoccupazione giovanile dal 55,4 del 2013 al 48,6 del 2019, sostanzialmente in linea con il dato del Mezzogiorno (-6,1 punti), ma resta però piuttosto stabile il dato sui NEET tra il 35,8% del 2013 e il 35,1% del 2019, in controtendenza con il calo di oltre 2 punti percentuale nel Mezzogiorno (33% nel 2019) e di quasi 4 punti a livello nazionale (22,2% nel 2019). Il recentissimo aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia di novembre 2020, per la regione Calabria, sottolinea come nella media del primo semestre del 2020 l'occupazione in Calabria si sia ridotta del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le ricadute occupazionali della pandemia da Covid-19, hanno colpito con maggiore intensità questa regione rispetto alla media del Mezzogiorno (-2,6%) e di quella nazionale (-1,7%) (Fonte: Banca d'Italia, 2020, Economie regionali: L'economia della Calabria, aggiornamento congiunturale, novembre 2020; Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro).


Figura 5 - Indicatori di partecipazione al mercato del lavoro per categorie sociali sensibili (donne e giovani), Calabria, Mezzogiorno, Italia, variazione in punti percentuale 2013-2019



Fonte: elaborazioni su dati Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Tra il 2013 (78,8%) e il 2019 (78%) in Calabria rimane sostanzialmente stabile il numero dei giovani di età compresa tra 20 e 24 anni che hanno conseguito un titolo di scuola secondaria superiore, dato regionale appena sopra il livello del Mezzogiorno (77,7%) e sotto la media nazionale (81,8%). A tale evidenza corrisponde però un aumento di quasi 3 punti percentuale degli abbandoni prematuri in Calabria (percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media che non ha concluso un corso di formazione professionale e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative) dal 16,2% del 2013 al 19% del 2019, abbandoni che nello stesso periodo si riducono invece di circa 3 punti percentuale sia nel Mezzogiorno (dal 21,1 al 18,2%) che in Italia (dal 16,8 al 13,5%). Il livello delle competenze conseguite dagli studenti al termine del primo biennio della scuola superiore risulta poi inferiore alla maggior parte delle regioni del Mezzogiorno (Figura 6).

Figura 6 - Punteggi standardizzati dei test INVALSI per gli studenti della seconda classe secondaria di secondo grado (Calabria (blu) e regioni del mezzogiorno (grigio), 2018, media nazionale 0)




Fonte: elaborazioni su dati Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo




Per contro, nello stesso periodo aumenta la popolazione nella fascia di età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di studio universitario, passando dal 17,9% del 2013 al 19,9% del 2019. Si tratta di un incremento di 2 punti percentuale, di poco inferiore a quello del Mezzogiorno (21,2% nel 2019, +3 punti percentuale rispetto al 2013), ma al di sotto del dato nazionale, che cresce di oltre 5 punti tra il 2013 (22,5%) e il 2019 (27,6%). I dati restituiscono al contempo anche una diminuzione delle opportunità occupazionali dei laureati (Figura 7). In Calabria il tasso di occupazione dei laureati a 1-3 anni dal conseguimento del titolo ha un andamento altalenante negli anni e si mantiene sostanzialmente stabile tra il 39% del 2013 e il 40% del 2019, mentre lo stesso tasso è aumentato dal 38,5 al 41% nel Mezzogiorno e dal 57 al 63,4% in Italia (Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo)<sup>40</sup>.

Figura 7 - Popolazione 30-34 anni laureata e tasso di occupazione della popolazione 20-34 anni a 1-3 anni dalla laurea, Calabria, Mezzogiorno, Italia, variazione in punti percentuale 2013-2019



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Figura 8 - Popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà e a rischio di povertà, percentuale, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013-2019




Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo e Istat – Demografia in cifre

40 Le informazioni per gli aggregati Mezzogiorno e Italia sono disponibili solo fino al 2018. Il dato del 2019 per tali aggregati è quindi stimato come media aritmetica dei valori delle regioni che aggregano.

Livelli più bassi di competenze e di partecipazione al mercato del lavoro, oltre a minori opportunità di occupazione, contribuiscono ad aggravare il rischio di esclusione sociale. Dopo aver toccato un picco del 39% nel 2016, le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà in Calabria sono in leggero calo tra il 30,5% del 2013 e il 29,2% del 2019, mentre nel Mezzogiorno (+2,1 punti) e in Italia (+1,7 punti) tale dato risulta in aumento nello stesso periodo. Ciononostante, quello della povertà resta un fenomeno maggiormente diffuso in Calabria che nel resto del paese (25,8% nel Mezzogiorno e 14,7% in Italia nel 2019; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). Inoltre, rimane assai elevata la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale (44% nel 2018), dato sostanzialmente in linea con quello del Mezzogiorno (45%) ma quasi il doppio di quello nazionale (27%) (Figura 8; Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo e Istat – Demografia in cifre). Tale fenomeno dipende in parte dalla capacità di produrre ricchezza, nonché dalla competitività del sistema-regione.

Se con un calo di circa 4 punti percentuali rispetto al 2013, la quota di investimenti fissi lordi sul PIL in Calabria nel 2017 (14,8%) è al di sotto dei livelli del Mezzogiorno (16,1%) e dell'Italia (17,9%). Differenze sostanziali emergono inoltre nella capacità di offrire servizi alle imprese (numero di unità di lavoro nel settore dei servizi alle imprese sul totale delle unità di lavoro nei servizi destinabili alla vendita). In Calabria tale dato si mantiene costante intorno al 27,5% tra il 2013 e il 2017, circa 0,5 punti percentuale meno del Mezzogiorno (28% nel 2016) e quasi 6 punti sotto il livello nazionale (33% nel 2016). Inoltre, la presenza delle attività a maggior contenuto tecnologico in Calabria è limitata, meno dell'1% del totale degli occupati nel 2018 contro il 2% circa del Mezzogiorno e il 3,5% dell'Italia (Figura 9; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo)<sup>41</sup>.

Figura 9 - Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013-2018



Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

I dati socioeconomici restituiscono, dunque, un contesto di generale ritardo rispetto al resto del paese, ma anche alle sole regioni limitrofe. In alcuni casi tale divario sembra inoltre acuirsi. Emergono tuttavia alcune luci che suggeriscono

<sup>41</sup> I settori ad alta tecnologia, secondo la definizione Eurostat basata sulla classificazione Nace Rev. 2, sono per la manifattura le divisioni 21, 26, 30.3 e per i servizi le divisioni da 59 a 63 e divisione 72 (Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, note all'indicatore "Occupati nei settori ad alta tecnologia").

di continuare a investire su politiche chiave per lo sviluppo regionale come, ad esempio, la domanda di opportunità e servizi che viene dal territorio. Da ultimo, oggi l'economia globale è messa davanti ad un rischio senza precedenti dalla diffusione del Covid-19. I dati relativi alla Calabria ci restituiscono un sistema in grave difficoltà, dal punto di vista economico e sociale a cui si aggiunge una sofferenza strutturale del **sistema sanitario nazionale e regionale** le cui debolezze hanno aggravato gli effetti già devastanti della pandemia. La pressione eccezionale e prolungata a cui le strutture ospedaliere e gli operatori sanitari sono stati sottoposti e l'incapacità dell'assistenza territoriale di assorbire l'impatto, per mancanza di risorse e di modelli organizzativi integrati, hanno evidenziato l'inefficienza di un sistema troppo incentrato sulla medicina ospedaliera a discapito di un presidio territoriale che si è dimostrato debole<sup>42</sup>. Da questo punto di vista, la riforma del titolo V della Costituzione e le riforme sul federalismo hanno introdotto il principio di sussidiarietà e corrispondenza tra la responsabilità del prelievo fiscale e quella dell'erogazione della spesa attribuendo alle regioni il compito di erogare le prestazioni sanitarie riconosciute essenziali per la cura della salute, i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e assegnando una maggiore autonomia nell'organizzazione del sistema sanitario.

L'andamento dei livelli di spesa sanitaria nel triennio 2016-2018 risente degli effetti delle politiche di contenimento del debito delle Regioni disposte a livello centrale. In Calabria, tra il 2016 e il 2018, si osserva una contrazione complessiva della spesa sanitaria pari a circa lo 0,7 per cento, mentre rimane sostanzialmente stabile quella pro capite (per effetto della diminuzione della popolazione residente): come vedremo anche nei dati presentati più avanti, nel 2018 è di 1.709 euro per abitante, valore inferiore di 204 euro alla media nazionale, che risulta, oltretutto, in crescita nel triennio considerato. In linea con le misure di riduzione della spesa, nel 2018 i posti letto ordinari in strutture pubbliche o private accreditate per le specialità Malattie infettive e tropicali, Pneumologia e Terapia intensiva, subiscono una contrazione anche di più di 100 unità rispetto, per esempio, alla disponibilità registrata nel 2011. Nello stesso periodo il personale dipendente del SSN perde complessivamente il 14,5 per cento della sua consistenza (in Italia, nello stesso periodo si è ridotto del 6,7 per cento). Il rapporto fra personale dipendente del SSN e popolazione residente ammonta a quasi 95 unità ogni 10 mila abitanti, valore di quasi 5 punti inferiore al dato medio nazionale<sup>43</sup>. L'offerta regionale di presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, misurata rispetto alla popolazione residente, è inferiore a quella nazionale: ci sono 1,6 presidi ogni 10 mila abitanti (a livello nazionale 2,1 per 10 mila residenti) e si realizzano 7.260 posti letto che rappresentano l'1,8 per cento di quelli disponibili in Italia. All'interno di questo aggregato, una quota rilevante, il 54 per cento, è destinata alle persone con 65 anni e più. Rispetto alla popolazione residente, l'offerta di posti letto in Calabria è decisamente inferiore alla media nazionale: 37 ogni 10 mila abitanti (contro i 68 nel complesso del Paese). E lo è vieppiù per la disponibilità di posti letto per anziani: sono 95 per 10 mila residenti oltre 65 anni d'età (in Italia risultano circa 222). Nel 2017, Calabria e Campania, tra le Regioni in Piano di Rientro e in stato di commissariamento, non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza facendo registrare i valori più bassi dell'indicatore di performance, confermando la debolezza strutturale del sistema sanitario ben prima dell'emergenza Covid. La valutazione degli esiti di salute conseguiti è un "costrutto teorico non direttamente misurabile" e pertanto, nel Rapporto ISTAT 2020, si mette in evidenza come la presenza di malattie croniche, combinata con la percezione soggettiva delle persone del proprio stato di salute, sia un buon indicatore sia del quadro clinico generale sia del bisogno di cura. Le percezioni soggettive peggiori delle proprie condizioni di salute sono prevalenti fra i residenti nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare in Calabria e in Sicilia. Si evidenzia, anche in questo caso, una coincidenza tra regioni con il peggiore stato di salute e regioni in piano di rientro: evidenziando

42 ISTAT - Rapporto Annuale 2020 "Sanità e salute di fronte all'emergenza covid19"

43 Rapporto annuale ISTAT - Scheda Calabria

che, sebbene le difficoltà finanziarie non siano necessariamente direttamente correlate con lo stesso, gli interventi messi in campo per l'abbattimento del deficit potrebbero aver influito e continuare ad influire negativamente sulla capacità di erogare i LEA penalizzando di fatto i cittadini. Le condizioni di salute dei cittadini sono d'altronde legate a diversi fattori di natura socioeconomica ed è quindi necessario uno sforzo congiunto di politiche sanitarie ma anche di politiche volte all'innalzamento del livello di istruzione e all'inclusione sociale attiva. Si capisce come nel contesto Covid sia ancora più necessario trovare il giusto policy mix.

Oltre alla sofferenza umana, il diffondersi del virus nelle diverse regioni del mondo aumenta le restrizioni sulla circolazione di persone, merci e servizi e provoca danni economici, rallentamento della produzione, interruzione delle catene di approvvigionamento e diminuzione della fiducia di imprese e consumatori. Stimare l'impatto di questa situazione senza precedenti non è semplice. Nonostante il poderoso rimbalzo del Pil fatto dall'Italia nel terzo quadrimestre (+16,1%) le stime del fondo monetario internazionale, per l'anno 2020, prevedono un calo del Pil italiano del -10,6 per cento, dell'Euro Area del +8,3 per cento e una recessione dell'economia mondiale di 4,4 punti percentuali (Fonte: IMF – World Economic Outlook, October 2020). Ma la preoccupazione maggiore della Bce e della Fed non è soltanto rivolta al valore della recessione, quanto alla sua composizione. Il timore è che la ripresa non abbia la forma di un ribalzo a "V", ma assuma piuttosto la forma di una "K". Uno scenario, sia europeo che americano, caratterizzato da alcuni settori dell'economia che sono cresciuti, o si sono prontamente ripresi; altri che continuano la discesa in caduta libera. Uno scenario che implica due importanti conseguenze. La prima è un aumento della disuguaglianza tra le imprese operanti nei diversi comparti e i loro lavoratori. I lavoratori impiegati nel gruppo delle imprese che crescono vantano un salario assicurato, gli altri sono a forte rischio di disoccupazione. La disuguaglianza cresce anche in base alle competenze dei lavoratori, con quelli impiegati nelle mansioni più umili che pagano il prezzo più alto. La seconda è che la ripresa a forma di "K" non valga soltanto per i comparti economici ma anche per le regioni e gli Stati dell'Unione europea. Il rischio tangibile è quello di una ripresa asimmetrica, nella quale le regioni più fragili paghino un prezzo maggiore rispetto alle regioni forti, accentuando le disuguaglianze. Per questo motivo oltre a politiche di sostegno servono anche politiche mirate ad arginare e ridurre le dinamiche che spingono verso una divergenza di performance. In altre parole, è necessario individuare una combinazione di politiche monetarie e fiscali, abbinate ad un'adeguata politica industriale finalizzata a creare le condizioni affinché la parte alta della "K" possa trainare verso l'alto la parte bassa. Si tratta di una partita complessa che deve essere giocata in maniera sincrona tra i differenti livelli di governance: europeo, nazionale e regionale.

### 2.3 La politica di coesione in risposta all'emergenza Covid-19

Il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 non potrà non tenere conto dei danni causati dalla pandemia COVID e dei nuovi strumenti finanziari che l'UE ha previsto a supporto della ripresa economica e della resilienza europea, promuovendo la transizione verde e digitale per renderla più equa, resiliente e sostenibile per le generazioni future. Le proposte di Regolamenti della Commissione si inquadrano nella necessità di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, con l'obiettivo di rafforzare i programmi e sfruttare appieno le potenzialità del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni della ripresa, che saranno cruciali.

La politica di coesione già nella programmazione 2014-2020 sta svolgendo un ruolo chiave nell'affrontare le ricadute sociali ed economiche della crisi da Covid-19. La Commissione europea ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti - Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio

- finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi strutturali in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale legata alla pandemia (cc.dd. pacchetti **Coronavirus Response Investment Initiative - CRII** e **Coronavirus Response Investment Initiative Plus - CRII+**). Tali iniziative della Commissione europea sono state recepite con una serie di interventi a livello di quadro normativo in Italia, come ad esempio l'articolo 126, comma 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*", che ha permesso alle Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali la destinazione di risorse per la realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19. In questo quadro, la Regione Calabria ha individuato nella programmazione 2014-2020 complessivi 500 milioni di euro potenzialmente destinabili alle spese per il contrasto agli effetti socio-sanitari del Covid-19, di cui 340 milioni a valere sul FESR e 160 milioni a valere sul FSE. Gli interventi realizzati nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, quindi, dovranno necessariamente partire dai bisogni del territorio post pandemia da Covid e dagli interventi messi in campo a contrasto dell'emergenza per ripensare una strategia di sviluppo di lungo periodo.

## 3. Una Calabria più intelligente (OP1)

L'obiettivo di Policy 1 (OS1) mira a “promuovere la competitività, la trasformazione digitale, l'imprenditorialità e l'innovazione (compresa la crescita inclusiva e le imprese sociali) e migliorare il contesto imprenditoriale nel quadro dell'adeguamento industriale alle sfide poste dalla globalizzazione, dall'economia circolare e dal cambiamento climatico”.

A seguito delle modifiche concordate nella fase di finale di negoziato tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo, le analisi, i dati e le priorità espresse nell'ambito dell'OS5 - Rafforzare la Connettività Digitale inizialmente riportate all'interno dell'OP3 “Un'europa più Connessa” rientrano all'interno del presente obiettivo di Policy.<sup>44</sup>

### 3.1 Analisi del contesto

**Il contesto socioeconomico calabrese** è notoriamente caratterizzato da debolezze strutturali che ne frenano lo sviluppo. In particolare, i principali indicatori macroeconomici (PIL, redditi delle famiglie, occupazione, innovazione, internazionalizzazione, produttività) restituiscono l'immagine di una **regione in ritardo non solo rispetto al Paese, ma anche alle altre regioni del Mezzogiorno**. Per recuperare il divario economico con il resto d'Italia è indispensabile perseguire un percorso di trasformazione economica puntando sull'innovazione e sulla digitalizzazione del sistema economico regionale quale presupposto per migliorare la sua capacità di produrre ricchezza.

#### 3.1.1 Imprese, ricerca e innovazione


La proposta regionale non può non basarsi sulla conoscenza dello *Stato dell'Arte*, e in particolare sulla valutazione dello stato dell'innovazione in Calabria, che emerge dai risultati del *Regional Innovation Scoreboard (RIS 2019)*, un indice statistico europeo che quantifica l'innovazione regionale all'interno dell'UE e di alcuni stati europei non comunitari (Norvegia, Serbia e Svizzera). Nel 2019, il RIS ha collocato la Calabria al **203<sup>mo</sup> posto su 238 regioni europee** (classificazione NUTS) prese in considerazione dall'analisi. La prima regione italiana nella graduatoria è il Friuli-Venezia Giulia (102<sup>mo</sup>), mentre ad aprire la graduatoria delle regioni italiane meno sviluppate è la Campania (168<sup>mo</sup>). Tra le regioni italiane la Calabria precede soltanto, e di poco, la Sardegna (204<sup>mo</sup>). Il territorio calabrese si trova, quindi, oggi in una posizione di retroguardia nella graduatoria europea, ma quella scattata è l'immagine più recente di un processo in divenire. Infatti, nel periodo 2011-19 il RIS è cresciuto del 7,6% (anno base: 2011), a dimostrazione del fatto che in questi anni c'è stato un miglioramento seppure i margini di miglioramento siano evidentemente ancora molto ampi. La Calabria si configura all'interno dello schema di valutazione europeo, quindi, come un Innovatore Moderato (-). Hanno influito su questo giudizio le valutazioni sfavorevoli, perché inferiori ai valori medi nazionali ed europei, relative a: il numero di pubblicazioni di ricerca congiunta tra settore pubblico e privato; i pochi brevetti, la ridotta diffusione dell'innovazione di design, le poche domande di marchio depositate, la bassa percentuale di spesa in R&S nel settore privato e, infine, il ridotto tasso di occupazione nei settori ad alta conoscenza di innovazione.

Contestualmente, hanno invece concorso a favore della determinazione del giudizio finale indicatori in linea con i valori medi nazionali ed europei quali: il numero di pubblicazioni scientifiche citate; l'innovazione apportata a macchinari acquistati, licenze, brevetti, generalmente ubicati al di fuori della regione; l'ottimizzazione dell'ambiente di R&S per la creazione di valore sul mercato presso le PMI; l'impatto positivo sulle vendite all'estero e nuove collaborazioni con le PMI presenti sul territorio (Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2019).

<sup>44</sup> Per la descrizione delle analisi di contesto e delle priorità collegate con l'OS 1.5 “Rafforzare la Connettività Digitale” si rinvia al Capitolo 5 “Una Calabria più connessa (OP1)” paragrafo 5.1 e 5.2 punto 1.


Nel 2018 la spesa totale della Calabria in R&S sul PIL era pari allo 0,54%, cioè una percentuale più bassa di quella del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 0,93 e 1,43%). Inoltre, in Calabria è limitata la presenza delle attività a maggior contenuto tecnologico<sup>45</sup>, meno dell'1% del totale degli occupati nel 2018 contro il 2% circa del Mezzogiorno (media) e il 3,5% dell'Italia (Figura 10; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

Figura 10 - Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013–2018



Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Figura 11 - Numero di ricercatori, percentuale sul numero di addetti, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013–2018



Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Sebbene il numero di addetti dedicati alle attività di R&S (misurato in termini di FTE per mille abitanti) sia stabile tra il 2015 e il 2018 a circa 1,3 (e in significativo aumento rispetto allo 0,9 del 2011), infatti, tale dato continua a restare sotto le medie del Mezzogiorno e del paese, rispettivamente 2,2 e 5,0 nel 2018. Lo stesso vale per l'intensità di impiego


<sup>45</sup> I settori ad alta tecnologia, secondo la definizione Eurostat basata sulla classificazione Nace Rev. 2, sono per la manifattura le divisioni 21, 26, 30.3 e per i servizi le divisioni da 59 a 63 e divisione 72.

di ricercatori nelle imprese è pari a circa due terzi di quella del Mezzogiorno (0,3% nel 2018) e a un terzo di quella nazionale (0,6% nel 2018) (Figura 10; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

Tale situazione ha un impatto pure sulla **produttività del lavoro**, che in Calabria è più bassa rispetto al Mezzogiorno e al resto del Paese. Nel 2016 (anno più recente disponibile), nel settore manifatturiero il valore aggiunto per unità di lavoro (migliaia di Euro, valori concatenati, riferiti al 2010) era 34,5 in Calabria, 51,7 nel Mezzogiorno e 69,1 in Italia. In proporzione gli stessi divari si registrano nel turismo (28,8; 31,6; 36,8) e in agricoltura (9,7; 15,8; 22,9). Solo nei servizi alle imprese il valore aggiunto di Calabria e Mezzogiorno si eguaglia (98,5), pur rimanendo più basso rispetto a quello nazionale (113,4) (Fonte: dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). In Calabria, il sistema produttivo nel suo complesso ha visto aumentare il valore aggiunto per occupato dell'1,9% tra il 2013 e il 2018, meno del +2,8% del Mezzogiorno e del +4,8% dell'Italia (Fonte: dati Istat – I.Stat).


In Calabria il valore delle esportazioni di merci nel 2018 rappresenta appena l'1,7% del PIL a fronte del 12,7% del Mezzogiorno (media) e del 26,3% dell'Italia (Figura 11; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). Ne risente anche l'attrattività della regione, con una presenza di imprese straniere (addetti alle unità locali delle imprese italiane a controllo estero) che nel 2017 raggiunge l'1,7%, contro il 3,4% del Mezzogiorno (media) e l'8% dell'Italia (Figura 13; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

Figura 13 - Valore delle esportazioni di merci sul PIL, percentuale, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013-2018



Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Figura 14 - Addetti alle unità locali delle imprese italiane a controllo estero in percentuale su addetti totali, Calabria, Mezzogiorno, Italia, 2013-2017



Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo



Va tuttavia segnalato che, come riporta Banca d'Italia, la regione registra un trend positivo almeno quadriennale per le esportazioni regionali, soprattutto quelle legate alle specializzazioni locali, prima fra tutte l'agroalimentare. Nel 2019 le esportazioni hanno però subito un deciso calo (-15,3%). L'export si è contratto in tutti i principali settori merceologici, ad eccezione dell'agroalimentare, rimasto invariato, e di gomma e materie plastiche, cresciute del 3,8%. Il calo è stato contenuto nell'area dell'UE (-3,5%), mentre è stato particolarmente marcato in alcune aree fuori dell'UE, come l'Asia (-29,5%) e i paesi europei non comunitari (-29,3%). La brusca interruzione del processo di crescita dell'export regionale è da imputare a un rallentamento anticipato del ciclo economico mondiale che in alcune aree del mondo si è manifestato in anticipo e con più virulenza rispetto all'UE.

Il calo delle vendite all'estero è poi proseguito anche nel primo trimestre del 2020 (-8,9%), a seguito delle prime ricadute dell'emergenza Covid-19 sul commercio internazionale (Fonte: Banca d'Italia, 2020, Economie regionali: L'economia della Calabria, aggiornamento congiunturale, giugno 2020).

I dati socioeconomici sulle imprese calabresi restituiscono, dunque, per la Calabria un contesto di **ritardo strutturale rispetto al resto del Paese**, ma anche alle sole regioni limitrofe. In alcuni casi tale divario sembra inoltre acuirsi. Ciononostante, emergono alcune luci che è importante evidenziare.

Tra le aree tematiche identificate nella strategia di specializzazione intelligente 2014-2020, ovvero Agroalimentare, Turismo e cultura, Edilizia sostenibile, Logistica, ICT e terziario innovativo, Smart manufacturing, Ambiente e Scienza della Vita, solo l'edilizia sostenibile ha registrato un calo occupazionale tra il 2014 e il 2018 (-0,4%). Tutte le altre aree hanno visto invece crescere la propria occupazione e, con le eccezioni di ICT e terziario avanzato e Smart manufacturing, il proprio peso nel sistema economico regionale.

La dinamicità di un gruppo di imprese nelle Aree della Strategia trova conferma anche nelle evidenze dell'analisi che è stata condotta nel quinquennio 2014-2018 sui bilanci aggregati (disponibili nella banca dati AIDA) di un *panel* d'imprese di capitale (4.626 unità) localizzate in regione.

Nel periodo 2014-2018, il fatturato aggregato del panel, è cresciuto del 20%. A questa performance hanno contribuito più delle altre le imprese con Ebitda<sup>46</sup> superiore a quello medio e che si concentrano nei settori a più elevato contenuto tecnologico e di innovazione, cioè nella manifattura (alimentare e metalmeccanico in primis), nei servizi avanzati, in agricoltura e nel turismo. Affiancando all'Ebitda altri indicatori economico finanziari (ROA, ROS)<sup>47</sup> si è selezionato un ancor più ristretto gruppo di imprese (311 unità) che opera con valori di ciascuno di questi indici superiori a parametri minimi predeterminati, e che sono state classificate al massimo livello (Top). Le imprese Top sono le più redditizie del panel ed è stata verificata l'esistenza di una corrispondenza con le Aree di specializzazione (Ads) della Smart Specialization Strategy (S3): turismo e cultura, bio-edilizia, logistica, ICT, ambiente e scienze della vita (Elaborazioni su dati AIDA – Bureau VanDijk).

Se è importante valutare la capacità di traino delle imprese Top non deve essere trascurata la propensione al ricambio del sistema, in particolare la comprensione dei vincoli che frenano la nascita di nuove imprese, in particolare quelle che si propongono come innovative o per le tecnologie che utilizzano o per i prodotti che offrono.

La **creazione di nuove imprese** rappresenta uno tra i principali fattori che spiegano la dinamica dell'occupazione e il cambiamento strutturale di un'economia. In Calabria, a fine giugno 2020 erano iscritte nel registro nazionale delle PMI innovative 30 imprese calabresi, pari all'1,9% del totale nazionale. (Fonte: Unioncamere, Mise Infocamere

<sup>46</sup> Ebitda: Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization (utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti).

<sup>47</sup> ROA: Return On Assets; ROS: Return On Sales.

– Cruscotto di Indicatori Statistici). Più ancora che sulle PMI innovative la Calabria guadagna posizioni con le start-up innovative. Nel I Trim. 2020 la Calabria era al 12<sup>mo</sup> posto tra le regioni Italiane con 266 di queste imprese, pari al 2,37% del totale. Le start-up innovative sono il 2,84% delle nuove società di capitali della regione, cioè al 10<sup>mo</sup> posto del ranking nazionale, davanti a tutte le altre regioni del Centro-Sud. La variazione rispetto al IV trimestre del 2019 è stata solo del +0,37%, ma si tratta di un processo che, anche se gli incrementi percentuali da un anno all'altro sono contenuti, procede senza interruzioni. (Fonte: Unioncamere, Mise, Infocamere – Cruscotto di Indicatori Statistici 2020). In base ai dati disponibili più recenti (31/07/2019) la maggior parte delle start-up è localizzata in provincia di Cosenza (41%), cui seguono Catanzaro (25%) e Reggio Calabria (26%). Rapportando il numero delle imprese alla popolazione, in regione vi sono 12,1 start-up innovative ogni 100.000 abitanti, un valore di poco inferiore all'aggregato Sud e Isole (12,5) e a quello italiano (17,4). Il 78% sono imprese di servizi, il 18% artigiane e commerciali mentre il restante 4% opera nei settori agricolo e della pesca.

Tuttavia, i dati evidenziano un **tasso di sopravvivenza delle imprese nuove nate** basso. Infatti, solo il 54% delle società di capitali create tra il 2005 e il 2012 erano ancora attive cinque anni dopo. La probabilità di sopravvivenza risulta correlata anche alla dimensione finanziaria dell'impresa alla sua nascita. In media il 50% delle società di capitali con conferimenti iniziali inferiori a 10.000 EUR è sopravvissuto dopo cinque anni; la percentuale sale però al 70% per le società con conferimenti iniziali maggiori di 50.000 EUR.

**Una quota rilevante delle nuove imprese tende a rimanere di piccole dimensioni.** Tra le società di capitali calabresi sopravvissute, la crescita media del fatturato e degli addetti rallenta significativamente già nei primi anni di vita. Dopo cinque anni, il 90% circa era ancora una micro-impresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato < di 2 Mio EUR); solo il 3% del totale registrava un percorso di elevata crescita, presentando per almeno un triennio tassi di incremento del fatturato o del numero di dipendenti superiore al 20% l'anno. Fonte: Banca d'Italia, 2020, Economie regionali: L'economia della Calabria).

### 3.1.2 Digitalizzazione

Nel 2019, il 76,1% delle famiglie italiane aveva un accesso a Internet e il 74,7% disponeva di una connessione a banda larga. **In Calabria le famiglie che disponevano di un accesso alla banda larga erano il 64,3%, cioè la percentuale regionale più bassa dopo il Molise (63,8%) e di poco inferiore a quella della Sicilia (64,8%)** (Fonte: Istat – Cittadini e ITC - Statistiche Report 18/12/2019). Il gap tra Centro-Nord e Mezzogiorno nell'accesso a Internet e la minore diffusione tra la popolazione della banda larga spiega come sia importante la diffusione delle ICT (Information & Communication Technologies) per lo sviluppo della regione.

La rete è un veicolo di collegamento importante non solo per gli utenti, ma soprattutto per le aziende che desiderano diventare competitive sul mercato nazionale e all'estero. Nel 2019 le imprese calabresi (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che avevano un sito web erano il 65%, una percentuale inferiore alla media nazionale (72,1%), ma comunque che pone la Calabria al terzo posto tra le regioni del Mezzogiorno, davanti a Molise (62,5%), Campania (57,8%), Sardegna (55,1%), Sicilia (51,4%) e Puglia (50,4%). Sono invece il 44,5% gli addetti delle imprese dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet. In questo caso si riduce il distacco dal valore medio nazionale (49,9%) e la regione si conferma ai vertici della graduatoria del Mezzogiorno, preceduta soltanto dal Molise (49,2%).

La rete è un fattore di competitività per le imprese perché ne amplia le opportunità di business, ma migliora anche l'efficienza del rapporto con la Pubblica Amministrazione. **Nel 2018, però, solo il 33,7% dei comuni calabresi**

**offriva servizi pienamente interattivi.** In questa graduatoria la regione è ancora largamente sotto la media nazionale (48,3%) e seppur non sia agli ultimi posti tra le regioni del Mezzogiorno, comunque si trova molto distaccata dalla situazione della Puglia (48,4%) e della Campania (41,1%) che guidano la graduatoria. Il supporto che la digitalizzazione può dare al rapporto tra imprese e istituzioni locali è un aspetto da non trascurare quale elemento strategico per migliorare la capacità di competere delle imprese, soprattutto quelle di più piccole dimensioni.

Dal punto di vista tecnologico c'è un passaggio obbligato lungo la strada che deve portare la Calabria allo stesso livello delle regioni tecnologicamente più avanzate: la banda ultra-larga. Nel 2015 (ultimo dato disponibile ISTAT) la percentuale di popolazione italiana coperta con banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps in Italia era il 26,4%. In Calabria questa percentuale era pari al 19% un valore che poneva comunque la regione a metà della graduatoria nazionale e al terzo posto di quella del Mezzogiorno, seppur a grande distanza da Campania (47,9%) e Sicilia (21%). La situazione è peggiore invece per quanto riguarda la popolazione coperta con banda ultra-larga a 100 Mbps che nel 2015 era solo il 10% in Italia e completamente assente in quasi tutte le regioni Mezzogiorno, tra cui anche la Calabria (Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

In base alle informazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a luglio 2020 sulla diffusione dei servizi a banda ultra-larga a livello nazionale al 31/12/2019 in Calabria erano stati terminati 148 cantieri ad intervento diretto e nessuno in concessione.

## 3.2 Priorità strategiche e risultati attesi

### 3.2.1 Ricerca, innovazione e S3

L'innovazione è considerata uno dei principali fattori per garantire la competitività delle imprese di un territorio e quindi rappresenta una condizione necessaria all'ammodernamento e allo sviluppo del sistema economico in cui queste operano. Il percorso dell'innovazione si intreccia sempre con quello della conoscenza, intesa come ricerca. In tal senso Ricerca e Innovazione (R&I) sono complementari: **fare innovazione significa investire in ricerca e solo se si ha accesso alle scoperte della ricerca è possibile generare altra innovazione.**

La Regione ritiene che far ripartire il ciclo dello sviluppo della Calabria significhi puntare sulla R&I, ma in modo consapevole, cioè investendo in maniera selettiva e sempre in linea con il quadro delineato dai modelli di sostenibilità del *Green Deal* europeo. Con questa logica si vuole fornire al sistema economico calabrese una traiettoria di sviluppo orientata verso la competitività e la sostenibilità.

La Regione Calabria nei prossimi mesi sarà impegnata nella definizione della propria Strategia di Ricerca ed Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3) per il periodo di programmazione 2021-2027. La RIS3 si struttura come principale strumento di riferimento per la programmazione 2021-2027 per le politiche di ricerca industriale e di innovazione (con un' enfasi sull'applicazione dei risultati della ricerca sul territorio), in particolare per l'individuazione di un limitato set di Aree e di Traiettorie tecnologiche con l'obiettivo di evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione, favorendo un utilizzo più efficiente dei fondi e sinergie tra le politiche; sviluppare strategie che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza, tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo; costruire un vantaggio competitivo durevole, al fine di consentire al sistema produttivo territoriale di essere competitivo, adattandosi ai mutamenti delle condizioni di scenario economico e di mercato.

In questa logica si delineano le seguenti priorità da perseguire:

- Incrementare gli investimenti in R&I delle imprese promuovendo:
  - » la realizzazione di **progetti collaborativi tra centri di ricerca e imprese**. In particolare, la Regione attraverso incentivi e strumenti finanziari supporterà lo sviluppo di progetti volti al trasferimento di conoscenze da centri di ricerca al sistema produttivo calabrese **in settori di punta e di eccellenza**. La politica regionale in questo ambito sarà finalizzata all'attrazione sul territorio regionale di centri di ricerca di eccellenza, alla promozione di partnership (pubbliche-private) per la realizzazione di centri di ricerca all'avanguardia che vedono coinvolti grandi player internazionali della tecnologia in grado di supportare il trasferimento delle conoscenze al sistema imprenditoriale locale, incrementando le sinergie locali onde consentire accesso a mercati globali, facendo massa critica in ogni settore di eccellenza.
  - » lo sviluppo di progetti di innovazione nelle imprese favorendo l'acquisizione di tecnologie digitali. L'innovazione deve essere considerata la variabile principale su cui far leva per assicurare la competitività di tutti i settori dell'economia, anche quelli dove non è mai stata considerata una priorità. Nel **settore primario** (agricoltura, prima trasformazione e commercializzazione diretta e non dei prodotti agricoli e alimentari) l'innovazione rappresenta la leva attraverso cui sicurezza, tracciabilità e sostenibilità diventino il tratto distintivo delle produzioni agro-alimentari calabresi. Per questo motivo, la Regione intende incentivare l'adozione delle tecniche dell'**agricoltura di precisione** (droni, sensori, realtà aumentata), presso le aziende agricole, soprattutto quelle di più piccole dimensioni e prevedere misure di sostegno al rinnovo del parco macchine, in modo da stimolare l'adattamento delle attuali tecnologie digitali alle esigenze delle aziende agricole calabresi che intendano adottare l'agricoltura di precisione. Questa specifica azione si propone di stimolare, indirettamente, anche una nuova imprenditorialità privata legata alla nascita di reti specialistiche a supporto dell'adozione di tecniche e tecnologie dell'agricoltura di precisione.
  - » **Nel comparto manifatturiero e in quello turistico le imprese verranno sostenute per stimolarle all'utilizzo delle tecnologie 4.0**. Anche l'**artigianato** che in Calabria rappresenta una realtà ad alto potenziale deve essere incoraggiato all'adozione di nuove frontiere di innovazione, attraverso l'informatizzazione e l'adozione del paradigma *Digital Transformation* al fine di renderle più competitive nell'ambito dei servizi, dei prodotti e del post vendita. Nell'ambito dei servizi il sostegno sarà rivolto a rafforzare ed accelerare la Digital Transformation ed a sostenere paradigmi di "innovazione dirompente", per avere definire nuovi servizi, migliore accessibilità e, in particolare servizi centrati sulla persona.
  - » Il sostegno e l'accompagnamento nell'accesso alle risorse per l'innovazione le micro e piccole imprese che altrimenti non sarebbero in grado di avviare e realizzare processi di ricerca e sviluppo, anche adottando una definizione di innovazione non esclusivamente di tipo tecnologico, ma attenta ai benefici sociali ed economici, e commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano.
- **Rafforzare le infrastrutture di ricerca** e promuovere la **cooperazione interregionale per l'innovazione**, assicurando uno stretto coinvolgimento delle imprese e supportando progetti che assicurino le ricadute sul sistema produttivo regionale.
- Favorire la nascita e il rafforzamento delle **start-up, PMI innovative e spin off** dalle Università, attraverso il sostegno finanziario alle imprese e l'avvio di Hub/Accelleratori in prossimità dei poli universitari calabresi. Prevedere ulteriori interventi di sostegno dei Poli rafforzandone l'azione attraverso un maggiore coinvolgimento di imprese e centri di ricerca extra regione.

- **Incrementare il numero di ricercatori presso le imprese**, rafforzando in questo modo il collegamento fra istituzioni della ricerca e imprese, anche attraverso dottorati di ricerca in azienda.
- Sostenere la **domanda pubblica di innovazione per innalzare la qualità dei servizi della PA**. In questo ambito bisogna puntare sul miglioramento dei servizi, tra cui quelli per la salute dei cittadini, i servizi sociali e ambientali mediante il ricorso alle nuove tecnologie. Ad esempio, nel campo sanitario sarà importante operare in una logica di sinergia tra le eccellenze della ricerca applicata (informatica clinica, bioinformatica) degli atenei calabresi e il sistema sanitario locale, anche promuovendo rapporti più stretti di collaborazione tra centri di ricerca in informatica clinica e gli ospedali, al fine di implementare soluzioni che ottimizzino i processi di gestione dei pazienti e delle procedure di ricovero.
- **Rafforzare il capitale umano** sostenendo interventi formativi in grado di rendere le risorse umane preparate a rispondere alle sfide competitive delle imprese e in grado di affrontare le nuove tecnologie digitali. È necessaria, in questo ambito, una reale e profonda integrazione tra i fondi FESR e FSE+.

### 3.2.2 Crescita e competitività delle PMI

La Regione Calabria, anche per ricostituire il sistema post Covid-19, deve mettere a sistema azioni che coniugano conoscenze del territorio, visibilità e riconoscibilità, agendo non solo sull'impresa ma sul contesto localizzativo: **l'elemento chiave è la fiducia**.

Va quindi tenuto presente che l'accrescimento diventa sempre di più un processo non solamente intrinseco all'impresa stessa ma, sempre di più legato **all'efficienza del contesto in cui opera**. Quest'ultima può realizzarsi se l'offerta pubblica è in grado di seguire e, in alcuni casi, anticipare in maniera adeguata i bisogni delle imprese.

In questa logica è prioritario per la Regione agevolare l'attività imprenditoriale delle imprese con interventi volti a:

- **Rafforzare**, anche in considerazione di prevedibili interventi normativi di proroga del Temporary Framework, **gli strumenti di aiuto** per l'accompagnamento ed il sostegno ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19.
- Migliorare l'accessibilità del territorio e la rapidità di trasporto di merci e persone. Per questi motivi si prevede di **intervenire con infrastrutture smart ad alta connessione** sul sistema infrastrutturale regionale con l'obiettivo di ampliare e riqualificare le infrastrutture e le reti di trasporto esistenti per rendere maggiormente competitive tutte le attività di impresa. In una logica di attuazione da parte della Regione dei principi del *Green Deal* europeo, lo sviluppo infrastrutturale deve essere pensato per fornire il necessario supporto a un sistema produttivo che deve essere basato sull'economia circolare.
- **Sviluppare prodotti turistici di destinazione** creando i presupposti per una fruizione integrata e coordinata dei servizi turistici offerti dal territorio, in particolare mediante l'applicazione della digitalizzazione quale elemento trasformativo e strategico verso la realizzazione di un ecosistema turistico integrato.
- **Diversificare il sistema d'offerta turistica con forme innovative di ricettività turistica**. Lo sviluppo del prodotto turistico avverrà anche attraverso l'introduzione di forme innovative e creative di ricettività o dei servizi ad essa annessi (es. iniziative eco-compatibili nelle aree protette e di interesse paesaggistico) e di nuovi modelli per raccontare le identità dei territori.
- **Rafforzare le infrastrutture industriali**, che devono essere funzionali alle esigenze delle imprese e progettate nella logica della sostenibilità, anche secondo il modello delle APEA.

- Interventi a sostegno delle **ZES**, con particolare riferimento alla definizione dei meccanismi di semplificazione burocratico amministrativa e implementazione di specifici strumenti di sostegno alternativi al Credito di Imposta anche mediante Strumenti Finanziari.
- **Rendere la PA efficiente** in modo da assicurare alle imprese procedure semplici e tempi certi per l'approvazione degli interventi e per l'implementazione dei progetti.

I territori devono essere valorizzati per le loro specificità, mediante politiche di acceleratori locali di sviluppo, all'interno dei quali è possibile programmare un piano di azione di rete (Azione di Sistema) per la nascita, lo sviluppo, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI; la crescita e qualificazione dell'occupazione del proprio sistema territorio- relazioni di riferimento; l'attrazione di capitale finanziario, innovativo e di capitale umano.

Bisogna sostenere le imprese per orientare gli investimenti verso l'economia circolare e sull'innovazione dei prodotti ed in particolare in quelle dei settori ad alta tecnologia, rendendo le imprese meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti e consentendo di accedere (o di migliorare il loro posizionamento competitivo) sui mercati esteri. In questo ambito le priorità della Regione:

- Favorire modelli di produzione che facciano perno **sull'economia circolare, bioeconomia, biotecnologie**, attraverso **incentivi alle imprese per gli investimenti** e per **l'acquisizione di servizi strategici**.
- Favorire lo **sviluppo delle imprese turistiche, culturali e creative** attraverso incentivi e strumenti finanziari per la riqualificazione dell'offerta destinati alle imprese che garantiscono un impatto maggiore sul territorio, e più in linea con le policy, ovvero stimolando il comparto verso modelli sostenibili con policy intersettoriali che valorizzino l'ingente patrimonio culturale e naturalistico della regione.
- **Potenziare il sistema di attrazione degli investimenti turistici**.
- **Accrescere il valore delle esportazioni** delle imprese calabresi attraverso programmi specifici per lo sviluppo internazionale.
- Favorire **l'accesso al credito** da parte delle imprese, attraverso strumenti finanziari a sostegno della competitività.
- Promuovere l'offerta di **servizi avanzati per le imprese**.

Per accompagnare le imprese in percorsi di crescita virtuosi è determinante il ruolo dell'istruzione e della formazione. A tal fine le priorità sono:

- Incrementare la percentuale di giovani impegnati in un percorso di istruzione tecnica (ITS) e ampliare la percentuale di popolazione 25-64 anni in corsi di formazione continua, prioritariamente con percorsi mirati ad adeguare le conoscenze e le competenze alle esigenze della transizione digitale e della transizione verde.
- Aumentare la percentuale dei giovani che parlano le lingue straniere, con particolare attenzione all'inglese, al tedesco e al francese, al fine di favorire la crescita del turismo internazionale.
- Istituire un Osservatorio per monitorare i fabbisogni formativi e professionali delle imprese e dei potenziali imprenditori.

### 3.2.3 Digitalizzazione

La Regione Calabria ha individuato nell'abbattimento del cosiddetto Digital Divide un passaggio imprescindibile per migliorare la vita dei cittadini calabresi, per sostenere la competitività delle imprese del territorio, per aumentare l'occupazione, in particolare dei giovani e per ridefinire il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Per questi motivi si intende avviare un processo di aggiornamento e ridefinizione della strategia dell'Agenda digitale (a partire dalla domanda e non dall'offerta), attivando un percorso per produrre un nuovo documento programmatico che la attui.

Sono due le linee prioritarie da sviluppare:

- la prima, trasversale, riguarda la **creazione di infrastrutture tecnologiche adeguate ed abilitanti**, il valore dei **dati per lo sviluppo del digitale**, l'importanza delle **risorse umane nei processi di innovazione**;
- la seconda, verticale, viene declinata in **ambiti tematici prioritari di competitività dei sistemi d'impresa**: manifattura, agrifood, infrastrutture e mobilità, promozione turistica, patrimonio culturale, pubblica amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, capitale umano e competenze digitali.

In questa logica si delineano prioritariamente le seguenti priorità da perseguire:

- **Completare la rete di nuova generazione in fibra ottica (BUL)** che così raggiungerà il 97% della popolazione regionale. Il governo regionale ritiene fondamentale accelerare i tempi per arrivare a connettere i luoghi del territorio regionale più disagiati, sviluppando infrastrutture "intelligenti", con un elevato livello tecnologico incorporato. Il raggiungimento di quest'obiettivo è essenziale per le imprese di tutti i settori: primario, industria manifatturiera, commercio e servizi, sanità, servizi sociali e turismo in particolare.
- **Avviare un grande progetto regionale per la creazione di piattaforme, il rafforzamento delle piattaforme esistenti e l'utilizzo dei Big Data**, creando un modello semplice finalizzato alla raccolta, gestione e valorizzazione dei dati per migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi sul territorio e per condividere informazioni che contribuiscono alla crescita del sistema regionale delle imprese. Si dovrà agire prioritariamente negli ambiti dell'**ambiente**, della **sanità**, del **sociale**, del **turismo digitale** e della **mobilità**.
- **Ridurre drasticamente il digital divide delle imprese calabresi e incrementare la percentuale di imprese attive nel commercio elettronico supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie digitali**. È un dato di fatto che le tecnologie digitali rappresentino oggi oltre che un'imprescindibile opportunità, una sfida obbligata per la competitività delle imprese, sia quelle manifatturiere che per le imprese turistiche e in generale del settore primario, dei servizi e del commercio.
- Migliorare la diffusione dei servizi pubblici digitali sia per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti elettronici.
- **Incrementare la percentuale di formati** che possano accompagnare le imprese e la PA nella trasformazione digitale.

## 4. Una Calabria più verde (OP2)

L'Obiettivo di Policy 2 (OS2) è quello di un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi.

L'OS2 mira, pertanto, a “promuovere la transizione verso un'energia pulita ed equa per migliorare l'efficienza energetica, sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, stimolare le energie rinnovabili, sostenere l'uso innovativo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, sostenere gli investimenti verdi e blu, anche per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'economia circolare, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione”.

A seguito delle modifiche concordate nella fase di finale di negoziato tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo, le analisi, i dati e le priorità espresse nell'ambito dell'OS8 - Promuovere la mobilità Urbana Multimodale Sostenibile inizialmente riportate all'interno dell'OP3 “Un'Europa più Connessa” rientrano all'intero del presente obiettivo di Policy.<sup>48</sup>

### 4.1 Analisi del contesto

Tra i diversi fattori che limitano lo sviluppo economico e sociale della Calabria, le criticità connesse all'assetto del territorio, al sistema delle infrastrutture e all'organizzazione e gestione dei servizi presentano un peso rilevante. La Calabria è una delle regioni italiane caratterizzate dai livelli più elevati di rischio idrogeologico ed erosione costiera ed è anche quella a rischio sismico più elevato. Il tema delle qualità dei servizi è rilevante, specie nel settore dei rifiuti e delle risorse idriche. I problemi non si limitano a mere questioni di carenza di asset infrastrutturali ma anche di governance, di pianificazione, di organizzazione e di sostenibilità gestionale.

A tutto ciò si contrappone un alto potenziale legato alla presenza di notevoli risorse, ambientali e culturali, ancora poco valorizzate: un reale **volano di sviluppo sociale ed economico su cui fare leva in un quadro di sostenibilità**, equilibrio virtuoso di integrazione delle diverse dimensioni dello sviluppo economico, ambientale e sociale, nel rispetto del territorio e delle sue eterogenee identità.

#### 4.1.1 Energia, cambiamenti climatici aria ed emissioni

Per ciò che concerne il **settore energetico**, dall'analisi degli ultimi dati disponibili presentati nei rapporti Terna al 31 dicembre 2019, gli impianti di generazione elettrica sul territorio regionale hanno raggiunto, nel 2019, una potenza efficiente lorda complessiva di circa 6.152,10 MW, corrispondente a circa il 5.1% dei 119.299,2 MW di cui si compone il sistema impiantistico nazionale. Le fonti rinnovabili hanno aumentato considerevolmente, negli ultimi anni, il proprio ruolo nel comporre il mix di produzione elettrica, arrivando al 28.1% nel 2019 (5.370,70 GWh prodotti da fonte rinnovabile su un totale prodotto pari a 19.061,20 GWh).

L'energia prodotta in Calabria da fonti energetiche rinnovabili nel 2019 ammontava a circa 5.370,70 GWh, pari a circa il 87,80% dei 6.116,6 GWh richiesti sul territorio regionale l'anno precedente. Rispetto al 2005, la produzione da fonti rinnovabili nel 2019, ha avuto, in totale, un incremento pari al 213%, passando da 1.715.483 MWh a 5.370.700 MWh.

<sup>48</sup> Per la descrizione delle analisi di contesto e delle priorità collegate con l'OS 1.8 “Promuovere la Mobilità Urbana Multimodale e Sostenibile” si rinvia al Capitolo 5 “Una Calabria più connessa (OP1)” paragrafo 5.1 e 5.2 punto 3.



Un forte impulso alla produzione di energia rinnovabile sul territorio regionale è dovuto alla fonte eolica, che ha visto realizzare sul territorio regionale, dal 2005 al 2019 (2.109.500 MWh nel 2019), numerosi impianti di grande taglia. Il quadro delle fonti energetiche rinnovabili al 2019 evidenzia, inoltre, il grande apporto della produzione idroelettrica (1.319.300 MWh), seguita dalle biomasse (1.292.500 MWh) e dal solare fotovoltaico e termodinamico (649.500 MWh, solo FV). Estrapolando i dati regionali dal portale SIMERI del GSE e prendendo in considerazione soltanto i Consumi Finali Lordi di Energia Elettrica (CFL E) e i consumi Finali Lordi di Energia Elettrica soddisfatti (CFL FER E) con fonti rinnovabili si può rilevare il posizionamento al V posto della Calabria nel 2015 rispetto alle altre regioni d'Italia, in termini di CFL FER E (70,5%), contro una media del sistema Italia del 34,5%.

Analizzando i bilanci energetici regionali, i consumi energetici finali in Calabria, dal 2008 in poi, non subiscono particolari modifiche. Nel mix energetico regionale, il consumo finale maggiore è attribuibile ai prodotti petroliferi circa 45% del consumo totale regionale, seguiti dall'energia elettrica 21% dei consumi totali, e il gas naturale pari all'11% del totale. Per quanto alla domanda finale il peso maggiore di energia è da attribuire al settore civile, che nel 2016 ha consumato 971 ktep, pari a circa il 47% dei consumi totali di energia. A seguire, il settore trasporti ha consumato 840 ktep, in percentuale pari al 41%. Infine, i settori industriale e agricolo hanno consumato 203 ktep e 51 ktep incidendo sul consumo totale con pochi punti percentuali (rispettivamente il 10% e 2%).

Per quanto riguarda la **qualità dell'aria**, la Regione nel 2015 ha adottato il Piano di Tutela della Qualità dell'Aria, predisposto a cura dell'ARPACAL. Con il Piano la Regione ha intrapreso il percorso di recepimento degli obblighi normativi in materia di tutela e monitoraggio della qualità dell'aria. Infatti, contestualmente all'implementazione del Piano è stata realizzata la rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, in conformità alle linee guida ministeriali e pienamente operativa dal 2016 con 20 stazioni. Per la gestione dei dati la Regione si è dotata di modalità e strumenti per l'interscambio con Enti e fornitori di dati, resi disponibili anche al pubblico sul sito dell'ARPACAL.

Il monitoraggio della qualità dell'aria e le indicazioni del Piano rappresentano un utile strumento di supporto alle decisioni, pure in relazione alla redazione e aggiornamento di altri Piani settoriali. Ad oggi, le rilevazioni effettuate nell'ultimo quinquennio, evidenziano come i dati complessivi e le relative tendenze registrate non destano particolari preoccupazioni relativamente allo stato qualitativo dell'aria in Calabria, salvo qualche criticità per la presenza di "polveri" e di "ossidi di azoto e ozono", legate all'inquinamento nei centri urbani. La buona notizia è che non sono significativamente presenti nell'atmosfera i microinquinanti (metalli pesanti, benzene e IPA), cosa non da poco per la salute umana. Non ci sono significative presenze di metalli pesanti nemmeno nelle zone industriali.

#### 4.1.2 Il Territorio e la prevenzione dei rischi

La Calabria è dotata di un Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato nel 2001, che ha perimetrato e classificato le **aree a rischio alluvione, a rischio frana e a rischio erosione costiera** nell'intorno dei centri abitati con almeno 200 abitanti, e l'attività di aggiornamento e di completamento del quadro pianificazione di settore è poi proseguita nel corso degli anni. Infatti, nel 2015 è stato predisposto il Piano di gestione del rischio alluvioni, in conformità alla "Direttiva Alluvioni" con la relativa mappatura della pericolosità e del rischio, confluito nel primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM, nell'ambito del I ciclo di programmazione 2011-2016. Attualmente è in corso il II ciclo di programmazione 2016-2021. Nel 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria ha approvato le procedure per l'aggiornamento PAI Calabria, rischio idraulico e rischio frana, con le relative nuove carte di pericolosità e rischio e delle norme tecniche di attuazione e misure di salvaguardia. È stato altresì approvato il Piano di Bacino Stralcio Erosione Costiera, redatto e già in vigore dal 2014.

Con riferimento alle aree a pericolosità frana elevata e molto elevata, gli indicatori di rischio disponibili nell'ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico 2018, che ISPRA predispone con cadenza biennale e di cui si ripropone una sintesi nella tabella che segue, evidenziano dati non confortanti per la Calabria, anche rispetto al dato nazionale. Per le aree a pericolosità idraulica media, pur rilevandosi la criticità, i dati sono invece meno gravosi che a livello nazionale.

Tabella 1 - Aree di pericolosità frane e idrauliche

Aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P4 + P3)														
	Popolazione a rischio		Famiglie a rischio		Edifici a rischio		Unità di imprese (IM) a rischio		Addetti in Unità IM a rischio		Beni culturali a rischio		Aree a rischio	
	n. ab.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	Kmq	%
<b>Calabria</b>	87.623	<b>4,5%</b>	35.936	<b>4,6%</b>	46.048	<b>6,1%</b>	3.863	<b>3,3%</b>	7.920	<b>2,6%</b>	603	<b>12,3%</b>	<b>545,6</b>	<b>3,6%</b>
<b>Italia</b>	1.281.970	<b>2,2%</b>	538.034	<b>2,2%</b>	550.723	<b>3,8%</b>	82.948	<b>1,7%</b>	217.608	<b>1,3%</b>	11.712	<b>5,8%</b>	<b>25.410</b>	<b>8,4%</b>
Aree a pericolosità idraulica media P2														
	n. ab.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	Kmq	%
<b>Calabria</b>	77.553	<b>4,0%</b>	29.933	<b>3,9%</b>	27.228	<b>3,6%</b>	4.900	<b>4,2%</b>	15.007	<b>5,0%</b>	216	<b>4,4%</b>	<b>576,7</b>	<b>3,8%</b>
<b>Italia</b>	6.183.364	<b>10,4%</b>	2.648.499	<b>10,8%</b>	1.351.578	<b>9,3%</b>	596.254	<b>12,4%</b>	2.306.229	<b>14,0%</b>	31.137	<b>15,3%</b>	<b>25.398</b>	<b>8,4%</b>

Fonte: Rapporto ISPRA 2018

Altro fattore di rischio connesso alla **vulnerabilità sismica** del territorio, è lo stato delle strutture e infrastrutture, considerato che il patrimonio edilizio calabrese è caratterizzato dalla presenza di una elevata percentuale di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa sismica e che necessitano di interventi di adeguamento. Il rischio incendi è presente in Calabria, in percentuale molto elevata. Dalla carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria si evince che il territorio regionale è classificato in cinque classi di rischio incendio. Il fronte del fuoco coinvolge in realtà l'intero territorio nazionale e riguarda ampie superfici boschive. Dai dati elaborati da Legambiente e raccolti dalla Commissione europea (luglio 2017) nell'ambito del progetto *Copernico*, emerge che in meno di sette mesi del 2017 sono andati in fumo, in Italia, ben 74.965 ettari di superfici boschive, pari al 156,41% del totale della superficie bruciata in tutto il 2016 (47.926 ettari). Secondo questa banca dati, le regioni italiane più colpite risultano essere la Sicilia con 25.071 ettari distrutti dal fuoco, la Calabria con 19.224 ettari e ancora la Campania 13.037. Con una minore incidenza seguono poi il Lazio 4.859, la Sardegna 3.512, la Puglia 3.049, la Liguria 2.848, la Toscana 1.521, la Basilicata 572, l'Abruzzo 366, la Lombardia 270, le Marche 264, l'Umbria 221 e il Piemonte con 151 ettari.

Infine, la **desertificazione**, intesa come perdita di capacità produttiva dei suoli agrari e forestali per cause naturali e/o antropiche, interessa in maniera significativa il territorio calabrese. Fra le cause di degrado dei suoli a livello regionale l'erosione idrica rappresenta la principale minaccia. Il territorio calabrese è soggetto ad elevato rischio potenziale di erosione a causa della forte aggressività climatica (erosività delle piogge), dell'elevata erodibilità del suolo e dell'elevata pendenza dei versanti. Le aree attualmente interessate da fenomeni erosivi non sostenibili riguardano i comprensori agricoli di collina ed in particolare i rilievi collinari argillosi del versante ionico.

#### 4.1.3 La Gestione dei Rifiuti e le risorse idriche

In tema di **gestione dei rifiuti**, la Calabria è ancora distante da standard minimi di servizio adeguati, alla luce degli obiettivi posti dalla normativa comunitaria. I dati dell'ultimo rapporto ISPRA sui rifiuti evidenziano che in Calabria i rifiuti urbani smaltiti in discarica, a valle dei pretrattamenti, è pari al 52%, a fronte di una media italiana del 22%, quindi ancora lontana dalla media europea del 3,4% (dato Eurostat) e dall'obiettivo del 10% al 2035, previsto dalle nuove direttive europee del pacchetto sull'economia circolare.

Dopo il calo registrato nel 2017, il dato di produzione dei rifiuti a livello nazionale supera nuovamente i 30 milioni di tonnellate, riallineandosi al valore del 2016, con una crescita del 2%. Per la Calabria, dal 2015 i quantitativi dei rifiuti prodotti mostrano un trend decrescente, via via inferiori agli 810.950 T/anno registrati nel 2014. Al 2018 la produzione totale di rifiuti è pari a 785.414 T/anno, su una popolazione di poco inferiore ai 2.000.000 di abitanti e, come per il dato nazionale, anche per la Calabria vi è un lieve incremento del 1,6% rispetto al 2017.

Tra i molteplici indicatori utili a descrivere il sistema, quello sulla **raccolta differenziata** fornisce di per sé sintetiche, ma significative, informazioni sul progresso del servizio e sulla capacità di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente. I dati di fonte ISPRA evidenziano un progressivo miglioramento della raccolta differenziata, sebbene ancora lontana dai target normativi. A partire dal 2014, quando il dato della RD si attestava al 18,6%, al 2018 si registra un avanzamento al 45,2%, rispetto ad una media nazionale del 58,1%.

L'attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n.14/2014, concernente il recepimento e riordino della governance ai dettami normativi in materia di gestione dei rifiuti, si è rivelato non privo di difficoltà. Attualmente, benché gli Ambiti Territoriali Ottimali ed i relativi Enti di governo risultino tutti costituiti, l'entrata a regime del sistema registra ancora pesanti rallentamenti.

Per quanto riguarda gli **strumenti di pianificazione**, la Regione ha predisposto, nel 2016, l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che, conformemente al mutato riassetto normativo delineato dalla Direttiva 98/2008/CE, ha recepito i nuovi obiettivi in materia di gestione dei rifiuti secondo la c.d. "gerarchia dei rifiuti" (prevenzione, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento), puntando a realizzare il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Il Piano necessita comunque di un ulteriore aggiornamento, con particolare riferimento al recepimento delle recenti direttive europee sui rifiuti, il cosiddetto "Pacchetto economia circolare", adottato dall'Unione europea a luglio del 2018.

Costituisce, altresì, parte integrante del Piano di Gestione dei Rifiuti, il "*Programma di prevenzione regionale dei rifiuti*" che, in linea con il Programma nazionale, dispone precise indicazioni sul tema della riduzione della produzione di rifiuti attraverso la prevenzione della produzione di rifiuti, in particolar modo imballaggi, la riduzione alla fonte delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie, la riduzione delle quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego, la riduzione della pericolosità ed il riciclo dei materiali.

Infine, il sistema impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti non ha ancora raggiunto la configurazione a regime, per come individuata dal Piano, con conseguenti limitazioni e aggravii nella gestione dei flussi dei rifiuti da sottoporre a trattamento. La realizzazione degli otto "ecodistretti", piattaforme integrate a servizio di ciascuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali, in grado di garantire la valorizzazione di tutti i flussi in ingresso, ha registrato negli anni rilevanti rallentamenti. Ad oggi è stato stipulato il contratto con le società aggiudicatarie delle gare d'appalto per la realizzazione e gestione provvisoria degli ecodistretti di Catanzaro (loc. Allì) e di Reggio Calabria (loc. Sambatello) ed è in via di pubblicazione da parte dell'ATO di Cosenza la gara per la realizzazione dell'ecodistretto di Rossano.

Sul fronte delle risorse finanziarie è da evidenziarsi come in effetti non vi sia stata una carenza di fondi dedicati, sia nazionali che comunitari. Piuttosto, la fase realizzativa degli investimenti ha scontato, in termini di efficienza attuativa, elementi di criticità sostanziali tra cui, indubbiamente, la complessità e lungaggine degli iter procedurali, dalla fase progettuale all'iter autorizzativo, ancorché alle procedure di gara per la realizzazione. Si segnala inoltre la forte opposizione delle popolazioni locali e delle amministrazioni verso tale tipologia di impianti che ad oggi non ha consentito l'individuazione delle aree per l'ubicazione di importanti "pezzi" dell'impiantistica regionale, con particolare riferimento ai siti di smaltimento finale e all'ecodistretto di Cosenza.

Il territorio calabrese presenta una molteplicità di siti potenzialmente contaminati, derivanti da discariche di RSU autorizzate ai sensi della legislazione degli anni 80, che ad oggi non risultano fruibili dalla collettività.

Risulta pertanto necessario in primis l'espletamento di specifiche campagne di indagini su detti siti anche al fine di aggiornare il piano delle bonifiche, attualizzando le metodologie di valutazione e garantendo realtà ed affidabilità all'ordine di priorità di intervento per consentire una rinnovata fruizione, che sia allo stesso tempo rispettosa del bene primario della salute e dell'integrità dell'ecosistema.

Con riferimento al settore della gestione delle **risorse idriche**, la *riqualificazione del sistema idrico nazionale* è una misura green che individua obiettivi sia di tutela che di miglioramento della fruizione dei servizi idrici da parte dei cittadini, per affrontare in maniera efficace il problema dell'accesso all'acqua, del suo riutilizzo e trattamento, dell'acqua potabile e delle perdite. La Calabria registra ancora una buona disponibilità di acqua, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e questo è da considerarsi un punto di forza del settore. Tuttavia, la situazione delle perdite delle reti idriche è ancora molto critica, così come sul resto del territorio nazionale. La percentuale delle famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua in Calabria è il 31,3%, rispetto al 8,6 % a livello nazionale ed al 12,9% delle regioni del Sud (ISTAT 2019).

L'inadeguatezza dei sistemi di raccolta e di trattamento delle **acque reflue urbane**, d'altra parte, ha determinato l'apertura di procedure di infrazione per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, oltre a rappresentare una criticità anche ai fini della tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, in particolare. Ciononostante, a conclusione della campagna di monitoraggio dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, condotta nell'ultimo triennio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/2006, è stata elaborata una prima classificazione delle acque da cui emerge che l'indicatore relativo ai "*Corpi idrici in buono stato di qualità*" è pari al 65,41%.

In merito alla **governance del Servizio Idrico Integrato** (SII), è stata costituita l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito unico regionale, ma la Calabria ancora sconta un pesante ritardo nell'effettivo avvio di una gestione unitaria, con l'individuazione del soggetto gestore unico, come previsto dal D.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale n. 18 del 18 maggio 2017, di recepimento. La mancanza del gestore unico implica molteplici problematiche tra le quali la garanzia di erogazione del servizio secondo adeguati standard sanciti dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato", documento previsto dalla normativa, con cui il Gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri utenti, anche in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione delle principali prestazioni. Si aggrava così il deficit di cittadinanza. Inoltre, nell'attuale frammentazione delle gestioni operanti in Calabria, si rende necessario un monitoraggio degli aspetti tariffari, che devono essere conformi agli indirizzi regolatori dell'Authority nazionale (ARERA).

La Pianificazione di settore è costituita sostanzialmente dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mentre per il Servizio Idrico Integrato il Piano di Ambito, strumento di pianificazione strategica del SII, è stato recentemente aggiornato.

#### 4.1.4 Biodiversità e Paesaggio

È ormai acquisita la consapevolezza che la biodiversità del patrimonio naturalistico ed ambientale della Calabria rappresenta un bene che va conservato e tutelato. Il mantenimento della ridondanza funzionale negli ecosistemi

(biodiversità) è fondamentale, non solo per mantenere le opzioni evolutive dei sistemi naturali stessi, ma anche per garantire le funzioni e i servizi da essi messi a disposizione delle società umane.

Con oltre 255 mila ettari di aree protette, l'8% delle aree nazionali, **la Calabria è la sesta regione d'Italia per estensione di aree protette**, un vero e proprio tesoro da cui partire per attivare finalmente dinamiche di sviluppo e crescita sostenibile. Oltre ai Parchi Nazionali del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte, al Parco Regionale delle Serre, fanno parte della "Rete Natura 2000" i Parchi marini, le Aree e le Riserve Naturali, i 178 *Zone Speciali di Conservazione* (ZSC), con una superficie complessiva di 90.649,38 Ha (70.447,03 Ha porzione terrestre, 20.202,35 Ha porzione marina) ed ancora 6 *Zone Protezione Speciale*, con superficie totale pari a 262.255,00 Ha. Gli habitat presenti in Calabria, sulla base delle classificazioni individuate nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, sono 69 di cui 20 prioritari e 49 non prioritari.

La **realità forestale** della Calabria è una delle più interessanti d'Italia, per vastità delle aree boscate, indice di boscosità, potenzialità e diversificazione della produzione legnosa, molteplicità dei popolamenti, specificità mediterranea di alcune formazioni, varietà dei paesaggi, ruolo storico, culturale e sociale. Una parte delle aree boscate regionali (32.089 ha di Bosco e 2.892 ha di Altre aree boscate) si trova all'interno di siti della rete NATURA 2000 (SIC e ZPS).

L'agro biodiversità, essenzialmente legata agli ecosistemi naturali modificati dall'uomo con l'introduzione della coltivazione finalizzata alla produzione agricola, ha inciso fortemente sulla struttura del paesaggio agrario regionale creando habitat specifici per un grande numero di specie (vegetali e animali), attribuendo così all'attività agricola un ruolo di primo piano nella conservazione della biodiversità.

Al fine della tutela e della valorizzazione del suddetto capitale naturale, è stato implementato ed adottato (Delibera di Giunta regionale del 15 maggio 2020 e successiva Deliberazione del Consiglio regionale del 14 luglio 2020) il *Prioritized Action Framework* (PAF), documento di programmazione previsto dall'art 8 della Direttiva 92/42/CEE (Direttiva Habitat) che indica le azioni prioritarie da mettere in atto per *Rete Natura 2000* e per le *infrastrutture verdi*, definite come una rete di aree naturali e seminaturali, pianificate strategicamente e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Complessivamente il PAF ha come oggetto di intervento poco meno di un terzo del territorio regionale. Il PAF rappresenta un modello di gestione integrata dei diversi fondi comunitari: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, Fondo Sociale Europeo. Le singole azioni previste sono distinte in "misure orizzontali", "misure di mantenimento e/ripristino di specie ed habitat relativi a Rete Natura 2000 o ad infrastrutture verdi", "misure aggiuntive specie-specifiche". Per ciascuna misura sono stati definiti gli ambiti territoriali di intervento, la tipologia di azione e le risorse finanziarie necessarie, nonché il Fondo europeo di riferimento. Complessivamente il PAF Calabria 2021- 2027 prevede l'utilizzo di circa 92 milioni di euro a gravare su FEASR, FESR, FSE, FEAMP.

## 4.2 Focus del Country Report 2020 sulla Calabria Verde e Sostenibile

Da ultimo, occorre ricordare come la Commissione europea abbia dedicato all'interno del **Country Report 2020** per l'Italia un approfondimento apposito alle politiche connesse alla gestione delle acque e dei rifiuti in alcune regioni meridionali, tra cui la Calabria.

Nel Report la Commissione sottolinea come la Calabria presenti criticità per entrambe le tematiche. Per quanto riguarda l'aspetto della **gestione dei rifiuti**, viene evidenziato un tasso molto basso di raccolta differenziata e molto elevato di smaltimento in discarica, con 16 delle 45 discariche non conformi presenti sul territorio nazionale

localizzate nella Regione. Per quanto riguarda la **gestione delle risorse idriche**, nel 2015 le perdite idriche sono state del 41,1 %, mentre dei 913 agglomerati oggetto di procedimento di infrazione per il trattamento delle acque reflue urbane in Italia, 174 si trovano in Calabria.

Uno dei motivi del “**deficit di attuazione**” nella fornitura di infrastrutture ambientali adeguate viene individuato nella complessa struttura di governance esistente, con responsabilità amministrative frammentate tra i diversi livelli istituzionali, la difficoltà dei piccoli comuni di spendere i fondi pubblici assegnati, progetti ambientali che non riescono a raggiungere una dimensione tale da poter sfruttare economie di scala, a cui si aggiunge un elevato rischio di corruzione e infiltrazioni criminali.

### 4.3 Priorità strategiche e risultati attesi

Costruire una **Calabria Verde e Sostenibile** significa che l'ingente patrimonio naturalistico regionale deve essere considerato uno dei principali asset per la generazione di valore economico e sociale. Tutelare il patrimonio, preservarlo dalle minacce e gestire i rischi in modo appropriato non vuol dire essere inerti. Al contrario, la tutela e l'uso sostenibile delle risorse sono due facce della stessa medaglia quale declinazione avanzata del concetto di sostenibilità nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale.

Le linee strategiche che l'Amministrazione ha individuato per declinare concretamente il concetto di “**Sostenibilità**” sono finalizzate a conciliare le esigenze di tutela delle bellezze e degli ambiti naturali della nostra regione, con modelli di crescita economica, culturale e sociale che producano un ampio e profondo impatto positivo sulle comunità.

Questo approccio concettuale, coerente con l'**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**, costituisce la cornice entro cui inquadrare la proposta regionale in tema di valorizzazione ambientale, una cornice che punta alla rivitalizzazione del sistema produttivo attraverso l'economia circolare e alla riduzione degli scarti e degli sprechi.

L'obiettivo di Policy 2 declinato in una “**Calabria più Verde**”, rappresenta pertanto un'opportunità su cui la Regione intende puntare con decisione, mettendo in campo una strategia innovativa, **coerente con il quadro regolatorio comunitario e con gli indirizzi internazionali in materia**, basata sull'efficientamento energetico del patrimonio pubblico, l'incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la transizione da un modello di sviluppo basato sull'economia lineare ad un modello di tipo circolare, la valorizzazione delle risorse naturali per la promozione di nuove forme di fruizione delle aree protette e del turismo sostenibile.

In questo quadro, le priorità strategiche su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono di seguito declinate.

**1. Realizzare un sistema regionale dell'energia basato sull'efficienza e sulla sostenibilità dei consumi incrementando l'autoproduzione da fonte rinnovabile.** Si dovrà puntare su percorsi incisivi per **conseguire standard più elevati di miglioramento dell'efficienza energetica**, promuovere l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, anche con **finalità di contrasto del fenomeno della povertà energetica** mediante:

- **Efficientamento energetico**, che riguardi in particolare misure efficientamento degli edifici pubblici, della pubblica illuminazione e delle imprese. Per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti del patrimonio edilizio pubblico e/o ad uso pubblico saranno implementati interventi finalizzati a migliorarne l'efficienza energetica, anche combinati con interventi di messa in sicurezza sismica, agendo sull'involucro e sugli

impianti nonché integrandone l'efficienza con la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La riqualificazione energetica degli edifici pubblici sarà estesa agli edifici ad elevato assorbimento di energia (strutture ospedaliere e sanitarie, scuole e patrimonio culturale) attraverso interventi dedicati e soluzioni tecnologiche di efficientamento e *building automation* per l'illuminazione e la climatizzazione;

- **Fonti Rinnovabili.** In questo ambito il risultato atteso dovrebbe essere quello di promuovere interventi prioritari integrati con quelli di efficientamento energetico e volti essenzialmente a garantire l'autoconsumo, individuale e collettivo. La Regione Calabria, sulla scorta delle esperienze già avviate in ambito nazionale, ed alla luce delle novità legislative introdotte dal decreto c.d. Milleproroghe, ha già approvato una propria Legge Regionale sul Tema con cui intende attivare un percorso finalizzato alla nascita sul proprio territorio delle Comunità Energetiche Regionali. L'idea è quella di abilitare gli Enti Locali alla produzione e allo scambio di energia e più in generale di trasformare il territorio regionale in un polo attrattivo per la ricerca sulle rinnovabili, convogliando capitali e competenze, attraverso una nuova concezione del ruolo dell'energia non più come prodotto di mercato, ma, al pari dell'acqua, come risorsa primaria di una comunità da utilizzare nell'interesse della comunità stessa. Sarà necessario coniugare la promozione e diffusione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e l'abbandono della produttività;
  - **Sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale**” anche mediante la promozione di tecnologie di integrazione di energia da fonti rinnovabili nel sistema e la realizzazione di impianti per la cogenerazione ad alto rendimento e di reti di teleriscaldamento e tele-rinfrescamento. Saranno incentivati i sistemi di accumulo e le smartgrid (reti intelligenti di distribuzione elettrica), che permetteranno di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica da tutte le diverse fonti di produzione e soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati, produttori e consumatori, in maniera più efficiente, razionale e sicura.
- 2. Migliorare la resilienza del territorio regionale, la sicurezza dei cittadini, delle attività produttive e delle infrastrutture** per far fronte alla fragilità del territorio. Fra le cause di degrado dei suoli a livello regionale l'erosione idrica rappresenta la principale minaccia. Il territorio calabrese è soggetto ad elevato rischio potenziale di erosione a causa della forte aggressività climatica (erosività delle piogge), dell'elevata erodibilità del suolo e dell'elevata pendenza dei versanti. Le aree attualmente interessate da fenomeni erosivi non sostenibili riguardano i comprensori agricoli di collina ed in particolare i rilievi collinari argillosi del versante ionico, ambiti di intervento prioritario nell'ottica di minimizzazione dei rischi per i cittadini. L'azione si attuerà attraverso:
- **Messa in sicurezza e difesa del suolo**, per la prevenzione delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico, rischio frana e protezione delle infrastrutture critiche, prioritariamente attraverso soluzioni che integrino obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale. Prioritario sarà anche la promozione di modalità intervento che prevedano una maggiore integrazione tra gli interventi strutturali e di prevenzione e quelli di Protezione Civile, in connessione con le politiche di adattamento al cambiamento climatico, al fine di migliorare la resilienza dei territori e la sicurezza dei cittadini, delle attività produttive e delle infrastrutture.
  - **Rafforzamento delle infrastrutture verdi e aumento delle superfici boscate in ambiti fluviali, costieri e urbani.** Saranno privilegiati processi di naturalizzazione delle aree costiere a rischio e in particolare delle foci dei fiumi, tenendo conto del ruolo importante della Rete Natura 2000 e privilegiando le infrastrutture verdi. Inoltre, potranno essere previste azioni di sistemazione dei versanti e interventi di ingegneria naturalistica contro il rischio frane e alluvioni. A tal fine saranno anche promossi strumenti partecipativi di programmazione

negoziata: i contratti di fiume, di lago e di costa, per la promozione di uno sviluppo socioeconomico del territorio che realizzi una giusta integrazione tra interventi per il miglioramento della resilienza ai fattori di rischio ed interventi di valorizzazione e gestione sostenibile degli ambiti fluviali, lacustri e costieri;

- **Messa in sicurezza sismica degli edifici**, in particolare di quelli pubblici tra cui anche quelli di interesse strategico e/o rilevante ai fini della protezione civile. Gli interventi potranno essere integrati anche con quelli di efficientamento energetico;
- **Manutenzione attiva del territorio** e politiche volte a contenere lo spopolamento e aumentare la resilienza dei territori, da considerarsi, in raccordo programmatico e operativo con la politica di sviluppo rurale, quali capisaldi delle politiche di difesa del suolo.

**3. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua migliorandone la qualità e riducendone l'inquinamento.**

Come si evince dall'analisi di contesto, nonostante la buona disponibilità della risorsa, la percentuale delle famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua in Calabria è il 31,3%, un dato di molto superiore sia al dato nazionale che ai dati rilevati dalle altre regioni del mezzogiorno. L'aggiornamento della pianificazione di settore, sia a livello di Bacino idrografico che a livello locale, il compimento del processo di riforma della governance del SII, la piena operatività dell'Autorità Idrica della Calabria e l'individuazione del Soggetto Gestore, costituiscono presupposti essenziali per raggiungere l'obiettivo di una gestione sostenibile dell'acqua e quindi il miglioramento sia in termini di accessibilità che di qualità del servizio e della risorsa, favorendo anche il riutilizzo delle acque reflue depurate. A ciò si lega anche la necessità di colmare alcune carenze normative a livello regionale, ad esempio in materia di riuso della risorsa e di gestione sostenibile delle acque meteoriche. L'azione si attuerà mediante:

- **Potenziamento della rete di monitoraggio dei corpi idrici e dei sistemi di controllo correlati alla matrice ambientale delle acque attraverso determinazioni analitiche chimico-biologiche e fisiche, nonché il potenziamento degli inventari delle pressioni inquinanti e dei rischi ambientali.** Il programma di monitoraggio delle acque costituirà attività propedeutica finalizzata a fornire un quadro conoscitivo completo e corretto dello stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, nonché per rilevare la presenza di tendenze ascendenti all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nel lungo termine causato dall'impatto di attività antropiche oltre che assicurare la conformità degli obiettivi delle aree protette. In base alla caratterizzazione ed alla valutazione dell'impatto all'esito del controllo ambientale, la Regione Calabria potrà definire aggiornare e calibrare la pianificazione e la programmazione degli interventi infrastrutturali sulle acque reflue esposti nei successivi punti;
- **Realizzazione/Adeguamento delle infrastrutture di captazione, adduzione e distribuzione e dell'acqua potabile e trattamento delle acque reflue:** con priorità alla riduzione delle perdite di rete; completamento ed efficientamento di reti fognarie ed impianti di depurazione prioritariamente negli agglomerati in procedura di infrazione e nelle aree sensibili e riuso dell'acqua. L'inadeguatezza dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane, infatti, ha determinato l'apertura di procedure di infrazione per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, oltre a rappresentare una criticità anche ai fini della tutela dell'ambiente e della risorsa idrica. Gli interventi dovranno essere coerenti con i fabbisogni e gli obiettivi individuati nella pianificazione di settore a scala locale. In particolare: Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, mentre per il Servizio Idrico Integrato il Piano di Ambito, strumento di pianificazione strategica del SII;



- **Riutilizzo acque reflue depurate** per i cambiamenti climatici e la scarsità idrica. Una corretta gestione del ciclo dell'acqua prevede la ricerca costante delle migliori tecnologie esistenti per il conseguimento di obiettivi quali la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la corretta gestione della risorsa acqua. Questo vuol dire ricercare l'ottimizzazione delle risorse anche attraverso il riuso delle acque reflue urbane per gli usi consentiti (agricolo ed industriale). Il riuso è un'alternativa di grande interesse per diminuire l'immissione nei corpi idrici delle acque reflue che, oltre a perseguire il risparmio del prelievo di acque superficiali o sotterranee apre la possibilità a vantaggi anche di tipo economico. Si dovrà effettuare una ricognizione finalizzata all'individuazione degli impianti nei quali è possibile dare immediata attuazione al riuso delle acque depurate;
  - **Diversificazione delle fonti di approvvigionamento ad uso potabile:** caratterizzazione e ottimizzazione finalizzata alla riduzione del rischio dei sistemi idrici. Il problema del governo delle risorse idriche deve essere assunto come centrale nell'agenda del governo regionale e delle istituzioni locali, con la definizione di strategie efficaci per garantire la continuità, nel futuro, dell'approvvigionamento idrico alla popolazione della Regione. La risorsa a livello regionale deve essere gestita: salvaguardata, captata, immagazzinata, potabilizzata, distribuita, in una logica di sostenibilità e di ottimizzazione. Le azioni saranno mirate all'individuazione del fabbisogno di infrastrutturazione di rilevanza regionale (es. bacini, impianti di captazione di acque superficiali, schemi acquedottistici, impianti di desalinizzazione), per gestire razionalmente le risorse idriche e garantire, alle famiglie ed al settore produttivo, acqua di buona qualità.
- 4. Gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti secondo la gerarchia comunitaria, verso un'economia circolare,** che dovrà essere la nuova opportunità di crescita economica e occupazionale. La strategia dovrà essere attuata mediante l'incentivazione del recupero di materiali, il riuso e il riciclo di materia, anche attraverso la promozione di azioni di partenariato pubblico-privato e di marketing territoriale e percorsi per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. Significherà analizzare la dinamica di quell'insieme di attività e comparti che utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare per produrre cibo, materiali ed energia o che riescono, attraverso l'applicazione di tecnologie inedite, a ridurre sempre più i residui e gli scarti di produzione. La Regione Calabria promuoverà anche l'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibile che impattino sulla filiera produttiva, anche con l'adozione di standard internazionali "green". D'altra parte, il sistema impiantistico dovrà segnare un passaggio dalla logica del trattamento dei rifiuti alla logica di valorizzazione delle materie. Infine, **l'evoluzione ed il perfezionamento della governance** è evidentemente un'azione preordinata al miglioramento dell'intero sistema, per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, unitamente all'aggiornamento della Pianificazione di settore alle nuove direttive europee sull'economia circolare. L'azione si attuerà mediante:
- **Interventi sul sistema di gestione dei rifiuti urbani,** dove la Calabria è ancora distante da standard minimi di servizio adeguati, alla luce degli obiettivi posti dalla normativa comunitaria, mirando in particolare alle azioni più in alto nella gerarchia dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riciclaggio, riciclaggio). L'analisi di contesto evidenzia come la carenza di un assetto impiantistico adeguato pregiudichi la corretta gestione dei flussi di rifiuti. In materia di gestione dei rifiuti urbani la politica di coesione può offrire un contributo importante per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti. Gli interventi infrastrutturali dovranno completare l'impiantistica regionale con il ricorso a tecnologie innovative, capaci di massimizzare la valorizzazione dei rifiuti e generare ricadute economiche positive sulla Comunità calabrese, rafforzare la filiera del riciclo, minimizzare le emissioni inquinanti. Le azioni, in coerenza con i piani di settore, dovranno finalizzare la riduzione degli imballaggi, la riduzione alla fonte delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie, la riduzione delle quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego, la riduzione della pericolosità del rifiuto, abbinate

alle azioni di riciclo dei materiali. Interventi potranno essere previsti sulla riconversione dei cicli produttivi e uso consapevole dei materiali sulla base di analisi del ciclo di vita dei prodotti. Si rendono altresì necessarie azioni di potenziamento del sistema impiantistico, per il raggiungimento della configurazione a regime, l'ammmodernamento/riconversione degli impianti esistenti, nonché la realizzazione di piattaforme logistiche per rendere efficiente la circolarità di prodotti e sottoprodotti.

- **Il sostegno alle piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di economia circolare e di altre soluzioni in materia di economia verde.** Gli incentivi per l'ammmodernamento dei processi produttivi possono rappresentare un'opportunità per ridisegnare processi, prodotti e modelli di business in un'ottica di sostenibilità anche attraverso l'adozione di strumenti per assicurare la trasparenza delle scelte, degli impegni delle imprese in relazione agli impatti economici, sociali ed ambientali (ad esempio report di sostenibilità o certificazioni di prodotto/processo);
  - **Potenziamento di asset di rilevanza regionale in materia economica circolare:** sarà data attenzione anche alla realizzazione di interventi necessari a ridurre la produzione di scarti della lavorazione nei vari settori e distretti produttivi. La promozione alla transizione ecologica sarà promossa anche mediante la leva della committenza pubblica regionale, attraverso il ricorso ai CAM.
- 5. Favorire un uso sostenibile dell'ecosistema regionale incrementando il livello di qualità degli ambiti terrestri e marini,** attraverso un'attività di pianificazione e programmazione organica in grado di coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo economico delle aree protette, anche con riferimento al settore turistico. Le linee strategiche di intervento si concentreranno su:
- **Azioni prioritarie d'intervento** (Prioritized Action Framework – PAF) all'interno dei Piani di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 e nei Piani dei Parchi;
  - **Azioni volte a favorire la fruizione e la valorizzazione sostenibile** dei siti naturali e il rafforzamento del sistema delle aree protette a terra e a mare. Si dovranno coniugare gli obiettivi di tutela della biodiversità con la necessità di sviluppo economico e sociale, promuovere modelli di produzione e di consumo consapevoli in una logica di economia circolare, gestire e valorizzare le risorse ambientali e naturali in maniera sostenibile;
  - **Interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture verdi** in ambito urbano, non solo per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici secondo una logica di mitigazione del consumo di suolo e della dispersione insediativa, ma anche per valorizzare e rilanciare gli spazi urbani per la migliore fruizione da parte di cittadini e visitatori;
  - **Azioni mirate a combattere la desertificazione**, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni. Si dovrà puntare a ripristinare il territorio compromesso dalle diverse forme di degrado ed attuare le azioni di bonificare i siti inquinati.

## 5. Una Calabria più connessa (OP3)

L'Obiettivo di Policy 3 (OS3) punta ad un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

L'OS3, pertanto, intende “sostenere la mobilità, l'energia e la connettività delle TIC a livello regionale per sviluppare reti e sistemi regionali in grado di promuovere il trasporto sostenibile, le reti energetiche intelligenti e l'accesso digitale ad alta velocità al fine di migliorare la connettività a livello regionale, locale e transfrontaliero, anche sotto il profilo della sicurezza”.


A seguito delle modifiche concordate nella fase finale di negoziato tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo, una parte delle analisi, dei dati e delle priorità espresse nell'ambito dell'OS 5 “Rafforzare la Connettività Digitale “ e dell'OS 8 - Promuovere la mobilità Urbana Multimodale Sostenibile inizialmente riportate all'interno del presente capitolo “Una Calabria più connessa (OP3)” rientrano oggi (Aprile 2021) nell'impianto strategico degli Obiettivi di Policy 1 “Un'Europa più Intelligente” e dell'Obiettivo di Policy 2 “Un'Europa più verde”. Per rispettare la struttura iniziale del documento le analisi, i dati e le priorità ad esse connesse sono descritte in questo Capitolo pur facendo parte dei citati obiettivi di Policy.”

### 5.1 Analisi del contesto

Il Digital Economy and Society Index (DESI) è stato introdotto dalla Commissione Europea nel 2014 per misurare i progressi degli Stati membri in termini di digitalizzazione e focalizzare le priorità da darsi per ridurre i gap tra i vari Paesi. Nel sistema italiano molte competenze e risorse fondamentali per raggiungere questi obiettivi si trovano all'interno delle Regioni, pertanto l'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano costruisce ogni anno il **DESI regionale**, replicando su scala locale l'approccio utilizzato a livello europeo.

Nell'edizione **2019** del DESI regionale – che analizza dati relativi **all'anno 2018** – gli indicatori utilizzati sono 34, raccolti come per il DESI nazionale in cinque aree principali: **Connettività**, che misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e il suo utilizzo; **Capitale umano**, che misura le competenze necessarie a trarre vantaggio dalle possibilità offerte dalla società digitale; **Uso di internet**, che misura le attività che i cittadini compiono grazie al web, alla connettività e alle competenze digitali; **Integrazione delle tecnologie digitali**, che misura la digitalizzazione delle imprese e l'impiego del canale online per le vendite; **Servizi pubblici digitali**, che misura la digitalizzazione della PA, con un focus sull'eGovernment.

Figura 15 - Punteggi delle regioni e delle province autonome italiane sul DESI




Fonte: Osservatorio agenda digitale Politecnico di Milano

Nel panorama italiano la migliore performance è ottenuta dalla Lombardia, con un punteggio pari a 49,7 su 100, mentre la Calabria, registra un punteggio di solo 20,4 su 100. In generale, delle nove regioni con un punteggio superiore alla media italiana, sette sono del nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, e province autonome di Trento e Bolzano) e due del Centro (Lazio e Toscana). Al di sotto della media italiana troviamo tutte le altre regioni, in particolare le ultime (sotto i 30 punti) sono tutte regioni del Mezzogiorno.

Come mostrato in Figura 15, in tutte le aree, la migliore regione italiana è sempre sotto la media europea; la variabilità delle regioni italiane attorno alla media nazionale è molto ampia, e supera i 50 punti su 100 nell'area capitale umano.

Figura 16 - Posizione delle Regioni Italiane rispetto alla Media Europea




Fonte: osservatorio agenda digitale Politecnico di Milano

**Connettività.** In questa area la migliore regione è la Lombardia che, con un punteggio di 46,8 su 100, è ben sopra la media italiana (pari a 36,8) e la più vicina alla media europea (56,7). Tra le regioni maggiormente in difficoltà troviamo il Molise che, oltre a non essere coperta dalla banda a 100 Mbps, risulta avere la copertura a 30 Mbps più bassa a livello italiano (il 26% delle abitazioni) e, più in generale, il peggior punteggio complessivo nell'area connettività (15 punti su 100).

Sul **Capitale umano** in generale, l'area soffre di forti disuguaglianze (la Calabria ha uno score di soli 15 punti e il Digital Skill Rate differisce tra nord-ovest e mezzogiorno di ben 6 punti percentuali) e di problemi trasversali legati alla mancanza di una strategia organica a livello nazionale. Nell'uso di **internet** la regione maggiormente in difficoltà risulta essere la Campania, con un punteggio di 18,1. La Campania è ultima anche per consultazione di news (45% della popolazione), mentre solo il 46% dei molisani ha scaricato musica, video o giochi, e solo il 6% degli stessi. Sul fronte della comunicazione, invece, il divario nord-sud si ribalta: la regione che usa maggiormente i social è l'Abruzzo (71%), quella che videochiama di più è la Puglia (53%), mentre le peggiori in queste due aree sono rispettivamente la provincia autonoma di Bolzano (56%) e il Piemonte (41%).

Per ciò che concerne l'integrazione delle **tecnologie digitali**. In quest'area sono disponibili dati solo a livello di ripartizione geografica (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole). Il nord-ovest ha la performance migliore (punteggio pari a 43,4 su 100), mentre sud e isole sono ancora in forte ritardo (10,9). Sui **Servizi pubblici digitali** a livello italiano, la performance migliore è ancora una volta quella della Lombardia che, con un punteggio di 55,5 su 100, è la più vicina alla media europea (74). Fanalino di coda per il Sud sono invece Calabria, Campania e Abruzzo, ancora lontane dal 50%. Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono invece i territori che maggiormente interagiscono con la PA per via telematica.

Figura 17 - Regioni italiane sopra e sotto la media nazionale sul DESI



Fonte: OAD Politecnico di Milano

Possiamo analizzare i divari regionali anche con riferimento alle singole aree del DESI. In tre delle cinque aree indicate in **Figura 15**, tutte le nove regioni del nord si trovano al di sopra della media nazionale. Opposta è la situazione delle regioni del sud, in cui almeno sei regioni su otto si trovano al di sotto della media nazionale in quattro aree su cinque.

A valle dei dati presentati, per la Regione Calabria sul fronte della Connettività Digitale, emergono soprattutto negli ultimi 2 anni elementi positivi in discontinuità con il quadro sopra delineato, che suggeriscono di continuare a

investire non solo sull'infrastrutturazione digitale, ma anche sulle politiche chiave per lo sviluppo regionale come, ad esempio, la domanda di opportunità e servizi che viene dal territorio. Al 01 ottobre 2019, 'per ciò che concerne l'introduzione della banda larga a **30 Mbps su 165 comuni in area bianca** e l'introduzione della **banda larga a 100 Mbps sugli edifici delle Pubbliche amministrazioni**, sono 143 i comuni con lavori collaudati e terminati, con relativo impatto su una popolazione di 133.686 abitanti (su circa 158 mila totali previsti dal progetto), 94.416 abitazioni (su 111.795), 6.062 unità locali (su 7.329) e 566 sedi di PA (su 661). Dei restanti lavori, 10 comuni sono in fase di realizzazione, mentre i restanti 12 sono alla fase di progettazione. Per ciò che concerne il "**Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga** a titolarità nazionale" per la costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio delle regioni **Calabria**, Puglia e Sardegna, il 5 aprile 2019 è stata affidata la gara ad **Open Fiber S.p.A.** con la quale è tutt'ora in corso la definizione della bozza di piano operativo la cui approvazione in seno alla Conferenza dei servizi per la BUL regionale dovrà avvenire nel corso di questo anno.

### 5.1.1 Reti di trasporto

L'analisi della prestazione delle reti di trasporto è stata condotta attingendo a specifici indicatori presenti in piani, programmi e studi. Gli indicatori di tipo assoluto sono stati utilizzati per descrivere la rete in termini di dimensioni e numerosità degli elementi dell'offerta infrastrutturale distinta per i singoli modi di trasporto. Laddove presenti indicatori comparabili, sotto forma di indici, è stata condotta un'analisi di benchmark rispetto ad altri contesti territoriali. I principali studi e programmi utilizzati, a valenza Nazionale e Regionale, sono il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2018-2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture – ASTI dell'ISTAT, l'Atlante degli aeroporti italiani - ENAC 2010 il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Calabria – 2016 ed il Masterplan per lo Sviluppo della Portualità Calabrese.

**Rete stradale.** In tabella 6 si riporta la "*Distribuzione per Ripartizione Geografica e Regione dell'estensione stradale italiana di Autostrade, altre Strade di interesse nazionale, Regionali e Provinciali - Anno 2018*" dalla quale si evince un allineamento dei valori relativi degli indicatori rispetto al contesto Nazionale e Meridionale. Gli indicatori più rappresentativi "*Numero di chilometri di strade regionali e provinciali ogni 10.000 residenti*" e "*Numero di chilometri di strade regionali e provinciali ogni 10.000 autovetture circolanti*" risultano per la Calabria uguali a circa il doppio rispetto a quello Nazionale, e Meridionale, indicando una buona offerta di chilometri di strade disponibili.

Tabella 2 - Distribuzione per Ripartizione Geografica e Regione dell'estensione stradale italiana di Autostrade, altre Strade di interesse nazionale, Regionali e Provinciali - Anno 2018


Regioni e Ripartizione Geografica	Strade Regionali e Provinciali	Altre Strade di interesse Nazionale	Autostrade	Km Strade Regionali e Provinciali per 10.000 abitanti	Km altre Strade di interesse nazionale per 10.000 abitanti	Km Autostrade per 10.000 abitanti	Km Strade Regionali e Provinciali per 100 kmq	Km altre Strade di interesse nazionale per 100 kmq	Km Autostrade per 100 kmq	Km Strade Regionali e Provinciali per 10.000 autovetture circolanti	Km altre Strade di interesse nazionale per 10.000 autovetture circolanti	Km Autostrade per 10.000 autovetture circolanti
Calabria	9.817	1.405	288	50,2	7,2	1,5	65,1	9,3	1,9	77,9	11,1	2,3
Italia Meridionale ed Insulare	60.055	13.827	2.147	29,02	6,68	1,04	48,80	11,24	1,74	46,99	10,82	1,68
Italia	142.139	22.399	6.943	23,50	3,70	1,15	47,17	7,43	2,30	36,90	5,81	1,80

Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2017-2018

Sebbene gli indicatori siano confortanti in termini dotazione per popolazione servita, dall'analisi non traspaiono le caratteristiche plano-altimetriche dei tracciati dovute all'orografia del territorio, alla vetustà (realizzazione delle infrastrutture risalente alla metà del XX secolo) ed alla saturazione dei flussi di traffico (**il trasporto delle merci**

**su gomma è l'80% di quello complessivo**) delle sezioni stradali. A questo proposito è stato sviluppato dalla Commissione europea all'interno del più ampio "indice di competitività regionale", il grado di accessibilità autostradale, ovvero il tempo impiegato dalla popolazione presente nelle zone circostanti ad accedere a tale infrastruttura. Come si evince dal grafico seguente, le regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Campania, si posizionano agli ultimi posti della classifica, con la Calabria al terzultimo posto rispetto al dato nazionale.

Figura 18 - Accessibilità alla rete Autostradale



Fonte: Elaborazione Ance su dati Commissione Europea - RCI Index 2016

**Rete ferroviaria.** L'estensione complessiva della rete ferroviaria in esercizio di competenza RFI è pari a Km 852. Le linee fondamentali sono pari a Km 318 e le complementari pari a Km 534. Le linee a doppio binario misurano Km 279 e quelle a semplice binario sono pari a Km 573. **Le linee elettrificate sono pari a Km 488 di cui Km 279 a doppio binario e 209 Km a semplice binario.** L'estensione delle linee non elettrificate (trazione diesel) è pari a Km 363, fonte RFI. Il confronto con il contesto nazionale, tabella 3, relativa alla percentuale di rete elettrificata, evidenzia un deficit rispetto ai contesti confrontati.

Tabella 3 - Rete Ferroviaria RFI per trazione tipologia e binario per Regione - Anno 2016

Area	Totale	di cui: totale elettrificate	A doppio binario	A doppio semplice	Inc % elettrificato sul totale	Inc % a doppio binario sul totale elettrificato
Italia	16.788	12.023	7.570	4.453	71,6	63,0
Nord	7.533	5.957	3.849	2.108	79,1	64,6
Centro	3.457	2.713	2.008	705	78,5	74,0
Mezzogiorno	5.730	3.338	1.701	1.637	58,2	51,0
<b>Calabria</b>	<b>852</b>	<b>489</b>	<b>279,1</b>	<b>290,4</b>	<b>57,3</b>	<b>57,1</b>

Fonte: ANCE 2016

Allo stato attuale sono in fase di attuazione gli interventi riguardanti l'adeguamento del tracciato e dell'estensione dell'elettrificazione a valere su Programmi di Intervento Nazionali (ad es. c.d. "Cura del Ferro").

**Rete portuale.** Il sistema dei porti regionali è definito da unità classificate ai sensi della L. 84/1994 e s.m.i. in ordine alla rilevanza economica di tipo internazionale, nazionale, interregionale e regionale. In tabella 4, si riportano alcuni dati relativi alle opere ed infrastrutture portuali per Capitaneria di Porto e Regione, aggiornati al 30/09/2019.

Tabella 4 - Opere ed Infrastrutture Portuali per Capitaneria di Porto e Regione al 30/09/2019

Porto	Distanze medie dei porti (km)			Aree di transito passeggeri		Aree di raccordo mezzi di trasporto	
	dalla stazione ferroviaria più vicina	dall'aeroporto più vicino	dal casello autostradale più vicino	Numero totale	Superficie complessiva (m <sup>2</sup> )	Numero totale	Superficie complessiva (m <sup>2</sup> )
Vibo Valentia	2,7	69,6	65,8	3	3.372	2	n.d.
Gioia Tauro	4,0	70,0	10,0	-	-	-	-
Reggio Calabria	1,5	41,8	12,5	5	350	7	63
Crotone	4,6	72,0	78,8	-	-	-	-
Corigliano Calabro	2,5	82,5	45,0	1	n.d.	-	-
Calabria	3,0	64,0	49,3	9	3.772	9	63
<b>Italia</b>	<b>10,00</b>	<b>59,7</b>	<b>30,4</b>	<b>494</b>	<b>1.254.460</b>	<b>253</b>	<b>166.683</b>

Fonte: CNIT 2017/2018

Nella classifica dei porti europei per movimentazione container, dai dati EUROSTAT 2018 emerge che solo tre sono italiani, Gioia Tauro, Genova e La Spezia, che risultano, rispettivamente, all'8°, all'15° ed al 19° posto, Tabella 5.

Tabella 5 - Classifica dei porti marittimi europei per movimentazione container - anno 2018

Porto	TEU
Rotterdam	13.598
Antwerpen	10.830
Hamburg	8.741
Bremerhaven	5.442
Valencia	5.169
Peiraia	4.886
Algeciras	4.773
Gioia Tauro	4.005
Felixstowe	3.781
Barcelona	3.422
Ambarli	3.170
Le Havre	2.866
Genova	2.554
Southampton	1.970
Sines	1.750
Gdansk	1.736
London	1.680
Mersin	1.662
La Spezia	1.653
Izmit	1.598
Marseille	1.398
Las Palmas	1.142
Liverpool	818
Göteborg	750
Constanta	668
Bilbao	638
Zeebrugge	378
Medway	144

Fonte: Eurostat Top 20 ports - volume (in TEUs) of containers handled in each port, by loading status (main ports)



Nell'arco di un decennio, quasi tutti i 20 maggiori porti europei hanno aumentato significativamente il proprio volume di movimentazione, con incrementi medi annui che arrivano ad oltre il 30% per Gdansk (Polonia) e Sines (Portogallo). Anche i porti di Genova e La Spezia hanno conosciuto una crescita consistente che si è arrestata negli ultimi anni a causa del crollo del ponte Morandi. Gioia Tauro nonostante il calo generalizzato nel traffico merci mondiale, l'andamento del primo trimestre del 2020 rimane nettamente positivo se raffrontato allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò risulta in linea con la fase di rilancio dell'infrastruttura portuale avviata nella seconda metà del 2019, in coincidenza con il cambio nella governance della Medcenter Container Terminal Spa<sup>49</sup>.

Per ciò che concerne **il turismo nautico**, notevole potenzialità di sviluppo risiede nei porti turistici che sono stati oggetto di specifici interventi nel corso della presente Programmazione Regionale. Il confronto degli indicatori di offerta e di domanda (*Rindone 2019, Coastal and nautical tourism in italian regions, WIT Press*) nella fattispecie "disponibilità di posti barca per km di costa", e "barche per chilometro di costa" rapportati ai chilometri di costa disponibili delle regioni del sud Italia, pongono la **Calabria in posizioni sfavorevoli rispetto alle regioni del Sud Italia** con valori comparabili o inferiori rispetto a quelli della Basilicata.

Tabella 6 - Disponibilità di posti barca per km di costa

Regione	Indicatore
Basilicata	16.56
Campania	31.38
<b>Calabria</b>	<b>6.47</b>
Puglia	14.34
Molise	16.58
Abruzzo	21.45
Sardegna	10.15
Sicilia	10.57

Fonte: Rindone 2019

Tabella 7 - Barche per chilometro di costa

Regione	Indicatore
Basilicata	1.62
Campania	32.22
<b>Calabria</b>	<b>1.37</b>
Puglia	3.60
Molise	1.78
Abruzzo	6.99
Sardegna	2.78
Sicilia	3.38

Fonte: Rindone 2019, *Coastal and nautical tourism in italian regions, WIT Press*

49 Fonte: Economie regionali. L'economia della Calabria – Banca d'Italia - 2020

**Rete aeroportuale.** Il sistema degli aeroporti regionali è costituito dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Di seguito, in tabella 8, si riportano i dati relativi al Traffico aereo commerciale internazionale e nazionale - Servizi di linea e charter, i cui dati sono aggiornati all'anno 2018.<sup>50</sup>

Tabella 8 - Traffico aereo commerciale totale - Servizi di linea e charter - Anno 2018 - arrivi e partenze

Aeroporti	Movimenti		Passeggeri		Transiti		Cargo	
	Numero	Variazioni %	Numero	Variazioni %	Numero	Variazioni %	Numero	Variazioni %
<b>Lamezia Terme</b>	19.089	10,3	2.779.509	8,1	8.074	13,3	19.089	10,3
<b>Crotone</b>	532	-	85.203	-	-	-	532	-
<b>Reggio Calabria</b>	3.494	5,3	360.618	-5,1	0	-100	3.494	5,3
<b>Italia</b>	1.417.113	3,9	185.119.942	5,7	403.853	8,3	1.417.113	3,9

Fonte: CNIT 2017/2018

Lo studio dell'“atlante degli aeroporti italiani”, ENAC 2010, riporta le isocrone del bacino di utenza della popolazione residente con la modalità gomma (isocrona 90') e la modalità ferro (isocrona 60'). Per la modalità **gomma solo il 20% dei residenti del bacino di utenza (riferito ai singoli aeroporti) raggiunge la destinazione nella fascia dei 30'**. Per la modalità ferro il 79% dei residenti raggiunge la stazione di riferimento in meno di 30' relativamente all'aeroporto di Reggio Calabria, contro il 35% degli altri aeroporti.

### 5.1.2 TPL e Offerta di Mobilità

Secondo l'indagine condotta da **INVITALIA nel 2019**, nell'ambito del progetto **ReOPEN SPL**, in Calabria sono in circolazione **0,9 autobus ogni 1000 abitanti**, contro una media nazionale pari a circa 0,7 autobus ogni 1000 abitanti. Il totale di quelli che effettuano il servizio trasporto pubblico locale (TPL) urbano è pari a 299. Di questi, il **4,7% ha classificazione ambientale Euro 0 o Euro 1**, al di sotto della media di Sud e Isole ma circa il doppio di quella dell'Italia.

Tabella 9 - Autobus Tpl urbano per classificazione ambientale

Territorio	Autobus	Euro 0 - Euro 1 (%)	Euro 2 - Euro 4 (%)	Euro 5 - Euro 6 (%)	Elettrico (%)
<b>Calabria</b>	<b>299</b>	<b>4,7</b>	<b>50,5</b>	<b>44,8</b>	<b>0</b>
Sud e Isole	4.359	6,1	47,9	45,3	0,7
Italia	18.812	2,7	43,8	52,5	1

Fonte: PNMS (2018)

La suddivisione per classe ambientale in riferimento al servizio extraurbano (Tabella 9) evidenzia un ritardo sia rispetto alla media del Mezzogiorno sia rispetto a quella italiana; condizione simile si registra anche nella circolazione di autobus **Euro 5 ed Euro 6**.

Tabella 10 - Autobus Tpl extraurbano per classificazione ambientale

Territorio	Autobus	Euro 0-Euro 1 (%)	Euro 2 - Euro 4 (%)	Euro 5 - Euro 6 (%)
<b>Calabria</b>	<b>1.485</b>	<b>10,3</b>	<b>59,9</b>	<b>29,8</b>
Sud e Isole	9.380	8,7	61,2	30,1
Italia	23.986	5,6	57,8	36,5

Fonte: PNMS (2018)

50 Fonte: CNIT 2017/2018

Inoltre, secondo il Rapporto Pendolaria di Legambiente (2019), in Calabria sono in circolazione 92 treni. La loro età media è pari a 18,9 anni, mentre la percentuale di quelli con età superiore a 15 anni ammonta al 63,9%. In Italia, i treni in circolazione hanno età media pari a 15,4 anni e la quota di quelli con più di 15 anni corrisponde al 40,5%, oltre 10 punti percentuali in meno della Calabria e dell'area del Mezzogiorno.

Tabella 11 - Treni in circolazione

Territorio	Treni	Età media	Treni > 15 anni
<b>Calabria</b>	92	18,9	63,9%
Italia	2.893	15,4	41,8%

Fonte: PNMS (2018)

### 5.1.3 Domanda di mobilità

Secondo i dati Istat e ACI (2017), in Calabria il 18,7% della popolazione utilizza i mezzi di trasporto pubblico per motivi di studio e di lavoro. Il numero di autovetture e motocicli sul totale della popolazione, considerato come indicatore dell'utilizzo del mezzo privato in sostituzione del trasporto pubblico, è invece pari a 717 ogni 1000 abitanti. Il primo dato è perfettamente allineato con quello riferito all'intera area del Mezzogiorno, mentre è al di sotto della media italiana di 1,7 punti percentuali. Per quanto riguarda autovetture e motocicli, la Calabria è allineata con l'area del Mezzogiorno, mentre riporta un dato inferiore alla media italiana di 30 unità.

Tabella 12 - Domanda di mobilità

Territorio	Utilizzo TPL <sup>3</sup>	Tasso di motorizzazione <sup>4</sup>
<b>Calabria</b>	<b>18,7%</b>	<b>717</b>
Sud e Isole	18,7%	714
Italia	20,4%	747

Fonte: ISTAT (2017)

### 5.1.4 Aree a domanda debole

La Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, emessa dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, alla Misura 2 propone i criteri di tipo territoriale che gli Enti competenti per la programmazione e pianificazione del TPL possono impiegare per l'identificazione delle aree a domanda debole. Ai sensi della Delibera, un'area può essere considerata a domanda debole se il suo territorio presenta:

1. bassa densità abitativa, ovvero densità abitativa pari o inferiore a 50 abitanti/km<sup>2</sup> (in alcuni 30 abitanti/km<sup>2</sup>);
2. basso grado di urbanizzazione: percentuale di popolazione residente in celle cosiddette rurali - ossia aventi densità inferiore a 300 abitanti/km<sup>2</sup> e 5.000 abitanti complessivi - maggiore del 50%;
3. popolazione di età elevata: percentuale di popolazione residente, stabilita dai suddetti enti, (di età maggiore o uguale a 70 anni);
4. quota altimetrica maggiore di 600 metri sopra il livello del mare.

Queste caratteristiche vanno inoltre considerate in combinazione con quelle così definite "temporali" e "socio-economiche", più difficilmente e univocamente attribuibili ad un territorio. Inoltre, qualora il soggetto competente lo ritenga opportuno, può identificare e applicare eventuali ulteriori criteri di individuazione della domanda debole.

I quattro criteri di tipo territoriale sono sintetizzati per la Calabria nella **tabella 16**. Il dato più significativo è il basso grado di urbanizzazione, che coinvolge l'82,5% dei comuni della Regione, risultando così superiore sia alla quota riferita al Mezzogiorno (che è pari a 72,7%) sia a quella riferita all'Italia (che corrisponde al 67,7%). Anche la quota altimetrica della regione si distacca notevolmente rispetto alla media del Mezzogiorno e dell'Italia, nello specifico di 8,1 punti percentuali nel primo caso e 5,7 nel secondo.

Questi dati suggeriscono una **rilevante presenza di aree a domanda debole nella regione**. Per collegare queste aree, potrebbe rivelarsi utile adottare modalità di collegamento non convenzionali (car sharing, servizi a chiamata ecc.) per gran parte del territorio regionale, così da limitare la dispersione di risorse legate all'implementazione di linee di collegamento tradizionali.

Tabella 13 - Aree a domanda debole

Territorio	Bassa densità <sup>6</sup> abitativa (% comuni)	Basso grado di urbanizzazione (% comuni)	Quota altimetrica 600m + (%comuni)	Popolazione 70+ (% popolazione)
<b>Calabria</b>	<b>26,3%</b>	<b>82,5%</b>	<b>37,3%</b>	<b>15,3%</b>
Sud e Isole	32,7%	72,7%	29,2%	12,8%
Italia	27,6%	67,7%	31,6%	14,4%

Fonte: ISTAT (2017)

## 5.2 Priorità strategiche e risultati attesi

I due pilastri tematici su cui si fonda l'Obiettivo "Una Calabria più connessa" – **reti digitali e trasportistiche** – rappresentano componenti dell'infrastrutturazione pubblica su cui la nostra regione, come evidenziato nell'analisi di contesto, registra ancora ampi fabbisogni per colmare i divari di dotazione. Questo vero e proprio svantaggio in molti casi si ripercuote sulla **competitività dei sistemi territoriali**, riducendone l'attrattiva per nuove iniziative di sviluppo e compromette la qualità della vita dei cittadini, inducendo fenomeni di spopolamento ed ampliando le disuguaglianze.

Nodo nevralgico dei problemi connessi all'accessibilità anche turistica della Regione è la politica dei trasporti o, più propriamente, la scarsa rilevanza che gli obiettivi di sviluppo hanno assunto all'interno di questa politica a ciascuno dei livelli istituzionali in cui viene formulata, e, nondimeno, la mancanza di un'oggettiva **integrazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti**. I trasporti sono infatti oggetto di un complesso processo di pianificazione che vede la partecipazione di tutti i livelli di governo in un rapporto di interazione e reciprocità da cui dipende l'efficienza stessa dell'intero sistema. In armonia con gli indirizzi di politica e di pianificazione dei trasporti stabiliti a livello nazionale, lo Stato demanda infatti alle Regioni il compito di fornire indicazioni di sviluppo differenziate a livello territoriale.

Quanto sopra ha prodotto nel tempo la mancanza di un'**idea guida** per il miglioramento dell'accessibilità, che l'attuale governo regionale individua nel **potenziamento dell'attrattiva dei territori** con effetti positivi sia sull'incremento dei flussi turistici, sia sulla redistribuzione geografica della domanda. **A questo fine l'infrastrutturazione più tradizionale deve essere integrata con l'innovazione digitale** per definire nuove connessioni tra le diverse aree regionali, valorizzare il patrimonio naturale e costruito (patrimonio idrico, percorsi nelle aree interne, antiche strade ferrate) rompere l'isolamento e favorire l'incremento dei flussi turistici.

In questo quadro, le priorità strategiche su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono di seguito declinate.

## **1. Rafforzare la connettività digitale del territorio regionale in attuazione dell'Agenda Digitale Italiana**

mediante:

- **Il completamento della rete di nuova generazione in fibra ottica (BUL)** in Aree Bianche, compresa l'infrastrutturazione delle aree bianche nelle zone rurali, aree interne che consentano (anche) la connettività alle realtà produttive (agricole) e l'avvio del Piano nelle aree grigie con connessioni ad almeno 100 Mbps. Le tecnologie legate alla digitalizzazione ricoprono un ruolo significativo a livello microeconomico e di sistema locale, abbattano le distanze logistiche, i tempi e costi di intermediazione, accelerano la diffusione di nuovi standard di efficacia ed efficienza e ricompongono nuove filiere di sviluppo definendo nuovi comportamenti organizzativo-sociali.
- **Il potenziamento delle Infrastrutture abilitanti** riferite alle reti e piattaforme che abilitano l'innovazione e i servizi digitali e che sono condizioni imprescindibili per l'implementazione dei singoli servizi negli ecosistemi come ad esempio: piattaforme di API-Management, servizi di identità, o sistemi per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale (ad es.: creazione di sistemi di sensoristica in grado di monitorare la stabilità di edifici pubblici e privati in tempo reale, in particolare nelle zone esposte a rischi catastrofali).
- **L'offerta di servizi digitali integrati per le popolazioni rurali** (ad es. smart village), e/o misure mirate a favorire la diffusione di piattaforme connesse, capaci di ridurre l'isolamento delle aree marginali e rurali (ad esempio garantendo servizi di tele-diagnostica / tele-medicina / formazione a distanza) in sinergia con le azioni di promozione e realizzazione dei presidi sanitari territoriali previsti nell'ambito dell'Obiettivo di Policy 4 "Una Calabria più sociale".
- **Il miglioramento degli ambienti cloud** per l'elaborazione e lo storage dei dati: nell'era dell'economia dei dati, la possibilità di raccogliarli, analizzarli e utilizzarli è quindi fondamentale per l'erogazione di servizi efficaci e innovativi. Servono, per questo, standard, uniformità semantica, processi di condivisione e l'adozione di processi di Big data Analytics, nonché attivazione di nuovi servizi utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale.

## **2. Migliorare la qualità e l'efficienza dei trasporti in termini di sicurezza e affidabilità** mediante:

- **La riqualificazione ed il consolidamento delle reti di trasporto.** Come tali, gli interventi non comporterebbero aumenti della capacità, ma sarebbero volti a e mettere in sicurezza le infrastrutture regionali, rendendole più resilienti ai cambiamenti climatici e ai rischi catastrofali. Una prima tipologia di interventi dovrà ricomprendere gli snodi secondari e terziari alla rete TEN-T, quelli del traffico internazionale (porti crocieristici e aeroporti internazionali) e i sistemi di collegamento che da questi si dipartono in direzione delle principali aree turistiche regionali.
- **Il potenziamento e il miglioramento del reticolo ferroviario** - soprattutto in termini di velocizzazione e messa in sicurezza - e il rinnovo del parco circolante su ferro, elemento fondamentale per favorire lo shift modale degli spostamenti di raggio medio-breve verso forme di mobilità sostenibili. Particolare portata strategica assumono inoltre gli interventi di raddoppio dei binari e di completamento dell'elettrificazione: nel merito va ricordato che circa il 43% della rete ferroviaria regionale è a binario semplice e non elettrificata. Queste percentuali evidenziano un livello dell'infrastruttura ferroviaria qualitativamente inferiore sia rispetto alla media delle regioni del Sud e Isole sia rispetto alla media italiana. Opportuna sarà inoltre l'adozione di soluzioni tecnologiche per il controllo della marcia (e della sicurezza) del treno (ERMTS) anche sui tracciati ferroviari di rilevanza locale. Per ciò che

concerne la logistica infine, si prevedono interventi mirati a finanziare l'ultimo miglio ferroviario verso gli hub logistici, che dovranno essere digitalizzati, accanto ad interventi puntuali di sviluppo territoriale (ZES).

- **Il miglioramento delle strutture portuali** attraverso interventi mirati ad interconnettere i porti strategici regionali con la rete stradale e ferroviaria principale, sia con l'offerta potenziata di infrastrutture e servizi (qui valutando in modo organico le implicazioni sul rispetto della disciplina degli aiuti di stato). Gli interventi, oltre ad interessare il porto di Gioia Tauro (hub principale regionale), potrebbero essere attuati su altri nodi portuali e sarebbero mirati a generare altri servizi, oltre a quello strettamente legato alla logistica portuale, creando un punto di incontro tra domanda e offerta commerciale, quindi con la possibilità di diventare uno snodo commerciale oltre che logistico.

### **3. Migliorare i sistemi di Mobilità Urbana, rendendoli multimodale, sostenibile ed intelligente mediante:**

- **Interventi di Smart Mobility:** Promuovere investimenti verso soluzioni di viaggio integrate, multimodali e intermodali secondo il nuovo paradigma del MaaS ("Mobility as a Service") a livello sia regionale, sia locale (soprattutto su scala urbana e metropolitana), anche sfruttando le opportunità offerte dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). In questo ambito si prevedono interventi che, attraverso l'applicazione della «sharing economy», mirino, nelle principali aree urbane regionali, alla condivisione dei mezzi (privati e pubblici) a supporto del TPL. **Diversamente, per le aree maggiormente periferiche ed a minor domanda** (eventualmente anche solo per determinate fasce orarie si intende attivare un "Piano per le reti ciclo pedonali" interne alla regione e sistemi di bike sharing), promuovere la "**mobilità dolce**" a supporto dei centri storici che necessariamente devono riprendere la propria valenza territoriale, migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni. Gli interventi sulla mobilità urbana individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) o con altri pertinenti strumenti di settore.
- **Interventi per la riduzione delle emissioni:** In questo ambito sono previsti interventi mirati a forme di "mobilità a zero emissioni" e di adozione di flotte ecologiche a favore della logistica urbana, sostenendo la creazione di una rete di **ricarica per veicoli elettrici** in ambito urbano e metropolitano, compreso attrezzaggio delle aree di sosta, realizzazione di strumenti di controllo e verifica della disponibilità della sosta, al fine di abilitare sistemi di tipo "Vehicle to the Grid" (V2G) anche nelle more della completa definizione della disciplina regolatoria di questa innovativa soluzione di mobilità privata sostenibile.


## 6. Una Calabria più sociale (OP4)

L'Obiettivo di Policy 4 (OS4) è finalizzato ad un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e mira a "attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare l'apprendimento permanente, le infrastrutture di istruzione e formazione nonché le infrastrutture sanitarie, culturali e sociali".

### 6.1 Analisi del contesto

Un quadro esaustivo della situazione sociale calabrese si può desumere dall'indice S.I.S.PR.IN.T. di UNIONCAMERE regionale che aggrega i seguenti indicatori elementari: indice di dipendenza degli anziani; tasso lordo di variazione demografica; Pil per abitante calcolato a parità di potere di acquisto; tasso di mortalità infantile; tasso di occupazione giovanile. Tali indicatori (fonte banca-dati Regio di Eurostat, aggiornati all'anno 2017-2018) evidenziano, una volta aggregati in un unico indice sintetico, una **situazione preoccupante sotto il profilo sociale**. La Calabria si colloca al 268<sup>mo</sup> posto su 281 regioni analizzate. Il suo cluster di riferimento include alcune delle regioni più povere d'Europa, fra cui due regioni rumene (Muntenia e Oltenia), una regione croata, la Guadalupa, la Macedonia greca.

Figura 19 - Posizionamento della regione rispetto all'indice sintetico di tenuta sociale; la Calabria in rosso Anni 2017-2018



Fonte elaborazioni Sisprint su dati Eurostat

Per capacità occupazionale dei giovani la regione si colloca al 270° posto. Ciò alimenta una consistente emigrazione giovanile che, associata ad un basso tenore di vita generale (la Calabria è al 246<sup>mo</sup> posto su 281 per Pil pro capite), contribuisce ad un tasso negativo di variazione della popolazione e ad un crescente invecchiamento demografico, con una quota di popolazione non modesta che va a pesare sugli attivi (172° posto per indice di dipendenza degli anziani). Anche il dato sulla mortalità infantile testimonia un sostanziale affanno del sistema sanitario regionale.

### 6.1.1 Mercato del Lavoro e Occupazione

Il mercato del lavoro calabrese che sino al 2019 mostrava un lieve ma costante recupero, nel mese di giugno 2020 registra un arresto di tale trend positivo (Rapporto sull'economia della Calabria della Banca D'Italia, giugno 2020). Le ricadute negative prodotte dall'emergenza Covid-19 sono confermate dalla *Rilevazione sulle forze lavoro* dell'Istat, che nella media del primo semestre 2020 registra una riduzione dell'occupazione in Calabria del 4,8 per cento rispetto al 2019. Il calo dell'occupazione riguarda particolarmente i lavoratori autonomi. Forte anche la riduzione delle ore lavorate in conseguenza dei provvedimenti governativi di sospensione emergenziale delle attività produttive o in conseguenza degli stessi o correlati al generale calo della domanda. Nel primo semestre 2020 le ore settimanali lavorate dipendenti in Calabria si sono ridotte del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il tasso di occupazione scende al 39,1% (dal 40,1 dello stesso periodo del 2019). Anche il tasso di disoccupazione scende al 21,2% (dal 22,7% del primo semestre 2019), così come però il tasso di attività che si riduce al 50,1% (dal 52,2 e dello scorso anno)<sup>51</sup>.

La riduzione della occupazione ha riguardato principalmente la fascia di lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni e della componente femminile. Solo l'avvio della stagione turistica (nei mesi di luglio e agosto) ha prodotto un significativo recupero delle attivazioni nette, in particolare nei settori alloggio e ristorazione.

Pertanto, le ricadute sul mercato del lavoro della pandemia appaiono considerevoli, in un quadro già caratterizzato da una stagnazione dei livelli occupazionali.

Le misure quali il blocco dei licenziamenti e il sostegno agli ammortizzatori sociali e alle misure d'integrazione salariale hanno contribuito a sostenere l'occupazione.

La portata delle misure di tutela dei livelli occupazionali adottate, tuttavia, potrebbe essere attenuata dalla dimensione **dell'economia sommersa**, che si associa ad una maggiore vulnerabilità al rischio di esclusione sociale dei soggetti coinvolti. In base alle stime dell'Istat riferite al 2017 (ultimo dato disponibile), in Calabria il tasso di irregolarità – calcolato come rapporto tra la tipologia di occupazione non regolare e la corrispondente occupazione totale - è il più alto d'Italia, pari al 21,6 per cento. Tale aspetto potrebbe pertanto amplificare l'impatto negativo della pandemia sul reddito e sul potere d'acquisto delle famiglie.

Dai dati elaborati dal settore 1 del Dipartimento lavoro della Regione Calabria<sup>52</sup> è possibile ricavare un'analisi circa gli andamenti dei principali indicatori socio-economici ed occupazionali, con la finalità di contribuire alla misurazione degli impatti sul Mercato del lavoro in Calabria, nel contesto di una piena emergenza sanitaria.


L'analisi di contesto su base Istat, aggiornata al Primo Trimestre 2020, conferma, sul piano generale, l'impatto della crisi in termini complessivi di perdita di posti di lavoro; contestualmente, i dati su base SIL Sistema Informativo per il Lavoro, aggiornati fino alla rilevazione del e del Terzo Trimestre 2020, evidenziano tali effetti anche a scala provinciale e per settori produttivi.

Il Grafico 1- evidenzia per l'andamento dell'occupazione la divergenza della tendenza nazionale, lievemente positiva, con quella regionale, negativa sull'intero periodo considerato, ma particolarmente accentuata nel Primo Trimestre 2020, dove appare evidente, nel pieno dell'emergenza sanitaria, tale impatto negativo in termini di perdita complessiva di posti di lavoro.

<sup>51</sup> Fonte ISTAT - Rilevazione sulle forze lavoro in Banca D'Italia Economie regionali – L'economia della Calabria n. 40 del 20 novembre 2020


<sup>52</sup> I dati della Calabria – Numero 3 - Mercato del lavoro in Calabria: analisi degli effetti dell'emergenza sanitaria; 10 novembre 2020- Rubrica della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Settore 1 - Mercato del lavoro, Osservatorio.






Fonte Mercato del lavoro in Calabria: analisi degli effetti dell'emergenza sanitaria; 10 novembre 2020- Rubrica della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Settore 1 - Mercato del lavoro, Osservatorio su dati ISTAT

Il Grafico 2 - evidenzia il diverso andamento della disoccupazione con la tendenza nazionale, lievemente positiva, con quella regionale, negativa sull'intero periodo considerato, ma particolarmente accentuata nel Primo Trimestre 2020 coincidente con il periodo più acuto dell'emergenza sanitaria e con l'impatto più negativo in termini di perdita di posti di lavoro.



Fonte Mercato del lavoro in Calabria: analisi degli effetti dell'emergenza sanitaria; 10 novembre 2020- Rubrica della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Settore 1 - Mercato del lavoro, Osservatorio su dati ISTAT

L'andamento della popolazione inattiva (15/64 anni) riportata al Grafico 3 mostra che, da dicembre 2019 fino a marzo 2020, l'emergenza sanitaria impatta negativamente sull'andamento degli inattivi, registrando, nuovamente una decisa tendenza crescente del dato: per il livello nazionale (+94,70%); per il livello regionale (+101,24%).



Fonte Mercato del lavoro in Calabria: analisi degli effetti dell'emergenza sanitaria; 10 novembre 2020- Rubrica della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Settore 1 - Mercato del lavoro, Osservatorio su dati ISTAT

I dati che si ricavano dalle Comunicazioni Obbligatorie (CO) registrate dal Sistema Informativo Lavoro Calabria (SIL), costitutivo del sistema informativo gestionale in uso dai Centri per l'impiego regionale sono in grado di restituire un quadro assai dettagliato dei movimenti registrati nel mercato del lavoro Calabrese, sia su base territoriale che temporale.

I dati presenti nel sistema tuttavia non contemplano l'universo dei lavoratori calabresi<sup>53</sup> ma l'insieme di tutte queste Comunicazioni riguardanti Avviamenti, Proroghe, Trasformazioni e Cessazioni dei rapporti di lavoro permette di ricostruire per qualsiasi periodo temporale, un saldo che esprime la variazione dei rapporti di lavoro registrata nel periodo osservato, secondo numerose variabili riguardanti le caratteristiche delle imprese (settore, sede aziendale, forma societaria etc.) e dei lavoratori (residenza, età, qualifica, titolo di studio ecc.)..

Dai dati dei movimenti registrati nel SIL Calabria nel periodo 2010 - 30 settembre 2020 si rileva l'effetto di sospensione delle attività economiche avuto registrate tra febbraio e maggio a causa della pandemia.

Dal confronto tra i mesi del 2020 con i corrispondenti mesi dell'anno precedente risulta un picco di diminuzione degli avviamenti 54,6% nel mese di aprile e del 32,3% nel mese di maggio, con un evidente progressivo recupero che si è verificato nei mesi estivi fino ai valori registrati negli anni precedenti.

La disponibilità di dati per l'arco temporale di un intero decennio consente di apprezzare con precisione le dinamiche del mercato del lavoro in Calabria in ragione delle principali variabili disponibili.

Dal prospetto di tutti i tipo di movimenti riportato nella Tabella 4 si evince come complessivamente per l'intera regione vi sia stato un leggero aumento tendenziale, con due punti di caduta nel 2012 e 2016 pienamente riassorbito negli anni successivi.

Al 2019, la quota dei giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono occupati, non studiano e non sono inseriti in un percorso di formazione (Neither in Employment nor in Education and Training, **NEET**) passa dal 42,2% al 41,1%, ma resta superiore di **15 punti** al dato nazionale.

<sup>53</sup> Il sistema delle CO gestisce dati di flusso consistenti nelle comunicazioni inviate dai datori di lavoro che hanno sede operativa in Regione, anche se relative a personale con domicilio fuori regione, più tutte quelle che riguardano lavoratori domiciliati in Calabria, anche se inviate da aziende fuori Regione, ed infine quelle di Aziende di Somministrazione che hanno sede operativa in Calabria.

La crisi pandemica con la riduzione delle assunzioni e il mancato rinnovo di contratti temporanei rischia di avere ripercussioni più accentuate sulle **generazioni più giovani** e sulle **donne**.

Nel 2018 per l'Italia aumenta la distanza nel tasso di **occupazione femminile** dalla media europea, che passa da 11,5 a 13,8 punti percentuali (49,5%, a fronte del 63,3% della UE a 28). A livello nazionale si riduce il gap tra uomini e donne per effetto della contrazione nel periodo del tasso di occupazione maschile, ma il divario è più elevato rispetto alla media europea (18 punti circa, a fronte dei 10,5 della UE a 28). Tra il 2008 e il 2018, per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile il Mezzogiorno, già molto lontano, perde ulteriormente terreno, passa attestandosi al 30,5 del 2018 (mentre il Centro Nord si attesta sul 58,5% e a fronte di un 63,3% dell'UE a 28). La **Calabria esprime un tasso di occupazione** del 31%, di oltre 30 punti inferiori alla media europea.

Con riferimento alle caratteristiche degli imprenditori, nel corso degli anni è **aumentata l'incidenza delle nuove imprese femminili e giovanili** (rispettivamente il 30 e il 40 per cento delle imprese nate nel triennio 2015-17): entrambe le percentuali sono più elevate rispetto alla media nazionale, probabilmente in connessione con la maggiore difficoltà di accesso al lavoro subordinato da parte di queste categorie.

La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è legata in buona parte alla carente disponibilità di servizi di cura e assistenza (anche, ma non solo, per la prima infanzia), insufficienti investimenti nelle **politiche di welfare e di conciliazione tempi di lavoro/tempi di vita, rigidità organizzative del lavoro, squilibrio persistente nel riparto del lavoro di cura all'interno della famiglia**.

L'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia<sup>54</sup> è scarsa e maldistribuita sul territorio nazionale e anche all'interno della regione stessa. La Calabria registra un 29,5% di posti disponibili nei servizi socio educativi per la prima infanzia nel settore pubblico (a fronte di un 74% della PA di Trento). La percentuale di bambini accolti nei servizi pubblici o finanziati dal settore pubblico sul totale dei residenti registra in Calabria il valore minimo nazionale del 2,1%, con una media nazionale pari al 13,5%. Analoghe differenze si registrano nei valori di spesa pro capite, ovvero la spesa di cui beneficia mediamente un bambino residente in un'area geografica in termini di servizi, al netto della quota pagata dalla famiglia: il gap tra la Provincia Autonoma di Trento e la Calabria in termini di spesa media per bambino residente è pari a 2.119 euro l'anno.

Si innesca un circolo vizioso per cui la conciliazione lavoro e vita privata è complicata, il reddito medio delle famiglie non è adeguato a domandare servizi privati per l'infanzia, la «divisione del lavoro» all'interno delle famiglie è fortemente dicotomica per genere e la partecipazione femminile al mercato del lavoro patologicamente bassa. Nidi e servizi integrativi sono stati tradizionalmente strumenti di conciliazione. Tuttavia, l'aumento della propensione a usare il nido avviene laddove la diffusione delle strutture è ampia e consolidata e allorché il reddito familiare è alto. L'accesso al nido viene razionato, quindi, proprio nelle situazioni di disagio, dove invece sarebbe più importante al fine di ridurre lo svantaggio di partenza. Il costo dei servizi è senz'altro un deterrente, così come la distribuzione eterogenea sul territorio. Questo fa sì che si registri soprattutto al Sud un alto numero di bambini c.d. *anticipatari* alla scuola dell'infanzia, con l'incidenza più alta in Calabria (31,3%, dati MIUR). Se consideriamo i posti disponibili nei nidi, nelle sezioni primavera e gli anticipi, questi ultimi superano il 50% del totale dei posti disponibili in Campania e Calabria. Il che vuol dire che più della metà dei bambini di 0-2 anni che utilizzano servizi lo fanno in strutture

<sup>54</sup> ISTAT - Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro AAC. 522, 615, 1320, 1345, 1675, 1732, 1925 Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini - Direttore della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche - XI Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei deputati - Roma, 26 febbraio 2020

organizzate per la fascia di età successiva<sup>55</sup>.

Le disomogeneità nella disponibilità di servizi e di posti bambino/a impatta anche sulla distribuzione delle risorse sul territorio che risulta disomogenea. Infatti, laddove i servizi sono più presenti i contributi a sostegno della domanda possono essere utilizzati in misura maggiore, con effetti positivi sia sulla domanda che sulla sostenibilità dei costi.

### 6.1.2 Istruzione e Competenze

Nel confronto internazionale l'Italia è agli ultimi posti sia come spesa per studente che come spesa in istruzione in rapporto al PIL e il divario con i principali paesi cresce passando dalla scuola primaria all'istruzione terziaria. Emergono dai dati OCSE due aspetti problematici: l'esiguità di risorse investite; nel 2016 solo lo 0,89% del PIL, decisamente meno della media OCSE (1,48%); l'assenza di titoli terziari brevi (biennali), piuttosto diffusi all'estero.

Il nostro Paese presenta **livelli di scolarizzazione** tra i più bassi dell'Unione europea, purtroppo anche con riferimento alle classi d'età più giovani, nonostante negli anni la diffusione dell'istruzione sia considerevolmente cresciuta. In Calabria, insieme con Sicilia e Puglia, si osservano i valori più bassi per i laureati, quelli più elevati per la popolazione meno istruita e, insieme, i progressi minori (con un leggero regresso nel numero dei laureati, sotto il 20%).


Mentre a livello nazionale si registra la riduzione della **dispersione scolastica**, in Calabria il numero di abbandoni precoci dal sistema di istruzione e formazione – misurate come quota dei giovani tra 18 e 24 anni con al più la licenza media o una qualifica biennale e non impegnati in formazione – resta il più elevato di Italia, dopo la Sicilia.

In Italia, l'incidenza degli studenti quindicenni con competenze insufficienti rilevata dall'indagine **PISA 2018** è di poco superiore alla media europea per la comprensione dei testi scritti e ancora più alta per la matematica e le scienze. Tra i grandi paesi dell'Unione, il nostro è quello con i risultati medi inferiori. In questo tipo di test, in Italia come nella maggioranza degli altri paesi, le ragazze hanno, in generale, risultati migliori rispetto ai ragazzi nella comprensione testuale e peggiori in matematica. In ambito nazionale, i test **INVALSI** permettono di distinguere le performance territoriali, per tipo di scuola. I dati a livello regionale tratteggiano un quadro simile a quello già osservato per i livelli di istruzione, con tutte le **regioni meridionali notevolmente distaccate**, sia in italiano sia in matematica, e anche quelle centrali con un'incidenza degli alunni insufficienti più elevata rispetto a quelle settentrionali. **La Calabria presenta mediamente dati ancora peggiori rispetto al Mezzogiorno**, secondo i risultati dei test il numero di studenti calabresi che non raggiunge un livello di competenze considerato sufficiente è estremamente alto. A questo dato si aggiunge l'analisi della variabilità dei risultati che mostra una maggiore differenza rispetto alla media nazionale tra classi e tra scuole, indice di una certa **difficoltà del sistema di istruzione regionale di garantire condizioni di equità per tutti gli studenti**.

Questo quadro si connette con quello della gerarchia esistente tra le scuole secondarie: sia in italiano sia in matematica, infatti, i risultati degli studenti dei licei sono mediamente migliori rispetto agli istituti tecnici e questi rispetto ai professionali. È importante notare che **il livello di competenze acquisite nelle scuole del Mezzogiorno è peggiore della media, quale che sia il tipo di istituzione formativa**.

55 Fonte: vedi nota 54

Figura 20 - Abilità medie in italiano e matematica degli studenti della seconda superiore per regione e tipo di istituto. Anno 2018 (Italia=200)



Fonte: INVALSI, Servizio statistico

I dati sulle competenze e sui livelli di istruzione degli studenti sono molto preoccupanti se si considera che l'istruzione rappresenta uno strumento essenziale per l'emancipazione degli individui attraverso il lavoro. I tassi d'occupazione degli adulti tra i 25 e 64 anni con titolo universitario sono, in Italia e nell'Ue27, più elevati di quasi 30 punti rispetto a quelli con al più la licenza media: di questi, circa 10 punti percentuali rispetto ai possessori di diploma secondario superiore, che a loro volta hanno tassi d'occupazione più elevati di quasi 20 punti percentuali rispetto a chi è meno istruito. Nel caso delle donne, nel nostro Paese il differenziale complessivo è di quasi 42 punti (3 in più della media europea). Gli adulti con titolo universitario hanno più probabilità di essere nel mercato del lavoro e, allo stesso tempo, sperimentano tassi di disoccupazione inferiori: in Italia, nel 2019 pari al 5,7%, contro il 9,4% dei diplomati e il 13,8% per le persone con al più la licenza media.

Il **patrimonio edilizio scolastico** al Centro e nel Settentrione è mediamente più controllato, sicuro e mantenuto di quello del Meridione e delle Isole. Gli enti locali dichiarano la necessità di interventi di manutenzione urgenti per il 43,6% del totale nazionale, dato simile rispetto allo scorso anno, che aumenta nei territori del Sud (56% degli edifici che necessitano di manutenzione urgente) e nelle Isole (49,9%). Preoccupante è la situazione dal punto di vista della sicurezza. Al Sud 3 scuole su 4 sono in area a rischio sismico. La Regione Calabria nel 2019 ha dato avvio al progetto strategico "SCUOLA SICURA", tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (RELUIS) sul livello di rischio sismico degli edifici scolastici presenti sul territorio regionale. Conseguentemente si è disposto l'aggiornamento del "**Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica**". Gli interventi inseriti nel citato Piano saranno considerati ai fini della programmazione delle risorse comunitarie del POR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027.

### 6.1.3 Politiche sociali e situazione demografica

La popolazione dell'Italia ha smesso di crescere dal 2015, da quando continua a calare a ritmi crescenti, soprattutto nel Mezzogiorno. Ci si trova in una vera e propria "trappola demografica" nella quale una natalità in declino soccombe a una crescente mortalità. In questo scenario, le emigrazioni dall'interno e dall'estero hanno finora garantito un dividendo demografico positivo e una solida struttura demografica per le regioni settentrionali, ma non hanno arrestato il decremento della popolazione al Sud.

**La struttura per età della popolazione prosegue il suo lento ma costante scivolamento verso le età più anziane.** In termini assoluti di confronto ciò si deve al fatto che la vita media si è allungata. Solo negli ultimi dieci anni gli individui con 65 anni di età e oltre sono passati da 12,1 a 13,9 milioni, conseguendo pertanto una crescita di 1,8 milioni. Ciò porta gli ultrasessantacinquenni a rappresentare il 23,1% della popolazione totale al 1° gennaio 2020. Il 63,9% della popolazione ha invece età compresa tra 15 e 64 anni mentre solo il 13% ha meno di 15 anni. Rispetto a 10 anni orsono le distanze tra le classi di età più rappresentative si sono ulteriormente allungate. La classe più anziana ha cumulato +2,7 punti percentuali rispetto al 2010 mentre le persone in condizione attiva o formativa sono rispettivamente scese di 1,6 e 1,1 punti percentuali.

Ancora nel 2020, il Mezzogiorno presenta una popolazione più giovane rispetto al Centro-nord. Ad esempio, la popolazione ultrasessantacinquenne incide per il 21,6% del totale, quando nel Nord e nel Centro risulta rispettivamente pari al 23,9% e al 23,8%. Ciononostante, si deve anche sottolineare che le distanze sono in progressiva riduzione; il segno evidente che la recente dinamica demografica di questa ripartizione – bassa natalità, relativo minor impatto delle migrazioni con l'estero, fuga dei giovani verso il Centro-nord – sta alimentando oltre misura il processo di invecchiamento.

Nel Mezzogiorno, **tanti giovani scelgono di emigrare verso il Nord Italia e l'estero**, determinando l'indebolimento della struttura demografica dei piccoli/medi centri urbani e rurali delle aree interne, non risparmiando del resto quelle metropolitane. Entro i prossimi 50 anni il Paese si troverà con una popolazione ridotta e decisamente invecchiata, in particolare il Mezzogiorno è destinato a un lento e pesante declino demografico.

Anche la Calabria, al pari delle altre regioni italiane, è oramai fortemente interessata dall'**invecchiamento demografico**. In una società che invecchia rapidamente e vede allungarsi sempre più le aspettative di vita degli anziani, appare quanto meno auspicabile un allungamento della vita attiva.

Il peggioramento qualitativo del mercato del lavoro, dovuto alla crescente precarizzazione, determina soprattutto nel Mezzogiorno la crescita significativa della povertà assoluta tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata: nel 2018 l'incidenza della povertà assoluta sale nel Sud all'8%, (7,2% nel 2017) contro 5,6% al Nord e 4,9% al Centro, su valori doppi rispetto a quelli del 2008. Nel caso in cui il capo famiglia occupato ha un contratto di operaio la quota di famiglie in povertà assoluta sale al 14,7% nel Mezzogiorno (era l'11,7% nel 2017) evidenziando come, in assenza di specifiche politiche di supporto il **fenomeno dei working poors continui** a crescere, soprattutto nelle aree più svantaggiate caratterizzate da un mercato del lavoro con bassa concorrenza.

Come già evidenziato sopra, le ricadute occupazionali della pandemia da Covid-19 potrebbero incidere significativamente sui redditi da lavoro, quasi i quattro quinti del reddito disponibile. Le caratteristiche del sistema economico regionale potrebbero contribuire ad ampliare gli effetti negativi sui redditi. Infatti, con riguardo all'occupazione indipendente, la quota del reddito riconducibile alla componente da lavoro autonomo è più elevata che nella media italiana. Con riferimento al lavoro dipendente dai dati INPS 2018, la quota riconducibile a posizioni lavorative meno stabili è pari al 14,4%, tre punti più alta che nel resto del Paese.

Le misure previste per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria contribuiscono ad attenuare gli effetti della caduta del reddito. Secondo i dati INPS, al 22 maggio in Calabria erano state accolte circa 165.600 richieste di bonus (€600,00), per un totale di quasi 100 milioni di euro. Il numero di sussidi in rapporto alla popolazione tra i 15 e i 70 anni è risultato superiore alla media nazionale (11,9 e 9,3 per cento, rispettivamente, in Calabria e in Italia). Vi influisce l'elevato numero di percettori tra i lavoratori del comparto agricolo, pari a quasi la metà. La Regione Calabria ha messo in campo una misura a tantum a sostegno dei destinatari delle politiche attive promosse dalla Regione destinando 3,5 milioni di euro.

Nonostante tali misure, **le conseguenze di natura economica e sociale della pandemia potrebbero ampliare le disuguaglianze**. Tra i nuclei attivi - quelli in cui non sono presenti pensionati e la persona di riferimento è in età da lavoro (15-64 anni) - negli anni più recenti, la disuguaglianza del reddito da lavoro equivalente, pur mantenendosi nettamente superiore rispetto alla media italiana, si è attestata su livelli più contenuti rispetto a al picco degli anni 2013 - 2016. Tale diminuzione è riconducibile al calo della quota di individui in nuclei senza redditi da lavoro, che rimane tuttavia superiore ai livelli pre-crisi e al resto del Paese. Anche la quota di minori in tali famiglie, pur in diminuzione, resta maggiore rispetto a dieci anni prima, con un ampio divario rispetto alla media nazionale.

La quota di persone in famiglie prive di redditi da lavoro, che tende a essere più elevata quando la persona di riferimento ha un titolo di studio basso, è giovane o è donna, rischia di tornare a crescere a seguito degli impatti recessivi dell'emergenza sanitaria. In Calabria la quota dei nuclei attivi in cui non c'è nessun dipendente a tempo indeterminato, e quindi privi di una fonte sicura di reddito, è pari al 53,4%. Inoltre, circa i due quinti delle persone in nuclei attivi percettori di redditi da lavoro hanno in famiglia almeno un componente impiegato nei settori interessati dalla sospensione dell'attività disposte dai provvedimenti di marzo 2020; la quota dei soggetti interessati scende a circa un terzo se si considerano le famiglie in cui tutte le persone occupate lavorano nei settori sospesi.

Figura 21 - Quota individui in famiglie senza reddito da lavoro e caratteristiche del capofamiglia (valori percentuali)

VOCI	Calabria			Sud e Isole			Italia		
	2009	2015	2019	2009	2015	2019	2009	2015	2019
<b>Classe di età</b>									
15-40	18,5	31,2	23,7	16,1	23,3	21,7	8,3	11,9	10,7
41-55	14,6	23,6	22,2	12,0	17,9	17,2	6,4	9,6	8,6
56-64	17,8	20,1	21,1	18,2	20,0	19,5	12,7	13,6	12,5
<b>Genere</b>									
maschi	13,4	22,5	19,1	11,4	16,8	15,5	6,0	9,2	8,0
femmine	35,4	38,0	35,3	30,9	33,0	31,6	15,2	16,5	15,0
<b>Cittadinanza</b>									
italiana	16,0	23,9	22,1	14,2	19,6	18,8	7,8	10,9	9,9
straniera	22,1	38,6	24,9	15,2	22,6	20,4	7,6	11,5	10,0
<b>Titolo di studio</b>									
fino a licenza media	22,0	35,6	31,4	19,5	27,5	27,0	11,8	17,3	16,1
diplomati	11,0	15,3	14,9	7,8	12,5	12,2	4,6	7,3	6,7
laureati	4,0	9,3	6,9	3,4	5,4	5,3	2,5	3,5	3,4
<b>Totale</b>	<b>16,3</b>	<b>24,9</b>	<b>22,4</b>	<b>14,2</b>	<b>19,7</b>	<b>18,9</b>	<b>7,8</b>	<b>11,0</b>	<b>9,9</b>

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulla forza di lavoro

Come nel caso delle imprese, anche le famiglie calabresi affrontano questa difficile fase congiunturale con livelli di indebitamento, in rapporto al reddito disponibile, inferiori rispetto a quelli osservati alla vigilia della crisi del debito sovrano, seppur particolarmente concentrati nel segmento del credito al consumo. Inoltre, anche la ricchezza finanziaria si è moderatamente rafforzata rispetto al 2011, insieme ad una ricomposizione del portafoglio a favore delle attività più liquide, che potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto negativo della crisi economica in essere. Nel primo trimestre del 2020, i finanziamenti alle famiglie hanno registrato un rallentamento, rispecchiando soprattutto la riduzione nel mese di marzo della domanda di credito connessa alla contrazione dei consumi. Nei mesi successivi, l'andamento del credito potrebbe scontare maggiormente anche il ridimensionamento del numero delle compravendite immobiliari.

Il deterioramento delle prospettive occupazionali ha colpito un contesto fragile, contraddistinto da tassi di occupazione molto bassi nel confronto nazionale. Anche per la mancanza di occasioni lavorative **i livelli di diseguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese**. La debolezza dei redditi da lavoro era stata negli anni in parte compensata da trasferimenti pubblici, più intensi della media italiana, da ultimo rafforzati con l'introduzione del Reddito di cittadinanza. Nella prima parte del 2020, tale supporto si è ulteriormente intensificato in connessione all'introduzione di diverse misure di sostegno al reddito delle famiglie volte a contrastare l'emergenza Covid-19.

In base ai dati Istat relativi al 2018, in Calabria la quota di **famiglie in povertà assoluta**, ossia con una spesa mensile inferiore a quella necessaria per mantenere uno standard di vita minimo considerato accettabile, era il **doppio della media italiana**.

In base ai dati dell'INPS i nuclei familiari calabresi che da aprile a dicembre 2019 hanno usufruito del Reddito di cittadinanza (RdC) o della Pensione di cittadinanza (PdC), sono stati circa 73.600, oltre il 9% delle famiglie residenti in regione (contro, rispettivamente, circa l'8 e il 4% nel Mezzogiorno e in Italia). L'importo medio mensile ricevuto da ciascuna famiglia è circa 490 euro. Nel primo quadrimestre del 2020 il numero di nuclei beneficiari di RdC o PdC registra un +8,6%, un incremento maggiore di quello italiano. Anche l'importo medio erogato è aumentato, salendo a quasi 530 euro.

Tra le misure di contrasto alla povertà per fronteggiare l'emergenza Covid-19, a fine marzo il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha stanziato dei fondi a sostegno delle famiglie non in grado di soddisfare i bisogni alimentari essenziali. Per la somma assegnata alla Calabria, pari a circa 3,3 milioni di euro, i Comuni hanno proceduto all'erogazione di buoni spesa secondo i criteri e le modalità che ciascuna amministrazione locale ha ritenuto più adeguati. La Regione Calabria, nell'ambito dell'iniziativa *Riparti Calabria*, ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro per misure di solidarietà utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene, beni di prima necessità, nonché per l'acquisto di farmaci e parafarmaci, da parte dei Comuni.

La quantità e qualità dei servizi sociali nel Mezzogiorno risultano ancora decisamente inferiori a quelle del resto del Paese. Grave il ritardo anche **nei servizi per l'infanzia**. Nel 2016, la percentuale di bambini 0-3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia, è nel Mezzogiorno del 5,4%, era al 4,6% nel 2013 e al 4,3% nel 2007. In lieve calo



risulta il dato medio dei comuni del Centro-Nord (17%, era al 17,2% nel 2013), mentre il dato medio nazionale sale moderatamente (13% a fronte del 12,9% del 2013 e del 12% del 2007). Nel 2016 la spesa dei comuni per i **servizi sociali**, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta in volume a circa 7 miliardi 55 milioni di euro, corrispondenti allo 0,42% del PIL nazionale. Aumenta leggermente la spesa media per abitante (116 euro a livello nazionale). Al Sud la spesa pro-capite è decisamente inferiore rispetto al resto d'Italia, 74 euro nel 2016 in aumento rispetto all'anno precedente (70 euro pro capite), a fronte dei 139 del Centro-Nord stabile rispetto al 2015. Per quanto riguarda l'Assistenza domiciliare integrata (ADI) erogata dai comuni, dal 2007 al 2016 la quota di persone presa in carico ogni cento persone di 65 anni è calata dallo 0,8 allo 0,6%. La quota di anziani presa in carico ogni 100 abitanti è pari allo 0,2% nel Mezzogiorno a fronte dello 0,3% del 2007; nel Centro-Nord, invece, l'assistenza domiciliare interessa lo 0,7% degli anziani con 65 anni e più rispetto all'1,1% del 2007.

L'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19 ha sottoposto ad una pressione eccezionale e prolungata le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, mettendo in discussione l'efficienza organizzativa di un sistema molto incentrato sull'assistenza ospedaliera e con un presidio del territorio troppo debole. L'emergenza sanitaria interviene su un SSN che da lungo tempo è stato fortemente ridimensionato nelle risorse finanziarie, causando un pesante indebitamento a carico delle Regioni. Gli strumenti utilizzati per il controllo della spesa sono stati, principalmente, la contrazione delle prestazioni, il riordino della rete ospedaliera, la riduzione dei posti letto e del personale sanitario. A confronto con gli altri Paesi dell'UE, l'Italia mostra un deficit di personale infermieristico. Disponiamo infatti di 58 infermieri ogni 10 mila residenti, circa la metà di quelli della Germania e Francia, al 16° posto nella graduatoria europea. Anche la spesa per investimenti nelle aziende sanitarie si è ridotta con conseguenze dirette su dotazione di apparecchiature e stato di obsolescenza delle stesse. Il finanziamento del SSN è passato da 93 miliardi nel 2006 a 115,6 miliardi nel 2018. Con l'aumento delle risorse e le misure di contenimento della spesa si è passati da un deficit di 6 miliardi nel 2006 a 1,2 miliardi nel 2018. La spesa sanitaria pubblica, a prezzi correnti, è cresciuta dell'1% medio annuo. Il finanziamento è passato da 1.580 euro pro capite del 2006 a 1.911 del 2018. In generale, nel 2018 Emilia-Romagna e Liguria ricevono circa 2 mila euro pro capite, **Calabria** e Campania, all'estremo opposto, poco più di **1.700** euro.

La rete di offerta ospedaliera pubblica, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi di riforma, i cui obiettivi erano una maggiore appropriatezza dell'attività di cura e una razionalizzazione dei posti letto. Il livello più basso si registra in Calabria, con 2,96 posti letto e un'offerta in larga parte affidata al privato convenzionato con il SSN che garantisce in maniera preponderante l'offerta di posti letto di riabilitazione e lungodegenza.

La dotazione in termini di numero di medici di base e di pediatri di libera scelta ogni 10.000 abitanti in Calabria è in linea con il resto del Mezzogiorno e superiore alla media nazionale. Risulta invece molto più contenuto il ricorso all'assistenza domiciliare, modalità di cura non solo più vicina alle esigenze del paziente ma vista sempre più come uno strumento per decongestionare le strutture ospedaliere e favorire il distanziamento fisico. L'utilizzo di strutture residenziali e semiresidenziali, in particolare per anziani, era anche questo inferiore in regione rispetto alla media delle aree di confronto.

Figura 22 - Principali dati dell'offerta sanitaria e dell'assistenza extra-ospedaliera (Valori)

VOCI	Calabria		Sud e Isole		RSO+Sicilia		Italia	
	numero	per 10.000 abitanti	numero	per 10.000 abitanti	numero	per 10.000 abitanti	numero	per 10.000 abitanti
<b>Personale strutture pubbliche ed equiparate (2)</b>	19.707	101,2	213.291	103,6	673.572	119,6	737.170	122,1
di cui: medici	4.166	21,4	46.716	22,7	125.942	22,4	136.743	22,7
infermieri	10.003	51,4	112.726	54,7	358.511	63,7	392.329	65,0
<b>Personale strutture private accreditate (2)</b>	3.446	17,7	28.117	13,7	85.299	15,1	88.547	14,7
di cui: medici	879	4,5	7.591	3,7	24.120	4,3	24.934	4,1
infermieri	1.412	7,3	11.221	5,4	34.622	6,1	35.891	5,9
<b>Assunzioni effettuate nel 2020 (3)</b>	363	1,9	6.696	3,3	23.218	4,1	24.528	4,1
di cui: medici	76	0,4	1.293	0,6	5.263	0,9	5.610	0,9
infermieri	158	0,8	3.348	1,6	11.051	2,0	11.564	1,9
<b>Personale in convenzione</b>	4.385	22,5	37.066	18,0	82.998	14,7	88.842	14,7
medici di base	1.502	7,7	15.851	7,7	39.899	7,1	42.651	7,1
pediatri di libera scelta (4)	258	10,6	2.744	10,5	6.986	9,9	7.459	9,9
medici di continuità assistenziale	1.592	8,2	9.421	4,6	16.174	2,9	17.617	2,9
specialisti ambulatoriali	572	2,9	6.133	3,0	14.111	2,5	14.967	2,5
<b>Posti letto</b>								
in strutture pubbliche ed equiparate	3.821	19,6	48.430	23,5	154.958	27,5	167.341	27,7
in strutture private accreditate	1.975	10,1	17.032	8,3	41.115	7,3	43.566	7,2
di cui: in terapia intensiva inizio 2020	146	0,75	1.539	0,75	4.846	0,86	5.179	0,86
in pneumologia e malattie inizio 2020	180	0,92	2.378	1,15	6.128	1,09	6.525	1,08
<b>Ampliamento posti letto in base DL 34/2020</b>								
in terapia intensiva	134	0,69	1.423	0,69	3.249	0,58	3.500	0,58
in terapia sub-intensiva	136	0,70	1.441	0,70	3.941	0,70	4.225	0,70
<b>Casi trattati in Assistenza domiciliare integrata (ADI)(5)</b>	13.676	69,9	235.624	113,8	973.811	172,6	1.014.626	167,8
di cui: anziani (65 anni e oltre) (6)	10.407	251,0	184.966	429,2	817.769	644,0	849.083	622,3
<b>Utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali</b>	5.863	30,0	55.191	26,7	432.317	76,6	481.740	79,6
di cui: anziani (65 anni e oltre) (6)	3.333	80,4	22.974	53,3	276.526	217,8	304.049	222,8

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Le modifiche del titolo V della Costituzione e la legge sul federalismo fiscale, hanno introdotto il principio di sussidiarietà e stabilito la corrispondenza tra la responsabilità del prelievo fiscale e quella dell'erogazione della spesa, assegnando maggiore autonomia alle Regioni sull'organizzazione del sistema sanitario. A garanzia dell'equità del Sistema sanitario pubblico, è stato introdotto l'obbligo delle Regioni di erogare, uniformemente su tutto il territorio nazionale, le prestazioni sanitarie riconosciute essenziali per la cura della salute, i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); l'adempimento delle Regioni a tale obbligo è sottoposto a verifica periodica.

I LEA sono contenuti in una lista di prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte

attraverso la fiscalità generale (tasse). Le Regioni in piano di rientro, come la Calabria, dispongono mediamente di minori risorse pro capite. Gli indicatori di monitoraggio dei LEA pubblicati dal Ministero della salute mettono in luce che il rispetto dei vincoli di bilancio da parte delle Regioni si correla con la loro capacità di assicurare i livelli essenziali di assistenza alla popolazione assistita e la Calabria, alle prese con il piano di rientro, non garantisce i livelli essenziali di assistenza.

## 6.2 Priorità strategiche e risultati attesi

La proposta regionale per una **“Calabria più Sociale” (Obiettivo di Policy 4) tiene conto delle risultanze del tavolo nazionale di lavoro 4, delle sfide identificate con i quattro temi unificanti** (lavoro di qualità, territorio e risorse naturali per le generazioni future; omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini; cultura veicolo di coesione economica e sociale), **dell’analisi di contesto regionale**. L’obiettivo che ci si propone è quello di **rafforzare e integrare tutte le forme di sostegno alle persone** con servizi di formazione, lavoro e inclusione attiva, per contribuire al miglioramento del benessere dell’intera popolazione calabrese. In ambito sociosanitario è indispensabile ripensare i servizi territoriali e potenziare l’assistenza domiciliare per anziani e categorie vulnerabili.

**Le nuove tecnologie e l’approccio digitale** rappresentano, sia sul fronte del mercato del lavoro che dell’inclusione sociale (compresi i servizi sociosanitari), i nuovi linguaggi da sviluppare, vere e proprie condizioni abilitanti per trasformare radicalmente i servizi e offrire reali opportunità alle persone.

In questo quadro, le priorità strategiche su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono di seguito declinate per ambito di intervento.

### 6.2.1 Ambito: Mercato del Lavoro e Occupazione

L’occupazione costituisce una delle grandi priorità della Regione Calabria. Occorre necessariamente azionare tutte le leve disponibili affinché si possa contenere un fenomeno migratorio ormai ai limiti. In coerenza con le linee programmatiche si intende creare opportunità e spazi in settori ritenuti strategici per lo sviluppo regionale, quali in particolare: turismo, cultura, produzioni agroalimentari, valorizzazione delle risorse naturali.

Le parole chiave della strategia di intervento regionale saranno **Innovazione, Economia Circolare, Bioeconomia, Biotecnologie** che delineano lo scenario strategico di riferimento delle politiche di sviluppo ed occupazionali per la Calabria di domani.

Si intende agire per sostenere e promuovere l’occupazione giovanile, aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario in termini di occupazione fra uomini e donne, contrastare il fenomeno dei NEET, incrementare l’occupazione di qualità (riservando particolare attenzione a regolarità, durata e condizioni contrattuali delle occasioni di lavoro favorite dagli interventi finanziati), e intervenendo per arrestare la migrazione dei calabresi con elevati livelli di istruzione, favorire un migliore adattamento dei lavoratori e delle imprese innescando un circuito virtuoso tra istruzione, formazione, ricerca e imprese. Il FSE+ si indirizza prioritariamente a questi e altri target vulnerabili quali disoccupati di lunga durata, over-50, disabili, lavoratori di Paesi terzi e persone inattive. In questo quadro il FSE+ interviene per intensificare gli sforzi di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori.

Un ruolo importante avranno gli interventi per continuare a sostenere la crescita delle capacità e delle competenze istituzionali e amministrative necessarie ad accompagnare processi di innovazione e di *governance* delle politiche settoriali.

A tal fine, le priorità strategiche su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono nel seguito declinate:

**1. Aumentare la partecipazione e l'accesso al mercato del lavoro dei gruppi target (in primis giovani e donne) e delle persone più vulnerabili (disabili) mediante:**

- **Percorsi personalizzati per migliorare** le diverse fasi di **transizione delle carriere dei giovani**, agendo su diversi versanti: istruzione, formazione, orientamento, anticipazione dei fabbisogni di competenze, politiche attive del lavoro, consolidamento dei sistemi di profilazione:
  - a. azioni di incentivazione per migliorare il *matching* tra domanda e offerta di lavoro e promozione del lavoro autonomo, autoimpiego e dell'economia sociale, fornendo strumenti per l'avvio di impresa, attività di accompagnamento e misure di supporto finanziario.
  - b. promozione e sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'istruzione terziaria, anche non accademica (ITS e IFTS), nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, garantendo un raccordo sempre più sistematico con il sistema economico, anche in riferimento ai fabbisogni formativi correlati alle vocazioni territoriali;
  - c. promozione di interventi specifici atti a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica per aumentare il livello generale di istruzione;
  - d. rafforzamento dell'attuale sistema delle politiche attive per il lavoro giovanile e del sistema duale, anche mediante la promozione dell'apprendistato e dell'alternanza scuola lavoro e, più **in generale, della transizione dai percorsi di istruzione** e formazione all'occupazione.
  - e. Azioni specifiche per **contrastare il fenomeno dei NEET** e raggiungere quelli più distanti dal MdL;
- **Integrazione delle politiche per il lavoro** con il coinvolgimento di vere e proprie "reti - comunità per il lavoro" capaci di mettere in relazione tutti i soggetti (parti sociali, agenzie pubbliche e private per i servizi del lavoro, imprese, istituti scolastici, Università e Istituti di Ricerca) e di orientare maggiormente l'offerta ai bisogni, ma anche di sostenere le persone. In questa direzione, occorre rendere effettivamente operativi processi già avviati ma ancora inefficienti nella loro esecuzione, che prevedono il ricorso a percorsi multimisura (orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento e sostegno all'inserimento lavoro e alla creazione di impresa) e si attuano grazie all'attivazione di partenariati istituzionali, fondati su sinergie operative tra pubblico e privato. Tali percorsi dovranno **intraprendersi effettivamente nei settori merceologici/produttivi più** rilevanti o promettenti sul territorio regionale, al fine di comporre un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative e occupazionali in modo attivo, al fine di metterla in grado di contribuire al rilancio regionale.
- **Favorire l'ingresso e la partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri target vulnerabili** (inclusi gli over 50), ottimizzando i sistemi di profilazione e realizzando l'integrazione tra i sistemi di politiche attive e di inclusione sociale, anche rafforzando e qualificando il sistema dei servizi del lavoro e migliorando il raccordo sul territorio tra i diversi attori, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. Le politiche per l'occupazione e il rafforzamento dei servizi per l'impiego possono essere anche il FESR, con un approccio quanto più possibile integrato con gli interventi sostenuti dal FSE+. Negli interventi volti alla integrazione delle politiche attive e di inclusione e di promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale,

il FESR può sostenere ad esempio la creazione di spazi condivisi di lavoro e per progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati.

- **Aumento dell'occupazione femminile** - e riduzione del tasso di inattività femminile, attraverso:
  - a. misure di incentivazione e sostegno all'ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle donne;
  - b. investimenti nel sistema educativo e formativo di base, nella formazione continua, nella formazione professionale;
  - c. sostegno alla partecipazione delle donne ai percorsi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche (**STEM**);
  - d. potenziamento delle **misure e servizi a supporto della conciliazione** dei tempi, migliorando **i livelli di accesso ai servizi** (per la prima infanzia ma anche tempo pieno e centri estivi per i bambini e gli adolescenti, *long term care* e altri servizi pubblici che alleggeriscano carichi di cura),
  - e. promozione di **soluzioni organizzative family friendly e interventi di welfare aziendale** e strumenti per incentivare il benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro;
  - f. misure di incentivazione e sostegno all'**imprenditorialità femminile**;
  - g. azioni per il **superamento degli stereotipi e le discriminazioni di genere**.
- 2. Migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità** - attraverso percorsi personalizzati integrati e multidimensionali;
- 3. Promozione dell'economia sociale per migliorare l'accesso all'occupazione** - attraverso da un lato la valorizzazione e il sostegno al settore, in grado durante la crisi economica di contrastare disoccupazione, precarietà del lavoro ed esclusione sociale e occupazionale dei gruppi vulnerabili. Occorre però un quadro strategico generale capace di mettere a sistema i singoli interventi, creando un ecosistema più ampio in grado di sostenere la nascita ed il consolidamento di iniziative di economia sociale anche nei contesti territoriali più fragili. Le politiche di sostegno all'economia sociale devono pertanto sostenere la partecipazione degli attori locali, attraverso spazi di dialogo sociale.
- 4. Promozione del lavoro autonomo e dell'autoimpiego** - al fine di attuare misure che creino nuove opportunità di lavoro, valorizzando competenze e idee imprenditoriali, da sostenere attraverso formazione specifica, attività di accompagnamento e misure di supporto finanziario. A supporto saranno possibili interventi per il potenziamento di competenze trasversali chiave già **in ambito scolastico e di misure più dirette di sostegno a professionisti; incentivi all'autoimprenditorialità, programmi pre-seed** e misure di accompagnamento alla creazione di impresa (quali percorsi di *mentoring*, consulenza, *coaching* e formazione), per la valutazione dell'idea imprenditoriale e di definizione del business plan. A questo risultato concorrono sia il FSE+ che il FESR - ad esempio con il sostegno alla creazione di spazi di *co-working*, incubatori, ecc. - e per conseguirlo è possibile attivare sinergie con l'Obiettivo di Policy 1 "Un'Europa più **intelligente**" **per una maggiore connessione tra ricerca, formazione, innovazione (anche tecnologica) e imprenditorialità**.
- 5. Attivazione di un circuito virtuoso tra istruzione, formazione, ricerca e industria**, aumentando gli investimenti nelle aree di eccellenza, promuovendo partnership (pubbliche-private) per la realizzazione di centri di ricerca all'avanguardia che vedono coinvolti grandi player internazionali della tecnologia in grado di supportare il trasferimento delle conoscenze al sistema imprenditoriale locale, incrementando le sinergie locali onde consentire accesso a mercati globali, facendo massa critica in ogni settore di eccellenza.

- 6. Modernizzare le istituzioni e rafforzare i servizi del Mercato del lavoro** - rendendo finalmente efficace il processo di revisione, riorganizzazione e rafforzamento dei Centri per l'impiego (CPI) e dei Servizi per il Lavoro (SPL) avviato nel 2015 con il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, per la formazione e il costante aggiornamento degli operatori e l'informatizzazione degli uffici. In questo contesto, anche il FESR attraverso l'obiettivo specifico *d.i*) potrebbe consentire il miglioramento infrastrutturale dei Centri per l'impiego, sulla base di un'analisi che definisca le priorità di intervento. Una delle priorità regionali in questo ambito è il rafforzamento dei servizi per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che avranno un ruolo sempre più rilevante all'interno delle politiche del lavoro, mettendo in campo azioni volte a rendere più efficiente il funzionamento dei CPI, per rendere effettivo il percorso, avviato dal D.Lgs. n. 150/2015, di costruzione di reti di servizi per le politiche del lavoro e di modelli organizzativi integrati tra servizi, istituzioni, enti e parti sociali (Centri per l'impiego, centri di orientamento regionale, servizi per le imprese, enti accreditati per la formazione e per i servizi per il lavoro).
- 7. Creazione di piattaforme e Big Data Regionale** (in connessione con l'OP 1), creando un modello semplice finalizzato alla raccolta, gestione e valorizzazione dei dati per migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi sul territorio e per condividere informazioni che contribuiscono alla crescita del sistema regionale delle imprese, con riferimento nello specifico alla:
- a. Sanità** in cui le priorità sono: la digitalizzazione attraverso la creazione di banche dati, da utilizzare come strumenti di pianificazione e programmazione di politiche di prevenzione delle malattie, in modo tale da ridurre la domanda di cure ospedaliere e i corrispondenti costi a carico del sistema sanitario; il completamento del fascicolo sanitario elettronico, ancora in via di strutturazione.
  - b. Sociale** in cui le priorità sono: l'inclusione del cittadino attraverso il potenziamento della rete tra operatori - *caregiver* - famiglia; la diffusione delle nuove tecnologie quali dispositivi *wearable*, sensori domestici, e applicazioni mobile per l'inclusione sociale e per favorire l'invecchiamento attivo; la diffusione e il potenziamento, attraverso l'uso di nuovi canali, della teleassistenza per anziani e persone disagiate e telemonitoraggio/telesoccorso per pazienti cronici e anziani; la creazione di applicazioni di Big Data ed Advanced Analytics sui dati sociali e sociosanitari; lo sviluppo di nuovi servizi attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie in grado di garantire la qualità degli interventi per anziani e persone con disabilità gravi o gravissimi.

#### 6.2.2 Ambito: Istruzione, formazione e competenze

- 1. Rafforzare le opportunità di cittadinanza, intervenendo sulle condizioni di povertà educativa** - migliorare e qualificare l'offerta di istruzione e formazione a cominciare dalle aree con situazioni più critiche attraverso:
- a. Interventi per promuovere l'acquisizione da parte di giovani e adulti di un adeguato livello di competenze chiave** a partire da quelle di base e con attenzione specifica a quelle **verdi e digitali** - in attuazione della Raccomandazione 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Le competenze chiave a cui si fa riferimento sono le seguenti: competenza alfabetico funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenze in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Tali competenze sono tutte considerate necessarie per

partecipare pienamente alla società e per gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il FESR può accompagnare gli interventi, sostenendo l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti;

- b. Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e degli insufficienti livelli di competenze di base**, anche ai fini di **contrastare la povertà educativa** - intervenire oltre che ai fini di un migliore orientamento nelle scelte dei percorsi di studio e di formazione, anche per un più efficace contrasto alla povertà educativa, con un'attenzione maggiore all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta educativa sin dalla fase pre-scolare - in un'ottica di sistema integrato 0-6, con particolare attenzione ai servizi per la fascia 0-3 anni ancora carenti - integrando interventi di sistema e di ampliamento dell'offerta con misure di inclusione sociale. Gli interventi terranno conto delle aree/scuole con i tassi di abbandono più elevati, individuate sulla base di elementi rilevanti, quali, ad esempio dati amministrativi e statistici e/o valorizzando indicazioni provenienti da strategie regionali/territoriali anche con interventi sulle dotazioni (mense, mezzi di trasporto, attrezzature, etc.). Gli interventi possono riguardare tutti i cicli, dell'educazione prescolare all'educazione e formazione degli adulti. In questo ambito, l'integrazione tra interventi FSE+ e interventi FESR, può garantire l'acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura delle scuole alla comunità e sostenere l'ampliamento del tempo pieno nelle scuole, lo sviluppo di contenuti e servizi digitali e di metodologie innovative, utili anche per favorire la didattica e la formazione a distanza. La priorità dell'**innalzamento delle competenze di base** richiede di intervenire a favore di alcuni target svantaggiati: gli studenti provenienti da contesti socioeconomici fragili per favorirne l'accesso all'istruzione terziaria; le persone con disabilità e appartenenti a gruppi svantaggiati a cui garantire inclusione e qualità di istruzione e formazione; gli adulti scarsamente qualificati da includere nei percorsi di apprendimento permanente;
- 2. Qualificare modernizzare e rendere più inclusivo i sistemi di istruzione e formazione** – attraverso azioni di formazione e riqualificazione del personale e dei docenti, sostegno all'introduzione di metodologie didattiche innovative, sostegno alla creazione di reti con altri servizi del territorio e le imprese; reti ritenute indispensabili per anticipare e affrontare in modo più adeguato i cambiamenti, favorire l'innovazione didattica e rafforzare competenze verdi e digitali;
- 3. Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita** – attraverso la formazione permanente e continua, intervenendo prioritariamente su lavoratori meno qualificati e autonomi meno protetti, appartenenti a settori maggiormente colpiti dalle crisi. In questo ambito – ove possibile con il concorso dei Fondi Interprofessionali – sarà possibile definire programmi formativi per settori/filiere caratteristici del sistema economico locale, e di programmi trasversali che favoriscano la ricollocazione in settori/filiere considerati rilevanti o emergenti/promettenti. Particolare attenzione è riservata al potenziamento e all'innovazione delle metodologie formative, della riorganizzazione del lavoro e alla sperimentazione, su specifici target, di percorsi personalizzati. In tutti i percorsi di politiche attive del lavoro è attribuita centralità a iniziative di *upskilling* e *reskilling*, anche di breve durata, ripetute nel tempo e basate su esperienze pratiche, anche con riferimento alle *soft skills* e all'autoattivazione.
- 4. Garantire il diritto allo studio** - attraverso l'aumento delle risorse destinate alle borse di studio, e anche per l'accesso facilitato all'alloggio, per gli studenti meritevoli, provenienti da contesti socio economici svantaggiati;
- 5. Adottare una Strategia per la formazione professionale e la piena attuazione del sistema duale**, con strette interazioni con il sistema produttivo, da attuare attraverso interventi finalizzati a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore (IFTS), dell'apprendistato, iniziative nel campo dell'alta formazione (assegni di ricerca con partenariato aziendale, alternanza alta formazione-lavoro-ricerca) e a migliorare il sistema sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro, anche attraverso il sostegno a reti e poli. Con particolare attenzione alle prospettive di occupazione femminile, il FSE+ interviene per il superamento degli stereotipi di genere con il sostegno attivo alla partecipazione delle ragazze ai percorsi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche e tecnologiche.

6. **Favorire e facilitare la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro** - rafforzare il sistema di alternanza scuola-lavoro; diffondere e mettere a sistema le esperienze di *work based learning*; rafforzare il dialogo con le imprese per favorire lo sviluppo di competenze richieste per i diversi profili professionali e superare lo *skills mismatch*; sperimentare progetti di formazione *just in time*; promuovere percorsi per l'acquisizione di competenze imprenditoriali e trasversali negli studenti e nei docenti, con il coinvolgimento diretto del mondo produttivo; personalizzazione degli interventi di formazione per adeguare gli interventi formativi e occupazionali ai fabbisogni dei territori e del sistema economico (es. *l'individual learning account*) all'interno di un approccio sistemico e di rete che coinvolga tutti gli attori del mondo dell'istruzione e formazione e del lavoro interessati, e che crei un raccordo con altri dispositivi di intervento che già prevedono un approccio individualizzato degli interventi (ad es. Reddito di cittadinanza, sistemi dotati, *voucher*);
7. **Rafforzare il collegamento tra Università ed enti di ricerca ed il tessuto produttivo locale** - con modalità quali ad esempio le borse di dottorato e gli assegni di ricerca per progetti attivati dalle Università in collegamento con le imprese **in settori strategici per l'economia regionale**, connesse all'internazionalizzazione o innovativi, ma anche i voucher per percorsi universitari post laurea, oltre che la mobilità formativa. Le misure sopra esposte saranno attivate a partire da un'attenta valutazione dei risultati di quanto già messo in campo nell'attuale periodo di programmazione per garantire che **gli interventi siano funzionali alla effettiva valorizzazione delle eccellenze e delle vocazioni territoriali (enogastronomia, agricoltura, patrimonio ambientale, culturale, storico-architettonico, ecc.) e a concrete ricadute nei settori economici prioritari**.
8. **Rendere le scuole più sicure, efficienti, accessibili, ma anche attrattive e innovative** - attraverso interventi di:
  - a. mitigazione del rischio sismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici;
  - b. trasporto degli studenti con disabilità e assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale ai ragazzi con disabilità fisiche e sensoriali;
  - c. accessibilità, innovatività e funzionalità degli ambienti scolastici e miglioramento della didattica;
  - d. educazione alla sostenibilità ambientale con una pianificazione almeno triennale che preveda azioni educative integrate, L'idea è di creare una Rete regionale integrata dell'Educazione alla sostenibilità come previsto anche dall'Agenda 2030. Per rete integrata si intende una collaborazione tra scuole, società civile, Istituzioni e cittadini per attivare una compartecipazione sui temi della gestione sostenibile delle risorse, i paesaggi umani, gli ecosistemi, la sostenibilità urbana, economia circolare e green economy.



### 6.2.3 Ambito Inclusione e protezione sociale

Nell'ambito delle politiche di inclusione e protezione sociale, la strategia è diretta al miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e per ridurre le diseguaglianze. Si sostengono azioni di contrasto alla grave deprivazione materiale e di inclusione attiva o di integrazione sociale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore a minori, anziani non autosufficienti e disabili, migranti e comunità emarginate.

In questo ambito assume rilievo, in attuazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - L. n. 328/2000 - la **piena realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la compiuta definizione del Regolamento attuativo**, nel dialogo con le parti interessate, così come l'adozione degli **strumenti di pianificazione regionale** degli interventi e dei servizi sociali.

Il FSE+ sostiene azioni indirizzate a diversi target prioritari, anche nella forma di sostegno individuale, favorendo l'integrazione tra servizi (servizi sociali, sanità, servizi del lavoro, istruzione e formazione, servizi abitativi). In questo ambito è particolarmente cruciale il ruolo dei soggetti del Terzo Settore, con i quali i servizi territoriali operano in stretto raccordo e le cui attività sono riconosciute e valorizzate, anche attraverso la co-progettazione, accordi di collaborazione, azioni di sostegno e di *capacity building*. Il FESR interviene sul lato dell'offerta di servizi sociali e sanitari, sostenendo la diffusione nei contesti più deprivati e nelle aree interne di presidi e di tecnologie per assistenza domiciliare, prevenzione, cure di base, emergenziali e specialistiche e altre infrastrutture sociali, anche in raccordo con il Terzo Settore e intervenendo in forma integrata con il FSE+.

A tal fine, le priorità strategiche su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono nel seguito declinate:

- 1. Sostegno alla costituzione di reti e all'offerta integrata di servizi** per meglio rispondere alla multidimensionalità dell'esclusione sociale per la promozione di misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, con il coinvolgimento del Terzo Settore con i quali i servizi territoriali operano in stretto raccordo e in favore dei quali è altresì possibile prevedere azioni di rafforzamento e *capacity building*.
- 2. Consolidamento di sistemi locali di inclusione attiva** - prevedere modalità di intervento capaci di adattarsi ai diversi contesti locali e ai diversi target estendendo alla più ampia rete di servizi sociali quanto già sperimentato nel periodo 2014/2020 (ad es. nella Strategia di contrasto alla povertà) con interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento dei livelli e della qualità di presa in carico degli utenti, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori.
- 3. Rafforzamento dei servizi e sostegno a percorsi integrati di inclusione sociale e lavorativa in favore di soggetti svantaggiati**, con particolare attenzione ai minori, alle vittime di tratta e di violenza - che comprendano diverse tipologie di attività (tra cui orientamento, accompagnamento, formazione, inserimento lavorativo, supporto al superamento del disagio abitativo e accesso ai servizi sociali e sanitari territoriali, etc.) anche in campo agricolo con il sistema della Dote Inclusione. Sono previsti inoltre interventi per il superamento delle discriminazioni e della segregazione abitativa, per la parità di trattamento e per l'accesso ai servizi sociali e sanitari della comunità Rom. Sarà inoltre possibile prevedere misure di sostegno alle persone in condizioni di indigenza e deprivazione, anche transitorie o determinate da gravi situazioni contingenti momentanee e/o eccezionali, anche con la previsione di misure di aiuto alimentare e materiale. Sarà privilegiato, ove possibile e

opportuno un approccio olistico basato sull'accompagnamento e sulla presa in carico della persona e l'avvio di percorsi di benessere, assistenza e verso l'autonomia, superando la logica emergenziale di risposta ai soli bisogni primari e valorizzando la rete, in un'ottica di programmazione sociale integrata. Gli interventi di prevenzione e contrasto della povertà infantile, saranno intrapresi in coerenza il programma *Child Guarantee*, prevedendo un approccio multidimensionale basato sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

- 4. Sostegno allo sviluppo dell'innovazione sociale - un Cantiere regionale per l'innovazione sociale** - in risposta a bisogni sociali insoddisfatti sono sostenuti dal FSE+ e al fine di creare relazioni che permettano di sperimentare nuove modalità di attuazione delle politiche di inclusione sul territorio, che favoriscano percorsi di attivazione dal basso e la risposta da parte della PA, stimolare la capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone in condizione di marginalità, vulnerabilità e a promuovere nuove forme di partenariato e di ecosistemi favorevoli all'innovazione nei contesti e nelle aree caratterizzate da disagio sociale, degrado fisico, carenza di servizi e, talora, illegalità diffusa.
- 5. Miglioramento dell'accesso ai servizi sociali e socioassistenziali** - in favore dell'infanzia, degli anziani, delle persone non autosufficienti, delle persone in emergenza abitativa, delle persone con disabilità – con interventi di consolidamento dell'offerta (anche con interventi FESR), di sostegno alla domanda (con il ricorso a voucher o buoni servizio), di potenziamento della rete tra operatori- *caregiver* - famiglia.
- 6. Interventi personalizzati e integrati per l'inserimento socio-lavorativo di migranti e comunità emarginate** - prevedendo un'offerta integrata di servizi (orientamento, accompagnamento, formazione e riconoscimento competenze, inserimento lavorativo, supporto abitativo, servizi sociali, accompagnamento a percorsi di imprenditorialità sociale ecc.) che consenta la presa in carico personalizzata ed integrata.
- 7. Interventi di contrasto alla grave marginalità adulta** - in continuità con il Programma FEAD 2014-2020, con un approccio olistico alla persona e per l'avvio di percorsi di benessere, assistenza e verso l'autonomia, superando la logica emergenziale di risposta ai soli bisogni primari (cibo, vestiti, dormitorio). Si interviene anche per:
  - » sostenere e valorizzare la rete dei soggetti che realizzano le azioni di distribuzione degli aiuti materiali e di accompagnamento sociale in stretto collegamento con i servizi sociali locali in un'ottica di programmazione sociale integrata;
  - » coinvolgimento della comunità locale e degli utenti e la valorizzazione della funzione di prossimità territoriale, integrando azioni di sistema e azioni con forte connotazione territoriale;
  - » aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali.
- 8. Adozione di interventi e modelli innovativi di contrasto al disagio abitativo per soggetti - target con fragilità sociali** - attraverso:
  - » promozione di percorsi di auto-recupero (in attuazione della L.R. n. 22 del 2019);
  - » costruzione di un unico sistema regionale di raccolta e analisi dei dati;
  - » misure integrate per la realizzazione/messa a disposizione di alloggi e servizi sociali con l'integrazione tra FSE+ e il FESR OS D3, rafforzando l'integrazione tra le politiche abitative e quelle sociali (prevedendo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario insieme a percorsi di accompagnamento all'abitare) secondo l'approccio *housing first*.

**9. Rafforzare e migliorare qualità, diffusione e livello di innovazione dei servizi socio-sanitari** – attraverso, con interventi integrati tra FSE+ e FESR mirati in favore di target o aree territoriali specifiche con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di accesso ad esempio:

- » lo sviluppo di piccole infrastrutture, tecnologie e di servizi sanitari innovativi e digitali (FESR D4);
- » l'accrescimento delle competenze del personale medico e degli operatori sanitari e sociosanitari;
- » la diffusione sul territorio, in particolare nelle aree interne o marginali e nei contesti più deprivati, di presidi e di tecnologie per prevenzione, cure di base, emergenziali e specialistiche (strutture pubbliche quali case della salute, ambulanze attrezzate e farmacie rurali di servizio nelle aree interne), ma anche per *long term care* e assistenza domiciliare;
- » incrementare l'offerta di cure domiciliari per disabili, anziani, pazienti cronici anche con la definizione di reti infermieristiche;
- » definizione di sistemi informativi *ad hoc* e digitalizzazione banche dati (digitalizzazione del sistema sanitario regionale – OP1).

**10. Riuso di beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta** - a fini socio-culturali e per un'offerta innovativa di servizi di *welfare* (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione - in particolare, di strategie di rigenerazione e inclusione sociale nelle aree urbane degradate e nei territori svantaggiati.

**11. Cultura e turismo per nuove opportunità di cittadinanza attiva** - potranno essere adottate azioni FESR in raccordo con il FSE+, al fine valorizzare il ruolo della cultura e del turismo come settori chiave per delineare traiettorie di sviluppo economico, così come di percorsi di partecipazione, inclusione e innovazione sociale. In particolare, potranno essere promossi anche attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali che attraverso ad esempio i linguaggi dell'arte contemporanea e le forme delle culture e delle tradizioni delle nuove cittadinanze. creativi, di inclusione e di innovazione sociale, azioni di *welfare* culturale, nell'ambito di percorsi multidisciplinari, multilivello e intersettoriali in grado di attivare l'economia sociale, di promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, di rinsaldare il rapporto tra generazioni e culture diverse, di assicurare il diretto coinvolgimento delle persone, contribuendo a creare altresì nuove opportunità occupazionali per giovani e adulti in una prospettiva di *welfare community*, a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

## 7. Una Calabria più vicina ai cittadini (OP5)

Nel quadro delle politiche di coesione europee, l'Obiettivo di Policy 5 (OP5) è finalizzato a “promuovere un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali”. La proposta di Regolamento FESR 2021-2027 lo declina in due soli obiettivi specifici (OS), dedicati rispettivamente alle **aree urbane** e alle **aree rurali e costiere**, e ne specifica l'oggetto nella **promozione dello sviluppo locale integrato per le dimensioni sociale, economica e ambientale**, citando espressamente le tematiche del **patrimonio culturale**, del **turismo** e della **sicurezza** in tali aree.

L'Obiettivo 5 abilita il **protagonismo delle comunità** e degli **enti locali**, favorendo soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori locali e restituendo ruolo anche a luoghi marginalizzati dalle politiche pubbliche, attraverso strategie territoriali locali che saranno sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR e del FSE+ nonché del FEASR. I documenti comunitari confermano la trasversalità di questo obiettivo strategico la cui attuazione si caratterizzerà da una **strategia territoriale integrata**, definita e condivisa con gli attori istituzionali e del partenariato economico e sociale dei territori per la sua attuazione.

### 7.1 Analisi del contesto

#### 7.1.1 Aree urbane

La Calabria è caratterizzata da una **struttura urbana debole**, costituita da poche città di dimensioni medio piccole e da svariati centri minori con funzioni di influenza su scala locale.

Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) della Regione Calabria (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016) rimane un documento di riferimento per la classificazione del contesto territoriale calabrese e propone, sulla base di alcuni indicatori (*popolazione, pubblica amministrazione e servizi sociali istruzione e ricerca scientifica, sanità ed attività economiche*), una gerarchia dei centri urbani calabresi composta da differenti tipologie che riflettono la capacità attrattiva e di servizio dei centri stessi:

- *Centri urbani di livello regionale*: che per pluralità e livello delle funzioni erogate, rappresentano poli funzionali attrattori per l'intero territorio regionale: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Questo livello di classificazione corrisponde in parte al livello comunitario di classificazione delle **Aree Metropolitane**, lì dove Reggio Calabria è stata, nell'ultimo periodo di programmazione, una delle 14 città metropolitane individuate dal Programma Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro). Le stesse Città sono state coinvolte nell'Agenda Urbana del POR Calabria 2014-2020 in quanto **Principali poli urbani** della Regione.
- *Centri urbani di livello sub-regionale* che esercitano la loro capacità attrattiva in ambiti territoriali provinciali o, per una specifica funzione, su territori che interessano più province. Fanno parte di questa categoria: Crotona, Rende, Vibo Valentia, Lamezia Terme.
- *Centri urbani di livello comprensoriale*: centri erogatori di un significativo numero di funzioni con effetti su ampie porzioni dei rispettivi territori provinciali. Appartengono a questa tipologia: Acri, Amantea, Castrovillari, Corigliano Calabro, Gioia Tauro, Locri, Palmi, Paola, Rossano, Siderno, Soverato, Villa San Giovanni.

Il livello sub-regionale e il livello comprensoriale corrispondono in parte al livello comunitario di classificazione delle **Città Intermedie** e nella programmazione regionale 14-20 i Comuni di Crotona, Vibo-Valentia, Corigliano Rossano, Lamezia Terme, Gioia Tauro-Rosarno San Ferdinando, sono stati coinvolti nell'Agenda Urbana in quanto **Aree di dimensione inferiore**.

In linea generale, le aree urbane calabresi sono accomunate, spesso in forma acuta, dalle **medesime criticità/minacce che interessano la sostenibilità del sistema urbano europeo**:

- 1. Declino demografico** (invecchiamento della popolazione, riduzione del numero di abitanti, intensi fenomeni di suburbanizzazione);
- 2. Accresciuta quota della popolazione urbana esclusa dal mercato del lavoro** o costretta a ripiegare su posti nel settore dei servizi poco qualificati e mal retribuiti;
- 3. Aumento delle disparità di reddito**, con progressivo impoverimento di larghe fasce della popolazione. In alcuni quartieri, gli abitanti subiscono **gravi diseguaglianze in termini di alloggi** (spesso mediocri), **di scarsa qualità dell'istruzione, di disoccupazione e di difficoltà o incapacità ad accedere ad alcuni servizi essenziali** (sanità, trasporti, TIC);
- 4. Aumento dei fenomeni di segregazione sociale e territoriale;**
- 5. Crescita** del numero di emarginati con conseguente **sviluppo di "sottoculture"**;
- 6. Espansione urbana incontrollata e diffusione di insediamenti a bassa densità**, che portano a **servizi pubblici più costosi** e difficili da garantire e contemporaneamente che determinano **consumo del suolo** e un aumento dei rischi connessi con le inondazioni e la carenza idrica;
- 7. Sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;**
- 8. Reti dei trasporti pubblici insufficienti o inadeguate** e conseguentemente accresciuta dipendenza dai mezzi privati in direzione opposta alle richieste di maggiore sostenibilità e cura dell'ambiente.

Il territorio calabrese è un contesto nel quale **è fortemente aumentata la già consistente dispersione e la crescente confusione nei tessuti urbani**. Città, centri medi, centri piccoli sono oggi costruiti e definiti più dai modi e dalle necessità dell'abitare, che dalle forme disegnate degli strumenti urbanistici. Il contesto territoriale si caratterizza così per la **dequalificazione degli spazi pubblici**, spesso presente in ambiti di pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, la **mancanza di identità delle parti pianificate**, il **degrado fisico e la marginalità sociale** di porzioni significative del tessuto urbano (in particolare centri storici e periferie) e **l'insufficienza del sistema dei servizi sociali**. Il deficit nella qualità urbana sembra esito di politiche infrastrutturali che hanno assecondato l'espansione della città senza una idea forte di organizzazione e connessione del territorio determinando anche una oggettiva difficoltà di realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi ai cittadini.


### 7.1.2 Aree interne- aree rurali e costiere

Le "aree interne" sono quei territori caratterizzati da una **significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali** (salute, istruzione, mobilità collettiva); una **disponibilità elevata di importanti risorse ambientali** (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) **e culturali** (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere); **territori complessi**, esito delle dinamiche dei sistemi naturali e dei **processi di antropizzazione e spopolamento** che li hanno caratterizzati. Secondo il Rapporto Sisprint, In Italia le "aree interne" rappresentano il 53% circa dei Comuni italiani (4.261), ospitano il 23 % della popolazione italiana, pari a oltre 13,54 milioni di abitanti, e occupano una porzione del territorio che supera il 60% della superficie nazionale.

Secondo la classificazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DIPCoE), la Calabria presenta una netta prevalenza all'interno del proprio territorio dei comuni classificati come Aree interne, 323 comuni pari quasi all'80% del totale (la media nazionale è del 52%), cui fa capo poco più della metà della popolazione calabrese, con una forte incidenza dei comuni periferici e ultra-periferici (40%; 22,5% a livello nazionale). Questi territori condividono con le Aree Urbane una serie di carenze infrastrutturali e debolezze socioeconomiche che affronteremo più avanti a livello complessivo regionale. La figura 23 mostra la distribuzione della numerosità dei comuni nelle sei tipologie adottate dal DIPCoE: costituiscono "Aree interne" i comuni intermedi, periferici e ultra-periferici; mentre i rimanenti comuni – classificati come poli, poli intercomunali e cintura – compongono la macro-tipologia "Centri".

Le Aree interne, come evidenziano i dati, non sono soltanto **soggette a un consistente e consolidato trend di spopolamento** e per questo sono anche considerate le **aree fascia demografica bassa o media**, ma vivono una **condizione particolare di popolazione sparsa sul territorio**, con il prevalere di comuni di meno di 5 mila abitanti (il 74% del totale), molti dei quali localizzati in **aree particolarmente disagiate e di difficile accesso** (aree montane del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte, le Serre Vibonesi e Catanzaresi, il Basso e l'Alto Crotonese).

Figura 23 - A destra la classificazione dei comuni calabresi secondo il DPS e a sinistra la ripartizione dei comuni per fascia Demografica



Nota: La fascia demografica bassa comprende i comuni che hanno una popolazione compresa fra 225 e 1.2360 abitanti. La fascia media comprende i comuni che hanno una popolazione fra 1.371 e 3.155 abitanti.

La fascia demografica comprende i comuni con popolazione compresa fra 3.217 e 180.369

Fonte: Elaborazione Sisprint su dati ISTAT

### 7.1.3 Contesto demografico e qualità della vita in Calabria

Il plesso demografico regionale è composto da quasi 2 milioni di residenti al 2018, distribuiti per il 79% nel 33,3% dei comuni più popolosi<sup>56</sup>.

I comuni più piccoli manifestano una intensa dinamica erosiva, confermando **il fenomeno dello spopolamento**, pari al -7,7% (Sud & Isole -6,3%; Italia -4,6%); non modesta anche la flessione dei comuni afferenti alla fascia intermedia (Calabria -4,7%). Rispetto alla media nazionale, anche le aree urbane maggiori della Calabria mostrano una **minore concentrazione demografica** e una perdita della popolazione legata alla **non spiccata capacità attrattiva di tali comuni** rispetto a quelli di altre regioni.

Complessivamente, la popolazione residente in Calabria si è ridotta del 5% nel periodo 1981-2011. L'analisi disaggregata mette però in evidenza una **disomogeneità tra le Città: la crescita della popolazione dei comuni di cintura**, riflesso dei fenomeni di urbanizzazione delle aree limitrofe ai comuni capoluogo, e una **diminuzione degli altri territori**, evidenziano la necessità di rivedere ed innovare modalità di organizzazione dei servizi per assicurare un livello adeguato a tutti i cittadini.

Nel quadro di un **generale invecchiamento della popolazione**, testimoniato dalla crescita in tutte le aree considerate dell'indice di vecchiaia (per la Calabria 27,7 punti nel periodo 2011 – 2018, per l'Italia 24,5 punti), nei comuni intermedi e di minor dimensione il processo di invecchiamento risulta più intenso (indice di vecchiaia + 31,7 punti). Le sfide associate inoltre a un **flusso crescente di popolazione straniera e migranti** soprattutto nelle aree urbane maggiori (4,5% della popolazione complessiva) **richiedono inoltre un'azione pubblica adeguata volta a promuovere** l'offerta di servizi sociali e per l'occupazione, l'accesso all'abitazione e all'istruzione a favore delle categorie più fragili.

Sul fronte dell'urbanizzazione e del paesaggio, il territorio calabrese è stato oggetto di una crescita insediativa a bassa densità che ha determinato **un consumo eccessivo del suolo**, rispetto ai trend demografici e alle dinamiche produttive della regione. Gli interessi della rendita e speculazione fondiaria e immobiliare hanno determinato due conseguenze negative: **la riduzione degli investimenti nei settori produttivi e il coinvolgimento nella speculazione degli enti pubblici locali con l'obiettivo di aggiustare i propri bilanci**.

Anche per la mancanza di occasioni lavorative, **i livelli di disegualianza e povertà sono superiori al resto del Paese** (dati Rapporto Banca d'Italia 2020). La debolezza dei redditi da lavoro era stata negli anni in parte compensata da trasferimenti pubblici, più intensi della media italiana, da ultimo rafforzati con l'introduzione del Reddito di cittadinanza. Il contesto del Covid-19 ha tuttavia aggravato la situazione. Il divario con il resto del Paese risulta ampio anche considerando misure di benessere individuale che vanno oltre la sfera economica.

La situazione abitativa regionale è caratterizzata, inoltre, da una pesante contraddizione: a fronte di un numero crescente di abitazioni non occupate e della crescita dell'inventurato, **aumenta la platea degli individui e delle famiglie che sperimentano difficoltà di accesso alla casa**. L'accesso all'abitazione presenta, in Calabria, elementi di criticità correlati, in maniera preponderante, **all'alto indice di povertà della popolazione e alla debole funzione del lavoro** quale canale principale di integrazione sociale. Nel loro complesso questi elementi determinano l'ampliamento di una fascia di popolazione che vive in una **condizione di fragilità sociale**, se non di vera e propria marginalità. Le dotazioni infrastrutturali delle province calabresi, seppur differenti tra di loro, mostrano complessivamente forti e perduranti carenze. Permangono **livelli generali d'infrastrutturazione economiche e**


56 Dati 2018 Report Calabria Sisprint Si Camera

**sociale decisamente insufficienti** rispetto al ruolo che tali aree dovrebbero assumere a supporto dello sviluppo economico e sociale della regione.

Alla scarsa dotazione si associa spesso una **bassa qualità dei servizi collettivi** associati alle infrastrutture esistenti. Una situazione che determina un ulteriore ampliamento del deficit di cittadinanza della popolazione calabrese. La **non adeguata disponibilità e qualità di servizi essenziali** penalizza in particolar modo le famiglie con livelli di reddito bassi, che non hanno la possibilità di accedere a prestazioni alternative, determinando così un rafforzamento del circolo vizioso dell'esclusione sociale.

I dati più recenti di benessere equo e sostenibile (indicatori BES) per la Calabria<sup>57</sup>, riferiti al 2018, descrivono un **profilo di benessere inferiore alla media italiana** in quasi tutte le aree tematiche considerate (Figura 24). I **divari più significativi** si riscontrano negli ambiti dell'**Istruzione e formazione**, della **Ricerca e innovazione**, della **Qualità dei servizi** e del **Paesaggio e patrimonio culturale**, oltre che negli indicatori relativi alla situazione economica (in particolare Occupazione, Qualità del lavoro e Reddito e disuguaglianza).

Figura 24 - Gli indicatori di BES (indici compositi; Italia 2010=100)



Fonte: ISTAT – Rapporto BES 2019: Il benessere equo e sostenibile in Italia

Nei profili relativi a Istruzione e formazione, gli studenti calabresi inoltre sono tra quelli che mostrano maggiori difficoltà nel raggiungere un livello sufficiente di competenze in italiano e matematica evidenziando **un divario significativo nel livello delle competenze rispetto agli studenti italiani e una generale povertà educativa**.

Relativamente alla **Qualità dei servizi** le famiglie calabresi registrano le maggiori difficoltà di accesso ai **servizi essenziali** (Calabria 12,8%, Italia 7,3%) e sono quelle che **denunciano più irregolarità nell'erogazione dell'acqua**, con un livello tre volte più elevato rispetto alla media nazionale.

Si confermano **ampi divari anche con riferimento al numero di posti letto nelle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie ogni 1.000 abitanti**, alla **percentuale di bambini di 0-2 anni che usufruiscono dei servizi comunali** e all'**offerta di trasporto pubblico** locale rispetto al numero di abitanti (la misura utilizzata è quella dei posti-km offerti).

Un giudizio negativo è confermato infine dagli **indicatori del dominio Paesaggio e patrimonio culturale**, per il quale **l'abusivismo edilizio** si attesta su livelli tra i più alti d'Italia, con un valore di oltre tre volte superiore a quello medio nazionale.

57 Rapporto bes 2019: il benessere equo e sostenibile in Italia - <https://www.istat.it/it/archivio/236714>



L'indicatore composito relativo all'ambito **Salute si caratterizza per un progressivo miglioramento**, pur **continuando a essere contraddistinto da un livello peggiore rispetto alla media nazionale**. La Calabria è la regione dove la speranza di vita in buona salute alla nascita resta inferiore al dato italiano, così come la speranza di vita in buona salute oltre i 65 anni. In particolare, il livello più basso italiano di offerta ospedaliera pubblica (in termini di prestazioni e posti letto) si registra in Calabria, con 2,96 posti letto e **un'offerta in larga parte affidata al privato convenzionato** con il SSN che garantisce in maniera preponderante l'offerta di posti letto di riabilitazione e lungodegenza.

In un contesto già caratterizzato da **diffuse fragilità delle condizioni di bilancio**, gli effetti dell'emergenza potrebbero riflettersi sensibilmente anche sulla situazione finanziaria degli **enti territoriali**, maggiori erogatori di prestazioni sociali oltre che di servizi di pubblica utilità, che dovranno **fronteggiare i vincoli di liquidità** connessi con lo slittamento degli incassi e con le perdite di gettito, a fronte di spese in gran parte incompressibili. Tale fenomeno potrebbe drenare ulteriormente risorse dagli investimenti in opere pubbliche, che erano in calo anche prima dello scoppio della pandemia.

## 7.2 La Programmazione territoriale in Calabria

La definizione delle politiche territoriali deve necessariamente partire oltre che dall'analisi del contesto, dalle riflessioni e dalle lezioni apprese dagli interventi attuati nel corso degli ultimi 20 anni e in particolar modo dell'ultimo settennio di programmazione, attraverso i fondi europei. Le risorse comunitarie sono diventate, progressivamente, fondamentali per portata e quasi le uniche disponibili per una serie di interventi, assolutamente necessari.

Nell'ultimo ventennio le politiche territoriali hanno individuato nell'azione "partenariale" di più soggetti locali coinvolti, la strategia migliore di intervento. Tuttavia, la costruzione di strategie e interventi condivisi ha senz'altro bisogno di tempo e di grandi risorse spese per la fase di concertazione.

Nella programmazione 2000-2006, le regioni italiane inclusa la Calabria hanno attivato, i cosiddetti **Progetti Integrati Territoriali (PIT)**. In particolare, il POR Calabria 2000-2006 ha dedicato un Asse specifico del programma al tema delle città, destinando circa € 290 milioni di risorse pubbliche. L'impegno per lo sviluppo territoriale è proseguito nel periodo 2007-2013 attraverso il sostegno a **progetti integrati a regia comunale** destinando € 509,7 milioni, pari a un sesto dell'intero importo finanziario originario del programma. A queste risorse si sommano quelle del PO FSE dedicate alla sperimentazione dei **Piani Locali del Lavoro** (€ 13 milioni). In particolare, per quanto riguarda il POR FESR, la Regione ha deciso di attuare una parte rilevante della propria strategia di sviluppo attraverso l'uso di strumenti di **progettazione integrata**: i **Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)** che hanno interessato otto principali aree urbane della Calabria (Catanzaro, Cosenza/Rende, Reggio Calabria, Crotona, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Corigliano/Rossano, Città del Porto di Gioia Tauro). La valutazione sulle azioni realizzate nelle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 ha evidenziato importanti criticità sia nella fase di programmazione che di attuazione: *l'eccessiva polverizzazione delle operazioni*, in assenza di un vero disegno strategico unitario; notevoli *ritardi di attuazione* causati dalla difficoltà incontrata dalle strutture amministrative regionali e comunali nel *gestire e coordinare programmi complessi*.

Queste criticità hanno dato luogo ad alcune considerazioni ed in particolare, la necessità di:

- *stabilire un disegno strategico chiaro*, obiettivi ben definiti e circoscritti, regole certe e dettagliate e un'amministrazione regionale in grado di svolgere appieno il ruolo di indirizzo strategico e centro di competenza;

- scegliere i territori/aree progetto, concentrando le risorse;
- individuare una serie di interventi mirati ad accrescere la capacità dell'amministrazione regionale nel valutare i progetti, impegnare e spendere le risorse per accorciare i tempi delle procedure di implementazione;
- supportare le amministrazioni locali nella definizione delle strategie e nell'attuazione degli interventi finanziati.
- adottare un approccio tematico nella definizione degli interventi integrati, tenendo conto della fattibilità e operatività delle azioni;
- sostenere maggiormente le azioni di natura immateriale nella progettazione territoriale integrata.

**La rilevazione di queste criticità non si è però completamente tradotta in pratica durante il periodo 2014-2020** nell'attuazione delle strategie regionali calabresi: scelte politiche mirate più alla distribuzione delle risorse che alla valorizzazione delle vocazioni territoriali unite a carenze amministrative nella programmazione e nel supporto agli enti locali hanno impattato negativamente sulle azioni introdotte.

Il percorso per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile nella Regione Calabria per il 2014-2020 è partito con un certo ritardo ed è stato ridisegnato con la DGR 326/2017, che ha stabilito i criteri di riparto delle risorse tra le Aree, le linee d'azione, nonché le modalità e la tempistica per giungere alla definizione delle Strategie locali. La citata DGR ha, altresì, individuato nel Tavolo di negoziazione regionale, presieduto dal Presidente della Regione, la sede di confronto tra Regione e Aree Urbane, su linee strategiche, obiettivi e priorità d'intervento, con l'obiettivo di coniugare le misure di rinnovo urbano ed edilizio con quelle di inclusione sociale, istruzione e sostenibilità ambientale. L'avvio e la conduzione del Tavolo hanno però subito un forte ritardo determinando un impatto negativo sull'approvazione delle otto Strategie da parte della Giunta Regionale (DGR 283/2018), la sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le autorità urbane e l'avvio delle fasi successive.

Gli elementi negativi che hanno fortemente influito sull'attuazione della strategia urbana nella programmazione 2014-2020 sono diversi e ricorrenti in alcuni casi rispetto alle precedenti programmazioni:

1. l'**assenza di una Idea forte, strategica di sviluppo urbano territoriale** da parte della Regione;
2. a cascata, la **manca di una Programmazione territoriale unica**, in grado di valorizzare le sinergie tra differenti Programmi e risorse (i.e POR/ PON Metro/ Fondi FSC e PAC);
3. la conseguente **assenza di scelte strategiche** che partendo dalle vocazioni dei territori individuassero le **aree territoriali a più alto valore strategico** per tutta la Regione;
4. la **manca di un supporto specialistico dedicato esclusivamente alle Amministrazioni locali** per l'intero ciclo di programmazione. Gli enti locali, che presentano una debole capacità amministrativa, si sono così trovati impegnati nella redazione ed implementazione di strategie territoriali quali attività aggiuntive rispetto all'ordinaria attività amministrativa e programmatoria.

Quanto sopra ha generato una politica, di fatto, volta sostanzialmente alla distribuzione a pioggia delle risorse che, lungi dal generare un improbabile effetto compensativo, ha avuto come effetto la diluizione dell'impatto delle politiche territoriali.

A queste criticità di livello strategico-politico si aggiungono le criticità tipiche del livello tecnico:

1. la difficoltà ad anticipare le risorse finanziarie per le progettazioni che ha ritardato la presentazione di progetti coerenti con i criteri di selezione delle operazioni;
2. procedure troppo complesse e rigide, in relazione alle effettive competenze del personale comunale.

Sul versante delle **politiche territoriali per le Aree Interne** con la programmazione 14-20 si è aperto un periodo particolarmente importante con la definizione della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) seguita, con una certa fatica, dai suoi omologhi regionali. La SNAI ha portato all'attenzione le comunità territoriali lontane dai servizi di base e destinatarie di risorse nazionali dedicate. L'impostazione della strategia regionale in Calabria è avvenuta con la Delibera di Giunta Regionale n. 215/2018, la scelta regionale è stata quella di aderire alla Strategia Nazionale e di adottare, in aggiunta, una propria strategia (SRAI, Strategia Regionale Aree Interne).

Così come nell'attuazione della strategia urbana tuttavia, la Regione ha deciso *non di concentrare le risorse* su pochi territori che facessero da volano per tutto il territorio *ma ha invece ampliato le aree di intervento* delle politiche di coesione di fatto estendendo il finanziamento a tutti i Comuni classificati come "periferici" e "ultra-periferici" e diluendo l'azione delle politiche territoriali.

Il ritardo di attuazione della SRAI e le relative criticità realizzative trovano pertanto molti punti di convergenza con i ritardi della Strategia Urbana regionale sopra richiamati, a dimostrazione del fatto le politiche territoriali sono un *unicum* di politiche multidimensionali che **dovrebbero essere affrontate con un unico approccio e con strumenti diversi**.

In particolare, a fronte di un grandissimo sforzo amministrativo e di risorse per portare avanti dei processi di integrazione e di concertazione, tipici delle politiche territoriali, l'estensione della SRAI a quasi tutti i comuni delle aree interne ha di fatto determinato che venissero attuati interventi già altrimenti finanziabili con ordinarie politiche settoriali.

Quali sono quindi le raccomandazioni che sembrano scaturire dalle esperienze del passato?

Senz'altro è necessario:

1. stabilire una **idea forte di sviluppo e il coordinamento di una programmazione unica territoriale**, in grado di mettere a frutto sinergie e complementarietà dell'azione delle politiche territoriali;
2. fare delle **scelte forti nelle strategie**, restringere il campo d'azione **concentrando le risorse lì dove l'effetto leva è maggiore** prestando una grande attenzione a delineare i tasselli del "puzzle dello sviluppo";
3. prendere atto dei limiti nella capacità di alcune amministrazioni locali di far fronte alla gestione di progetti complessi per una evidente carenza di professionalità tecniche ma anche di personale e di risorse finanziarie proprie che consentano di progettare in anticipo e, di conseguenza, **prevedere un supporto specialistico dedicato**.
4. contestualmente garantire le **risorse per supportare la crescita della capacità amministrativa e tecnica** non solo dell'ente regionale ma **delle amministrazioni e degli attori coinvolti**, al fine di rendere fluidi i processi amministrativi alla base dell'attuazione, favorire la valorizzazione del capitale umano e dell'expertise disponibile e la messa in comune delle conoscenze acquisite;
5. affrontare in maniera strategica e coordinata le difficoltà e i costi delle politiche territoriali ed in particolare i costi associati ad una lunga gestazione nell'elaborazione strategica;
6. garantire il **coordinamento e la tempestività dei passaggi amministrativi** tra i soggetti locali (i Comuni) e gli enti finanziatori e/o controllori (in particolare le Regioni e, nel caso delle Aree Interne, altre amministrazioni centrali);
7. garantire **l'esecutività dei progetti** per le opere pubbliche proposte.

**Scegliere, Orientare, Supportare e Autodeterminarsi** sono quindi le parole chiave del periodo di programmazione che si sta aprendo.

## 7.3 Priorità strategiche e risultati attesi

L'attuazione delle politiche territoriali nella programmazione 2021-2027 in Calabria, per far tesoro delle esperienze del passato, dovrà essere caratterizzata da due elementi importanti di discontinuità:

- l'adozione di un **metodo** in grado di garantire la concentrazione degli sforzi e delle risorse, la possibilità dei territori di esprimere le proprie strategie e di governarle in un quadro più ampio di programmazione e attuazione.
- la condivisione dell'**idea di sviluppo del governo regionale e del modello identitario su cui costruire le strategie territoriali** che ne sarà la leva e la risorsa per la loro attuazione.

### 7.3.1 Il Metodo e la Governance

Nelle proposte regolamentari (RDC e FESR) per il ciclo 2021-2027, è solo parzialmente esplicitato il metodo per la realizzazione degli interventi per lo sviluppo locale integrato. In particolare, è definito che gli interventi siano **multilivello** e che siano **community led**. Ciò che però non è esplicitato è il **modello delle relazioni tra i vari attori rilevanti e dei loro impegni reciproci** per la definizione e realizzazione di strategie territoriali. **La sequenza dei percorsi partenariali e amministrativi** per l'identificazione di coalizioni territoriali e definizione delle strategie locali, nonché la struttura e il contenuto degli atti formali e l'organizzazione operativa da collegare al finanziamento e attuazione delle ST, rimangono quindi da definire a cura dello Stato Membro (e delle AdG). In sede di confronto partenariale a livello nazionale, tutte le Regioni hanno convenuto di voler utilizzare il metodo della SNAI come metodo di partenza per la definizione delle strategie territoriali e di voler pervenire, per quanto possibile, a una intesa sulle caratteristiche salienti delle fasi di processo e di governance allo scopo di definire un quadro di riferimento unitario in cui possano trovare risposta sia (a) **l'esigenza di semplificazione procedurale** e di contenimento delle tempistiche amministrative, e sia (b) le differenti richieste di **certezza, adeguatezza e compatibilità reciproche su contenuti, strumenti e tempistiche esecutive** provenienti dai diversi attori coinvolti. Gli elementi comuni da considerare sono già stati evidenziati nel corso dei lavori del Tavolo Nazionale:

- 1. Individuazione della Idea di Sviluppo:** la nuova giunta regionale ha in questo senso espresso la propria idea di sviluppo dei territori nel paradigma della Trasformazione Urbana e dello "Smart Village";
- 2. Individuazione dei Territori target:** come già argomentato, una delle criticità maggiori nella programmazione territoriale degli ultimi decenni in Calabria è stata la scelta di attivare strategie territoriali contemporaneamente su tutti i territori. Questo approccio ha necessariamente implicato **una dispersione e una polverizzazione degli interventi e la perdita dell'opportunità per alcuni territori di esprimere un effetto leva, moltiplicatore delle risorse nei confronti di tutto il territorio regionale;**
- 3. Coalizioni e Strategie territoriali da sostenere:** qui è necessario un ragionamento su ciò è stato già avviato e costruito nella programmazione passata, su quali siano gli errori e le criticità, e quali i punti di forza su cui è possibile compiere delle scelte strategiche;
- 4. Individuazione di modalità e tempistiche di (ri)attivazione dei partenariati locali;**
- 5. Individuazione delle modalità organizzative** per la definizione/aggiornamento delle Strategie Territoriali;
- 6. Individuazione della forma di presidio stabile a livello regionale per l'accompagnamento e il supporto alle coalizioni territoriali** (*attività di informazione al territorio, presidio partenariale in corso di attuazione e valutazione*);

7. **Stanziamiento di risorse per una assistenza tecnica dedicata ed esclusiva per le amministrazioni locali;**
8. **Definizione celere delle modalità e tempistiche di approvazione formale delle Strategie Territoriali nonché dei contenuti specifici degli accordi attuativi.**

Dal punto di vista dello Strumento, l'orientamento nazionale è quello di utilizzare la forma dell'“ITI rafforzato” dove sia evidente l'integrazione tra più fondi e ove necessario tra più programmi e che definisca esplicitamente gli elementi salienti della Strategia (i.e. assi/priorità che finanziano la ST e per quali importi; l'elenco delle operazioni da finanziare e disciplini le modalità per il suo aggiornamento o integrazione; responsabilità, modalità e tempistiche per la realizzazione delle operazioni).

### 7.3.2 Idea di sviluppo e ambiti di intervento

Una **Calabria più vicina ai cittadini** è una Calabria che **interviene sugli spazi urbani, li trasforma**, per aumentare la qualità di vita dei suoi cittadini e, superando la dicotomia “aree urbane/aree interne”, valorizza il suo **modello identitario** di “**territorio dei piccoli borghi e della qualità urbana**”. Lo spazio urbano, delle grandi e medie città così come dei piccolissimi centri delle aree interne, è spazio per nuove idee, per gli scambi commerciali, la produzione e lo sviluppo sociale.

È lo spazio all'interno del quale migliorare la condizione sociale ed economica dei cittadini, nonostante permangano molteplici difficoltà nel mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, dove il territorio e le sue risorse siano valorizzate e non depauperizzate. Le sfide poste dall'ambiente urbano spaziano dalla protezione ambientale, all'**accesso ai servizi di base**, alla **tutela del diritto alla casa** e alla **riduzione del degrado delle infrastrutture**, allo **sviluppo dell'iniziativa economica** e alla **valorizzazione dei talenti**.

**Rigenerare gli spazi urbani** anche attraverso la creazione di nuove attività economiche e culturali, la rivitalizzazione di quelle esistenti e l'adozione di un **approccio orientato all'innovazione sociale**, con particolare attenzione alle ricadute nelle periferie valorizzando gli agglomerati più importanti così come i **territori delle aree interne** e le **aree costiere**, con una attenzione particolare alla creazione di *servizi per l'istruzione*, per la *salute* (anche in ottica di integrazione socio-sanitaria), la *mobilità*, la *valorizzazione delle filiere produttive*, inclusa l'*economia blu*, e la *creazione di lavoro*; e favorire lo sviluppo economico di tutto il territorio regionale; **correggere gli squilibri socioeconomici** garantendo il **diritto di accesso ai servizi e al bene comune** di uno spazio urbano inclusivo, sicuro, duraturo e sostenibile; **proteggere la natura e le ricchezze dei centri storici** che custodiscono importanti **testimonianze culturali, artistiche e storiche** costituiscono gli obiettivi più importanti di una **Calabria più vicina ai cittadini** e si collocano all'interno del quadro globale dell'Agenda 2030 per la creazione di città e comunità sostenibili.

Bisognerà intervenire in tali aree creando quelle condizioni che rendano i territori più attrattivi. Il metodo ritenuto più efficace è il ricorso ad un policy mix adeguato, volto a rafforzare le condizioni di base per la permanenza dei cittadini sul territorio, agendo sui servizi di cittadinanza e sul supporto alle imprese con l'obiettivo non solo di contrastare l'esodo e la desertificazione socio-economica ma altresì di favorire processi di rilancio e di start up.

Di fondamentale importanza per le aree interne, rurali e montane, è l'azione sulla pubblica amministrazione locale, spesso soggetta a frammentazione e caratterizzata da piccola dimensione, in termini di abitanti e dipendenti. In connubio alla promozione dello sviluppo socio economico, si promuoverà l'associazionismo, la collaborazione ed il rafforzamento degli enti locali, i soggetti più prossimi ai cittadini ma spesso fragili per quantità e qualità delle risorse a disposizione.

Il modello di sviluppo che la Calabria vuole perseguire è un **modello slow and smart** dove la bellezza paesaggistica e architettonica, la mitezza del clima, l'autenticità e genuinità dei prodotti, nonché l'accoglienza diventano modelli replicabili e asset su cui fondare azioni concrete.

In passato, le città erano spesso definite le locomotive dello sviluppo economico, e le zone rurali i vagoni trainati lungo la via tracciata dalle grandi metropoli moderne. Numerosi studi (progetto SIMRA ed ECOLISE) dimostrano che le zone rurali hanno una propria dinamica e sono in grado di essere fonti di innovazioni importanti. Come indica la dichiarazione di Cork 2.0, «*il potenziale delle aree rurali di offrire soluzioni innovative, inclusive e sostenibili per affrontare le sfide attuali e future della società, quali la prosperità economica, la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, la gestione delle risorse, l'inclusione sociale e l'integrazione dei migranti, dev'essere maggiormente riconosciuto*». L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) analizzando la rete complessa di collegamenti tra città, intendendo per città soprattutto le "piccole e medie città", e le zone rurali hanno evidenziato che, con una gestione attenta, è possibile realizzare vantaggi reciproci. Secondo l'OCSE, in quasi tutti i suoi Stati membri **le zone rurali vicine o accessibili dalle città sono quelle che crescono di più in termini di prodotto interno lordo (PIL), produttività e popolazione.**

Figura 25 - Collegamenti funzionali tra aree rurali e aree urbane



Fonte: OCSE, Rural 3.0: A framework for rural development, Policy Note

Nelle comunità rurali in ogni parte d'Europa risulta evidente che l'energia e l'ingegno locali, combinati con le tecnologie disponibili, vengono applicati con successo per rispondere a necessità locali critiche, ad esempio nel campo dei trasporti, dell'assistenza sociale o dell'istruzione; Emergono anche preoccupazioni e minacce legate ad esempio all'ambiente e ai cambiamenti climatici, che hanno una dimensione globale e non soltanto locale.

Il ruolo delle Regione sarà strategico per rendere disponibili gli strumenti: **rafforzare la capacità e il capitale sociale** mettendo a disposizione occasioni di formazione, consulenza, agevolazioni e assistenza con la costituzione di gruppi, **investimenti sulle nuove imprese** e supporto per **l'individuazione di modelli organizzativi appropriati** (cooperative, imprese sociali, associazioni ecc.), **costruzione di reti** con altre comunità impegnate in iniziative locali simili, **potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative**, rafforzamento delle infrastrutture per la **connettività (banda larga) e i trasporti**.

### 7.3.3 Una Calabria smart, socialmente innovativa e sostenibile

L'**innovazione digitale** è potenzialmente in grado di risolvere molte delle grandi sfide che devono affrontare sia le comunità urbane che le comunità rurali. La trasformazione digitale può collegare comunità - abitanti locali, Comuni, industria e ricerca - e potenziare le attività esistenti volte all'**innovazione sociale** che stanno migliorando la qualità della vita nelle aree interne.

La digitalizzazione può **avvicinare i servizi al cittadino, ridurre i costi** ed esercitare un impatto rilevante sulla qualità della vita, particolarmente nelle aree interne dove i cambiamenti sono rapidi e la distanza dai servizi fisici - compresi la sanità e l'assistenza sociale - tende ad aumentare. La carenza di **infrastrutture a banda larga**, la **scarsa disponibilità di servizi digitali** e la **scarsa alfabetizzazione digitale** sono tre ambiti su cui intervenire immediatamente nel percorso verso la creazione di borghi intelligenti.

I borghi intelligenti saranno protagonisti di **una trasformazione digitale** che permetta di fare emergere tutte le potenzialità distintive della loro area specifica. Per farlo, devono considerare nella sua interezza l'ecosistema digitale di cui vogliono far parte. L'ecosistema può comprendere una serie di soluzioni in *cloud* che collegano tra loro numerosi dispositivi e che raccolgono, combinano o gestiscono dati per diversi servizi urbani o rurali ad esempio nei *settori della mobilità, della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione*. Per ottenere i migliori risultati, occorre considerare con attenzione le diverse componenti che formano un ecosistema digitale. L'ecosistema è un mix di processi digitali e umani e non è composto semplicemente da soluzioni tecniche preconfezionate.

La gestione di un ecosistema locale di questo tipo comporta la capacità di gestire i cinque livelli da cui è composto: la comunità, i servizi digitali, la piattaforma tecnica, l'infrastruttura e il livello trasversale dell'ecosistema organizzativo.

Figura 26 - Tabella di marcia per la digitalizzazione: checklist

- ✓ 1. Determinare i bisogni della comunità locale.
- ✓ 2. Immaginare il futuro digitale della zona rurale o del villaggio.
- ✓ 3. Collaborare e studiare tutte le risorse disponibili - sviluppare il potenziale degli hub digitali delle autorità, dell'industria, della ricerca e degli abitanti locali.
- ✓ 4. Adottare un approccio integrato anziché concentrarsi su di un unico settore, studiare il valore delle piattaforme che forniscono servizi multisettoriali.
- ✓ 5. Trovare personale qualificato per sostenere la creazione e il funzionamento dei progetti TIC.
- ✓ 6. Definire il bilancio TIC disponibile per sostenere l'avvio e lo svolgimento dei progetti.
- ✓ 7. Mobilitare tutte le fonti potenziali di finanziamento, come le iniziative di finanziamento regionali, nazionali ed europee, e collaborare con l'industria locale.

Fonte: OCSE, *Rural 3.0: A framework for rural development*, Policy Note

Sono priorità regionali: ► la **connettività del territorio nei luoghi più disagiati**, ► lo sviluppo infrastrutture "intelligenti" attraverso un alto livello di tecnologia high-tech, **l'Internet of Things (IoT)** e la **sharing economy**, incentivando ► **l'utilizzo di applicazioni per l'integrazione di varie forme di trasporto**.

Il **tema dei trasporti** per una visione e una governance unitaria delle aree urbane e delle aree interne è particolarmente rilevante, poiché **unisce i temi della digitalizzazione con quelli della qualità della vita e della produzione**. In

particolare, il sistema di mobilità dovrà integrare diverse modalità di TPL attraverso il completamento del sistema AVM, il coordinamento degli orari attraverso attestamenti, fermate e percorsi in ambito urbano, la valorizzazione di parcheggi scambiatori al di fuori del centro urbano la razionalizzazione dei percorsi di penetrazione urbana dei servizi extraurbani.

Saranno attuate **politiche di incentivazione per la mobilità sostenibile** con la chiusura del centro storico delle grandi città e dei piccoli borghi alle auto in favore di una **mobilità slow & hi-tech**. Saranno ripensate le politiche per la mobilità attraverso l'**applicazione della sharing economy** che garantisca nuove formule di servizio attraverso la condivisione dei mezzi (privati e pubblici) a supporto del TPL per «pro - muovere» un target di domanda difficilmente trasportabile con i servizi tradizionali.

Saranno quindi incentivati i sistemi di mobilità lenta alternativa, quali le reti **ciclo pedonali interne alla regione e i sistemi di bike sharing**, anche nelle aree maggiormente periferiche ed a minor domanda per promuovere la “mobilità dolce” **a supporto dei centri storici che necessariamente devono riprendere la propria valenza territoriale**, migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni.

#### 7.3.4 I servizi socio-sanitari

La sanità e l'assistenza sociale sono ambiti cruciali. Per garantire i servizi essenziali a tutti si dovrà necessariamente puntare sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di **telemedicina** anche attraverso **la robotica e l'intelligenza artificiale**. Il ricorso a soluzioni digitali offre una molteplicità di vantaggi per i pazienti e per chi se ne prende cura. Ad esempio, i servizi di **monitoraggio a distanza** che forniscono informazioni personalizzate incentrate sul paziente consentiranno di evitare inutili e difficoltosi spostamenti sul territorio regionale e consentiranno di eliminare le visite superflue da parte degli operatori sanitari.

In tal senso, è priorità della Regione affermare e realizzare il principio in base al quale la maggior quota dell'assistenza deve essere di **prossimità al domicilio**. Superare la logica “ospedale-centrica” ripensando la continuità assistenziale in termini di prossimità. Mobilitare la rete dei Medici di Medicina Generale, gli specialisti ambulatoriali, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Medici di Guardia Medica), gli infermieri affermando un **sistema territoriale strutturato per Nuclei di Cure Primarie**. Parallelamente alla creazione di un sistema fortemente territorializzato, sarà rafforzata la rete ospedaliera al fine di offrire prestazioni adeguate ad acuti e cure intermedie.

Le tecnologie più recenti, se utilizzate in maniera corretta, sono in grado di migliorare sia la qualità dell'assistenza che la coesione sociale adeguando l'assistenza alle esigenze del paziente o dell'utente e realizzando contemporaneamente **azioni di coinvolgimento della comunità locale**. Da un punto di vista amministrativo, permetteranno una riduzione sostanziale dei costi di erogazione dei servizi sanitari e assistenziali, soprattutto nei territori rurali.

Per trarre il massimo vantaggio da queste opportunità occorre adottare un approccio inclusivo. Oltre a coinvolgere i prestatori di servizi, è necessario consultare i destinatari dell'assistenza. In fase di definizione di un progetto sarà pertanto privilegiato l'adozione del metodo del **«living lab» (laboratorio vivente)** per **integrare i processi di ricerca e innovazione attraverso un approccio incentrato sull'utente**. Un approccio che si applica generalmente a un contesto territoriale e che comporta la *creazione congiunta, l'analisi, la sperimentazione e la valutazione di idee innovative* in casi di utilizzo reale.

L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di innovazione sociale. Ad esempio, le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza potrebbero essere utilizzate per **dare lavoro a persone del luogo** attraverso il **finanziamento di iniziative di innovazione nei processi di cura** anziché a personale di agenzia che, diversamente



dalle prime, è costretto a trascorrere buona parte del tempo negli spostamenti e può non conoscere altrettanto bene i pazienti.

### 7.3.5 Urbanistica, Territorio e Paesaggio

La Regione intende perseguire una nuova politica urbanistica su dimensione territoriale in cui tutte le filiere del patrimonio artistico-culturale-religioso, della residenza e del turismo, dell'artigianato locale e dei prodotti di qualità, dell'accessibilità e della percorrenza, delle bellezze naturalistico-ambientali, si possano confrontare e contribuire a risolvere i problemi strutturali dei contesti urbani sopra descritti. Questa nuova politica regionale dovrà essere capace di avviare il rilancio della pianificazione attraverso: ► il **potenziamento degli organi di pianificazione** degli Enti Locali in termini di qualificazione degli addetti attraverso aggiornamento e formazione; ► l'ampliamento della **domanda di pianificazione, progettazione e opportunità di investimento e realizzazione** partendo dai processi di riqualificazione ambientale; ► l'attivazione di **politiche di contrasto all'abusivismo edilizio e al consumo indiscriminato del suolo**; ► **l'integrazione preventiva di tecniche di tutela ambientale**.

Attraverso la governance multilivello si vuole realizzare uno "scenario" dove *attori e testimoni, cittadini e operatori economici, abitanti e visitatori possano confrontarsi e lavorare in "sinergia" nei diversi ambiti della vita regionale, con l'obiettivo di fornire un contributo di idee ed esperienze che possano articolare e arricchire le scelte strategiche e progettuali per la rivitalizzazione del territorio calabrese, proponendo modelli di sviluppo nuovi, sostenibili e innovativi*. Questi obiettivi saranno perseguiti anche attraverso **processi di semplificazione delle procedure amministrative**; il **supporto agli enti locali nelle attività di pianificazione anche attraverso la co-pianificazione**; la redistribuzione delle funzioni di **responsabilità**, soprattutto nei Comuni fortemente interessati a importanti fenomeni di spopolamento, che a causa delle scarse risorse disponibili, spesso non riescono a gestire la complessità del piano strutturale comunale; la riorganizzazione dei servizi di supporto alle **pratiche di autorizzazione**, anche attraverso interventi di **digitalizzazione, informatizzazione e dematerializzazione delle procedure**.

### 7.3.6 Un sistema integrato di politiche regionali per la Casa

Il disagio abitativo continua ad essere un tema fortemente sentito e particolarmente importante nei processi di sviluppo territoriale. Costituiscono specifiche priorità regionali: ► finanziare **interventi di contrasto al disagio abitativo** su base territoriale; ► realizzare un **sistema informativo Integrato per le politiche sociali e il contrasto al disagio abitativo** comprensivo dell'anagrafe integrata del patrimonio residenziale, dei dati catastali, dei bisogni e dei portatori. Il sistema dovrà essere centralizzato e razionalizzato in modo da consentire la gestione omogenea dei servizi

Diventano precondizioni per la realizzazione degli interventi: una **pianificazione di medio e lungo periodo degli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica**, attraverso il finanziamento delle politiche di contrasto del disagio abitativo e l'effettività del diritto alla casa secondo la logica dell'*housing first*; l'applicazione concreta della **Legge Regionale sull'auto-recupero**; la riconduzione a **unità delle competenze**, oggi estremamente frammentate.

### 7.3.7 Il patrimonio e le attività culturali

Il modello identitario di **territorio dei piccoli borghi e della qualità urbana** trova una delle sue **leve maggiori** nel **patrimonio e nelle attività culturali**. Il confronto condotto sui tavoli di partenariato nazionale ha identificato

la visione “*Cultura come veicolo di coesione economica e sociale*” quale tema unificante per orientare il percorso di programmazione. Anche in quella sede è stato sottolineato il ruolo che la cultura può continuare a svolgere nelle strategie territoriali integrate che sostanzieranno l’attuazione dell’OP5 con la strumentazione e le risorse dedicate alla valorizzazione del patrimonio e allo sviluppo del potenziale culturale.

In linea con le raccomandazioni del Country Report, così come anche ripreso in diversi documenti nazionali e regionali, nel contesto delle strategie territoriali “*si rendono necessari investimenti per promuovere il patrimonio culturale, anche attraverso la valorizzazione di attrattori turistici, e dare sostegno alle imprese nel settore culturale, creativo e sportivo, con particolare attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro radicati nel territorio, anche attraverso la cooperazione territoriale*”.

Le strategie devono essere *costruite e condivise con gli Enti Locali del territorio, per rafforzare l’attrattività dei territori in un’ottica di rafforzamento della coesione sociale, a contrasto di ogni forma di disuguaglianza, povertà, disparità e disagio, allo scopo di favorire una piena inclusione e per garantire a tutti una indispensabile sicurezza sociale. Investire non solo sulle infrastrutture fisiche, ma anche sulla crescita del capitale sociale ed economico, come occasione di rilancio delle relazioni sociali, del terzo settore, delle forme cooperative che a vario titolo si occupano dei temi di rigenerazione urbana, delle organizzazioni di rappresentanza, delle imprese, per migliorare la qualità della vita in territori dalla ampia potenzialità.*

Il **connubio tra azioni materiali e azioni immateriali**, tipico impianto degli ITI, sarà filo conduttore delle politiche che trovano nei luoghi della cultura i fondamenti per la diffusione delle arti e della creatività. Attraverso le politiche territoriali **si favorirà la nascita di nuove forme di governance** che possano **coadiuvare i Comuni e gli enti proprietari di tali beni a programmare, gestire e rendere accessibile** il patrimonio artistico e culturale al più ampio pubblico possibile. L’idea fondamentale è quella di **rilanciare il patrimonio e le attività culturali anche “tradizionali”**, quali i teatri ed in particolare i teatri lirici, che rappresentano, per unicità e valore storico-monumentale, un patrimonio per l’intera Regione e sostenere l’innovazione, la fruizione e la governance della cultura.

Si partirà da una **mappatura e messa in rete del sistema museale** regionale, la sua valorizzazione e la pianificazione di progetti che supportino la **fruizione e la sostenibilità sociale** dei musei, regionali, civici e privati, delle aree espositive, degli spazi dedicati alle arti figurative e contemporanee, delle aree archeologiche. Sulla base di detta mappatura si perseguirà una strategia finalizzata a: ► creare **un sistema teatrale regionale** che tuteli e salvaguardi **il teatro come lavoro**, come **azione culturale**, come **attività di servizio pubblico che rivitalizzi i territori**; ► **promuovere il concetto di arte pubblica** per l’arredo urbano e l’identità regionale; ► favorire la **creatività e l’innovazione** in un’ottica di **sostenibilità e posizionamento globale**, oltre i confini regionali.

Una delle azioni che potrebbero essere realizzate in tal senso è la **rete dei Festival e dello Spettacolo dal vivo** che, a partire dai luoghi più identificativi e iconografici del paesaggio regionale, **si concentri sull’innovazione e sul rispetto dell’ambiente ed esalti i territori**: la montagna (Sila, Aspromonte e Pollino), le Coste e le Spiagge, le aree archeologiche, Fortezze e Castelli, i centri storici e le città. La messa in rete di questi appuntamenti potrebbe costituire l’occasione di attirare il grande pubblico di turisti, viaggiatori e degli stessi calabresi e **creare indotto economico per maestranze, artisti, ricettività**.

Una delle prime precondizioni che però dovranno verificarsi per una efficace attuazione delle politiche culturali della Regione Calabria è la **realizzazione di una normativa chiara e specifica in materia di beni ed attività culturali**: teatri, musei, aree archeologiche, parchi, spazi della creatività.

Quattro sono quindi le parole chiave che descrivono le leve che verranno utilizzate nell’ambito della *cultura come veicolo di coesione economica e sociale*: ► **catalogazione**, ► **digitalizzazione**, ► **valorizzazione**, ► **fruizione**, ► **governance del patrimonio**.

### 7.3.8 Aree interne e borghi: luoghi di accoglienza e produzione culturale

**Le linee programmatiche proposte in questo ambito sono a volte a ripopolare i borghi, recuperare il patrimonio insediativo** al fine di tutelarne il valore storico-culturale e realizzare progetti integrati di sviluppo che si incentrino sul **recupero funzionale dei centri storici**. Per ripopolare i borghi serve portare “nuova vita”, il recupero diventa così materiale e immateriale; occorre puntare sull'accoglienza intesa come integrazione di generazioni: incentivare l'abitare di giovani coppie, giovani studi professionali, esperienze di coworking, nei borghi raggiunti dalle tecnologie necessarie (WI-FI, fibra, infrastrutture tecnologiche) partendo magari dai centri più prossimi alle aree urbane.

Si promuoverà il “ritorno” nel comune di origine di coloro che, soprattutto per motivi legati al lavoro, nel tempo, si sono trasferiti nei centri maggiori della regione, fuori dalla regione o all'estero ed oggi potrebbero rientrare trovando un ambiente più sano, più semplice, meno costoso.

Nel modello identitario della Calabria, il **borgo diventa quindi l'unità di base per la creazione di acceleratori di sviluppo locale in tema artistico e culturale**: arti, cinema, musica e teatro.

Insieme con il recupero funzionale dei centri storici, saranno portate avanti **azioni per incentivare l'insediamento di attività artistiche e creative in forma singola o associata** (compagnie, formazioni e gruppi artistici) che vorranno eleggere i borghi calabresi come residenza temporanea (di breve, medio e lungo termine), facendo leva sulle caratteristiche del territorio: la bellezza paesaggistica e architettonica, la mitezza del clima, l'autenticità e genuinità dei prodotti, nonché l'accoglienza. Le esperienze già vissute in alcune regioni della middle Europa, con gli *slow village*, fanno ritenere che l'humus della Calabria possa essere fertile per la replicabilità di simili esperimenti. Lo **slow village** (o *smart village*), sarà quindi l'asset sul quale fondare una concreta serie di policy.

I territori potranno diventare dei **laboratori artistici** dove svolgere le fasi legate alla riproduzione, al pensiero e alla creatività, ciò favorirà la connessione con i mestieri dell'artigianato, il piccolo commercio, le tradizioni e la vita sociale del posto, in tutte le sue espressioni sociali, economiche e ambientali. In tale logica, dovranno svilupparsi **azioni di ascolto del territorio**, delle nuove generazioni e delle nuove professioni a cui seguiranno avvisi pubblici e bandi che promuovano **azioni di valorizzazione per la cultura e la tradizione delle minoranze linguistiche regionali** (Greco, Occitano e Albanese), elementi attrattivi del *milieu* culturale della regione a partire dalla loro diffusione, anche in una chiave nuova, soprattutto presso le nuove generazioni. Il metodo sarà quello della **co-pianificazione e co-progettazione** con i Comuni, gli Enti istituzionalmente preposti alla valorizzazione dei contesti delle aree interne e naturali e tutti i soggetti del territorio, attraverso la realizzazione di momenti di sinergia e condivisione.

### 7.3.9 Clima, gestione ambientale e difesa costiera

L'adattamento ai cambiamenti climatici e in particolare la difesa delle coste e delle acque di balneazione chiude i temi dedicati allo sviluppo territoriale tratto trasversalmente nell'OP5.

Il *contrasto al dissesto idrogeologico* costituisce una delle priorità del ciclo di programmazione 2021-2027 per ridurre l'esposizione a rischio della popolazione in tutte le aree del Paese ed è perseguito con un approccio preventivo a scala di bacino integrato. Nell'ambito di questo obiettivo sono quindi promossi **interventi di prevenzione**, di **preparazione a fronteggiare la fase di evento delle calamità** e di **risposta e ripristino post evento**, nonché di protezione, attraverso interventi di carattere strutturale. L'approccio della programmazione 21-27 privilegia **interventi di ripristino e di recupero** delle dinamiche idro-morfologiche, di **ingegneria naturalistica**, di **infrastrutturazione**

**verde e blu**, anche nelle aree più inquinate, e la creazione di nuove **aree umide** per l'espansione naturale delle piene e **per fronteggiare l'avanzare della desertificazione**, di de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione con recupero dei suoli degradati delle superfici in aree urbane e periurbane e in aree rurali, in sinergia con il FEASR, di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera e per la riduzione del rischio di incendi boschivi.

Le coste della Calabria sono soggette a rischi crescenti a causa degli effetti dei cambiamenti climatici: il 30,9% delle coste regionali è soggetta a fenomeni di erosione. Il 23% delle coste è interessata da fenomeni di avanzamento dell'erosione. Dalla qualità delle zone e delle acque costiere marine dipendono due questioni essenziali: la **salute dei cittadini e del territorio** e la **capacità di attrarre flussi turisti stabilmente nel tempo**.

Visto il fallimento delle politiche di gestione accentrata, la Regione assume come orientamento strategico l'**adozione di un modello decentrato** che consenta ai territori di progettare ed agire più in fretta, riformulato con un focus marcato sulla prevenzione dei fenomeni erosivi. L'obiettivo perseguito è la gestione integrata delle zone costiere al fine di affrontare il problema delle aree costiere in modo integrato tra prevenzione e sviluppo, per creare ricchezza e garantirne il presidio.

I comuni litorali dovranno inoltre essere supportati per l'implementazione di **soluzioni di contenimento e ripascimento delle spiagge** a protezione delle coste, delle abitazioni e al tempo stesso della linea ferrata tirrenica. Saranno presidiate le coste, attraverso il finanziamento di **interventi per il monitoraggio rafforzato** su fiumi, laghi e invasi, la **programmazione e gestione delle pulizie degli alvei** per minimizzare i rischi di esondazioni.

Le politiche di manutenzione attiva del territorio e delle coste e quelle volte a contenere lo spopolamento di aree montane e collinari del Paese comprese quelle di promozione dei servizi eco-sistemici, anche marini, finanziate all'interno dell'OP2 e dell'OP5, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di difesa del suolo per lo sviluppo resiliente delle aree più fragili e interne, con un forte raccordo programmatico e operativo con la politica di sviluppo rurale.

I documenti comunitari confermano la trasversalità di questo obiettivo strategico la cui attuazione si caratterizzerà attraverso la promozione di una selezione delle priorità già individuate per i precedenti OP, che saranno poi appositamente declinate in una strategia territoriale integrata, definita e condivisa con gli attori istituzionali e del partenariato economico e sociale dalla Regione Calabria per l'attuazione dell'OP 5.

In forte coerenza con l'Agenda 2030 e come richiamato in diversi documenti programmatori nazionali e regionali, lo squilibrio, in termini di diritti di cittadinanza (accesso a servizi pubblici e opportunità sociali ed economiche) tra aree urbane e rurali o, all'interno delle aree urbane, tra centro e periferia, risulta un nodo di estrema rilevanza per lo sviluppo sostenibile integrato del territorio.

La Regione Calabria darà corso alla pianificazione territoriale, fondata principalmente sulla **riduzione del consumo di suolo e, parallelamente, sulla riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati**, secondo l'approccio della Rigenerazione Urbana.

Rientrano in questa accezione anche gli interventi finalizzati alla **riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della sicurezza e della qualità dell'abitare sociale** in linea con l'orientamento europeo di integrazione tra interventi immateriali e materiali. Lo sviluppo di questa politica non intende limitare i suoi impatti solo agli aspetti urbanistico-edilizi, territoriali e paesaggistici ma anche a quelli sociali, turistici, economici ed ambientali, comportando un miglioramento complessivo del territorio e dell'ambiente. Una rigenerazione capace di ridurre, nel lungo periodo, gli impatti determinati dai cambiamenti sociali, economici e ambientali che si realizzeranno su scala locale e territoriale.

## 8. Le tematiche trasversali di supporto all'attuazione del POR

### 8.1 Una Calabria che funziona (Capacitazione amministrativa)

Il **buon governo** è un elemento fondamentale dello sviluppo economico e della politica di coesione territoriale. La settima relazione sulla coesione e recenti studi accademici e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno infatti mostrato che le regioni che hanno istituzioni deboli vanno incontro a maggiori difficoltà nell'assorbire efficacemente i fondi di sviluppo regionale e di coesione e nello sfruttare al meglio gli investimenti.<sup>58</sup>

Avere un buon governo significa mettere in atto le **giuste politiche pubbliche e disposizioni di attuazione efficaci** di carattere giuridico, istituzionale e procedurale. Tutto ciò richiede **capacità amministrativa**, ossia una funzione pubblica efficace ed efficiente nell'attuazione delle politiche e dei compiti che le competono. Una funzione pubblica efficace ed efficiente deve avere quattro capacità distinte e, al contempo, sovrapponibili: capacità analitiche, normative, di realizzazione e di coordinamento. In queste abilità rientra anche la capacità di definire e attuare strategie, inclusa la scelta e la realizzazione di investimenti per il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione; la misurazione dell'impatto in base a dati affidabili e il raggiungimento di risultati conformi con il diritto UE, quali le norme sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato.<sup>59</sup>

Pertanto, **è essenziale investire nell'amministrazione per costruire adeguate capacità a tutti i livelli di governo per gestire i fondi UE e per progettare solide strategie di investimento**. Migliorare la governance è un modo efficace per stimolare la crescita, contribuendo a una maggiore efficienza degli investimenti della politica di coesione, amplificandone gli effetti e al contempo migliorando le prestazioni generali della funzione pubblica a livello nazionale, regionale e locale, nonché la qualità dei servizi erogati al pubblico e alle imprese.

La necessità di potenziare la capacità amministrativa per gestire e dare esecuzione ai fondi UE ha sicuramente assunto maggior rilievo, come emerge dalle **proposte di regolamento 2021-2027** avanzate dalla Commissione recanti nuove disposizioni che pongono l'accento sullo sviluppo delle capacità. Obiettivo di queste disposizioni è sostenere un approccio su misura, mettendo a disposizione una maggiore scelta di strumenti e incoraggiando un utilizzo più strategico dei finanziamenti per le misure volte allo sviluppo delle capacità.

### 8.2 Analisi del contesto ambientale

La politica di coesione non è un elemento avulso ed estraneo ai territori dove interviene. Essa opera piuttosto in contesti complessi, andando ad inserirsi su un articolato tessuto culturale, amministrativo e socio-economico locale interagendo con situazioni preesistenti, caratterizzate da prassi amministrative, sociali ed economiche ben definite. Al fine di porre le basi del tema della capacità amministrativa nella politica di coesione 2021-2027 in Calabria, occorre pertanto dapprima analizzare brevemente il **contesto istituzionale e amministrativo** della Regione.

<sup>58</sup> Commissione europea – Direzione Generale per la politica regionale e urbana, *Tabelle di marcia per lo sviluppo della capacità amministrativa. Pacchetto di strumenti pratici*, pag. 6.

<sup>59</sup> Commissione europea – Direzione Generale per la politica regionale e urbana, *Tabelle di marcia per lo sviluppo della capacità amministrativa. Pacchetto di strumenti pratici*, pag. 6.

Si inizia fornendo un quadro generale in relazione alla **qualità delle istituzioni e all'offerta dei servizi pubblici ai cittadini** nel territorio regionale. A partire da tale contesto, si evidenziano quindi gli aspetti specifici della capacità amministrativa relativa all'implementazione dei fondi europei, per come indicato dalla Commissione europea all'Italia nell'allegato D al Country Report 2019 e per quanto emerge dalle esperienze regionali nell'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.

### 8.3 La capacità amministrativa e il livello dei servizi pubblici in Calabria: la persistenza di un divario territoriale

La **qualità delle istituzioni e dei servizi pubblici** per i cittadini è un elemento cruciale per lo sviluppo economico e la convergenza territoriale. Un contesto favorevole all'iniziativa imprenditoriale, caratterizzato da minore corruzione, certezza del diritto, efficacia dell'azione amministrativa e presenza di capitale sociale può incoraggiare l'innovazione, l'adozione di nuove tecnologie, gli investimenti in ricerca e sviluppo, accorciando le distanze tecnologiche e accelerando i processi di convergenza ai livelli di produttività e competitività con quelli dei territori più sviluppati.<sup>60</sup> Esistono numerose ricerche e dati a livello nazionale e internazionale che consentono di inquadrare gli aspetti della qualità delle istituzioni e dei servizi pubblici in Italia e in Calabria, anche in maniera comparativa con le altre regioni dell'Unione. Si offre di seguito una breve rassegna di alcuni di questi studi ritenuti significativi.

In primo luogo, per un confronto a livello europeo, si può fare riferimento all'**European Quality of Government Index (EQI) 2017**, l'indice sviluppato dal Quality of Government Institute dell'Università di Gothenburg con il sostegno della Commissione europea. Si tratta dell'unico indicatore sistemico della qualità istituzionale disponibile a livello regionale per tutte le regioni dell'Unione europea.<sup>61</sup> L'indice, partendo dai dati dei World Bank Governance Indicators (WBI), registra la percezione dei cittadini relativamente al grado di imparzialità della Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle funzioni pubbliche e relativamente al livello della corruzione e qualità percepita nell'erogazione dei servizi pubblici.<sup>62</sup>

La più recente indagine dell'EQI, effettuata nel corso del 2017, posiziona l'Italia al 23° posto su 28 paesi, ampiamente al di sotto della media europea. Tra le varie componenti dell'indice, corruzione e imparzialità fanno registrare uno scarto rilevante rispetto alla media europea, mentre la qualità dei servizi pubblici, per quanto ancora insoddisfacente, segna una distanza minore rispetto al resto dell'Unione. A livello regionale particolarmente negativa è la situazione della Calabria, ultima regione in Italia e agli ultimi posti a livello europeo, con un risultato particolarmente insoddisfacente proprio per quanto riguarda proprio l'aspetto della qualità dei servizi pubblici.<sup>63</sup>

In secondo luogo, per un più approfondito confronto a livello italiano, si può fare riferimento all'**indice sintetico della performance delle pubbliche amministrazioni nelle regioni**, costruito dalla SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno sulla base dei servizi pubblici forniti ai cittadini nella vita quotidiana. Tale indice rileva

60 Regione Calabria, *Documento di economia e finanza per il triennio 2020-2022*, allegato I, pag. 48.

61 Commissione europea, *European Quality of Government Index 2017*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/information/maps/quality\\_of\\_governance#2](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#2)

62 Comitato di pilotaggio OT11-OT2, <https://www.ot11ot2.it/approfondimenti/quality-government-index>


63 Charron, N., V. Lapuente & P. Annoni (2019). "Measuring Quality of Government in EU Regions Across Space and Time", Papers in Regional Science.

come la diversa distribuzione sul territorio nazionale abbia dato luogo nel tempo all'affermarsi e in molti casi all'approfondirsi dei **divari di qualità istituzionale** tra le regioni, che hanno un peso significativo su diversi ambiti strategici per lo sviluppo, come le scelte migratorie della componente della popolazione più giovane e preparata o la produttività delle imprese.<sup>64</sup>

L'indice è costruito come combinazione lineare degli indici relativi a diversi settori sulla base dei servizi pubblici offerti ai cittadini nella vita quotidiana.<sup>65</sup> Per gli indicatori per i quali un valore più elevato esprime una situazione di maggiore inefficienza è stato calcolato il valore reciproco; ogni indicatore è stato poi normalizzato rapportandolo al proprio valore massimo al fine di ottenere risultati compresi tra 0 ed 1. Per l'analisi temporale sono stati presi in considerazione il 2007, anno che precede l'avvio della recessione, ed il 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati. Fissando quindi a 100 il valore della regione più efficiente (Trentino-Alto Adige), la Calabria registra nel 2018 un risultato pari a meno della metà (39).<sup>66</sup>

L'analisi offre un quadro variegato che comprende livelli e tendenze diverse, da cui emerge generalmente una **condizione di svantaggio relativo delle regioni meridionali**. Nel complesso, **quantità e qualità dei servizi sociali erogati nel Mezzogiorno e nella Calabria in specie, risultano ancora decisamente inferiori a quelle del resto del Paese**.<sup>67</sup>

Figura 27 - Indice di qualità della Pubblica Amministrazione nelle regioni italiane



Fonte: Elaborazione SVIMEZ su dati fonti varie, tratto da Regione Calabria, Documento di economia e finanza per il triennio 2020-2022, allegato I, pag. 59

64 Comitato di pilotaggio OT11-OT2, <https://www.ot11ot2.it/approfondimenti/rapporto-svimez-2018-mezzogiorno-ripresa-ma-cresce-il-gap-tra-nord-e-sud>

65 Di seguito l'elenco dei servizi considerati dall'indice: % di rifiuti urbani smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti; % di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale; indicatori di efficienza negli uffici: Anagrafe, ASL e Poste; indicatori di qualità delle infrastrutture di rete: acqua, elettricità e gas; persone molto soddisfatte assistenza medica, infermieristica e dei servizi igienici ospedalieri; indice di attrattività delle Università; indice di attrattività dei servizi ospedalieri; presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia; presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata; assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari nell'area anziani nei comuni.

66 Comitato di pilotaggio OT11-OT2, <https://www.ot11ot2.it/approfondimenti/rapporto-svimez-2018-mezzogiorno-ripresa-ma-cresce-il-gap-tra-nord-e-sud>

67 Regione Calabria, Documento di economia e finanza per il triennio 2020-2022, allegato I, pag. 58.

L'indice nasconde, tuttavia, nella sua opera di sintesi, un quadro di dettaglio composto da un'alternanza di luci e ombre. In particolare, l'**efficienza nell'erogazione di servizi di pubblica utilità** da parte della Pubblica Amministrazione registra un livello carente per l'intero territorio nazionale e nel periodo che va dal 2007 al 2018 peggiora sensibilmente, con una performance negativa maggiormente accentuata nel Mezzogiorno.<sup>68</sup>

Dati maggiormente positivi si registrano, invece, per quanto riguarda la **diffusione delle tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione**, fattore che potrebbe costituire un volano per una maggiore efficienza nel funzionamento della PA e favorire una migliore fornitura di servizi pubblici a imprese e cittadini. Il grado di informatizzazione degli Enti locali in Calabria tra il 2007 ed il 2015, per come certificato dal **set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020**, appare in forte miglioramento, come nel resto del paese, a conferma della graduale apertura degli uffici amministrativi alle nuove tecnologie.<sup>69</sup>

Le **amministrazioni comunali che dispongono di accesso a banda larga** sono nel 2018 il 98,9% in Calabria, a fronte del 98,7% nel Mezzogiorno e del 99,1% della media nazionale, registrando così un salto da una copertura di circa il 50% nel 2007 ad una copertura pressoché totale. Con il 6,4% dei **dipendenti di amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione ICT** la Calabria si posiziona inoltre al primo posto tra le regioni del Mezzogiorno, mentre la Regione si posiziona ai primi posti in Italia, subito dopo il Trentino - Alto Adige, per quanto riguarda il **grado di utilizzo dell'e-procurement nella PA**, con il 73,9% di bandi di gara sopra soglia che prevedono la presentazione elettronica dell'offerta, e al primo posto in assoluto in Italia riguardo all'**utilizzo dell'e-Government da parte delle imprese** locali, con l'84,5% a fronte di una media nazionale del 69,8%.

Divari maggiori rispetto al resto del Paese si registrano, invece, relativamente ad altre tematiche, seppure sia da evidenziare in generale un significativo incremento di tutti gli indicatori negli ultimi anni. Per quanto riguarda la diffusione di **servizi interattivi** che consentono l'espletamento di alcune pratiche online nei comuni, in Calabria i comuni che offrivano tale tipologia di servizi nel 2018 erano il 33,7%, con un netto miglioramento rispetto al 26,9% registrato nel 2015 (+25%), ma a fronte di una media nazionale del 48,3%. Discorso simile per quanto riguarda la **presenza di aree wi-fi nei comuni**, per il quale a fronte di una media nazionale del 47,5% la Calabria registra un valore del 33,1%, in miglioramento rispetto al 18,0% del 2012 (+84%).

In base agli ultimi dati Eurostat sulle performance digitali delle regioni europee (marzo 2020), tra gli individui che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi, la quota di quelli che hanno interagito tramite internet con la pubblica amministrazione si attesta mediamente al 63% a livello europeo. Sono inclusi nella rilevazione i cittadini che ottengono informazioni dai siti web delle pubbliche autorità, oppure che scaricano o trasmettono moduli.

Le regioni italiane, in un ranking comparativo su 214 regioni, si collocano nell'ultimo 15% della lista, tra la posizione 182 della Provincia Autonoma di Trento (38%) e la posizione 206 della Sicilia (21%). Valori simili sono registrati dalla Calabria (posizione 203/214 analizzate) con una percentuale d'interazione di internauti con la Pubblica Amministrazione pari al 24%, anche al di sotto della media italiana del 30%.

A giugno 2019, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso disponibile l'aggiornamento 2018 del Paniere dinamico di dataset anche nella componente regionale. Il paniere regionale è composto da 48 banche dati e relativi a diversi ambiti tematici, secondo la classificazione dei temi del profilo di metadattazione DCAT-AP. Dal monitoraggio condotto da

68 Le Regioni del Mezzogiorno occupano le ultime 8 posizioni dell'indice. Regione Calabria, *Documento di economia e finanza per il triennio 2020-2022, allegato I*, pag. 58.

69 Regione Calabria, *Documento di economia e finanza per il triennio 2020-2022, allegato I*, pag. 57.



AgID emerge che la Regione Calabria ha aperto 2 banche dati rispetto al numero totale di dataset inclusi nel paniere regionale (48) registrando un livello di apertura di dataset di circa 4% occupando, insieme all'Abruzzo, la penultima posizione su scala nazionale.

Situazione diversa è invece quella dell'**utilizzo del fascicolo sanitario elettronico** – poco diffuso nell'intero paese (9,0%) ma con valori particolarmente bassi per la Calabria (3,9%) e il Mezzogiorno (3,8%).<sup>70</sup>

Dalla breve rassegna presentata appare quindi evidente come il **tessuto amministrativo istituzionale** in cui si trova ad operare la politica di coesione e il **livello dei servizi pubblici offerti ai cittadini** in Italia e, in particolar modo, in Calabria, registrino **ritardi e un divario significativo con quanto presente nel resto d'Europa**. Vi sono tuttavia alcuni positivi segnali di convergenza legati in particolare all'**adozione delle tecnologie digitali** che, se sfruttate a pieno anche in un'ottica di capacitazione amministrativa, possono rivelarsi il fattore abilitante e determinante per imprimere un cambiamento di trend.

Viene di seguito rappresentato come tale contesto di fondo si traduce nell'ambito della politica di coesione.

## 8.4 La capacità amministrativa nella politica di coesione alla luce dell'esperienza della programmazione 2014-2020

Come evidenziato nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo – Il Fase<sup>71</sup>, le **difficoltà incontrate dalla Regione Calabria nell'attuazione dei Programmi della politica di coesione** sono in parte connesse alle criticità che caratterizzano l'Italia nel suo complesso, comuni a tutti i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europeo, in parte relative a **circostanze specifiche proprie del contesto dell'Amministrazione regionale**. Si ritiene pertanto utile proseguire analizzando tali aspetti singolarmente.

Per quanto riguarda le criticità generali a livello di Paese, come sottolineato più volte dalla Commissione europea, l'Italia è dotata di **debole capacità amministrativa nella gestione dei fondi strutturali e d'investimento europei**, che si riflette in un **tasso di assorbimento di tali fondi inferiore alla media dell'Unione**.<sup>72</sup> In particolare, i dati di monitoraggio al 30 giugno 2020<sup>73</sup> registrano un livello di progetti ammessi a finanziamento pari al 84% della dotazione finanziaria disponibile, a fronte di una media dell'Unione del 94%, e un livello di spesa pari al 40% della dotazione finanziaria disponibile, a fronte di una media dell'Unione del 47% (v. Figura 28).

Dall'analisi diacronica dei dati si evidenziano due elementi rilevanti: da un lato, il paese ha accumulato un ritardo sin dai primi anni di attuazione del ciclo di programmazione (un ritardo pari a circa 2 anni pieni di programmazione se raffrontato ai dati della Finlandia); dall'altro, nel corso del 2019 sembra che gli sforzi per recuperare il terreno perso si siano concentrati maggiormente sull'aspetto "di breve termine" dell'accelerazione della spesa (+52%), mentre sono stati più limitati per quanto riguarda quello di più lungo termine della programmazione delle risorse residue (+11%). Se è vero che i risultati raggiunti hanno così consentito a tutti i Programmi di superare le soglie di spesa previste al 31 dicembre 2019<sup>74</sup>, è ragionevole sostenere che senza un'accelerazione decisa anche nella programmazione delle risorse sarà sempre più difficile raggiungere i target di spesa previsti per i prossimi anni.

70 ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, <https://www.istat.it/it/archivio/16777>

71 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria, Il Fase.

72 Commissione europea - *Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, Allegato D.

73 Fonte: Commissione europea – Cohesion data, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview>

74 Agenzia per la Coesione Territoriale, <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/dati-sullattuazione>

Figura 28 - Tasso di assorbimento dei fondi europei per paese



Fonte: Commissione europea – Cohesion data, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview>

Sulla base della proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 del 2 maggio 2018 (COM(2018) 321), i Servizi della Commissione hanno riportato nell'**allegato D al Country Report 2019** per l'Italia le opinioni preliminari in merito alle ragioni di tale ritardo di fondo e l'indicazione dei settori d'investimento prioritari per superarli, quali condizioni quadro per l'attuazione efficace della politica di coesione 2021-2027. Tale documento costituisce la base per il dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione. Come riportato nell'allegato D, secondo la Commissione europea, per migliorare l'amministrazione e l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei sarà necessario:


- garantire la corretta attuazione dei **piani di rafforzamento amministrativo** basati sull'esperienza del periodo 2014-20;
- rafforzare i **partenariati e le politiche dal basso**, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
- rafforzare la **capacità delle parti sociali** e la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi politici;
- aumentare la **capacità amministrativa dei beneficiari** di preparare e attuare progetti, in particolare a livello locale;
- migliorare l'elaborazione dei **progetti infrastrutturali** principali in termini sia di **qualità** che di **tempistica**, in particolare i progetti ferroviari della rete nazionale nelle regioni meno sviluppate;
- tenere conto degli insegnamenti tratti in Piemonte durante l'attuazione del progetto pilota della Commissione sulla transizione industriale, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle **nuove tecnologie**, la **decarbonizzazione** e la promozione della **crescita inclusiva**;
- rafforzare le misure volte a prevenire e a **combattere i conflitti di interessi, la frode e la corruzione**;

- migliorare la **performance degli appalti pubblici**, in particolare per quanto riguarda il numero di stazioni appaltanti, la loro capacità professionale, la loro capacità di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità e all'innovazione nelle procedure d'appalto, le aggiudicazioni uniche, la semplificazione delle procedure, la velocità delle decisioni, le piccole e medie imprese contraenti, e la capacità delle autorità di effettuare verifiche efficaci;
- ricorrere in modo più ampio agli **strumenti finanziari** e contribuire maggiormente a un comparto per l'Italia nell'ambito di InvestEU per tutte le attività che generano entrate e riducono i costi.<sup>75</sup>

Se, come visto, il tasso di assorbimento medio dei fondi strutturali e di investimento europei pone in generale l'Italia al di sotto della media comunitaria, merita un approfondimento la situazione specifica del **POR Calabria FESR-FSE 2014-2020**. Sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, il Programma registrava al **30 giugno 2020**:

- un **livello di progetti ammessi al finanziamento** pari all'87% della dotazione finanziaria disponibile, ben superiore al 84% della media nazionale e poco al di sotto del dato medio dell'Unione del 94%;
- un **livello di spesa** pari al 30% della dotazione finanziaria disponibile, a fronte di una media italiana del 40% e dell'Unione del 47%.

Figura 29 - Tasso di assorbimento dei fondi europei per il POR Calabria



Fonte: elaborazione regionale su dati Commissione europea – Cohesion data, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview>. I dati relativi al POR Calabria fanno riferimento ad una prima elaborazione dei dati di avanzamento al 31 dicembre 2019. Le informazioni sono in corso di verifica, la versione finale sarà rese disponibile nell'ambito della pubblicazione della Relazione di Attuazione Annuale 2019.

Tali indicazioni trovano conferma e vengono anzi rafforzate nel caso in cui si **restringa il perimetro del confronto ai soli programmi italiani finanziati dai fondi FESR<sup>76</sup> e FSE<sup>77</sup>**, con esclusione, quindi, dei programmi degli altri paesi

<sup>75</sup> Commissione europea - Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, Allegato D.

<sup>76</sup> Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

<sup>77</sup> Fondo Sociale Europeo.



difficoltà incontrate dalla Regione nell'attuazione delle politiche di coesione, sulla base dell'esperienza concreta e delle lezioni apprese nell'ambito dell'attuale ciclo di programmazione per il POR 2014-2020.

Con riferimento alle difficoltà attuative incontrate nella programmazione 2014-2020 e relative a **circostanze specifiche proprie del contesto dell'Amministrazione regionale**, è possibile individuare tre macro-tematiche principali:

1. contesto organizzativo;
2. contesto normativo;
3. contesto procedurale.

Per quanto riguarda il **contesto organizzativo**, occorre sottolineare in primo luogo come il **processo di riorganizzazione** complessivo della struttura amministrativa della Regione nei primi anni della programmazione 2014-2020 abbia avuto impatti significativi sulla governance del Programma, sia sul fronte del riassetto delle competenze e dell'articolazione delle funzioni, sia su quello dell'individuazione e assegnazione di ruoli specifici ai dipendenti deputati alla gestione del POR.<sup>78</sup>

Il processo di riorganizzazione interviene su un **modello di governance** caratterizzato già da un'**elevata complessità** in relazione all'articolato contesto amministrativo e socioeconomico della regione, alla numerosità e articolazione delle tematiche trattate dal Programma regionale, nonché con riferimento al momento cruciale – se non unico – di transizione attraversato oggi dalla politica di coesione europea, a cui si aggiunge l'impatto della crisi epidemiologica legata al Covid-19.

Solo per dare alcuni **numeri di questa complessità**: oltre 110 sono le azioni previste dal POR Calabria 2014-2020 nell'ambito di tutti gli 11 obiettivi tematici della politica di coesione, con il coinvolgimento diretto nella loro attuazione di 9 diversi Dipartimenti regionali, per un totale di circa 30 Settori regionali interessati, e il coinvolgimento indiretto di ulteriori Dipartimenti e uffici<sup>79</sup> e di una vasta rete di partenariato socio-economico e istituzionale, a fronte di circa 4.000 interventi finanziati ad altrettanti soggetti beneficiari su tutto il territorio regionale su temi che vanno dal sostegno all'innovazione e alla ricerca, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, alla concessione di aiuti alle imprese e alla realizzazione di percorsi di alta formazione e interventi di inclusione sociale, per citarne soltanto alcuni.

La **numerosità dei centri decisionali** accresce, pertanto, la **complessità dei processi e dei meccanismi di coordinamento in sede di programmazione**, con la necessità di rafforzare il presidio sugli strumenti e canali di condivisione e trasferimento delle informazioni, e la difficoltà di **presidio della fase di attuazione dei progetti**, per la quale sarà necessario implementare strumenti e modalità di raccordo che consentano una più stringente e frequente verifica del rispetto dei cronoprogrammi.

La **pluralità degli attori coinvolti** impone, inoltre, di assicurare che tutti i soggetti che prendono parte alla fase di attuazione del Programma siano dotati di una adeguata **capacità amministrativa**, dalla struttura di gestione presso il Dipartimento Programmazione Unitaria, agli altri Dipartimenti regionali, agli Organismi Intermedi sino al livello di tutti i soggetti beneficiari degli interventi.

<sup>78</sup> Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria, II Fase.

<sup>79</sup> Per esempio, il Dipartimento Programmazione Nazionale, il Dipartimento Bilancio e il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVIP).

Priorità assoluta, riguardo a detto ultimo aspetto, dovrà essere rivolta al **rafforzamento degli Organismi Intermedi** anche in termini di miglioramento del supporto tecnico operativo all'attuazione delle risorse delegate, con particolare riferimento all'attuazione delle Strategie di Sviluppo Territoriale.

Permane, infine, ancora un **gap di competenze** da colmare per il personale impegnato nella gestione dei Programmi Operativi, in una logica di formazione e affiancamento continua.<sup>80</sup>

Per quanto riguarda, invece, il secondo macro-tema, relativo al **contesto normativo**, si registrano delle criticità attinenti a:

1. l'incompiuta definizione per taluni ambiti tematici dell'aggiornamento/revisione della normativa regionale di settore e/o di regolamenti regionali;
2. la necessità di implementazione di processi di semplificazione amministrativa finalizzati a comprimere i tempi per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione delle operazioni.

Si evidenzia altresì una criticità legata alla **complessità e articolazione delle discipline di settore**, che di fatto non favorisce una conoscenza delle norme approfondita da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei Programmi.

Da ultimo, per quanto riguarda il terzo macro-tema relativo al **contesto procedurale**, l'articolazione organizzativa, commisurata alla dimensione del POR, determina una complessità dei processi e dei meccanismi di coordinamento e la necessità di semplificazione del sistema di gestione e controllo del Programma e di standardizzazione delle procedure e dei modelli degli atti amministrativi. La complessità dei processi richiede quindi, un rafforzamento degli strumenti di governo dei Programmi, che si sostanzia in una migliore e più lineare strutturazione delle attività.

Nei processi, poi, si rinvengono delle criticità inerenti il **sistema informativo** per la gestione e trasmissione dati tra Dipartimenti, nonché le procedure di **gestione dei flussi finanziari** e dei **capitoli di bilancio**.<sup>81</sup>

Le criticità relative al **sistema informativo** sono riconducibili a casistiche diverse. Da un lato si sono registrati nei primi anni di programmazione **rallentamenti nel potenziamento e miglioramento del sistema** (come emerge dall'ultimo aggiornamento del PRA), in particolare per quanto riguarda le interlocuzioni con il Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE. In secondo luogo, si registra una **carenza nelle competenze dei beneficiari** dei progetti in merito non soltanto al funzionamento del sistema ma anche alle linee guida per il monitoraggio emanate dall'IGRUE, Autorità nazionale incaricata del coordinamento dell'attività. Da ultimo, ai fini di un'effettiva **razionalizzazione delle procedure**, occorre ripensare la struttura dei campi di monitoraggio in ragione della nuova programmazione 2021-2027, evitando sovrapposizioni e integrando, ove necessario, le informazioni mancanti, valutando inoltre l'opportunità di semplificare l'onere amministrativo connesso all'attività di monitoraggio mediante l'attivazione dell'**interlocazione del sistema regionale con altri sistemi informativi**, con particolare riferimento a quelli già in uso all'interno della Regione presso altri Dipartimenti.

In tale ambito, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico della Regione Calabria come strumento di rafforzamento della capacità istituzionale finalizzato all'aumento della trasparenza ed accesso ai dati pubblici, è articolato nel progetto finanziato nell'ambito del POR Calabria 2014/2020 denominato "**Calabria Open Data**", in capo al Dipartimento Programmazione Unitaria, in corso di attuazione e rientrante nei progetti strategici del Piano di Rafforzamento Amministrativo.

<sup>80</sup> Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria, II Fase.

<sup>81</sup> Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria, II Fase.

Da ultimo, ulteriore criticità si rinviene sulla **capacità di realizzazione degli appalti pubblici nei tempi programmati** e nelle attività di verifica, prevenzione e correzione di eventuali irregolarità o non conformità in materia.

## 8.5 Priorità strategiche e risultati attesi

Dalla breve analisi della performance dell'Amministrazione regionale si evidenzia, nel complesso, una **buona performance della Regione per quanto riguarda i profili della pianificazione strategica e della programmazione delle risorse**, soprattutto se raffrontati alla media nazionale, accompagnata però da una situazione di **maggiore criticità** per quanto riguarda **l'attuazione degli interventi e alla realizzazione della spesa**.

Costruire una **Calabria che funziona** significa partire da tale situazione oggettiva per costruire **nuovo modello interpretativo della funzione amministrativa e dello sviluppo locale**, che consenta di proiettare per ogni policy un reale impatto sull'economia della regione. Significa adottare un **capovolgimento di prospettiva**, superando l'attuale sistema di capacitazione amministrativa autoreferenziale, incentrato sull'Amministrazione regionale, e facilitare la transizione ad un nuovo sistema che metta **al centro l'obiettivo di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica** nell'utilizzo delle risorse e nel conseguimento di risultati concreti per i cittadini, in un'ottica di vera e propria "trasformazione" dell'Amministrazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi di *policy*.

Da tale impostazione deriva la necessità di rivedere e ampliare lungo **due direttrici** il perimetro delle attività di *capacity building* nella programmazione 2021-2027.

In primo luogo, lungo la direttrice della **sfida alla burocrazia regionale** ad implementare un modello di azione **efficace nella programmazione** delle risorse ed **efficiente nell'attuazione** degli interventi, che conduca a risultati in tempi certi:

- **efficace** perché sposterà sempre di più l'attenzione dalla misurazione della "quantità" di risorse programmate alla verifica della **qualità della programmazione** dei fondi comunitari, riconducendo le scelte politiche già effettuate e quelle ancora da effettuare ad un **quadro programmatico unico e condiviso**, strettamente ricollegato ad un **nuovo progetto di Calabria**, nell'ottica di stimolare la complementarità tra i diversi strumenti di investimento a disposizione e l'integrazione tra obiettivi di *policy*;
- **efficiente** perché **muterà i paradigmi operativi e attuativi** della politica regionale, collegando le azioni del nuovo POR a percorsi burocratici e amministrativi ben definiti e semplificati, al fine di assicurare nella programmazione 2021-2027 una **radicale discontinuità nelle tempistiche di realizzazione** degli interventi.

Non esiste infatti efficacia della programmazione senza l'**efficienza** della macchina amministrativa nel **trasformare le politiche in risultati concreti** per i cittadini e i territori.

In secondo luogo, la **nuova strategia di rafforzamento della capacità amministrativa** dovrà superare l'Amministrazione regionale, prevedendo interventi coordinati e sinergici **a tutti i livelli della filiera coinvolta nell'attuazione dei fondi europei**, estendendo il perimetro degli interventi a soggetti ad oggi tralasciati ma fondamentali per la messa a terra delle politiche pubbliche (Organismi intermedi, amministrazioni locali, altri beneficiari).

Questo approccio concettuale, basato sull'analisi dello stato delle funzioni pubbliche sul territorio regionale e coerente con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con il quadro regolatorio comunitario e con gli indirizzi della Commissione nell'ambito del citato allegato D al country report per l'Italia nel 2019, costituisce la cornice entro cui inquadrare la **proposta da parte del Governo regionale di linee di indirizzo** sul tema di **rafforzamento della capacità amministrativa**.

Tali linee vengono declinate secondo il **quadro analitico sviluppato dall'OCSE per la valutazione della capacità amministrativa**, articolato in quattro dimensioni.

Figura 32 - Quadro analitico dell'OCSE per la valutazione della capacità amministrativa



Fonte Commissione Europea - rafforzamento del buon governo e della capacità amministrativa per la politica di coesione- azione pilota in cooperazione con l'OCSE

In primo luogo, la dimensione delle **persone**, che rappresentano la colonna portante di qualunque organizzazione. Questa dimensione prende in esame la combinazione di competenze e conoscenze necessarie per l'attuazione delle politiche di coesione e le relative sfide.

In secondo luogo, la **dimensione organizzativa** prende in esame sistemi, strumenti, processi e cultura istituzionale. Queste variabili dovrebbero essere allineate con gli obiettivi strategici e sostenute da strutture di governo snelle, per agevolare un processo decisionale efficace e consapevole.

In terzo luogo, la dimensione della **pianificazione strategica** prende in esame vari aspetti lungo l'intero ciclo d'investimento, dallo sviluppo di una strategia e pianificazione che sia su misura delle esigenze del territorio, orientata ai risultati, realistica, rivolta al futuro, coerente e declinata per obiettivi a diversi livelli, alla selezione delle operazioni, alla loro attuazione, alla partecipazione dei portatori di interessi, nonché al monitoraggio e alla valutazione.

In quarto luogo, la presenza di **condizioni quadro abilitanti** è fondamentale per la creazione di un ambiente che consenta a tutti i livelli di governo di realizzare l'investimento pubblico in modo efficace. Le condizioni quadro abilitanti ai vari livelli di governo includono trasparenza e un utilizzo strategico degli appalti pubblici e un sistema normativo e legislativo chiaro e coerente.<sup>82</sup>

In questo contesto, le **priorità strategiche** su cui la Regione Calabria intende concentrare la propria azione sono di seguito declinate. In ragione di quanto indicato in precedenza in merito alla necessità di assicurare interventi coordinati e sinergici a tutti i livelli della filiera coinvolta nell'attuazione dei fondi europei, ove non indicato diversamente o non applicabile, **tutte le priorità di seguito elencate devono essere intese come da estendere anche ai soggetti beneficiari, agli Organismi intermedi e a tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell'attuazione del POR.**

<sup>82</sup> Commissione europea – Direzione Generale per la politica regionale e urbana, *Tabelle di marcia per lo sviluppo della capacità amministrativa. Pacchetto di strumenti pratici*, pag. 6.



### 8.5.1 Persone – Una Calabria che valorizza il capitale umano dell'Amministrazione

Per sviluppare una forza lavoro qualificata e adattabile, con un adeguato insieme di competenze per una gestione efficace dei fondi UE, si propongono le seguenti priorità strategiche e alcune proposte esemplificative di azioni.

- sviluppare capacità strategiche di pianificazione del personale per affrontare le sfide del periodo 2021-2027:
  - » identificare le competenze esistenti e desiderate per un'amministrazione efficace dei fondi strutturali e d'investimento europei attraverso strumenti quali il quadro delle competenze e lo strumento per l'autovalutazione della Commissione europea, il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti e delle parti interessate e la valutazione comparativa con altre Autorità di Gestione;
  - » adeguare i processi di reclutamento, ove possibile, per verificare una gamma più ampia di abilità e competenze durante la valutazione;
  - » esplorare il modo in cui strumenti quali i moduli di apprendimento e sviluppo, i gruppi di discussione, le reti informali per lo scambio delle conoscenze ecc., possano supportare lo sviluppo o la revisione di un quadro delle competenze e di una valutazione delle abilità;
  - » monitorare l'impatto delle politiche e delle procedure riguardanti le risorse umane, raccogliere e rivedere i dati relativi alla forza lavoro e adeguare le politiche, se del caso, anche attraverso la riassegnazione delle risorse di bilancio e del personale, in linea con gli obiettivi organizzativi.
- sviluppare una forza lavoro qualificata e adattabile, con un adeguato insieme di competenze per una gestione efficace dei fondi UE:
  - » realizzare iniziative di formazione continua ad ampio raggio e di aggiornamento sulle tematiche della politica di coesione e dell'attuazione dei progetti, anche mediante il ricorso a strumenti tecnologici innovativi;
  - » realizzare sessioni di formazione mirata al fine di assicurare lo sviluppo delle competenze specifiche richieste alle risorse in ragione del loro ruolo svolto nell'attuazione del Programma;
  - » allineare le iniziative di apprendimento e sviluppo con un quadro di competenze e integrarlo come parte dei processi di gestione delle prestazioni e sviluppo della carriera in corso;
  - » integrare la mobilità interna nella gestione delle prestazioni e nei piani di apprendimento e sviluppo in modo che possa essere utilizzata dai dirigenti come strumento per lo sviluppo del personale.
- aumentare il coinvolgimento e la motivazione del personale coinvolto nell'attuazione delle politiche di coesione:
  - » incentivare una maggiore responsabilizzazione del personale, sia a livello apicale che a livello operativo, principalmente attraverso una più puntuale declinazione pratica degli obiettivi strategici;
  - » sviluppare una base di elementi concreti attraverso indagini sistematiche e sondaggi sul coinvolgimento del personale;
  - » sviluppare una più sistematica sensibilizzazione dell'alta dirigenza per iniziative di coinvolgimento dei funzionari attraverso riunioni informali pubbliche periodiche, gruppi di discussione, nonché formazione specializzata per il personale direttivo;
  - » comunicare in modo chiaro a tutto il personale le opportunità, i requisiti e le aspettative e semplificare i processi decisionali per la mobilità interna.

### 8.5.2 Organizzazione – Una Calabria con sistemi, strumenti e processi efficienti

Per adottare un approccio più strategico all'organizzazione, alla definizione di strumenti e processi per l'attuazione del Programma, si propongono le seguenti priorità strategiche e alcune proposte esemplificative di azioni:

- semplificare l'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione del POR:
  - » effettuare una revisione del numero di livelli amministrativi e di centri decisionali coinvolti nell'attuazione del Programma, al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e mantenere un assetto organizzativo "corto" e "agile";
  - » individuare punti di contatto unici all'interno dell'Amministrazione per i soggetti beneficiari, per gli Organismi Intermedi e per le Autorità nazionali e comunitarie al fine di incentivare l'ingaggio del personale e l'identificazione con gli obiettivi dell'Ufficio;
  - » razionalizzare la distribuzione delle competenze e la titolarità dell'attuazione di procedure e/o parti di Programma sulla base della logica dell'"Ufficio prevalente".
- assicurare la razionalizzazione e la semplificazione del Sistema di Gestione e Controllo:
  - » esaminare l'impatto di ciascuna fase del processo di attuazione per identificare le modalità di gestione del programma e assicurare che esse prevedano il minimo onere amministrativo necessario nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di policy e minimizzazione del rischio di irregolarità e frode;
  - » assicurare la proporzionalità del sistema dei controlli di gestione al livello di rischio e alla dimensione finanziaria delle operazioni;
  - » definire con maggiore dettaglio le procedure di gestione e controllo del Programma al fine di uniformare e standardizzare le pratiche amministrative adottate dai diversi attori coinvolti;
  - » incentivare il ricorso alle opzioni semplificate di costo e adottare misure di semplificazione ed efficientamento nella gestione e nell'utilizzo dei fondi comunitari;
  - » incentivare il ricorso all'utilizzo degli strumenti finanziari (forme di supporto agli investimenti rimborsabili, come prestiti, garanzie, azioni e altri strumenti di rischio) quali misura di semplificazione dell'attuazione;
  - » ridurre, compatibilmente con il quadro normativo, l'onere amministrativo legato al monitoraggio, assicurando al contempo l'obbligatorietà e la tempestività nella comunicazione delle informazioni richieste, anche mediante meccanismi automatici di incentivo/disincentivo.
- uniformare e armonizzare le procedure di gestione dei diversi programmi cofinanziati dalla politica di coesione:
  - » adottare un quadro logico unico e processi, per quanto possibile, comuni per l'attuazione dei diversi programmi cofinanziati dalla politica di coesione;
  - » armonizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di monitoraggio relative a tutti i progetti finanziati dai programmi della politica di coesione al fine di assicurare la comparabilità delle informazioni e una più semplice comunicazione tra gli Uffici.
- migliorare l'esperienza degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione:
  - » definire un unico documento che descriva le procedure di gestione e controllo del Programma e sviluppare strumenti di supporto e accompagnamento agli operatori (es. manuale/vademecum illustrati, diagrammi che rappresentino i flussi procedurali, presentazioni interattive, procedure guidate, app, etc.);

- » ripensare il sistema di gestione e controllo e il sistema informativo SIURP in ottica utente, razionalizzando la descrizione delle procedure, gli strumenti e le forme di interazione al fine di semplificare le attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione e minimizzare il rischio di non corretta interpretazione delle procedure;
  - » assicurare l'interlocuzione automatica del sistema informativo SIURP con gli altri sistemi in uso alla Regione, ai soggetti beneficiari e/o alle Autorità nazionali al fine di assicurare la trasmissione automatica delle informazioni ed evitare fenomeni di duplicazione dell'imputazione dei dati;
  - » realizzare un sistema di supporto e orientamento in relazione alle procedure e agli strumenti del Programma per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (es. sul modello help-desk dell'attuazione).
- sviluppare in modo efficace le capacità dei beneficiari:
- » realizzare analisi e studi per l'individuazione delle variabili che influenzano la capacità di assorbimento dei fondi da parte dei diversi soggetti beneficiari (es. studi prototipali realizzati dalla Regione sulla correlazione tra numero personale degli uffici tecnici degli enti locali e risorse intercettate);
  - » definire un piano concreto di rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti beneficiari e accompagnamento che interessi le diverse variabili individuate;
  - » individuare risorse specifiche all'interno del Programma o all'interno di ogni avviso da dedicare al supporto alla capacità amministrativa e di attuazione dei soggetti beneficiari.
- migliorare capacità di realizzazione degli interventi nei tempi programmati e la rendicontazione della spesa:
- » promuovere l'utilizzo di strumenti di project management e di organizzazione del lavoro condivisi da più Uffici e soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma;
  - » assicurare trasparenza nel monitoraggio delle azioni collegate al POR e del loro progressivo stato di avanzamento con indicazione analitica del sistema di responsabilità collegato alla loro attuazione dei rispettivi cronoprogrammi di attuazione (es. definizione di un piano di attuazione per Asse);
  - » migliorare la performance degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il numero di stazioni appaltanti, la verifica della loro capacità professionale, la capacità di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità e all'innovazione nelle procedure d'appalto, le aggiudicazioni uniche, la semplificazione delle procedure del Programma, la velocità delle decisioni e la capacità delle Amministrazioni di effettuare verifiche efficaci;
  - » aumentare la capacità amministrativa dei beneficiari di preparare e attuare progetti, in particolare a livello locale;
  - » migliorare l'elaborazione dei progetti infrastrutturali principali in termini sia di qualità che di tempistica, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dei principali nodi di collegamento regionali;
  - » migliorare e semplificare l'attuazione dei progetti di sostegno finanziati dal Fondo Sociale Europeo, semplificando le procedure per accedere ai finanziamenti e quelle attuative e assicurando strumenti tecnologici di supporto per la gestione di un elevato numero di pratiche.

### 8.5.3 Pianificazione Strategica e Coordinamento – Una Calabria con un'efficace visione del futuro

Per adottare un approccio più strategico alla pianificazione, alla programmazione e alla definizione di policy e interventi, si propongono le seguenti priorità strategiche e alcune proposte esemplificative di azioni:

- adottare un quadro strategico unico e integrato al fine di assicurare una programmazione coerente e complementare dei diversi strumenti della politica di coesione:
  - » identificare obiettivi comuni o complementari tra diversi programmi o priorità all'inizio del periodo di programmazione e sviluppare criteri di progetto che potrebbero promuovere tale complementarità;
  - » introdurre incentivi per la valutazione delle operazioni che consentono di cogliere le sinergie all'interno e tra i programmi, ad esempio introducendo punti bonus per i progetti che aiutano a raggiungere gli obiettivi in più Assi o per progetti integrati che contribuiscono al raggiungimento delle priorità di più di un programma.
- rafforzare l'approccio di governance a più livelli e assicurare il coinvolgimento del partenariato:
  - » definire un vasto percorso di confronto partenariale a livello regionale che prenda avvio dalle fasi iniziali della programmazione, al fine di condividere dall'inizio priorità strategiche e impostazione di fondo del nuovo Programma;
  - » costruire una nuova prassi di consultazione tra la Regione e il partenariato – anche attraverso incontri calendarizzati per tipologia di attori coinvolti – che assicuri tempestività, pertinenza, trasparenza ed efficacia del confronto, nonché il raggiungimento di portatori di interessi e centri di competenza finora trascurati.
- aumentare l'efficacia dei fondi adottando un approccio agli investimenti mirato che, partendo dalle scelte fatte in sede di definizione delle policy, eviti il ricorso ad investimenti “a pioggia” e la parcellizzazione degli interventi:
  - » limitare modalità di selezione basate su avvisi pubblici ad ampio spettro a favore di modalità di riparto e programmazione a livello di ambiti funzionali di intervento (es. per gli interventi sulle scuole, per alcune strutture destinate alla raccolta differenziata e al riuso dei rifiuti, per gli asili nido, per le forme leggere di housing sociale per i nuovi bisogni abitativi di anziani, studenti) che tengano maggiormente conto dei risultati da raggiungere a livello di area o di target di utenza.
- assicurare una programmazione più rapida e strategica per un avvio semplice e veloce dell'esecuzione:
  - » anticipare l'individuazione di progetti rilevanti da realizzare con il POR, anche mediante una preliminare ricognizione del quadro degli interventi programmati e in corso con altre fonti di finanziamento nazionali, in particolare per gli ambiti per i quali siano ancora necessari importanti investimenti per recuperare deficit impiantistici e infrastrutturali che incidono sul livello e la qualità dei servizi (ad es. gestione dei rifiuti, servizio idrico, mobilità locale)
  - » rafforzare il peso nei criteri di valutazione dello stato di progettazione delle proposte progettuali, assicurando la compatibilità dei cronoprogrammi con i tempi di realizzazione dei Programmi 2021-2017;
  - » sostenere un utilizzo da parte dei potenziali beneficiari tempestivo e sistematico dei diversi Fondi di Progettazione oggi esistenti, semplificandone le regole di accesso ed orientandone le finalità esplicitamente al sostegno/anticipo delle somme relative alla progettazione degli interventi della politica di coesione.

- ottimizzare il coordinamento con le Autorità nazionali e comunitarie per la definizione di una migliore strategia di attuazione:
  - » definire modalità efficaci e innovative, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, per l'organizzazione di incontri periodici di coordinamento/confronto con le Autorità nazionali e comunitarie sull'attuazione, caratterizzati da un taglio maggiormente operativo/tecnico rispetto alle sedute del Comitato di Sorveglianza.
- ampliare le pratiche di misurazione delle prestazioni a sostegno di basi di elementi concreti e di valutazione dei risultati:
  - » assicurare coerenza, robustezza, affidabilità e rilevanza un sistema degli indicatori che costituirà una delle principali misure di valutazione dell'avanzamento e della buona salute del programma di investimenti, sia per gli addetti ai lavori che per la
  - » rafforzare i **partenariati e le politiche dal basso**, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
  - » rafforzare la **capacità delle parti sociali** e la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi politici.

#### 8.5.4 Condizioni quadro abilitanti – Una Calabria più trasparente e con una nuova cultura degli investimenti pubblici

Per sviluppare condizioni quadro abilitanti tali da creare un contesto favorevole ad un rapido, efficace ed efficiente utilizzo dei fondi UE, si propongono le seguenti priorità strategiche e alcune proposte esemplificative di azioni:

- assicurare la coerenza e la prevedibilità del sistema dei controlli:
  - » assicurare il raccordo tra le competenti Autorità comunitarie, nazionali e del Programma al fine di assicurare la coerenza e unicità del sistema dei controlli, al fine di garantire piste di controllo chiare, condivise e non suscettibili di interpretazioni diverse a diversi livelli di controllo.
- aumentare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili, la trasparenza, interoperabilità e l'accesso ai dati pubblici:
  - » razionalizzare e migliorare la disponibilità, la qualità e l'aggiornamento dei dati di monitoraggio del Programma e, in generale, del patrimonio informativo pubblico collegato agli investimenti della politica di coesione;
  - » definire soluzioni e strumenti a supporto dell'analisi e l'elaborazione delle informazioni da parte dei cittadini e degli stakeholder (es. cruscotti interattivi), al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico regionale;
  - » definire e attuare nuove modalità di coinvolgimento del partenariato e dei cittadini in iniziative di monitoraggio civico degli investimenti pubblici.
- aumentare i livelli di integrità e di legalità nell'azione della Pubblica Amministrazione
  - » assicurare la diffusione della cultura dell'integrità e della legalità attraverso iniziative quali le dichiarazioni di tolleranza zero nei confronti delle irregolarità e delle frodi;

- » rafforzare e incrementare i protocolli per lo scambio automatico di informazioni con le Forze dell'Ordine e le autorità giudiziarie (es. Corte dei Conti);
- » aumentare trasparenza e diffusione delle informazioni in merito al funzionamento della struttura di gestione del Programma.

#### **8.5.5 Assistenza tecnica – Una Calabria che vuole crescere**

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse di assistenza tecnica in funzione dell'acquisizione unicamente di competenze altamente specializzate non disponibili all'interno dell'Amministrazione e di iniziative di reale accompagnamento al rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici, si propongono le seguenti priorità strategiche e alcune proposte esemplificative di azioni:

- qualificare i servizi di assistenza tecnica in funzione dell'acquisizione di competenze professionali altamente specializzate:
  - » analizzare e razionalizzare i fabbisogni di supporto degli Uffici in funzione dell'acquisizione di competenze professionali altamente specializzate in luogo di un supporto esteso declinato in senso anche operativo;
  - » definire linee guida e circolari che disciplinino e limitino in senso specialistico la tipologia di attività ad alto valore aggiunto per le quali sia autorizzato il ricorso a servizi di assistenza tecnica;
  - » ripensare le modalità acquisitive al fine di assicurare l'acquisizione delle migliori competenze professionali altamente specializzate disponibili;
  - » introdurre meccanismi strutturati di verifica periodica dell'effettiva trasmissione di competenze e conoscenze qualificate al personale dell'Amministrazione.
- sviluppare in modo efficace le capacità dei beneficiari, degli Organismi intermedi e di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione:
  - » estendere il supporto offerto mediante le risorse di assistenza tecnica a beneficiari, Organismi intermedi e, in generale, a tutti gli attori coinvolti nell'attuazione.

## 9. Un nuovo patto con i territori: il ruolo degli enti locali nella definizione e attuazione del POR 2021-2027

Traendo insegnamento dall'esperienza maturata nell'attuazione del POR 2014-2020, appare evidente come per il perseguimento degli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione citati nei capitoli precedenti la Regione non potrà agire in maniera solitaria ma dovrà recuperare il suo ruolo di guida, di stimolo innovativo e di motore di sviluppo e progresso di un contesto corale più ampio in cui i **territori acquistino una rinnovata centralità**. Sarà fondamentale, in tal senso, assicurare il **pieno coinvolgimento degli Enti locali** (anche nelle loro forme associative) quali catalizzatori dei fabbisogni, delle esperienze, della dinamicità e delle idee dei territori e quali punti di raccordo finale, contaminazione e osmosi tra Amministrazione e cittadini.

Nell'ultimo decennio il ruolo istituzionale degli Enti locali ha subito profondi cambiamenti. Le loro funzioni non si limitano, infatti, alle attività ordinarie ma interessano sempre di più anche la gestione e la **programmazione delle politiche sul territorio** e la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico. A loro volta, gli Enti Locali, e in particolar modo quelli di minori dimensioni, maggiormente caratterizzati da disagio insediativo e progressivo spopolamento, hanno sempre più bisogno di risorse aggiuntive per la realizzazione di servizi e infrastrutture necessarie per lo sviluppo del territorio e delle comunità, soprattutto in un periodo in caratterizzato da tagli nei trasferimenti statali unitamente alle rigide regole imposte dal Patto di stabilità interno.

In considerazione di tale situazione, nel contesto del ciclo di programmazione 2021-2027 la Regione Calabria intende avviare un percorso che possa portare alla nascita di un **nuovo patto con i territori**: un accordo diretto agli Enti locali per un loro coinvolgimento a pieno titolo nella fase di programmazione della politica di coesione e per un rafforzamento del loro ruolo nell'attuazione degli interventi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di affrontare in modo costruttivo, inclusivo e innovativo il tema della progettazione europea e costruire processi di aggregazione e sintesi caratterizzati da una maggiore attenzione posta alla dimensione locale.

Da un lato, il patto costituirà una significativa **opportunità** per gli Enti locali per contribuire con la Regione alla costruzione di un piano di programmazione delle politiche pubbliche più aderente agli effettivi fabbisogni dei territori e per partecipare a pieno titolo ai principali processi decisionali in materia di politiche per lo sviluppo. Un approccio nuovo che consentirà una migliore previsione delle opportunità di finanziamento e aiuterà gli Enti locali a programmare le attività necessarie ad intercettare le risorse disponibili.

Dall'altro lato, il patto rappresenterà anche una maggiore **responsabilità** degli Enti locali nel contribuire alla fase di attuazione delle politiche di coesione e nel mettere a terra in modo tempestivo, efficace ed efficiente gli interventi programmati. Un nuovo effetto propulsivo e di responsabilizzazione nell'attuazione delle politiche di coesione, quindi, che sarà accompagnato da opportune misure di sostegno e capacitazione amministrativa e istituzionale per assicurare le dotazioni strumentali e di personale necessarie.

Ciò consentirebbe di disegnare politiche "su misura" per i fabbisogni dei territori e costruire, al contempo, un "ponte" che assicuri una maggiore **continuità tra la fase di programmazione e quella di attuazione** del POR 2021-2027, garantendo, da un lato, una maggiore "concretezza" nella definizione delle idee durante la fase programmatica, dall'altro una maggiore attenzione durante la fase di attuazione al conseguimento degli obiettivi di policy e alle finalità complessive dei Programmi, che invece a volte rischiano di essere messi in secondo piano dalle necessità operative legate al conseguimento dei soli obiettivi di spesa.

In tale contesto, un'ottica di rafforzamento della **governance multilivello**, gli Enti Locali devono assumere una

maggior importanza nel processo di implementazione delle politiche di coesione e devono essere messi nella condizione di poterlo fare. Le risorse messe a disposizione attraverso la nuova programmazione 2021/2027 per la **capacitazione amministrativa** individuano, pertanto, sempre più le realtà locali, in particolar modo nelle loro forme associate, come potenziali soggetti beneficiari. Un vero e proprio **capovolgimento di prospettiva** che metta al centro non soltanto chi programma e gestisce le risorse a livello macro (Autorità nazionali, Autorità di Gestione e Organismi Intermedi), ma anche i soggetti che dal basso intercettano le risorse disponibili e implementano di fatto gli interventi di politica pubblica sul territorio.

Tale obiettivo potrà essere conseguito anche mutuando una parte delle misure promosse nella bozza di Accordo di Partenariato nazionale a supporto dell'implementazione delle strategie territoriali, quali:

- forme di **networking**, condivisione e scambio di conoscenze delle pratiche operative e amministrative fra gli enti coinvolti al fine di favorire la valorizzazione del capitale umano e dell'expertise disponibile;
- strutture di **presidio** stabile nelle amministrazioni in grado di coordinare e dare sostegno a casi specifici e integrare indicazioni e azioni afferenti a diversi settori dell'Amministrazione;
- azioni di **coordinamento e supporto** nazionali e regionali dedicate a sostenere processi organizzativi e che, soprattutto nelle situazioni più fragili, possano accompagnare le autorità locali e gli stakeholders nei processi deliberativi o nei compiti che richiedono specifiche capacità tecnico-amministrative (ad es. per livelli di progettazione avanzati e gestione di gare ed affidamenti, attuazione e monitoraggio).

Questo percorso che nasce dalla volontà politica, vuole creare **sinergie efficaci tra i territori** della regione, favorendo la **capacità di fare sistema** e di essere sempre più competitivi nell'accedere e nell'utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE attraverso la programmazione 2021-2027. L'obiettivo è rispondere alle reali esigenze del sistema economico e sociale calabrese mediante la lettura dei fabbisogni, delle opportunità e delle fragilità regionali mediante la lente dei territori. Un nuovo patto tra Regione e Enti Locali, un nuovo modo di vedere la Calabria.



## 10. Comunicazione è coesione

I dati che emergono dall'ultima indagine Eurobarometro<sup>83</sup>, presentati a Bruxelles nel corso della EuRegionWeek 2019 raccontano di come, sebbene il livello di conoscenza delle politiche di coesione in Italia si attesti, anche se di poco, al di sopra della media europea e l'Italia risulti negli ultimi anni tra i paesi con il maggiore incremento in questo dato, la percezione dell'utilità di queste politiche è ancora estremamente negativa.

Dalla più recente indagine standard Eurobarometro<sup>84</sup> del bimestre luglio-agosto 2020, la fiducia dei cittadini rispetto all'Unione Europea in media è rimasta stabile al 43%, ma in Italia si registrano i livelli più bassi, 28%. Interessanti anche i dati sulla percezione dell'opinione pubblica nei confronti della UE in merito alla pandemia di coronavirus: solo il 45% si ritiene soddisfatto delle misure adottate dalle istituzioni europee per combattere la pandemia. Ma in Italia il dato relativo all'insoddisfazione arriva fino al 58%. Risulta paradigmatico, infine, il livello di ottimismo sul futuro dell'UE. E ancora, rispetto al futuro dell'Unione Europea, a fronte di una media del 60% dei cittadini europei che si ritiene ottimista, in Italia raggiungiamo il livello più basso di ottimismo con il 49% (il 44% in Grecia).

I valori sopra richiamati rappresentano uno spaccato che si pone in continuità con quanto emerso dall'analisi dei dati del **progetto triennale Perceive**<sup>85</sup>, e che ha visto coinvolti diversi stati membri e molte regioni. Anche **la Regione Calabria è stata oggetto di studio** e nel report, con un focus approfondito sulla comunicazione POR 2014-2020, viene indicata come **modello sulla comunicazione digital**. In particolare, il portale destinato alle politiche di coesione "Calabria Europa" e l'utilizzo di canali social dedicati, con specifica attenzione all'area bandi, rappresentano «uno strumento da imitare» per le informazioni ai cittadini sull'impiego e le opportunità legate ai fondi europei e «un caso molto interessante e possibile buona pratica».

E poiché **la comunicazione pubblica è servizio**, nell'ottica di garantire il massimo livello di **trasparenza**, di **trasferimento di conoscenza** e di **partecipazione** a tutta la platea dei potenziali beneficiari e anche del grande pubblico, vanno evidenziati, al fine di rafforzarli nella prossima programmazione 2021-2027, alcuni fattori di rilievo che sono stati fondamentali per il raggiungimento dei risultati ottenuti e che sono stati richiamati nella presentazione ufficiale della DG COMM CE all'incontro INFORM INIO, 27-28 novembre 2019 – Ghent, Belgium e inseriti nel vademecum dal titolo COMMUNICATING COHESION POLICY IN 2021-2027<sup>86</sup>, confermati nell'ultimo incontro della Rete europea, 25-27 novembre 2020. Tali fattori sono:

- la **semplificazione del linguaggio** con le sintesi del POR e degli Avvisi;
- la creazione di un'**area unica** sul portale dedicata a tutti i bandi del Programma;
- la **pre-informazione degli Avvisi Pubblici** che si è rivelata particolarmente utile per favorire il confronto con partenariato e stakeholders e per preparare la platea dei potenziali beneficiari alla partecipazione ai bandi con netto anticipo rispetto ai termini di scadenza e, infine, per consentire uguali tempistiche di accesso a tutti.

<sup>83</sup> <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227>

<sup>84</sup> Ultima indagine Eurobarometro (luglio-agosto 2020): nel quadro della pandemia di coronavirus la situazione economica è la principale preoccupazione dei cittadini dell'UE - [https://ec.europa.eu/italy/news/20201023\\_ultima\\_indagine\\_eurobarometro\\_durante\\_la\\_pandemia\\_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20201023_ultima_indagine_eurobarometro_durante_la_pandemia_it)

<sup>85</sup> Progetto di ricerca parte del programma Horizon 2020. "Qualitative report on the impact and effectiveness of communication strategies from the semi structured interviews with cohesion policy practitioners (including thirdparty partners in the consortium), written by each partner" [https://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-3.1\\_annex2\\_Calabria\\_IT.pdf](https://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-3.1_annex2_Calabria_IT.pdf)

<sup>86</sup> Vademecum "COMMUNICATING COHESION POLICY IN 2021-2027" (27-28 novembre 2019): [https://ec.europa.eu/search/?queryText=vademecum+COMMUNICATING+COHESION+POLICY+IN+2021-2027&query\\_source=GROWTH&filterSource=GROWTH&swlang=it&more\\_options\\_language=it&more\\_options\\_f\\_formats=&more\\_options\\_date=](https://ec.europa.eu/search/?queryText=vademecum+COMMUNICATING+COHESION+POLICY+IN+2021-2027&query_source=GROWTH&filterSource=GROWTH&swlang=it&more_options_language=it&more_options_f_formats=&more_options_date=)

Si tratta di operazioni non banali in un contesto in cui la credibilità dell'amministrazione regionale era palesemente "fragile" e soprattutto in funzione di instaurare un rapporto di "fiducia" con la comunità tutta, che si conferma come un importante pilastro su cui convergere anche nel nuovo ciclo 2021-2027, al pari dell'aumento della reputazione dell'amministrazione.

In relazione all'incremento degli strumenti di trasparenza e controllo sociale messi in campo dall'amministrazione, sono da aggiungere alle lezioni apprese la realizzazione dei **cruscotti sull'attuazione** e quello dedicato all'esplorazione grafica dei risultati del POR denominato "**LogiCal**"<sup>87</sup>.

Particolare attenzione, poi, ai **canali social** dedicati esclusivamente alle attività del POR (**Facebook, Twitter, Instagram e Youtube**) che hanno consentito all'amministrazione negli ultimi quattro anni di raggiungere un maggior numero di utenti e target differenti ma soprattutto di interagire direttamente con i potenziali beneficiari e/o grande pubblico abbattendo l'ostilità tipica delle PA. I canali social, in aggiunta agli strumenti di promozione tradizionali come le **campagne**, la **media relation quotidiana** e la **newsletter** (che vanta più di 7.000 iscritti in soli due anni dalla sua attivazione), hanno contribuito ad **aumentare l'utilità della comunicazione dei fondi SIE dell'amministrazione** con un rilascio continuo e quotidiano di informazioni, contatti, approfondimenti e orientamento sulle procedure in attuazione.

Per la programmazione futura è da tenere in considerazione, dal punto di vista comunicativo, anche il **coinvolgimento del partenariato nella promozione delle procedure**: fondamentale, soprattutto per il lancio degli avvisi relativi alle imprese, aver costruito insieme alle associazioni di categoria gli eventi di disseminazione e confronto tra i funzionari dell'amministrazione e i potenziali beneficiari. Il tutto accompagnato da **campagne di comunicazione integrata** con il dispiegamento anche degli **strumenti web e social** delle stesse associazioni.


L'efficacia di questi fattori, messi in campo a partire dall'aprile 2016, in ottemperanza alla Strategia di Comunicazione (approvata DGR n. 128 del 15/04/2016, rif CE ARES (2016) 4991699) e dei successivi Piani di Comunicazione annuali, costantemente monitorati e valutati (14 survey ad oggi) è dimostrata dalla quantità degli utenti che a vario titolo ne usufruiscono, e dalla notevole quantità di interazioni degli stessi con gli strumenti di comunicazione prima elencati:

- 1. Calabria Europa**, più di 4M accessi unici, più di 23M di pagine visualizzate (altissima tra queste la % relativa all'area bandi) e più di 9M di visitatori;
- 2. canali social**; facebook: oltre 12k follower, più di 1.2M di interazioni, più di 4.3M di visualizzazioni e senza ricorrere a sponsorizzazioni; twitter: quasi 2k follower, oltre 2M di visualizzazioni, più di 12K visite al profilo;
- 3. pillole survey** sulla comprensibilità dei contenuti: il 73,7% dei partecipanti agli eventi (Buon lavoro PMI) per i bandi dedicati alle imprese ha espresso un giudizio positivo sulla chiarezza espositiva e sui contenuti; nel caso del portale è il 64,7% ad esprimere giudizio positivo (luglio- ottobre 2017); questo ultimo dato aumenta addirittura fino all'86,9% nel caso della rilevazione effettuata nel 2019 durante uno dei grandi eventi organizzati.

---

<sup>87</sup> La piattaforma di data visualization, nell'edizione 2017 del Forum PA, riceve un riconoscimento nell'ambito del "Premio 10x10 - 100 Progetti per cambiare la PA" nella categoria "Comunicazione verso i cittadini e gli stakeholders". Il sistema per l'esplorazione grafica dei risultati del POR è stato selezionato per il grado di innovazione in tema di comunicazione e trasparenza della PA. <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/123/index.html>

Figura 33 - Portale Calabria Europa - Statistiche per mese (anno 2020)



Fonte: Nostra elaborazioni su tool di monitoraggio del server della Regione Calabria

Fin qui, dunque, una sintetica descrizione delle attività e dei principali risultati degli strumenti di comunicazione del POR Calabria attivati dalla Regione ai quali si aggiungono i progetti speciali. Su tutti va menzionato il progetto “**A Scuola di OpenCoesione**” che ad oggi, alla quarta annualità di partnership, ha permesso di coinvolgere in attività di monitoraggio civico comunicazione delle politiche di coesione circa 2.900 studenti calabresi. Il progetto, su scala europea, ha ricevuto specifici riconoscimenti nell’ambito dell’Open Government Partnership quale iniziativa esemplare di coinvolgimento della cittadinanza nei processi di policy e, a dall’anno scolastico 2019-2020 è partita la **sperimentazione europea di ASOC** con il sostegno della DG Regio della Commissione Europea.

## 10.1 Priorità strategiche della comunicazione della programmazione 2021-2027

Sul piano strategico la comunicazione delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione Calabria, conformemente ai dettami europei, si propone di dare un indirizzo comune per **promuovere le opportunità** offerte dai programmi, **valorizzare le esperienze** progettuali e le buone pratiche **rendendo protagonisti i beneficiari**, sintetizzare i risultati raggiunti, sensibilizzare i target di riferimento rispetto alle prospettive della Programmazione 2021-2027 **attraverso azioni di comunicazione partecipative mirate a coinvolgere in maniera attiva destinatari e beneficiari** e, più in generale, il grande pubblico in **azioni di monitoraggio civico** che vedano coinvolti soprattutto i giovani, ma non solo. Come fortemente raccomandato dalla CE in tutti i grandi eventi e in tutti gli incontri della Rete INFORM INIO della DG REGIO: **una comunicazione non più per i cittadini ma con e dei cittadini**.

La comunicazione per la programmazione 2021-2027 è finalizzata a **ridurre la distanza** tra le istituzioni pubbliche (europee, nazionali, regionali e locali) e le comunità e a costruire un **dialogo continuo e concreto**, per **aumentare la partecipazione dei cittadini** alle molteplici opportunità offerte dai Programmi e **aumentare la consapevolezza** dei risultati e dell’impatto delle politiche di coesione sui propri territori. Questo contribuirebbe ad **aumentare il livello di fiducia e di reputazione** nei confronti dell’amministrazione pubblica che è chiamata ad essere competente ed efficiente, giusta ed equa, ancor di più se trattasi di Regione Calabria. Ciò si è dimostrato particolarmente urgente e necessario durante la pandemia in corso, come dimostrano anche le ultime rilevazioni di Eurobarometro prima richiamate. “Efficienza ed equità, così come conoscenza, reputazione e partecipazione sono i pilastri per rifondare una nuova visione di fiducia” da cui la politica di coesione non può e non deve prescindere<sup>88</sup>.

<sup>88</sup> Molica F. – Paciello R., “Europa, coesione e politiche pubbliche. La reputazione come determinante interpretativa della nuova geografia del discontento”, 3/2018, Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez, Bologna, Il Mulino, 2018

Le disposizioni comuni alla base della proposta di Regolamento per la Programmazione confermano che nel periodo 2021/2027 sarà ribadita la responsabilità degli Stati membri, delle Autorità di gestione e dei Beneficiari nelle attività di comunicazione.

Un invito preciso a tutti i soggetti protagonisti del ciclo di vita delle politiche di coesione di **raccontare, semplificando**, il valore di essere Europa favorendo maggiore coinvolgimento e visibilità ai cittadini, alle imprese, alle scuole e alle università, alla stampa e ai comunicatori locali e nazionali, all'associazionismo e ai gruppi informali, al partenariato e alle amministrazioni locali coinvolte nell'implementazione degli interventi/operazioni promossi a livello centrale e regionale e cofinanziati dai Fondi europei e non solo.

Rendere, quindi, consapevole la comunità del valore aggiunto che l'Unione Europea offre alla dimensione nazionale e regionale delle politiche significa rendere espliciti i principi dello sviluppo e della coesione sociale dei relativi contesti in cui vengono attuate.

In continuità con la strategia di comunicazione che sta accompagnando l'attuale ciclo (2014-2020) dei fondi europei, cogliendone gli importanti risultati confermati da dati e riconoscimenti ottenuti, la Regione Calabria, in accordo con il nuovo quadro regolamentare europeo e con la strategia di comunicazione unitaria nazionale (alla cui estensione questa amministrazione sta partecipando con propri contributi insieme ad un gruppo di Regioni della Rete nazionale dei comunicatori e dell'Agenzia per la Coesione territoriale), anche in collaborazione con l'ufficio stampa regionale, intende **rafforzare e dare nuovo slancio agli strumenti di comunicazione digital già attivi**: i portali Calabria Europa e Racconti di Calabria-EUinmyRegion<sup>89</sup>, i canali social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube), i cruscotti della trasparenza, LogiCal, l'area bandi (101 quelli promossi e seguiti in quattro anni attraverso i canali del POR), e individuarne di nuovi. Senza tralasciare le campagne di promozione e gli eventi locali già storicizzati e consolidando la partecipazione a quelli nazionali ed europei promossi dalla DG REGIO e consolidando anche le collaborazioni con le altre Regioni della Rete nazionale INFORM INIO Network Italia che si sono dimostrate, a vario titolo, particolarmente efficaci in questi anni di attuazione 2014-2020. Particolare attenzione, in prosecuzione con quanto già attivato in questi mesi (area dedicata su Calabria Europa e visual identity personalizzata) per gli interventi messi in campo dall'amministrazione a causa del Covid-19. Al pari, l'attuale assetto organizzativo della struttura della comunicazione continuerà ad accompagnare la costruzione partecipata del nuovo Programma Operativo 2021-2027 fino alla sua approvazione attraverso azioni di animazione e di organizzazione di incontri partenariali, anche con gruppi informali e studenti, e incrementando le attività di promozione e visibilità dei documenti utili e necessari alla discussione allargata per la stesura del programma (area dedicata il futuro è calabria <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/214/index.html>) e promuovendo anche azioni di ascolto per ambiti e per tematiche.

Tali strumenti dovranno assolvere, con rinnovato impegno, ai principi regolamentari e di buon senso previsti a livello europeo e nazionale: **ascolto, confronto, digitalizzazione, trasparenza, diritto di controllo sociale e di monitoraggio civico e di partecipazione**. La Regione Calabria intende rafforzare le attività di accompagnamento e partecipazione dei cittadini calabresi migliorando gli strumenti messi in campo e attivando, in aggiunta alle campagne e agli eventi, e alla media relation quotidiana, le **reti dei comunicatori** e i **laboratori di democrazia partecipata** attraverso i quali affiancare gli enti locali, il partenariato, le scuole nell'attivazione di strumenti di comunicazione pubblica, di trasparenza, di monitoraggio civico e di open data, anche attraverso la valorizzazione delle informazioni disponibili sulle piattaforme regionali, nazionali ed europee, tra cui il pilot project "KOHESIO" e il progetto regionale

<sup>89</sup> Grazie al progetto di storytelling innovativo, Racconti di Calabria (EuinmyRegion), la Regione Calabria è stata selezionata, tra oltre 600 candidature, come uno dei 12 exhibitors di buone prassi per il coinvolgimento civico nella politica di coesione nell'ambito della EURegionsWeek 2020. [https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1810\\_en](https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1810_en)

Calabria Open Data, per approfondire i risultati dell'attuale periodo di programmazione e avviare il confronto sulla programmazione 2021-2027.

Per raggiungere l'obiettivo, impegnativo, di colmare la distanza tra istituzioni e società civile e **rafforzare il senso di appartenenza alla cittadinanza europea**, con la comunicazione 2021-2027 la Regione Calabria intende anche superare i confini del singolo Programma operativo, per comunicare, in **piena sinergia** con tutti gli strumenti programmatico/finanziari previsti a livello europeo, nazionale e regionale per questo territorio.

Il nuovo Regolamento, tra le novità, introduce la stesura un **capitolo del Programma Operativo Regionale dedicato alla comunicazione** che dovrà contenere una serie di elementi obbligatori: obiettivi, target audience, canali e social media, budget, indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione.

Le azioni di comunicazione della Regione Calabria saranno successivamente declinate in un **documento dettagliato di pianificazione** e progettate al fine di produrre una **strategia integrata, innovativa e digitale, semplificata nel linguaggio e negli strumenti usati**, in grado di proseguire nel cammino di posizionamento della Calabria, avviato nel ciclo di programmazione 2014-2020, che si pone in antitesi con la retorica più diffusa come dimostrano i numeri di accesso e di seguito degli attuali canali.

## 10.2 Le leve abilitanti<sup>90</sup>

Il raggiungimento delle priorità descritte passa di fatto per la necessità che, anche la comunicazione legata alle politiche di coesione della Regione Calabria, si rifaccia ad un quadro di leve abilitanti funzionali all'efficacia comunicativa tanto a livello nazionale quanto regionale. Le dieci leve prevedono che la strategia di comunicazione sia abilitante in termini di:

- **L1. Utilità.** Al pari della comunicazione pubblica in generale, la comunicazione delle politiche di coesione deve essere una comunicazione di servizio nei confronti dei beneficiari e dei destinatari dei fondi. I beneficiari potenziali degli interventi devono essere tempestivamente informati sulle opportunità messe loro a disposizione dalla programmazione europea, nazionale e regionali e le informazioni devono essere il più possibile esaustive e aggiornate in modo da semplificare il percorso di coloro che decideranno di accedere alle opportunità proposte. Ma anche il grande pubblico dovrà essere riferimento costante per la promozione dei valori europei e della pubblica utilità della politica di coesione;
- **L2. Integrazione.** Favorire una più stretta integrazione tra i diversi fondi della coesione, e più ampie sinergie tra questi e i fondi a gestione diretta. Le attività di comunicazione previste si integrano con le attività dei singoli Fondi SIE e si muovono all'interno di una più ampia strategia nazionale con declinazioni regionali volte a raggiungere obiettivi di comunicazione condivisi, che possano garantire (anche a livello di linguaggi e di strumenti utilizzati) la diffusione di un'immagine coerente dell'azione dell'Europa all'interno dei programmi. L'integrazione sarà imprescindibile anche negli strumenti attraverso un percorso di comunicazione volto alla valorizzazione delle sinergie tra canali web 2.0 e media tradizionali.

---

<sup>90</sup> Estratto del contributo del gruppo di Regioni di cui fa parte anche la Calabria per il documento in progress della Strategia di Comunicazione Unitaria nel periodo di programmazione 2021-2027 a cura della Rete INFORM Network Italia e dell'Agenzia per la Coesione. Una cornice metodologica unitaria nazionale che consentirà tanto di contribuire alla costruzione di un percorso unitario quanto di alimentare la sussidiarietà e le peculiarità territoriali e programmatiche. Questo quadro si fonda su due pilastri fondamentali: una nuova visione (fiducia) e un nuovo metodo (la rete). 2 Pilastri, 5 Priorità, 10 leve abilitanti (qui sinteticamente descritte), 4 layer, 4 macro-ambiti di azione che verranno dettagliati nel documento di pianificazione (strategia) di comunicazione delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione Calabria.

- **L3. Innovazione.** Un percorso di comunicazione inderogabilmente volto alla valorizzazione delle sinergie tra la comunicazione digitale, intendendo anche l'uso delle piattaforme social, e quella tradizionale. Il sito internet, le testate regionali e i diversi canali social sono utilizzati in parallelo valorizzandone le caratteristiche specifiche e la reciproca interazione tra di loro. Senza tralasciare il grande valore delle innovazioni di processo amministrativo che si sono palesate in diversi contesti amministrativi.
- **L4. Differenziazione.** Data la specificità dei messaggi, la strategia individua target di riferimento specifici con cui sviluppare azioni ben precise su canali e strumenti differenziati. Se, infatti, i potenziali beneficiari rappresentano il target prioritario su cui si concentrano la maggior parte delle azioni volte a favorire l'utilizzo delle risorse, il grande pubblico (considerato come target generico) sarà oggetto di azioni specifiche, atte a far conoscere più in generale gli effetti, l'impatto e il valore dei fondi europei. Da ciò deriva anche una diversificazione dei messaggi. La strategia sarà differenziata anche tenendo conto delle fasi di attuazione dei Programmi.
- **L5. Partecipazione.** Il coinvolgimento diretto dei destinatari e dei beneficiari delle azioni dei programmi è uno dei principali obiettivi della strategia: la loro partecipazione attiva, diretta e indiretta, alla diffusione delle informazioni e agli effetti dei progetti sui territori è la forma più immediata di comunicazione e anche la più credibile. Bisogna prevedere un coinvolgimento strutturato del partenariato ma anche forme di condivisione e discussione con gruppi informali di utenti e con scuole e università, punti di ascolto importanti per valutare le criticità con soggetti funzionali e strumenti operativi utili alla diffusione delle informazioni ad un pubblico allargato ma anche, all'occorrenza, mirato.
- **L6. Inclusività.** I cittadini diventano i custodi della democrazia. La strategia mira all'utilizzo di un linguaggio chiaro e semplificato, tale da raggiungere in modo semplice e trasparente i vari target, e all'uso di una gamma di strumenti di comunicazione che possano essere resi disponibili anche in formati accessibili a persone con disabilità. Non più una comunicazione ai cittadini ma con i cittadini e che preveda forme collaborative con università e scuole per avviare processi di consapevolezza, monitoraggio civico e controllo sociale, soprattutto a partire dai giovani.
- **L7. Trasparenza.** La trasparenza è alla base dei processi di comunicazione. Una comunicazione efficace è quella che permette l'accesso, l'interoperabilità e la comprensibilità delle informazioni le quali diventano così patrimonio collettivo. Annoverare l'aggettivo trasparente tra le caratteristiche chiave della comunicazione delle politiche di coesione significa operare affinché i programmi siano percepiti come bene comune rispondendo alla visione più generale europea. La disponibilità di dati in formato aperto e informazioni facilmente accessibili e utilizzabili, soprattutto se accompagnato da operazioni di storytelling, permetterà alle comunità di esercitare il diritto di cittadinanza europea e sentirsi più vicini e partecipi della gestione della pubblica amministrazione, aumentandone, pertanto, la reputazione.
- **L8. Condivisione.** La rete europea e nazionale dei comunicatori dei fondi/programmi diventano strumenti ideali di condivisione e conoscenza dell'attuazione dei rispettivi programmi. Una naturale attività di raffronto sistematico che permette a tutte le amministrazioni coinvolte un naturale e costante confronto al fine di apprendere per migliorare e anche di raggiungere l'obiettivo comune della moltiplicazione delle informazioni. Importante attivare forme di aggiornamento continuo e comune delle competenze e sinergie partenariali tra le varie realtà della Rete.

- **L9. Sostenibilità.** In linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, anche la comunicazione necessita di caratterizzarsi per la sua capacità di contribuire ai temi della sostenibilità, sia in termini di ecologia dei messaggi, sia di distribuzione equa delle informazioni, ma soprattutto di caratterizzazione sostenibile dei suoi prodotti di comunicazione, anche mediante l'adesione ai criteri ambientali minimi per le stesse procedure di acquisto di servizi e forniture.
- **L10. Misurazione.** Le azioni di comunicazione messe in campo devono necessariamente essere sottoposte a un'attività di misurazione continua che, in coerenza con il principio di dinamicità cui l'attuazione dei Programmi/Fondi deve rispondere, consenta un corretto indirizzamento delle attività da realizzare e programmare annualmente, sia degli stessi orientamenti strategici. Tale azione di misurazione passa per una doppia funzione di monitoraggio continuo (strumenti quantitativi) e di indagini sistematiche e ricorrenti (survey, analisi qualitative, indagini valutative). Inoltre, è essenziale che tale azione di misurazione rientri in un quadro di performance omogeneo, fondato su set di indicatori comuni e su principi di comparabilità temporale, territoriale e programmatica.

## 11. Verso la definizione e l'adozione del nuovo POR

Parallelamente al percorso che porterà, a livello europeo, all'accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale e all'approvazione del pacchetto legislativo della Politica di Coesione 2021-2027 e, a livello nazionale, alla presentazione dell'Accordo di Partenariato, la Regione Calabria sarà impegnata nel declinare gli obiettivi strategici e le priorità pervenendo all'individuazione delle singole azioni che si intendono finanziare, predisponendo i Programmi Operativi Regionali (POR), presentandoli poi alla Commissione europea per il successivo avvio del negoziato che porterà alla loro approvazione definitiva.

Tale attività di programmazione dovrà necessariamente essere effettuata in coerenza con la programmazione complessiva delle politiche regionali di coesione e affiancata da tutte le attività propedeutiche che assicurino la possibilità di dare pronto avvio agli interventi del nuovo programma.

### 11.1 La struttura del Programma e il processo di consultazione regionale

La struttura dei programmi è stata resa più razionale e strategica rispetto alla programmazione precedente dal legislatore europeo. Per armonizzare e accelerare il processo di programmazione e attuazione all'inizio del periodo, la Commissione ha fornito nel Reg. COM (2018) 375 final un modello comune per i programmi di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e FEAMP e un modello separato per AMIF, BMVI e ISF.

L'art. 17 del Reg. COM (2018) 375 final, prevede che ciascun Programma è costituito da priorità, che corrispondono ciascuna a un unico obiettivo strategico (o all'assistenza tecnica). Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

I contenuti del Programma sono articolati come segue<sup>91</sup>:

#### **(a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:**

- i. le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale [...];
- ii. i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
- iii. le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;
- iv. le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
- v. gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;
- vi. le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
- vii. [...];

<sup>91</sup> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD) – art. 17 – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN#>



**(b) la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;**

**(c) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;**

**(d) per ciascun obiettivo specifico:**

- i. le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
- ii. gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
- iii. i principali gruppi di destinatari;
- iv. i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
- v. le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- vi. l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
- vii. le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;

**(e) il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;**

**(f) un piano di finanziamento che contenga:**

- i. una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;
- ii. una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
- iii. [...].
- iv. [...].

**(g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti [...] nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;**

**(h) per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;**

**(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;**

**(j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.**

Per rendere la **programmazione più flessibile** la proposta prevede di stabilire una soglia del 5 % a livello di priorità, al di sotto della quale sarà possibile modulare le dotazioni all'interno del programma senza la necessità di modificare formalmente il programma.

In risposta a sfide specifiche a livello locale, il regolamento introduce poi **un approccio semplificato allo sviluppo locale di tipo partecipativo** (tra cui la possibilità di designare un fondo capofila, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari) armonizzando l'approccio ad altri strumenti territoriali, tra cui gli investimenti territoriali integrati esistenti.

Per accelerare i meccanismi di spesa, **garantire il conseguimento degli obiettivi dei programmi** e attuare una maggiore sinergia tra programmi, il regolamento comprende anche disposizioni per consentire il trasferimento volontario di risorse ai cinque comparti degli strumenti InvestEU in modo da poter beneficiare di un meccanismo di garanzia a livello del bilancio UE. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere il trasferimento di un importo fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

In questo quadro, ancora in evoluzione, tenendo conto degli indirizzi e delle opportunità e dei vincoli che derivano dalla proposta legislativa dell'UE oltre che delle indicazioni e osservazioni preliminari per il confronto con la CE di cui agli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", la **Regione Calabria** dovrà operare le proprie scelte di programmazione per il FESR/FSE+, tenendo conto anche dell'andamento e dei risultati degli interventi finanziati nell'ambito della programmazione regionale 2014-2020 oltre che degli indirizzi di programmazione contenuti nei propri documenti di programmazione già adottati dalla Regione (e degli indirizzi nazionali che saranno definiti nell'Accordo di Partenariato (AdP).

Occorre specificare che, attraverso la programmazione FESR/FSE+ del periodo 2021-2027, la Regione interviene per il raggiungimento di obiettivi di **medio/lungo periodo** mentre gli interventi di **breve periodo** connessi all'emergenza socio-sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Covid-19 sono trattati, nell'ambito dell'attuale programmazione, attraverso un apposito strumento finanziario: **REACT EU** (l'acronimo in inglese significa "assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa"). Mediante l'attuazione di questa iniziativa di investimento, la CE intende contrastare l'impatto della crisi socio-economica post Covid-19 e sostenere una ripresa economica verde, digitale e resiliente. Il pacchetto REACT-EU comprende 55 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per gli attuali programmi della Politica di coesione. Come anticipato, tali finanziamenti aggiuntivi saranno erogati nel periodo 2021-2022 nel quadro del nuovo strumento per la ripresa denominato "**Next Generation EU**" e, già nel 2020, attraverso una revisione mirata dell'attuale quadro finanziario.

Un aspetto fondamentale che dovrà caratterizzare la definizione e l'attuazione dei Programmi operativi 2021-2027 – in continuità con i precedenti cicli di programmazione – è il **coinvolgimento del partenariato**, quale principio consolidato nell'attuazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea. L'Autorità di Gestione (AdG) del Programma FESR/FSE+, opererà in stretta cooperazione con le parti economiche e sociali e tutti gli organismi e le associazioni che rappresentano la società civile a livello regionale nel corso dell'intero ciclo del programma 2021-27, dalla preparazione, all'attuazione; dal monitoraggio alla valutazione finale. Un impegno che la Regione Calabria (e l'AdG del FESR/FSE, in particolare) dovrà perseguire con continuità a partire dalla prima programmazione regionale dei Fondi dell'UE, che ha avuto ulteriore vigore nel corso dell'attuale periodo in coerenza con le indicazioni in merito previste nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 con il quale è stato istituito il "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei".

## BIBLIOGRAFIA

- INFORM Network Italia, Agenzia per la Coesione (n.d.), *Documento in progress della Strategia di Comunicazione Unitaria nel periodo di programmazione 2021-2027*
- Molica F, Paciello R. (2018), Europa, coesione e politiche pubbliche. *La reputazione come determinante interpretativa della nuova geografia del discontento*, 3/2018, *Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez*, Bologna, Il Mulino
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione (2020), *Bozza dell'Accordo di partenariato 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 Un'Europa più Sociale, versione del 17.11.2020*
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione (2020), *Bozza dell'Accordo di Partenariato 2021-2027, Obiettivo di Policy 5 Un'Europa più vicina ai cittadini, versione del 5 luglio 2020*
- Santelli Jole (2020), *La reputazione di una Calabria nuova attraverso il recupero dell'identità - Programma politico amministrativo coalizione di centrodestra, Elezioni regionali 26 Gennaio 2020*

## SITOGRAFIA

- A.A.V.V. (2017), *La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e qualità dei servizi nelle Regioni in Piano di Rientro*, [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-lungo-sentiero-stretto/4\\_Aimone.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-lungo-sentiero-stretto/4_Aimone.pdf)
- Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (2020), *PRA: attività in cantiere per il 2021-2027*, presentazione, <https://www.youtube.com/watch?v=494grsFcZNA>
- Agenzia per la Coesione Territoriale, Portale PRA, <http://www.pra.gov.it/>
- Agenzia per la Coesione Territoriale, *Stato di avanzamento dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi Operativi Regionali: dati aggiornati al 31 dicembre 2020*, <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/dati-sullattuazione>
- Associazione Nazionale Costruttori Edili (2018), *Le infrastrutture per la competitività del mezzogiorno - Anno 2018*, <http://www.astrid-online.it/static/upload/ance/ance6.pdf>
- ASviS (2019), *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili - Rapporto ASviS 2019*, <https://asvis.it/rapporto-asvis-2019/>
- Banca d'Italia (2019), *Rapporto annuale Economie Regionali - L'economia della Calabria - Giugno 2019 - n. 18/2019*, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0040/1940-calabria.pdf>
- Banca d'Italia (2019), *Rapporto annuale Economie Regionali - L'economia della Calabria - Aggiornamento congiunturale - n. 40/2019*, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0040/1940-calabria.pdf>
- Banca d'Italia (2020), *Rapporto annuale Economie Regionali - L'economia della Calabria - Giugno 2020 - n. 18/2020*, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0018/index.html>

- Banca d'Italia (2020), *Rapporto annuale Economie Regionali – L'economia della Calabria – Aggiornamento congiunturale – n. 40/2020*, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0040/>
- Bureau van Dijk (2020), *Banca dati AIDA – Dati finanziari e software per l'analisi immediata delle aziende italiane*, <https://www.bvdinfo.com/it-it/le-nostre-soluzioni/dati/nazionali/aida> (accesso per soli abbonati)
- CalabriaEuropa, *Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)*, <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/piano-di-rafforzamento-amministrativo-pra.html>
- Charron, N., V. Lapuente & P. Annoni (2019), *Measuring Quality of Government in EU Regions Across Space and Time, Papers in Regional Science*, <https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pirs.12437>
- Comitato di pilotaggio OT11-OT2, <https://www.ot11ot2.it/approfondimenti/quality-government-index>
- Comitato di pilotaggio OT11-OT2, <https://www.ot11ot2.it/approfondimenti/rapporto-svimez-2018-mezzogiorno-ripresa-ma-cresce-il-gap-tra-nord-e-sud>
- Commissione Europea (2017), *Il pilastro europeo dei diritti sociali in 20 principi*, [https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it)
- Commissione europea, *Sviluppo regionale e coesione - testi giuridici e schede informative*, [https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion\\_en](https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en)
- Commissione europea, *Citizen awareness and perception of EU regional policy, dati Eurobarometro*, <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227>
- Commissione europea (2019), *Communicating Cohesion Policy in 2021-2027, Vademecum (27-28 novembre 2019)*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/informing/events/2711-ghent/comm\\_cp\\_2127\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/events/2711-ghent/comm_cp_2127_en.pdf)
- Commissione europea (2019), *Digital Economy and Society Index - Anno 2019*, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi>
- Commissione europea (2019), *European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation - RescEU*, [https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu\\_en](https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en)
- Commissione europea (2019), *Regional Innovation Scoreboard 2019*, [https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en)
- Commissione Europea (2019), *Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici che accompagna il documento "Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio Europeo, Al Consiglio, Alla Banca Centrale Europea E All'eurogruppo"*, SWD (2019) 1011 final, del 27 febbraio 2019, [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/2019-european-semester-country-report-italy\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf)
- Commissione Europea (2019), *Verso un'Europa sostenibile entro il 2030*, [https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030\\_it](https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_it)
- Commissione europea (2020), *Calendario del Semestre europeo, Pacchetto di primavera*, [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_it)

- Commissione Europea (2020), *Il bilancio dell'UE per la ripresa. Domande e risposte su: REACT-EU, politica di coesione dopo il 2020 e FSE+*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA\\_20\\_948](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_948)
- Commissione europea, *Cohesion data*, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview>
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2016)*, *The use of new provisions during the programming phase of the european structural and investment funds*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/policy/how/studies\\_integration/new\\_provision\\_progr\\_esif\\_report\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/new_provision_progr_esif_report_en.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2017)*, *ESIF Simplification: HLG proposal for policymakers for post-2020*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/newsroom/pdf/simplification\\_proposals.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2017)*, *Quadro UE delle competenze per la gestione e l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/policy/how/improving-investment/competency/userguide\\_and\\_annex2\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/competency/userguide_and_annex2_it.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2018)*, *Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/guides/public\\_procurement/2018/guidance\\_public\\_procurement\\_2018\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_it.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2018)*, *Use and intended use of simplified cost options in European Social Fund (ESF), European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF) and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/use\\_sco\\_esif\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/use_sco_esif_en.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2020)*, *2021-2027 Capacity Building and Technical Assistance, presentazione*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/newsroom/events/2020/06/2021-2027-technical-seminars-webinar-on-technical-assistance-and-capacity-building](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2020/06/2021-2027-technical-seminars-webinar-on-technical-assistance-and-capacity-building)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2020)*, *Technical assistance in Partnership Agreement and programme templates, presentazione*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/conferences/ta\\_cap\\_build/ta\\_webinar\\_260620\\_pa\\_p\\_templates.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/ta_cap_build/ta_webinar_260620_pa_p_templates.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2020)*, *Tools supporting Administrative Capacity Building, presentazione*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/policy/how/improving-investment/roadmap\\_admin/](https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/improving-investment/roadmap_admin/)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2020)*, *Rafforzamento del buon governo e della capacità amministrativa per la politica di coesione, Azione pilota in cooperazione con l'OCSE*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/policy/how/improving-investment/factsheet\\_oecd\\_synthesis\\_report\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/factsheet_oecd_synthesis_report_it.pdf)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana (2020)*, *Table di marcia per lo sviluppo della capacità amministrativa. Pacchetto di strumenti pratici*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/information/publications/guides/2020/roadmaps-for-administrative-capacity-building-practical-toolkit](https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2020/roadmaps-for-administrative-capacity-building-practical-toolkit)
- Commissione europea, *Direzione Generale per la politica regionale e urbana*, *Training on Cohesion Policy 2014-2020 for EU Member State Experts*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/index.cfm/en/information/legislation/guidance/training/#1](https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/guidance/training/#1)

- Commissione europea, *European Quality of Government Index 2017*, [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/information/maps/quality\\_of\\_governance#2](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#2)
- Commissione europea, *Rappresentazione in Italia (2020), Ultima indagine Eurobarometro (luglio-agosto 2020): nel quadro della pandemia di coronavirus la situazione economica è la principale preoccupazione dei cittadini dell'UE*, [https://ec.europa.eu/italy/news/20201023\\_ultima\\_indagine\\_eurobarometro\\_durante\\_la\\_pandemia\\_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20201023_ultima_indagine_eurobarometro_durante_la_pandemia_it)
- Comunicazione COM(2020)442final della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, del 27 maggio 2020. *Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF)
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea (2020), *Come funziona il semestre europeo?*, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/how-european-semester-works/#>
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea (2020), *Bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 e pacchetto per la ripresa*, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/>
- Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea (2020), *COVID-19: la risposta dell'UE alle ricadute economiche, Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e piano per la ripresa*, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/covid-19-economy/>
- Consiglio Europeo (2019), *Una nuova Agenda Strategica 2019-2024*, <https://www.consilium.europa.eu/media/39937/a-new-strategic-agenda-2019-2024-it.pdf>
- Consorzio Perceive (2019) *Calabria - Qualitative report on the impact and effectiveness of communication strategies from the semi structured interviews with cohesion policy practitioners (including thirdparty partners in the consortium), written by each partner*, [https://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-3.1\\_annex2\\_Calabria\\_IT.pdf](https://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-3.1_annex2_Calabria_IT.pdf)
- DG Regio Communities of practitioners, <https://regiopractitioners.wordpress.com/>
- ENRD, Rete Europea per lo Sviluppo Rurale (2018), *Borghi Intelligenti, nuova linfa per i servizi rurali, Policy Paper-Rural review n.26*, [https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd\\_publications/publi-enrd-rr-26-2018-it.pdf](https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-it.pdf)
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (2012), *Atlante degli aeroporti italiani - Studio sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale quale componente strategica dell'organizzazione infrastrutturale del territorio*, <https://www.enac.gov.it/pubblicazioni/studio-sugli-aeroporti-nazionali/studio-sullo-sviluppo-degli-aeroporti-italiani>
- EURIS, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (2020), *Finanziare l'economia circolare nel quadro della politica di coesione 2021-2027, documento elaborato nell'ambito del progetto Circe2020 nell'ambito del programma Interreg Central Europe*, <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020/OT3.2-Regional-Action-Plan-In-depth-analysis-only-Italian.pdf>
- Eur-Lex, l'accesso al diritto dell'Unione Europea, *Documenti preparatori*, <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html>
- Eurostat (2018), *Statistics Explained, Statistiche dell'occupazione*, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Employment\\_statistics/it&oldid=393170](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Employment_statistics/it&oldid=393170)
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2020), *Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo del CdR all'agenda territoriale rinnovata, con una particolare attenzione per lo sviluppo locale di tipo partecipativo*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:039:FULL#page=23&zoom=100,54,104>

- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2020), *Parere del Comitato europeo delle regioni — Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali e regionali per rafforzare gli investimenti e le riforme strutturali nel periodo 2021-2027*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019IR2043&from=EN>
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2020), *Parere del Comitato europeo delle regioni — Raccomandazioni per elaborare strategie efficaci di sviluppo regionale dopo il 2020*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:039:FULL&from=EN#page=13&zoom=100,54,265>
- International Monetary Fund (2020), *World Economic Outlook, October 2020*, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October>
- Invitalia, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Regionali, e le Autonomie (2019), *Assetti organizzativo-gestionali del trasporto pubblico locale report rilevazione Calabria studio realizzato nell'ambito del progetto ReOPEN SPL (Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza Nei Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale a rete) Acqua - Rifiuti – Trasporti*, <https://reopenspl.invitalia.it/banche-dati/monitor-spl/monitor-trasporti/monitor-trasporti---calabria>
- ISPRA (2018), *Dissesto Idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio, Sintesi edizione 2018*, <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018>
- ISPRA (2019), *Rapporto rifiuti Urbani*, <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019>
- ISTAT (2018), *Rapporto sulla conoscenza 2018*, <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/conoscenza2018/Rapportoconoscenza2018.pdf>
- ISTAT (2019), *Cittadini e ICT, Statistiche Report 18/12/2019*, <https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf>
- ISTAT (2019), *Rapporto BES 2019: Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia*, <https://www.istat.it/it/archivio/236714>
- ISTAT (2019), *Rapporto SDGs 2020 Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 In Italia*, [https://www.istat.it/it/files/2020/05/Rapporto\\_SDGs\\_2019\\_comunicato.pdf](https://www.istat.it/it/files/2020/05/Rapporto_SDGs_2019_comunicato.pdf)
- ISTAT (2020), *Le misure statistiche SDGs: le Regioni*, <https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-regionali>
- ISTAT (2020), *Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini - Direttore della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche - XI Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei deputati - Roma, 26 febbraio 2020*, <https://www.istat.it/it/archivio/239003>
- ISTAT (2020), *Rapporto annuale 2020 – La situazione del paese*, <https://www.istat.it/it/archivio/244848>
- ISTAT (2020), *Rapporto annuale 2020 – La situazione del paese, capitolo Sanità e salute di fronte all'emergenza covid19*, <https://www.istat.it/it/archivio/244848>
- ISTAT (2020), *Rapporto annuale 2020 – La situazione del paese, Scheda Calabria*, <https://www.istat.it/it/archivio/244848>
- ISTAT (2020), *Rilevazione sulle forze lavoro - Primo semestre 2020*, <https://www.istat.it/it/archivio/127792>

- ISTAT (2020), *Rilevazione sulle forze lavoro in Banca D'Italia Economie regionali – L'economia della Calabria n. 40 del 20 novembre 2020*, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0018/2018-calabria.pdf>
- ISTAT, *Geodemo: Demografia in cifre*, <http://demo.istat.it>
- ISTAT, *I.Stat: il tuo accesso diretto alla statistica italiana*, <http://dati.istat.it/#>
- ISTAT, *Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo*, <https://www.istat.it/it/archivio/16777>
- ISTAT, *Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL)*, <https://www.istat.it/it/archivio/8263>
- ISTAT-ACI (dati 2017), *Studi e Ricerche su incidentalità e sicurezza stradale*, <http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/incidentalita.html>
- Legambiente (2017), *Dossier incendi 2017*, [https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2017/07/dossier\\_incendi\\_legambiente\\_2017.pdf](https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2017/07/dossier_incendi_legambiente_2017.pdf)
- Legambiente (2019), *Rapporto Pendolaria - Anno 2019*, <https://www.pendolaria.it/rapporto-pendolaria-2019/>
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2017), *Strategia nazionale sviluppo sostenibile (SNSvS)*, [https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio\\_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs\\_ottobre2017.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2019), *Il monitoraggio della spesa sanitaria*, [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2019/IMDSS-RS2019.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2019/IMDSS-RS2019.pdf)
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2010), *Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, EUAP VI aggiornamento*, <https://www.minambiente.it/pagina/elenco-ufficiale-delle-aree-naturali-protette-0>
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2019), *Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2017-2018, ISBN 978-88-901545-6-0*, <https://www.mit.gov.it/documentazione/conto-nazionale-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-anni-2017-2018>
- Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano strategico Banda Ultralarga*, <https://bandaultralarga.italia.it>
- Ministro degli Affari Europei, Informazioni Parlamentari (2020), *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, <http://www.infoparlamento.it/tematiche/approfondimenti/relazione-programmatica-sulla-partecipazione-dellitalia-allunione-europea-anno-2020>
- OCSE (2018), *Rural 3.0 - A framework for rural development, Policy Note* <https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Rural-3.0-Policy-Note.pdf>
- OCSE (2020), *Strengthening Governance of EU Funds under Cohesion Policy, OECD Multi-level Governance Studies*, <https://www.oecd.org/publications/strengthening-governance-of-eu-funds-under-cohesion-policy-9b71c8d8-en.htm>
- Opencoesione, *Open data*, [https://opencoesione.gov.it/it/opendata/#!progetti\\_section](https://opencoesione.gov.it/it/opendata/#!progetti_section)
- Opencoesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione (2020) *Programmazione per la Politica di Coesione 2021-2027 – Tavolo 3 “Un’Europa Più Connessa” – Sintesi degli Esiti del Confronto Partenariale*, gennaio 2020, [https://opencoesione.gov.it/it/lavori\\_preparatori\\_2021\\_2027/](https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/)



- Opencoesione, Programmazione 2021-2027 - *Il confronto partenariale in corso*, [https://opencoesione.gov.it/it/lavori\\_preparatori\\_2021\\_2027/](https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/)
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *Sustainable Development Goals, sito tematico*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milan (2019), *DESI regionale - Edizione 2019*, <https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/agenda-digitale>
- Parlamento Europeo (2020), *Fondo per una transizione giusta (JTF), Note tematiche sull'Unione Europea*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/214/just-transition-fund-jtf->
- Portale Open Data dell'EU – *Accesso agli Open Data dell'Unione Europea (dati 2020) - Top 20 ports - volume (in TEUs) of containers handled in each port, by loading status (main ports)*, <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/tGGldfQh9KVDwUOqRF30GA>
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione - (2020), *Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Tavolo 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" – Sintesi degli Esiti del Confronto Partenariale, gennaio 2020*, [https://opencoesione.gov.it/it/lavori\\_preparatori\\_2021\\_2027/](https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione (2019), *La programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 Documento preparatorio per il confronto partenariale*, [https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti\\_2021\\_2027.pdf](https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf)
- Proposta di Regolamento COM(2018) 322 final 2018/0132 (APP) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, *che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5965d24-4ed6-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5965d24-4ed6-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF)
- Proposta di Regolamento COM(2018) 372 final 2018/0197 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, *relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0372&from=IT>
- Proposta di Regolamento COM(2018) 374 final 2018/0199 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, *recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno*, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-374-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>
- Proposta di Regolamento COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, *recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN#>
- Proposta di Regolamento COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, *relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0382&from=IT>
- Proposta di Regolamento COM(2018) 439 final 2018/0229 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2018, *che istituisce il programma InvestEU*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0024.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF)

- Proposta di Regolamento COM(2020) 22 final 2020/0006 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2020, *che istituisce il Fondo per una transizione giusta*, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-22-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>
- Proposta di Regolamento COM(2020) 405 final 2020/0102 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2018, *relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF)
- Proposta di Regolamento COM(2020) 450 final 2018/0196 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2018, *recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f7891a43-a0ba-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f7891a43-a0ba-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF)
- Proposta di Regolamento COM(2020) 452 final 2018/0197 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2018, *relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione*, [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ff59670-a0b5-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0014.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ff59670-a0b5-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF)
- Proposta modificata di Regolamento COM(2020) 447 final 2018/0206 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2018, *relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0447&from=EN>
- Regione Calabria (2013), *Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QRTP), adottato con Delibera di Giunta Regionale nr. 300 del 22 aprile 2013*, <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?15770>
- Regione Calabria (2015), *La Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) Politica di Coesione 2014-2020 adottato con Delibera di Giunta Regionale nr. 490 del 27 novembre 2015*, [https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/dgr\\_Calabria\\_n.\\_490.pdf](https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/dgr_Calabria_n._490.pdf)
- Regione Calabria (2015), *Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), CalabriaEuropa* <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/piano-di-rafforzamento-amministrativo-pra.html>
- Regione Calabria (2017), *Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria, adottato con Delibera di Giunta Regionale nr. 326 del 25 luglio 2017*, [https://www.comune.catanzaro.it/files/AGENDA%20URBANA/Doc.2%20DELIBERA%20GIUNTA%20REGIONALE%20326%2025\\_7\\_2017%20STRATEGIA%20AGENDA%20URBANA.pdf](https://www.comune.catanzaro.it/files/AGENDA%20URBANA/Doc.2%20DELIBERA%20GIUNTA%20REGIONALE%20326%2025_7_2017%20STRATEGIA%20AGENDA%20URBANA.pdf)
- Regione Calabria (2017), *POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Approvazione dei documenti "Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria" e "Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria" adottata con Delibera di Giunta Regionale nr. 326 del 25 luglio 2017*, <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/504/strategia-di-sviluppo-urbano-sostenibile.html>
- Regione Calabria (2018), *Linee di indirizzo della Strategia Aree Interne, adottate con Delibera di Giunta Regionale nr. 215 del 5 giugno 2018*, <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmidia/bandi/2019-07/dgr%20n.%20215%20del%2005%20giugno%2020181.pdf>

- Regione Calabria (2018), *Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), II Fase, CalabriaEuropa* <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/piano-di-rafforzamento-amministrativo-pra.html>
- Regione Calabria (2017), *Piano Regionale per la Prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi - Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria*, <https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2017-06/Piano-AIB-2017.pdf>
- Regione Calabria (2018), *POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Approvazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, dello schema di Protocollo d'Intesa e dello schema di Convenzione per la delega di funzioni alle Autorità Urbane, adottato con DGR nr. 283 del 4 luglio 2018*, [https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view\\_provvedimenti.cfm?5948&5948](https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?5948&5948)
- Regione Calabria (2018), *Strategia Regionale per la Biodiversità*, [https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2018-10/strategia\\_regionale\\_per\\_le\\_biodiversit.pdf](https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2018-10/strategia_regionale_per_le_biodiversit.pdf)
- Regione Calabria (2020), *Documenti di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFER) per gli anni 2020-2022 (Art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) adottato con DGR nr. 29 del 1 aprile 2020*, <http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/Consiglieri/ProvvedimentiTrattati?data=27%2F04%2F2020&legislatura=XI>
- Regione Calabria (2020), *L.R.n.27/85 "Norme per il Diritto allo Studio" - Approvazione piano regionale anno 2020 (anno scolastico 2020/2021) adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 28 settembre 2020*, [https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view\\_provvedimenti.cfm?39242](https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?39242)
- Regione Calabria (2020), *Prioritized Action Framework (PAF)*, <https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-08/slide-PAF-4-agosto-2020.pdf>
- Regione Calabria, *Laboratorio Economico Territoriale per le Politiche del Lavoro, (2020), I dati della Calabria - Rubrica della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Settore 1 - Mercato del lavoro, Osservatorio - Numero 3 - Mercato del lavoro in Calabria: analisi degli effetti dell'emergenza sanitaria; 10 novembre 2020*, <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?19762>
- Regione Calabria, *Sistema Informativo Lavoro Calabria (2020), Comunicazioni Obbligatorie (CO) registrate dal Sistema Informativo Lavoro Calabria (SIL), costitutivo del sistema informativo gestionale in uso dai Centri per l'impiego regionale - periodo 2010 - 30 settembre 2020*, <https://politicheattivecalabria.it/servizi-online/co-calabria/>
- Regione Friuli Venezia Giulia (2020), *La Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2021-2027: Documentazione, iter e concertazione per la definizione della nuova programmazione POR FSE+*, <http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA33/>
- Regione Lombardia (2019), *Documento di Indirizzo Strategico per la politica di coesione 2021-2027 approvato con Delibera di Giunta Regionale nr. 1818 del 2 luglio 2019*, <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/?uril=wcm%3Apath%3A/proue/ue/avvisi/informativo/documento-indirizzo-strategico-2021-2027/documento-indirizzo-strategico-2021-2027>
- Regione Umbria (2020), *Verso il Quadro Strategico Regionale 2021-2027*, [https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR\\_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f](https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f)
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, *recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN>

- Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 *che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 *che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=IT>
- Rindone C. (2019), *Coastal and nautical tourism in Italian regions*, <https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/188/37337>
- Si.Camera (2019), *Report Semestrale Regione Calabria – dati e informazioni sullo stato e sull'evoluzione del profilo socio-economico del territorio. Il 2019, realizzato nell'ambito del progetto S.I.S.PR.INT. Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, [https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/OpenCameraCosenza/SISPRINT/2019\\_1/Report%20regionale%20Calabria%20DEF.pdf](https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/OpenCameraCosenza/SISPRINT/2019_1/Report%20regionale%20Calabria%20DEF.pdf)
- TERNA (2018), *Rapporto L'elettricità nelle Regioni*, <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>
- TERNA (2019), *Rapporto Impianti di Generazione*, <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>
- TERNA (2019), *Rapporto Produzione Energia Elettrica*, <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>
- Ufficio parlamentare di bilancio (2019), *Lo stato della sanità in Italia, Focus tematico n. 6/2019*, [https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus\\_6\\_2019-sanit%C3%A0.pdf](https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus_6_2019-sanit%C3%A0.pdf)
- Umberto Banchieri (2015), *Il ruolo degli enti locali e regioni nell'Unione Europea*, [https://www.academia.edu/19725098/IL\\_RUOLO\\_DEGLI\\_ENTI\\_LOCALI\\_E\\_REGIONALI\\_NELLUNIONE\\_EUROPEA?auto=download](https://www.academia.edu/19725098/IL_RUOLO_DEGLI_ENTI_LOCALI_E_REGIONALI_NELLUNIONE_EUROPEA?auto=download)
- Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Infocamere (2020), *Cruscotto di Indicatori Statistici-dati nazionali 2020*, [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1\\_trimestre\\_2020-cruscotto-startup.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1_trimestre_2020-cruscotto-startup.pdf)

***Gli Obiettivi Europei della Coesione,  
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile  
nell'Agenda 2030 (SDGs) e le condizioni  
abilitanti nel sistema regionale***

## OP 1:

### Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

Obiettivi specifici della proposta di Regolamento	Orientamenti della relazione specifica per Paese	Agenda 2030	Condizioni abilitanti
<p>OS 1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate</p>	<p>Rafforzare gli investimenti in ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate, per accrescere numero e dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza con il maggiore potenziale di crescita. Promuovere scambi di conoscenze tra organismi di ricerca e imprese.</p>	 	
<p>OS 2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione</p>	<p>Promuovere la digitalizzazione, per aumentare le competenze digitali nelle piccole e medie imprese e l'adozione nelle stesse di soluzioni tecnologiche digitali. Migliorare la diffusione dei servizi pubblici digitali sia per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti elettronici.</p>	 	<p>Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale.</p>
<p>OS 3 - Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI</p>	<p>Sostenere l'internazionalizzazione delle PMI. Facilitare l'accesso ai finanziamenti e un più ampio ricorso agli strumenti finanziari.</p>	 	
<p>OS 4 - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p>	<p>Migliorare la crescita e la competitività delle PMI, in particolare con la promozione di imprenditorialità, competenze manageriali, finanziarie e relative alla transizione industriale e l'integrazione delle catene del valore.</p>	 	

OS 5 - Rafforzare la connettività digitale (ex OP 3 - OS 1)	Realizzare reti a banda larga ad altissima capacità, a partire dalla realizzazione di reti infrastrutturali per l'accesso a Internet ultraveloce (almeno 100 Mbit/s) nelle aree bianche, anche con l'obiettivo di colmare il divario in tema di copertura della banda larga tra zone urbane e zone rurali.	 	Piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una valutazione delle carenze di investimenti</li> <li>2. la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili;</li> <li>3. misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità;</li> <li>4. Assistenza tecnica e meccanismi di monitoraggio.</li> </ol>
---	--	--	---

## OP 2:

Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Obiettivi specifici della proposta di Regolamento	Orientamenti della relazione specifica per Paese	Agenda 2030	Condizioni abilitanti
OS 1 - Promuovere misure di efficienza energetica;	Promuovere l'efficienza energetica mediante la ristrutturazione degli alloggi sociali e degli edifici pubblici, dando priorità alle ristrutturazioni radicali, alle tecnologie innovative e alle prassi e agli standard più avanzati		Strategia nazionale di ristrutturazione del parco nazionale di edifici pubblici, in linea con la Direttiva 2010/31UE sulla prestazione energetica;
OS 2 - Promuovere le energie rinnovabili	Promuovere le tecnologie rinnovabili innovative e meno mature, in particolare per il riscaldamento e il raffreddamento, negli edifici pubblici, nell'edilizia sociale e nei processi industriali nelle piccole e medie imprese	 	Piano nazionale per l'energia ed il clima
OS 3 - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale	Promuovere tecnologie come lo stoccaggio di energia per integrare più energia rinnovabile nel sistema e aumentare la flessibilità e l'ammodernamento della rete, anche accrescendo l'integrazione settoriale in ambito energetico.	 	Piano nazionale per l'energia ed il clima

OS 4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Rafforzare misure di prevenzione e prontezza che aumentino la resilienza, in un approccio integrato di bacino e dell'ecosistema, in linea con i piani regionali di gestione del rischio alluvioni.

Promuovere la resilienza sismica, concentrandosi sugli edifici pubblici, come le scuole e gli ospedali.



Piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

OS 5 - Promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

Affrontare il problema dell'accesso all'acqua, del suo riutilizzo e trattamento, dell'acqua potabile e delle perdite di acqua nelle regioni meno sviluppate.



Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

OS 6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare

Sostenere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti con infrastrutture adeguate, mirando alle azioni più in alto nella gerarchia dei rifiuti, come i sistemi di raccolta differenziata, nelle regioni meno sviluppate. Sostenere le piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di economia circolare e di altre soluzioni in materia di economia verde



Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti conformemente all'articolo 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE per come modificata dalle nuove direttive c.d "Pacchetto economica circolare"

OS 7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

Realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema e all'adattamento climatico nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento atmosferico



Quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.



OS 8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile (ex OP 3 - OS4)

Sostenere le piattaforme intermodali e promuovere forme di mobilità attiva e innovativa (come le biciclette).

Sostenere infrastrutture di trasporto pulite (ad esempio metropolitana, tram, metropolitana leggera). Promuovere l'ampliamento dell'infrastruttura per la mobilità elettrica.




Promuovere soluzioni di trasporto intelligenti per migliorare l'uso delle infrastrutture e la qualità dei servizi



Mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030:

## OP 3:

Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

Obiettivi specifici della proposta di Regolamento	Orientamenti della relazione specifica per Paese	Agenda 2030	Condizioni abilitanti
<p>OS 2 - Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile</p>	<p>Completamento della rete transeuropea di trasporto ferroviario, anche allineando le sezioni nazionali della rete agli standard UE (incluso il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS, l'interoperabilità e l'accessibilità per gli utenti a mobilità ridotta).</p> <p>Multimodalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) collegamenti ferrovia mare ai principali porti della rete transeuropea per il trasporto merci;</li> <li>ii) collegamenti ferroviari/di trasporto pubblico agli aeroporti della rete transeuropea di trasporto passeggeri.</li> </ul>	  	<p>Mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030:</p>

OS 3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

Elettrificazione delle ferrovie regionali.

Miglioramento dei sistemi di gestione del traffico, eliminazione dei passaggi a livello non automatizzati e non controllati e miglioramento dell'accesso al trasporto ferroviario per le persone a mobilità ridotta.

Migliore accessibilità e migliore accesso ai centri urbani e alla rete di reti transeuropee di trasporto attraverso piattaforme intermodali (biciclette, car sharing, ecc.) nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie regionali.



Mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030:

## OP 4:

### Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Obiettivi specifici della proposta di Regolamento FSE+ e FESR/FC	Orientamenti della relazione specifica per Paese	Agenda 2030	Condizioni abilitanti
<p>OS FSE+ i) - Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale</p>	<p>Migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in particolare per le donne, i giovani, i cittadini di paesi terzi, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive.</p> <p>Combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo.</p>		<p>Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro</p>
<p>OS FSE+ ii) - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della</p>	<p>Migliorare la capacità delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro e rafforzare la cooperazione con i datori di lavoro e gli istituti di istruzione e tra fornitori di servizi.</p>		<p>Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro</p>

domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro.

OS FESR i) - Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali.

OS FSE+ iii) - Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano.

Promuovere politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e privata, promuovendo l'accesso a servizi di assistenza, un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura ed il sostegno a modalità innovative di organizzazione del lavoro.



Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

OS FSE+ iv) - Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali.

OS FSE+ v) - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti.

OS FESR ii) - Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture.

Contrastare l'abbandono scolastico e migliorare il livello delle competenze di base.

Modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche rafforzando l'apprendimento basato sul lavoro.

Garantire la qualità, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia dei percorsi di istruzione e formazione e la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e i gruppi svantaggiati, al fine di sostenere l'acquisizione delle competenze fondamentali, comprese competenze digitali.

Ampliare l'accesso all'istruzione terziaria, in particolare per gli studenti provenienti da contesti socioeconomici modesti, anche aumentando l'offerta di alloggi e ampliando il settore terziario non accademico per innalzare il livello di istruzione terziaria.

Migliorare attrezzature infrastrutture l'istruzione a tutti i livelli, in particolare nelle regioni meno sviluppate.



Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli

OS FSE+ vi) - Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.

Garantire l'apprendimento permanente, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale per tutti, compresi gli adulti scarsamente qualificati, tenendo conto delle competenze digitali e di altre specifiche esigenze settoriali (ad esempio, la trasformazione industriale verde), mediante il riconoscimento dell'apprendimento precedente e una migliore capacità di anticipare i nuovi fabbisogni di competenze



Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli

OS FSE+ vii) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.

Promuovere misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i minori e i lavoratori poveri.



Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

OS FSE+ x) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini.

OS FSE+ viii) - Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom.

Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, garantendone nel contempo la protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, e delle comunità emarginate, anche attraverso le infrastrutture abitative.



Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

OS FESR iii) - aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali



Strategia nazionale per l'integrazione dei rom

OS FSE+ ix) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.

Garantire la possibilità di una vita indipendente per tutti, comprese le persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di servizi a livello di comunità e l'integrazione dei servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo termine. Garantire la riqualificazione dei lavoratori che operano nei servizi socio-sanitari.



Quadro politico strategico per la sanità

<p>OS FESR iv) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base</p>	<p>Rafforzare i servizi sociali (alloggio, assistenza all'infanzia, assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine, etc.) e le relative infrastrutture, migliorandone l'adeguatezza e l'accessibilità grazie all'impiego di tecnologie innovative ed alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.</p>		
<p>OS FSE+ xi) - Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.</p>	<p>Affrontare la deprivazione materiale fornendo aiuti alimentari e assistenza materiale di base ai più indigenti.</p>		
<p>OS FESR v) - rafforzare il ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, per l'inclusione e l'innovazione sociale.</p>			

## OP 5:

Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali

Obiettivi specifici della proposta di Regolamento	Orientamenti della relazione specifica per Paese	Agenda 2030	Condizioni abilitanti
<p>OS 1 – promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane</p>	<p>L'Italia ha un'ampia diversità geografica di "territori" (urbani, metropolitani, rurali, ma anche costieri, insulari, di montagna) con un elevato grado di complessità, potenziale e sfide. Le strategie territoriali devono essere attuate in sinergia con gli altri obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone più colpite dalla povertà.</p>		<p>Condizioni abilitanti comuni a tutti gli OS: Efficaci meccanismi di controllo mercato degli appalti pubblici Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato</p>

Sono pertanto necessari investimenti a livello territoriale, in termini di aree funzionali:

- le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà, causate anche dall'effetto "agglomerazione" e dalle tendenze demografiche;
- le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione per migliorare il loro potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;
- le zone interne che si trovano ad affrontare le sfide demografiche e la povertà devono migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE  
Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

OS 2 – promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo

Nel contesto delle strategie territoriali sono anche necessari investimenti per promuovere il patrimonio culturale e dare sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, con particolare attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro radicati nel territorio, anche attraverso la cooperazione territoriale.



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 198 della seduta del 24 Mag. 2021**

**Oggetto: Percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027- atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

**Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **\_\_SPIRLI'\_\_**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **\_\_NICOLAI\_\_**

**Dirigente/i Settore/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **\_\_MARCHESE\_\_**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 225803 del 18/5/2021

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

### VISTI

- la proposta di Regolamento del Consiglio (COM (2018) 322 del 2 maggio 2018) che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027, approvato dal Parlamento europeo in data 16/12/2020 e dal Consiglio in data 17/12/2020 ora Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020;
- le proposte di Regolamento presentate dalla Commissione Europea a partire dal 29 maggio 2018, che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, e in particolare:
  - la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 375 del 29 maggio 2018) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
  - la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2018) 372 del 29 maggio 2018) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
  - la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2018) 382 del 30 maggio 2018) relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- la “Relazione per paese relativa all’Italia 2019 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021- 2027 per l’Italia” che costituisce la base per un dialogo tra l’Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);

### CONSIDERATO che

- il nuovo pacchetto legislativo per la Politica di coesione 2021-2027 propone, sulla base degli Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi definiti dai Regolamenti, una programmazione articolata in:



- Accordo di partenariato tra la Commissione europea e i singoli Stati Membri – coinvolgendo il partenariato con le competenti Autorità regionali e locali - per selezionare gli obiettivi e tradurli in scelte strategiche a livello nazionale;
- Programmi Operativi (nazionali e/o regionali) per attuare i fondi;

### **DATO ATTO**

- che con DGR n. 136 del 15 Giugno 2020 avente ad oggetto *Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027* si è stabilito, tra l'altro, di

- avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (*SRSvS*);
- procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027;

- che ai sensi di quanto previsto dalla predetta DGR 136/2020, è stato elaborato il Documento di Indirizzo Strategico (DISR) contenente gli indirizzi strategici regionali già posti al confronto con il partenariato Istituzionale ed economico-sociale nelle giornate del 29 e 30 luglio 2020;

- che con successiva DGR n. 505 del 30 dicembre 2020 la Giunta regionale ha adottato gli indirizzi strategici regionali, contenuti nel DISR allegato alla predetta deliberazione, al fine di procedere alla definizione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2021/2027 in un quadro integrato e condiviso di obiettivi strategici; confermando, altresì, che il percorso per l'elaborazione del Programma Operativo Regionale Calabria 2021/2027 sarà condiviso con il partenariato istituzionale e socio-economico regionale, in linea con le previsioni del Codice europeo di condotta del partenariato;

- con successiva DGR n.168 del 03/05/2021 si è proceduto ad integrare e modificare il Documento di Indirizzi Strategici Regionali (DISR) di cui alla DGR n. 505 del 30/12/2020, per come ivi indicato;

### **VISTI altresì**

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 che introduce modifiche ed integra il D.P.R. 357/97 concernente l'applicazione della direttiva 92/43/CEE;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che recepisce la Direttiva 2001 /42/CE;
- il Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3 recante "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";

**CONSIDERATO**, in particolare, che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", di recepimento della predetta Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, prevede la valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, con la finalità in generale di assicurare che l'attività

antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e in particolare di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti Piani e Programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, per come previsto all'art. 4 del predetto D.lgs. n. 152/2006;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che il processo di elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale FESR FSE+ 2021-2027, necessita di essere accompagnato dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire che gli effetti ambientali dell'attuazione del programma vengano analizzati preventivamente, nel corso delle fasi della sua elaborazione e prima della sua adozione, tenuto conto dei possibili significativi impatti che il Programma in questione può produrre sull'ambiente, coordinando la predetta valutazione con la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997, per come disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, tenuto conto dei possibili effetti sui siti Rete Natura 2000;

**DATO ATTO** che Regione Calabria ha dato avvio al processo di definizione della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e che tale Strategia rappresenterà la cornice all'interno della quale dovranno muoversi le politiche regionali nel prossimo futuro;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dal predetto Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3 recante la disciplina delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e in particolare le disposizioni di cui al Capo II (artt. da 20 a 29);

**RITENUTO** necessario procedere, al fine di dare avvio al processo di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria FESR/FSE plus 2021 – 2027, coordinato con la Valutazione di Incidenza, alla individuazione dei soggetti coinvolti nella predetta procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e Regolamento regionale n. 3 del 4/2008 e smi, approvando, altresì, ai fini di quanto sopra indicato, l'allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente lo schema illustrativo sintetico delle fasi principali di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

**VISTA** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione del nuovo regolamento regionale di organizzazione delle strutture della Giunta regionale (R.R. n. 3/2019), e sue successive modifiche;

## **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di stabilire che il processo di elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale FESR FSE plus 2021-2027 avviato con le Deliberazioni di Giunta regionale nn. 136 del 15 giugno 2020, 505 del 30 dicembre 2020 e DGR n.168 del 03/05/2021, venga accompagnato dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., coordinata con la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997, per come disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
2. di individuare, al fine di dare avvio all'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo:
  - quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della Valutazione di incidenza, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria;
  - quale Autorità procedente, il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, cui compete la predisposizione del Programma Operativo, che si avvarrà, per lo svolgimento delle previste attività di elaborazione dei documenti inerenti la procedura VAS e lo studio di incidenza, del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, anche in considerazione delle precedenti esperienze maturate sulla tematica dalla predetta Struttura;
3. di approvare l'allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente lo schema illustrativo sintetico delle fasi principali di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coordinata con la Valutazione di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
4. di dare mandato all'Autorità procedente, di concerto con l'Autorità competente, per la successiva individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da consultare nel corso e ai fini delle predette procedure;
5. di notificare la presente Deliberazione, a cura del Dipartimento proponente, al Dipartimento Tutela dell'Ambiente, al Segretariato generale e al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
**F.TO: MONTILLA**

**IL PRESIDENTE F.F.**  
**F.TO: SPIRLI'**



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale

[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

dott. Maurizio Nicolai  
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

[dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

dott. Antonino Spirli  
Presidente f.f. Giunta Regionale

[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

dott. Luciano Vigna  
Capo di gabinetto

[capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027 - atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione ambientale". Riscontro nota prot. 224283 del 17/05/2021**

A riscontro della nota prot. 224283/2021, relativa alla proposta deliberativa "Percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027 - atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione ambientale", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il dirigente generale ed il dirigente di settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**



DE CELLO  
FILIPPO  
18.05.2021  
08:12:43 UTC

ALLEGATO n. 1

Schema fasi per procedura di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
<b>Fase 1: Orientamento</b>	Adozione del Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) e avvio elaborazione documento preliminare POR FESR/FSE plus 2021/2027	Elaborazione e redazione del Rapporto Preliminare sul DISR e su eventuale ulteriore documentazione contenente gli orientamenti e le priorità del POR;  avvio dello Studio di Incidenza	
<b>Fase 2: Scoping</b>	<p><b>Avvio consultazione preliminare</b>, a cura dell’Autorità procedente, con l’Autorità competente e gli altri soggetti con competenze ambientali (art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e art. 23 commi 1e 2 del R. R. n. 3 del 2008 e s.m.i) con messa a disposizione del Rapporto Preliminare, del DISR e dell’eventuale ulteriore documentazione contenente gli orientamenti e le priorità del POR FESR/FSE plus, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; ricezione dei contributi e delle osservazioni.</p> <p>I soggetti con competenze ambientali con i quali avviare la consultazione preliminare sono previamente individuati di concerto tra le due Autorità.</p>		L’Autorità procedente e l’Autorità competente verificheranno la possibilità e l’opportunità di riduzione dei tempi relativi alla consultazione preliminare tenendo conto anche dell’adozione di efficaci modalità di comunicazione e informazione in linea con i principi della nuova PA trasparente e digitale.

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
<p><b>Fase 3: Elaborazione documenti</b></p>	<p><b>Elaborazione</b> della proposta del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027</p>	<p><b>Elaborazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica</b> anche sulla base dei contributi della consultazione preliminare; <b>elaborazione dello Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000</b> in funzione delle scelte del Programma; elaborazione del sistema (piano) di monitoraggio</p>	<p>I tempi per l'elaborazione del Rapporto Ambientale saranno correlati alle fasi di avanzamento della stesura del Programma e alla messa a disposizione degli avanzamenti alla struttura deputata alla sua redazione</p> <p>Il RA definitivo e la Sintesi non tecnica, insieme allo studio d'incidenza, saranno completati successivamente alla proposta definitiva del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027</p>
<p><b>Fase 4: Adozione</b></p>	<p>Adozione della proposta del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza.</p>		

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
<b>Fase 5: Consultazione</b>	<p><b>Consultazione:</b> l’Autorità procedente comunica, secondo le modalità concordate con l’Autorità competente, la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso all’Autorità competente.</p> <p>La proposta di Programma e il Rapporto Ambientale, sono, altresì, messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato (art. 13, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e Art. 23 c. 5 del R.R. n. 3/2008 e smi).</p> <p>Contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 23, c.5, l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (art.14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi e 24, commi 1 e 2 del R.R. n. 3/2008 e smi).</p> <p>L’Autorità competente e l’Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. (art. 14, c. 2 del d.lgs n. 152/2006 e smi e art. 24, c. 2 del R.R. n. 3/2008 e smi).</p> <p>Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque, presa visione della documentazione pubblicata, può presentare osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art.14, comma 3).</p> <p>Raccolta delle osservazioni, dei contributi e dei suggerimenti.</p>		<p><b>Consultazione che si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria</b></p>
<b>Fase 6: Valutazione</b>	<p><b>Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti e risultati della consultazione:</b></p> <p><b>l’Autorità competente</b>, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie avendo acquisito tutta la documentazione presentata, le osservazioni e i suggerimenti inoltrati dai soggetti consultati e dal pubblico interessato ed esprime <b>il proprio parere</b> motivato (art. 15, comma 1).</p>		<p><b>Espressione del Parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 14, del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 24 del RR. n. 8/2008</b></p>
<b>Fase 7: Integrazione e definizione del Programma per l’adozione e l’approvazione</b>	<p>L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvede, ove necessario, prima della presentazione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 per l’adozione o l’approvazione, alla revisione dello stesso alla luce del parere motivato espresso.</p>		

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
<b>Fase 8: Approvazione</b>	<b>Decisione:</b> il Programma ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione e/o approvazione del programma (art. 16 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 26 del R.R. n. 3/2008 e smi.).		
<b>Fase 9: Informazione sulla decisione</b>	<p>La decisione finale viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del Programma POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027 adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.</p> <p>Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:</p> <p>a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;</p> <p>b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e di cui all'28 del RR n. 3/2008</p>		<b>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione e Programma</b>
<b>Fase post approvazione: Attuazione e monitoraggio del Programma</b>	<p><b>Attuazione e monitoraggio:</b> il monitoraggio ai fini della verifica della integrazione ambientale e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (Arpacal) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.</p> <p>Il Programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.</p> <p>Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione (art.18 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 28 del R.R. n. 3/2008).</p>		





**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 121 della seduta del 28 MAR. 2022.**

**Oggetto:** PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione Intelligente 2021/2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3" e dei relativi Annex;

**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Occhiuto**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Nicolai**

**Dirigente di Settore:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Pellicanò**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X
<b>2</b>	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	X
<b>3</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X
<b>4</b>	<b>FAUSTO ORSOMARSO</b>	<b>Componente</b>	X
<b>5</b>	<b>TILDE MINASI</b>	<b>Componente</b>	X
<b>6</b>	<b>ROSARIO VARI'</b>	<b>Componente</b>	X
<b>7</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X
<b>8</b>	<b>MAURO DOLCE</b>	<b>Componente</b>	X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 150355 del 28 Mar. 2022

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

### CONSIDERATO CHE:

- la Strategia di specializzazione intelligente (S3) è lo strumento che dal 2014 le Regioni devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali;
- la Strategia di specializzazione intelligente si configura come una strategia trasversale ai fondi strutturali e agli strumenti di programmazione regionali, un insieme integrato di strumenti ed azioni in grado anche di rafforzare la capacità del sistema regionale di attrarre risorse dai programmi nazionali ed europei a sostegno della ricerca e innovazione;

### PRESO ATTO CHE:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 prevede, con riferimento ai singoli obiettivi di policy, l'esistenza di prerequisiti - "condizioni abilitanti" – per un'efficace ed efficiente attuazione il cui soddisfacimento deve essere valutato in fase di predisposizione del Programma Regionale ed il cui mantenimento deve essere monitorato e garantito per l'intero periodo di programmazione;
- tra le condizioni abilitanti necessarie all'attivazione, nell'ambito del Programma Regionale 2021/2027 FESR, dell'Obiettivo di Policy 1 "*Un'Europa più intelligente e competitiva, promuovendo la trasformazione economica innovativa e la connettività regionale ICT*", in particolare gli Obiettivi Specifici 1.1 e 1.4, ovvero "*Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*" e "*Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*", rientra quella di assicurare una "*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente regionale*";
- la strategicità del documento consiste nell'essere dinamico e "in progress" aperto agli aggiornamenti e agli adattamenti legati ai cambiamenti del contesto socio economico, ed è necessariamente coerente agli obiettivi comunitari e nazionali che si intendono perseguire con la nuova programmazione 2021/2027;
- per l'adempimento della condizionalità abilitante "Buona governance della S3 regionale" sono stati definiti sette specifici criteri da soddisfare prima dell'avvio della nuova programmazione e da mantenere per l'intero ciclo.

### RILEVATO che

- con D.G.R n. 136 del 15/06/2020 è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della

Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

- l'impianto della S3 è stato definito attraverso un percorso di ascolto, consultazione e coinvolgimento e di scoperta delle specifiche vocazioni imprenditoriali che si è svolto attraverso fasi successive, che hanno visto la partecipazione proattiva di tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione. In particolare sono stati coinvolti i Dipartimenti regionali competenti delle materie afferenti alle Aree tecnologiche S3, il partenariato economico e sociale, gli stakeholder in qualità di soggetti qualificati del territorio (quali utenti registrati sulla piattaforma S3 Calabria, PMI innovative, i poli di innovazione, i distretti tecnologici, ecc. e la società civile), l'Agenzia per la Coesione Territoriale, i Servizi della Commissione Europea recependo i contributi raccolti nella stesura del testo finale;
- la S3 contiene la definizione della struttura di governance preposta alla programmazione ed all'attuazione della strategia stessa;
- in seguito al percorso delineato si è definita la S3 per la programmazione 2021-2027 per come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la Relazione di autovalutazione secondo il format definito dal Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoE) per come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il nuovo assetto prevede una chiara articolazione dei ruoli, compiti e delle responsabilità di tutti gli organi appartenenti alla governance, così da snellire il sistema vigente e renderlo più funzionale alle esigenze sopravvenute.

**RITENUTO** opportuno approvare la “*Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria*, all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il relativo allegato 2) “Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante “Buona governance della S3” di autovalutazione”, quale condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del Programma Regionale dei fondi strutturali 2021-2027 e l'Allegato 3) che include gli Annex di approfondimento delle tematiche trattate negli Allegati 1) e 2), riservandosi la possibilità di apportare agli stessi documenti integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che potranno emergere dalle consultazioni nel corso dell'iter assembleare e con i Servizi della Commissione UE;

#### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**VISTI** gli allegati 1, 2 e 3) che costituiscono parte integrante della deliberazione;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il relativo allegato 2) “Relazione di autovalutazione dell’assolvimento della condizione abilitante “Buona governance della S3”, quale condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell’approvazione del Programma Regionale dei fondi strutturali 2021-2027, e l’Allegato 3) degli Annex di approfondimento, riservandosi la possibilità di apportare agli stessi documenti integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che potranno emergere dalle consultazioni con la Commissione UE;
- di prevedere che, a seguito dell’approvazione del Consiglio Regionale della Calabria, il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, procederà all’invio formale della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria” alla Commissione Europea con le modalità previste dalle procedure comunitarie, unitamente al Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021/2027;
- di delegare il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ad intrattenere i rapporti con la Commissione Europea, autorizzandolo a presentare durante il negoziato, i necessari emendamenti per conto della Giunta ed a seguire il percorso di negoziato necessario per l’approvazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, da parte della Commissione Europea;
- di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di provvedere all’attuazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, nonché ad assicurare una buona governance;
- di sottoporre al Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 della Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 e ss.mm.ii., la “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria (Allegati 1, 2 e 3);
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale trasmissione al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
**F.to: Montilla**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to: Occhiuto**

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale reggente  
[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

Dott. Maurizio Nicolai  
Dirigente generale  
del dipartimento "Programmazione unitaria"  
[dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta  
[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c. dott. Roberto Occhiuto  
Presidente Giunta Regionale  
[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione intelligente 2021.2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3", e dei relativi Annex". Riscontro nota prot. 148657 del 25/03/2022.**

A riscontro della nota prot. 148657 del 25/03/2022, relativa alla proposta deliberativa "PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione intelligente 2021.2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3", e dei relativi Annex" di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**

de cello  
filippo  
28.03.2022  
07:55:01  
GMT+00:00